

EUGENIO CASANOVA

ARCHIVISTICA

* *

2^a E DIZIONE



SIENA
STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI
1928

AGLI ARCHIVISTI DI TUTTO IL MONDO
ALLA SACRA MEMORIA DI GIUSEPPINA CASANOVA
D.D.D.



Questo volume contiene il corso, da noi professato nella Facoltà di scienze politiche ed economiche della r. Università di Roma, sotto gli auspici dell'on. prof. Alberto De Stefani, benemerito preside della Facoltà medesima.

Vede la luce per l'insistenza affettuosa, colla quale l'amata nostra unica sorella, Giuseppina, seppe vincere la nostra riluttanza e spingerci al lavoro, additandoci l'obbligo, impostoci dalla lunga serie di anni trascorsi nell'amministrazione degli archivi, di raccogliere, prima di chiuderla, le osservazioni, fattevi, da lasciare ai colleghi e agli studiosi come conforto nella dura ascesa. Amorosamente Ella ci seguì nella elaborazione faticosa del nostro pensiero e ci sorresse, né fu paga se non quando ne vide iniziata la stampa; che volle saper dedicata alla grande famiglia degli archivisti italiani e stranieri, a quei modesti compagni di lavoro, in mezzo a cui soffrimmo e godemmo. per sì lungo tempo. Pur troppo, compiuto quello che considerava come suo estremo dovere e prima ancora che la composizione fosse inoltrata, la bell'anima sua fu rapita al nostro affetto, al nostro conforto: Ella ci abbandonò per sempre, rendendo più sacro per noi il voto di soddisfare all'ultima esortazione di lei.

Coll'animo dolorante, dunque, nella triste solitudine di questa vita, diamo retta al suo incitamento, dedicando questa fatica, qualunque sia, agli Archivistici di tutto il mondo, di tutti i gradi, affinché vedano se qualche cosa di utile ne sappiamo ricavare; ma, dedicandola altresì a Colei, che ne fu l'ispiratrice, e che, perciò, da qualunque sfera ove sia, saprà forse ottenere un giudizio meno crudo su questa opera modestissima.

*

* * *

Rari sono, in Italia e altrove, coloro i quali sappiano che cosa sia un archivio; rarissimi, coloro i quali discernano a che veramente serva. Ma, quantunque scarsi di numero, questi eletti costituiscono una forza; che, colle sue generose rampogne, frena, talvolta, lo scempio, che delle scritture, che lo compongono, vorrebbero incessantemente fare la trascuranza e la brutalità altrui. Questo scempio, però, è fatale, ineluttabile attraverso il tempo e lo spazio, come fatale è per tutto il creato: ciò che rende più squisita la lotta, che, in altri termini, per opera di quei pochi, contro la barbarie combatte la civiltà.

Questa lotta si manifesta in tutti quegli accorgimenti, coi quali si raccolgono, si conservano e tramandano, si ordinano e utilizzano le memorie del passato e del presente, a beneficio della Società: accorgimenti, che richiedono una somma notevole di abnegazione e di austerità da coloro, i quali vi attendono. Con tali virtù questi individui rendono non scarsi servigi alla Società e alla scienza; ma, per quel senso indefinibile di scetticismo, che ne informa la vita, non si curano di strombazzarli, di esaltarli, né asseriscono di aver mai salvato il mondo: e, quindi, lasciano che altri ne approfitti, che tutti li dimentichino e ne ignorino persino l'esistenza.

Ne conseguono l'abbandono, nel quale essi e il loro istituto sono generalmente lasciati, l'incomprensione, che tutta questa ma-

teria aduggia e, pur troppo, intacca persino la loro stessa fibra, sì da ridurli empirici cultori di dottrina, da tutti ignorata. Da questo processo di alterazione, che da tempo si svolge, sorge il problema dell'archivio, degnissimo dello stadio di civiltà, al quale siamo giunti; e a risolverlo ci proviamo colle pagine seguenti: nelle quali, forse con eccessiva presunzione, tentiamo cosa, a nostra conoscenza non mai sperimentata, vale a dire, l'affermazione di una nuova scienza.

Nel contesto abbiamo, volta per volta, accanto all'altrui dottrina, espresso le opinioni nostre in proposito, suffragate da esempi, raccolti nella lunga nostra esperienza; e, procurato di spaziare, non soltanto su la massima parte d'Italia, ma, ancora, oltre i confini di essa, in ossequio a quell'universalità della scienza e della civiltà, che è, per noi, assioma indiscutibile.

Certo, così procedendo, siamo stati, da un lato, forse, eccessivamente personali; dall'altro, senza dubbio, difettosi. Ma, se le personalità si dirimono facilmente, quando la scienza abbia provato l'insussistenza del loro contenuto, e, ad ogni modo, danno la via alla discussione, dalla quale balza la verità; le deficienze sono altrettanto facilmente colmate, quando la loro impostatura sia riconosciuta esatta e ritenuta, come è in effetto, una semplice esemplificazione, diretta ad invogliare altri a completarla.

Esponendo teorie, raccogliendo osservazioni, discutendo altrui opinioni sotto una forma, secondo noi, nuova, ci siamo ingegnati di collocarle nel loro ambiente e accompagnarle con una sufficiente erudizione; che taluno tacerà forse di saccenteria. Se l'accusatore si compiacerà di riflettervi, vedrà che non ci siamo di molto allontanati dal campo, assegnatoci dalla materia trattata, vastissimo, pur troppo, e complesso e, perciò appunto, da nessuno ancora affrontato nella sua integrità.

Ma, pur, se ciò costituisca errore, accettiamo di lieto animo l'incolpazione, purché valga a spingere altri a far meglio. Poiché,

anche nello sforzo di dimostrare l'universalità di questo problema e della soluzione relativa, anche nel tentativo di non pretermettere né l'ultimo progresso, né l'ultima comunicazione letteraria, sappiamo di aver dovuto trascurare molti risultati, dei quali ci lusinghiamo farà tesoro chi voglia con maggior fortuna ed onore seguirci nella via battuta. Per noi, ci considereremo sempre più che paghi di avere recato un qualunque modestissimo contributo all'avviamento di una scienza, alla quale è assicurato un indiscutibile avvenire, e della quale ci onoriamo di essere stati sempre fervidissimi cultori.

Roma, maggio 1928.

TAVOLA DELLE MATERIE

PREFAZIONE	p.	V
TAVOLA DELLE MATERIE	«	IX
NOZIONI GENERALI	«	1
Materie scritte	«	3
Nomenclatura; imprecisione della medesima	«	4
Riunione degli atti	«	10
Etimologia della voce archivio	«	11
Definizioni varie dell'archivio	«	12
Definizione dell'archivio	«	19
Distinzione dell'archivio dagli istituti affini	«	21
Diversità degli archivi	«	21
Funzione dell'archivio	«	24
Archivistica	«	24
Divisione dell'archivistica	«	25
I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE ESTERNA DELL' AR-		
CHIVIO E DEGLI ATTI: ARCHIVECONOMIA	«	27
Costruzione dell'archivio	«	29
Ubicazione del locale	«	31
Suolo pel fabbricato	«	34
Costruzione dell'edificio	«	36
Ripartizione dell'edificio	«	39
Forma e disposizione interna dei locali	«	41
Edifici vecchi	«	42
Aria e luce	«	43
Luce artificiale	«	44
Riscaldamento	«	45
Impiantito	«	46
Tetto	«	46
Conclusione	«	46

Arredamento dei locali	p.	47
Scaffalature	«	47
Scaffali	«	50
Doppia scaffalatura	«	51
Scaffalatura metallica	«	52
Scaffalatura in cemento armato	«	55
Sale e armadi speciali	«	56
Verniciatura	«	57
Arredamento degli uffici	«	57
Sale pel pubblico	«	58
Biblioteca	«	60
Mostra	«	61
Portineria, uscieri	«	62
Economato	«	64
Protocollo	«	64
Ufficio copia	«	65
Gabinetto fotografico	«	65
Calco sigilli	«	65
Officina di restauro	«	65
Rilegatura	«	66
Deposito	«	66
Scuola e altro	«	66
Igiene e manutenzione speciale dei locali e della sup- pellettile	«	67
Spolveratura degli archivi	«	67
Parasiti degli archivi	«	71
Flora degli archivi	«	71
Fauna degli archivi	«	73
Carta	«	79
Rilegature	«	85
Restauro dei documenti logori e guasti	«	89
Metodi adesivi	«	90
Metodi chimici	«	99
Inchiostro e ravvivamento dei caratteri deleti	«	105
Distruzione degli archivi	«	112
Cause volontarie	«	113
Cause fortuite	«	121
Assicurazione degli archivi	«	131
II. — ARCHIVISTICA PURA	«	133
Registrazione e archivio	«	135

Registrazione	p.	138
Archiviazione	«	147
Archivi storici	«	152
Operazioni di scarto	«	154
Massimari	«	177
Cernita degli atti	«	180
Schedatura	«	183
Ravvicinamento e fusione delle schede	«	185
Costituzione delle unità	«	186
Estrazione di atti da unità preesistenti	«	187
Costituzione delle serie	«	189
Scioglimento delle unità legate e delle serie co- stituite	«	190
Integrazione delle unità e delle serie	«	193
Miscellanea	«	195
Raccolte di pergamene, diplomatici toscani	«	196
Ordinamento	«	197
Metodi di ordinamento	«	198
Metodo cronologico	«	198
Metodo alfabetico	«	204
Metodo decimale	«	206
Ordinamento per materie	«	209
Integrità, inalterabilità e intangibilità delle serie	«	211
Provenienza, territorialità	«	213
Ricostruzione sistematica	«	215
Categorie, serie, gruppi	«	215
Metodo storico	«	217
Archivi aggregati o riuniti	«	219
Archivi diversi e speciali	«	222
Archivi statali	«	223
Archivio di Stato di Firenze	«	223
Archivi francesi	«	226
Public Record Office	«	229
Archivi privati	«	232
Carteggi	«	234
Archivi di notari e notarili	«	234
Mappe e titoli di proprietà	«	236
Archivi economici e sociali contemporanei	«	237
Archivi degli istituti bancari	«	239

Archivi parrocchiali.....	p.	241
Archivi monastici.....	«	244
Archivi militari.....	«	246
Archivi della guerra.....	«	248
Archivi cinematografici, fotografici e gram- mofonici, ec.....	«	250
Inventariazione.....	«	251
Inventario.....	«	251
Scopo dell'inventario.....	«	253
Materia, forma dell' inventario.....	«	254
Appendice all'inventario.....	«	256
Descrizione in inventario.....	«	257
Datazione.....	«	261
Indicazioni varie.....	«	263
Osservazioni.....	«	263
Prefazione.....	«	263
Indice.....	«	264
Archivi antichi in parte inventariati.....	«	265
Regesto e sunto.....	«	266
Definizione.....	«	266
Valore del regesto.....	«	267
Materia dei regesti.....	«	267
Compilatore del regesto.....	«	268
Formule della compilazione.....	«	269
Indice dei regesti.....	«	271
Sunto.....	«	271
Indice degli inventari, regesti, ec. e guida d'ar- chivio.....	«	272
Rifiniture dell'inventario.....	«	274
Ulteriori lavori archivistici.....	«	274
Archiviazione.....	«	275
Condizionatura.....	«	276
Paginazione o cartolazione.....	«	276
Numerazione o quotazione.....	«	277
Stampigliaggio.....	«	278
Modo di tenere gli atti.....	«	280
Custodie.....	«	284
Collocamento.....	«	286
Locali.....	«	287
Disposizione sui palchetti.....	«	288
Riassunzione e riarchiviazione.....	«	289

III. — STORIA DEGLI ARCHIVI E DELL'ARCHIVISTICA..... p.	291
Fonti della storia degli archivi e dell'archivistica «	293
I. — Gli archivi e l'archivistica nell'evo antico e sino al sec. XIII..... «	295
Antichità «	295
Roma..... «	296
Alto medio evo..... «	301
Notari..... «	304
Raccolta di atti presso le chiese «	304
Archivi della Chiesa «	305
Insinuazione degli atti..... «	307
Archivi normanni..... «	311
Riforma d'Innocenzo III..... «	311
Archivi ecclesiastici «	312
Archivi viatorii «	314
Cartulari..... «	317
II. — Gli archivi e l'archivistica nei secoli XIII-XV ... «	318
Istrumentari «	318
Comuni..... «	319
Raccolta degli atti del Comune..... «	321
Notari cancellieri..... «	322
Custodia e conservazione degli atti dei Comuni . «	323
Statuti sugli archivi dei Comuni «	327
Mobili..... «	332
Archivi Svevi «	333
Archivi angioini «	335
Archivi regi francesi, inglesi, ec. «	338
Versamenti ed eliminazioni..... «	339
Decadenza nel secolo XIV «	341
Firenze e altri Comuni..... «	341
Regolamenti delle regine Sancia e Giovanna I..... «	344
Inventari..... «	348
Archivi segreti, archivi generali, ec..... «	350
Archivi veneti, inglesi, spagnoli, ec., Massimiliano I «	352
III. — Gli archivi e l'archivistica nei secoli XVI-XVIII .. «	354
Cronisti e studiosi «	354
Filippo II..... «	357
Regolamento di Filippo III «	359
Archivi pontificî Rivendicazione..... «	360
Prelazione..... «	366
Archivi ecclesiastici «	368

Archivi di Mantova	p.	369
Archivi Veneti.....	«	370
Toscana	«	375
Concentramenti. Archivio di Vienna	«	377
Letteratura archivistica sino a tutto il sec. XVIII ..	«	378
Ordinamento per materie	«	380
Le Moine e Chevrières	«	381
Pescarenico e Kaunitz. Sistema peroniano	«	382
Enciclopedismo e sua influenza sull'archivistica ..	«	385
Cabinet des chartes	«	386
Eliminazioni	«	387
IV. — Gli archivi e l'archivistica sino ai giorni nostri ..	«	389
Centralizzazione prescritta dalla Convenzione ...	«	390
Proposta di centralizzazione della Repubblica Ci- salpina	«	390
Centralizzazione napoleonica	«	390
Gli archivi nel diritto internazionale. Ricuperi... «	«	391
Ordinamento degli archivi francesi	«	396
Metodo storico	«	397
Scuole: école des chartes, ec. Preparazione degli archivisti; insegnamento dell'archivistica. Trat- tatisti.....	«	399
Movimento scientifico.....	«	403
Eccessi. Periodici archivistici	«	404
Pubblicazioni ufficiali.....	«	406
Archivi minori.....	«	410
Archivi privati	«	411
Diffusione degli archivi: centralizzazione; con- centramento	«	412
Stato e amministrazione degli archivi nei vari paesi	«	415
Modificazioni e progressi dell'archiveconomia ..	«	421
Progressi dell'archivistica	«	422
IV. — NATURA GIURIDICA E UTILIZZAZIONE DEGLI AR- CHIVI.....	«	425
Leggi e regolamenti archivistici	«	427
Materia di diritto pubblico: suoi elementi.....	«	428
I. — Conservazione degli atti.....	«	428
Motivi della conservazione degli atti. Legi- slazione relativa	«	428

Concentramento degli atti..... p.	430
Conservazione della suppellettile archivistica ... «	431
Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni autarchiche	« 435
Archivi privati	« 437
Deposito.....	« 438
Responsabilità per l'ordinamento delle carte .. «	440
Ordinamento dell'archivio.....	« 440
Estrazione di atti.....	« 442
Restituzione dei depositi.....	« 444
Eliminazione delle scritture inutili presso amministrazioni governative	« 445
Eliminazioni presso le amministrazioni au- tarchiche.....	« 450
Eliminazioni presso privati.....	« 450
Eliminazioni presso altri paesi	« 451
Freno all'arbitrio privato.....	« 453
Diritto di prelazione	« 454
Rivendicazione.....	« 455
Ricuperi di atti di Stato.....	« 456
Atti di Stato. Atti storici	« 456
Demanialità degli atti e degli archivi di Stato ... «	459
Personale archivistico	« 463
Organamento generale del personale.....	« 464
Preparazione del personale	« 466
Amministrazione centrale. Dipendenza	« 471
Consiglio superiore per gli archivi	« 472
II. — Comunicazione degli atti	« 473
Pubblicità degli atti	« 475
Pubblicità degli atti privati e dei car- teggi privati	« 483
Rapporti giuridici intercedenti fra lo Stato e l'individuo	« 485
Interessi dell'individuo.....	« 486
Obblighi dello Stato.....	« 487
Rapporti dello Stato cogli archivi ecclesiastici	« 488
Lo Stato e gli archivi vaticani.....	« 489
Lo Stato e le società economiche	« 491
Archivi privati.....	« 492

Comunicazione: comunicazione diretta	p.	493
Ammissione alla consultazione	«	493
Località dell'ispezione. Prestito	«	495
Ispezione	«	496
Comunicazione indiretta	«	497
Ricerche	«	497
Copie	«	498
Tasse di archivio ed esenzione dalle medesime	«	501
Conclusione	«	504
INDICE ALFABETICO	«	507

ARCHIVISTICA

—————

NOZIONI GENERALI

—————



Le ricerche dell'archeologia e delle altre scienze storiche attestano il bisogno, sentito in ogni età, di esprimere il pensiero non solamente colla voce, ma ancora collo scritto, e di tramandarlo nel tempo e nello spazio.

Di questa asserzione sono la prova più evidente le misteriose incisioni e i graffiti delle epoche preistoriche; i disegni delle oscure civiltà americane; la parete marmorea di Behistān il monumentum ancyranum, nonché le laminette hittiti e i caratteri cuneiformi, i geroglifi egizi e i libri dell'estremo oriente, le iscrizioni doliari, i caratteri runici della pietra di Skartha e le scritture dell'evo medio e del moderno.

Monumentum, da *monère*, ammonire, ricordare; *documentum*, da *docère*, insegnare, chiamarono i Romani quell'espressione, quel ricordo: e monumento e documento diciamo noi, loro figli.

MATERIE SCRITTORIE. — Ma se le prime genti incisero faticosamente i loro caratteri su materia immobile in eterno, quali le pareti delle rupi selvagge, le seguenti servironsi gradatamente di altre materie scritte, sempre disagevoli, sia pure, ma più comuni, più trattabili: quali i laterizi che ricoprono la Mesopotamia; quali i metalli, dalla cui fusione ricavavansi quelle tavole, *tabulae*, dalle quali collo stesso nome estraevansi copia delle attestazioni più solenni. In progresso di tempo, le ulteriori generazioni si appigliarono a sostanze, fossero pure più fragili, ma meglio rispondenti all'attività sempre più febbrile che veniva impossessandosi della umanità.

Così, riservando ancora la pietra e i metalli, e, vuoi anche, l'avorio, alle occasioni e agli scopi di grande apparato, la civiltà prescelse per gli usi comuni le foglie d'albero, dalle quali, nel linguaggio librario, è derivato il vocabolo *foglio*; il tronco stesso di quegli alberi,

o *caudex* donde *codex*, *codice*; le cortecce delle piante, che coi propri strati diedero nome al *liber* e al nostro *libro*; quindi, l'intreccio di parti scelte di foglie del *papyrus*, cioè *papiro*, progenitore del francese e tedesco *papier*, dello spagnuolo *papel* e dell'inglese *paper*; ovvero ancora, le pelli animali, che distese erano *membranae*, dette poi particolarmente *pergamene*, o accartocciate, *volumen* cioè *volume*; infine, l'impasto di stracci, e, oggi, di legno, che, per essere l'ultimo venuto, prese presso i vari popoli ad imprestito il nome da materia o da uso più confacente, e che noi chiamiamo *carta*, mentre i francesi e i tedeschi lo dicono *papier* e gli inglesi, *paper*.

NOMENCLATURA; IMPRECISIONE DELLA MEDESIMA. — Senonchè, se queste ultime locuzioni indicano già un diverso modo di esprimere la medesima cosa presso i popoli, noi vediamo, in seguito, questa diversità farsi larga strada anche presso uno solo e stesso popolo per l'indeterminatezza, colla quale furono adoperate non più per esprimere il senso originale della parola, ma un concetto più ampio, che indicasse col tutto una parte soltanto di esso, cioè la redazione vergata su quel tutto, l'uso, al quale quel tutto doveva servire. L'eccessiva ampiezza data a diverse di quelle parole è l'origine di quella imprecisione di terminologia che da per tutto, ancora oggi, impera, e che, invano sinora, gli scienziati hanno tentato di ridurre e fissare o, come direbbero gli anglo-sassoni, di standardizzare.

Siccome però, tale imprecisione è facile causa di equivoci, occorre, anzi tutto, rilevare ch'essa trova un'altra ragione di persistere nell'uso, che altre discipline, come la paleografia, la diplomatica, la giurisprudenza, la storia, ecc. fanno degli stessi vocaboli, quantunque vi diano un senso non sempre uguale a quello attribuito ad essi nella disciplina della quale trattiamo.

Monumento e tavola sono voci ormai passate presso di noi quasi assolutamente ad altre dottrine; foglio e carta hanno assunto il senso generale di scritto, come il *paper* e il *papel*. Non bastando, però, quelle voci, diciamo così, primordiali, alle varie accezioni dei materiali ai quali si riferivano, quando crebbe la produzione degli scritti, altre se ne aggiunsero in prosieguo, che indicassero speciali proprietà di quei materiali. Ai giorni nostri il vorticoso progresso delle scienze ha resa addirittura soverchiante quella produzione, e, resane, pertanto, necessaria la distinzione.

Abbiamo così le *scritture*, espressione generale per indicare qualunque cosa si scriva senza annettervi il benché minimo carattere di autenticità; gli *atti* e i *documenti*, ossia scritti di maggiore interesse,

degni di essere conservati e perciò costituenti la massa delle memorie, sino a noi pervenute.

Scritture, atti, documenti sono *sciolti*, *infilzati* o *cuciti*. *Sciolte*, vale a dire non legate, volanti, sono la pergamene e possono essere tutti gli altri scritti. Siccome, però, il numero loro è ragguardevole, così si ammucciano in *fasci* o *mazzi* (fr. *liasses*, sp. *legajo*, ingl. *bundle*, *fastening*, ted. *bündel*), vale a dire, in quantità più o meno grandi legate insieme con legaccio o spago e di peso tale da essere portato facilmente dall'uomo.

Quando la raccolta in fascio si faccia senza riguardo all'argomento trattato negli atti, abbiamo quello che diciamo una *miscellanea*; che materialmente può essere sciolta o cucita insieme.

Quando invece gli atti raccolti si riferiscano tutti allo stesso oggetto, abbiamo il *fascicolo* (fr. *dossier*), che può anche assumere le proporzioni di uno o più fasci. Il fascicolo, secondo una definizione ufficiale⁽¹⁾, è, dunque, la «riunione ordinata per data e per numero degli atti ricevuti e spediti pel medesimo affare».

Il fascicolo è rinchiuso in una coperta o camicia di carta resistente, sulla quale sono descritti gli atti inseritivi. Propriamente *inserto* sarebbe un manipolo di atti da introdurre in una quantità maggiore, alla quale appartengono i detti atti; ma, per estensione, si dà frequentemente questo nome anche al fascicolo: sulla cui coperta, però, non sono indicati se non il titolo e le date dell'affare compresi.

Il fascio e il mazzo sono spesso sprovvisti di una vera coperta; o, se ne sono provvisti, questa consiste in un foglio o un mezzo foglio di carta, sulla cui facciata anteriore è notato il titolo, o il numero del fascio stesso. Non sono, però, infrequenti le prove di maggior cura, posta alla conservazione degli atti che contengono; prove che consistono nel rinchiudere la raccolta fra due materie più resistenti come cartoni, tavolette di legno o di metallo ec.

Ma, anche con ciò, gli orli degli atti sono esposti alla polvere, e agli altri eventuali rischi.

Per premunirli contro questi ultimi adoperasi talora la carta da involgere e racchiudesi in essa così il fascicolo o l'inserto, come il fascio o il mazzo. L'involto, che ne risulta, dicesi rispettivamente *incartamento* e *pacco* (fr. *paquet*, *farde*; ingl. *parcel*). Ma conviene avvertire che impropriamente la voce incartamento è anche essa adoperata di frequente ad indicare il fascicolo e l'inserto.

⁽¹⁾ R. D. 25 gennaio 1900, n.° 35, che approva il Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali, art. 34.

Se invece di coperta o di carta da involgere si adoperano custodie di cartone o di legno e metallo, aperte ai lati o chiuse con tela o anche con coperchi e fermagli, si hanno le *buste*, che tengono ferme fra le loro pareti le scritture a mezzo di due o quattro o sei legacci fissi, che si allacciano (fr. *cartons*), ovvero le *cassette* (fr. *layettes*; ingl. *boxes, chests*), i cestini (fr. *paniers*; ingl. *hamper*). Dall'uso di questi cestini (ingl. *hamper*) deriva il nome di *hanaper* dato allo Scacchiere, alla tesoreria in Inghilterra. Da noi e da per tutto dalla forma di quelle custodie di atti derivarono i nomi dati a intere serie di atti, che in origine erano rinchiusi in essi. Basterà che noi rammentiamo le *tasche* di Parma, i *sacchi* di Venezia. Il prof. Jenkinson riferisce un appunto del secolo XIV unito ad un documento frammentario del Winchester College ove è scritto: «in hoc sacculo continetur carta R. Dei gracia regis Anglie . . . cum partibus minutis sigilli regis confracti, et carta est in parte putrefacta quo minus legi possit» ⁽¹⁾.

Anzichè sciolti, gli atti possono essere stati, sin dall'origine o meglio, sin dal momento, in cui le disposizioni in essi contenute ebbero pieno effetto, *infilzati* o *infilati*, vale a dire attraversati e fermati a un punteruolo, che tutti li tenesse uniti. Questa operazione era particolarmente riservata agli atti finanziari e giudiziari, che dalle parti venissero presentati agli uffici pubblici sia per qualche pagamento, sia per qualche procedimento. Il punteruolo o spillo era talvolta fisso sul desco del pubblico funzionario e riceveva l'infilamento delle carte sino a che fosse tutta coperta la sua lunghezza o sino alla cessazione dell'ufficio di quel funzionario. Gli atti erano quindi sfilati e legati entro cartoni o cuciti entro busta, venendo a costituire quello che si disse e dice tuttora in senso proprio una *filza* (ingl. *file*) che lascia travedere ancora il foro del punteruolo. Tal'altra volta, il punteruolo non serviva se non da capo a uno spago o a una striscia di cuoio, alla quale infilavansi gli atti sino a costituirne uno di quei grappoli, che propriamente diconsi ancora *filze* e sono in vario numero sino a noi pervenuti. Per estensione, la voce *filza* fu impropriamente data a fasci di atti sciolti, che avrebbero in origine dovuto essere infilati; non erano stati invece se non cuciti insieme.

Finalmente, gli atti si presentano, per la lunghezza del testo contenutovi, in gruppi di quattro, cinque, sei fogli di carta *cuciti* insieme.

⁽¹⁾HILARY JENKINSON, *A manual of archive administration including the problems of war archives and archive making* (Carnegie endowment for international peace). Oxford, Clarendon Press, 1922, pag. 54 nota 2.

Abbiamo allora i *quaderni*, *quinterni* ec. (fr. *cahier*; sp. *cuaderno*; ingl. *quarter-quire*).

Quando il testo occupa più quaderni cuciti insieme nasce il *codice*, il *volume*, il *libro*; ma il *codice* contiene d'ordinario un testo manoscritto più solenne, legale, religioso, letterario che sia; mentre il *volume* e il *libro* contengono un testo più corrente, e in linguaggio librario sono scesi a indicare parti di una pubblicazione. A differenza, però, delle buste, dei fasci, delle filze, essi tutti non contengono se non atti ricopiati, registrati in essi e spesso non sono messi insieme e cuciti se non dopo che fu completata questa copia, questa registrazione: così i volumi, nei quali furon trascritti la corrispondenza e gli atti della Cancelleria apostolica, che costituiscono dal 1198 ad oggi la celebratissima serie dei Registri pontificii; così i libri del Concistoro della Repubblica di Siena, che quasi ininterrottamente vanno dal 1228 al 1808; così i Capitoli e le Provvisioni della Repubblica Fiorentina, i Registri angioni, ec. ec., i quali tutti dalla trascrizione, dalla registrazione, che in essi si operava, assumono quel nome speciale di *Registri*, sotto il quale sono ormai noti.

Quella registrazione o trascrizione presuppone l'esistenza di atti precedenti, cioè di *minute* o *bozze* (fr. *minutes*, *brouillons*; ingl. *draughts*) sottopostevi; né si applica se non ad atti pubblici. In Francia, dette minute di ufficio, segnatamente se antiche, dicevansi pure *archives*: donde in Inghilterra derivò il nome di *archive*, dato agli atti ufficiali in genere, mentre i documenti di prova vi si dicono ancora *muniments*, dal latino *munimen*, *munimina*, derivato da *munire*, fortificare.

La minuta costituirebbe veramente il primo getto dell'atto; ma siccome è soggetta a correzioni, ad ampliamenti e restrizioni, né sempre si presenta in maniera da conoscere il testo dell'atto senza che sorga dubbio in proposito, si usa considerare come *originale* la forma perfetta assunta dall'atto dopo la definitiva approvazione della minuta, la sua trascrizione a pulito, e la corroborazione mediante la sottoscrizione autografa dell'autorità, che abbia competenza a redigerla.

Quest'originale, ai giorni nostri, non è più necessariamente manoscritto. Per esempio, l'originale dei Codici è stampato, ma sottoscritto dal Re e dal Ministro responsabile; gli appalti e molti allegati ai decreti reali sono spesso stampati, ma sottoscritti, d'ordine del Re, dal Ministro competente.

D'altra parte l'introduzione della macchina da scrivere nell'uso corrente e la convenienza, che l'atto sia scritto in maniera leggibile e quindi non rubi colla cachigrafia odierna quel tanto di tempo utile alla trattazione degli affari, hanno ammesso la scrittura a macchina, la

dattilografia, nella redazione dell'originale, che assume la sua forma perfetta colla sottoscrizione autografa dell'autorità suddetta. Tuttavia, l'uso della dattilografia non può estendersi ad ogni specie di originali. Gli atti organici, costitutivi, i trattati solenni, i decreti reali, i contratti, molte delle sentenze ec. ec. continuano ad essere scritti a mano esclusivamente.

Privo della corroborazione autografa, ovvero con una sottoscrizione non autografa apposta ove cadeva quella autografa, l'atto non è più *originale*, ma, se posteriore ad esso, semplicemente una *copia* dell'originale.

Mentre l'originale è unico; e quando non lo sia, non può presumersi redatto in più esemplari se questa particolarità non sia tassativamente espressa; la copia può esser ripetuta a piacimento: il che le fa perdere ogni valore, che non sia di mera notizia, di fronte all'originale, e vieta che si possano ricavare altre copie da copie, mentre esiste l'originale. Tuttavia, la copia estratta dall'originale che lo riproduca senza cambiamento né interpolazione alcuna, acquista il valore dell'originale quando sia dichiarata *autentica, conforme all'originale*.

Come l'originale, così la copia può essere manoscritta o dattilografata, o stampata o riprodotta con qualsiasi altro mezzo meccanico, compresa la fotografia nelle sue varie applicazioni, specialmente quando debba moltiplicarsi in gran numero, come, per esempio, nel caso delle circolari. Coi mezzi moderni, essa è spesso contemporanea all'originale, poiché si batte insieme con questo e ne differenzia soltanto pel particolare che questo reca la sottoscrizione autografa, essa la riproduce semplicemente.

Ma fotografia, stampa, riproduzione, ciclostile, mimeografo, opalografo ec., compariscono, come è ovvio, soltanto ai giorni nostri nella moltiplicazione delle copie. Ai giorni nostri, parimente, compariscono altre forme di atti, ignote ancora mezzo secolo addietro, particolarmente sotto la figura dell'originale.

Oggi, nella trattazione degli affari in generale, e qualche volta già in quella degli affari pubblici, si sono introdotte forme diverse, suggerite o meglio imposte dalla febbre che si è impossessata degli uomini d'affari e anche degli impiegati, dal perfezionamento dei mezzi di comunicazione. E già i codici di commercio ne tengono conto e concedono il riconoscimento ufficiale alle lettere, ai conteggi, alle girate, alle cambiali, ai bordereaux ec.; mentre nell'amministrazione, se non tutte, parecchie hanno fatto capolino.

Così la *lettera postale* ha acquistato sempre maggiore importanza

per l'estendersi delle facilitazioni postali. Se fa testo in commercio, non può negarsi che anche antecedentemente come *dispaccio*, come *missiva*, avesse gran valore, quantunque più rara, più solenne, più comprensiva. La lettera d'oggi, però, non si riconnette al dispaccio antico, ma alla lettera commerciale del XIII secolo e seguenti. Essa infatti in brevi tratti parla di diversi argomenti frammischiando affari confidenziali con altri in genere e creando una confusione deplorevole. Il dispaccio antico, come sarebbe necessario continuasse ad essere osservato, non trattava se non di un solo o di pochissimi argomenti senza mai tramezzare le cose pubbliche colle private. Ma, ciò nondimeno, non sappiamo tacere che i particolari, i sentimenti, l'aneddoto ec. si trovano sempre esclusivamente nella lettera confidenziale; e che questa pertanto è sempre preziosissima nella riproduzione di un quadro della vita, nella ricerca di ragioni, nell'indagine sopra un carattere ec. Non va mischiata col dispaccio; ma non ne deve mai stare molto lontano.

La lettera postale oggi si è a sua volta frantumata in scritti più brevi, ma talvolta non meno interessanti: quali la *cartolina postale*, proposta dallo Stephan di Berlino nel 1865, applicata nel 1869 dal viennese Emanuele Hermann, il *biglietto espresso, di servizio* ec., il *cartoncino*, il *biglietto da visita*, la *cartolina illustrata* (1889) ec. tutti scritti, come la lettera, a mano o a macchina.

Più brevemente ancora essa è stata sostituita dalle frasi mozzate, ellittiche, a sbalzi che l'energia elettrica tramanda sia con filo, sia senza filo per mezzo del telegrafo o del radiografo. I *telegrammi*, battuti coi vari alfabeti telegrafici (1844), i *fonogrammi* (1878), i *radiogrammi* entrano sempre maggiormente sia nella corrispondenza, sia nella emanazione di ordini o d'istruzioni. Può, anzi, dirsi che la trattazione degli affari commerciali e di quelli pubblici per la massima parte avvenga oggi per quel mezzo.

E poiché questo mezzo potrebbe facilmente disperdersi, confondersi, per la forma di foglio sciolto, sotto la quale si presenta, non è mai a sufficienza raccomandabile al mittente e al destinatario di curarne l'immediata riproduzione in appositi registri di carta velina che ne conservino la serie.

Ma telegrammi e radiogrammi presuppongono sempre ancora una minuta, un modulo scritto. Per sollecitare ancora la trattazione degli affari il progresso ha addirittura abolito la scrittura ed ha riconosciuto come identiche alle lettere le *telefonate* (1877), le *interviste personali*, gli *ordini a voce*. Essi sfuggono alla registrazione quale l'intendiamo ai giorni nostri; ma tempo non tarderà a venire che per le più importanti si userà registrarle col *grammofono* e riprodurle col *cinema-*

tografo, o altro ritrovato scientifico, affinché la memoria non ne svanisca. Intanto sarebbe opportuno che ogni ufficio, che se ne giovasse, procurasse di appuntarle e trascriverle, facendo apporre un qualche segno di autenticazione da chi abbia autorità a rilasciarlo.

Però già da tempo è invalso l'uso di fermare la parola sulla carta, segnatamente nella trattazione degli affari commerciali, nelle relazioni giornalistiche ec. colla *stenografia* sia per rapidità sia per ricordo: e parecchie minute sono già dettate anziché scritte e colte con tal mezzo, ma poi tradotte in caratteri correnti. Questa traduzione si impone sempre per tutti gli atti stenografati e converrà sempre unire la traduzione al testo stenografato poiché non tutti gli uomini conoscono la stenografia né tutti i sistemi stenografici sono uguali.

Rispetto al formato e alla raffigurazione assunti da quell'atto, è d'uopo osservare, ancora, ch'esso non compare sempre nelle misure, sotto le quali siamo avvezzi a considerarlo. Occupa talvolta la superficie di parecchi fogli di carta, dando al foglio il valore che vi danno i fabbricanti di carta. Ciò avviene quando, invece di scritte, contenga particolarmente disegni topografici, architettonici, geometrici, meccanici ovvero lunghe esposizioni di fatti e di dati, ec. Allora, si presenta, sia disteso, sia ripiegato, sia arrotolato. In quest'ultimo caso, ch'è, per comodità, il più frequente, il *rotolo* è sciolto o rinchiuso in una custodia di cartone o di metallo. Tali sono le *mappe*, le *piante*, i *disegni*, ec., i *rotoli* delle castellanie di Savoia o del Trésor des chartes, ec. E anche essi si distinguono in originali e in copie.

RIUNIONE DEGLI ATTI. — Col crescere dei negozi e della materia scrittoria, il numero degli atti, qualunque forma e denominazione assumano, si moltiplica in maniera impressionante. Essi si accumulano; ma pel fatto stesso che i negozi non si esauriscono con un foglio di carta soltanto, accumulandosi, assumono di frequente un certo ordine, che vuole che tutte le carte relative allo stesso negozio, vergate per quel negozio entro determinati limiti di tempo, vadano insieme. Tutti questi atti messi insieme costituiscono l'*affare*, la *pratica*. E, poiché l'attività dell'ente, che l'ha trattato, non si è limitata a quel solo *affare*, ma ne ha trattati anche diversi altri, questi altri si avvicinano, si uniscono al primo per costituire l'insieme dei negozi, intorno ai quali si è esercitata l'attività dell'ente. Questo insieme è organico; ed è autonomo entro i limiti fissatigli dalle leggi, che reggono l'ente; è indipendente se si svolga al centro dell'ente, né riconosca altra autorità oltre alla legge; rappresenta l'autorità superiore e ne esercita parzialmente le funzioni se stia alla periferia. Si scompone in tante *serie* quante

siano le quantità degli affari trattati, e nel suo complesso assume presso di noi il nome di *archivio*, presso i francesi e i loro derivati, quello di *fondo*. Il Jenkinson preferisce chiamarlo *gruppo* archivistico.

Noi possiamo quindi avere l'archivio del Ministero delle finanze al centro, l'archivio dell'intendenza di finanza, l'archivio degli uffici esecutivi di finanza ec. alla periferia.

Questo *archivio* non è opera dell'individuo: perché, checché si sostenga, questi vive alla giornata, incurante del passato non meno che dell'avvenire, e perciò si sente oppresso dall'ingombro, che gli recano quegli atti, e procura di liberarsene al più presto. La collettività, invece, per spirito di conservazione, ravvisa in quegli atti come l'anello di congiunzione fra il passato e l'avvenire, ne prende cura e li conserva per scoprire come, attraverso l'attività, della quale fanno fede, la civiltà si sia manifestata e lasci presumere il modo, col quale si manifesterà in futuro.

ETIMOLOGIA DELLA VOCE ARCHIVIO. — Donde la voce *archivio* sia derivata è stato sino anche troppo discusso. Parecchi eruditi si lasciarono fuorviare dal senso di due vocaboli greci: ognuno dei quali, però, ha un riscontro più o meno preciso nelle funzioni generali e particolari dell'istituto, al quale si riferiscono.

L'opinione, più logicamente e scientificamente ammessa, fa discendere il vocabolo *archivio*, non già dal verbo *ἀρκεῖν*, che significa resistere, proteggere, ma dal sostantivo *ἀρχεῖον*, che indica il palazzo del magistrato, la curia: ove era naturale che, accanto all'*ἄρχων*, cioè a colui che comanda, fossero gli atti, emanati da lui.

Il luogo, ove questi atti erano deposti, dicevasi *γραμματο-φυλάκιον* ovvero *χαρτο-φυλάκιον*; e *χαρτοφύλαξ*, il custode di essi, bibliotecario ed archivista forse insieme, come, più tardi, quel *Georgios cartofilace*, il quale, nella tredicesima seduta del sesto concilio costantinopolitano (a. 680 d. C.) lesse una intera lista di scritti monoteliti, conservati nella biblioteca patriarcale di Costantinopoli (¹).

Da quella voce, prendendo il tutto per la parte, deriva il vocabolo latino *arcivum*, *archivum*, *archivium* per indicare così il locale, come la suppellettile quasi a giustificare la confusione, che parecchi fanno oggi ancora, del contenente col contenuto.

Ma, presso i Romani non fu quello il solo appellativo, sotto il quale fosse conosciuto quell'istituto. Esso fu ancora detto: *grapha-*

(¹) KRUMBACHER, *Geschichte von byzantinischen Litteratur*, 2.° Aufl. Munich, 1897.

rium, cartothesium, chartaceum, chartarium publicum, sacrarium, sanctuarium, scrinium, tablinum, tabularium, ec. Tertulliano e altri, però, preferiscono chiamarlo *archivum*; e noi e gli spagnoli e i tedeschi lo chiamiamo rispettivamente *archivio* e *archivo*, *archiv*, al singolare; i francesi, *archives* al plurale collettivo che ricorda la riunione delle minute ufficiali già accennate.

I mobili, poi, che servivano alla custodia degli atti, dalla sicurezza ch'essi infondevano a tale custodia e che era espressa dal verbo *ἀρκεῖν*, donde *arcere*, *arx* e l'italiana *arce*, assunsero spesso la denominazione di arche, donde *archarium* e *armarium*: nomi estesi di frequente, e, per esempio, da Cassiodoro, anche al deposito tutto quanto, tanto per accrescere la confusione derivante dal ricordato verbo greco.

DEFINIZIONI VARIE DELL'ARCHIVIO. — Dalle particolarità della etimologia è nata la diversità delle definizioni date dell'istituto, al quale si riferisce.

Rari sono, nella letteratura relativa, coloro i quali si siano astenuti dalla definizione dell'archivio. I rimanenti si sono espressi in proposito in tal modo che non può del tutto soddisfarci.

Ed invero: taluni confondono il contenente col contenuto, come abbiamo già accennato. L'uno e l'altro di questi elementi dovevano giustamente essere messi in evidenza: ma poiché circostanze e convenienze, che non hanno che fare col contenuto, possono indurre a cambiare, modificare, trasferire, ec., il contenente, senza riguardo al contenuto, non può riconoscersi in tale contenente quel carattere di stabilità, del quale soltanto può e devesi tener conto nell'atto di definire un istituto.

Il contenuto, invece, qualunque sia il vaso, che lo racchiuda, è sempre lo stesso, conserva sempre la stessa inalterabilità, la stessa stabilità attraverso il tempo e lo spazio; e ci offre, pertanto, l'unica base sulla quale poggiare la nostra definizione e la nostra dottrina.

Altri, pur scendendo nel merito, si esprimono in tal modo da generare il dubbio, che non abbraccino tutta la vastità del campo, sul quale effettivamente si estende quell'istituto; e ne danno pertanto una definizione incompleta.

Altri restringono eccessivamente la funzione dell'archivio.

Ultimi, infine, vengono coloro i quali si esprimono in modo vago, incerto, sì da redigere una definizione adattabile non solamente agli archivi, ma a qualsiasi consimile istituto, come a collezioni di autografi, a musei, ec. ec.

Senza riportarle tutte, basti riferire le opinioni, che hanno maggior seguito, per convincersi della nostra asserzione.

Lo Zinkernagel ⁽¹⁾ ritiene che l' «archivio sia una ordinata raccolta di scritture concernenti i privilegi e l'organizzazione di uno Stato, fatta sotto la vigilanza del governo di questo Stato. È semplice ufficio di registratura la stessa raccolta di siffatte scritture, fatta da un collegio e da una corporazione».

Questa definizione non è esente da pecche, in quanto limita eccessivamente il campo, entro il quale si raccolgono gli atti dell'archivio. Cade inoltre nell'errore di ritenere che archivio non sia la raccolta degli atti di un ente diverso dallo Stato; e in quello di non reputare archivio quella parte di esso, che si viene formando giornalmente, di credere che l'ufficio di registratura sia cosa del tutto differente dall'archivio, come se la registrazione e spedizione delle pratiche in arrivo o in partenza fosse funzione del tutto distaccata da quella della distribuzione e conservazione delle medesime.

Lo Zinkernagel scriveva nell'anno 1800 in punto. Sventuratamente, oltre un secolo dopo di lui, persiste l'idea che l'archivio corrente non abbia che fare coll'archivio, diciamo così, storico; che l'ufficio di protocollo non faccia parte dell'archivio in generale; e si discute con discreta prosopopea se si debba scindere l'archivio in due parti: delle quali l'una si preoccupi degli atti anteriori ad una certa data, l'altra di quelli della giornata. In conseguenza, si propongono diversi trattamenti per l'uno e per l'altro, per la suppellettile dei medesimi, per il personale addettovi. Sono elucubrazioni, anche se dettate da benevolo interessamento, reazionarie e incompetenti, che dimostrano nei loro autori una insufficiente nozione di quel che sia un archivio.

Il Bachmann ⁽¹⁾ asserisce che l'«archivio è il tesoro del principe, ove ne sono custoditi gli atti più importanti, utili e preziosi, concernenti la dinastia, le sue dignità e autorità, i suoi interessi, feudi e popoli».

Anche qui vediamo trascurato tutto l'elemento archivistico che non sia dinastico, seppure ammettiamo che rientrano in quella enunciazione gli atti delle amministrazioni varie dello Stato, oltre a quelli personali del principe. L'autore è talmente imbevuto delle teorie po-

⁽¹⁾ ZINKERNAGEL KARL F. B., *Handbuch für angehende Archivare und Registratoren Noerdlingen*, Beck, 1800.

⁽¹⁾BACHMANN, *Ueber Archive; deren Natur und Eigenschaften, Einrichtung und Benützung*. Amberg u. Sulzbach, 1801.

litiche vigenti al suo tempo, che non sa concepire come quelle scritture possano servire ad altri che al principe, allo Stato, per esempio, ai cittadini, agli studî.

Secondo H. A. Erhard ⁽¹⁾ l'archivio è una raccolta di scritture «fatta in servizio dell'amministrazione, segreta e utile alle relazioni storiche».

Questa definizione è peggiore delle precedenti, perché oltre all'esprimere un concetto eccessivamente ristretto, sembra ignorare che gli atti di un archivio servono bensì ad uno Stato, ma possono pur giovare ai privati cittadini in genere e in ispecie; non sono più segreti da quando cessò l'assolutismo; e giovano ad ogni specie di ricerche culturali.

In Francia, il Richou ⁽²⁾ ritiene che «s'indicano col nome di archivi i depositi di titoli e documenti di ogni sorta, che possano interessare i diritti dei pubblici stabilimenti ed i privati».

Questo Autore sottintende o trascura una delle funzioni più importanti dell'archivio, cioè quella culturale. Inoltre la sua definizione è poco precisa; e, quantunque sostenga che i documenti di ogni sorta possono far parte dell'archivio, non dice che cosa intenda con tale espressione né se né come quei documenti debbano acquistare indiscutibile fede di fronte al popolo, ovvero se ne possano fare a meno.

Carlo V. Langlois ⁽³⁾ scrive, a sua volta, «s'intendono sotto il nome di archivi i depositi di titoli e documenti autentici di ogni sorta interessanti uno Stato, una provincia, una città, un istituto pubblico o privato, una società o un privato».

Questo autore rimedia al difetto rilevato nel precedente; ma avremmo desiderato trovare nella sua definizione l'indicazione del modo, col quale, e del tempo, durante il quale, quei titoli e documenti si siano raccolti per acquistare il carattere di autenticità attribuitovi. Senza una tale indicazione, nulla vieta di considerare come archivio, nel senso che intendiamo noi, per esempio un museo del Risorgimento o della guerra mondiale, una collezione di autografi, ec., che spesso, per non dire sempre, posseggono atti autentici interessanti tutti gli enti sum-

⁽¹⁾ ERHARD H. A., *Ideen zur wissenschaftlichen Begründung mid Gestaltung des Archiwesen* nella *Zeitschrift für Archiv Kunde und Geschichte*, edita da L. F. Hoefler, H. A. Erhard, F. L. von Medem, Hamburg, 1834-1836.

⁽²⁾ RICHOU, *Traité historique et pratique des archives publiques*. Paris, 1683, p. 3.

⁽³⁾ LANGLOIS C. V., *La science des archives, nella Revue internationale des archives, des bibliothèques et des musées*. Paris, Welter, 1895, fasc. I, n.° 1, p. 7.

menzionati. Avremmo, altresì, desiderato una spiegazione più chiara di quel che intenda per autenticità e per interesse, sicché la definizione avesse compreso specificatamente anche la funzione culturale, propria anche degli archivi.

Da noi, il Sebastiani ⁽¹⁾ afferma che l'archivio è «una raccolta ordinata di documenti a scopo di amministrazione nel senso più lato, esistente o esistita, e che perciò possono emanare sia da una magistratura, sia da un ufficio pubblico o privato».

Non sappiamo se sotto l'espressione: amministrazione nel senso più lato, rientri anche la funzione culturale più volte ricordata. Non crediamo poi che la formula nella sua prima parte sia molto felice e chiara per indicare insieme, da un lato, lo scopo al quale deve servire la raccolta dei documenti, dall'altro, la derivazione di questi documenti da un'amministrazione esistente o esistita. Osserviamo ancora che non è detto quale fede si debba riporre in quei documenti. Il Sebastiani ha però il merito di aver fra i primi, accennato alla necessità che la raccolta sia ordinata.

Il Taddei ⁽²⁾ opina che l'archivio sia «il luogo, ove si custodiscono bene ordinati i grandi depositi di titoli, atti, scritture e, in generale, tutti i documenti, aventi carattere autentico, appartenenti ad una amministrazione pubblica o privata».

Confonde, pertanto, il contenente col contenuto; non dice neppure egli a che debbono servire quegli atti; sembra ignorare che anche un modesto deposito di atti può assumere il nome di archivio, come pure che sia necessario indicare come si sia costituito il deposito per meritare la fede pubblica, e che infine gli archivi contengono spesso anche copie, duplicati, stampe che non pertanto sono meno autorevoli.

L' Holtzinger ⁽³⁾ ritiene che l'archivio sia «una raccolta sistematicamente ordinata, in massima parte, di scritture ufficiali di ogni sorta, provenienti dal passato e serventi ad un fine positivo permanente».

Per accedere a questa definizione avremmo voluto che essa non

⁽¹⁾ SEBASTIANI EZIO, *Genesis, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, est. dalla Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. XXXVII, fasc. I - IV. Torino, Bocca, 1904, p. 10.

⁽²⁾ TADDEI P., *L'archivista: manuale teorico-pratico*. Milano, Hoepli, 1906, p. 3.

⁽³⁾ HOLTZINGER GEORG, *Handbuch der Registratur und Archivwissenschaft*. Leipzig, Weber, 1908, p. 115.

avesse lasciato sussistere il dubbio che la raccolta sistematica fosse stata fatta da altri che non dall'amministrazione, da cui provengono le scritture, vale a dire, il dubbio di trovarci di fronte a una semplice collezione senza carattere giuridico e in cui non abbiano parte gli elementi culturali tante volte ricordati.

Gli archivisti olandesi Muller, Feith e Fruin ⁽¹⁾ riferiscono l'opinione del Wackernagel; secondo il quale «l'archivio è la raccolta dei documenti scritti, che si formarono mediante l'amministrazione pubblica e agli scopi di essa, come pure di quelli che si formarono mediante una privata amministrazione e agli scopi di essa, ma che per il passaggio di questa allo Stato hanno più tardi assunto carattere pubblico».

Questa definizione non concepisce dunque l'idea di un archivio che non sia pubblico e limita pertanto il concetto che si debba avere in generale dell'archivio; non ricorda che gli archivi possono pur contenere stampati; e che non basta dire che la raccolta fu fatta mediante l'amministrazione pubblica ma che si deve aggiungere il concetto della autenticità di quei documenti, perché nulla vieta all'amministrazione pubblica di raccogliere atti scritti quali si siano, una collezione, per esempio, di autografi, senza costituire perciò un archivio. Infine non sarebbe stato inopportuno un accenno all'ordine che deve regnare in quella raccolta, né allo scopo culturale che, fra gli altri, essa può anche assumere.

Gli archivisti olandesi postillano la suddetta formula colle seguenti parole: «Questa definizione è adatta certo per un archivio di Stato, ma come definizione generale di un archivio è inesatta, poiché non v'ha dubbio che anche enti privati possono formare un archivio».

Abbiamo espresso la stessa riserva: tuttavia, non sappiamo vedere come questa dichiarazione possa conciliarsi colla definizione, adottata all'unanimità dalla *Società degli archivisti olandesi* ed approvata da quel Ministro dell'interno con circolare in data del 10 giugno 1897; che vi contraddice e considera l'archivio come una creazione veramente ufficiale: definizione fatta propria dai predetti sigg. Muller, Feith e Fruin e messa proprio in testa del loro manuale.

Essa dice, infatti, che: «Archivio è l'intero complesso degli scritti, disegni e stampe, ricevuti e redatti in qualità ufficiale da qualunque autorità o amministrazione o da qualsiasi impiegato di queste,

(¹) MULLER S., FEITH I. A., FRUIN R., *Ordinamento e inventario degli archivi*. Traduzione di GIUSEPPE BONELLI e GIOVANNI VITTANI. Torino, Unione tipografica editrice torinese, 1908, p. 4.

purché tali documenti, conformemente alla loro funzione, debbano rimanere presso la stessa autorità o amministrazione o presso i suoi impiegati».

Forse non si va errato supponendo che gli autori coll'ultima parte della loro definizione abbiano voluto limitare la funzione dell'archivio ad una medesima e sola amministrazione, e, quindi, non considerare l'archivio in generale, ma soltanto una specialità di esso, cioè l'archivio vivo di una amministrazione esistente. Poiché, se per avere carattere di archivio le scritture che spettano all'amministrazione, a cui appartiene quell'archivio, non debbano uscire dagli uffici, dai locali della medesima, può anche nascere il dubbio che non siano contemplati in quella definizione gli atti di una amministrazione cessata, di un ufficio stralcio, concentrati presso altra amministrazione ad essa preceduta in tutte o in parte delle sue funzioni.

E forse verrebbe quasi voglia di ritenere che, non ostante il savio insegnamento di tutta la loro pregevole opera, quegli autori negassero il carattere di archivio alla concentrazione di archivi amministrativi diversi in un solo istituto di quelli che si dicono archivi generali e di stato.

Inoltre, non è forse inutile osservare come la loro definizione contraddica alla postilla da loro apposta alla formula del Wackernagel e neghi, quindi, come questa, la possibilità di archivio costituito da privati.

Infine, avremmo gradito trovare in questa definizione un accenno che dicesse come gli atti debbano essere tenuti in ordine nell'archivio e come questo non possa prescindere dallo scopo culturale, che non può negarsi neppure quando si esaminino scritti ritenuti meramente amministrativi.

Il Pecchiai ⁽¹⁾ definisce, a sua volta, l'archivio per: «una raccolta di documenti e carte varie, volumi, protocolli e registri, che vengono accumulandosi per qualche causa della vita sociale, e che, poi, si conservano per una utilità loro propria».

Questa espressione, oltre al sospetto che la enumerazione di scritti contenutavi può far nascere sulla natura di essi, si adatta, al solito, benissimo così all'archivio, come ad una collezione qualunque. È troppo vaga e dimentica parecchi elementi de' quali è necessario tener conto.

Il Bresslau ⁽²⁾ scrive che: «gli originali e copie di documenti

⁽¹⁾ PECCHIAI P., *Manuale pratico per gli archivisti delle pubbliche amministrazioni*. Milano, Hoepli, 1911, pp. 25-26.

⁽²⁾ BRESSLAU H., *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 2 Aufl. Leipzig, Weitz, 1912. I, p. 119.

furono dai tempi più remoti accuratamente custoditi in luoghi appositamente a ciò destinati ed eretti, che noi chiamiamo archivi».

A rigor di termine, questa asserzione non è una vera e propria definizione: poiché, oltre ad altre osservazioni, potrebbe rilevarsi che essa non accenna neppure al modo col quale si raccolgono gli atti, né all'essenza dell'archivio, né agli scopi di quella raccolta, per limitarsi ad accennare al contenente.

Non può neppure ritenersi definizione la distinzione che fa A. Lelong tra archivio e documento ⁽¹⁾.

Infine, trascurando, per concludere, molti altri scrittori, alcuni dei quali ricordati dal Cuvelier ⁽²⁾, che, oltre ad essere molto vaghi, non escono, secondo noi, dalla falsariga dei precedenti, ci fermiamo ancora su due autori inglesi; il primo de' quali, il Johnson ⁽³⁾ asserisce che «possiamo considerare come archivi delle serie di documenti costituitesi nel corso ordinario degli affari e conservate per future referenze».

Questa definizione equivale a quella del Pecchiai, quantunque sia più adatta di essa a esprimere un archivio in generale. Tuttavia, l'eccessiva concisione la rende indeterminata rispetto agli affari e alle referenze, de' quali tratta.

Il secondo è il Jenkinson ⁽⁴⁾; il quale osserva come *l'Oxford English Dictionary* definisca l'archivio come il locale, ove conservansi atti pubblici o altri documenti storici, quasi per condannare quella formula, che non corrisponde a quello ch'egli chiama archivio e cioè l'atto stesso, la minuta ec. alla quale siano connessi alcuni requisiti e non già né la serie degli atti, né il locale. Tranne gli atti, ch'egli chiama archivi, gli altri sono materiali sopravvivenze di certi affari amministrativi o esecutivi definiti, conservate per loro propria informazione delle persone che ne sono responsabili. Archivio è invece il documento redatto nel corso di un affare amministrativo o esecutivo, pubblico o privato, del quale esso stesso abbia fatto parte e conservato presso di sé per propria informazione da chi sia responsabile di

⁽¹⁾ *Répertoire général alphabétique du droit français* (1889) alla voce *Archives*.

⁽²⁾ CUVELIER J., *Rôle des archives*. Bruxelles, 1911.

⁽³⁾ JOHNSON CH., *The care of documents and management of archives*. London, Society for promoting christian knowledge, 1919, p. 7.

⁽⁴⁾ JENKINSON HILARY, *A manual of archive administration, including the problems of war archives and archive making* (Carnegie endowment for international peace). Oxford, Clarendon Press, 1922, pp. 6-11. Veramente *l'Oxford English Dictionary* definisce la parola *archive*: place in which public records are kept: records so kept.

tale affare o dai suoi legittimi successori. Come corollario, egli sostiene possa soggiungersi che gli archivi non sono redatti nell'interesse o per informazione dei posterì.

Questa definizione limita dunque la portata della voce archivio al significato di *atto* singolo, e, quindi, esclude ogni dichiarazione sull'istituto in cui si raccolgono tutti quegli archivi, e, peggio ancora, tutti i gruppi di quegli archivi o, come egli dice: *fonds*. Ma anche in questo senso ristretto essa non è del tutto esatta: poiché, se non altro, basterebbe a smentire l'asserzione che gli archivi non sono redatti nell'interesse o per informazione dei posterì il ricordo di tutti gli atti notarili e fra gli altri del *breve recordationis*.

Però, così definito l'atto singolo, l'autore si vede costretto a raffigurarsi il caso che questo atto si unisca ad altri e tutti insieme si accumulino, si raggruppino, costituiscano quel ch'egli chiama *fonds*. E allora deve formulare un'altra definizione per chiarire che cosa intenda per *fonds*: e dirci che *fonds* sono gli atti risultanti dal lavoro di un'amministrazione, costituente un tutto organico, completo in se stesso, capace di agire indipendentemente, senza avere sopra di sé alcuna altra autorità aggiunta o esterna, con ogni facoltà di risolvere qualunque affare pervenute. L'indipendenza pretesa per l'amministrazione, a cui appartenga il *fonds*, è forse alquanto eccessiva perché in realtà non solo tutte le amministrazioni centrali posseggono o producono *fonds* di archivi: ma sì bene anche le amministrazioni da esse dipendenti anche se non abbiano i pieni poteri richiesti dal Jenkinson.

Per quella particolarità e per i rilievi che vi abbiamo fatto non riteniamo neppure la formula del Jenkinson da accettare.

DEFINIZIONE DELL'ARCHIVIO. — Dai rilievi fatti alle varie definizioni citate risulta chiaro che nessuna di esse ci soddisfa. Le troviamo tutte manchevoli da una parte o dall'altra. È quindi d'uopo che formuliamo, a nostra volta, una definizione dell'archivio che corrisponda al concetto che ce ne siamo formato: e diciamo che, per noi:

« L'archivio è la raccolta ordinata degli atti di un ente o individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quell'ente o individuo ».

Riesaminando questa definizione nei singoli suoi elementi, riteniamo ch'essa sia più comprensiva di quelle sinora riportate e si adatti così agli archivi pubblici generali o speciali, come a quelli privati.

Essa non fa distinzione fra registrazione o ufficio di protocollo e archivio: poiché l'uno deriva dall'altra; non, fra atti conservati presso

l'ufficio, che li redasse, e atti altrove concentrati; e quindi, considera l'istituto nell'accezione generale della parola.

Dichiara che la raccolta degli atti deve essere ordinata, e non confusa né farraginoso; perché altrimenti non si avrebbe un archivio, ma un magazzino, un ripostiglio di carta.

Secondo essa, gli atti provengono dall'attività e durante lo svolgimento dell'attività di un ente o individuo: poiché, in quel periodo di tempo, e, soltanto in esso, l'ente o individuo è competente in materia e tutto quanto produce in quella sua sfera d'azione acquista carattere di autenticità, indispensabile affinché quel suo prodotto possa far fede presso i terzi ed i posteri; mentre, spogliatosi di quella veste e fuor di quel tempo, l'ente o individuo potrà pur sempre compiere altra azione, ma sarà non più competente nella materia specifica, alla quale si connettono quegli atti.

Tale ente o individuo può essere così lo Stato, come i vari organi del medesimo; così una persona, come una famiglia o una società o corporazione. Poiché se tutti convengono che le pubbliche amministrazioni abbiano archivi, tutti debbono altresì ammettere che, indipendentemente dalle famiglie, società mercantili, congregazioni ec., che hanno interessi a lunga scadenza o a vasta estensione da curare e perciò conservano le loro scritture in un archivio più o meno ampio, siano esistite ed esistano personalità che hanno applicato la loro operosità ed ingegno a interessi ed oggetti così generali e talvolta sì eccelsi da raccogliere intorno a sé quantità di scritture cotanto notevoli da costituire veri archivi personali.

Infine la formula proposta accenna alla conservazione degli atti e agli scopi di tale conservazione. Conservare, per il mero piacere di riporre qualche cosa senza alcun fine ben determinato e importante, può dirsi mero capriccio volubile, che esclude la possibilità di fermare l'attenzione su quella cosa, e meno che mai di costruirvi sopra una teoria, o di riconoscere in esso un istituto qualunque.

La conservazione degli atti in archivio, invece, ha uno scopo positivo, ben determinato, tangibile, vale a dire quello di renderli utili alla generalità degli individui e agli individui stessi.

In conseguenza di questo scopo, di questa utilità l'archivio acquista un carattere squisitamente etico, che lo fa apparire ed essere a chi lo consideri, come il conservatore effettivo, materiale e morale, dei diritti e dei doveri reciproci della collettività e dei singoli, l'eminente custode della tradizione e delle prove della civiltà.

DISTINZIONE DELL'ARCHIVIO DAGLI ISTITUTI AFFINI. — Come tale, l'archivio si distingue dagli istituti affini: musei, biblioteche, collezioni di manoscritti; e, specialmente, dalle biblioteche, checché sembrino sostenere in contrario gli illustri archivisti olandesi, testé citati ⁽¹⁾. E, mentre Hubert Hall ⁽²⁾ lascia intendere di temere che i musei accelerino la distruzione dei documenti, che espongono all'azione corroditrice della luce solare, noi precisiamo il nostro pensiero, dicendo che la biblioteca ha un fine meramente culturale, non implica in sé nessun carattere giuridico, e chi vi è preposto non rilascia attestazione alcuna cui si debba senz'altro prestar fede: l'archivio, invece, oltre al medesimo fine culturale, ne ha uno essenzialmente giuridico, politico e sociale, che gli conferisce quel carattere particolare che presiede allo svolgimento delle varie funzioni, ad esso attribuite, ed è, pur troppo, sì scarsamente inteso ed apprezzato persino da personalità, insigni per dottrina ed acume.

DIVERSITÀ DEGLI ARCHIVI. — Da quanto precede risulta, dunque, che noi consideriamo l'archivio in un senso latissimo, che ne rispecchia la funzione in tutti i momenti, in tutti i luoghi, presso chiunque esista. Lo consideriamo come un tutto per sé stante; come una realtà che nasce da un cespite comune ma se ne stacca e vive di vita propria, con scopi tutti suoi, anche quando sembrano ausiliari ad altre attività, anche quando scompaiano per il gran pubblico e si sommergano nelle ondate della vita tumultuosa del giorno.

Da questa concezione generale derivano le particolarità delle singole raccolte di atti, dei singoli archivi, che li distinguono li uni dagli altri.

Esse riguardano, anzi tutto, l'età degli archivi, e diversamente li ripartiscono secondo le fasi di questa età. Sono, dunque, detti archivi *vivi* quelli che sono tuttora suscettibili di accrescimento, come, per esempio, gli archivi di una amministrazione vigente. Sono *morti*, invece, gli archivi non più suscettibili di aumento, come quelli di amministrazione cessata.

Sono vivi pertanto gli archivi di singoli enti o persone tuttora esistenti e ci permettono di assistere all'origine e allo svolgimento della raccolta: che, presso i pubblici uffici, avviene in quello che si chiama *l'ufficio di registrazione* o di protocollo (ted. *Registratur: cancelleria*

⁽¹⁾ *Op. cit.* p. 3-4.

⁽²⁾ HUBERT HALL, *British archives and the sources for the history of the world war.* (Carnegie endowment ec.) London, Oxford University Press, 1925, p. 21.

altrove) e nelle amministrazioni private, nel segretariato o nell'ufficio di contabilità. Essi procedono da soli e separati da ogni altro genere di raccolta; sono mobilissimi nel loro tutto e nelle loro parti per rispondere alle esigenze del servizio.

Gli archivi morti non hanno più alcun rapporto se non storico con quelli vivi. La registratura o il segretariato, che li mise insieme, cessò e scomparve coll'amministrazione, della quale faceva parte. Essi sussistono per sè soli, senza l'aiuto né l'elaborazione di altri organi; persistono nell'integrità in cui li lasciarono i loro creatori; non si *riassumono* se non raramente in confronto di quelli vivi; e possono permanere isolati o riuniti con altri archivi consimili.

Gli archivi *vivi* alla loro volta si suddividono, secondo l'età della loro parti, in archivio *corrente*, archivio di *deposito*, archivio *generale*.

È *corrente* l'archivio i cui atti si riferiscono ad affari che esigono ancora provvedimenti ovvero si riconnettono strettamente a trattative tuttora vigenti.

Alla costituzione di esso contribuisce più assai del personale, addetto alla conservazione degli atti, quello direttivo, che tratta gli affari, redige gli atti relativi e li consulta frequentemente per l'uniformità, le direttive da seguire. Questa consultazione riguarda d'ordinario atti di poco precedenti a quelli che si stanno redigendo; ma può anche estendersi ad atti assai più antichi e risalire anche a secoli, quando in essi si trovi l'addentellato di pratiche moderne, che è necessario tenere presente.

Così, d'ordinario, gli atti della politica estera dei secoli passati sono considerati come necessari alla trattazione degli affari dei giorni nostri, perché frequentemente sussistono ancora in vigore disposizioni di antichi trattati internazionali stipulati da stati e regimi scomparsi, dei quali l'attuale sia l'erede e successore.

Così, ancora, gli ultimi accordi internazionali, stipulati in materia di archivio dall'Italia cogli Stati sorti dallo sfacelo della monarchia austro-ungarica, hanno sancito che si considerino come *correnti* gli atti amministrativi delle autorità austro-ungariche risalenti sino all'anno 1848.

E v'ha chi vorrebbe anche sostenere se non come correnti, certo come necessari alla gestione attuale degli affari relativi ai demani comunali e agli usi civici gli atti dei notai e di supreme magistrature dei secoli trascorsi, se non fosse fermato dall'obbiezione che non le serie di quegli atti ma i singoli atti soltanto sono necessari, né può la parte estendere il suo carattere particolare a tutta quanta la caterva di diversi atti di altra natura che costituiscono quelle serie.

Svolgendo la sua attività, l'amministrazione provvede definitivamente su quegli atti. La necessità di consultarli, senza mai scomparire, diventa perciò in progresso di tempo sempre più rara né si presenta più se non per la ripresa o la conseguenza dell'affare trattatovi, o vvero per la ripetizione di affare simile per il quale occorra conoscere la norma seguita antecedentemente. Siccome gli atti concernenti affari esauriti lasciati frammisti a quelli di affari in corso potrebbero generare confusione ed intralcio, si provvede materialmente alla loro separazione distinguendoli secondo l'età e cioè sulla presunzione del tempo, entro il quale potrebbe ripresentarsi la necessità di consultarli. Questa distinzione non infrange la norma, la definizione che abbiamo dato dell'archivio vivo. Finché esiste l'amministrazione, questa possiede il suo archivio; ma, secondo l'età, lo distingue, anzi tutto, in corrente; dopo un certo numero di anni, lo passa, sempre presso di sé, in *deposito* in altro locale apposito; e, quando l'urgenza della consultazione si sia di molto allontanata, lo *versa*, cioè lo deposita, in un *archivio generale*, vale a dire, in un istituto, che raccolga uno o parecchi archivi di amministrazioni vigenti o cessate non più necessari al servizio quotidiano.

In Italia, il principale di questi archivi generali di amministrazioni vigenti è l'*Archivio generale*, o meglio sono gli *Archivi generali o centrali del Regno* istituiti nella capitale per accogliere dagli archivi di deposito delle amministrazioni centrali del Regno gli atti che queste ritengano opportuno di allontanare momentaneamente da sé.

Abbiamo ancora nelle provincie del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia i così detti *archivi provinciali*, come in Francia gli *archivi dipartimentali*, che disimpegnano lo stesso servizio nei riguardi delle pubbliche amministrazioni stabilite nella loro circoscrizione, non senza ammettere, però, l'accettazione anche di altri atti.

Alcuni enti autarchici, come per esempio il Comune di Roma, hanno essi pure archivi generali: e lo stesso può dirsi di vari istituti e società.

Ma, quantunque archivi generali, non appartengono propriamente a questa categoria quelli che in Italia chiamiamo *archivi di Stato* e raccolgono gli archivi dei dicasteri centrali degli Stati coi quali si è costituita la Patria nostra. Per quanto continuo possa essere l'aumento del numero degli archivi particolari che li compongono, questo aumento, fuorché per quel che concerne gli atti dei pubblici uffici della provincia in cui sono stabiliti, non proviene se non dal difetto della concentrazione fatta antecedentemente e non già dall'attività dei predetti dicasteri. Questi sono cessati coll'anno 1861 o per Roma col 1870

e i loro archivi sono rimasti quello che erano e quindi vanno considerati come *archivi morti*; e tali sono pure gli archivi di Stato.

Questi non vanno confusi con quelli che diconsi *Archivi dello Stato*, quantunque la nomenclatura straniera vi si adatti; perché con questa espressione noi veniamo semplicemente a indicare la proprietà, *l'appartenenza* della raccolta in contrapposto a quella privata.

E in riguardo a tale appartenenza noi diciamo ancora archivi *reali, nazionali, pontifici, comunali*; mentre rispetto alla *natura* degli atti conservativi abbiamo gli archivi *ministeriali, giudiziari, militari, notarili, camerali, ec.*

FUNZIONE DELL'ARCHIVIO. — Però, qualunque titolo portino, tutti quegli archivi svelano che, nel loro seno, si raccoglie il complesso degli atti rappresentanti l'attività di un ente e di un'epoca, la storia di qualcuno dei grandi organismi costituiti dalla convivenza sociale. Rivelano il lungo lavoro delle generazioni scomparse, diretto ad assicurare l'incolumità e la conservazione di quegli atti con sempre minor fatica: lavoro, che esprime esattamente la *funzione amministrativa, politica ed economica* dell'archivio generale di ottenere cioè quello scopo col massimo risparmio di locali, di spese, di personale e di tempo.

Tale funzione non si presenta certamente alla creazione dell'archivio, ma, dopo una elaborazione più o meno lunga; nella quale si esplica, si rinnova tutta l'esperienza delle generazioni precedenti. Poiché non v'ha dubbio che in quell'esperienza risiedono la vera scienza e la base di ogni progresso della civiltà.

ARCHIVISTICA. — Quella esperienza si manifesta, nel campo, che coltiviamo, coll'applicazione di massime, di norme, di accorgimenti, che le passate età hanno trovato e sperimentato e che attraverso i secoli sono divenute verità assolute, universali, immutabili nel tempo e nello spazio: di quelle verità sulle quali s'innalzano questa e tutte le altre scienze. Sopra di esse, infatti, si forma quella scienza degli archivi, alla quale è stato dato il nome di *archivistica*; che non è soltanto la disciplina della tenuta degli archivi, come molti, per non dire tutti, hanno sinora ritenuto, ma quella che abbraccia l'ampissimo campo della costruzione e manutenzione dei locali e della suppellettile racchiusavi, dell'ordinamento di questa suppellettile e della comunicazione di essa nel presente e nel futuro. Estensione sorprendente è questa, data alla scienza coll'aiuto d'innunerevoli altre discipline, non mai forse tentata sinora da alcuno, certo non ancora compresa; ma pure, naturale ri-

sultato della lunga elaborazione, del lungo lavoro sopraccennati, che costituiscono per noi la storia degli archivi e dell'archivistica.

DIVISIONI DELL'ARCHIVISTICA. — La minuta e difficile esposizione, da noi per la prima volta d'ogni dove racimolata, delle provvidenze, per le quali, presso popoli diversi, per lunga serie di anni, si affermarono e ripeterono norme precise circa l'amministrazione in generale degli archivi, indica a sufficienza come queste sieno col tempo divenute assiomi indiscussi e indiscutibili, universalmente ammessi. Questo loro carattere di permanenza, d'inalterabilità è la base sulla quale si erige l'archivistica ossia la scienza degli archivi; che, ripetiamo, non è creata per capriccio ma per rispondere ad un'effettiva necessità morale della società: e, quantunque si giovi delle conquiste di molte altre discipline, per cui parecchi la ripudiano, costituisce una unità, nella quale tutte le massime trovate dai secoli precedenti si coordinano e si fondono. Questo coordinamento, questa fusione escludono che le parti di quella scienza siano artificiosamente o aridamente slegate fra loro, come, pur troppo, sono sinora comparse negli insegnamenti, impartiti anche dai più provetti fra i maestri. Invece, le rappresentano tutte connesse in una organicità, una positività che ne agevola la conoscenza e il compito.

Questa organicità, questa positività, questa unità organica, che noi pei primi affermiamo, si rivela nella dipendenza logica di tutte le parti, le une dalle altre, tutte tendenti all'altissimo fine prefisso all'istituto, vale a dire a quello della conservazione dei fasti e dei diritti della Società e della diffusione dei medesimi pel progresso della civiltà.

Saremmo tentati di ritrovare nella voce sintetica di archivio il compendio di tutto ciò che esprime quell'unità organica. Ma, senza attardarci in tale indagine, noi osserviamo, che in tutti i tempi per archivio si è inteso il locale nel quale erano riposti gli atti, gli atti stessi, e potrebbe in qualche modo anche dirsi il servizio al quale questi atti danno origine.

In queste tre accezioni noi troviamo determinato tutto quanto il campo assegnato a questa dottrina; e quindi, svolgendo i concetti, embrionalmente in esse racchiusi, noi possiamo distinguere nell'archivistica tre grandi divisioni della materia in discussione, che, secondo noi, sono le seguenti:

1. l'amministrazione generale esterna dell'archivio, e come dicono i tedeschi, con una sola parola, l'archiveconomia;

2. l'ordinamento interno degli atti, ossia archivistica pura;
3. il servizio e natura giuridica dell'archivio.

Ognuna di queste tre grandi ripartizioni va intesa in senso lato: ciò che ha sinora indotto parecchi di coloro, che non concepiscono il nesso strettissimo che intercorre fra tutte le parti dello scibile umano, a ritenere esorbitante molta della materia da noi raccolta, e a trascurarla; col risultato di dare una idea inadeguata di tutto quanto compone questa dottrina e di creare una deplorabile lacuna nella preparazione del personale, nonché danni non indifferenti nella pratica amministrazione della scritture, affidate alla loro custodia.

Noi, invece, le tratteremo l'una dopo l'altra nell'ordine surriferito, senza però insistere oltre misura su quelle nozioni, che sono proprie di altra disciplina, sulle quali ci basterà richiamare l'attenzione degli studiosi e degli specialisti; cui per la loro naturalezza molte di esse potrebbero sfuggire o non essere ricordate opportunamente. E contrariamente al solito modo di procedere intercaleremo tra la 2.^a e la 3.^a parte la storia degli archivi e dell'archivistica, con cui altri comincia, perché riteniamo che le norme suggerite nei secoli non abbiano che scarso riferimento cogli ultimi dati della scienza, mentre assai ne abbiano per le norme giuridiche che precisamente nei secoli sono venute elaborandosi.

E, dunque, dall'amministrazione generale esterna dell'archivio cominciamo a dar principio alla nostra esposizione, intendendo sotto quel titolo parlare dei locali, del loro arredamento, dell'igiene loro e delle carte, rinchiusevi; igiene, che, toccando assai da vicino alla conservazione di quello a cui si riferisce, ci permette di discorrere anche del modo col quale si tenti di rimediare ai danni dall'età procurati alla suppellettile. dalle intemperie e da quanto altro sia deleterio per la medesima.

I.

AMMINISTRAZIONE GENERALE ESTERNA
DELL'ARCHIVIO E DEGLI ATTI — ARCHIVECONOMIA

COSTRUZIONE DELL' ARCHIVIO

Fenomeno naturale è quello, per il quale lo Stato, che si trovi in difficoltà, specialmente economiche, per la propria sistemazione o per la propria decadenza, trascuri i servizi, che non offrano ai suoi reggitori modo di far colpo sulla folla e di dimostrare alla medesima qualche loro particolare abilità, se non altro ad ingannarla. Prestano a quei servizi quel tanto di attenzione, di cui il difetto potrebbe essere loro imputato a colpa da avversari poco più esperti di loro, ma altrettanto ambiziosi: e, perciò, li relegano dovunque sia e li lasciano vegetare, felici se il pudore non vietasse loro di sopprimerli.

Il contrapposto è altrettanto naturale: lo Stato forte mette una cura speciale a rilevare l'utilità di tutte le sue attribuzioni, a svilupparle singolarmente, a perfezionarle, a dimostrare in somma la propria onniveggenza e preveggenza. Si picca di non avere gelosia né ombra di quel che sia stato fatto prima del momento in cui opera, di quel che l'abbia portato al grado di forza e di vita che ora fanno il suo orgoglio. Anzi, senza alcuna di quelle presunzioni che sono proprie dei novellini e degli incapaci, ricorre volentieri a quei precedenti tutti quanti, li apprezza e procura che il suo popolo li apprezzi e se ne giovi: perciò stima assai coloro che per essi curano quei precedenti anzi li cura tanto da cadere nell'eccesso di ritenerli onniscienti e quindi degni di occupare le cariche più elevate, ovvero di ritenere che gli onniscienti possano benissimo improvvisarsi custodi e ricercatori di quei precedenti.

Le manifestazioni di quei due aspetti di un tal fenomeno si applicano a una infinità di casi, fra i quali non è dei meno importanti quello degli archivi e degli atti, che vi sono conservati.

Senza scendere a ulteriori particolari ricordiamo a dimostrazione della stima avuta, nei tempi, per i custodi di quegli atti, anche se tale stima non sappia staccarsi dai meriti individuali di coloro ai quali si sia applicata, come, da un lato, il Galli, mastro uditore della Camera dei Conti del Regno di Sardegna diventasse capo della effimera Repubblica Piemontese; il Pietrocatella e lo Spinelli, soprintendenti del Grande Archivio di Napoli, fossero innalzati alla carica di Presidenti

del Consiglio dei Ministri; e ultimamente Michele Mayr († 22 maggio 1922), direttore dell'Archivio luogotenenziale di Innsbruck, salisse ai fastigi del cancellierato della Repubblica federale austriaca; dall'altro, come i principi di Hardenberg e di Bismarck non sdegnassero di chiamarsi, in quanto Ministri presidenti di Prussia, capi di quella amministrazione archivistica (chef der Archivves Waltung), Michelangelo Castelli, fido consigliere e collaboratore del Conte di Cavour, occupasse il posto di Direttore generale degli Archivi Piemontesi; il Guasti, il Milanese, il Cantù, il Capasso fossero altrettali nelle loro varie regioni come il Raumer, lo Tzschoppe, il Lancizolle, Max Duncker, Giovan Gustavo Droysen, Enrico von Sybel, Rinaldo Koser e l'attuale Paolo Kehr in Prussia, il Gachard e il Cuvelier nel Belgio, il De Wailly, il Delaborde, il Boissier e l'attuale Langlois in Francia e altri per tutti gli altri paesi.

Ma ove l'incuria o viceversa la diligenza statale ebbe campo di manifestarsi fu nell'assegnazione di edificii in cui riporre gli atti degli archivi, vale a dire nella formazione dei locali di archivio.

Premuto da altri pensieri, lo Stato in tutti i tempi e in tutti i luoghi ha preferibilmente assegnato ad archivio edificii di risulta, costruiti per tutto altro uso. Soltanto nei momenti di maggior splendore della Repubblica Romana noi vediamo sorgere quell'apposito *Tabularium*, che resiste oggi ancora agli insulti dei secoli e degli uomini. Soltanto nei momenti di maggiore affermazione di potere vediamo Filippo Augusto assegnare la Santa Capella a sede del Trésor des chartes, la Torre di Londra diventare l'archivio del Trono Britannico, Maria Teresa costituire l'archivio della Dinastia e Corte e dello Stato a Vienna, e il Juvara costruire le splendide sale delle Conferenze dell'archivio di Stato di Torino e sorgere quell'archivio della Real Casa a Napoli che i tardi nepoti hanno saputo demolire. Non basta però: ché maggiori disegni nascono in Francia, in Inghilterra; e mentre a Napoli si rabbercia il cadente allora e cadente tuttora convento dei SS. Severino e Sossio, gli Archivi Nazionali di Francia occupano magnificamente lo splendido Hôtel de Soubise e danno il proprio nome a una delle vie laterali, si gettano a Londra tra Chancery Lane e Fetter Lane vicino alla City le fondamenta del grandioso Public Record Office, Gustavo Winter († 31 maggio 1922) costruisce sulla piazza dei Minoriti a Vienna quell'archivio che fu per un tempo considerato come il modello di tutte le nuove costruzioni, e Rinaldo Koser dopo le nuove sedi degli archivi provinciali di Coblenza, Düsseldorf, Danzica, Breslavia, Magdeburgo e Osnabrück, inizia la costruzione a Dahlem di quell'archivio segreto prussiano di Stato che il

suo successore ha recente inaugurato; e dà la spinta all'edificazione di nuovi fabbricati appositi per archivi nel Belgio, nell'Olanda, in Svizzera e altrove.

In Italia, recentissimamente, l'amministrazione era riuscita a costruire ex novo un edificio indipendente per archivio a Cagliari; ma la insipiente inframettenza di altre amministrazioni, ha contestato a quel locale quella indipendenza che era stata appositamente ricercata.

Comunque sia, mentre noi non possiamo gloriarci di avere sinora neppure l'Archivio del Regno, quello vale a dire che dovrebbe costituire come un'affermazione non solamente amministrativa, ma politica del nostro Stato, gli altri paesi menano alto vanto dei loro edifici archivistici nei quali giustamente riconoscono una proclamazione della loro vitalità e civiltà, della loro sicura potenza e forza, una propaganda solenne ed efficace in mezzo al popolo e al cospetto degli stranieri, di questa loro evoluzione e della storia che ve li ha condotti.

Perciò, a colpa vuole essere ascritto il disinteressamento che parecchi degli archivisti, ancora oggi, affettano per tutto ciò che riguarda la costruzione materiale dell'archivio e del locale del medesimo. E tanto è maggiore la colpa in quanto, oltre a peccare d'inciviltà e di antipatriottismo, fa le finte di scordarsi che l'ambiente nel quale devono conservarsi gli atti, nel quale devonsi ricercare, ordinare e consultare contribuisce sommamente a tutte le operazioni dell'archivistica pura, nella quale credono di dovere specializzarsi, a tutte le indagini della storia e dell'amministrazione.

Scevri di tal colpa, noi riassumiamo nelle pagine seguenti gli ultimi dati dell'esperienza attraverso il mondo e particolarmente in Italia a proposito di quei locali, di quella custodia e di quelle cure; che, se non potranno essere in tutto e per tutto dovunque applicati, però, come il meglio che si sia sinora saputo fare e che si spera di vedere ancora progredire, rimarranno come esempi e modelli da adattare volta per volta, luogo per luogo là dove potranno occorrere.

UBICAZIONE DEL LOCALE. — E, anzi tutto, così per gli edifici vecchi, come per quelli nuovi la questione ove impiantare in una città l'archivio, è fra le più delicate che si possano presentare. Abbiamo precisato: *impiantare in una città*, perché, dapprima, sotto il nome di archivio comprendiamo in tutta questa parte della trattazione quello che dicesi *archivio generale*, cioè non corrente, né di deposito, de' quali terremo poi discorso. Inoltre, abbiamo indicato che la costruzione deve avvenire in una città, che non possiamo determinare poiché siffatta determinazione spetta alle autorità politiche e alle leggi dei singoli

paesi, ove per precedenti storici, per convenienze amministrative e politiche possa la preferenza rivolgersi da una parte piuttosto che dall'altra: perché non è più presumibile che al giorno d'oggi grandi masse di atti possano essere accumulate in villaggi o edificii isolati nell'aperta campagna.

Ma, ancora: nella città occorre saper scegliere la località più adatta per impiantarvi un archivio: ubicazione che deve corrispondere a requisiti precisi da noi indicati nella definizione stessa di un tale istituto.

Poiché l'archivio è, come abbiamo detto, un istituto, al quale il pubblico degli interessati e degli studiosi, senza preferenza alcuna, occorre per soddisfare alle imprescindibili necessità così della convivenza sociale, come della cultura, esso deve offrire tali comodità di accesso da farne considerare la porta aperta ad ognuno, senza che per la distanza, per la spesa a superarla, quell'accesso debba invece considerarsi riservato soltanto ai privilegiati. Nella valutazione dell'accessibilità del luogo conviene tener conto così delle difficoltà, che possano fermare gli studiosi, come degli impedimenti anche minimi che possano invece frapporsi al viaggio dei più umili, che vi ricorrono per il riconoscimento o la tutela di interessi naturali. E perciò la scelta del sito non può discostarsi sensibilmente da quello che va, in senso lato, considerato come il centro degli affari.

Da questa premessa deriva che noi saremmo propensi a condannare ogni scelta che allontanasse l'archivio da quel centro e ne formasse come una riserva di ricerche scientifiche a tutto detrimento degli interessi del popolo e dello Stato.

Con altra mentalità e in tutt'altre condizioni sociali e politiche poterono papi e dinasti dei secoli scorsi chiudere ad ognuno i propri archivi e magari, senza altrui detrimento, segregarli in regioni inaccessibili. Filippo II di Spagna poté benissimo relegare signorilmente i suoi archivi nel castello di Simancas senza che alcuno ardisse protestare. Ma i tempi sono cambiati e sugli archivi non hanno più diritto i soli dinasti, sibbene tutto il popolo vi ha diritti e doveri; e quindi chiede di non essere dimenticato neppure nella scelta del luogo ove costruire l'archivio.

Uniformandosi, in tutti i tempi, ai concetti precedenti, lo Stato procurò di raccogliere le proprie carte non lungi dagli altri suoi uffici; ed in località centrali vediamo sorgere così l'Hôtel de Soubise a Parigi, come la Torre di Londra e il Public Record Office, gli Archives générales du Royaume a Bruxelles, il bayerische Hauptstaat-

sarchiv di Monaco, il sächsische Hauptstaatsarchiv di Dresda, l'Haus-Hof - u. - Staatsarchiv di Vienna ec. e tutti i nostri archivi di Stato.

Invece non sappiamo acconciarci all'idea che per rintracciare precedenti di atti dal secolo XVI in poi dei ministeri spagnuoli de Gubernacion, de Hacienda o del Fomento sia oggi ancora necessario fare un viaggio da Madrid, per esempio, all' Archivo general di Alcalá de Henáres.

È vero che il frequentatore dell'archivio non può pretendere, come quello della biblioteca, di essere servito subito, perché la sua richiesta non può essere soddisfatta colla pura ricerca e consegna materiale dell'oggetto domandato, ma importa un lavoro scientifico da parte dell'archivista cui la richiesta non sa quasi mai somministrare né il titolo o la data esatta dell'atto, né la determinazione precisa dell'oggetto. Ma da questo particolare alle distanze chilometriche corre grande spazio.

Senonchè lo svolgimento della civiltà e particolarmente della demografia e dell'economia ha ai nostri giorni alquanto spostato la questione. I grandi agglomeramenti urbani hanno portato il prezzo del terreno a tale altezza da renderlo quasi inibitorio in tutto lo spazio così detto del centro della città.

Facendo assegnamento sulle comodità che offrono i mezzi di comunicazione sempre più perfetti, si è dovuto in alcuni Stati trasportare l'archivio fuori del centro; e così sono sorti a Potsdam il Reichsarchiv, e a Dahlem presso Berlino l'archivio segreto prussiano di Stato, recentissimamente inaugurati e celebrati, almeno quest'ultimo, per tutti gli accorgimenti sapienti coi quali è stato disposto. Ammettiamo pure che gli studiosi vi possano accedere colla massima facilità; ma la loro lontananza dal centro berlinese ci richiama alla mente la loro natura giuridica, che contrariamente a quello che avviene in Italia, ne fa degli istituti quasi unicamente scientifici, che non partecipano se non in minima parte alla vita amministrativa e politica della Nazione, donde il loro titolo di riservato, di segreto, geheim; e ove il pubblico non viene che raramente a giovare dei dati che gli atti custoditi possono offrirgli.

Tuttavia la ragione per la quale furono spostati dal centro è troppo potente per non essere tenuta presente: per cui, ricordando quel che abbiamo detto or ora intorno alle possibili pretese del frequentatore dell'archivio, e le comodità delle comunicazioni; sostenendo, come sosterremo in seguito, la necessità che gli uffici dell'archivio siano assolutamente distinti dai locali ove siano raccolti gli atti, reputiamo conveniente suggerire che ove l'elevatezza del prezzo del terreno, l'affollamento del centro urbano ed altre cause impediscano di

collocare l'archivio in quel centro, si scelga pure alla periferia la località ove costruire i magazzini per gli atti, ma al centro quella ove porre gli uffici; che collegati colla prima coi mezzi più moderni di comunicazione e trasporto offriranno la più ampia accessibilità al pubblico degli interessati e degli studiosi e la possibilità di soddisfare con sufficiente rapidità alle loro istanze di consultazione, ovvero anche di trascrizione degli atti altrove conservati.

SUOLO PEL FABBRICATO. — Non basta, però, trovare la località, ove erigere l'edifizio dell'archivio; occorre ancora che quella località risponda ad alcuni requisiti essenziali del servizio, al quale stia per essere chiamata.

Ed anzi tutto, è naturale che non sarà scelto come tale un terreno acquitrinoso, né eccessivamente polveroso. L'uno e l'altro di questi difetti si valgono: perché l'eccessiva siccità, che d'estate solleva nubi di polvere, si riduce in inverno in pozzanghere e stagni, degni fratelli delle torbiere e paludi.

È tuttavia opportuno ricordare, che nelle città di pianura o di fondo valle, ovvero in quelle marittime, se la superficie del suolo pare asciutta, lo strato acqueo non è molto profondo. A Roma, per esempio, l'edifizio di Campo Marzio poggia intero sopra un tale strato che si trova dai 7 ai 10 metri di profondità a livello e talvolta anche sopra l'immensa e perfettamente conservata platea di travertino del Campo di Marte, come abbiamo potuto noi stessi riscontrare. A Napoli, l'edifizio dei SS. Severino e Sossio, sito sulle ultime balze del Pendino verso il mare e, precisamente, ove era il porto della città greca, annunzia, dai lavori fattivi fare da noi pure, la presenza dell'acqua marina a 23 m.

È quindi necessario assicurarsi preventivamente in caso di nuova costruzione, o tempestivamente in altro caso, di quello stato di fatto, che può spiegare molti inconvenienti sia della fabbrica, sia della suppellettile, per sapervi rimediare in tempo.

Così, nella scelta della località sarà d'uopo eliminare quella che si trovi in conca o a ridosso di monte o collina, donde le acque filtrando ne possano accrescere lo strato d'umidità; e parimente l'altra in riva a fiumi che scorrono a un livello superiore a quello della circostante campagna o città. Ricordiamo che, prima della costruzione dei grandi muraglioni del Lungo Tevere, il Pantheon, spesso inondato, insieme con tutto il rione sino alla Minerva ed oltre, consideravasi quasi come galleggiante sulle acque tiberine.

Tutte queste particolarità indicano come uno dei maggiori pericoli nei fabbricati di archivio, come, del resto, per ogni altra specie di fabbricato, sia l'umidità che decompone i materiali di costruzione, inquina le pareti e gli ambienti e distrugge la materia scrittoria dei documenti.

L'eccessiva siccità del luogo può anch'essa recare danni notevoli, quantunque certo inferiori ai precedenti, sia rendendo l'edificio più facile alle lesioni, sia inaridendo la materia scrittoria conservatavi e riducendola a essere maggiormente fragile.

Ma guaio peggiore della siccità è il polverio che si rovescia nel fabbricato ad accrescerne i danni. Perciò non sarebbe del tutto esorbitante la richiesta che le strade di circonvallazione esterna degli archivi fossero trattate con preparati bituminosi meno atti al sollevamento della polvere.

Altro requisito del suolo edificatorio è quello non solo di essere pienamente soleggiato, ma lontano da depositi o industrie malsane, da relitti fermentabili, i cui effluvi possono riuscire dannosi alle collezioni di atti e al fabbricato stesso, se ricordiamo, per citare sempre esempi romani, che le emanazioni dell'officina da gas di S. Paolo, distante parecchi chilometri anche per via aerea dalla piazza Venezia, sono così potenti da annerire e corrodere i gruppi metallici del monumento a Vittorio Emanuele.

Questo rilievo c'induce a consigliare a studiare anche la collocazione dell'area rispetto al vento.

E in fatto di posizione dell'area, è opportuno esaminare se per la sua ubicazione e composizione non possa essere soggetta a spinte laterali che la trascinino seco, quando qualche frontale, che la regga, sia tolto. Così a Napoli i lavori per l'apertura della via del Duomo, dapprima, poi, quelli per il Risanamento della città, non tenendo conto di questi frontali, ridussero il citato edificio dei SS. Severino e Sossio, o meglio la sua parete esterna orientale a sostenere la spinta di tutta la città cominciando dal vertice di S. Martino; e con ciò provocarono non solamente un gravissimo pericolo per l'edificio e per tutto l'abitato sottostante, ma altresì un danno incommensurabile alla suppellettile e alle finanze dello Stato. Certo, se la composizione del sottosuolo fosse stata differente, tanta iattura avrebbe potuto essere evitata; ma perciò sarebbe stato necessario che fosse stato di pure rocce o per lo meno di tufo compatto. Invece, era composto, come tutta quella parte del Pendino sottostante alla città quadrata romana verso il mare, di semplice terra di riporto senza coesione, né resistenza, elasticissima e quindi assorbente e facilmente movibile. Le radici del famoso platano

di XIII secoli, detto il platano di S. Benedetto (*platanus syriaca*) che ne copre tutto l'atrio terzo e sino al secolo XVIII servì di richiamo ai naviganti, calano a piombo in mezzo a quel terriccio per ben 35 metri prima di spargersi ad ombrello sino al largo di Nilo.

È dunque necessario che la condizione del sottosuolo sia tale da non muoversi in nessun senso per pressione sia superiore, sia laterale. Deve essere omogenea, perché la promiscuità geologica per la diversità del sistema di assestamento mollecolare provoca degli spostamenti di livello, che riescono dannosi e pericolosi alla statica dell'edificio soprastante, segnatamente quando tale edificio debba reggere un peso morto dell'imponenza di quello della carta compatta. A Roma conosciamo gli scherzi prodotti al monumento a Vittorio Emanuele dalla congiuntura dell'arena friabile del Quirinale col tufo del Campidoglio; e le sorprese che, come al p. Secchi gli enormi pilastri di Sant'Ignazio, e a noi, la stessa massa del Vittoriale, riserva la lentezza di consolidamento dell'interno di quelle mastodontiche murature.

Perciò è d'uopo che, talvolta, si attraversi nella ricerca delle fondamenta persino lo strato acqueo del sottosuolo per ritrovare il piano della roccia o della formazione compatta, sul quale con fiducia piantare le basi dell'edificio.

Trovato questo piano, è facile colla scelta del materiale di costruzione evitare anche il pericolo che può venire da una spinta o da una ondulazione laterale o dal sotto in su dovuta a moti tellurici non infrequenti nella penisola nostra: spinta, del resto, molto meno disastrosa di quanto si possa credere, poiché l'esempio degli ultimi terremoti calabro-siculi ci ha dimostrato come sia potentemente attutita dall'enormità del peso della carta e della immobilità e compattezza di essa.

Se la scelta del materiale antisismico può assicurare, almeno in parte, contro quest'ultimo pericolo; altre precauzioni possono giovare e rimediare agli altri pericoli sinora enunciati. Così, un sapiente sistema di fogne e scoli (drenaggio) risana i terreni acquitrinosi ed è consigliabile tutto intorno all'erigendo edificio. Altresì, una ben calcolata platea di calcestruzzo, convenientemente disposta, riesce a frenare ogni spinta laterale e a stabilizzare il terreno. Noi ce ne giovammo per ostacolare la mobilità accennata della base dell'edificio dei SS. Severino e Sossio.

COSTRUZIONE DELL'EDIFIZIO. — Scelta la località, scelto il suolo da fabbricare, occorre ancora determinarne la superficie; la quale, indipendentemente dalla capienza dell'erigendo edificio commisurata alle

necessità del momento e alla quantità della suppellettile da disporvi, può essere più o meno grande, secondo che altri elementi consiglino di svilupparla in un senso, piuttosto che in un altro. Questi elementi estranei sono il valore commerciale del suolo e l'ambiente, il vicinato, in cui deve sorgere l'edificio.

Ove il terreno sia abbondante, poco costoso e largamente disponibile, anziché accumulare i piani gli uni sugli altri, può preferirsi il sistema di costruzione in estensione che permetterà sempre le sovrelevazioni, quando ve ne sia necessità. Quando, invece, il prezzo del suolo sia elevato, vi sia ristrettezza di spazio, poca disponibilità, come per lo più in Europa, conviene costruire in altezza moltiplicando i piani del fabbricato.

Nell'un caso e nell'altro, però, prudenza e preveggenza vogliono che sia quest'ultimo suscettibile di accrescimento; e, quindi, convenga disporlo in modo che possa essere o sopraelevato o aumentato e abbia tanto spazio intorno a sé da poter respirare. Un bell'esempio, in proposito, ne offre il Public Record Office di Londra; il cui tappeto verde in Fetter Lane potrebbe all'occorrenza permettere opportuni ingrandimenti del fabbricato. Le stesse precauzioni sono state prese nella recente costruzione del nuovo archivio segreto prussiano di Stato in Dahlem e in parecchi dei più recenti archivi tedeschi.

Ad ogni modo, questa riserva di spazio può anche corrispondere al bisogno che ogni archivio ha per la propria incolumità e salvezza di essere isolato dal contatto con altri edifici: e deve essere rigorosamente osservata quando ve ne sia la possibilità. E quindi è sempre consigliabile che tutto intorno al fabbricato chiusa da una cancellata giri una larga fascia, magari anche coperta d'erbicciuola, che lo isoli e impedisca a chiunque di venire a toccarne le mura. Se un fosso separerà inoltre queste fascia dalla costruzione, oltre a risanarla e assicurarne la siccità sin dalle fondamenta, attutirà anche le oscillazioni che il grande movimento stradale, imprime a tutte le mollecole del fabbricato e ne ritarderà la disgregazione, oggi pur troppo accelerata dalla soverchia vibrazione, che al suolo comunicano tutti gli odierni mezzi meccanici di trasporto, le tramvie e i pesantissimi autocarri.

Tutte le precauzioni, che siamo venuti indicando, aumentano la solidità delle fondamenta; che, fin dalla base, oltre al poggiare sul sodo, devono essere circondate e premunite da tutti quegli artifizi, che la tecnica sa insegnare per assicurare la statica e la salubrità degli edifici.

E pertanto il cemento e l'asfalto e il calcestruzzo, e l'asbesto persino, vi vanno sapientemente profusi in modo che, da un lato, le

intercapedini risultanti fra le mura, gli ambienti sotterranei riescano perfetti in fatto d'impermeabilità, dall'altro, perfetti siano pure gli ostacoli refrattari da opporre alla pericolosa capillarità di quei muri, che pur saprebbe trascinare l'umidità, tanto temuta, sino ai piani superiori.

A frenarne l'ascesa, che potrebbe trovare, ciò nondimeno, una spinta nelle condensazioni di vapori che si verificano negli ambienti sotterranei, converrà che questi ultimi non si fermino rasenti al suolo, ma s'innalzino di un buon metro, se non d'un metro e mezzo sul detto livello con larghe aperture a circa mezzo metro sul suolo che permettano in quegli ambienti un largo e violento giuoco della ventilazione, agevolata dalla parte opposta dalle aperture ricavate su vasti cortili, che non devono difettare in quel genere di costruzione.

Poggiare sul sodo, però, non basta alle fondamenta; occorre che siano costruite con materiale resistente, commisurato al peso, che deve sostenere: ed abbiamo già più volte accennato alla enormità di tal peso.

È risaputo che, alla misura di un millimetro cubo, i vari minerali resistono a una pressione più o meno forte, indicata da speciale scala, secondo la loro compattezza e l'ambiente in cui sono posti. Oltre al limite, fino al quale possono reggere, avviene il loro schiacciamento, la loro disorganizzazione, che trascina seco quella della costruzione, della quale fa parte.

Pertanto, la scelta del materiale da costruzione e delle malte relative è fra le più delicate operazioni, alle quali sappia dedicarsi il tecnico coscienzioso.

I lastroni di marmo bianco di cm. 5 di spessore combacianti fra loro, che ricoprivano il gradino di base degli intercolonna orientali del famoso atrio di marmo eretto dal Mormanno nel citato edificio dei SS. Severino e Sossio di Napoli, presentarono, durante la nostra soprintendenza in quell'archivio, il curioso fenomeno d'inflattersi e rizzarsi in punta sulla linea di combaciamento, senza rompersi, lasciando sotto quella linea un vuoto triangolare, più o meno accentuato. Le colonne stesse accennavano a fenditure. Dopo molte ricerche e saggi per spiegare quel fenomeno, fu scoperto che il muro fondamentale e i pilastri di tufo, sui quali poggiavano gli zoccoli delle colonne, erano schiacciati dal peso, col quale era stata caricata la facciata sovrastante al colonnato; mentre l'azione della spinta laterale, della quale abbiamo or ora discorso, aveva compiuto l'opera. Il tufo, incapace di resistere a tanta pressione superiore e laterale, si era spappolato, e, l'umidità del sottosuolo aiutando, era stato ridotto in una poltiglia; che, estendendosi, aveva intaccato la costruzione sovrastante. Il marmo

delle colonne per la sua maggior resistenza alla pressione e per la sua posizione, in quel caso, di trasmettitore della pressione soprastante, aveva meno sofferto, ma pur presentava tracce di schiacciamento.

Su quelle basi, più o meno perfette o difettose, sono innalzati i muri che compongono l'edificio dell'archivio, trattisi di nuova o di vecchia costruzione.

Nella nuova costruzione la piena libertà, lasciata al tecnico e all'amministratore, permette di usare di tutta quella maestria d'arte che l'operazione richiede. Non così, nelle vecchie costruzioni; nelle quali si potrebbe quasi dire vi sia una rima obbligata, l'imprescindibile necessità non di modificare la struttura dell'edificio, ma soltanto di curarne l'adattamento per renderla servibile all'uso, al quale è novamente destinato. In generale, più facile è l'opera di chi costruisce ex novo; maggior numero di risorse e di accortezze deve invece dimostrare chi armeggia intorno ad antico fabbricato.

Pur troppo, come è stato più volte asserito, la maggioranza degli edifici archivistici nel mondo appartiene a quest'ultima categoria: tutti quelli d'Italia, fuorché alcune piccole sezioni ormai anche esse inadeguate al bisogno; molti di quelli di Francia, d'Austria, di Germania, d'Inghilterra, di Spagna. Citansi invece come esempi da imitare le costruzioni apposite di Londra, di Dahlem, di Dresda, di Hamberg, di Washington, alcune del Belgio e dei Paesi Bassi, l' H u-S. Archiv di Vienna.

RIPARTIZIONE DELL'EDIFIZIO. — In quelle vecchie costruzioni, come nelle nuove, v'ha chi colloca promiscuamente uffici e collezioni; v'ha chi invece distingue la parte riservata ai primi da quella destinata alle seconde e anzi ne costituisce due corpi di fabbrica separati.

L'incolumità, la sicurezza delle serie degli atti, le necessità speciali ch'esse richiedono impongono la separazione completa degli uffici dalle collezioni; separazione effettiva che può essere fatta in vari modi, ma che esclude che il funzionario, il pubblico lavorino in mezzo agli archivi. I pericoli presentati da questo genere di promiscuità sono numerosi e vengono troppo facilmente alla mente di chi vi ripensi per richiedere maggiore descrizione. Peggio avviene ancora quando il funzionario non solo lavori, ma ancora mangi in mezzo agli archivi. D'altro lato, non è nemmeno né sano, né conveniente pel funzionario vivere in mezzo alle carte: e per poco che si tratti di clima alquanto rigido egli stesso si vede obbligato ad abbandonare il locale d'archivio sempre freddo, quando l'incoscienza non arrivi a tanto da riscal-

dare addirittura anche quel tal locale e minacciarne pertanto la distruzione.

Noi opiniamo dunque che tutti gli uffici debbano essere assolutamente separati dalle sale di archivio : e che le nuove costruzioni, seguendo l' esempio datoci nell' archivio di Vienna, di Dahlem e negli altri recenti, debbano possibilmente assegnare due corpi di fabbricato distinti ad ognuna di quelle necessità; le vecchie, procurare con chiusure in ferro e intercapedini che una certa distanza corra tra entrambe.

Nei nuovi edificî si è introdotta l'usanza di congiungere i due corpi di fabbricato per mezzo di un unico ponte coperto, sufficientemente lungo per mettere al riparo d'ogni infortunio, che capitasse a quello degli uffici, quello destinato agli atti. Inoltre si è ritenuto che questa particolarità possa, rendendo sempre più difficile l'accesso alle sale d'archivio, contribuire ad eliminare le possibili manomissioni o furti, che anche negli archivi talvolta si tentano. Ma, in verità, siccome rare sono le invasioni nelle sale d'archivio, ove, senza guida, il ladro non saprebbe che appropriarsi, quando non fosse diretto dalla sola cupidigia della carta da macero, e i furti avvengono d'ordinario nelle sale aperte al pubblico, quest'ultima precauzione può rimanere inutile, se non sia ripetuta all'uscita dalle sale predette e dallo stabilimento stesso.

Nei vecchi edificî, come in quelli in uso a Roma, la separazione può essere ottenuta con una sala intermedia fra gli uffici e gli archivi, chiusa alle sue due estremità con porte di ferro; oltre le quali non passa più né luce artificiale, né riscaldamento, né pubblico, né studioso. Quando la consegna sia rispettata, e le chiavi siano affidate a buone mani, il risultato dei due sistemi è lo stesso. Il funzionario si reca in archivio per le ricerche che non richiedano lungo studio, le compie se non v'abbia necessità di asportare gli atti, ovvero li porta seco nella sua stanza per completare le indagini o per comunicarli allo studioso o all'interessato nell'apposita sala di studio.

Dato l'alto prezzo dei terreni nelle grandi città dei giorni nostri un terzo sistema si presenta che, tenendo conto di tutte l'esperienze e di tutti i mezzi offerti dalla nostra civiltà, risolve in altro modo questo delicato problema; ed è quello, cui abbiamo già accennato, di relegare alla periferia, ove sia maggior spazio a buon mercato, la costruzione destinata alla conservazione delle carte, e d'insediare invece vicino al centro l'edificio degli uffici e della consultazione, collegandoli fra loro con i mezzi meccanici più perfezionati di comunicazione, primi fra tutti il telefono e l'automobile.

Però, la ripartizione dell'edificio in due corpi distinti ha indotto l'industria a modificare il modo di costruire l'edificio stesso. Mentre sinora, dovendo appoggiare ai muri il peso delle scritture, i costruttori lavorarono a piena muratura, procurando di adoperare materiali pianeccianti che dessero pieno affidamento in quanto a statica, colle nuove costruzioni di semplici magazzini hanno cominciato a limitare la muratura ai soli muri periferici del magazzino, a rivestire il magazzino di un semplice involucro di cemento armato, che permettesse di dare alla costruzione un aspetto architettonico discreto: questo particolarmente quando il magazzino fosse costituito da un castello metallico.

E in verità non sappiamo eccessivamente disapprovare quella novità purché si prendano le precauzioni che ricorderemo quando parleremo di proposito di quel castello metallico.

Per gli uffici reputiamo sempre necessario l'uso della piena muratura sia a mattoni, a quadroni, a lastre, sia a cemento armato.

Questi uffici possano essere parecchi, più o meno lussuosi: ma strettamente il loro numero è limitato a tre : una stanza per il pubblico, una per gl'impiegati, un'ultima per il basso personale. Vi si aggiungono negli archivi maggiori spesso altri vani come una biblioteca, una sala di consultazione a pagamento dei documenti, una sala di studio, un economato, un protocollo, una scuola, una sala degli inventari, un parlatorio, sale per officine di restauro dei documenti, di legatura, dei sigilli, gabinetto fotografico, aule per la mostra permanente, per commissioni ec.

FORMA E DISPOSIZIONE INTERNA DEI LOCALI. — Tali uffici sono sempre gli stessi, trattisi di nuova o di vecchia costruzione. Quel che cambia invece è il modo di disporre nei locali di archivio le scritture. Questi modi e sistemi sono due essenzialmente e si chiamano sistema *a salone*, a camera, a gabinetto, ovvero anche a padiglione secondo che vi predominino ambienti più o meno vasti ovvero una riunione indipendente di tali ambienti; e sistema *a magazzino* come un immenso mantice di cui le canne regolarmente disposte sono rappresentate dagli scaffali allineati. Anticamente e tuttora in moltissima parte degli edifizii si ambisce avere delle sale e gallerie spaziose quanto più sia possibile, colle pareti foderate di scaffali che non ne diminuiscano la grandiosità. È quello che si chiama il sistema *a salone* che non manca di una certa imponenza ed è strettamente collegato colla scaffalatura lignea. Questo sistema è però prevalente nelle antiche costruzioni, nelle quali la scarsa o incerta capacità statica dell'insieme, consiglia di appoggiare tutto il peso sui muri maestri e

quindi alle pareti, lasciando d'ordinario libero il centro dei vani, come il punto meno sicuro.

Questo sistema occupa quindi uno spazio ragguardevole e mal si applicherebbe nei luoghi nei quali v'abbia penuria di spazio ed esorbitanza di prezzo del medesimo, o anche in quelli nei quali occorra spazio sempre maggiore, ma a portata di mano.

In tal caso fu pensato di lasciare agli ambienti per gli uffici e a quelli di rappresentanza l'ampiezza desiderata, ma di restringere la scaffalatura, addossarne quasi le pareti l'una all'altra senza riguardo a bellezza di ambiente, pur di far capire nel minimo spazio il massimo contenuto. Ne venne fuori il sistema detto *a magazzino* che oggi prevale nelle nuove costruzioni e in tutte quelle metalliche; che, trovano la loro base, il loro sostegno altrove che su gli impiantiti e sulle mura periferiche.

Ma, come risulta da queste parole, questo sistema non può applicarsi alle vecchie costruzioni: ove, al massimo, quando vi siano volte reali può tentarsi di caricare il centro della sala di un bancone, o di uno o due scaffali, che arieggiano lontanamente anche essi il sistema a magazzino.

EDIFIZI VECCHI. — In generale, però, la statica dei vecchi edifizi lascia molto da desiderare perché, costruiti ad altri scopi e senza precauzione alcuna, debbono ora sostenere pesi, superiori a tutte le resistenze dei propri materiali e dei propri ambienti, che ne stritolano le fondamenta. Soltanto per la legge dei contrasti fisici rimangono in piedi, finché almeno non intervenga qualche scossa violenta. Zuppi di umidore, che trasuda da ogni fondamenta e sale per capillarità fino ai piani superiori; coi tetti sconquassati, facile ludibrio di ogni intemperia, essi si presentano per lo più inadatti al nuovo destino. Peggio ancora, quando sono composti di parecchi vecchi edifizi collegati fra loro. Allora, a tutti i precedenti difetti s'aggiunge quello, che crea il massimo degli ostacoli alla sollecitudine del servizio, il dislivello dei vari fabbricati, che coi suoi saliscendi rovina le gambe degl'impiegati e quelle insieme del servizio.

Questi difetti che si ripetono e moltiplicano, come in ogni corpo vecchio, impongono continui restauri, continui riadattamenti, che non possono compiersi senza spese ingenti di manutenzione. Forse una provvida finanza farebbe meglio i suoi affari abbandonando gli edifizi vecchi e costruendone dei nuovi.

Comunque, se i fabbricati vecchi sono quel che sono, qualche cosa però può sempre farsi per quelli nuovi. E quindi torniamo a discorrerne

non senza intendere che le avvertenze, che ad essi si riferiscono, possono giovare anche agli altri, quando l'occasione se ne presenti.

ARIA E LUCE. — Come per ogni essere umano, anche le carte hanno bisogno di aria e di luce. Non ha fondamento il pregiudizio che la luce sia gran conduttrice della polvere, l'oscurità del contrario.

L'aria e la luce entrano nell'archivio dalle aperture. Queste devono pertanto essere capaci e sufficienti: capaci di accoglierne la massima quantità; sufficienti per farle pervenire sino agli angoli più remoti dell'ambiente al quale sono applicate. Difetto gravissimo di oscurità è quello degli architetti, i quali, non badando che all'estetica della facciata, non pensano a commisurare la larghezza delle finestre allo spessore dei muri e quindi muniscono mura di oltre un metro di spessore di finestre di un metro appena, rendendo buio l'ambiente che dovrebbe essere illuminato. È in gran parte il difetto di Roma. La finestra per archivio, come quella per officina, deve essere larga e alta più assai della somma dello spessore dei muri che la sostengono. Anzi l'archivio di Stato di Prussia in Dahlem, che, pel fabbricato degli uffici a due piani, adopera finestre piuttosto alte a impannata scorrevole nel senso dell'altezza, per quello dell'archivio a sei piani di finestre, presceglie la trifora quadrata a impannata parimente scorrevole. E questo sistema d'impannate è, secondo noi, da preferire perché permette di regolare l'ingresso dell'aria e quindi la ventilazione necessarissima ai locali d'archivio per eliminare l'aria viziata e il condensamento di vapori acquei che potessero trasudare dalle pareti, e quindi il pericolo d'ammuffimento e di deteriorazione della suppellettile. Meglio se fossero metalliche. Pei climi nordici non sarebbe inopportuno persino adottare i doppi vetri che da un lato scemerebbero la perdita del calore interno, dall'altro impedirebbero l'ingresso a soverchia umidità. Ché se non potessero quelle scorritoie essere adottate e fosse d'uopo accontentarsi delle solite impannate, sarebbe opportuno curarne la frequentissima apertura, anche d'inverno; come altrettanto opportuna sarebbe la loro frequente riparazione per tenerle in perfetta efficienza insieme colle persiane che, pur lasciando passar l'aria, possono impedire vuoi a i raggi troppo ardenti del sole, vuoi alle intemperie di offuscare o danneggiare le scritture, alle quali potessero arrivare.

Quest'ufficio nelle impannate scorrevoli può essere sostituito da cortine. Ma in generale la luce del sole deve essere benissimo accolta negli archivi, ove si deve procurare che pervenga sino agli ultimi

ripostigli a portarvi chiarezza e salubrità. Essa costituisce la luce naturale per eccellenza; e di raccoglierne la massima quantità deve preoccuparsi il tecnico nel fissare le aperture e finestre dell'edificio. Egli deve procurare che la luce si diffonda ugualmente su tutta la superficie dei vani; e perciò avere l'accorgimento di appaiare le finestre di una parete con quelle dell'altra, di modo che i raggi di luce raccolti dalle une e dalle altre s'incrocino colla stessa intensità nel bel mezzo del vano. Segnatamente nel sistema di scaffalatura a magazzino deve dimostrarsi a tale proposito la valentia del tecnico.

Ché se l'ubicazione del vano o altra ragione rendesse impossibile alla luce naturale di penetrare da per tutto, ne dovremmo esprimere il nostro malcontento vedendo privata la serie archivistica raccoltavi di uno dei massimi elementi di salubrità; ma non pertanto adagiarsi a tale inconveniente. Dovremmo tentare di rimediarsi colla luce artificiale per evitare a lungaggini, fatiche e impedimenti di ostacolare il servizio.

LUCE ARTIFICIALE. — La luce artificiale è prodotta con diversi mezzi, alcuni dei quali sono pericolosi. Non possono introdursi in archivio e neppure più neanche nei locali degli uffici illuminazioni a fiammella libera, che potrebbe facilmente appiccare il fuoco al locale e alle serie; e perciò non più lampade a olio, a petrolio, a gas carbonico e o a gas acetilene ec. Convien scegliere altri mezzi, che presentino maggior sicurezza per la gelosa suppellettile, che devono illuminare. Allo stato della scienza, questi mezzi sono due: uno puramente meccanico potrebbe forse essere ancora considerato come luce accattata; l'altro artificiale per eccellenza.

Il primo consiste, sia nel far piovere la luce dall'alto per mezzo di vetrate a tetto, ovvero di lastroni di vetro sul pavimento di altri ambienti superiori, di cortili, ec., sia nel rifrangere la luce naturale esterna nel locale buio così per mezzo di specchi di vetro o di tela argentata che assorba la luce e ad angolo retto la balestri nel locale; come per mezzo di lenti o vetri prismatici appesi alla apertura, donde si pigli la luce, i quali per rifrazione compiano lo stesso ufficio. A questo proposito ricordiamo come, più di un quarto di secolo fa, il barone Antonio Manno, bibliotecario di S. M. il Re a Torino, dovendo per l'ampliamento della biblioteca valersi per forza della grande galleria sotterranea di quel Palazzo Reale, sottostante alla biblioteca stessa, ove solevansi conservare durante i rigori dell'inverno le piante di limone, che a bella stagione spargevansi pei giardini (citroniera reale), la ri-

ducesse in una aula luminosissima a mezzo di tali vetri prismatici disposti sulle aperture.

L'altro mezzo consiste nell'impianto della illuminazione elettrica. Tale impianto lasciò molto da desiderare nei primi tempi a causa dei corti circuiti, che i tubi del Bergmann, forse perché non bene congegnati, non seppero del tutto evitare. Di recente, nuovi impianti hanno reso più sicuro questo sistema d'illuminazione anche in grandi archivi. Ne abbiamo veduto i fili applicati alle scaffalature metalliche, e talvolta a quelle lignee. In verità, non siamo propensi a questo modo di disporli, perché temiamo sempre qualche impreveduta sorpresa.

Preferiamo, ove la necessità ne costringa, vedere l'impianto svilupparsi sulla volta con tutte le precauzioni del caso, e accuratamente regolato da frequenti interruttori parziali e da uno centrale, che tolga all'occasione ogni corrente.

Esempio di siffatto impianto, diligentemente studiato dal comando dei vigili di Roma, può vedersi negli archivi capitolini ai Filippini.

Inoltre, noi consiglieremmo di ricoprire tutta la copertura dei fili elettrici colla *vernice silicea* proposta dal p. Timoteo Bertelli, della quale terremo più avanti discorso, vernice che, vetrificandosi al momento dell'incendio, verrebbe a costituire come un isolatore efficacissimo.

RISCALDAMENTO. — Connesso con quell'impianto elettrico è il riscaldamento elettrico dei locali; pel quale sono, secondo noi, da prendere le stesse precauzioni.

Ma, elettrico o altro, che sia, il riscaldamento non potrà mai essere impiantato nelle corsie d'archivio, come abbiamo già accennato, per gli effetti che possono verificarsi sulla suppellettile archivistica in seguito alla istituzione del più innocuo dei sistemi di riscaldamento. Abbiamo notato che in un ambiente prosciugato da soverchio calore la materia scrittoria s'inaridisce e diventa fragile per l'irrigidimento di tutte le sue fibre. Pur rendendoci conto dei rigori del clima di Dresda, non sappiamo dunque approvare il riscaldamento invernale, per quanto debolissimo, impiantato nei magazzini di quell'archivio principale di Stato.

Il riscaldamento non è ammissibile se non nei locali per gli uffici. E là si presenta in sistemi diversi: a legna, a segatura di legno (che precipita eccessiva umidità), a carbone minerale, a petrolio, ad elettricità, a vapore acqueo e magari anche ad acqua calda, ec. Non v'ha chi non veda i pericoli che può riservare all'istituto il riscaldamento a combustibili. L'eccessività del prezzo di quello elettrico rende, d'al-

tra parte, molte persone restie ad adottarlo. Rimangono gli ultimi due: e confessiamo le nostre preferenze per il primo, che, se non altro, in caso di rottura, non ci fa correre il rischio d'un allagamento e presenta tali particolarità d'impianto che dà l'assoluta sicurezza che danno alle persone e alla cosa non potrà mai derivarne. Questo sistema è detto a riscaldamento centrale perché la produzione del calore è unica e possibilmente centrale di tutto un groviglio di tubi di ascesa e ritorno e di radiatori che si spargono per gli ambienti. Il primo sistema cioè, a combustibili, è detto a riscaldamento camerale, poiché la sorgente del calore muta coi mutare degli ambienti.

Nell'impiantare il riscaldamento a sistema centrale e quindi nel disporre alcuni dei tubi sotto l'impiantito si procuri di non perdere eccessivo calore. È vero però che il loro collocamento alla superficie danneggia l'impiantito. Ma non si aumenti il danno colla nuova sistemazione.

IMPIANTITO — Pur troppo, il mal vezzo di trascinare gli atti in carriole sopra l'impiantito ne riduce spesso la superficie in frammenti, anche se la ruota sia foderata di gomma o altro.

A tal proposito sarebbe conveniente ricordare che quelle carriole, oltre ad assordare col proprio rumore o a sconquassare il suolo sul quale passano, imprime a tutto il fabbricato delle vibrazioni deleterie per la compagine del medesimo, siano esse a ruota libera, siano posate su rotaie. È consigliabile, potendo, munire invece non l'impiantito ma il soffitto degli ambienti di una teleferica elettrica, che gioverà anche a superare e correggere i deprecati dislivelli del fabbricato con notevole sollecitudine e minor fatica di trasporto. Essa non dà gli stessi sconquassi degli altri mezzi; e, purché tecnicamente ben disposta può con calafasci e ascensori superare agevolmente tutte le distanze e tutte le altezze.

TETTO. — Da ultimo sia sempre presente in chi debba consigliare lavori nella costruzione di un archivio che il tetto dell'edificio n'è la parte più delicata. Un buon tetto risparmia danni e spese incommensurabili e quindi conviene da principio applicarsi a renderlo impermeabile e perfettamente costruito. Meglio spendere nel tetto che in ornamentazioni, nelle quali sfoggiano il capriccio e anche la valentia dell'architetto, senza che ve ne sia né ragione né utilità, ma sicuramente spese impreviste.

CONCLUSIONE. — Concludendo, osserveremo tuttavia che le avvertenze, da noi raccolte in questo capitolo, possono giovare in tutti i

casi, di fronte ai quali gli archivisti possano esser messi. Certo, se dipendesse esclusivamente da loro, essi si creerebbero l'edificio secondo i bisogni del servizio, con tutti i mezzi e tutte le cautele più moderni della tecnica: e quelle avvertenze potrebbero indurli a suggerire precauzioni o miglioramenti che fossero per sfuggire al tecnico. Ma raramente gli archivisti hanno la possibilità di esercitare quella loro facoltà a proposito di edificizi di nuova costruzione. Anzi tutto, nella massima parte dei paesi è stata sino a ieri loro negata dai tecnici di potere interloquire in proposito. Poi, pochi Stati, fra i più evoluti e floridi, si permettono il lusso di dedicare parecchi milioni a costruire depositi appositi per le loro carte. D'ordinario, gli archivisti si trovano di fronte a quel che altri ha loro destinato a ch'essi non possono cambiare. Devono fare di necessità virtù: e in tal caso le precedenti avvertenze possono ancora assisterli nel rimediare a tutti i guai delle vecchie costruzioni. Li conforti, però, la considerazione che in ultima analisi se il locale conferisce assai all'ordine e alla conservazione degli atti, non n'è però la parte essenziale, e che anche in locale cadente possono rifulgere le qualità per le quali un archivista sa farsi apprezzare. Anzi, la perizia amministrativa di lui risulterà tanto maggiormente in locali inadatti in quanto egli avrà saputo giovarsene e ridurli, non ostanti i difetti e i pericoli, a sedi convenienti, sicure, ed accessibili, di serie ordinate. Egli si sarà servito di quel che gli sarà stato assegnato e ne avrà fatto il migliore uso, pronto a traslocarsi altrove, quando così piaccia alla amministrazione generale dello Stato, cui vanno fatte risalire tutte le lodi come tutte le osservazioni rispetto a quell'assegnazione.

ARREDAMENTO DEI LOCALI

SCAFFALATURA. — Ignoriamo ancora il modo preciso col quale i popoli orientali conservassero quei libri dei Re, quelle cronache, quei laterizi coperti di caratteri cuneiformi, ai quali abbiamo accennato. Sappiamo invece, che il materiale archivistico della nostra civiltà fu nei tempi più antichi e per lunghi secoli conservato in arche, cassoni, soppedanei, cofani e plutei.

Trattandosi di materiale sciolto, è facile immaginare come, non ostanti tutte le cure, esso vi si trovasse sempre alla rinfusa né presentasse alcuna possibilità di ordinamento stabile, neppure quando vi fu distinto forse per categoria, e rinchiuso in sacchi, in pacchi, in involti; neppure quando l'arca, il cassone ec. fu esso stesso intra-

mezzato di assiti atti a dividerne la capienza in vari reparti. Il cassone rizzato diede l'armadio, giunto fino ai giorni nostri sotto fogge diverse, con ripartizioni multiple sulle quali si adagiarono gli atti, poi si rizzarono a loro volta i registri. Tolti infine all'armadio gli sportelli abbiamo avuto gli scaffali.

Questo è lo svolgimento schematico di quella attrezzatura necessarissima degli archivi; svolgimento che segue lentamente il moltiplicarsi degli atti e le loro trasformazioni attraverso i secoli e la civiltà.

Oggi veri cassoni non si adoperano più. Si usano ancora scatole e cassette di legno o cartone per alcune specie di atti sciolti, segnatamente per quelli membranacei, che richiedono maggiori cautele per la loro conservazione; ovvero per quelli che giornalmente si accumulano nella trattazione degli affari per costituire quello che abbiamo chiamato l'archivio corrente, origine di tutti gli archivi.

Di ARMADI invece v'ha ancora grande profusione negli archivi di qualunque grado siano; e assumono tutte le forme, dai pesantissimi, massicci, monumentali armadioni di solenni nostri istituti ai leggeri scatolicchi della presente speculazione. Sono indipendenti fra loro; ovvero si collegano in due, in tre, in più, fra loro sì da formare un mobile più o meno lungo, comprendente una serie di armadi, o indipendenti o intercomunicanti. Crescendo ancora di lunghezza, minaccerebbero di rovesciarsi se non fossero solidamente assicurati al muro con grappe di ferro. Ricoprono pareti intere, conservando sempre l'aspetto di un solo armadio o di due armadi sovrapposti a regola d'arte. E finché tali rimangono, compiono in parte il servizio pel quale sono costruiti, vale a dire di assicurare l'incolumità degli atti, di sottrarli al pericolo di essere rubati, e ai deterioramenti dovuti sia all'umidità, sia alla polvere.

Non sempre però vale chiudere gli atti in armadio per salvarli. L'essenza lignea, colla quale questo è costruito, se talvolta può allontanare la voracità degli insetti, tal'altra invece ve la richiama. L'umidità non ha certo presa immediata sugli atti che vi siano rinchiusi, come non v'arrivano facilmente mani rapaci; ma, pur troppo, qualunque sistema di chiusura si adoperi lascia sempre filtrare negli interstizi quella polvere impalpabile, che spesso, nei fondi valle, annerisce col tempo i fasci sui quali si posa. Ne abbiamo avuto esempi negli armadi dell'archivio camerale di Torino.

Questo inconveniente cresce, come cresce quello minacciato dall'umidità quando per economia il mobile non presenti dell'armadio se non la facciata e sia stato costruito senza fondo, di modo che la parete interna sia costituita dal muro, sul quale sono murati i sostegni

e montanti dei palchetti. Per noi, questo non è più un armadio, ma un semplice scaffale a sportelli; e come tale va trattato.

È vero che la soppressione della fodera interna dell'armadio è consigliata in alcuni luoghi dalla convenienza di non lasciarvi condensare i vapori, esistenti nel locale. Ma, invece di procedere in tal senso, noi saremmo d'avviso, volendo o dovendo servirsi di armadi, di conservare ad essi la loro forma originale, sostituendo agli sportelli di pieno legno, intelaiature coperte di reticolato ramato, o altro, che permettano nell'armadio il giuoco dell'aria. Del resto, gli armadi non sono tutti arrivati sino a noi cogli sportelli di legno: ognuno ne conosce con reticolati, o con vetri, o altrimenti congegnati.

Internamente l'armadio ha per lo più i suoi piani fissati, inchiodati sopra la sua intelaiatura. Con ciò viene a perdersi uno spazio notevole; che potrebbe invece essere risparmiato con l'applicazione del sistema a scaletta o a dentiera che permetterebbe di disporre i piani secondo l'altezza degli atti da rinchiudervi, vale a dire di far servire il contenente ai bisogni di quel che vi dev'essere contenuto, e non già il contenuto alle comodità del contenente.

Ed in questo ordine d'idee furono in taluni archivi e precisamente in quelli toscani ripartiti alcuni armadi a caselle, o meglio ad alveare per accogliervi le pergamene sciolte delle sezioni diplomatiche, raccogliendo ogni casella tutte quelle di un anno e talvolta persino di un mese. È il massimo che si possa usufruire dello spazio di un armadio.

Il sistema ad alveare o a caselle, ma senza sportello, con ogni casella chiusa con un coperchio a penzoloni sul quale sia indicato l'oggetto al quale si riferiscono le cose compresevi, adoperano gli uffici di protocollo, di segreteria, di cancelleria per la costituzione degli archivi correnti. Pei quali spesso anche senza ricorrere al vero armadio vi sostituiscono un mobile con numerose cassette di cartone che, poi, quando le pratiche dall'ufficio passano addirittura nell'archivio, cambiano con buste a linguetta che le chiudono e le sottraggono all'invasione della polvere.

Tutte queste varie trasformazioni ed applicazioni dell'armadio non hanno però escluso uno dei pregi di quel sistema di arredamento, il vero e solo forse rimastovi, cioè quello della sicurezza contro le manomissioni. Ed è perciò che coi progressi della meccanica abbiamo visto introdursi anche negli archivi degli armadi metallici a saracinesca, specie di casseforti più leggiere, che servono a custodire gli atti e registri più preziosi in alcuni istituti largamente dotati.

Questi mobili di sicurezza presentano, non v'ha dubbio, dei vantaggi; ma non sono scevri di pericoli e di danni, quando qualche catastrofe si verifichi repentinamente e confonda la mente dei custodi al punto di far loro dimenticare di aprirli e vuotarli del loro prezioso contenuto. Chi non ricorda che in tale incendio di ricca biblioteca il danno sarebbe stato minore se i codici rinchiusi nella cassaforte avessero potuto esserne estratti tempestivamente, anziché aspettare la combustione alla quale li condannava lo smarrimento della chiave in quel trambusto?

Questo ricordo ci ha sempre fatto ritenere che la maggior sicurezza per un cimelio sia offerta dalla sua esposizione costante agli occhi di tutti, sotto le debite cautele; e che, siccome di cimelii gli archivi sono a titoli diversi ricolmi, basti disporli avvedutamente nei locali, ove del resto gli estranei non possono né debbono penetrare né trattenersi. Se non v'ha chi lo guidi, il ladro in archivio non può arraffare se non carta da vendere per il macero.

All'epoca di un celebre processo criminale contro un associazione a delinquere, che aveva soppresso uno dei suoi membri, come aveva con arte squisita di previdenza saputo far scomparire da tutte le carte giudiziarie qualunque indizio sui propri affigliati, la condanna all'ergastolo dipendeva dalla scoperta di un certo telegramma della Questura, che i colpevoli ritenevano distrutto. Richiestine dalla Magistratura, lo rintracciammo dopo penose indagini; e scarsa non fu la meraviglia degli avvocati dei colpevoli; i quali candidamente ebbero la sfacciataggine di confessarci di essersi introdotti furtivamente in archivio per una dozzina di volte di notte tempo in parecchi a fare la ricerca, in concorrenza quasi con noi, appena la Magistratura ci ebbe rivolto quell'invito, per giungere alla scoperta, prima di noi, ma certo non collo stesso disinteresse né allo stesso scopo, e di non aver potuto invece trovar cosa alcuna. Il che ci permise non solo di redarguirli aspramente, dolenti di non averli colti in fragrante, e di riconoscere che non v'ha ostacolo che un male intenzionato non sappia sempre e comunque superare, ma di canzonare atrocemente la loro imperizia ed ignoranza.

SCAFFALI. — Sfondata la fodera interna dell'armadio, tolti gli sportelli, abbiamo lo scaffale, cioè la pura intelaiatura di esso armadio; che ha preso grande sviluppo nell'arredamento degli archivi dal secolo XIX in poi.

Lo scaffale deve la sua preferenza sull'armadio al minor costo della mano d'opera, all'economia di spazio e in conseguenza di spesa

generale che importa, al minor peso col quale grava e compromette la statica dell'edificio.

Costa meno, anche perché minore e meno scelto è il materiale adoperato. Economizza lo spazio, perché mentre l'armadio non può alzarsi se non in casi rari oltre a una certa altezza, e lascia sempre interstizi, lo scaffale sale sino alle maggiori altezze e, ove occorra, col sistema dei ballatoi si arrampica sino alla cornice delle più alte pareti, offrendo una superficie da ricoprire di carte parecchie e parecchie volte superiore a quella d'un armadio. Questa superficie può essere facilmente accresciuta ancora quando oltre alle pareti si disponga in fila semplice o multipla nel centro del locale e venga a formare *magazzino*; o ancora quando se ne raddoppi la palchettatura sicché lo spazio fra due montanti accolga il doppio degli atti contenuti sopra un solo palchetto, senza rialzare però se non di pochi centimetri lo spazio fra due palchetti sovrapposti. Infine, senza difficoltà, può colmare tutti gli spazi di parete anche minimi, lasciati per una ragione qualunque scoperti; ovvero per mezzo di piccoli banconi agevolare la collocazione o concentrazione in un solo e stesso locale del residuo di serie che altrimenti avrebbe dovuto trovar posto altrove.

Tutte queste comodità hanno dato sviluppo a questo sistema di arredamento; che, però, appunto per quelle stesse comodità ha offerto alla pigrizia degli uomini l'occasione di rilevarne i difetti. L'altezza della scaffalatura, il disagio di servirsi di continuo di scale, la fretta che malamente possa consigliare di ritardare di rimettere a posto gli atti scesi da tale altezza per ricerche, sono fra le cause più dirette della disorganizzazione degli archivi meglio ordinati. E a questi e ad altri inconvenienti ha pensato di por riparo la tecnica, come diremo or ora.

Comunque sia, osserviamo intanto, come gli scaffali lignei siano quasi sempre rigidi nella loro intelaiatura scheletrica, ma possano essere articolati, vale a dire corrispondere all'altezza degli atti che devono sostenere e quindi risparmiare spazio, quando i loro palchetti posino semplicemente su regoli a scaletta o spine spostabili infisse, ovvero entro gl'incavi di scanalature predisposte che, spostandosi, ne permettano la diversa posizione. Possono essere, e sono per lo più, rigidi assolutamente quando i loro palchetti sono inchiodati e immobili e quindi fanno perdere quantità incalcolabile di spazio.

DOPPIA SCAFFALATURA. — Data la penuria di superficie, nella quale l'archivio si trova ai giorni nostri di fronte all'incessante moltiplicarsi delle serie che vogliono esservi immesse o, tecnicamente,

versate, tale perdita di spazio è l'incubo dell'archivista. E per rimediare in parte è stato ritrovato il mezzo della doppia scaffalatura, al quale abbiamo or ora accennato. Consiste nel collocare due palchetti l'uno dietro l'altro, non già allo stesso livello, ma rialzando il secondo e più interno d'alcuni centimetri su quello di prospetto, di modo che gli atti collocativi escano di altrettanti centimetri sopra quelli di prospetto e permettano la lettura delle quotazioni o dei titoli, sicché per prenderli non occorra se non la fatica di spostare momentaneamente quelli di prospetto che li nascondono. In verità, ne risulta una maggiore profondità dello scaffale, e un piccolo aumento dello spazio fra due palchetti sovrapposti. Ma questi aumenti sono compensati a sufficienza dall'economia generale di denaro e di spazio ottenuta, né merita in pratica tutte quelle condanne che ne fanno gli sfaticati.

SCAFFALATURA METALLICA. — Ma tutti quegli accorgimenti del mestiere non bastano sempre, né col sistema ligneo di scaffalatura si riesce sempre a conquistare lo spazio sufficiente. La materia stessa, onde è costruita la scaffalatura, deve, pel peso che ha da sostenere e l'altezza da raggiungere, avere robusti montanti e traverse, robusti piani e palchetti: ciò che riduce di molto lo spazio disponibile. Sarà, non v'ha dubbio, la scaffalatura ligneo il più economico dei mezzi di arredamento d'archivio; ma, ciò nondimeno, conviene talvolta pensare a meglio. E poiché la struttura dello scaffale è la sola che presenti la massima delle superficie disponibili, è necessario lasciarla sussistere, ma cambiare qualche altro elemento di quell'arnese: così si è cambiato materia e se n'è scelta una che ad una notevole riduzione di spazio per se stessa offrisse una resistenza maggiore e uno sviluppo enormemente maggiore di pareti per gli atti, vale a dire in una parola che desse una concentrazione maggiore in uno spazio minore. Fu perciò adoperata la scaffalatura metallica, composta di travi e di lamiere di acciaio del minimo spessore.

In uso dalla metà del secolo XIX, essa è venuta perfezionandosi verso la fine di quel medesimo secolo; e, se non ne fosse il costo, sempre ragguardevole, avrebbe avuto sinora maggior diffusione che non abbia e meriti.

Ai vantaggi sovraccitati essa aggiunge di essere un pessimo conduttore del fuoco e quindi di non prestarsi come il legno ad alimentare gli incendi. Tuttavia è bene non dimenticare che al fuoco tutti i metalli si dilatano, e spesso s'arroventano: il che produce, sotto altro

aspetto, per gli atti collocativi i danni medesimi prodotti dal legno che arda.

Non ha necessità di un impiantito su cui ogni tanto posare: poiché lo scheletro di tale impiantito essa se lo forma colla sua intelaiatura generale; che è tanto più solida quanto più omogenea, e quindi quanto più vicina al suolo abbia la sua base.

Onde, ad imitazione degli sky-scrapers, grattacieli, americani, escono dal suolo stesso alti castelli di travi, inchiodate fra loro, poggianti sopra una di quelle platee di calcestruzzo, più volte ricordate, e costituenti la ossatura di sostegno degli scaffali metallici. Nei calcoli opportuni, anzi indispensabili per la costruzione di siffatti castelli di ferro e per assicurarne la statica e la capienza, si parrà la nobiltà dell'ingegneria moderna; a proposito della quale ci sia lecito rammentare il nome dell'ing. Alberto Ruggiero di Napoli cui son dovuti i calcoli per la scaffalatura di quell'Archivio di Stato.

La tecnica nuova, volendo usufruire di tutto lo spazio, ha limitato in quelle costruzioni l'opera della muratura a circondare il castello di un semplice involucro architettonico di cemento armato; al quale è di tratto in tratto agganciato il castello a mezzo di bracci sporgenti.

L'esperienza ci consiglia a non murare quel gancio nell'involucro suddetto, per impedire che in seguito ai movimenti, benché minimi di dilatazione, che subisce periodicamente quella massa metallica, le condizioni statiche di quel rivestimento di cemento non abbiano a indebolirsi per via delle scosse e degli stiracchiamenti impressi da quella dilatazione. Secondo noi il braccio d'aggancio dovrebbe poter muoversi liberamente in una scanalatura del rivestimento; e, per dippiù, essere esso stesso articolato, perché nessuno dei fenomeni, ai quali possa andare soggetto, si risenta vuoi dal rivestimento, vuoi dal castello stesso.

L'ossatura del castello, per quanto complicata sia, non presenta sufficiente superficie per soddisfare alle esigenze di spazio che hanno portato all'adozione di questo sistema di scaffalatura. La scaffalatura, che vi si deve appoggiare, deve offrire tanta superficie utile quanta basti a decuplare, almeno, quella esistente nello stesso spazio. Donde la necessità per essa di svolgersi in corsie strette e frequenti per tutta l'altezza dell'intelaiatura.

A Dahlem i magazzini misurano metri 106,52x14,50 e sei piani da m. 2,20 l'uno in altezza; contengono 50 file di scaffali doppi distanti l'uno dall'altro per lo spazio di un corridoietto di m. 1,30. Ogni finestra illumina tre scaffali, disposti nel senso della larghezza sul quale si aprono le finestre.

A Dresda i piani sono 13 in ferrobeton da m. 2,50 di altezza, con 5 file di scaffali metallici della ditta Augusto Blödner di Gotha, distanti fra loro 2 metri, con un passaggio usufruibile di m. 1,23. Gli scaffali sono divisi in compartimenti che misurano cm. 45 di altezza, 26,6 di larghezza e 37,5 di profondità; e sono appoggiati o meglio addossati ad altri consimili scaffali delle altre corsie, dai quali per sostegno degli atti e per impedire a questi di passare addirittura nello scaffale retrostante, sono divisi non già da lamina piena, o ammezzata, come talvolta suolsi fare per permettervi l'interna ventilazione ma semplicemente da spranghette di ferro collocate a giusta distanza le une dalle altre.

Questi due esempi, scelti fra le ultimissime costruzioni, ci permettono di leggere nella serie di cifre da noi scrupolosamente riportate uno dei nuovi principii di archiveconomia che pur bisogna proclamare anche se possa recare meraviglia, vale a dire il bando dato alle scale e ai tavolini entro i magazzini d'archivio. Scale e tavolini sono infatti subdoli promotori di disordine in un archivio; perchè da un lato se sono indispensabili per scendere un atto collocato a una certa altezza, e per consultarlo comodamente sul posto, fomentano, dall'altro, la pigrizia a risalirvi per ricollocare in serie l'atto disceso, ovvero a rimandare ad altro momento questo ricollocamento. In 1m,23 o 1m,30 non cape né una scala per piccola che sia, né un tavolino; e, del resto, non ve n'ha bisogno. Ridotta l'altezza della scaffalatura a 2m,20 o a 2m,50 ognuno può servirsi degli atti anche collocati sui più alti palchetti, purché uno o due dei palchetti inferiori offrano un montatoio, un predellino e uno dei superiori una maniglia per sostenersi.

Ciò non vuol dire, però, che entro ogni corsia, o alla testata di ognuna di esse debba mancare la comodità di appoggiare un atto, non fosse per altro che per assicurarsi che sia proprio quello ricercato. Tale comodità può essere offerta da una tavoletta pieghevole (*klapptisch*, in tedesco); che necessariamente deve abbassarsi se si voglia aver libero il passo. Ammucchiare gli atti appiè della corsia non è più nemmeno possibile, se si voglia parimente passare. Quindi può darsi che spontaneamente o per forza la nuova tecnica costringa gli archivisti alla conservazione dell'ordine, al rispetto del documento.

La scaffalatura metallica è di due specie: *rigida* o *articolata*. La prima consiste in una ossatura metallica i cui montanti e palchetti sono inchiodati e quindi immobili. Assicura qualche maggior spazio della scaffalatura lignea, ma non in proporzione da costituire un vero vantaggio perché molto spazio si perde nell'altezza dei suoi palchetti. Fu

la prima ad essere applicata; ed ora vien perdendo ogni favore. Appartengono a questa specie le scaffalature del Public Record Office, dell'Archivio della Dinastia, della Corte e dello Stato in Vienna, degli Archives générales du Royaume a Bruxelles, ec.

La scaffalatura metallica articolata, a sua volta, è quella, nella quale sopra aste o montanti centrali si agganciano supporti di palchetti specialmente costruiti, che riportano tutto il peso sui montanti stessi, e, scorrendo facilmente lungo detti montanti, costituiscono alle altezze volute, tutta una serie di palchetti, d'ordinario della lunghezza di un metro, e perciò rimovibili talvolta con una sola mano, che permette di serrare le fila degli atti in modo da collocarne il massimo numero nel minimo spazio possibile.

Il segreto di questa scaffalatura risiede nel sistema di agganciamento adottato, secondo il quale può anche accadere, come capitò a noi, di vedersi precipitare addosso tutta la scaffalatura al minimo tentativo di rimozione di palchetto.

L'agganciamento avviene in vari modi: ovvero sopra una scalletta odentiera a mezzo di un congegno di leve; o con una semplice agganciatura a contrapposto (sistema Lipman); ovvero sopra una placca recante tutta una serie di fori in cui introdurre i piuoli dei palchetti; ovvero ancora, come nel sistema Bauer, sopra un'asta fornita di tutta una serie di ganci sui quali appoggiare il palchetto.

Il sistema a leva presenta il difetto dell'arrugginimento; quello a fori, una certa lentezza. Gli altri due sono più pratici.

La scaffalatura metallica articolata è il ritrovato più perfetto della tecnica ai giorni nostri: e dà vita a parecchi tipi che qui e colà si incontrano negli archivi. Sono tedeschi i tipi Lipman, Wolf, Blödner, Panzer; olandese il Lips di Dordrecht; francese quello delle officine di Strasburgo, che non è altro che lo stesso Lipman, e il Sechonet; italiano, il Bombelli; ec.

Tutti questi tipi lasciano libero giuoco all'aria entro gli scaffali e contribuiscono quindi potentemente alla salubrità degli atti. Però alcuni, come il Lipman, assicurano la libertà di ventilazione da cima a fondo del magazzino, poiché non separano i vari piani se non con un reticolato che lascia passare l'aria da per tutto e cadere la polvere nei sotterranei. Altri invece limitano quella libertà a ogni piano, separando gli uni dagli altri da solai in cemento, o in ferrobeton, come abbiamo visto a Dresda.

SCAFFALATURA IN CEMENTO ARMATO. — Ultimo sistema, creato nella supposizione di una maggiore solidità e di un minor costo, è

quello della scaffalatura in cemento armato. In questo sistema montanti e palchetti occupano già un certo spazio a detrimento degli atti; sono immobili e quindi perdono altro spazio. Ché se si seguisse un sistema da noi deplorato, vale a dire quello di chiudere gl'interstizi del palchetto con muratura o piastre di cemento, avremmo addirittura un colombario che nella propria cavità permetterebbe colla massima facilità la condensazione del vapore acqueo circostante, tutt'altro che favorevole alla conservazione degli atti e certamente coltivatore esimio di tutte le colonie di batterii ed insetti.

Tuttavia è sempre opportuno ricordare che questo inconveniente medesimo può essere comune a tutti i tipi che adoperano palchetti pieni, cioè senza spazio vuoto, attraverso i quali l'aria non possa giuocare. È un pericolo che può incontrarsi anche nella scaffalatura metallica articolata.

Unico rimedio, secondo noi, anche se i tecnici non siano del nostro avviso, è quello di adoperare per palchetti delle reticelle, ovvero delle spranghe e meglio ancora dei mezzi tubi saldati in testa sì da formare come un palchetto.

SALE E ARMADI SPECIALI. — Esprimeremo in seguito la nostra opinione in fatto di assicurazione dei documenti preziosi e non preziosi. Tuttavia siamo anche noi d'avviso che il puro sistema a magazzino non permetta di soddisfare a tutte le esigenze che possano affacciare gli atti. Quindi conveniamo anche noi che per certe qualità di atti occorranò aule speciali e scaffalature speciali, che non hanno sempre che fare coi sistemi ora descritti. Così nell'archivio di Dresda sono state, oltre ai magazzini costruite delle sale speciali per i documenti originali, per le carte e mappe ec. Non sono più adoperati scaffali aperti; ma armadi chiusi, che in qualche luogo sono a semplice saracinesca, altrove assumono addirittura l'aspetto e la solidità delle casseforti. Sempre a Dresda, i 252 armadi del Tesoro alti metri 1,57x50 contengono tante cassette di legno da cm. 41 x 50 (2 per armadio) ove sono collocati i documenti originali in ordine cronologico risalendo a Ottone I 984, piegati entro una busta di carta. Questi armadi, vere casseforti, sono in ferrobeton rivestito di piastre di asbesto e di leccio: e tolgono pertanto assolutamente la luce e l'aria agli atti rinchiusi, non senza lasciar sussistere il pericolo del condensamento del vapore acqueo. Giustamente, l'attuale direttore dr. Valdemaro Lippert mette in evidenza questi difetti che sconsigliano d'imitarne l'esempio.

VERNICIATURA. — Per rimediare ai danni, che al metallo, come al legno, recano l'umidità e le ossidazioni varie, si usa inverniciare tutte quelle scaffalature. La massima parte delle vernici adoperate non presenta alcuna particolarità, se non quella di essere ottima conduttrice del fuoco; altre sono composte d'ingredienti atti ad allontanare gl'insetti e a disinfettare di continuo l'ambiente; altre, infine, sono a base silicea refrattaria agli incendi. Pur troppo, i risultati ottenuti non sono sempre stati sinora soddisfacenti sotto qualunque aspetto si considerino. Per le ossidazioni del ferro basta il minimo incidente per darvi adito. I tecnici si sono lambiccati il cervello per rimediarvi. La casa Krupp ha ottenuto un acciaio antirugginoso; ma ha dovuto abbandonare sinora il ferro al suo nemico, la ruggine. Invece una ditta di Amburgo, la Sandblom Hammer A. G. ha recentissimamente costruito un apparecchio composto di martelli elettrici che possono dare sino a 65000 colpi al minuto e liberano colle loro picchiettate il ferro dallo strato di ruggine che lo distrugge.

ARREDAMENTO DEGLI UFFICI. — I locali per uffici possono essere ridotti a pochissimi, come abbiamo detto, ovvero occupare tutto un fabbricato, secondo il numero del personale addetto all'istituto e quello dei servizi affidatigli.

L'assegnazione del personale ad un archivio esorbita dalla competenza del capo dell'amministrazione. Ma quel che rientra invece appieno nelle sue facoltà è l'arredamento delle stanze di studio ove quel personale deve lavorare. Checchè il pubblico s'immagini, l'archivista non rimane sempre in archivio: vi si reca per ordinamenti o meglio collocamenti di serie, per ricerche, per riscontri d'inventari; ma molta altra parte del suo tempo deve trascorrerla in un ufficio ove possa esaminare gli atti che altri gli chiegga, studiare ove più facilmente rintracciarli, sottoporre le domande alle ricerche critiche cui per incertezze o errori possano dare luogo, trascrivere documenti che studiosi o interessati domandino di avere in comunicazione, compilare inventari, applicarsi a qualsiasi altro servizio di questa amministrazione. Ora, s'egli non ha una stanza conveniente, luminosa ed illuminata, riscaldata all'occorrenza, e fornita dei mobili necessari, nella quale in qualche modo si trovi a suo agio e alla quale si affezioni, il rendimento che se ne può aspettare scema grandemente. È pertanto accorgimento di amministratore quello di procurare di provvederlo di tutto quanto possa essergli utile e comodo, senza costringerlo a spostarsi di continuo e a perdere tempo; pertanto, senza disamorarlo per l'impossibilità di avere a portata di mano quanto occorra al suo lavoro.

Del resto, le sue pretese sono modeste: non ha la presunzione di aver saloni, ma soltanto una stanza linda e pulita che tale si mantenga, e mobili che non facciano ribrezzo. L'abbandono, nel quale purtroppo si lasciano cadere certi uffici giudiziari e finanziari, non servirebbe se non a peggiorare d'un tratto lo stesso ordinamento delle carte, che l'archivista si avvezzerrebbe a trascurare, come egli stesso fosse trascurato.

Gli ambienti, alla cui costruzione abbiamo assistito, non sono di quelli che, frequentati da masse di persone di ogni ceto, facilmente s'insudiciano e fanno ribrezzo anche se la tinteggiatura cupa delle loro pareti nella sua uniforme volgarità resista ai troppo frequenti at-tocamenti umani. Essi sono altra cosa che non una caserma, un tribunale, un ufficio finanziario e talvolta anche una scuola. Per rispetto ed anche per igiene degli atti, che vi devono passare, per forza del valore morale delle operazioni che vi si compiono, richiedono un trattamento esterno anche differente. E mal si lascerebbe consigliare chi non ne tenesse conto.

Di tal riguardo dev'essere segno palpabile la cura da aversi nell'armonizzarne le pareti all'istituto, nel provvederlo di mobili. Non mai tappezzerie di carta, ma tinte a guazzo bene incollate. Le sale pel pubblico e le stanze d'ufficio risponderebbero meglio alla dignità dell'istituto secondo noi, se fossero dipinte a tinte neutre; che del resto, gioverebbero maggiormente agli organi visivi di coloro che vi dovessero risiedere. I mobili dovrebbero poi completare l'ambiente colla semplicità ed eleganza delle loro linee.

Ogni stanza, oltre a un lavabo moderno con acqua corrente, nascosto nel vano del muro, mentre in altro vano può nascondersi l'attaccapanni, richiede essenzialmente una scrivania, con tavola e scansie e scaffaletti a muro, un armadio e poche sedie.

SALE PEL PUBBLICO. — Ogni sala di studio o di ricerca pel pubblico comporta seco tavole con plutei, una cattedra sopra predellino per l'ufficiale assistente, armadi e stanze laterali scaffalate ove riporre gli atti di cui la lettura continui nel giorno successivo. Alle lunghe mense preferiamo i tavolini individuali. Non mai dovrebbe permettersi per igiene e sicurezza e per evitare ogni ingombro, che lo spogliatoio del pubblico fosse nella sala stessa: dovrebbe invece, secondo noi, essere collocato sicuramente nell'anticamera della sala, donde i panni non potrebbero asportarsi se non previa presentazione del relativo ordine o lasciapassare dell'ufficiale preposto alla sala stessa. La Biblioteca apostolica vaticana tiene nella sua anticamera degli armadietti, di cui

la chiave è consegnata all'ingresso dell'edificio ad ogni studioso onde riporvi il cappello, il pastrano, gli scialli e altri indumenti; e deve essere riconsegnata all'uscita al medesimo custode. Quando dalla sala di studio di un archivio si è potuto sapere uscito nelle pieghe d'un ferrajolo, parecchie decine d'anni fa, nientemeno che un registro alto oltre mezzo metro, si possono pretendere simili precauzioni.

Ma quel che desidereremmo vedere in ogni sala di studio sarebbe una bibliotechina di consultazione che giovasse alla risoluzione immediata dei dubbi che sorgessero nella mente degli studiosi.

L'archivio è, però, ancora frequentato dal pubblico, che non viene per studiare, ma per rintracciare titoli in sostegno delle proprie ragioni o pretese. È ricevuto pertanto in una seconda sala, separata dalla prima, e chiamata sala di lettura o delle ricerche. In considerazione dallo scopo speciale le singole tavole dovrebbero essere separate le une dalle altre in modo da non permettere indiscrezioni da parte di terzi su quel che altri esaminano. E non mai, poi dovrebbero fondersi insieme le due sale perché se l'accesso del pubblico che viene per interessi può talvolta importare la presenza di parecchie persone intorno ad un documento e conseguentemente un sussurro di gente che si consulti o discuta, questo rumore non può essere ammesso nella sala di studio, ove deve regnare il silenzio più profondo per non distrarre gli studiosi dalla loro consultazione e dalle osservazioni che ne derivino.

D'altra parte se nella sala di studio debba concedersi al frequentatore di prender appunti e copie, tale concessione non è ammessa nella sala delle ricerche ove l'interessato viene a esaminare, a prendere visione e non estratto né copia del documento per essere questa ultima operazione affidata per motivi di fede pubblica esclusivamente al personale dell'istituto. Quindi non può confondersi il modo di soddisfare a un servizio con quello di soddisfare ad un altro: e, a nostro parere, nella sala delle ricerche non dovrebbe comparire né un calamaro né un lapis.

Anche per la sala delle ricerche dovrebbe valere la disposizione di far lasciare nell'anticamera tutti gli indumenti superflui e ingombranti. E poiché il pubblico sa assai meno degli studiosi ove metter le mani per rintracciare i titoli ricercati e quindi ha bisogno d'interrogare non solamente il funzionario preposto alla sala, ma frequentissimamente l'archivista proprio del ramo di scritture, nel quale quei titoli possano trovarsi, e quindi di conferire anche lungamente con esso, non sarebbe inopportuno che tale conferenza avvenisse fuori della sala dalle ricerche, sia nell'anticamera, sia in un salottino a parte, donde

la voce non potesse giungere a maggiormente distrarre le altre persone, che procedessero alle proprie consultazioni.

Così per l'una sala come per l'altra deve insistersi perché alla fine della giornata gli atti consultati siano attentamente esaminati dai rispettivi assistenti; i quali giornalmente dovrebbero restituire alle sezioni gli atti di cui studiosi o pubblico non avesse più bisogno e riponessero invece nell'armadio o nella stanza riservata al deposito quelli di cui continuasse la consultazione. Lasciare accumulare nella sala gli atti promuove disordine nell'archivio e nel servizio, ed è una continua minaccia di dispersione. Ad ogni buon conto, dalle sale dell'archivio né dal portone del medesimo nessuno esca con involti o borse senza un lasciapassare.

BIBLIOTECA. — Alle sale pel pubblico, come agli uffici, è strettamente connesso l'uso della biblioteca interna per le ricerche e consultazioni necessarie. Quando noi ricordiamo che il primo editto sulla stampa, aveva creato la biblioteca dell'archivio di Stato di Torino come uno dei luoghi del deposito legale e fatto obbligo ai tipografi ed editori di consegnarvi un esemplare delle loro pubblicazioni, anche se troviamo in parte esorbitante questa disposizione, non possiamo non convenire che le nostre biblioteche interne non seguono più l'andamento degli studi. Vi si oppongono false norme amministrative che pretendono sopperire a forfait a tutte quante le spese di manutenzione, alle quali obblighi un istituto e un servizio così complessi come l'archivio. È naturale che le somme a disposizione sempre insufficienti per le riparazioni che immensi locali richiedono di continuo da una parte o dall'altra, non offrono più di poche lire per l'acquisto di opere stampate. Ma pure, queste son necessarie anche per economia, per rispetto degli stessi documenti costituenti la suppellettile dell'archivio: poiché la pubblicazione di essi già comparsa per le stampe può risparmiarne il maneggio e quindi contribuire alla loro conservazione. Così pure l'inclusione in una pubblicazione di dati critici risolve d'un tratto una difficoltà e induce lo studioso a tenere meno lungamente il documento in esame e quindi meno lungamente esposto a qualunque rischio.

Dei documenti, de' quali altri abbia già dato il testo o l'indicazione in propria pubblicazione, è necessario si tenga l'elenco, come avviene nell'Archivio di Stato di Roma, in uno schedario sempre aggiornato da un decennio a questa parte, che reca notevoli aiuti nelle ricerche e nella vigilanza. Né sarebbe troppo pretendere dagli studiosi il rilascio di un esemplare di quella loro pubblicazione, se non come omaggio

all'istituto donde ne fu tratto il materiale, qualora superbamente si voglia presumere che l'esercizio di un diritto, quale è quello di studiare, possa e debba prescindere da ogni compenso anche morale e cortesia, almeno come reclame al proprio ingegno e alla propria diligenza. Comunque sia, la biblioteca dell'archivio non può competere, come abbiamo accennato, colle altre pubbliche librerie nel raccogliere ogni specie di pubblicazione. È una biblioteca speciale ed aggiungeremo anche che oltre ad essere speciale è secondo noi anche esclusivamente locale. E quindi deve arricchirsi di opere di consultazione generale, senza trascurare del tutto quelle di cultura storica generale; ma deve essenzialmente applicarsi a possedere libri di erudizione che illustrino tutto il territorio compreso nella circoscrizione dell'archivio, studi e pubblicazioni d'interesse locale, che possono talvolta integrare e riassumere i dati offerti dall'archivio medesimo.

MOSTRA. — Ma non tutti coloro che bazzicano in archivio vi vengono a scopo di studio o d'interesse. Vi si presentano anche semplicemente per curiosità, per rendersi rapidamente conto di quel che tali istituti contengano, per mera educazione generale, non specifica. E a un tale sentimento l'archivista deve parimenti soddisfare e perciò ha disposto nei suoi locali una mostra o esposizione di quel che ritenga passa maggiormente interessare questa categoria di frequentatori.

V'hanno archivi con splendide sale di mostra riccamente e artisticamente addobbate, che riscuotono l'ammirazione dei visitatori: i quali vi accorrono numerosi e lasciano con piacere il loro nome nei registri appositi, che fanno fede del favore incontrato da quelle mostre.

Ciò non ostante, l'esperienza della nostra lunga carriera avverte, da un lato, un certo rilassamento in quelle visite, dall'altro, un minor sfoggio di esposizione. In piena fioritura era questo uso nella seconda metà del secolo XIX, quando pubblico e archivista ardevano del desiderio di sapere e far vedere quali specie di ricchezze e cimelii contenessero quegli istituti, di cui era stato sinora gelosamente chiuso l'ingresso. Ma l'abuso generò alcuni inconvenienti, de' quali ebbero a soffrire documenti esposti: donde il rammarico e il dubbio sulla bontà del sistema, donde le discussioni e le pubblicazioni in proposito.

Senza scendere a tutti i particolari di quella discussione, noi riconosciamo ampiamente la convenienza di quelle esposizioni per la cultura generale ed anche per mettere più direttamente il gran pubblico a contatto coi documenti e coll'archivio, del quale per lo più ignora l'esistenza. Siamo dunque favorevoli a quel modo di dar conoscenza degli atti affidati alla nostra custodia. Ma, in pari tempo,

riconosciamo non meno ampiamente i pericoli a quali la continua esposizione possa sottoporre i documenti. Se non ci commuove di soverchio l'accusa rivolta alla mostra di contribuire a disorganizzare le serie, perché il rimedio a tale inconveniente è facilmente offerto dai fogli di richiamo opportunamente collocati nelle serie medesime, non sappiamo invece negare che la luce, sotto la quale debba costantemente soggiacere un atto, sia pure entro pluteo vitreo; la minore ventilazione che l'atto vi subisca; l'irrigidimento, e il maggior calore ai quali è costantemente sottoposto; la polvere che filtra sempre attraverso la vetrina, volente o nolente, o precipita nello stesso spazio rinchiuso, ec. tutto contribuisce a bruciare il documento, a renderne più fragili le fibre, e sbiadirne le scritture e i colori, a colorirne la materia scrittoria, e in genere a sollecitarne il deperimento. Né valgono le tendine opportunamente distese sui vetri, né i cartoni e le coperte che vi si applicano subito dopo passato il pubblico; l'effetto di questi amminicoli è del tutto momentaneo e ritarda semplicemente il danno, al quale abbiamo accennato.

Contemperando un riconoscimento coll'altro, noi opiniamo che non convenga tenere una mostra permanente; ma, invece, secondo le circostanze, secondo i movimenti dell'opinione pubblica, secondo le ricorrenze e gli eventi, sia da consigliare l'allestimento di mostre particolari, speciali, riferentisi a un determinato oggetto, personaggio, evento del momento, le quali durino lo spazio di quella circostanza, di quel movimento, di quella ricorrenza, siano circondate da tutte le precauzioni del caso contro i danni esposti; e cessino e permettano il ritorno dei documenti in serie entro un termine limitato, dopo aver partecipato e fatto partecipare l'archivio alla vita sociale del momento e attratto sul medesimo quell'attenzione del pubblico: che per questo vale educazione, per l'archivio rispetto e favore.

E perché di queste mostre speciali il ricordo possa anche giovare agli studi non sappiamo astenerci dal consigliare la pubblicazione del catalogo dei documenti esposti, con la loro quotazione, affinché ognuno sappia rintracciarli dopo smontata la mostra, e durante questa possa servirsene a conoscere l'importanza di quel che sia esposto.

Noi ricordiamo di aver così costituito nel R. Archivio di Stato di Napoli e pubblicato il *Catalogo della Mostra del Risorgimento italiano nelle provincie meridionali* (Napoli, S. Morano, 1911, 16°, pp. xvj-197).

PORTINERIA. USCIERI. — Uno dei servizi, che da per tutto sono i più delicati, e specialmente negli archivi, è quello di portineria: al

quale veramente spetta l'obbligo di accorta vigilanza su tutto quello che entra e, meglio ancora, esce dall'istituto. In ultima analisi, quando non si tratti di fogli sciolti singoli, in portineria dovrebbero naufragare tutti i tentativi di sottrazioni che fossero riusciti nelle sale per il pubblico e altrove. In essa, perciò, più che all'ingresso dei depositi di atti, va, secondo noi, concentrata la vigilanza sul pubblico : vigilanza che non dovrebbe mai lasciare uscire oggetto diverso da quello introdotto, verificato e indicato sopra un bullettino, che non fosse accompagnato d'un particolare lascia passare rilasciato dall'economato.

Per esercitare convenientemente tale vigilanza, la portineria deve essere collocata in stanzetta attigua all'atrio d'ingresso, che il pubblico deve essere costretto ad attraversare per accedere alle scale o alla strada, sottoponendosi pertanto in tal passaggio all'ispezione del portiere.

Il quale, in ultima analisi, rimanendo il custode materiale dell'archivio, ha l'obbligo di compiere ronde nei locali per assicurarsi se tutto vi sia a posto, se le imposte siano chiuse, se nulla lasci sospettare qualche inconveniente, e perciò esercita una specie di sindacato sull'opera, alla quale gli altri uscieri sono costretti circa i locali, le loro condizioni e la loro chiusura.

Per compiere questo loro dovere questi uscieri e in genere il personale di servizio hanno necessità di una guardaroba ove spogliarsi, di una sala di pulizia, e di un punto di adunanza; che può trovarsi anche nell'anticamera principale ove possono servire d'indicatori pel pubblico, di aiuto pei funzionari che abbiano bisogno di braccia, di vigilanza su tutto e su tutti.

A questo ricapito degli uscieri basta un bancone con delle sedie, al quale stia di fronte il quadro delle sonerie elettriche di chiamata, e la soneria del telefono che non deve essere nemmeno da esso lontano. La loro guardaroba e sala di pulizia può essere un po' più distante e deve consistere in una sala in cui, oltre a un lavabo e a luoghi di comodità, siano tutto intorno disposti armadi, ognuno dei quali serva per un usciere.

I luoghi di comodità non devono essere abbandonati, come spesso avviene negli uffici popolari, ma presentare quella pulizia e quegli apprestamenti che la civiltà richiede: e possono all'occorrenza essere frequentati così dai funzionari, come dal pubblico.

Accanto a loro possono essere collocati i depositi necessari in ogni istituto e casamento per la nettezza dei locali, i ripostigli di mobili, tappeti, tende, apparecchi, vasi, scope, segatura, vernici ec.

ECONOMATO. — Tutto ciò si collega col magazzino, nel quale l'economato dell'archivio tiene conservate tutte le provviste di carta, registri, moduli, penne e inchiostri, matite, spaghi, altri oggetti e materiali, necessari allo svolgimento dell'attività dell'archivi. A tutto ciò e alla gestione amministrativa l'economato è difatti preposto dalla fiducia e sotto la direzione del Capo dell'Amministrazione, e da esso dipende tutta la vigilanza sui locali e sul basso personale, come sulla costruzione e sull'arredamento dell'archivio.

Egli ha inoltre l'obbligo del maneggio del denaro dell'archivio, faccia esso parte dell'assegno annualmente concesso dall'Amministrazione superiore per far fronte a tutte le spese di manutenzione, provenga esso dal pagamento delle tasse d'archivio per parte del pubblico. La sua stanza di ufficio, oltre a una cassaforte, deve avere tutte le comodità e la decenza per ricevere il pubblico, che, dopo aver conferito coi funzionari competenti venga a ordinare il lavoro o a pagarlo, e i fornitori che si presentino a ricevere gli ordini di riparazione ai locali, ai meccanismi (ascensori, telefoni, ec.) o a discutere quelli già eseguiti. Naturalmente questo vale pei grandi archivi. Pei minori, le funzioni di economato essendo riservate al Direttore in persona, presso di lui si concentrano tutte quelle attribuzioni e quindi nel suo ufficio tutte le comodità sovraccennate.

PROTOCOLLO. — Se all'economato è affidata la cura particolare dei locali e della suppellettile, all'ufficio di protocollo, di cancelleria o di segreteria, che dir si voglia, è riservato il servizio della corrispondenza in arrivo e partenza, della spedizione delle copie, della registrazione e distribuzione di tutte le pratiche e della conservazione delle medesime. In esso si accentra e rispecchia tutta l'attività dell'archivio; né v'ha in Italia archivio che non sia ricco delle molte buste di affari, trattati dalla sua fondazione in poi, e con esse non offra un contributo prezioso allo svolgimento degli studi, alla conservazione e all'ordinamento delle carte, e alle tendenze sociali delle ricerche del pubblico, durante la sua vita ormai lunga. Quello di Napoli, ad esempio, sorto fin dal 1814, conserva le proprie carte di segretariato da quell'epoca e scrive una pagina non indifferente nella storia della cultura e dell'amministrazione del secolo di sua vita.

Per queste ragioni, oltre alla tenuta del protocollo propriamente detto, ove si registrano in arrivo e in partenza tutte le pratiche che pervengano alla direzione e sulle quali la direzione disponga, oltre alla conservazione di quel registro e degli antecedenti e di tutti i moduli e registri annessi e connessi, l'ufficio deve avere un casellario, ove

ripartire giornalmente le pratiche secondo il titolare fissato, e scaffalatura sufficiente ad accogliere le buste, che annualmente risultano, vuotando quel casellario.

Inoltre spetta al protocollo la distribuzione delle pratiche per gli uffici dopo la loro registrazione e quindi la concentrazione delle risposte date dai funzionari dopo compiute le ricerche o copie amministrative, la spedizione di queste e degli atti che si comunichino fuori di archivio, cioè tutto il servizio di posta interna ed esterna; e deve perciò essere adeguatamente arredato di mobili e timbri opportuni.

UFFICIO COPIA. — Annesso al protocollo è il servizio di copia della corrispondenza, essendo quello della copia dei documenti o ripartito per ogni sezione d'archivio, o concentrato in un unico ufficio di copia archivistica, al quale fanno capo tutte le ordinazioni di trascrizioni fatte per le diverse sezioni. La copia della corrispondenza richiede sale e tavole e mobili convenienti, anche quando sia fatta a mano. Oggi si estende continuamente l'uso della copia a macchina o dattilografica unitamente a tutti gli altri sistemi di rapida riproduzione e moltiplicazione di atti come al ciclostile, al mimeografo, al Romney ec.

Né basta: ché altra sala largamente illuminata deve essere riservata con ampie tavole per il calco di mappe e piante topografiche.

GABINETTO FOTOGRAFICO. — Si aggiunga il gabinetto di fotografia per altre riproduzioni e servizi, al quale occorre oltre ad una sala di posa con o senza rotaie e a tutti i molteplici apparecchi perfezionati, una camera oscura opportunamente corredata di armadi, vassche, scaffali e luci, una camera di stampa e d'ingrandimento, un asciugatoio, e un museo o armadio ove raccogliere le negative di tutta l'attività del gabinetto stesso.

CALCO SIGILLI. — Ultima officina di riproduzione deve essere quella dei sigilli, dei quali il calco può servire egregiamente di materia di scambio; e quindi, necessità di tutti gli arnesi e recipienti e modelli e mobili occorrenti sia per riprodurre, sia anche per restaurare i sigilli che l'incuria e l'abbandono abbiano lasciato lesionare o infrangere.

OFFICINA DI RESTAURO. — Coll' accenno a questo restauro va connesso il pensiero dell'officina del restauro dei documenti guasti e di ravvivamento dei caratteri deleti. È una delle officine più delicate e necessarie per gli archivi, ove a migliaia deperiscono giornalmente

atti preziosissimi, a' quali occorre ridare vita almeno per un periodo di alcuni secoli ancora.

L'arredamento di un'officina di restauro varia secondo i sistemi adoperati. Ma per tutti occorre l'uso di una pressa, di strettoi, di cesoie, di armadi, di tavoli, di vasi e bacinelle, di palette e penellesse, di cartoni, di camere d'umidità, di stenditoi, di cappa per i saggi della carta e per le analisi, di microscopi, tubi e altri vetri chimici, ec.; ciò che costituisce un insieme costosissimo e raro, come prezioso e raro è il risultato delle fatiche che si spendono in tale officina.

RILEGATURA. — Annesso all'officina di restauro deve andare il laboratorio di rilegatura che non dovrebbe mai essere dimenticato in un archivio non solamente per riparare ai danni che il maneggio frequente può arrecare ai registri, ma altresì per ricomporre le cuciture, che facilmente si sciolgono.

DEPOSITO. — Altro e ultimo ambiente da riservare fra quelli destinati al servizio è quello in cui debbono depositarsi le scritture al momento del loro versamento o introduzione in archivio, affinché se ne possa riscontrare la consistenza, ovvero si possa procedere al loro riordinamento e inventario senza ingombrare le corsie e sale dell'archivio e con ciò intralciarne il servizio. Quivi veramente dovrebbero a preferenza compiersi tutte le operazioni archivistiche prima del collocamento della serie a posto. Epperò quella sala dovrebbe possedere, oltre alle tavole e scrivanie necessarie, i mezzi di riscaldamento e di ventilazione atti a rendervi meno incomodo il lavoro.

SCUOLA E ALTRO. — Alcuni archivi posseggono ancora una o più sale per la scuola di paleografia latina, diplomatica e dottrina archivistica, con relativo gabinetto di facsimili paleografici, e spogliatoio. Trattandosi d'insegnamento in cui più che sulla cattedra l'insegnante deve trovarsi in mezzo agli alunni per far percepire esattamente ad ognuno tutti gli elementi, che compongono la scrittura, o presentare gli esempi della diplomatica, noi riteniamo che più che il sistema delle bancate convenga adottare per le dette scuole quello dell'insegnamento camerale, vale a dire concentrare gli alunni intorno a grandi tavole ove ognuno veda e tocchi per così dire con mano gli elementi dell'insegnamento impartito.

Infine, qualche archivio possiede anche sale di conferenze, di ricevimento, che servono alla propaganda educativa dei cimelii conser-

vativi, e alla prova, immediatamente documentata, di risultati scientifici a' quali siano pervenuti studiosi interni ed esterni, i quali si compiacciano darne notizia al pubblico e offrano al medesimo il modo di sincerarsi della fondatezza delle loro conclusioni. Corrado Ricci espose al pubblico nel R. Archivio di Stato di Roma il frutto di sue indagini sopra uno dei capitoli più drammatici del processo contro Beatrice Cenci; e subito dopo il pubblico fu ammesso a visitare la mostra speciale nella quale erano esposti tutti i documenti originali da lui consultati.

IGIENE E MANUTENZIONE SPECIALE DEI LOCALI E DELLA SUPPELLETILE. — Se la manutenzione generale dei locali, quella che concerne le riparazioni alla costruzione, richiede d'ordinario l'intervento del tecnico, quella speciale che ne concerne l'incolumità e quella della suppellettile, la pulizia, spetta essenzialmente all'amministratore e all'archivista. In fatto di archivi, pulizia e incolumità vanno di pari passo; e dalle cure, dirette ad ottenere l'una e l'altra, beneficiano così i locali come le collezioni conservatevi.

In archivio la pulizia speciale riguarda l'eliminazione della polvere, quella che si dice la spolveratura; l'incolumità invece deve combattere incidenti, che nascono quasi da difetto di pulizia e quindi di cura, e giungono sino alla distruzione dell'archivio intero per opera dell'incendio o di altro consimile disastro.

Dunque, mantenere questa parte del servizio vuol dire contribuire a salvarne il materiale dai pericoli immediati e da quelli remoti: e a questo fine corrisponde esattamente una delle attribuzioni assegnate all'archivista, vale a dire, quella di conservare e tramandare ai posteri gli atti da lui avuti in consegna.

In verità, in molte località sinora questo obbligo di conservare e tramandare è stato preso eccessivamente alla lettera; e v'hanno brigate intere di funzionari i quali, per meglio conservare e tramandare, si sono astenuti persino dal rimuovere quegli atti, lasciandoli sepolti sotto la polvere, ovvero appiccicati sui palchetti cadere in frammenti dinanzi all'impassibilità loro. Pochi, dal sec. XVIII in poi, hanno procurato di conservare, tentando di rimediare ai guai o di allontanare le cause di questi guai. Oggi ancora che questo dovere s'impone, non tutti vi si adattano, anche perché non sanno come procedere. Procuriamo di assisterli: e parliamo, anzi tutto, della:

SPOLVERATURA DEGLI ARCHIVI. — È generale nel pubblico il sacro terrore, che incute la polvere degli archivi e che i begli spiriti

volgono in barzelletta. Molti degli archivisti moderni la considerano, anzi, come il più temibile fra i nemici degli archivi e hanno cura non soltanto di respingerla ma d'impedire che pervenga sino ai manoscritti, involgendo addirittura questi ermeticamente entro coperte, camicie, carta, buste. Che negli archivi esista in abbondanza e vi si accumuli di continuo, non v'ha chi ardisca negare. È polvere argillosa, calcare, silicea o anche vulcanica; si solleva dall'impiantito e vien portata del vento; si palpa da per tutto; s'infiltra in ogni luogo, quasi in ogni poro; si addensa su tutti gli oggetti e vi distende un velo, ora grigio, or rossastro, or infine nero; ingiallisce ogni cosa; corrode e graffia e lascia tracce indelebili della sua presenza e permanenza. La frase sarcastica: seppellire sotto la polvere degli archivi qualche cosa che non riesca gradita, ha, dunque, il suo fondamento in uno dei guai, che deturpano il nostro patrimonio archivistico.

Sino a poco tempo fa, tutti riconoscevano l'inconveniente, ma non tutti concordavano nel modo di rimediarvi. Oggi, le difficoltà nascono, più che da altro, dal difetto d'impianti adeguati e dalle spese, che richiedono i mezzi più perfetti e moderni di combatterlo.

Scompaiono a poco a poco i partigiani dello stato quo, vale a dire coloro, che sono assolutamente contrari alla spolveratura, non per altro, però, che per non correre i rischi, ai quali essa potrebbe esporre. Il pretesto da loro scelto a quella risultanza non è, però, da trascurare. Gli atti degli archivi non sono la stessa cosa dei libri di una biblioteca. Ne differiscono a più ragioni: sono manoscritti, non sempre compatti, spesso corrosi dal vetriolo dell'inchiostro ovvero cadenti per vetustà e incuria; talvolta con sigilli aderenti, con miniature ed ornati, che dall'urto, dalla scossa, dalla negligenza dell'operatore potrebbero facilmente soffrire danni inestimabili, quasi equivalenti alla distruzione di documenti unici. Non possono, dunque, ragionevolmente, essere trattati colla stessa disinvoltura degli oggetti di casa o della biblioteca.

Ma, senza trincerarsi dietro quelle considerazioni, qualche cosa è pur d'uopo fare. Si raccomandino pure all'operatore speciali cautele, massima attenzione e precauzione, e si vigili sull'operatore stesso: ma si faccia qualche cosa per impedire i guai maggiori che sappia produrre l'accumularsi della polvere. Altrimenti potremmo facilmente trovarci in presenza, oltre che dell'ingiallimento e deturpamento delle scritture sino all'obliterazione della grafia, anche dell'insecchimento delle fibre della membrana o della carta, e forse anche all'infezione e decomposizione di tutta la materia per opera di quelle colonie di batterii e d'insetti, che trovano terreno favorevole alla loro moltiplicazione nello strato di polvere umidiccia, cotanto da alcuni decantato.

Osservando il cammino che percorre la polvere smossa da un luogo qualunque, si vede che essa si alza semplicemente per ricadere altrove, quindi per spostarsi soltanto. Per poco che il materiale adoperato nella costruzione sia facile a scomporsi, sono addirittura nubi di polvere, che al minimo alito di vento invadono il locale, si sollevano dall'impiantito e dai mobili, né più ne scompaiono.

Tutta l'arte consiste nell'impedire gli spostamenti della polvere, nell'impossessarsene e scaricarla lontano dal luogo che s'intende ripulire.

Furono trovati per riuscirvi mezzi *preventivi*, che consistono nel ridurre al minimo la possibilità di accumulazione del pulviscolo coll'adottare, nella costruzione e nella manutenzione del locale, alcuni perfezionamenti, che eliminano ogni accrescimento di pulviscolo per opera dell'impiantito o delle pareti e lo limitano alla provenienza esterna.

Quei perfezionamenti sono ad esempio i mosaici marmorei e lignei; gli encausti o vernici; i cementi; il linoleum, i tappeti incerati, ovvero semplicemente la cera e l'olio spalmati per tutta la superficie dell'impiantito. Tali mezzi *refrattari* o semplicemente *assorbenti* hanno notevolmente ridotto, specie negli edifici di nuova costruzione, la produzione della polvere; pur troppo sostituita da quella della strada.

Così furono preparate e si mantengono tuttora in modo veramente splendido le storiche stanze del Juvara nell'archivio di Stato di Torino, quelle degli Uffizi a Firenze, dei Frari a Venezia, dei palazzi Piccolomini a Siena e Guidiccioni a Lucca, ec. che ricordano la magnificenza dei tempi antichi.

Bastano poche gocce di olio di lino, poche briciole di cera per ricondurre a quantità imponderabile la polvere, che ardisca ripresentarsi in quegli edifici e per evitare con ciò spese e guai maggiori. Onde, con sicuro ed acuto senso di opportunità, uno dei presidenti del Consiglio dei Ministri, il barone Sidney Sonnino, chiedeva un giorno a noi stessi quanto olio occorresse per gli impiantiti, oimè porosi, dell'archivio di Stato di Napoli, quasi a consigliare di generalizzare un tal modo di manutenzione.

Sarebbe, in verità, desiderabile che maggiore uso ne fosse fatto nei vecchi edifici; e ne francherebbe la spesa. Ma, poiché ciò non è sempre possibile, conviene avvertire che per i pavimenti di mattoni assorbenti è seguito a Siena un sistema che dà ottimi risultati, purché applicato da persona pratica e coscienziosa.

Dopo aver lavato a grande acqua l'impiantito, se ne strofini accuratamente tutta la superficie a mezzo della scopa speciale con segatura di legno dapprima inumidita, poi ben strizzata e impastata con

tanto di gocce di olio di lino e di cinabrese che basti ad arrossarla. Ripetendo l'operazione per alcuni giorni di seguito, senza più lavare, colla medesima segatura, addizionata convenientemente di nuovo cinabrese e olio, si riesce a imbeverne l'impiantito, a fissare il pulviscolo dei mattoni e a costituire come una vernice cupa rossastra rilucente sull'impiantito, che una semplice strofinata giornaliera basta a mantenere.

Rispetto alla polvere, ormai entrata in archivio, impalpabile, non bastano più le misure *preventive*: bisogna ricorrere a quelle *repressive*, cioè ai mezzi che valgano ad eliminarla.

Non è certo da collocare fra questi il modo consueto di scopare, che, ripetiamo, non produce altro effetto che lo spostamento del nembo di polvere sollevato. Non vi rientra neppure l'abominevole malvezzo di buttare per terra filze e volumi perché la scossa, ricevuta cadendo, ne scuota la polvere: mezzo barbaro quanto altro mai che rovina gli atti e dovrebbe essere pertanto assolutamente vietato.

Invece, potrebbe entrare in questa categoria l'ordinaria spolveratura con piumini o cenci, se, invece di scuotere semplicemente la polvere, procedesse adagio a radunarla in un angolo dei mobili senza sollevarla e quindi la raccogliesse nei cenci e l'asportasse. La difficoltà, che a questa operazione si oppone, consiste nel fatto che in breve tutta la lana del cencio diventa satura di polvere, non può più capirne e imbratta invece di nettare. Vi si rimedia inzuppando il cencio nell'acqua, strizzandolo quindi fortemente sì che non rimanga che umidiccio, e passandolo sull'oggetto da spolverare colla dovuta delicatezza. Il suo potere assorbente cresce allora né permette più al pulviscolo di sollevarsi: lo attacca a sé e basta, poi, una sciacquatina per fargli deporre il bottino raccolto. Certo non è operazione sollecita; ma riesce all'intento segnatamente pei mobili e all'esterno dei documenti. Del resto, checché si dica, sono tutte le operazioni consimili piuttosto lente per la delicatezza colla quale devono procedere e pel timore d'imbrattare anziché pulire gli oggetti sottopostivi.

L'azione raccoglitrice, esercitata manualmente col cencio, è da qualche tempo riprodotta meccanicamente da apparecchi aspiratori, che riescono perfettamente ed igienicamente ad estrarre la polvere, senza sollevarla, da qualunque oggetto sul quale si sia posata o infiltrata. Mossi dapprima a mano e poi ad elettricità, gli stantuffi delle macchine pneumatiche furono più volte e sono oggi generalmente adoperati anche negli archivi. Appartengono a vari sistemi più o meno complicati, più o meno pesanti e costosi. Ci pervengono nella massima parte dall'Inghilterra e dalla Germania e pigliano nome generalmente

di Vacuum cleaner e in particolare dalle ditte costruttrici Harvey, modello Kensington, Atom, Vandy, Rosenkrantz ec.

I risultati ottenuti sono evidenti: ma, ciò nondimeno, pel loro uso non sapremo mai abbastanza ricordare somma attenzione e continua vigilanza. Poiché quegli aspiratori, se sono utilissimi e rapidi nell'estirpazione della polvere da tutte le superficie e profondità, da tutti i pieghi, non possono naturalmente avere azione nell'interno delle filze e dei volumi compatti e chiusi fortemente, senza che volta per volta queste filze e questi volumi siano debitamente preparati ed aperti, ciò che riduce d'assai la rapidità dell'operazione, tanto da non distinguerla dall'azione del cencio anticamente applicato. Ma poco importerebbe la perdita di tempo, se non fosse talvolta accompagnata da un qualche danno maggiore: quando, per esempio, le carte aperte siano vitriolate dall'inchiostro o in altro modo minaccino di cadere in frantumi. Saper fermarsi a tempo è savio consiglio in tal caso. Comunque sia, non dovrebbe mai potersi fare a meno di procedere ogni tanto ad una spolveratura generale dell'archivio. È un dovere per gli archivisti: poiché oltre all'igiene delle carte e del personale, può ancora servire di ottima occasione pel necessario riscontro della suppellettile. L'eccesso di riguardo pel pubblico, che pure, a certe stagioni, scema d'assai la sua frequenza in archivio, non dovrebbe spingersi sino a impedire la chiusura annuale dell'archivio per la spolveratura.

Intimamente collegate colle provvidenze, or ora suggerite, sono quelle dirette ad eliminare un'altra causa di deterioramento e distruzione degli archivi e precisamente dei:

PARASITI DEGLI ARCHIVI. — Come in tutti gli istituti, si sviluppano anche negli archivi dei germi, che colla polvere concorrono al loro deperimento e debbono essere energicamente combattuti. Sono parassiti appartenenti al regno vegetale e a quello animale; che, da un lato, intaccano e disgregano la materia scrittoria obliterando i caratteri, dall'altro, la divorano, producendovi solchi lamentevolissimi. Gli uni e gli altri, congiunti ai vizi ingeniti della materia scrittoria, costituiscono uno dei maggiori pericoli che attentino all'esistenza degli archivi; e debbono pertanto essere attentamente osservati e vigilati dall'archivistica. I parassiti del regno vegetale compongono la Flora degli archivi; quelli del regno animale costituiscono quella che dicesi Fauna degli archivi.

FLORA DEGLI ARCHIVI. — La chiusura dei locali, il difetto di ventilazione e di spolveratura, l'umidità naturale o derivata dell'am-

biente fanno sbocciare così sugli atti d'archivio, come sulla scaffalatura e sui muri tutta una efflorescenza, che depone contro la salubrità del luogo. È una *vegetazione crittogamica* che rassomiglia a una peluria dai fiocchi radi bianchi o grigio verdognolo; e intacca la materia sulla quale è posata. Del modo di combatterla quando si posi sui muri spetta all'ingegneria preoccuparsi. Dall'arredamento dei locali si fa scomparire con l'uso dell'essenza di trementina, o della concia fresca, o meglio della soluzione d'ipoclorito di potassa nota in commercio sotto il nome di varecchina o acqua di Javelle. Rispetto agli atti, quella peluria assume, col tempo, accanto al primo, altri colori come il color rosso-ciliegia, ruggine, feccia di vino, verde mela, giallo brunastro, marrone, ec.

Tutta quella vegetazione appartiene all'ordine dei funghi e al gruppo delle muffe o mucedinee, studiato nell'ultimo quarto del secolo XIX dapprima dal chimico francese Witz, e, poi, dal botanico ungherese Giulio Schaarschmidt. Gli studi di quegli scienziati furono ripresi, durante la guerra mondiale, dal dr. Sée di Parigi; il quale, esaminando e coltivando anche quelle fungosità, riuscì, nel 1918, ad elencarne sino a venti specie, che aumenteranno certamente. Fra esse primeggiano la muffa glauca (*aspergillus glaucus*), la muffa a pennello (*penicillium glaucum*), la muffa comune (*mucor mucedo*), ec.

Sulla flora archivistica hanno notevole effetto naturalmente tutte le sostanze che giovano a correggere l'aria degli ambienti e quelle pertanto che per evaporazione vi si diffondono e penetrano da per tutto. A queste condizioni corrispondono principalmente le proprietà antisettiche degli aromi e profumi, primissime fra tutti l'essenza di trementina, quella di lavanda e l'altra di bergamotto. Alcune gocce di quegli olii sparse ogni tanto in un armadio, o su batuffoli imbevutine e sparsi entro le corsie degli archivi, li preservano dal rinnovarsi di quelle muffe.

Ma, al momento della scoperta di quelle macchie, non basta aspettare l'azione degli aromi, bisogna ripulire addirittura gli atti danneggiati, tanto più in quanto accanto alle muffe possono pur comparire macchie di grasso o d'altro, che conviene eliminare.

Questa pulizia si fa, se sono semplici muffe, con un cencio appena imbevuto di qualche essenza; se si tratti di un caso più complesso, lavando il documento leggermente con una soluzione di cloruro di calcio, e, quando non bastasse, con una soluzione di acido ossalico o sale ossalico disciolto nell'acqua.

In quanto al sudiciume prodotto specialmente sull'angolo dei fogli dal frequente uso di alcuni atti e volumi e dal bisogno di voltarne i

fogli, esso secondo gli studi del prof. Giulio Schaarschmidt proviene da materie organiche e da vegetazione crittogamica. V'ha il batterio della putrefazione (*bacterium termo*, del Dujardin); v'hanno delle alghe del genere *micrococcus*, *leptothrix*, *pleurococcus*, *chroococcus*, e bacilli, pericolosi alla salute e quindi oggetti di eliminazione per mezzo degli acidi surricordati.

FAUNA DEGLI ARCHIVI. — Come in tutti i luoghi, abitati o non abitati, anche negli archivi una ricca fauna vive e prospera in mezzo e a danno delle scaffalature lignee e della suppellettile archivistica. Si moltiplica nella polvere degli impiantiti; si nasconde e arrampica entro le rilegature dei codici e registri e persino lunghesso i montanti delle armature metalliche.

Non intendiamo parlare dei batterii; che, a dispetto della comune opinione, sembrano sterilizzarsi nella polvere infermentabile degli archivi.

Accenniamo invece a quelle miriadi d'insetti appartenenti, secondo gli studi e le esposizioni di coloro, che parteciparono al concorso indetto in proposito dal Congresso internazionale dei bibliotecari, tenuto a Parigi nel 1900, e prima e poi, vale a dire del Cuissard, di L. Hiriart, di Giovanni Bolle di Gorizia, di Costantino Houlbert (*Les insectes ennemis des livres*.— Paris, Picard et fils, 1903), di Guido Biagi (*Insetti nemici dei libri*, nella Riv. delle bibl. e degli arch., XIV, 1903, pag. 138 e ss.), di R. Prümers (*die Papierfeinde aus dem Insektenreiche*, nel *Korrespondenzblatt*, 1905, pag. 444-451), ec. ec., a ben 67 specie, ripartite nei 7 ordini dei Coleotteri, Ortoteri, Tisanuri, Pseudonevrotteri, Imenotteri, Lepidotteri, Aracnidi, che in vario grado danneggiano biblioteche e archivi.

Non tutte quelle specie distruggono ugualmente la carta. Ve ne sono delle specialiste con particolari istinti, divoratori ora della carta, ora della legatura, ora della colla, ora di tutto insieme. Per esempio, fra i coleotteri, gli anobidi (tarli) e i dermestini (dermeste del lardo) si nutrono di materie animali e vegetali, che trovano nella rilegatura; le blatte, le termiti distruggono tutto; le poduride e alcune aracnidi ricercano l'amido e la colla della rilegatura; e quindi indirettamente offendono anche la carta.

I tarli colle loro 200 sottospecie sono specialmente nocivi allo stato di larva; e, fra essi, l'anobio paniceo lo è più di tutti per la sua straordinaria voracità e fecondità.

Fra gli imenotteri fitofagi il sirice gigante si introduce in archivio col legno fresco della scaffalatura; ed è dotato di tale forza, allo stato

perfetto, da perforare filze intere di carta compatta, e da traforare persino il piombo, per uscire all'aperto.

V'ha, poi, quella infinità di microlepidotteri, comunemente conosciuta sotto il nome di tarma o tignuola (tinea spretella, tinea sarcitella, tinea tapezella, tinea pelionella, tinea biseliella), che s'avventa altrettanto voracemente sulla carta quanto sui panni, sulle pelliccie, sui tappeti e cuoi, e vi reca rovine tanto maggiori, quanto minore l'effetto, che hanno sopra di essa gli odori, solitamente adoperati a combattere.

Vi sono ancora l'onisco o porcellino di terra, le pulci, i pidocchi dei libri, le piattole, le cimici, le formiche ed altri ed altri animaluncoli, di cui interminabile sarebbe l'elenco.

Aggiungansi, in una scala più elevata, i rosicchianti veri e propri, topi, sorci ec. Come più visibili, essi sono i primi ad essere rincorsi; e quando, spinti dalla ricerca di qualche briciola, si avventurano nelle corsie degli archivi e non vi muoiono di fame, sete o soffocazione, cadono talvolta anche sotto i denti di quei *gatti micci*, che sappiamo essere mantenuti a tale effetto negli archivi come in quelli senesi sin dal 1337, e sono tuttora da per tutto.

Tutta quella pleiade di parassiti degli archivi vi è tanto più pericolosa in quanto, indisturbata, vi si riproduce con una fecondità e rapidità straordinarie: alla quarta generazione l'anobio paniceo conta già l'enorme cifra di 810.000 discendenti ! A tutte quelle cause s'aggiunge, poi, a nostro tempo, la composizione della carta, proveniente dalla pasta di legno, cibo preferito e avidamente ricercato da migliaia di questi e altri insetti.

Questa considerazione deve contribuire, non meno di tutte le altre, a consigliare gli archivisti a frequenti ispezioni e spolverature a fondo per distruggere le temibili colonie, che si stanno formando. Ma non basta spolverare: occorre distruggere quei nemici.

Molti mezzi furono, in verità, escogitati a tale effetto. Ma la loro applicazione trovò spesso, e trova pur troppo, ancora oggi il maggiore ostacolo nell'accidia e nelle manie degli uomini.

V'ha chi si lascia traviare dalla infondata persuasione che il trattamento usato per la flora archivistica valga pure anche per la fauna. Ciò non è esatto, come dimostrano i risultati negativi, che ne conseguono e insinuano nell'animo la sfiducia.

Taluni, fondandosi sopra altri principii, adoperano trappole, panie, allettamenti, in ispecie per gli anobii panicei, cupidi di legno di faggio e di amido; ma, invano.

Sperimentando, invece, altri processi si ottengono risultati migliori. Tali processi possono distinguersi in quattro classi più o meno efficaci. Sono processi *meccanici*, *biologici*, *fisici* e *chimici*.

I processi *meccanici* consistono nella battitura dei codici, nella raccolta degli insetti e nella loro distruzione. Ma sono operazioni pericolose per i documenti, per la loro conservazione e scrittura: danno effetti incompleti, e possono considerarsi come palliativi più che come rimedi radicali.

I processi, che diciamo *biologici*, sono quelli che tendono all'estinzione della specie dannosa, valendosi di altri parassiti animali o vegetali. Vi si connette l'uso di speciali rettili dell'ordine delle testuggini, d'insettivori, come la talpa, il riccio, il toporagno minore (*sorex pygmaeus*, *mus-araneus*), d'anfibi come il rospo e la salamandra, di coleotteri carabidi come il carabo rosso rame, la calosoma sicofanta, la cicindela campestre, di miriapodi come la scolopendra ec. tutti voracissimi d'insetti più o meno grandi e delle loro larve. Noi stessi sperimentammo il toporagno. Ma neppure gli effetti di questi processi sono completi, assoluti. Valgono per gli esseri più grossi. Sono inefficaci per gli altri: e sono, del resto, poco adatti né per gli archivi, né per le biblioteche.

Sono da considerarsi *fisici* i processi pei quali si tenda a distruggere la fauna archivistica per mezzo della elevazione o dell'abbassamento della temperatura. Per entrambi i casi occorre adoperare una cassetta che può diventare una stufa o una ghiacciaia in cui riporre e sterilizzare il documento. Ma basta l'enunciazione di questo fenomeno per far subito risaltare l'impraticità archivistica di questi processi: e i guai che possano combinare se applicati da mano inesperta e negligente. Non a tutti gli atti può capitare come ai papiri di Ossirinco di esser sepolti nella sabbia del deserto per essere eliminati e di pervenire a noi intatti o quasi!

Soli efficaci sono i processi *chimici*; e, ancora, non tutti sono tali.

Alcuni si lusingano di distruggere gli insetti per effetto di aromi, e sono detti *aromatici*.

Altri cercano di allontanarli per effetto di materia o gas irritante sparsa ove vivono quegli insetti: e si dicono *irritanti*.

Altri ottengono risultati più radicali e diconsi *tossici*.

Nel caso degli *aromatici* si spargono ove vivono gli insetti, a gocce, o su batuffoli, o in scodelline sparse a distanza lungo le grandi gallerie o corsie degli archivi, essenze odorose, o anche semplicemente bucce di vegetali emananti odori acuti, insopportabili per parecchi insetti.

Il sig. Fournel di Metz sostenne già che l'essenza di pepolino o serpillio (*thymus serpyllum*) fosse forse il miglior preservativo contro l'assalto dei parassiti.

Noi abbiamo dei dubbi in proposito; e basterebbe la modesta esperienza domestica dell'inazione degli aromi rispetto alle tignuole per confermarceli. Gli aromi riescono disgustosi agli insetti, sia pure; ma non li distruggono, li spingono semplicemente a spostare la loro sede. Inoltre svaporano con eccessiva rapidità per avere una azione duratura.

A quest'ultimo difetto qualcuno ha da tempo antico provveduto ricorrendo alla costruzione di mobili con essenze lignee indigene o esotiche che conservano indelebilmente nei secoli l'aroma originale e caratteristico: quali l'acero, il cipresso, il palisandro, ec. alcune delle quali sono anche imputrescibili. Ma con questo preservativo una parte minima del pericolo è rimossa, quella cioè aderente alle pareti di quelle essenze. Tutta la rimanente superficie dell'archivio che non può rivestirsi di quei legnami rari e costosi, è largo campo d'incubazione per quei corpuscoli: e c'induce a riconoscere che questo rimedio non è praticabile in grande.

Fra gli *irritanti* cominciamo a trovare qualche processo che non mira soltanto ad allontanare il nemico, ma anche ad aggredirne il corpo e a distruggerlo. Furono e sono come tali adoperati alcuni vegetali: i fiori di piretra, quelli di assenzio, di menta acquatica, la canfora, il pepe, ec.; alcune essenze, cioè quella di nicotina, di trementina, il petrolio, la benzina, la naftalina; minerali, come l'allume.

William Gibson osservò che una vescica piena di essenza di trementina allontanava tutti gli insetti da una collezione in mezzo alla quale fosse stata collocata.

Il Monge riconobbe nell'acido pirolegnoso semplice, che non è altro che il cedrium delle imbalsamazioni antiche, un eccellente antiseptico, come in tutti gli acidi minerali e vegetali.

Ma neanche a questa classe noi riconosciamo le proprietà essenziali che richiediamo per la conservazione dei manoscritti. I suoi effetti sono, per lo più, semplicemente repulsivi, ciò che non basta al nostro intento.

Meglio invece troviamo nell'ultima classe vale a dire in quella che abbiamo chiamato dei processi *tossici*. Essi agiscono sopra l'animale stesso e lo distruggono radicalmente, con più o meno rapidità, che dall'attimo fuggente può salire fino a 36 ore. Introdotti in questa applicazione da una sessantina d'anni a questa parte, vennero man mano crescendo di numero, sotto forma di vapore e di gas, sinchè la grande guerra mondiale, dopo averli largamente e tremendamente ap-

plicati sull'uomo, indusse ad adottarli anche per gli archivi e per le biblioteche. Ciò vuol dire che la loro applicazione può presentare dei gravissimi pericoli per l'operatore e che deve pertanto essere fatta con tutte le maggiori cautele da specialisti realmente provetti e sperimentati.

I più blandi sono il timolo, che adoperava a Napoli Cristofaro Marino; l'acido fenico; la formalina, ai cui vapori sottoponeva i libri per un ora sin dal 1897 il direttore della New York Library; la formaldeide, che nel 1897 il dott. Starkloff, di S. Louis negli Stati Uniti disse, però, inefficace, e invece il dott. Duffield di Detroit dimostrò fatale ai germi patogeni, se adoperata sotto forma di vapori umidi; l'acido solforoso saturato con alcali; l'anidride solforosa ($S O^2$); l'acido solforico (SO^3 , HO); il cloro (Cl); il tetracloruro di carbonio (C, CL_4), di uso piuttosto comune nelle abitazioni.

L'archivista francese Brutails adoperò in una stufa speciale il solfuro di carbonio (C, S^2), già adoperato per la distruzione della fillossera e indicato dall'Houlbert; i cui vapori non alterano né scrittura, né materia scrittoria. La spesa di tale operazione è minima; ma non dimentichiamo che i vapori di solfuro di carbonio combinati coll'aria provocano un detonante pericoloso.

Garreau e Doyère raccomandarono come simili a quelli del solfuro di carbonio gli effetti del cloroformio.

Ma, come abbiamo accennato, mezzi infallibili contro i germi parassitari furono suggeriti dalla triste esperienza della guerra mondiale.

I gas micidiali per gli uomini sono pur distruttori degli insetti, con questo particolare che mentre, contrariamente all'erronea credenza venutasi formando durante la guerra, furono relativamente pochi i primi che siano stati uccisi da quelle armi chimiche perché avvertiti a tempo da disturbi che li costrinsero ad allontanarsi dall'ambiente prima di averne assorbito una dose micidiale, gl'insetti a' quali non perviene tale avvertimento o anche pervenendo non resta il tempo o modo per spostarsi, ne rimangono più facilmente vittima.

Sappiamo, ad esempio, che per liberare la stiva delle navi dalla calamità dei topi e degli insetti, che la infestano, ovvero le stanze d'albergo, invase da quegli ospiti sgraditi, si adopera l'acido cianidrico (KCy); che, per essere quasi inodoro e quindi inavvertito, cagionerebbe la morte degli incauti che si avventurassero imprudentemente in quell'ambiente, se l'aggiunta di una piccola quantità di gas lacrimogeno o cloruro di cianogeno (CN) non bastasse ad avvertirli del pericolo e a indurli a mettersi in salvo.

Negli Stati Uniti furono sperimentate con successo le nubi di gas velenosi generati da aeroplani su campagne infestate da insetti dannosi all'agricoltura.

Gli insetti trivellatori sottomarini, e in special modo la teredo navalis non intaccano pali trattati colla tremenda lewisite.

Questi e altri esempi antecedenti indussero i competenti ad applicare i gas tossici alla distruzione degli insetti della carta e dei documenti; e quindi a preservarli dai danni incommensurabili recati da quei parassiti.

Furono pertanto adoperati col ministero di speciali periti la pericolosa cloropicrina ($C_6 Cl_4 H_2 (NH_3) OH$), gas lacrimogeno per eccellenza; il tremendo acido cianidrico o prussico suddetto; il mortale cianuro di potassio (KCy), con risultati veramente sorprendenti: come quelli ottenuti nella R. Biblioteca Vallicelliana a Roma, trattata col cianuro di potassio.

Questi gas, come si è accennato, sono però pericolosi anche dopo compiuta l'operazione e finché una potente e prolungata ventilazione non abbia scacciato tutte quante le emanazioni, che durante la chiusura ermetica dell'ambiente ne abbiano raggiunti gli ultimi angoli e le pieghe più remote.

Ad ogni buon fine, non è inopportuno ricordare che contro essi possono adoperarsi antidoti tanto più efficaci quanto più immediatamente chiamati in soccorso. Contro il cianuro di potassio pare efficace ogni bevanda dolce. Ricordiamo la tragedia del monaco Rasputine. Contro l'acido cianidrico valgono le inspirazioni di cloro e aria, l'ammoniaca, o un miscuglio di solfato di protossido e di perossido di ferro associati a carbonato di sodio.

*

* *

Ma i danni della carta e quindi del documento non vengono tutti dall'esterno; spesso, e pur troppo più frequentemente ai giorni nostri, provengono dall'interno stesso di quella materia scrittoria, oggi si largamente adoperata; provengono dalla sua stessa composizione.

CARTA. — Una delle cause principali del disordine e della distruzione degli archivi risiede nella qualità della carta, adoperata per la redazione degli atti che li compongono. La carta deve dunque essere attentamente osservata dall'archivista nella sua composizione, nella sua consistenza, nel suo formato. Uno scrittore del secolo VI già scriveva: chartaceus liber est et ad ferendum iniuriam parum fortis, quia

citius charta... vetustate consumitur ⁽¹⁾. Forse alludeva piuttosto al papiro che alla carta: ma, ciò nondimeno, tutti ammirano ancora la carta di antica fabbricazione, e confessano che la moderna non regge al confronto. Riconoscono, pertanto, di essere in presenza di una decadenza: e tale decadenza risulta dal semplice ricordo del cammino percorso da quel prodotto nello svolgimento della sua storia.

Venti secoli di vita della carta contiamo ormai dal principio dell'era volgare; nove altri prima di Cristo ne conta la storia del papiro. In questi ventinove secoli la carta da scrivere fu sempre dai Cinesi, dagli Egizi, dai Romani tratta da materia del regno vegetale, sia allo stato naturale, sia a quello lavorato: siano, da un lato, il papiro e il gelso da carta, adoperato dai Cinesi da oltre venti secoli; siano, dall'altro, gli stracci, macerati presso a poco fin dalla stessa epoca nell'Estremo Oriente.

Il medio-evo, privo dei vegetali altrove adoperati, diede nella fabbricazione della carta la preminenza agli stracci raccogliatici. Ma la diffusione della stampa e il movimento delle idee, che ne seguì, le guerre di sempre maggiore importanza, che ridussero quasi impraticabili le vie del commercio, ne resero insufficiente la raccolta: donde, la macerazione, tanto lamentata, d'interi archivi, verificatasi sin dalla seconda metà del secolo XVI, e l'arte di peggiorare la qualità della carta, proprio mentre introducevasi il vetriolo nell'inchiostro.

Nei secoli seguenti, si acuirono le cause di questo peggioramento in tal modo da richiamarvi l'attenzione dei governi. In Francia e in Germania furono promulgate disposizioni dirette ad arginare la decadenza della industria della carta, che trascinava seco la perdita del mercato estero, ove era sostituita dalla carta olandese. La Germania ricorse al sistema dei premi di fabbricazione, che non diede alcun proficuo risultato. La Francia ottenne, invece, qualche successo col regolamento del 27 gennaio 1739, modificato il 18 settembre 1741.

Ma sopravvennero gli sconvolgimenti e le guerre della rivoluzione e dell'impero francesi, quelli delle lotte delle nazionalità: e la decadenza si accentuò, proprio mentre il progresso delle idee richiedeva sempre maggior quantità di carta per esprimersi e diffondersi.

Senonchè, contemporaneo a questo essendo il progresso delle industrie e dei commerci, si trovò presto un surrogato agli stracci in quel medesimo regno vegetale, dal quale era partita la prima scintilla della fabbricazione della carta. E poiché quel surrogato, coi suoi simili, era più abbondante e meno costoso degli stracci, in breve prese il so-

⁽¹⁾ DURANDO, *Tabellionato*, p 35, nota 1.

pravvento sino a cacciarli quasi del tutto dalla fabbricazione della carta.

Così, gradatamente, entrarono nella fabbricazione la paglia chimica e indigena, la cellulosa, poi, la pasta di legno.

Quest'ultimo prodotto, che sin dal 1840 impresse all'industria della carta uno sviluppo straordinario, è il risultato dello stritolamento dei tronchi di alberi, più o meno teneri, specialmente abbondanti in alcuni paesi forestali, come nel Canada, nella Scandinavia, nella Finlandia. Le essenze più usualmente adoperate sono il pino, l'abete, il pioppo, la *bétula*, il salice, il frassino, l'ontano, ec., che vengono *meccanicamente* raspati, ridotti a segatura e quindi compressi in fogli e balle, atte per la spedizione; ovvero, tritati da apposite macchine, sono *chimicamente* trattati al bisolfito di calcio, e ridotti in una pasta, distesa ancora essa in fogli e balle e spedita alla cartiera. La pasta *meccanica* sostituisce gli stracci sin dal 1865; quella *chimica*, sin dal 1880. Ma poiché entrambe non bastano ad assicurare la coesione della carta, a patinarla perfettamente, né a darle quello splendore che il commercio ricerca, così s'aggiungono nell'impasto, in quantità sempre maggiore, minerali in polvere, che danno al prodotto un'apparenza più brillante, è vero, a scapito però, anche sempre maggiore, della qualità e consistenza di esso.

Le splendide carte patinate americane si danno la mano con quelle nerastre e porose, che subito dopo la guerra offesero i nostri occhi e ci fecero temere di vederle decomporsi al solo tatto; ricordiamoci tutti, della carta della *Gazzetta ufficiale del Regno* d'allora. Oggi, nella fabbricazione della carta gli stracci non entrano più, se non nella misura del 5%, quando si voglia una qualità superiore.

Questa trasformazione e la conseguente decadenza dell'industria della carta hanno anzi tutto richiamato sopra di sé l'attenzione degli scienziati, degli industriali e dei Governi. I tedeschi furono i primi a commuoversene e a provvedere ufficialmente; noi, per bocca di Ermanno Loevinson, a investirne la Società bibliografica italiana; gli inglesi, a interessarne le Associazioni preposte all'incremento dell'industria.

Nell'ottobre 1898, contemporaneamente al rapporto del bibliotecario Mac Alister, letto alla 20.^a riunione annuale della Library Association inglese, la Società d'incoraggiamento alle arti e all'industria di Londra pubblicò una notevole relazione sulle cause del deperimento della carta e sui rimedi atti a combatterlo. In capo a un anno molte stampe a buon mercato si scompongono; e dopo una quarantina d'anni

parecchie pubblicazioni non sono più leggibili perché ingiallite, annerite, consunte e incenerite.

Prima causa, sostiene la Società, o meglio, la Commissione apposita, di quel guaio è il procedimento col quale s'imbianca la pasta. Per far presto ed ottenere un risultato eccezionale i fabbricanti adoperano prodotti chimici eccessivamente attivi che bruciano tutto, persino la pasta della carta. Altra causa è la disgregazione dovuta alla materia stessa di questa pasta che per essere prodotta chimicamente contiene in se stessa i germi corroditori di tutta la massa, germi che nessuna combinazione vale a eliminare né a sterilizzare.

L'alterazione del colore, cioè l'annerimento, proviene dall'azione atmosferica. La illuminazione a gas delle biblioteche ne annerisce i libri. Annerisce, però, la carta con tanta maggior rapidità quanta maggiore sia la parte di resina, che entri nella colla della sua composizione. Oggi si supera d'assai il 2 % di resina, che dovrebbe entrare al massimo nella combinazione. Ma questo eccesso proviene dall'altro eccesso dell'esuberanza di sostanze minerali, colla quale viene caricata in misura superiore al 10 % la pasta: sono sostanze non amalgamabili, che a mala pena si tengono incollate alle fibre vegetali finché essiccazione non ne disgreghi la coesione, rendendo ciascuno elemento al suo stato.

Di fronte a questi e ad altri rilievi era naturale la necessità di avere un prodotto consistente e resistente per i vari usi ai quali doveva servire. Sorse la convenienza di misurare il grado di bontà di quel prodotto, di saggiarlo: poiché, come ben dimostrarono i professori Hartig e Hoyer, non è detto che, senza cenci, non si possa ottenere una carta buona. Ne abbiamo una prova nella carta a mano macchina. Tale misurazione fu fatta con tutti i mezzi forniti dalla scienza, fisicamente, chimicamente e meccanicamente. Il microscopio servì a rilevare la natura e la proporzione degli ingredienti adoperati. L'essiccazione a 100° C. diede la cenere, che rivelò il quantitativo delle materie minerali inassimilabili e incombustibili aggiunte non per robustamento, ma per gravità e luccichio. Per misurare la consistenza, la resistenza e la distendibilità furono inventati apparecchi speciali, segnatamente dal prof. E. Pfuhl, di Riga.

Come sede di quella misurazione furono istituiti laboratori speciali; fra i quali vanno segnalati l'*Istituto ufficiale di assaggi* di Londra, l'*Istituto sperimentale per il saggio della carta*, annesso all'Accademia tecnica di Charlottenburg, presso Berlino (1884), dalla quale si alzarono fortissime le voci del prof. Reuleaux (1870) e del prof. A. Martens, per denunciare il pericolo, al quale si andava incontro, abbandonando

la produzione della carta all'arbitrio della speculazione; l'*Istituto sperimentale* di Monaco di Baviera; quelli di Carlsruhe, di Brema, di Vienna, impiantato nel 1885; l'*Ufficio di saggio* di Copenhagen (1888); il *Laboratoire pour l'essai des papiers*, annesso, sin dal 1894, al Bureau de conditionnement des soies et laines di Parigi; l'*Istituto sperimentale*, annesso al Politecnico di Helsingfors (1890), oltre agli istituti privati di Lipsia, Norimberga e Berna (1893). Per l'Italia abbiamo i due *laboratorii* istituiti presso i Politecnici di Torino e di Milano.

Ma riconoscere un pericolo non significa opporvisi; e, del resto, è molto difficile e delicato l'intervento governativo nell'industria. Lo Stato non ha presa sulla speculazione, se non per impedire che la buona fede e la salute pubblica siano offese e compromesse. Come un privato qualunque, può vigilare e quindi disporre che i suoi propri fornitori non gli diano, pel suo uso, prodotti che sotto un aspetto speciale contrastino cogli scopi, che si propone di conseguire. Ed è precisamente a tale intento che gli archivisti, più di altri, hanno denunziato l'industria della carta come provocatrice della distruzione del materiale scritto e dei titoli e atti che vi sono vergati. Fra noi, altamente e ripetutamente fece oggetto di sue proteste il nostro collega, dott. Ermanno Loevinson, in lavori degni di considerazione, cui tenne bordone Sebastiano Sanguinetti, già intendente di finanza.

Senza tener conto del lamento da noi stessi or ora emesso intorno alla pessima qualità della carta usata per la *Gazzetta ufficiale del Regno*, anteriormente al 1923, lamento che potrebbe estendersi a tutte le altre forniture di carta del tempo, ricordiamo che, ancora nel novembre 1907, vale a dire, oltre a 20 anni dopo i rilievi del Martens e i provvedimenti del Governo bavarese, proprio in Baviera, le *Münchener Neuesten Nachrichten* segnalavano il deperimento dei libri forniti ultimamente alla Biblioteca reale di Monaco, dovuto alla pessima qualità della carta, a tal punto che un trattato di diritto civile, stampato nel 1871, era stato tolto dalla lettura per lo sfacelo, al quale era pervenuto.

Commosso da tutte quelle denunzie, lo Stato pensò finalmente a prendere qualche provvedimento, almeno per le forniture che lo guardavano. La Prussia si mise a capo di questa legislazione colle *Normali 5 luglio 1886 per il saggio ufficiale della carta*, dovute riformare e intensificare, a causa della caparbia dei fabbricanti, con le *Istruzioni 17 novembre 1891 per la fornitura e il saggio della carta ad uso di ufficio*.

Dopo aver fissato le varie norme secondo le quali deve essere condotto il saggio: cioè esame microscopico e chimico della composizione; prova meccanica della consistenza mediante il saggio della resistenza alla lacerazione o rottura, della distendibilità e della resistenza alla gualcitura e allo strofinamento, le Istruzioni prussiane distinguono la carta in due serie di classi; la prima secondo la composizione dell'impasto, l'altra secondo la consistenza; e prescrivono che ogni qualità di carta, secondo l'uso al quale deve servire presso l'Amministrazione, appartenga sotto un rispetto e sotto l'altro ad una determinata classe di quelle serie. Sotto l'aspetto della fornitura allo Stato, a quei due elementi ne aggiungono altri due, che sono il formato e il peso di ogni migliaio di fogli o, per gl'involucri, di ogni metro quadro, prescrivendo che la qualità, il formato e il peso si adattino allo scopo e alla durata, che deve avere l'atto che sarà vergato su quella carta.

Con ciò quelle Istruzioni ottengono archivisticamente un altro vantaggio; cioè quello di dare a tutti gli atti di una specie uno stesso formato, farli riconoscere anche macchinalmente, e permettere con facilità non solamente la raccolta annuale di essi, ma ancora la rilegatura di quelli da conservare e l'eliminazione di quelli di nessun valore; vale a dire, in sostanza, di costituire quasi un ordinamento automatico dell'archivio, con risparmio di tempo, di personale e di spesa.

Le Istruzioni prussiane furono imitate e perfezionate dal *Regolamento danese per l'impiego della carta comprata ed ordinata dal Ministero del culto per il servizio dello Stato*, dal 26 maggio 1888; e dai *Regolamenti* emanati in Finlandia alla data del 1° gennaio 1890.

In Francia, l'on. Menier presentò, nel giugno 1903, alla Camera dei deputati un disegno di legge, secondo il quale gli editori avrebbero dovuto pel deposito legale consegnare alle pubbliche biblioteche esemplari delle loro pubblicazioni in carta fabbricata secondo le prescrizioni del Ministero. Non crediamo che quel disegno sia divenuto legge.

In Italia, accedendo al parere di speciale Commissione, il Governo promulgò il R. Decreto 13 gennaio 1910, n. 46, relativo alla unificazione dei tipi di carta in uso presso le Amministrazioni dello Stato (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 18 febbraio 1910 n. 40)⁽¹⁾.

(¹) R. D. 13 gen. 1910, n. 46, relativo alla unificazione dei tipi di carta in uso presso le Amministrazioni dello Stato - (Gaz. Uff. 18 feb. 1910, n. 40).
Art. 1. La carta occorrente alle Amm. dello Stato è classificata secondo l'uso cui

Quel decreto prende a modello le Istruzioni prussiane; e prescrive i requisiti che devono avere le varie qualità di carta da adoperarsi dalla pubblica Amministrazione. Tali qualità sono determinate, più precisamente che in Prussia, dal limite archivistico del decennio, che distingue gli atti da conservare da quelli da eliminare.

Ma i redattori del decreto non seguono sino alle sue ultime conseguenze le Istituzioni prussiane; e quindi non includono alcuna altra disposizione relativa al formato della carta, né al peso, che, anche in Italia, metta un po' d'ordine e di disciplina nella farragine delle scritture, giornalmente vergate dagli uffici pubblici. Lasciando, pertanto, eccessiva libertà ai fabbricanti e ai funzionari, essi sono venuti meno all'aspettativa, che si era in diritto di avere a loro riguardo; poiché, oltre a non agevolare il servizio corrente, oltre a non provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei conseguenti archivi, hanno offerto

è destinata. Per ciascuna classe sono chiesti due requisiti, uno per la materia di cui è composta la carta, e l'altro per la resistenza di questa ultima.

Art.2. Secondo la materia o la resistenza per trazione la carta si classifica giusta le seguenti tabelle.

a) classificazione per materia

Classe 1. ^a	Carta unicamente composta di stracci (lino, canapa, cotone) e contenente non più del 3 % di ceneri	La percentuale delle ceneri si intendo riferita alla carta essiccate a 100° C.
Classe 2. ^a	Carta composta di stracci con al massimo il 25 % di pasta chimica di legno e contenente non oltre il 5 % di ceneri.	
Classe 3. ^a	Carta di qualsiasi materiale fibroso con pasta meccanica di legno e contenente non più del 5 % di ceneri	

b) classificazione per resistenza

Classe	Lunghezza media di rottura in metri	Per	lunghezza media di rottura s'intende la media aritmetica delle
—			2 lunghezze di rottura ottenute secondo le direzioni del foglio parallele a 2 lati contigui del foglio stesso
1	5800 — 6000		
2	4800 — 5000		
3	3800 — 4000		
4	2800 — 3000		
5	1800 — 2000	La	lunghezza di rottura è determinata al 65 % di umidità relativa all'aria. Al calcolo della lunghezza di rottura si farà servire di base il peso delle striscie di prova essiccate a 100.° C

il fianco all'indisciplina e quindi all'arbitrio, che ha rese inefficaci tutte le buone intenzioni da loro e dai Ministri professate.

Comunque sia, è dovere degli archivisti assicurarsi della qualità e resistenza della carta sulla quale son redatti gli atti affidati alla loro custodia, per sapere vigilarne le trasformazioni e all'occorrenza provvedere al suo restauro o per lo meno alla sua conservazione.

RILEGATURE. — Le Istruzioni prussiane, or ora citate, dispongono la raccolta degli atti in modo automatico sì che alla fine dell'anno si possano subito e facilmente rilegare: e sarebbe bene che sempre e da per tutto si facesse altrettanto, poiché sempre nei tempi antichi si provvide ugualmente. Perciò, tuttavia, occorrerebbe che, sin dalla fornitura, la carta fosse severamente distinta per qualità e formato secondo

Art. 3. Agli effetti dell'art. 1 e in base alle tabelle dello art. 2 la classificazione della carta con i rispettivi requisiti è la seguente.

<i>Uso al quale è destinata la carta</i>	<i>Classe</i>	
	<i>alla materia</i>	<i>in rapporto alla resistenza</i>
Carta per leggi e decreti ed in generale di documenti, registri, dispacci di maggior importanza da conservarsi oltre anni dieci	1	1
Carta per doc. vari, registri ed analoghi da conservarsi per un tempo massimo di 10 anni	1	2
Carta per corrispondenza compresa quella da minute		
<i>a)</i> da conservarsi oltre 10 anni	2	3
<i>b)</i> da conservarsi per anni 10 e meno	3	3
Carta da stampe:		
<i>a)</i> per doc. vari, registrie modelli da conservarsi per un tempo maggiore di 10 anni	2	3
<i>b)</i> per registri, circolari e altri modelli di uso corrente da conservarsi non oltre i dieci anni	3	4
<i>c)</i> per targhette, bollette madre e figlia e simili di breve durata	3	5

SONNINO - LUZZATTI.

l'uso al quale dovesse servire negli uffici direttivi ed esecutivi, sicchè la qualità e il formato, senza altro aiuto, ne permettessero anche ad un illetterato la ripartizione e separazione da tutte le altre specie di altra qualità e formato, e quindi la preparassero per la rilegatura.

Per lontano che si voglia risalire nella storia degli archivi, la memoria ci ricorda che cura speciale dei governi di tutti i tempi fu quella di far rilegare in volumi tutte le serie più importanti d'atti: ciò che giova anche a spiegare perché non siano sino a noi pervenute catterve di carte sciolte, da essi considerate come inutili. Ricoprivano quei volumi, d'ordinario, di cartapecora, più recentemente di panno; dapprima senza rinforzo alcuno, poi con anima di fogli compressi o di cartone tra i quali spesso si mischiavano carte da gioco, pergamene raschiate o riscritte, disegni, documenti originali o ammezzati, ec. ritenuti allora inutili, ma per noi preziosi cimelii archivistici e bibliografici. Quelle coperte, cucite sul dorso a intrecci regolari di fili ritorti o di strisciette di pelle, costituivano quell'elegante disegno, che tutti ancora ammiriamo. I registri più importanti in pergamena erano costituiti dalla cucitura in un corpo dei vari quaderni vergati durante la registrazione; e chiudevansi entro assi di legno. In antico e in alcuni luoghi il dorso di questi registri appariva allora nel suo scheletro, senza mezza pelle che lo ricoprissi, ma anche senza colla né pasta che ne agevolasse la distruzione. È facil cosa verificare quanto asseriamo nell'Archivio di Stato di Siena; ove, modernamente, Alessandro Lisini ha riportato l'uso di questo genere di rilegatura in varie serie della Repubblica.

Più generalmente, però, il dorso di quei registri veniva coperto con pelle che nascondeva tutto l'apparecchio dei fili della cucitura. Tal rifinimento è certamente più comodo sia per scrivervi il titolo e la posizione del registro, sia perché ripara in parte almeno l'interno dalla polvere; ma si presta forse troppo facilmente alla brutalità di coloro che maneggiano quei registri e spesso per trascuranza o accidia strappano quei dorsi in modo veramente barbaro.

Certo non tutte le ciambelle riescono col buco; e nelle operazioni di siffatta rilegatura frequentissime furono le confusioni recate dai rilegatori alla massa del testo vergato su quei quaderni. Ne abbiamo lamentato noi stessi l'opera nella rilegatura del *Cartulario della Berardenga*, il Guasti in quella dei *Capitoli* della Repubblica fiorentina; il Capasso in quella dei *Registri Angioini*. Anzi, riteniamo pregio dell'opera, aggiungere alle notizie somministrate dal grande erudito napoletano il risultato di indagini nostre in materia per dare una riprova della cura di tutti i tempi per la rilegatura.

I Registri angioini furono nel 1556 riuniti in volumi, coperti di pergamena, fuorché pochi rimasti *sine coperta* e altri, che conservarono l'antica rilegatura *cum tabulis*. Dopo lo scempio sofferto da queste e altre scritture nel 1701 durante la congiura del principe di Macchia, i registri superstiti, perché squinternati, furono sottratti alla consultazione, sinchè, a' tempi dell'abate Cestari, prefetto dell'archivio della Zecca, o del di lui successore il giudice Riccardi, cioè nell'ultimo quarto del secolo XVIII, furono di nuovo rilegati sotto la guida, però, di funzionario poco diligente che ne lasciò confondere varie parti, come tuttora si verifica.

Quando, sotto il regno di Gioacchino Murat, tutti gli archivi sparsi pel territorio furono concentrati in quello che allora si disse l'Archivio generale del Regno di Napoli, il direttore M. De Dominicis pensò di rendere stabile l'officina di legatoria, riproponendo la rilegatura di oltre 8471 volumi della importantissima serie dei Catasti onciari, della quale nel 1785 il Tribunale della R. Camera della Sommaria aveva respinto la spesa preventivata in ducati 20.000 pari a lire italiane 84.997. Egli ottenne nel 1812 l'autorizzazione a iniziare quel lavoro, per il quale fu assegnata la modesta somma di lire 88 mensili; e per compierlo nel modo più economico possibile tolse dall'ospizio di S. Gennaro, ove era già rinchiuso per povertà e vecchiaia, un provetto legatore di nome Giovanni. Questi, aiutato e sostituito col tempo dai legatori Antonio e Gaetano Romeo e dal Desideri formò l'officina dalla quale l'opera uscì compiuta dal 1812 al 1837 colla spesa soltanto di 2680 ducati pari a lire italiane 11.388.

Così impiantata, quell'officina si sviluppò ed aumentò di personale sino ad avere un legatore coi suoi garzoni per ogni sezione dell'archivio; e, dal 1827 al 1843, rilegò altri 22857 volumi colla spesa di 8960 ducati cioè lire italiane 38.080, notevolissima per quel tempo e forse anche pel nostro, in cui non da per tutto oserebbesi bilanciarla.

Col trasporto dell'archivio da Castel Capuano ai SS. Severino e Sossio, la spesa per la rilegatura, portata sino a ducati annui 846, cominciò ad essere contenuta entro limiti più modesti; sinchè dal 1846 al 1861 si consolidò in ducati 475 (lire it. 2018,70) che nei primi anni dopo la costituzione del Regno d'Italia divennero lire 2400, per, poi, gradatamente scemare e scomparire, procurando la decadenza di quell'officina.

Tornando all'arte della rilegatura, sarà sempre conveniente raccomandare di non servirsi di pura pasta di farina per la rilegatura dei documenti; e, quando si adoperi, ovvero, si faccia uso di colla, si abbia la precauzione di aggiungere ad essa una quantità sufficiente di

alume, o di formolo, o di timolo, ec., ottimi preservativi contro gli insetti.

Il Fitzpatrick, della Biblioteca del Congresso di Washington, si serve della seguente composizione:

una tazza di ottimo fior di farina di frumento;

tre tazze di acqua fredda;

un quarto di cucchiaino di alume in polvere;

quattro chicchi di arsenico bianco; il tutto rimestato e sbattuto sino a che siano scomparsi tutti i grumi; e, poi, fatto bollire per dieci minuti a bagno maria. Quando la pasta è fredda, togliere la pellicola formata alla superficie e rimestare bene ancora prima di usarla.

Altri propone la seguente miscela:

500 grammi di farina di grano; quanto basti di acqua non distillata;

4 grammi di arsenito di potassa;

4 grammi di bicloruro di mercurio;

50 centigrammi di stricnina.

Rilegato, poi, il volume, stende col pennello sulla rilegatura e sulla coperta uno strato di liquido preservatore, composto di:

30 grammi di coloquinta in polvere greggia;

500 grammi di alcool a 60°.

Egli assicura che i risultati, che se ne ottengono, sono ottimi.

Comunque sia, la rilegatura agevola di molto la conservazione e l'ordine degli atti; e va, per quanto sia possibile, caldamente raccomandata. Pur troppo, il malvezzo, imposto dalla guerra, di stracciare tutti i fogli bianchi e di scrivere soltanto su mezzi fogli, ha preso troppo piede presso di noi per permetterci di sperare nell'accoglimento di tale raccomandazione, finché non sia energicamente combattuto e vietato dal Governo. Convien, è vero, economicamente a coloro che sono preposti alle forniture d'ufficio; ma, da un lato, impedisce la rilegatura degli atti; dall'altro, non è né onesto né ragionevole, per esempio, strappare i secondi fogli dei decreti reali e ridurre tali documenti importanti quasi impresentabili non ostanti le firme auguste che recano.

Certo, però, prima di procedere ad essa, conviene assicurarsi di quel che si deve rilegare e della disposizione che deve mantenere, per non ripetere le confusioni che abbiamo ricordate.

D'altra parte, noi siamo convinti, e siamo lieti che altri condivide il nostro avviso, che, sciolto per restauro o per altro un volume, sia stretto nostro dovere quello di ricomporlo appena compiuta l'ope-

razione; né sia lecito sostituire alla rilegatura una catasta di passepartout, che ne minacci il disordine e la dispersione. Solo per alcune collezioni speciali di autografi, sigilli ec. può ammettersi l'uso di album e cartelle di quella fatta.

RESTAURO DEI DOCUMENTI LOGORI E GUASTI

È pacifico che, col tempo e per cause diverse, i documenti si logorano anche essi, si stracciano, deperiscono e cadono in polvere. Gl'inchiostri vi contribuiscono non meno dell'umidità, degli incidenti, dei cataclismi e della materia scrittoria.

Non è dunque oggetto di meraviglia, né novità il fatto che in tutti i tempi si sia pensato a impedire quel deperimento, o almeno a limitarne gli effetti.

I pergamenei medievali ne diedero l'esempio coi restauri, ancora oggi visibili, da loro grossolanamente eseguiti sulle membrane prima di porle in vendita.

Il Marzi per i secoli più vicini al nostro, ricorda il libro dei contratti della Compagnia della Croce al Tempio di Firenze, contenente atti dal 1478 al 1587, e conservato tuttora nell'Archivio di Stato di quella città. Su 61 carte, che lo compongono, ben 42 furono restaurate, prima che fosse terminato di scrivere, poiché un'annotazione lo dice «restaurato questo anno 1577», col sistema dello scarnimento, eseguito con tale perfezione, che resiste ancora efficacemente alle offese del tempo. Noi potremmo, a nostra volta, citare lo splendido codice miniato del secolo XIV, dell'Archivio di Stato di Roma, contenente le regole dell'ospedale di S. Spirito in Sassia, restaurato nel secolo XVIII coll'inquadramento delle carte miniate in larghi bordi di pergamena, perfettamente lavorato e conservato. Né si obietti che entrambi i restauri devono tale resistenza alla materia sulla quale si è applicato il restauro, vale a dire la pergamena: perché pur del secolo XVI è il restauro del codice cartaceo n.º 288 dei Cinque Conservatori del Contado, dell'Archivio di Stato di Firenze, col medesimo risultato.

Altri esempi potrebbero fornirci ricerche ed osservazioni di studiosi, i quali, come il sig. B. Prost coi suoi *Documents sur l'histoire de la reliure extraits des comptes-royaux des XIV et XV siècles* (nel Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire del febbraio 1898) ovvero come il sig. P. Arnauldet con il suo *Inventaire de la librairie du*

château de Blois en 1518 (nel *Bibliographe moderne* di Enrico Stein 1903) ponessero speciale attenzione a questa materia.

Intanto, però, possiamo osservare come la perizia del restauratore fosse, allora, del tutto personale e costituisse il merito esclusivo di qualche specialista: perizia e merito, che intermittenemente comparivano e scomparivano fra la turba d'impiastricciatori, che non sapevano imitarli, neppure quando adoperavano pasta, gomma o colla, più o meno disinfettate, rafforzamenti e striscie di carta o membrana per poter dare un sesto alle rilegature, delle quali erano incaricati.

Quella irregolarità ed incertezza del restauro, quel progresso salutare, tutto proprio delle arti personali, accrescevano i dubbi degli archivisti e dei bibliotecari: i quali, bisogna confessarlo, non si accorgevano d'esserne i primi colpevoli colla scarsa attenzione, che ponevano a quel ramo notevole del loro servizio e colla pieghevolezza all'altrui arbitrio, pur di non distrarsi dalle loro placide ricerche né dalle loro profonde meditazioni.

Piuttosto che studiare essi stessi la questione o costringere altri a studiarla; ricorsero a palliativi, a poche precauzioni rudimentali, come quella d'involgere gli atti guasti, di toglierli dalla lettura o di chiuderli entro lastre di vetro, ec. mezzi tutti questi di scarso risultato e di sicuro pericolo per i documenti che vi erano sottoposti.

Siccome, però, il mondo cammina e la civiltà lo segue, così anche il restauro dei documenti si avviò nel secolo XIX verso una soluzione, che, seppure non definitiva, segnò un notevole progresso. Noi, che abbiamo seguito da vicino tutta quella elaborazione, tentiamo pei primi di riassumerla: e come prima particolarità crediamo di poter dividere i vari metodi di restauro, venuti d'allora in poi alla luce, in due grandi categorie cioè in quella dei *metodi adesivi* e nell'altra dei *metodi chimici*. I primi sono più empirici, i secondi più scientifici; ma finora i migliori risultati sono dati dai metodi empirici. Procureremo di trattare degli uni e degli altri cronologicamente, pur distinguendo gli uni dagli altri.

METODI ADESIVI. — La perizia necessaria si acquistò a metà del secolo XIX; quando lo studio di ripulire e restaurare le incisioni e gli schizzi e disegni dei grandi artisti ebbe assodato un metodo di restauro sia pure empirico, ma efficace, e richiamato su questa pratica l'attenzione degli studiosi. Allora comparirono frequentemente dei manuali di restauro, classico nel genere quello del Bonnardot (*Essai sur l'art de restaurer les stamper et les livres, ou traité sur les meilleurs*

procédés pour blanchir, détacher, décolorer, réparer et conserver les estampes, livres et dessins, 2.^a éd., Paris 1858).

Allora altresì fu fatto nell'Archivio di Stato di Napoli il restauro del celebre registro dell'imperatore Federigo II di Svevia (1239-40); ove l'operatore, adoperando carta a mano, seppe inquadrare i frammenti superstiti, costituirne un volume regolare e legarli in modo da sfidare i secoli venturi. Fu opera di incollatura e di ritaglio; che non toccò il documento in se stesso; ma fu ed è opera tuttora lodevole e durevole.

In altra parte d'Italia, a Firenze, cominciò a lavorare presso a poco al medesimo tempo il legatore Giuseppe Fagioli, provettissimo nell'arte sua, talmente da tentare il restauro e riuscirvi. Egli si spinse oltre i progressi fatti dal legatore napoletano, precedentemente ricordato. Mentre questi, come è stato detto, non toccava il documento, il Fagioli, pur lavorando anche egli qualche volta di ritaglio, pensò sia pure ad inquadrare eventualmente il documento, ma, meglio ancora, procurò di tenerlo tutto insieme e d'impedire pertanto che la decomposizione della pasta, già manifestatasi sotto l'azione delle intemperie e dell'umidità, proseguisse l'opera sua fatale, o precipitasse alla rovina per non avere qualche ostacolo che le si opponesse. Siccome trattavasi di pagine intere da tenere insieme, egli pensò di ricoprirle, anzi di rinchiuderle entro due fogli di carta, non comune, ma di carta velina o giapponese che per trasparenza permettesse la lettura dei caratteri coperti. Senonchè, questo rinserramento del documento non doveva essere fatto soltanto con somma perizia, che non mancava al Fagioli da noi stessi visto all'opera; ma ancora con materiale adatto. Checchè sia parso al Gherardi, che primo li pubblicò, tutta l'arte del Fagioli si sommerse nei restauro dei famosi Libri delle *Consulte della Repubblica fiorentina*; ove i frammenti porosi, bibuli, prosciugati non diedero da per tutto presa sopra di sé al foglio giapponese, che già difficilmente era stato incollato e apparecchiato. Sicchè non passò molto tempo senza che comparissero, si moltiplicassero delle bolle d'aria su tutta la superficie rinchiusa e finissero per rendere peggiormente leggibile l'atto rinserratovi. Le stesse difficoltà si presentano sempre in tutti i casi ne quali sia applicato questo processo.

Il Fagioli cessava dalle sue fatiche, quando iniziava le sue a Napoli Cristofaro Marino. Nato in quella città il 28 agosto 1839 e divenutovi provettissimo legatore, era stato chiamato, sin dal 1874, dal soprintendente dell'Archivio di Stato, Camillo Minieri Riccio, a continuare la gloriosa tradizione dell'officina di rilegatura di quel grande

istituto, che male intese economie avevano soffermato nella sua ascensione.

Il Marino, dopo aver rialzato le sorti dell'officina coi lavori compiuti dal 1874 al 1887, si applicò spontaneamente e per ragione dell'arte sua a trovare un riparo ai danni gravissimi che riscontrava nelle serie che gli venivano passate per la rilegatura. Rivive in lui, allora, l'anima di Gaetano Romeo, che aveva «arrapezati» tanti volumi nella prima metà del secolo e forse era stato l'autore del riuscito restauro del Registro di Federigo II; ed egli si dà a tutt'uomo a prove e riprove col consenso, dapprima alquanto diffidente, poi persuaso del soprintendente Bartolommeo Capasso.

A noi che, dopo un periodo di altrui pusillanimità, lo ebbimo come provetto e rispettato collaboratore quasi sino alla morte e che insieme con consigli e aiuti al lavoro gli concedevamo piena e intera la nostra fiducia, egli confidava i disinganni, gli sconforti, subiti in quella fase di studi e di prove, tutti condotti a spese sue proprie. Voleva riuscire completo nel restauro e quindi oltre al restauro vero e proprio, tentava il ravvivamento dei caratteri: e finalmente in entrambe le imprese egli riuscì, assai prima degli altri.

Tutti riconoscevano infatti come il vetriolo dell'inchiostro avesse corrosivo e continuasse a corrodere le carte; eppure tutti, cominciando dal cardinale Angelo Mai, avevano adoperato e adoperavano largamente, vuoi altri corrosivi, vuoi l'acido tannico, vuoi la tintura di Giobert, de' quali il minor danno era l'imbrattamento del documento con una coloritura marrone o azzurra. Tutti ammettevano che al minimo contatto la pergamena e la carta cadevano in polvere; che l'antico inchiostro precedente a quello del vetriolo, era una tintura che lasciava nel grafio come un residuo di polvere da rispettare per non cancellare ogni cosa; ed invece tutti passavano sbadatamente la pennellessa sulla carta, sulla pergamena cadente, sulla scrittura evanescente senza preoccuparsi se le barbe non ne asportassero frammenti, se non fosse il rimedio peggiore del male.

Di quel che trovasse nelle sue ricerche ed esperienze rispetto al ravvivamento dei caratteri diremo a suo posto: poiché non intendiamo che si confonda il ravvivamento col restauro, due operazioni separate ed indipendenti fra loro. Bensì accenneremo, come abbiamo già esposto altrove, ch' egli respinse tutti gl'impiastricciamenti, che abbiamo deprecati, tutta la carta velina, giapponese o altra, tutta la tela da disegno e meglio, tutte le gelatine o copali distese sul documento per concludere che tutti quei metodi obbligavano l'operatore a maneggiare direttamente o per mezzo della pennellessa la superficie scritta e quindi

la esponevano al rischio di essere irreparabilmente danneggiata anche quando l'operazione fosse stata condotta colla massima delicatezza e perizia. Inoltre, osservò come quei metodi mutassero col mutare della materia scrittoria ai quali dovevano applicarsi: alcuni non potevano servire che per la carta, altri esclusivamente per la pergamena. Secondo lui, e ne conveniamo, cotesta pluralità di metodi, richiedeva maggior lavoro, maggiori spese, maggiori precauzioni che non sempre erano possedute, e, anche quando fossero possedute, non assicuravano sempre la buona riuscita dell'operazione per cause indipendenti dalla volontà e dalla perizia dell'operatore.

Uno doveva essere il metodo così per la carta, come per la pergamena. Doveva evitare al possibile di trattare la superficie scritta con le mani o cogli arnesi.

Gli parve, dopo lunghe ricerche, scoprire tutti questi requisiti essenziali in quella pellicola, che i battiloro dicono *scacciata* o *buccio*, i napoletani nel loro dialetto chiamano *curlo*, i francesi *baudruche* gli inglesi *goldbeater's skin* e i tedeschi *Goldschlägerhäutchen*. Essa ricopre tutta la cavità intestinale degli animali; è quel che si dice il peritoneo (*péritoine*, *peritoneum*, *Bauchfell*); e naturalmente più l'animale è grande, maggiore n'è la superficie, meno densa, meno grassa. Perciò rivolse la sua mente ai bovini; la cui mattazione a Napoli, se non in altri luoghi, permetteva la liberazione della massima parte di quella pellicola senza quelle offese, immancabili ove viga il sistema della ripartizione della bestia in quarti.

Ebbe così una membrana continua, trasparente, impenetrabile alla polvere, resistente ed elastica, adattatissima allo scopo richiesto. E prima sua cura fu quella di farla ripulire dai vasi sanguigni e dal grasso, di farla conciare e trattare colle solite formole per conservarne e perfezionarne tutte le qualità. Quando l'ebbe condizionata a dovere, asciutta e morbida e lucente, la divise in striscie più o meno larghe, e lunghe poco più d'un metro; che dispose su telaio, dopo averle riquadrate, e sottopose alla leggera pennellatura di pennellessa pulitissima. Questa ne spalmo una facciata, quella che potremmo chiamare il retto della membrana, di gelatina francese marca d'oro purissima, purgata d'ogni impurità e disinfettata al timolo sicchè per la sua composizione stessa, o per colpa della negligenza dell'apparecchiatore o difetto della pennellessa non lasciasse vergatura sulla membrana. Finita e prosciugata questa pennellatura, la pellicola era pronta ad essere adoperata. A nostro tempo, un metro di quella scacciata veniva a costare a Napoli poco più di trenta centesimi d'allora.

D'altra parte, il documento da sottoporre al restauro poteva essere membranaceo o cartaceo, sciolto o legato in volume, scritto, colorato o stampato. Egli, prima di trattarlo, lo sottoponeva ad una accurata preparazione, sciogliendolo, anzi tutto, dal volume ove era legato, ripulendolo nei modi soliti, assaggiando la resistenza della fibra e dell'inchiostro e procurando sempre di non offenderne la scrittura con qualche mossa impensata. Così rendevansi conto della opportunità di far durare più o meno lungamente le successive operazioni.

Se il documento era corrosivo, slabrato, perforato, stracciato ec. provvedeva a ricomporne la compagine, passandolo in una specie di piccola camera oscura, ove la luce filtrava dal basso, attraverso a due lastre di vetro sovrapposte e disposte a piano inclinato, e fra le quali egli fissava il documento. Quindi, facendo il calco, in carta conveniente e sopra la lastra superiore, del rilievo e dei contorni delle parti mancanti, ritagliava, con taglientissimo trincetto, le parti che dovevano servire da riempitivo, ne slabrava gli orli in modo che combaciassero perfettamente con quelli del documento, né in alcun punto soverchiassero la scrittura.

Per distendere, ammorbidire e rifinire il documento, quando non si trattasse di fogli corrosivi e cadenti in polvere, che digrinziva con delicate pressioni, il Marino seguiva la massima di Plinio il vecchio, che nulla riuscisse ad uguagliare l'immersione dell'oggetto in un bagno d'acqua limpida. Ve lo tuffava sia pure per pochissimi secondi di maniera che non avesse neppure il tempo di stemperarsi il più labile dei colori, che vi potesse apparire, e lo faceva poggiare su cestine di refe, non di metallo che avrebbero potuto ossidarsi, e ritiratolo a mezzo di spatole, lo faceva sgocciolare alla corda, per poi prosciugarlo definitivamente entro carta bibula (fiorettoni) stretta fra due cartoni e passata pochi istanti alla pressa.

Con ciò tutti i preparativi del restauro erano terminati: egli poteva procedere all'operazione.

Sopra un grande tavolo poneva un altro cartone e un altro foglio di carta fiorettoni; sui quali stendeva una pezzuola di superficie maggiore del documento, di tela d'alona (toile-à-voile, sail-cloth, segeltuch), che aveva, prima, fatto rinvenire nel bagno e poi strizzata fortemente in modo da non conservare se non più che semplice umidità. Fermata questa tela solidamente al cartone e distesa in modo da non fare una grinza, egli vi fermava pure la pellicola in modo che il verso guardasse la tela, il retto incollato rimanesse al disopra. Quindi, colle pinze prendeva il documento, e sotto la vigilanza dell'archivista e spessissimo di noi stessi lo componeva come doveva stare, avendo cura

di verificare tutte le linee della scrittura e tutti gli orli. Sempre colle pinze prendeva e adattava i ritagli a loro posto. Poi ripigliava un altro foglio di scacciata e lo fermava sul cartone in senso inverso dell'altro, vale a dire col retto incollato al di sotto; sul verso fermava un'altra pezzuola di tela d'alona, inumidita come la prima, un foglio di carta fiorettona e un altro cartone. Così ricominciava fino ad averne preparato un certo numero. Dopo di che passava questo manipolo alla pressa per qualche tempo, avendo cura di non lasciarvelo eccessivamente per non provocare quei danni che provengono dalla pressione ai materiali inumiditi. Sotto l'azione della pressa l'umidità della tela filtrava per endosmosi attraverso la pellicola, agiva sulla gelatina e racchiudeva il documento in una guaina priva d'aria e aderente, aliena da tutti gli inconvenienti nel sistema adottato dal Fagioli, senza che il pennello avesse sfiorato il documento e quindi graffiato la scrittura.

Tolto dalla pressa, rimesso il nuovo foglio, combinato fra le pellicole, ad una ultima asciugata alla corda e poi fra carta fiorettona, il Marino lo cuciva eventualmente in volume, avendo cura di non adoperare mai pasta, ma soltanto gelatina al timolo, appena per fermare alle assi o al cartone il dorso interno di tela d'alona che copriva la cucitura di refe alla senese, che abbiamo già descritto. Rifiniva, poi, la legatura sicchè il volume potesse riprendere senz'altro il suo posto in serie.

V'ha chi, non sapendo che altro dire, obietto che la pellicola mariniana desse una intonazione piuttosto gialla al documento restaurato. Può darsi che la prova veduta così apparisse per effetto del color giallognolo che aveva più di altri la pergamena restaurata. Che qualche piccolo mutamento di tonalità nel color generale avvenga con questo processo, come con tutti gli altri, nessuno escluso, è pur necessario ammettere poiché non dobbiamo scordarci che sovrappriamo un corpo all'altro. Ma è difetto minimo se si consideri la trasparenza perfetta, che permette di discernere sino alle minime sfumature di un palinsesto; la solidità e malleabilità acquistate dalla combinazione; l'incorruttibilità assicurata al documento, senza cambiarne né la forma, né l'uso; la possibilità, in caso di assoluta necessità di verifica, di liberare, col sistema, inverso a quello adoperato per rinchiuderlo, il documento dalla guaina, senza che la minima sua parte ne rimanga offesa. S'aggiunga che la differenza di latitudine non ha alcuna influenza su tutto quanto questo processo. Sono tutti pregi cotesti che abbiamo avuto largo campo di sperimentare durante la nostra soprintendenza di Napoli e che ci hanno indotto a ritenere come altamente raccomandabile l'opera del Marino e come la sola forse che non

intaccasse la materia scrittoria né la scrittura ma ne assicurasse la conservazione. Del resto, dopo la spiegazione, che, in difetto di scritto da lui lasciato, ci siamo applicati a darne, e con un po' di esperienza per perfezionarvisi, ognuno può da per tutto farne la prova, non essendovi alcun segreto né privativa.

Cristofaro Marino applicò il suo restauro alla famosa serie dei Registri angioni dell'Archivio di Stato di Napoli. Peccato che la lunga durata dell'operazione, le angherie fattegli in malafede e per invidia da pusilli, dapprima, da prepotenti malintenzionati, dappoi, ne abbiano rallentato l'opera e distrutto il laboratorio di restauro di Napoli, sicché pochi sono nel complesso i volumi restaurati ! Egli cominciò il restauro nel 1887. Son 40 anni; e nulla è venuto a suscitare il minimo dubbio su quel lavoro!

Più di dieci anni dopo l'inizio del lavoro del Marino, un illustre prelado, tuttora vivente e meritamente inalzato alle supreme gerarchie della Chiesa cattolica, il padre Francesco Ehrle della Compagnia di Gesù, nato ad Isny (Alta Svevia Würtemberg) il 17 ottobre 1845, dettò nel *Centralblatt für Bibliothekswesen* dell'Hartwig (Lipsia, gennaio-febbraio 1898), nella *Bibliothèque de l'Ecole des chartes* (LIX, Parigi, 1898, pp. 479 ss., 653), nella *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi* di Guido Biagi (Firenze, 1898) e nella *Revue des Bibliothèques* (Parigi, marzo-maggio 1898), la sua ben nota memoria *Della conservazione e del restauro dei manoscritti antichi*, della quale si occupò anche P. Erdélyi nella rivista *Magyar-Köniv-Szemle* (aprile-giugno 1898). In essa, dopo aver giustamente condannato l'inazione dei funzionari e l'uso di reagenti sui manoscritti membranacei e cartacei, da parecchio invalso a peggiorare ancora la corrosione provocata dall'inchiostro di vetriolo, spiega come abbia tentato praticamente a fermare tale corrosione. Egli si appiglia a due sistemi differenti secondo che si tratti di documenti in pergamena o di atti vergati su carta. Per i primi crede sia da adoperare sull'indicazione di Carlo Marrè una vernice che conservi la sua trasparenza e inalterabilità; e presceglie la gelatina mescolata al formolo coll'avvertenza di non mettere troppo formolo per non fare acquistare alla gelatina una rigidità cornea, né troppo poco per non renderla eccessivamente sensibile alle variazioni atmosferiche e quindi attaccaticcia. Ma prima di applicarvela, sottopone anche egli, il documento a un diligente lavoro preparatorio per toglierne le grinze. Non lo tuffa, come il Marino, in un bagno; ma bensì lo distende in una cassetta di zinco, ove produce aria umida con qualsiasi metodo adeguato. Inumiditolo, lo spiana; e, dopo lo spianamento, ridà alla pergamena la sua consistenza e fissa la

scrittura con un appropriato decotto di ritagli di pergamena e di altre vernici; stende la membrana sopra una lastra di vetro e ne tura le lacune e i buchi con ritagli adatti; ne ricompone le linee e gli orli, e quindi distende sulle lacerature rattoppate, con pennellate, uno o più strati di gelatina che raggiungano lo spessore della pergamena.

Con questo procedimento, da lui applicato di preferenza ai palinsesti, ottiene che il loro stato attuale non sia ulteriormente danneggiato né deteriorato dall'uso né dal maneggio, al quale gli studiosi li sottopongono. Confessa, però, egli stesso di non essere precisamente sicuro che l'applicazione di quello strato di gelatina valga a fermare i progressi della corrosione dovuta al vetriolo dell'inchiostro. E quindi si contenta di averli diminuiti; e con questa lusinga spera che spennellature ulteriori valgano a conservare più a lungo quei preziosi cimelii.

Infine il p. Ehrle avverte che all'occorrenza la gelatina si può staccare dalla pergamena senza il minimo pregiudizio dell'antica scrittura.

Egli propende, poi, rispetto alla condizionatura dei fogli restaurati, a collocarli non più in volumi come erano originalmente, ma intelaiati a passepartout entro due striscie di celluloidi che ne assicurino l'intera visibilità e fermati in legatura mobile, chiusa a viti (sistema Staderini) ovvero in cassette di legno o di cartone. Il celeberrimo Virgilio vaticano (numero 3229) costituisce ormai coi suoi 75 fogli quattro poderosi volumi in legatura mobile.

Questa trasformazione del volume in album non è, secondo noi, consigliabile per varie ragioni, segnatamente perché snatura il documento e fa perdere la nozione del modo in cui ci pervenne. Tutta la storia esterna o gran parte di essa è da noi distrutta. Eppoi lo spazio dei nostri archivi e delle nostre biblioteche non sarebbe sufficiente a ricevere i risultati di questa trasformazione principalmente in Italia, ove il p. Ehrle stesso rileva sono più frequenti e gravi i danni prodotti dal vetriolo.

Preferibile sarebbe il secondo sistema proposto dall'illustre prelato, vale a dire quello adoperato dal *British Museum* pei manoscritti preziosi, che consiste nel rilegare i fogli restaurati interfogliandoli con fogli che li separino gli uni dagli altri. Noi temiamo il pericolo di qualche appiccaticcio.

E questo appiccaticcio deve sempre essere temuto in un sistema che richieda una perizia ed una delicatezza speciali nella combinazione della miscela di gelatina e formolo, richieste dallo stesso autore. Egli onestamente ha rilevato il grado diverso di consistenza che tale combinazione assume secondo l'eccesso o la deficienza del con-

tributo di formolo misto alla gelatina. Pur troppo, ricordiamo come i fogli del palinsesto IV. A. 8 della Biblioteca nazionale di Napoli, riparato con questo sistema dal Marrè, si rovinassero e saltassero come copale per la soverchia rigidità e siccità della vernice; e come altri tenuti altrove a passepartout, minacciassero di diventare ottimi campi di coltivazione per le muffe. Il che, dimostra come, oltre alla difficoltà della preparazione, questo metodo vada incontro a pericoli diversi per il cambiamento di latitudine.

Se si aggiunga che in questo metodo il pennello opera direttamente sulla scrittura e presenta quindi quei pericoli che abbiamo già rilevati, si può, secondo noi, concludere che i rischi vi sono troppo numerosi per poterlo accettare e diffondere ad occhi chiusi.

Esso, poi, non è applicabile che alla pergamena.

Pei documenti cartacei, il padre Ehrle respinge anche egli l'uso della carta giapponese; della quale si lamentano i guai prodotti alle *Consulte fiorentine* e all'*Ecclesiasticus* ebraico della Bodleiana.

Ricorda di aver trovato in uso nella Vaticana, fin dal 1878, una carta trasparente, che doveva questa sua qualità a una combinazione con trementina e altri ingredienti chimici oleosi; aveva fatto buona prova per circa un decennio, ma, poi, era venuta oscurandosi e rendendo sempre più difficile la lettura della scrittura sottostante, mentre il foglio s'irrigidiva sempre più e diventava duro e fragile come il vetro. Egli abbandonò naturalmente questo sistema.

Il padre Ehrle prescelse, invece, a suggerimento del Marré, un mussolo di seta finissimo, trovato nei laboratori di mode di Roma, detto crêpeline e fabbricato a Lione in Francia. Non volle che le maglie ne fossero eccessivamente fitte sì da nuocere alla trasparenza. Ottenne dal fabbricante che non fosse eccessivamente imbiancato. E preferì una qualità mediana che pur assicurasse sufficiente consistenza alla carta.

L'applicazione del mussolo sul documento costituisce una operazione piuttosto delicata in quanto quel tessuto difficilmente si presta all'azione del pennello. Convien operare sul documento stesso, stendovi una mano di gelatina al formolo; per quindi appoggiarvi sopra la crêpeline e incollarvela colla solita sottoposizione alla pressa, e ricostituirne il volume.

L'uso della crêpeline, annunciato dall'Ehrle, bandito da Guido Biagi nella seconda riunione generale della Società bibliografica italiana tenuta in Torino nel settembre 1898, discusso e approvato nella Conferenza internazionale appositamente raccolta dal 30 settembre al 2 ottobre 1898 a S. Gallo in Svizzera, si generalizzò rapidamente ed oggi può dirsi sia largamente diffuso da Roma a Washington. Il Fitz-

patrick descrive particolarmente il modo seguito in questa ultima capitale per lo spianamento dei documenti cartacei e per l'uso della crêpeline, per restaurare (repair) gli atti logori (¹).

Indipendentemente da ciò, è opportuno avvertire che anche la crêpeline presenta alcuni difetti, che giustificano l'avversione di taluni a giovarsene. Questi difetti sono, anzi tutto, quelli già rilevati per la gelatina; vale a dire il trattamento diretto del documento col pennello e quindi il conseguente rischio che, al solito, corre la scrittura sulla quale quell'arnese passa e ripassa.

Non è poi sempre detto che si possa all'occorrenza staccare la crepeline dal documento senza offender la superficie o la scrittura di questo; e che non si rinnovi l'inconveniente lamentato dallo stesso p. Ehrle per il distacco della carta trasparente appiccicata sul documento, che talvolta resiste al punto di portar via il pezzo.

Aggiungasi che i filamenti, che, quale peluria, formano quasi come una sbavatura fuori degli orli del volume, possono, anche per impreveduto incidente che li costringa a esercitare una trazione, provocare guai irreparabili al documento al quale la rimanente loro lunghezza è fermata. Infine v'ha pure il timore che la trama stessa del tessuto colle sue maglie non costituisca col tempo e coll'occasione un nido di batterii pericolosi per la materia sottostante.

METODI CHIMICI. — Questi inconvenienti non furono subito rilevati. Ma qualche cosa fu pur obbiettato contro i due metodi usati dal p. Ehrle per la pergamena e per la carta, se gli archivisti tedeschi, che per la modestia dell'autore e dei suoi connazionali ignoravano, come ignorano tuttora il metodo del Marino, non ne tennero alcun conto; ed anzi nella stessa conferenza di S. Gallo cominciarono a patrocinare altri procedimenti. Essi riconobbero l'importanza del problema, che, del resto, anche a loro non poteva mancare di essersi affacciato; ma si limitarono ad ascoltare tutte le comunicazioni e le conclusioni che si vollero loro presentare, senza prendere alcuna deliberazione in proposito. In questa loro aspettativa, essi videro sfuggire di mano ai tecnici la ricerca del procedimento occorrente, e impossessarsene gl'industriali ed i chimici che la trasportarono in un campo del tutto nuovo.

Questi si proposero di trovare una sostanza che non soltanto ricoprisse la materia scrittoria, ma s'infiltrasse addirittura nelle sue fibre, le impregnasse, e costituisse un tutto più solido, più resistente, più

(¹) *Op. cit.*, pp. 37-39.

brillante di prima. Abbandonarono per così dire la rappezzatura per trovare la verniciatura e pietrificazione del documento. E con ciò la materia scrittoria divenne la preoccupazione principale della ricerca a detrimento dello scritto che vi era vergato.

La fabbrica di prodotti chimici del dr. Perl e C.ⁱ di Berlino aveva da tempo lanciato in commercio un prodotto compatto che spalmavasi in strato sottilissimo come una pàtina sui metalli puliti e su oggetti vari per accrescerne la lucentezza e la bellezza. Consisteva in una soluzione di lana di collodio o nitrocelulosio in acetato d'amylo; e chiamavasi *Zapon*.

Vi aggiunse un gas idrogeno carbonato leggermente svaporante ottenuto dalla nafta, e per accrescerne la elasticità un olio speciale e un po' di canfora e ne fece lo zapon archivistico (Archiv Zapon).

Questa miscela non era una combinazione permanente ma temporanea poiché, come è noto, il nitrocelulosio o nitrato di celulosio si dissolve lentamente nei suoi elementi e presenta l'inconveniente di vedere il celulosio separarsi dal nitrato in un lasso di tempo che può anche non raggiungere il decennio. Quando ciò avvenga, il nitrato, come acido fortemente inorganico, agisce in modo veramente pericoloso per il documento e persino anche per l'operatore e distrugge tutto ciò che lo circonda. Quindi non è molto raccomandabile per la sua instabilità e per suoi effetti, come neppure per la facile sua infiammabilità; anche se i primi risultati della sua applicazione fecero lodare la resistenza acquistata dalla carta, la refrattarietà della medesima all'acqua e agli acidi, lo splendore venutone all'inchiostro e ai colori, la facilità colla quale si poteva scrivere e dipingere sul preparato, disinfezzarlo, e indurire e conservare i sigilli.

La conferenza archivistica di Dresda del 1899 ne ascoltò tuttavia i pregi. Il medico militare dott. E. Schill ne scrisse le lodi in un opuscolo intitolato *Anleitung zur Erhaltung und Ausbesserung von Handschriften durch Zapon-Imprägnierung* (Dresda, Apollo, 1899, in 8.°, pp. 17). Gli tenne bordone l'archivista di Stato di Dresda, dottore O. Posse, non solamente colla sua relazione sulla *Handschriften-Konservierung nach den Verhandlungen der St. Gallener internationale Konferenz zur Erhaltung und Ausbesserung alter Handschriften von 1898, sowie der dresdener Konferenz deutscher Archivare von 1899* (Dresda, Apollo, 1899, in 8.°, pp. 52 con 4 tav.); ma ancora coll'adoperarlo nei restauri dell'archivio, al quale era preposto, come fece il dott. Burckhard, archivista di Stato a Weimar.

Ma poiché qualche nube veniva a turbare il trionfo del nuovo prodotto; e altri ritrovati si annunziavano già sul mercato, il Ministero

prussiano reputò nel 1907 conveniente di affidare l'esame così dello zapon come dei suoi succedanei all'Ufficio sperimentale di Gross-Lichterfeld alle porte di Berlino, e particolarmente al dott. Frederick, chimico del medesimo.

Prima, però, che ciò succedesse un incendio distruggeva nella notte dal 25 al 26 gennaio 1904 la Biblioteca Nazionale di Torino. Sotto l'azione dell'acqua e del fuoco preziosissimi codici membranacei e cartacei scomparvero per sempre. Altri membranacei si salvarono in parte pur contorcendosi, restringendosi, impicciolendosi, raggrinzandosi. Altri cartacei ancora, sotto le fiamme saldandosi quasi in un ammasso, di cui la coperta, i primi fogli e tutti gli orli soltanto si carbonizzarono, ripresero la primitiva dimensione sotto una sufficiente aspersione.

Il Governo italiano provvide subito con apposita legge e con provvedimenti immediati al ricupero e al restauro di quel che rimaneva e spedì a Torino il restauratore Marrè, mentre affidava al prof. Icilio Guareschi, ordinario di chimica nella R. Università di Torino, l'incarico di studiare e risolvere il difficile problema del restauro dei codici carbonizzati.

In questa impresa il Guareschi era stato preceduto con studi alquanto empirici da dotti inglesi e segnatamente da sir Humphrey Davy, che sin dal 1815 si preoccupava dei papiri ercolanensi e pompeiani; dai sig. Forshall e Madden, i quali avevano restaurato nel 1824 alcune pergamene della collezione di sir Roberto Cotton rovinate nell'incendio del British Museum del 23 ottobre 1731.

Da noi, da parecchi decenni, funge a Napoli la celebre Officina dei papiri pompeiani che ne svolge meccanicamente i rotoli aggrovigliati. Come ricorda il prof. Bassi, che vi fu lungamente preposto, essa ebbe per primo ed illustre operatore nel secolo XVIII il p. Piaggio ⁽¹⁾.

Il Guareschi, dinanzi ai blocchi anneriti, che rappresentavano codici membranacei, pensò di collocarli in stufa chiusa ove vennero a contatto con vapore acqueo a bassa temperatura, che ne sollevò lentamente i fogli. Ottenuto questo primo risultato, tolse col raschiatoio le parti carbonizzate, separò l'uno dall'altro i fogli sollevati dal vapore, li nettò accuratamente con una spugna finissima imbevuta d'acqua formolata tepida, e li stirò leggermente in tutti i sensi. Poi li tuffò in bagno debolmente alcalino d'acetato di potassio o di sapone potassico all'1 per 100; che ridiede loro la morbidezza primitiva e permise di

(¹) BASSI DOMENICO, *Il p. Antonio Piaggio e i primi tentativi per lo svolgimento dei papiri ercolanesi*, da documenti inediti (in Archivio st. p. le prov. nap. XXXII, 1907 p. 636 e ss.).

stirarli di nuovo sino quasi a ricondurli alle loro primitive dimensioni. Finalmente dopo lavaggi ed essiccazione, ripassò sui caratteri col pennello certe soluzioni di tanino o di solfuro di ammonio per ridarvi il colore e la leggibilità antichi.

Così furono salvati parecchi di quei codici, senza ricorrere a quei tali preparati che nel frattempo venivano moltiplicandosi in Germania.

E difatti prima che il prof. Frederking avesse terminate le sue esperienze, poté esaminare ancora un *acetilcelulosio* o acetato di celulosio opposto dal prof. Eder di Vienna allo *zapon*; e la *cellit* scoperta dai dottori Eichengrün, Becker e Guntrum della fabbrica di colori della ditta Federigo Bayer e C.¹ di Elberfeld.

Il chimico dell'istituto di Gross-Lichterfeld, riferendone nel 1910 al convegno degli archivisti tedeschi tenuto a Posen, aggiunse ai difetti, già ricordati, dello *zapon*, l'accusa di fare ammuffire facilmente la carta sottoposta alla sua azione, con questa aggravante che, nettate le muffe, orme loro indelebili vi rimanevano impresse. Inoltre asserì che la carta *zaponata* ingiallisce sotto l'effetto della luce e dell'umidità. Per tutte queste ragioni si dichiarava contrario all'impiego dello *zapon* nei restauri dei manoscritti. Fra *zapon* e *cellit* preferiva quest'ultima.

La *cellit* archivistica è una soluzione di *cellit* L in una miscela di etere acetico, alcool e aceto acetico coll'aggiunta di un po' di canfora: ciò che ne forma una massa plastica elastica. Essa s'ingiallisce meno dello *zapon* alla luce e all'umidità; è meno proclive all'ammuffimento, un po' meno infiammabile. Pur troppo, però, anche essa ha i suoi difetti. Se la preparazione non è perfetta, altera in bruno carta e inchiostro poiché agisce sul ferro dell'inchiostro; e inoltre dà alla carta composta di pasta di legno una tonalità gialla.

Questi difetti riconosciuti a Dresda, ove intanto era caduta la fama dello *zapon*, furono altamente rilevati dal direttore dell'archivio di guerra sassone tenente colonnello D. Hottenroth; il quale, appoggiandosi al parere del dott. Schluttig, direttore della fabbrica chimica A. Leonhardi di Dresda (Neustadt), sostenne invece i pregi di una nuova lacca chiamata *Neu Zapon*, preparato poco acido, che non dava se non una tenuissima coloritura e lasciava il documento limpidissimo.

Come già lo *zapon*, il *Neu Zapon* ebbe subito favore non soltanto in Germania, ma anche ne' Paesi Bassi.

Contemporaneamente, l'archivista provinciale di Lund in Svezia, la signorina Elisa Samuelson, tornò alla gelatina ma non più a quella del p. Ehrle, bensì a una limpidissima e dura, che chiamò *Kitt*,

forse per indicare il cemento, il mastice per antonomasia come significa in tedesco la parola *Kitt*.

Per adoperarlo, la signorina Samuelson ⁽¹⁾ lo fa squagliare a bagno maria e se ne serve allo stato più denso che assume il liquido al primo raffreddamento. La preparazione del manoscritto deve essere fatta a secco, al contrario del processo Marino, e lo spianamento deve esserne fatto a mezzo di ferro da stirare appena tiepido o di lisciatore.

Il kitt è spalmato copiosamente a mezzo di una pennellessa sugli orli lacerati e produce benefico effetto sulla scrittura deleta, che fa rivivere. Tuttavia non basta a se stesso quel restauro, come già la gelatina del Marrè e del p. Ehrle ; non serve se non come materia adesiva sulla quale si applica la carta giapponese. È, in ultima analisi, una nuova colla, purissima e limpidissima, che forse per tale virtù può essere raccomandata non per l'impiego ch'essa fa della carta giapponese, che abbiamo già condannato. Col kitt che si raffredda rapidamente si deve operare in ambiente sufficientemente caldo. E ciò conviene nei paesi nordici; ma in quelli meridionali, segnatamente d'estate, siamo sicuri che i manoscritti trattati con tal processo non diventino viscosi, al contrario di quelli trattati colla gelatina?

Ultimo a scendere nell'agone è stato il prof. Jenkinson dell'Università di Londra; il quale, non ostanti tutte le discussioni ed esperienze alle quali abbiamo accennato, sentenziando per gli archivisti inglesi, esprime la sua propensione per la garza o crêpeline, quantunque preferisca si adoperi sempre nel restauro la stessa materia scrittoria sulla quale è vergato il documento da restaurare. Secondo lui, la carta da decalcare, il buccio, la soluzione di collodio in amylacetato proposta dai prussiani, la carta giapponese sono tutte trappole. Per pasta da adoperare non v'ha che fior di farina con alume. La migliore colla consiste in vellum e pergamena fatti bollire in acqua. Infine si dimostra contrario al procedimento bandito dall'opuscolo ufficiale della Library of Congress di Washington d'immergere il documento in un bagno d'acqua tepida per spianarlo. Lo ritiene pericoloso e suggerisce ottenere lo spianamento per mezzo di vapori ⁽²⁾.

L'esposizione di tutta la teoria e la pratica del restauro che abbiamo ampiamente tracciata ci esime dal discutere queste ultime opi-

⁽¹⁾ E. SAMUELSON, *De la restauration d'anciens manuscrits par le Kitt*, negli Actes du Congrès international des archivistes et des bibliothécaires tenuto a Bruxelles nel 1910 (Bruxelles 1912), p. 205 ss.

⁽²⁾ *Op. cit.*, pp. 58-59.

nioni; che nel loro eclettismo non presentano il frutto di alcuna personale esperienza.

Il fatto sta però che di fronte a tutte quelle scoperte e al loro precipitare gli archivisti sono rimasti scettici. Ne hanno registrato l'invenzione, taluni anche hanno voluto provarle; ma non hanno trovato in esse tutta la soddisfazione che ne chiedevano. Può darsi che scoperte ulteriori proponano un prodotto chimico confacente. Per noi non crediamo nascondere la nostra preferenza sempre pel metodo dei tecnici e precisamente del Marino; di cui l'esperienza ci ha dimostrato il valore.

Prima di chiudere questo capitolo riteniamo conveniente ricordare ancora qualche altro tentativo di restauro di documenti carbonizzati. Cristofaro Marino fu invitato, dopo il terremoto di Messina del 1908, a tentare di svolgere alcune cedole che rinchiuse in un astuccio di metallo v'erano rimaste carbonizzate in occasione di uno dei tanti incendi allora scoppiativi. Erano accartocciate e ripiegate: ed egli con santa pazienza le distese in parte sopra fogli spalmati di colla liquida.

Dagli incendi, provocati in Francia durante la guerra, filze cartacee si salvarono per giungere a noi quasi volatilizzate sotto l'azione del fuoco. Il sig. Francis Márre, perito chimico della Corte di appello di Parigi, consiglia nel 1916 di spalmare su tutta la superficie della facciata superiore della filza con una pennellessa morbidissima un sottile strato di collodio ricinato, che, asciugando, conserva all'oggetto sottostante il suo aspetto primitivo. Essiccato, il foglio cui appartiene detta facciata, sia staccato col rasoio dalla filza, rovesciato e spalmato anche sull'altra facciata. Così si costituisce tutta una serie di fogli collodionati, che, disposti fra due lastre di vetro, permettono che il loro contenuto sia fotografato, autenticato e tramandato all'avvenire per supplire all'originale ridotto in sì malo stato e facilmente distruttibile. Più che un restauro, questi ultimi saggi sono un salvataggio del testo.

E il salvataggio per mezzo della fotografia degli atti carbonizzati, propone nel 1922 il sig. Raymond Davis nell'opuscolo «*Action of charied paper on the photographic plate and a method of decephering charied records*» (Washington, 1922, in 4.°).

Non possono veramente chiamarsi restauri neppure i ritrovati del sig. Cedric Chivers di Bath in Inghilterra e del sig. Filiberto Picard di Roma. Sono piuttosto da considerarsi come mezzi precauzionali introdotti per conservare le legature o i documenti sotto o entro custodie speciali da loro inventate.

Il primo diede il nome di *vellucent* al risultato di una preparazione speciale alla quale aveva sottoposto la pergamena per renderla

resistente e translucida si da far trasparire fino alla minima imperfezione dell'oggetto sul quale era aderente, o segnatamente delle legature dei libri e codici.

Il ritrovato Picard riduce a trasparenza perfetta la carta, quantunque il diaframma translucido che ne risulta assuma un colore eccessivamente giallo ed acceso e possa far nascere il dubbio che già colpì il padre Ehrle al suo ingresso nel laboratorio della Vaticana rispetto alla carta allora adoperata pei restauri.

INCHIOSTRO E RAVVIVAMENTO DEI CARATTERI DELETI. — L'inchostro, che permette di vergare sulla materia scrittoria i caratteri che tramandano la memoria dei fatti e atti da conservare, ha dato in tutti i tempi e luoghi molto da pensare a coloro, che dovevano servirsene, e, peggio ancora, a coloro che dovevano prender cura di quella memoria.

Ricerche pazienti di eruditi e di scienziati, pubblicazioni, voti e proteste varie, e persino provvedimenti governativi non sono valsi a indurre l'avidità mercantile a curare lo splendore del prodotto e il suo buon mercato meno della bontà intrinseca del medesimo.

Ieri, quell'industria cercava tutti i processi capaci d'incastare indelebilmente i caratteri nella materia scrittoria. Oggi, ve l'applica labilissimamente come se il ritmo accelerato della vita non comportasse la fatica di conservare la prova di ciò che giorno per giorno vi si operi e bastasse vivere e non ricordare.

L'uno eccesso e l'altro, pur troppo, si ripercuotono dolorosamente negli archivi. Le scritture di ieri tendono a scomparire per corrosione della materia scrittoria; quelle d'oggi, per tale evanescenza da temere che fra un ventennio non ne sussista più una.

Ma, mentre le prime, quando nella loro composizione non fosse entrato eccesso di elementi deleterii, lasciano ancora tale traccia di sé da poter talvolta ritornare alla luce se qualche circostanza le avesse obliterate; le ultime, che non fanno, per così dire, che lambire la carta, non resistono al tempo e scompaiono irrimediabilmente, almeno per ora, sotto l'azione della disgregazione delle combinazioni chimiche stesse, alle quali devono la loro esistenza.

Ora, senza scrittura, che sono più le carte conservate in archivio?

Perciò l'archivista deve fare oggetto di sua attenzione l'inchostro e i suoi effetti, sia per tentare di riparare ai danni che produce, sia per fermare il processo di decomposizione al quale soggiacciono i caratteri con esso vergati. Abbiamo già rilevato le preoccupazioni sorte di fronte alle conseguenze dell'uso del solfato di protossido di ferro

(vetriolo verde) nei documenti antichi; ed abbiamo altresì indicato le precauzioni prese a ripararne i guai col restauro dei documenti per ciò logori o guasti.

Colla scoperta dell'anilina, ottenuta nel 1858 dalla distillazione del litantrace, e la diffusione degli inchiostri a base della medesima, avvenuta intorno al 1870, le preoccupazioni divennero altre, come abbiamo or ora accennato.

E perciò, mentre prima ricercavasi per gli atti di cui era necessaria la conservazione, vale a dire per gli uffici pubblici che li redigevano, un inchiostro tipo che non distruggesse la carta, e sin dal 1837 il chimico Dumas ne trattava dottamente dinanzi alla Accademia francese delle Scienze; dipoi, alle proteste antiche si aggiunsero quelle contro il nuovo ritrovato, e le ricerche per trovare un rimedio ai pericoli, che minacciava.

L'Accademia delle scienze prescelse come inchiostro indelebile per pennini metallici una soluzione composta d'inchiostro di Cina diluito in acqua, resa alcalina dalla soda caustica, alla densità di 1° all'areometro Baumé (cioè 1005).

Altro inchiostro indelebile è quello che si ottiene stritolando 4 grammi di nero d'anilina e mischiandoli con 60 gocce d'acido cloridrico concentrato e 24 grammi di alcool. Si ha con ciò un liquido azzurro cupo che si allunga con 100 grammi d'acqua nella quale siano già stati sciolti 6 grammi di gomma arabica. Questo inchiostro non corrode i pennini metallici e resiste all'azione degli acidi minerali concentrati e delle liscive le più forti.

Terzo inchiostro indelebile istantaneo, detto di Payen, è quello per cui si strofina un bastone di buon inchiostro di China in un piattello con acqua; e se ne mescola il risultato con inchiostro ordinario. Il prodotto è resistente al cloro e all'acido ossalico, ma non ha splendore né intensità di colore.

In questa stessa gara si distinsero fra noi, il prof. Brigiuti, l'intendente di finanza Sebastiano Sanguinetti e il dott. Ermanno Loevinson; il quale sin dal 1895, e poi nel 1896 e ancora e sempre sino al 1917 tentò di commuovere la Società bibliografica italiana, il Governo e l'opinione pubblica contro i danni, che evidentemente derivavano al pubblico e alla cultura dalla falsa norma impostasi anche in materia dal Governo di non ingerirsi nella produzione industriale.

Quantunque il Governo italiano abbia nel 1880 stimato conveniente scendere per un momento dall'alto soglio, sul quale si era posato, per vietare agli uffici l'uso d'inchiostro d'anilina; e le istruzioni sul servizio del tesoro del 16 luglio 1888 (art. 651) abbiano confer-

mato il divieto, e l'amministrazione della giustizia abbia fatto lo stesso; non devesi negare che la questione sia stata trattata dagli uffici competenti con una tal quale leggerezza che l'ha sempre più compromessa. Peggio ancora sono andate le cose dopo la grande diffusione presa dalle macchine da scrivere, che non solamente hanno sconvolto tutto il modo di composizione e conservazione delle pratiche, dei libri, dei codici ed hanno sostituito il foglio volante al quaderno, ma per la mania del buon mercato hanno dato estesissima voga a nastri da scrivere sempre peggiori.

Tutti i nostri predecessori hanno chiesto un inchiostro fisso, non corrodente; noi, inchinandoci ai progressi della civiltà, aggiungiamo a quelle richieste quella di nastri di Stato che assicurino la conservazione della scrittura a macchina. Ciò è tanto più necessario, in quanto, come abbiamo detto, per ora non si è trovato il mezzo di far rivivere gli inchiostri di anilina deleti, anche per la loro scarsa intaccatura sulla carta.

Invece per gl'inchiostri antichi noi abbiamo tutta una serie di procedimenti diretti a far tornare alla luce la scrittura che ne sia scomparsa. Questi processi sono *chimici* o *fisici*. I primi operano sulla fibra stessa della carta e talvolta l'offendono. Gli altri non toccano la carta, ma mettono in rilievo certi particolari della medesima e del grafio e della antica scrittura che servono a precisarne o ricostituirne i contorni.

Leonardo Targa (Verona, 20 ottobre 1729 -28 febbraio 1815), illustre medico e filologo, editore insigne del *de medicina* di Cornelio Celso, invitava, con una sua lettera del 27 novembre 1765, Angelo Maria Bandini, bibliotecario esimio della Laurenziana, a tentare di ravvivare il carattere di un codice celsiano con un rimedio di sua invenzione che non pregiudicava alla tinta d'antichità delle sue lettere: «Questo rimedio io lo ho scoperto in un mio simile bisogno, e lo ho adoperato con tutta riuscita. Facendo dunque bollire della galla nell'acqua, se, colata quest'acqua, si bagna di essa leggermente con una spugna lo scritto che non bene apparisce, asciugato che sia, apparirà benissimo. Intendo quella galla stessa ridotta in piccoli pezzetti, la quale si adopera per fare l'inchiostro. Il rimedio è facile e di nessuna spesa».

G. A. Giobert (Mongardino, vicino ad Asti, 28 ottobre 1761-Torino, 24 settembre 1838) chimico di molta fama, scoprì la sua tintura (idrocianuro di ferro e di potassio e più precisamente: acqua parti 15; ferrocianuro di potassio parte 1; acido muriatico parte 1, che dà, come tutti i cianuri, una colorazione turchina), nel marzo 1820,

e Amedeo Peyron potè esporne il 9 aprile i risultati ottenuti sui frammenti bobbiesi (¹).

I processi *chimici*, ai quali pensiamo, costituiscono i così detti reagenti sui quali abbondano i cenni scritti non meno che i lamenti. Abbiamo or ora citato quelli diffusissimi del Targa e del Giobert. Dopo di loro inventò la sua formula il chimico berlinese W. Hoffmann composta di acqua parti 15; rhodkalium ossia solfocianato potassico parte 1; acido muriatico parte 1; che dà una colorazione rossa. Sin dal 1868 nella sua edizione del Gaio veronese lo Studemund la raccomandò come innocua.

Ricorderemo ancora la relazione sui reagenti chimici adatti a far rivivere le antiche scritture e sulle cautele da seguirsi nel loro uso, presentata dai professori Pellizzari e Marino Zuco il 6 novembre 1899 alla III.^a riunione bibliografica italiana tenuta a Genova.

Questi scienziati, muovendosi dalle indicazioni loro favorite dal dottore Achille Ratti, allora della Biblioteca Ambrosiana, ora S. S.^{ta} Pio XI, sui reagenti enumerati dal Wattenbach in *Das Schriftwesen im Mittelalter* (3.^a ed., p. 311 ss.), sperimentarono i reagenti alternativamente usati che sono la tintura di noce di galla, il tannino, l'idrocianuro di ferro e di potassio (tintura giobertiana), il solfuro di potassio, il trisolfuro di potassio solfatato, il solfuro d'ammoniaca, il solfidrato di potassio, il solfidrato doppio di ammoniaca, il solfocianuro di potassio sciolto in 15 parti d'acqua con poche gocce di acido muriatico condensatissimo.

Oltre a tutti questi reattivi essi provarono ancora l'acido gallico, che non va confuso né col tannino, né colla tintura di noce di galla e si scioglie nell'acqua nella proporzione dell'1% soltanto, ciò che impedisce di entrare successivamente nella combinazione.

Osservarono che la famosa tintura di noce di galla, largamente aimè! adoperata da Angelo Mai e dai suoi seguaci, annerisce non solamente la scrittura, ma, col tempo, anche la pergamena; che la tintura giobertiana la tinge in azzurro; ed entrambe ne accrescono pertanto il danno senza renderle almeno un po' di morbidezza.

I solfuri, adoperati per trasformare il ferro dell'inchiostro in

(¹) CIPOLLA CARLO, *dell'impiego della noce di galla per ristorare i caratteri oblitterati* (nella Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manna. voi, I, p. 1 ss. Torino. Opes. 1912). Il compianto erudito vi cita anche la storia dei tentativi di ravvivamento ai quali fu sottoposto il codice delle Istituzioni di Gaio, ritessuta da A. Spagnolo nella sua edizione di Roma. Danesi. 1910 del celebre codice veronese.

solfuro di ferro, che, per essere nero, annerisce e fa risaltare la scrittura, hanno generalmente il difetto, appunto perché ridanno forza al solfuro di ferro, vale a dire alla combinazione alla quale giustamente s'imputano i danni della corrosione della materia scrittoria, di ricreare un fomite di distruzione per questa materia. Inoltre, come il loro nome indica, contengono una parte sia pure piccola di zolfo che, combinandosi, si trasforma in acido solforico, corrosivo potente ancora della materia scrittoria. Tuttavia, poiché questi effetti non sono immediati, né si vedono subito, e, per contro, il ravvivamento si manifesta immediatamente, diffusa è l'applicazione del migliore di tutta questa classe, vale a dire del solfuro di ammonio. Gli scienziati suddetti, pure colle riserve espresse, convengono che è quello che dà i risultati più discreti; ma raccomandano di diluirlo sino a 10 volte nell'acqua e di lavare, subito dopo l'uso, la scrittura con acqua e asciugarla.

Non nascondono però la loro preferenza per l'acido gallico che è, del resto una sostanza antisettica.

Per conto nostro, soggiungiamo in proposito che per adoperare l'acido gallico sulla pergamena conviene ripulirla dalla calce che possa esservi rimasta dall'albo: ciò che si ottiene col tuffarla in un bagno all'1% di acido ossalico e rapidamente lavarla per toglierle l'ossalato di calce prodottovisi. Quindi si bagna la pergamena in una soluzione di 10 grammi di acido gallico in 300 gr. d'acqua distillata. Ravvivati i caratteri si lava a grande acqua e si asciuga fra carta fiorettona. Occorre in tutte queste operazioni sveltezza e perizia per impedire che la pergamena non assuma dall'acido gallico un colore rosa e persino nero sotto l'impressione della luce del giorno e non rovini ogni cosa.

Il Jenkinson riconosce che parecchi documenti del Public Record Office di Londra, trattati nel secolo XIX con reagenti, sono divenuti addirittura neri. Pur tuttavia vi si continua ad adoperare al medesimo effetto una leggera soluzione di 1 % di acido gallico in 99 % di acqua distillata.

Osserva che l'effetto di altro reagente, cioè dell'ammonium sulphide, è momentaneo soltanto. Il conservatore dei manoscritti al British Museum avrebbe di recente espresso l'opinione ch'esso sia innocuo per le pergamene, ma lasci sulla carta macchie più o meno permanenti.

Questi rilievi lo inducono a consigliare di fare a meno di reagente, e di valersi della luce rifratta che può dare del documento più assai che l'occhio nudo non veda (¹).

(¹) *Op. cit.*, p. 62.

Dello stesso avviso del Jenkinson alcuni archivisti e bibliotecari preferiscono astenersi dal ravvivamento dei caratteri, piuttosto che esporre la materia scrittoria ai pericoli elencati. Il p. Ehrle sembrava condividere cotale titubanza quando lodava la lucentezza e freschezza riacquistate dai caratteri delle pergamene restaurate colla gelatina.

Noi osserviamo che l'uso dei minerali lascia sempre sussistere dei dubbi sugli effetti vicini o lontani che possa produrre. Preferiamo invece rivolgerci a reagenti che basino le loro proprietà su sostanze del regno vegetale e particolarmente sulla clorofilla di alcune piante. Questo sistema fu, al solito, trovato da Cristofaro Marino, dopo molte e lunghe ricerche. Pur troppo, la incoscienza di alcuni burocrati non ha permesso che si diffondesse e che rimanesse acquisito alla scienza e alla civiltà.

Per riferirne quel tanto che ne sappiamo e che abbiamo veduto e che tutti possono rivedere presso l'Archivio di Stato di Napoli, ricorderemo che, mentre quell'istituto era affidato alle nostre cure, il Marino ci diceva di raccogliere nelle vicinanze della città una erba comunissima, che tagliuzzava e sminuzzava fittamente e faceva seccare all'ombra. Ne risultava come una polvere verde gialla in cui apparivano gambi rossi e verdi e gialli. Ne metteva un pizzico in infusione in un bagno d'acqua comune; nel quale tuffava per pochi istanti il documento da ravvivare e quindi lo faceva asciugare. Secondo la durata del tuffo, il ravvivamento era più o meno pronunciato. Pergamena o carta, dopo il bagno, riacquistavano l'antica morbidezza che conservavano sempre in appresso, non meno che gli effetti del ravvivamento. Sola particolarità da osservare era che la materia scrittoria acquistava una leggera tinta oscura: che non danneggiava né la materia stessa né il carattere.

Sono più di trent'anni che il Marino presentò i primi saggi di simile ravvivamento a Bartolommeo Capasso, allora soprintendente degli archivi napoletani, e nessuna novità, deteriorazione o sbiadimento vi si è sinora verificato. Tutto lascia sperare che non ne avverranno in futuro; e quindi che qualcuno, invogliandosene, riesca a ritrovare l'erba del Marino.

Al ravvivamento dei caratteri dei papiri greci si è di recente dedicato il dr. Ibscher, restauratore dell'archivio prussiano di Berlino, che abbiamo noi stessi ammirato al lavoro presso la Biblioteca apostolica Vaticana. Con acqua pura, secondo la sua propria dichiarazione, egli ripulisce i papiri da tutto il sudiciume accumulatosi dai secoli e l'esito n'è splendido rispetto ai caratteri. Chiude poi il papiro entro lastre di vetro.

I processi *fisici* non agiscono invece se non sulla riproduzione dei caratteri. Più elementare di tutti è quello di sottoporre la scrittura all'azione della luce in modo che i raggi della medesima si rifrangano ad angolo retto nell'occhio dell'osservatore. La scrittura scomparsa non comparisce più allora se non nei grafi lasciati dal calamo sulla materia scrittoria e con qualche difficoltà si può ricostituire, come faticosamente aiutammo noi stessi Alessandro Gherardi a ricostituire il testo delle Consulte della Repubblica Fiorentina.

È presso a poco un procedimento uguale a quello che si usa quando si vogliono leggere i grafi delle tavolette cerate, senza l'aiuto della farina mediante la quale il Gautier fece risaltare la scrittura di quelle della tesoreria di Filippo il Bello conservate nell'Archivio di Stato di Firenze.

Altro mezzo è quello della riproduzione fotografica del documento, durante la quale la lastra sensibile riceve l'impronta di tutte le minime asperità lasciate sulla materia scrittoria dalla scrittura scomparsa e quindi dà qualche cosa di più di quello che non veda l'occhio o la lente. Questo sistema, largamente adoperato nelle biblioteche per la riproduzione e lo studio dei palinsesti, si estese anche alle ricerche giudiziarie e a quelle archivistiche e diede la via a una sufficiente bibliografia.

Non hanno naturalmente a che fare colla questione che ci riguarda quella dei facsimili paleografici di cui si occupano parecchi studiosi e fra gli altri il Du Rieu di Leida, il Molsdorf, il Krumbacher e il Mente; la riproduzione dei codici vaticani e dell'Eschilo laurenziano. In parte vi si riferiscono le ricerche fatte in servizio della giustizia per discernere le falsificazioni; ed allora abbiamo i lavori del Chevalier, del Coulier, del Warmé, del Lassaing e del Reiss di Losanna (La photographie judiciaire. Paris. C. Mendès 1904, 8.°).

Da noi se ne occupò principalmente Guido Biagi che fondò anche un gabinetto fotografico apposta nella Laurenziana, come altro ne sorse a Brera, e altri alla Vaticana e all'Ambrosiana.

In Germania riassunsero le esperienze sinora fatte in tutti i campi della fotografia dei documenti Ad. Warschauer e Otto Mente nella loro «Anwendung der Photographie für die archivalische Praxis» (Leipzig, Hirzel, 1909, 8.°).

Appena Guglielmo Corrado Roentgen ebbe verso il Natale del 1895 pubblicato negli Atti della Società fisico-medica di Würzburg la sua celebre memoria *Ueber eine neue Art von Strahlen*, nuovi orizzonti si aprirono anche per la risurrezione della scrittura invisibile perché deleta o nascosta. Ricordando appena il lavoro di L. Aubert,

La photographie de l'invisible (Parigi, Schleicher, 1898) e quello di I. Tonta, *I Raggi di Roentgen e loro pratiche applicazioni* (Milano, Hoepli, 1898), rileviamo che il nuovo indirizzo fu dato alle ricerche da uno dei nostri italiani, il dott. Romolo Brigiuti; il quale, quantunque privo di mezzi sperimentali perfezionati, intravide pel primo il progresso riservato a questi studi e l'additò nel suo breve scritto, intitolato: *La paleografia ed i raggi di Roentgen* (con due fototipie. Roma, tip. Salviucci, 1889, 8.°, pp. 7 ; estr. dal Bessarione). Applicatosi per lunghi anni alla soluzione del grave problema dell'inchostro e quindi perfettamente a corrente delle opere di Humphrey Davy (1821) e di Carlo Graux (1880) ed egli stesso scopritore dell'origine degli inchostri verdi del sec. XIV (come dal Bessarione citato (1896) anno I, n.° 1), e perciò edotto della combinazione metallica che ne fu la base, egli ritenne che la radiografia dovesse trovare nella scrittura quella opacità, che ne facesse risaltare le prerogative. E, sebbene la deficienza dei mezzi, ripetiamo, gl'impedisce di giungere a risultati concreti per tutte quante le scritture, pure ottenne notevoli risultati nei casi, in cui l'inchostro si trovasse composto con una miscela di cinabro. Concluse, pertanto, che i raggi X potevano essere applicati con profitto alla ricerca dei manoscritti adoperati nella legatura dei libri e dei codici; e alla scoperta delle falsificazioni grafiche, ottenute con miscela di cinabro e inchostro. Modeste ed eccessivamente prudenti conclusioni, se si vuole, sono codeste; ma aprirono ed aprono la via alle ricerche seguenti; che di molto non hanno fatto progredire sinora la scienza da questo lato. La strada, indicata dal Brigiuti, fu probabilmente, senza farne il nome, battuta dopo di lui dal rev. Koegel e dal dr. G. Perugi. Essa aspetta tuttora di trovare uno sbocco proficuo.

DISTRUZIONE DEGLI ARCHIVI. — Tutti gli accorgimenti sinora ricordati hanno per scopo la conservazione sia del locale sia del materiale archivistico e quindi la lotta contro tutte le circostanze che vi si possano opporre. Ma, pur troppo anche esauendo tutte le provvidenze suggerite dalla scienza e dalla esperienza, l'archivista non riesce sempre nella sua lodevole impresa perché si trova di fronte a cagioni che esorbitano dalla sua competenza ovvero a combinazioni per lui imprevedibili. E perciò deve talvolta assistere, impotente, alla distruzione del proprio archivio.

Le cause di tanta distruzione non sono tutte uguali. Alcune sono *volontarie*; altre sono *fortuite*. *Volontarie* sono quelle che mettono capo a vendite, a scarti inconsulti, a furti, ai danni di guerra, di rivoluzione,

a negligenza. *Fortuite* invece sono quelle che provengono dalle intemperie, dai cataclismi, dagli incendi, ec. Alle prime è difficile por riparo; contro le altre qualche cautela o rimedio può essere proposto.

Delle une e delle altre riteniamo non inopportuno tener discorso.

CAUSE VOLONTARIE. — Principalissime sono fra queste cause la incuria, l'avidità e talvolta anche la baldanza ad esse unita.

Non v'ha peggior nemico degli archivi di colui, da cui provengono gli atti, che vi sono conservati, per la presunzione, ch'egli ha, di creare di sana pianta col proprio ingegno e, quindi, col proprio scritto, l'amministrazione, la politica, la storia, e pertanto di non aver tempo né degnazione per tenere in ordine quegli scritti, e, peggio ancora, di preoccuparsi di quel che i suoi predecessori abbiano elaborato. Che importano alla sua superlatività i danni che possono derivare dalla sua incuria? Le circostanze attenuanti non sono forse create apposta per scioglierlo da ogni responsabilità? E, così, dall'alto in basso, spesso le cose vanno a rotoli.

A tale procedimento di molto si avvicinano per le ragioni, che li promuovono, gli scarti inconsulti a' quali diversi archivi sono stati e sono sottoposti. Non bastano gli anatemi nostri, del Bonelli, dell'Hall e di cento altri in proposito. Ragioni più forti di ognuno di noi s'impongono; e, Dio volesse, non ve ne fossero delle losche!

La proposta di scarti è onesta; ed eseguita con cautela potrebbe essere anche applaudita. Quella che non è sempre onesta è l'esecuzione; e, pur troppo, l'incitamento a quella esecuzione disonesta è peggio assai di essa.

Durante la guerra mondiale, anche in Italia, un provvedimento, diretto a sovvenire agli urgenti bisogni della benemerita Croce Rossa e, insieme, al difetto di materia prima per l'industria della carta, il decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1916, n. 219 (pubbl. nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 4 marzo 1916, n. 52, con errata corrige al n. 57 del 9 marzo 1916), concernente l'alienazione delle scritture fuori uso delle pubbliche amministrazioni e perciò la semplificazione del procedimento per gli scarti, diede modo a pubblici ufficiali e a privati di mascherare sotto moventi patriottici e umanitari l'aberrazione di liberarsi di tutto quello che avevano in ufficio e a casa, senza che l'amministrazione competente riuscisse a mettervi un freno.

A Spezia e a Spello (Perugia) l'incontro casuale di sacchi di carta, che partivano per il macero, permise di salvare in un luogo lettere preziose per la storia del nostro Risorgimento; nell'altro, a noi

stessi, contratti per pitture affidate al Pinturicchio. Né credasi che ciò si verificasse soltanto in Italia e che noi vi ci fermiamo per la solita libidine di autodenigrazione. Hubert Hall ha pagine roventi contro quel che fu fatto nello stesso tempo in Inghilterra. E, ancora nel 1919 nella libera e progredita e neutrale Svizzera, e, precisamente in quella Ginevra, donde si propagano le norme della pace mondiale, per mero caso furono salvati dal macero atti e registri di quel dipartimento militare, fra i quali, i verbali della Commissione di artiglieria e fortificazioni dal 1819 al 1826.

La cupidigia mercantile, l'interesse privato, la mania dei collezionisti hanno pescato a larghe mani in quegli scarti, con indicibile detrimento della scienza e dell'amministrazione. Pur troppo, pescano talora ancora persino nei pubblici e privati archivi, de' quali coll'opera loro nefanda iniziano spesso il disordine. Ricordiamo le ultime decrepite monache di S. Lorenzo di Amalfi, alla cui dabbenaggine, prima del 1908, i visitatori stranieri, mediante la misera moneta di centesimi cinquanta, sottraevano, a titolo di ricordo, pergamene dei secoli XI e XII, nonché disegni preziosi. E, per non scordarle, quantunque poi in qualche modo gli eredi vi abbiano rimediato assicurandone la conservazione, ricordiamo la collezione di autografi che il conte Nomis di Cossila si fece a danno del carteggio dei principi sabaudi dell'archivio di Corte affidato alle sue cure; quella che Nicomede Bianchi tolse dal medesimo deposito per lasciarla al Comune di Reggio Emilia; e l'altra, lasciata dal conte Luigi Cibrario e in parte salvata nella libreria Campori di Modena, in parte cioè alcune lettere di s. Francesco di Sales all'archivio di Stato di Siena, e, pur troppo, il resto distrutto nell'incendio della biblioteca nazionale di Torino del 1904.

In verità quest'ultima collezione si riconnette a quella strana labilità mentale, che disonora la memoria di personaggi laicali ma più ancora ecclesiastici, i quali abbiano occupato cariche importanti e lasciato di sé buon ricordo, né si siano ricordati di restituire i registri ed atti d'archivio, che pel loro ufficio ebbero facoltà di asportare in casa propria per istruire e studiare gli affari loro ufficialmente affidati, dando così modo agli eredi di venderli al migliore offerente, come se fossero cose patrimoniali. Ciò spiega il numero di atti degli archivi varii della S. Sede, che, fino a poco tempo fa, fu in vendita sul mercato di Roma e d'altrove. Erano briciole di eredità lasciate da eminentissimi cardinali: come l'importantissimo *Liber provincialis omnium ecclesiarum universi orbis* e l'annesso *Liber iuramentorum* degli ufficiali maggiori della S. Sede e dei vescovi, provenienti da quella del

cardinale Pentini ⁽¹⁾. Erano membra intere dell'archivio della Dataria apostolica, abbandonate inconsciamente, al momento della riforma di quell'importante organo dell'amministrazione della Chiesa sotto Pio X, quasi in proprietà dei dimessi spedizionieri apostolici; molte delle quali finirono nelle mani del libraio antiquario Hiersemann di Lipsia; e talune, come quelle così dette Santini, salvate dagli Archivi segreti vaticani.

In ultima analisi, questi casi potrebbero anche considerarsi come veri furti. E, pur troppo, anche dei furti deve premunirsi l'archivista. Basta ricordare quelli, piuttosto frequenti nella prima metà del secolo XIX, che vanno sotto il nome del canonico Berghi, di Guglielmo Libri, e sotto il titolo di saccheggio del Trésor des chartes dei duchi di Bretagna e, dipoi, a principio del secolo corrente quelli dell'Ugolini a Modena e a Bologna, e altri molti, tra i quali il caso recentissimo del dottore Carlo Hauck di Colonia ⁽²⁾. Gli uni e gli altri poterono raggiungere proporzioni ragguardevoli per il difetto di vigilanza da parte dei funzionari assistenti alla sala di studio, e per soverchia condiscendenza verso uomini che si ritenevano soltanto studiosi, ma altresì per incuria del personale di servizio che neppure all'uscita si accorse delle cose straordinarie che passavano sotto i suoi occhi. È vero che non si possono perquisire gli studiosi e in particolare le buste delle loro carte; ma un primo impedimento alla trafugazione dalla sala di studio può essere consigliato dal disporre lo spogliatoio per i ricercatori a una certa distanza dalle sale di consultazione; e, per sicurezza stessa dei ricercatori non meno che dell'archivio, fornirlo di quegli stessi armadietti individuali, che abbiamo già notato nella Biblioteca apostolica vaticana. Sarebbe forse anche conveniente invitare gli studiosi a non introdurre buste con carta e libri in quelle sale; ma, oltrechè impresa difficile e tale da suscitare continue proteste, questa misura imporrebbe all'amministrazione di avere biblioteche di consultazione molto ben provvedute, per non obbligare lo studioso a portar seco le opere, che nello svolgimento delle proprie indagini avesse da sfogliare e riscontrare.

Ma, poiché in ultimo lo studioso non può servirsi da sé e deve stare alla quantità di atti, che gli venga somministrata, così è principalmente da fare assegnamento sulla vigilanza degli assistenti alla sala di studio e sulla severità colla quale passino a chi li chiedi i docu-

⁽¹⁾ CASANOVA E., *Le carte di Costantino Corvisieri all'Archivio di Stato di Roma* ne Gli Archivi Italiani, VII, 1920, p. 20 e ss.

⁽²⁾ H. O. MEISNER, *Die Archivdiebstähle Haucks in Archivalische Zeitschrift*, III serie, III vol. (Monaco, Ackermann, 1926), pp. 178 e ss.

menti, come se fossero tante cambiali, e colla quale li riscontrino, presente lo studioso, quando ne sia cessato l'uso. È altresì da contare sul senso d'ordine dei medesimi assistenti che li consigli ad uniformarsi strettamente alle norme, che prescrivono di non lasciar mai gli atti a portata di mano dei frequentatori delle sale di consultazione, ma di tenerli riposti in armadi o stanzini chiusi.

Come già valsero poco per i furti nelle pubbliche biblioteche romane e gli avvisi di Carlo De Murrus, custode dell'Alessandrina in data 4 febbraio 1678, né, per la Casanatense, così il breve di Clemente XI, come il processo del 1764 contro il copista Antonio Barralis, o l'editto del cardinale Ercole Consalvi del 30 agosto 1801; così non varrebbe alcun provvedimento che vietasse di rubare negli archivi. Per fortuna, la vigilanza inculcata in Italia dalla circolare ministeriale del 1904 ha ridotto quell'aberrazione negli studiosi e impiegati a casi rarissimi, sporadici.

Ma si è pure presentato talvolta il caso che i ladri non appartenessero né agli studiosi, né agli impiegati. Erano forse di quei tali soldati dell'esercito austro-ungarico de' quali parleremo fra breve, ovvero mestieranti che non venivano a involare il documento, ma semplicemente la carta da macero.

Contro le loro visite inopportune si è talvolta provveduto colle ronde notturne del personale. A Dahlem si provvede, affidando di notte la custodia di tutto il fabbricato alle guardie di pubblica sicurezza.

Il caso sinora lamentato si aggrava quando è compiuto dai rei nell'esercizio delle loro funzioni ; e, peggio ancora, quando la posizione sociale di questi rei richiederebbe che da loro procedessero i buoni esempi e non già furfanterie sia per insipienza o timore di future compromissioni, sia per ragioni di politica generale che non rispettino alcun mezzo per conseguire il proprio intento, buono o cattivo che sia. E, cominciando dalle supreme gerarchie, senza rispetto per l'alta carica occupata, denunziamo alla pubblica opinione il mal vezzo di quei ministri e presidenti dei consigli dei ministri, i quali, al momento di abbandonare il potere, si credettero e credono autorizzati a far distruggere dai loro segretari o ad asportare tutto il proprio carteggio e i documenti annessi; né si rendono conto della immoralità, che commettono, e del danno, che recano con disposizioni arbitrarie di tal fatta.

A tale arbitrio si riconnette quello del quale essi si credono investiti quando sono nella pienezza del loro potere; e, come dolorosamente ripeteremo più tardi, numerosi esempi potremmo addurre dei loro delitti per tutti i secoli. Silvio Lippi c'insegna come nell'archi-

vio di Cagliari non esistano quasi documenti anteriori alla dominazione aragonese, perché questa si propose e tentò tutti i mezzi per snaturalizzare l'isola di Sardegna e tramutarla da italiana in aragonese. «A tal fine nel Parlamento generale celebrato dal 1558 al 1561 sotto la presidenza del viceré don Alvaro di Madrigal fu proposto dallo Samento militare di far tradurre in lingua sarda o catalana i Brevi delle città, distesi in lingua italiana; e che questi — sien abolits talment que no reste memoria del aquells. — E il viceré decretava che fossero tradotti in lingua catalana». Per cui due soli brevi si salvarono ⁽¹⁾. Del 1607 l'affondamento del galeone che trasportava tutti gli archivi del viceré di Sicilia de Villena.

Il 27 marzo 1782 il viceré di Sicilia Caracciolo ordinava che fosse appiccato il fuoco agli archivi del Tribunale dell'Inquisizione a Palermo ⁽²⁾.

A Napoli, tutti i processi di Stato furono nel 1803 distrutti per ordine di Ferdinando IV Borbone e soli pochi frammenti si salvarono ⁽³⁾.

E, oltre a quello che diremo poi degli scarti degli archivi di Londra e di Napoli, ricordiamo ancora come per necessità di spazio, il principe di Belmonte, soprintendente del Grande Archivio di Napoli, facesse nel 1859 bruciare tutti i processi penali antichi.

A Roma, avvicinatosi alle mura l'esercito italiano condotto da Raffaele Cadorna, furono dalla Polizia pontificia incendiati il 16 settembre 1870 tutti i processi e le carte compromettenti dei suoi archivi; e l'indomani finì nel cortile della Panetteria al Quirinale il bruciamento dei processi politici, che si conservavano in un archivio del palazzo.

Pur troppo, in teatro più appariscente e più largo di tutti i precedenti, simili devastazioni furono e sono commesse dagli eserciti combattenti e dal popolo sollevato (per diversas calamitates et hostiles pervasiones instrumenta periisse) ⁽⁴⁾. Allora non è più soltanto il furto, non è più l'incuria, che dobbiamo lamentare: sono il saccheggio, il

⁽¹⁾ LIPPI SILVIO, *Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari*, ec. Cagliari, Valdès, 1902, p. XVII.

⁽²⁾ CARINI ISIDORO, *Gli archivi e le biblioteche di Spagna in rapporto alla storia d'Italia in generale e di Sicilia in particolare*. Palermo, tip. Statuto, 1884-97, II, p. 387-388.

⁽³⁾ CROCE BENEDETTO, *La rivoluzione napoletana del 1799*, 3.^a ed., Bari, Laterza, 1912, p. 428.

⁽⁴⁾ DURANDO EDOARDO. *Il Tabellionato o Notariato*, ec., Torino, Bocca, 1897 p. 35 nota 1.

bombardamento, l'incendio. Il bombardamento di Genova per opera della squadra navale di Luigi XIV distrusse la massima parte di quegli archivi. Ne sanno dolorosamente qualche cosa i paesi invasi dai nemici nell'ultima guerra, non ostante che l'articolo 56 del Regolamento concernente le leggi e le costumanze della guerra terrestre, emanato dalla Conferenza internazionale della pace di La Aja (18 maggio - 29 luglio 1899, p. 249) disponga che «Toute saisie, destruction ou dègradation intentionnelle de semblables établissements historiques, d'oeuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie».

Nel Belgio rimasero saccheggiate e distrutte, a dispetto delle assicurazioni da noi stessi provocate da parte del governatore tedesco, generale von Beseler, gli archivi di Aerschot, Arlon, Bruges, Dinant, Dixmude, Furnes, Liegi, Lierre, Lovanio, Messines, Namur, Nieuport, Termonde, Ypres, ec. In Francia, oltre ad infiniti archivi comunali minori dei dipartimenti della Meurthe-et-Moselle, del Nord, del Passo-di-Calais, ec. subirono la stessa sorte gli archivi di Abbeville, Arras, Lilla ec.

In Italia non v'ha più che il ricordo degli archivi comunali di Ceggia e Cinto Caomaggiore (provincia di Venezia); Moriago, Motta di Livenza, Oderzo, S. Polo di Piave, Soligo, Valdobbiadene, Vidor (Treviso); Belluno, Domeggie, Feltre, Longarone, Pieve di Cadore e Vigo di Cadore (Belluno); Ampezzo, Azzaro Decimo, Buttrio, Caneva, Cividale, Codroipo, Latisana, Palmanova, Pordenone, Sacile, S. Vito al Tagliamento, Udine (Udine). Furono messi a macerare in piena campagna, ovvero distrutti addirittura, gli archivi familiari dei conti Manin di Passeriano, Mainardi di Gorizzo, Attimis di S. Giorgio alla Richinvelda, Althan di S. Vito al Tagliamento, Simonetti e Gropplero di Gemona, Freschi di Cordovado.

A Udine, ancora, il comando austriaco requisì gli archivi degli uffici pubblici, delle banche, e della cassa di risparmio e li mandò, senz'altro, al macero. Furono dispersi gli archivi dell'economato dei benefizi vacanti e del catasto di Conegliano, dei vescovadi di Feltre e di Portogruaro, nonché quello della fabbriceria di Venzone.

Il tesoro della cattedrale di Gorizia, proveniente dai patriarchi di Aquileia, fu trafugato.

Il prezioso archivio dei conti Castelbarco-Visconti-Simonetta nel borgo di Loppio, tra Riva e Mori, fu disperso e incendiato.

Nel marzo 1917 il Governo austriaco confiscò tutti i documenti storici conservati negli archivi di Praga e li portò a Vienna.

All'opposto del modo di procedere degli eserciti degli imperi centrali e più precisamente d'individui ad essi appartenenti, gli alleati procurarono di inculcare alle truppe il massimo rispetto per gli atti pubblici. L'esercito francese ebbe speciali istruzioni in proposito.

Da noi, il Comando supremo del nostro esercito, cinque giorni appena dopo la dichiarazione di guerra all'Austria, il 29 maggio 1915, n. 36, invitò i Comandi delle grandi unità a curare che non fossero distrutti o comunque manomessi gli atti degli uffici pubblici. Quella raccomandazione ripeté il 5 giugno 1915, n. 146; e con istruzioni del 27 luglio 1915, n. 2476, affidò la tutela e la cura delle terre novamente occupate agli ufficiali destinati per i servizi civili, poi ai commissari civili.

Siccome, però, nella prima avanzata, emerse che i nemici ritirandosi non avevano soltanto arretrato oggetti preziosi per sottrarli al pericolo del bombardamento, ma addirittura spogliato e asportato archivi e oggetti culturali, che nessuna ragione avrebbe consigliato a spostare, il Governo con decreto luogotenenziale del 31 agosto 1916 n. 1123 (inserito nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 dicembre 1916, n. 214) dichiarò irrita e di nessuna efficacia giuridica l'asportazione, per parte dei nemici, degli archivi e oggetti suddetti dai Comuni occupati o rivendicati dall'Italia.

In ossequio a tale decreto il Comando supremo ordinò con circolare del 27 dicembre 1916, n. 111958, il censimento degli archivi trovati nelle terre novamente occupate e la denuncia delle eventuali sottrazioni fattene dai nemici.

Tutte quelle istruzioni non restarono lettera morta: ché l'esempio dell'archivio di Bezzecca ricorda come nulla fosse rimosso dalla zona occupata dall'esercito italiano, quando le operazioni guerresche, minacciando di distruzione quegli istituti, non suggerirono di arretrarne il contenuto almeno provvisoriamente.

Questo arretramento degli archivi per metterli in salvo fu, fin dove fu possibile, operato da tutti quanti i belligeranti di tutti i tempi: e noi ricordiamo di averne ripetutamente discorso in varie note sia parlando degli *Archivi camerale durante l'assedio di Torino 1705-1706* (Torino, Bocca, 1907) quando furono sommeggiati sino a Valdieri nel cuore delle Alpi marittime, sia formulando per la loro conservazione durante la conflagrazione europea i voti espressi negli articoli intitolati: *Gli archivi e la guerra* e *Gli archivi durante la guerra* (Gli archivi italiani, an. I, 1914).

Da quest'ultimo ripetiamo che, dinanzi all'invasione russa dell'Ungheria nell'ottobre 1914, le autorità locali sgombrarono dell'ar-

chivio di Stato la città Máramaros Sziget; e che, nell'imminenza del bombardamento di Anversa nello stesso mese, i documenti più importanti di quell'archivio di Stato furono portati ad Ostenda.

Danni uguali, se non maggiori per essere prodotti non dalla forza brutale, ma a disegno, sono quelli che i sollevamenti popolari arrecano agli archivi. Nei subbugli di piazza contro l'amministrazione, scompaiono spesso gli archivi comunali; e i comuni di Lettere, di Soccavo, ec. in Campania ce ne offrono l'esempio, ricordando lo scempio fatto durante la congiura del principe di Macchia nel 1701, dell'archivio di Castel Capuano a Napoli, e tutti gli altri precedenti.

La Rivoluzione francese non ebbe riguardi per gli archivi che credette conservassero i titoli e privilegi del regime scomparso: ed ebbe larga imitazione presso le repubbliche da essa suscitate in Italia. Così mentre 11.760 buste e filze della Camera dei conti di Parigi dal 1300 al 1791 scampate all'incendio del 27 ottobre 1737, gli archivi della Bastiglia, dell'Ordine dello Spirito Santo, quelli di Reims e tanti altri erano distrutti dal fuoco acceso dai Giacobini e delle pergamene facevansi cartocci pei cannoni, a Torino il popolo invadeva la Curia Maxima e bruciava parte dei libri nobiliari. Più recentemente, nel 1871 le bande insurrezionali della Comune di Parigi v'incendiarono l'archivio del Palazzo di città, della Legione d'onore (23 maggio 1871) e della Corte dei conti ⁽¹⁾. E, ai giorni nostri, la sommossa

(¹) Dell'incendio appiccato dai Comunardi al palazzo della Corte dei conti a Parigi un funzionario della Corte medesima, il conte *F. de la Lande de Calan*, mandato pochi giorni dopo il disastro dal Primo Presidente de Royer a verificarne l'estensione, scrive:

«Il fuoco aveva già compiuta la sua opera di distruzione. Soli i muri maestri e le scale di pietra eran rimasti ritte. Nel grande cortile interno, un'enorme caterva di macerie si consumava lentamente, emanando un odore acre e fumo greve. Come mai un tale edificio, sì solidamente costruito, di cui le rovine sono rimaste intatte per lunghi anni e sono state demolite con molta difficoltà, aveva potuto essere distrutto in modo così rapido e completo? La spiegazione me ne fu data da uno dei portieri, rimasto sino alla fine nel proprio alloggio, all'ingresso della scala di via di Lille. Per parecchi giorni i Comunardi avevano recato nei corridoi botti contenenti grasso o materie esplosive: poi, la mattina del 24 maggio [1871] avevano turato tutte le aperture colle materazza rubate nelle case vicine; le avevano annaffiate di petrolio e vi avevano appiccato il fuoco. Avevano proceduto allo stesso modo nei locali degli archivi della Corte, sui di fronte al palazzo, al n.º 62 bis della via di Lille. Con tali preparativi il fuoco si propagò facilmente nelle sale, ove, in scaffali di legno di abete erano metodicamente ordinati tutti gli atti della pubblica contabilità della Francia. Vere colonne d'aria calda sollevarono quelle carte a una grande altezza

degli ufficiali di marina a Kiel e a Wilhelmshaven, nell'ottobre 1918, vi distrusse moltissimi atti ufficiali di quegli ammiragliati; l'altra, scoppiata a Monaco di Baviera nell'aprile 1919, v'incenerì gli importanti archivi criminali di quella Prefettura di polizia; come l'insurrezione comunista di Vienna del 15 luglio 1927 vi distrusse tutti gli atti del Palazzo di giustizia.

CAUSE FORTUITE. — Tutte queste maniere di distruzione degli archivi sono più o meno intenzionali, ma non sono le sole: vi sono anche quelle fortuite, occasionali, che contribuiscono potentemente a scemare il patrimonio archivistico della nostra civiltà. Alcune di esse sono *imprevedibili*, altre sono dovute per lo più ad *incuria* diversa.

Sono *imprevedibili* le catastrofi provocate dai terremoti e dal fulmine. I primi nelle rovine, che producono, tra le macerie, che accumulano, seppelliscono di frequente gli archivi; e ne sanno pur troppo il vero le terre della Calabria e del Messinese. È fortuna che gli archivi provinciali di Messina e di Reggio Calabria abbiano, nel 1908, sofferto danni limitati e si siano semplicemente inclinati; ma sta il fatto che quelli di molti altri uffici e comuni, caduti in mezzo ai calcinacci ed esposti alle intemperie, che seguono spesso quei cataclismi, si sono decomposti in un attimo.

L'esempio di Messina e di Reggio Calabria deve insegnare la necessità di adottare in quei paesi costruzioni basse, assismiche che possano circoscrivere quanto sia possibile i danni minacciati da quei cataclismi.

Il fulmine è, anche esso, uno degli agenti di distruzione temibile. Le misure precauzionali contro il suo scoppio si limitano per ora all'impianto di tutta una rete di parafulmini collegati tecnicamente fra loro. Senonché questa precauzione perderà subito ogni efficacia quando non si verifichi costantemente se le punte si smagnetizzano, e se i fili della rete siano sempre in perfetto ordine e scarichino sicuramente a terra.

Sono invece da reputarsi effetto di mera *trascuranza* così i danni dovuti alle intemperie, allo sfacelo di fabbricati, in cui sono conservati gli atti, come allo scoppio d'incendio. Le intemperie, l'umidità, gli stil-

e il vento le portò lontano. Ne caddero persino nella foresta di S. Germano, ove un presidente onorario, il sig. Rihouet ne raccolse spesso durante le sue passeggiate. Me ne diede diverse così raccolte perché portavano la mia firma in qualità di capo del segretariato del Primo Presidente». *Le Siège de Paris et la Commune* in *Le Correspondant*, 25 maggio 1914, pagina 739.

licidii distruggono la fibra di tutte le materie scritte; e tutti gli archivi sono pieni di carte addirittura marcite e polverizzate, cui sarebbe sacrosanto dovere del Governo di provvedere. Maggiori mezzi disponibili e precauzioni, vigilanza più continua, provvedimenti migliori e quel senso del dovere che non lasciasse trapelare l'infinita incapacità amministrativa e culturale che, pur troppo, suole provocare tanti disordini, basterebbero ad evitare danni e conseguenze incalcolabili e costituirebbero intanto una sana economia, quale deve cercare di conseguire ogni amministrazione, che sappia soddisfare ai propri doveri.

L'accidia, che invece dirige da per tutto ogni mossa della burocrazia, ha fatto sì, come abbiamo riferito, che a locali di archivio siano per lo più stati adibiti i fabbricati più vecchi e cadenti, sempre costruiti a tutt'altro uso, frammisti a catapecchie pericolosissime, ad abitazioni e proprietà private, fra le quali persino depositi di materie infiammabili. Basterebbe rileggere i documenti annessi alla magistrale relazione di Paolo Boselli sul disegno di legge contenente provvedimenti per riparare i danni cagionati dall'incendio alla Biblioteca nazionale di Torino e per le riforme urgenti degli impianti di illuminazione e riscaldamento nelle biblioteche e negli archivi di Stato (Atti parlamentari. Camera dei deputati, legislazione XXI, 2.^a Sessione 1902-1904, Documenti, n.° 510-A, seduta dell'11 giugno 1904) per inorridire e tremare per i pericoli che minacciavano, e diciamo pure continuano a minacciare quegli istituti. I provvedimenti presi non sono stati completi; né hanno avuto altro effetto se non di palliativi. Gli impianti, non da per tutto curati, né verificati, non sono stati ulteriormente sostituiti nelle loro parti consumate. «Per le gravi spese che importerebbero, non è mio intendimento, per ora, di proporre radicali provvedimenti per locali d'archivio» rispondeva allora il ministro dell'interno al relatore on. Boselli. Uguale risposta vien costantemente ripetuta d'allora in poi, in mezzo all'indifferenza del Parlamento; né soltanto in Italia. Per cui, niente isolamento dei fabbricati, niente o poche ronde notturne, insufficienti, ove esistono, avvisatori ed estintori, niente intercapedini e frangifiamme e pieno ritorno alle norme consuetudinarie dettate dalla vieta esperienza.

Contro la possibilità d'incendio, si oppone il divieto di entrare con lumi e di accendere fuoco e di fumare nei locali ove siano conservate le scritture. Ne deriva la limitazione dell'orario di accesso agli archivi; che ne ferma d'ordinario l'attività col calare della notte, e in qualche parte la rende persino impossibile in certi ambienti bui e sotto certe latitudini.

L'impianto dell'illuminazione elettrica corresse questi ultimi inconvenienti. Ma, da principio, applicato su scaffalature lignee e senza quelle precauzioni che il Bergmann seppe suggerire, non fu accolto con molto favore per via dei corti circuiti che vi si provocavano. Perfezionatosi, d'allora in poi, esso oggi con minori pericoli è da per tutto diffuso, segnatamente nei locali a volta, e lungo le scaffalature metalliche.

Il riscaldamento degli archivi col sistema dei camini, delle stufe fu spesso causa d'incendio, perché bastò talvolta una semplice negligenza nell'estinzione del fuoco, ovvero la fuliggine dei tubi, o una scintilla per accendere un rogo. Tenne largamente bordone al vizio di fumare e all'illuminazione a fiaccola.

Tuttavia gl'impianti moderni di riscaldamento a sistema centrale o termosifone eliminano quei rischi, almeno nel loro percorso. Ma non pertanto ci rendono propensi a permetterne l'introduzione negli ambienti destinati alla conservazione degli atti, come, per esempio, a Dresda; anzi c'inducono a protestare ancora e sempre contro la trasformazione delle sale di archivio in stanze d'ufficio, ove risiedano funzionari. Checché si possa obiettare in favore della salute del personale rispetto alla differenza di temperatura, che abbia a incontrare spostandosi dalla propria stanza d'ufficio per recarsi nell'archivio gelato, siamo per lunga esperienza contrari all'estendere il riscaldamento, sia pure centrale, anche agli ambienti di deposito; e vi siamo contrari non più per l'incubo dell'incendio ma per quello degli effetti deleterii che producono sui documenti gli sbalzi di temperatura e il prosciugamento dell'aria, proprii di qualunque riscaldamento.

Comunque sia come Praga ricorda ancora l'incendio del 1541, il British Museum quello del 1731, da noi, Milano ha tuttora presente quello degli ultimi di gennaio 1924, che ne distrusse l'archivio della Corte d'assise. La Francia fu sempre molto più provata di noi da simili disastri, probabilmente per la maggior necessità di riscaldamento imposta dalla sua latitudine. In breve spazio di anni, tra la fine del secolo XIX e il 1926, gli archivi dipartimentali della Lozère, delle Alte Alpi, dell'Ain, del Cher, degli Alti e Bassi Pirenei, della Vienna, gli archivi municipali di Verdun, Langres, Bordeaux, Bayonne, Caen, Rouen (31 dic. 1926), quelli giudiziari di Poitiers, e gli altri preziosissimi del porto di Bordeaux (21 marzo 1919) furono totalmente o in parte distrutti.

Quei disastri non lasciarono indifferenti i nostri colleghi d'oltre Alpi e parecchi di loro, oltre a Enrico Stein, direttore del *Bibliographe moderne*, presero la cura di descriverli, più che per il fatto in se stesso,

per le conseguenze deplorevoli che hanno avuto per gl'interessi e gli studi generali e particolari delle regioni ove avevano sede quegli archivi.

Fin dal 1899 (Foix, Gadrat ainé) Giuseppe Poux aveva messo in evidenza i danni derivati agli archivi dell'Ariège dall'incendio della prefettura di Foix, nella notte del 6 brumaio, anno XII (1803).

L'archivista P. Lorber riferiva nel dicembre 1908 su l'incendio che aveva distrutto a Pau quasi tutto l'archivio dei Bassi Pirenei, potentemente aiutato dalle rovine prodotte dall'acqua degli idranti.

Paolo Labrousche, nel *Bulletin de la Société académique des Hautes Pyrénées*, dopo aver ricordato gl'incendi degli archivi di Foix (1803), Tarbes (1808), Bayonne (1889), Pau (1908), invitava con ragione ognuno dei dipartimenti sinistrati a compilare il bilancio delle perdite economiche e morali provocate dalla distruzione degli atti conservati in quegli archivi, compilazione che avrebbe dovuto far rifulgere la prova che questi atti non servivano solamente di distrazione a qualche curioso o maniaco, come in Francia, come da pertutto asseriscono gli insensati.

Pur troppo, quel che rilevano quegli egregi stranieri è indiscutibile. Ma è opportuno osservare che se le fiamme sono grandemente colpevoli, peggiori di esse, come abbiamo or ora accennato, sono l'acqua e le pompe da incendio. Non si dovrebbe mai ricorrere all'elemento liquido, sinché altri mezzi vi fossero per combattere la violenza del fuoco: poiché esso produce assai più danni, che non tutte le fiamme e il fumo. Ammolla le carte, le decompone, le raggrinza, le straccia e ne impedisce di frequente il salvataggio. Comunque sia, prima di esporre i mezzi coi quali si può combattere il flagello del fuoco, è bene assodare come sia impossibile prevenire per mezzo di sostanza chimica la distruzione col fuoco di materie organiche quali il legno, le stoffe, la carta, ec. Il calore appena raggiunga un certo grado esercita necessariamente la propria azione disorganizzatrice. Quindi incombustibilità non significa immunità assicurata contro il fuoco; ma soltanto impedimento di bruciare con fiamma e quindi di propagarsi. Tale impedimento è dato dall'impiego di alcune sostanze saline.

Ciò posto, si può impedire, almeno in parte il disastro del fuoco con mezzi o *precauzionali* o *repressivi*.

Fra i primi terrebbe un certo posto l'*amianto*, se la conoscenza ne fosse più diffusa da noi. Invece, mentre si scava soprattutto in Italia, viene quasi tutto esportato in America e in Inghilterra. Le cave principali ne sono a Emarese in provincia di Aosta nella valle della Dora Baltea sopra Bard. Rimase per lungo tempo senza es-

sere utilizzato perché l'industria non seppe che assai tardi approfittarne. Primo a valersene fu un prete di Arezzo, il canonico Vittorio Del Corona; dopo di lui quel minerale svolse le sue proprietà incombustibili nella confezione di abiti, di panni, di apparecchi ec. refrattari al fuoco. Il Del Corona era pervenuto a fabbricare coll' amianto della carta che egli sperava di vedere adoperata per la conservazione degli atti più gelosi e che nel 1878 non costava se non 4 lire al chilogramma all'uscita dalla cartiera di Tivoli ove la faceva confezionare ⁽¹⁾.

Fra le altre precauzioni da prendersi specialmente ai giorni nostri, in cui si è da per tutto estesa la conduttura elettrica per illuminazione, riscaldamento, trazione e comunicazione, principalissima è quella d'impedire così i corti circuiti, ossia i contatti intermedi fra due fili del circuito, come l'infiammazione e quindi incendio della rivestitura isolante e combustibile dei fili conduttori della forza elettrica.

A prevenire tali inconvenienti basta la *vernice silicea* proposta dal compianto p. Timoteo Bertelli, illustre fisico barnabita. Base di quel preparato era da principio la polvere di amianto; ma poi ne divenne la così detta *farina fossile* del monte Amiata in Toscana, polvere impalpabile, formata esclusivamente di minutissimi microscopici gusci silicei di diatomee. La formula della composizione e il modo di adoperarla sono così esposti da quell'illustre inventore: «Ad un volume di silicato di potassa (detto ancora vetro fusibile) del commercio, dopo averlo diluito con mezzo volume d'acqua, si aggiunge un po' per volta la polvere silicea, rimescolando il liquido con una spatola sino a che esso presenti presso a poco la stessa densità delle comuni vernici ad olio. Dopo ciò, con adatto pennello si applica e si stende la suddetta vernice silicea sulla copertura dei fili elettrici; e questo primo strato si lascia spontaneamente seccare alla temperatura ordinaria degli ambienti per un intervallo di tempo non minore di 12 ore ad evitare la formazione di crosta superficiale sopra uno strato che rimanga pastoso.

Quindi si dà una seconda mano, che si lascia seccare per 24 ore e che dà ai fili tal rigidezza come se fossero chiusi in un tubo vitreo.

Qualora si verificasse un incendio, questo involucro pel forte calore si vetrificherebbe e verrebbe a formare un riparo isolante anche più efficace: sotto il quale, il rivestimento combustibile che venisse ad infiammarsi si carbonizzerebbe semplicemente senza fiamma e quindi

(1) Dal periodico *L'Art et l'Industrie* di Ulrico Hoepli di Milano, citato da GIUSEPPE CORONA, *La Valle d'Aosta e la sua ferrovia*, Biella, Amosso, 1878, p.129.

senza pericolo d'incendio, pel fatto che ne sarebbe escluso il contatto coll'ossigeno dell'aria».

Qualora, però, l'incidente, al quale dovrebbe opporsi, si destasse, una delle tante invenzioni del p. Bertelli, di cui diremo or ora, preavviserebbe della detta infiammazione o del corto circuito.

Proprio nel gennaio dell'anno corrente 1927 dal sig. Guadagnin fu presentato un nuovo ignifugo da lui inventato, che molto si avvicina a quello del p. Bertelli. È una materia cementizia del suolo siciliano, della quale l'inventore serba il segreto, spalmata sulla sostanza da proteggere dal fuoco. Sotto l'azione del fuoco la crosta ignifuga si infiamma al calore rosso e forma una bolla, che, però, non si apre e lascia fredda la sostanza sottostante. L'ignifugo può esser ridotto anche allo stato liquido e assume l'aspetto di una vernice grigia.

Altra vernice silicea, composta con formola diversa, viene adoperata in Francia e in Germania per la coloritura di scaffalature e armadi così lignei come metallici degli archivi e delle biblioteche. Forse non sempre soddisfa allo scopo pel quale fu creata per qualche difetto della sua composizione.

Ma, siccome non tutti gl'incendi nascono dalla conduttura elettrica, così il p. Bertelli si applicò anche egli a perfezionare gli orologi o avvisatori acustici termo-elettrici; e ci lasciò due apparecchi, l'uno costituito da una campanella cilindrica metallica, l'altro, più sensibile, di una sferetta di vetro, sospesi l'uno o l'altro al soffitto, e moltiplicati per l'estensione dell'archivio si da tutelarne tutta la superficie. Un medesimo filo di linea collega fra loro gli apparecchi mentre il filo di terra è «comune altresì per altri ambienti del fabbricato che volessero munirsi di tali istrumenti avvisatori » (1).

Come gli apparecchi a termometro, da parecchi anni prima di lui in uso, il p. Bertelli tenne conto in questa invenzione della dilatazione del mercurio sotto l'azione di un riscaldamento o calore eccessivo. Ma gli effetti essendogliene parsi soverchiamente lenti, volle aggiungere al mercurio l'azione più espansiva di qualche gas. Pensò dapprima all'etere solforico; ma lo sperimentò soverchiamente efficace. Vi preferì quindi l'uso dell'aria semplice chiusa in un recipiente un po' più voluminoso; e poté così limitare l'avviso della soneria acustica ai 48 gradi di calore. Crescendo il calore dell'ambiente, l'aria, contenuta nella sferetta di vetro, si dilata, spinge in su il mercurio e

(1) Vedine la descrizione nella *Rivista delle biblioteche e degli archivi* (an. XV, 1904, n.° 5) sotto il titolo *Di alcuni mezzi speciali di difesa contro gli incendi* per il p. T. B. barnabita.

lo fa entrare in contatto coi fili di platino, comunicanti coi reofori, destinati a chiudere un circuito elettrico e ad attivare una soneria con quadro indicatore dell'ambiente, donde parta l'avviso.

Basandosi, poi, sulla proprietà dell'acqua, contenuta in un recipiente qualunque e portata alla ebollizione, di mantenere costantemente, purché il recipiente sia sempre pieno, la temperatura di 100° anche se esposta ad una sorgente intensissima di calore, per fatto che in parte si disgrega e vaporizza, e quindi rimane a una temperatura tre volte minore, non ostante l'escandescenza, di quella che occorrerebbe per produrre l'accensione della polvere pirica; egli immaginò una disposizione di recipiente, cassa forte, armadio o stanza, a doppia parete riempita d'acqua circolante e a telaio, che mantenendone la temperatura a non più di 40°, potesse servire come di ripostiglio dei cimelii più preziosi e delicati, dei titoli finanziari, della polvere pirica stessa, che li salvasse in caso d'incendio. Oggi le casseforti refrattarie della ditta Lips di Dordrecht sostituiscono l'acqua con uno strato isolante di cemento magnesiaco dello spessore di mm. 30; che per riscaldamento sviluppa un vapore isolatore che mantiene costante la temperatura ambiente senza lasciarla elevare al punto d'intaccare gli atti rinchiusi nella cassa forte. Tuttavia per adoperare le une e le altre non sarà inopportuno ricordare quello che è stato scritto a pag. 56.

A tutte queste misure preventrici e avvisatrici bisogna aggiungere le proposte e raccomandazioni contenute, da un lato, nella relazione Boselli or ora citata, dall'altro, in quella (giugno-luglio 1904) della Commissione, presieduta dal senatore Blaserna, per lo studio delle norme da eseguirsi per l'impianto ed esercizio dell'illuminazione e riscaldamento nei monumenti nazionali, musei, gallerie, biblioteche, archivi, ec.

Sono per questa Commissione canoni indeclinabili: 1.° che gl'impianti di condutture elettriche, gas illuminante, di sistemi di apparecchi di riscaldamento, non siano applicati nei monumenti, ec. se non da tecnici provetti e capaci, che possano assumere piena responsabilità del loro operato; 2.° che debba essere ordinata nel più breve tempo possibile una ispezione agli impianti di tutti i monumenti, ec., e che sia proceduto senza ritardo alla trasformazione di tutti quei sistemi, dai quali possa risultare pericolo per la conservazione del materiale prezioso; 3.° che sia effettuata una periodica revisione ed ispezione ad intervallo non superiore ad un anno; 4.° che sia organizzato un servizio di ispezione o ronda nei locali ove si conserva materiale di grandissimo valore; 5.° che non siano concessi ad uso di abitazione locali contigui od imperfettamente separati da quelli ove si conserva materiale

prezioso; 6.° che i locali ove si conservano oggetti preziosi, artistici, biblioteche o collezioni di maggior valore, siano separati da quelli di comune accesso, e qualora tali locali debbano assolutamente essere provvisti di apparecchi di riscaldamento e di illuminazione, ciò sia fatto seguendo le prescrizioni le più severe. Noi soggiungeremmo che non sarebbe ad ogni buon fine inopportuno un invito periodico al corpo dei pompieri di venire a fare una esercitazione di spegnimento d'incendio in archivio per conoscerne tutti i locali e per assicurarsi del buono stato degli apparecchi d'estinzione.

Ma, pur troppo, avvien talvolta che precauzioni, raccomandazioni e mezzi preventivi non bastino a impedire che il disastro si verifichi.

Se si trattasse almeno di un incendio di camino, si potrebbe domarlo rapidamente col procedimento, proposto, cinquant'anni addietro, dall'ex farmacista Quequet in sostituzione di quello antico dello zolfo in polvere. Consiste, come è noto, nel versare in una scodella da minestra circa 100 grammi di solfuro di carbonio e nel farlo bruciare nella cappa del camino. Il solfuro di carbonio vaporizza e si accende facilissimamente, bolle a 28°, brucia e produce, nell'assorbire l'ossigeno dell'aria, acido solforoso e acido carbonico entrambi incombustibili.

Uguale effetto si ottiene coll'ammoniaca o alcali volatile; il cui gas ha la virtù di impedire ogni specie di combustione. Ma l'ammoniaca non può lasciarsi libero, deve essere contenuto in un recipiente e quindi non può adoperarsi se non per mezzo di qualche apparecchio o per spandimento. Per precauzione o prevenzione potrebbesi tenere in un vaso di vetro fragilissimo, che, infranto al momento dell'incendio, lasciasse fuggire tutto il liquido e permettesse pertanto al gas la sua azione sopra l'infiammazione.

Questo ritrovato si fonda, dunque anche esso, sull'isolamento dell'ossigeno in modo che il fuoco non trovi più alimento e soccomba sotto l'azione dei gas contrari.

Su tal principio furono inventati e costruiti tutti gl'istrumenti estintori degli incendi; de' quali l'azione, oltre a produrre uno di quei gas refrattari al fuoco, mirava ad estendere la combinazione, che il Quequet aveva già sperimentata senza saperla rendere maneggevole né utilizzabile da per tutto. Occorreva poter proiettare questa combinazione con violenza e in un raggio sufficiente per renderla efficace, al punto di togliere ogni elemento alla fiamma e di spengerla immediatamente. E questa azione fu promossa segnatamente nei due modi, nei quali fu disposto il congegno atto a permettere al getto di quella combinazione di spandersi.

Alcuni affidano questa operazione a un percussore che, al momento opportuno, deve essere violentemente battuto per terra. Altri ottengono il medesimo effetto disponendo il becco in modo che possa soddisfare alle sue funzioni appena si rovesci l'apparecchio. Donde la distinzione degli estintori in estintori a percussione e in estintori a rovesciamento.

I primi, però, devono essere costantemente vigilati e tenuti in essere: perché, essendo il percussore continuamente a contatto col liquido, va soggetto all'ossidazione e quindi rischia di essere inservibile il giorno del bisogno, come pur troppo accadde parecchie volte p. e., al Ministero dell'Interno nella sua vecchia sede di palazzo Braschi.

Tale inconveniente non si verifica negli altri apparecchi; perché non esiste percussore e il becco, non essendo mai a contatto col liquido, si conserva sempre in buono stato e tutta l'azione è meccanicamente provocata dal semplice capovolgimento che avvicina il liquido all'apertura, dalla quale deve uscire.

Di tali apparecchi infiniti tipi sono stati costruiti; né v'ha servizio contro gl'incendi che non possa indicarne una serie numerosissima. A noi basti indicare fra gli stranieri il tipo conico Minimax, che è forse il più comune, quello Zuber, il Veni-vici della ditta Müller, il tipo Pluvius, tutti tedeschi; fra gli italiani tra gli altri il tipo Berzia, il tipo Mattarelli e i due tipi della ditta R. Masciardi, l'estintore istantaneo automatico cilindrico e quello conico detto Maximax; fra gl'inglesi il tipo cilindrico a rovesciamento Badger.

Qualora l'incendio divampasse e col suo fumo impedisse agli apparecchi di avvicinarsi per poter esercitare immediatamente la loro azione su tutta la superficie incendiata, potrebbero adoperarsi speciali granate estintrici a mano esistenti in commercio, che permettessero di domare il ribelle elemento.

Oltre a questi mezzi più comuni di reprimere gl'incendi altri sono suggeriti dall'esperienza e dagli studi degli specialisti che si dedicano con abnegazione ad ostacolarne la violenza. Non crediamo di doverli qui elencare.

Piuttosto, osserviamo che, non ostanti tutti quei rimedii, e tutte le precauzioni, spesso s'infiltra nell'animo una specie di scetticismo sulla loro efficacia, che induce a cercare altrove, non più un riparo, ma un semplice risarcimento al danno sofferto. È tipica in proposito la circolare che in data 5 gennaio 1909, sotto l'impressione dell'incendio, che, nella notte dal 20 al 21 dicembre 1908, distrusse il palazzo della prefettura e l'annesso archivio del dipartimento dei Bassi Pirenei a Pau, il Ministro della pubblica istruzione della Repubblica Francese

diresse ai Prefetti per indicar loro le norme atte a difendere gli archivi da pericoli consimili.

« Conformemente alle disposizioni combinate delle circolari ministeriali dell'8 agosto 1839 e del 3 marzo 1843, vi ricordo» dice il Ministro: «1.° che la sede, ove conservansi le serie di atti dell'archivio dipartimentale, deve esser scelta in tale condizione d'isolamento da allontanare ogni pericolo d'incendio. È vietato entrarvi con luce e accendervi fuoco. Il fuoco, acceso nei locali d'ufficio, deve spegnersi alla fine di ogni seduta. È naturale il divieto di fumare nelle sale ove conservansi gli atti. Corollario di queste disposizioni è la proibizione di permettere qualsiasi passaggio di camino o condotto da fumo entro le pareti dell'archivio; come pure la precauzione di badare a che i fili degli impianti elettrici, quando esistano, provochino corti circuiti.

« 2.° In parecchi dipartimenti è già invalso il lodevole uso di munire l'archivio di idranti e di disporvi degli apparecchi estintori. Sarebbe conveniente che queste precauzioni si generalizzassero. Ma riuscirebbero inutili se il funzionamento di quegli apparecchi non fosse di frequente verificato e se il personale addetovi non s'impratichisse del loro maneggio.

« 3.° Fin dove è possibile, gli atti conservati negli archivi dipartimentali dovrebbero esser rilegati o chiusi entro cassette mobili o entro buste di cartone. In altre parole, non basta affastellare le pratiche in semplici camicie legate con cinghie o spaghi. Tale condizionatura le consacra quasi inevitabilmente alla distruzione, in caso d'incendio. Anche quando si riesca a sottrarle all'azione del fuoco, avviene, oimè troppo spesso, che nella fretta i legacci si rompano, gli atti si sparpaglino e diventi allora impossibile rimmetterli a posto.

« 4.° Finalmente, quali che siano le cautele per limitare le cause di disastro, è, oimè, anche troppo sicuro che non si potranno mai sopprimere del tutto. E pertanto, sig. Prefetto, non saprei non invitarvi calorosamente a proporre al Consiglio provinciale l'assicurazione delle serie archivistiche dipartimentali contro i pericoli dell'incendio e del fulmine. Parecchi dipartimenti e comuni hanno già adottato questo provvedimento.

«Poiché le Compagnie di assicurazione rimborsano, in caso di disastro, il valore degli immobili, dei mobili e degli atti distrutti, non potete non accorgervi del beneficio, che si avrà, ricorrendo a una tale garanzia, che può acquistarsi con un modesto premio annuale».

ASSICURAZIONE DEGLI ARCHIVI. — Aderendo a tale invito, parecchi dipartimenti e comuni francesi assicurarono i loro archivi presso Compagnie di assicurazione contro i pericoli d'incendio, mediante il pagamento di premi.

Il dipartimento dell'Aisne lo assicurò per la somma di franchi 150.000; quello dell'Alta Marna, per 500.000; quello degli Alti Pirenei, per la somma di franchi 50.000; l'Aube, per 560.000; le Basse Alpi, per 100.000; il Cantal, per 15.000; la Charente, per 180.000; il Puy-de-Dôme, per 350.000; l'Orne, per 50.000; la Vandea, per 105.000; la Somme ec.; le città di Besançon, per 150.000, d'Orléans, ec.

Non ostante questi esempi, non sappiamo condividere l'opinione del Ministro francese e tanto meno accogliere il suo invito. Possiamo senza ritegno sottoscrivere a tutte le norme dettate per premunirsi contro gl'incendi; ma non sappiamo acconciarci all'idea di assicurare gli archivi come si assicura una cosa qualunque.

Che gl'interessi materiali premano più direttamente, che non quelli morali, è un fatto; e ch'essi non debbano mai essere dimenticati nell'ordinaria amministrazione, siamo i primi a convenire. Certo, dobbiamo in caso di disastro tentare di risarcirci anche delle minuzie, segnatamente quando queste costano somme ingenti; e quindi è per noi ammissibilissima la cautela di assicurare gli stabili e i mobili. Ma non sappiamo menar buono che nel premio si voglia far comparire anche il valore della suppellettile archivistica; e lo si voglia fissare in una somma determinata. Alla prova, noi vediamo, dalle cifre surripportate, che questa somma è meschinissima. Anzi, essa è talvolta persino ridicola, se rappresenti il premio non soltanto degli atti, ma ancora dei locali e dell'arredamento, e ci fa sospettare che, raggirando l'amministrazione, i periti o abbiano calcolato le scritture semplicemente come carta da macero, o, checché abbiano detto, non ne abbiano tenuto alcun conto, pur di combinare una operazione mercantile.

Del resto, non erano competenti a determinare il valore della raccolta, né più di loro sarebbero stati gli archivisti stessi perché incommensurabile è ogni valore morale; e qui trattasi di vero valore morale in tutta l'estensione del termine nel tempo e nello spazio. Chi può dire le conseguenze della distruzione di un atto, sul quale unicamente poggi un diritto personale o reale; e quella di tutti gli altri atti equipollenti che avrebbero permesso la ricostruzione del primo? Chi sa prevedere gl'interessi materiali e morali, i bisogni delle generazioni future rispetto agli atti che non trovassero più? Gl'interessi, i bisogni permarrebbero; mancherebbero invece le basi ove poggiarli, donde rivendicarli !

Abbiamo già accennato al disastro finanziario provocato nelle zone, terremotate o invase durante la grande guerra, dalla distruzione degli archivi di qualunque specie. Sono le proprietà e i loro confini, le strade, gli argini, i fabbricati, le acque ec. ec. che non trovano più i titoli che li riguardano; sono le persone e i loro patrimoni, che non si raccapezzano più; sono le amministrazioni, che rimangono disorientate e devono supplire a tutto il cataclisma sismico o bellico affondando le proprie mani nelle tasche del contribuente, collo specioso artificio di ricostituzioni, che non sai né saprai mai quanto rispondano a verità.

La legislazione italiana è piena di coteste dolorose note. E la Commissione delle riparazioni, istituita dopo la guerra mondiale, ha tentato più volte di precisare e codificare tali rovine, senza riuscirvi mai, non per altro che per la immensità del disastro, che da qualche bello spirito pratico fece battezzare tutti quei tentativi per fantasticherie. Eppure esse non riguardavano ancora che la parte materiale, tangibile e riscontrabile del disastro. Passava sopra l'altra parte di ben maggiori conseguenze per il futuro, vale a dire su quella morale !

Perciò assicuriamo, pure, quanto vogliamo gli stabili e l'arredamento dei locali d'archivio; ma non diamo retta a coloro che vogliono gabellarci per onesta l'assicurazione delle serie archivistiche !

II.
ARCHIVISTICA PURA

REGISTRAZIONE E ARCHIVIO

Se non ci è più dato sorprendere le amministrazioni dei secoli trascorsi nell'atto di costituire i loro archivi, ci sono però pervenuti alcuni indizi, che dimostrano come, anche allora, una qualche norma presiedesse all'accumulazione degli atti sia per riunirli, e quindi facilitarne il rinvenimento, sia per conservarne più sicuramente la memoria. Ricordiamo le note tergalì di certe pergamene dell'XI.º secolo, che ne assodano la provenienza; possiamo parimente far menzione così dei copiarì, registri, istrumentari degli atti più importanti, come dei volumi ove, a mo' delle vetuste *Gesta municipalia*, insinuavansi altri atti per darvi l'opportuna validità. Possiamo rammentare ancora quel, che ognuno, che rovistì archivi di vecchie famiglie, trova facilmente, cioè quei pacchi di lettere e di scritture piegate in otto, recanti a tergo un occhietto colla data e col nome del mittente.

Colle riforme del secolo XVIII quella norma si generalizza e assume la forma precisa di regolamento di tutto un servizio, pel quale occorra attestare in modo non dubbio l'arrivo e la spedizione degli atti, che confermano l'attività di un'amministrazione, e tutta la strada, tutti i *passaggi*, ch'essi debbono percorrere, nella fase di studio e di trattazione, prima di giungere alla conclusione degli affari, ai quali si riferiscono. Così, accanto agli ordinamenti emanati dal Re di Sardegna il 6 giugno 1775, noi troviamo il sistema di registrazione e ordinamento degli atti delle opere pie di Milano introdotto verso gli ultimi di quel secolo dall'abate Carlo Giuseppe Borbone, e per ciò detto sistema Borbone; le registature tedesche e austriache; l'ordinamento francese, che gli eserciti rivoluzionari trasportarono seco in Italia, ec. ec. Sicché, alla fine di quel secolo, non v'ha più amministrazione, che non abbia un ufficio speciale, che attenda a quel servizio.

Nel secolo XIX si moltiplicano le proposte e le istruzioni in proposito. Rare sono, però, quelle, nelle quali, così in Italia, come nel Belgio, nei Paesi Bassi e altrove, non si scorga ancora quanta parte sia stata lasciata alla praticaccia, all'empirismo, e alle cabale degli impiegati per rendersi indispensabili. Ond'è che, a dispetto di tutti i provvedimenti, il servizio non ha risentito da tutta quell'esperienza

quei benefizi, cui poteva aspirare; e quindi, anche al giorno d'oggi molto lasciano da desiderare la registrazione delle pratiche correnti e la loro conservazione in archivio.

Perciò reputiamo stretto dovere di chiunque tratti delle materie archivistiche di accennare succintamente anche a queste due funzioni e di non dimenticarle in confronto della trattazione di tutto quanto si riferisca soltanto ai documenti storici rinchiusi in archivi generali. Anche esse costituiscono una parte e una parte notevole dell'archivistica. Ci fanno assistere all'origine, alla creazione dell'archivio: e perciò c'interessano non meno di tutte le altre parti, come interesseranno coloro, i quali verranno dopo di noi e dovranno trattare degli archivi che stanno costituendo le amministrazioni del nostro tempo.

Checché altri sostenga, quelle due funzioni della *registrazione* e dell'*archivio* sono assolutamente fra loro distinte. La prima riguarda tutti gli atti che concernono l'attività dell'amministrazione, mentre questa li riceve, li studia, li spedisce; l'archivio custodisce quelli che la medesima amministrazione ha già ricevuto, studiato concluso, ma de' quali reputa conveniente conservare memoria. Entrambe, però, sono fra loro intimamente connesse; ed entrambe si ritrovano presso tutte le amministrazioni moderne, grandi o piccole, che siano.

Noi abbiamo numerosi esempi di provvedimenti governativi, che le contemplano: e per citarne alcuni, posteriori alla costituzione del Regno, e provenienti dal solo Ministero dell'Interno, possiamo ricordare come alla registrazione e all'archivio delle Prefetture e sottoprefetture, quando queste ultime esistevano, si riconnettono diversi articoli dei Regolamenti della legge comunale e provinciale, approvati coi regi decreti dell'8 giugno 1865, n.° 2321, 10 giugno 1889, n.° 6107, e 12 febbraio 1911, n.° 293, nonché le istruzioni ministeriali del 1.° giugno 1866. Questi medesimi provvedimenti, specialmente interpretati dalle circolari del Ministero suddetto del 1.° marzo 1897, n.° 17100, 2, e 24 luglio 1897 stesso numero, danno le norme per la tenuta degli archivi comunali. Il servizio degli uffici di leva, e, specialmente l'eliminazione di alcune carte del medesimo, sono considerati dalle istruzioni del Ministero della Guerra del 24 giugno 1889, n.° 40250. Le istruzioni del Ministero dell'Interno del 16 settembre 1887, n.° 9048 e la circolare 1.° giugno 1903, n.° 9048.1, concernono l'ordinamento dell'archivio e del protocollo degli uffici di pubblica sicurezza. Infine per le carceri, finché rimasero affidate al Ministero dell'Interno, il medesimo servizio fu regolato dalle circolari del 15 maggio 1869, n.° 22, e 15 dicembre 1883, n.° 69904.12.1.g. ec., ec.

Mancava un provvedimento generale che concernesse quel medesimo servizio presso tutte quante le amministrazioni centrali dello Stato; ed esso fu emanato col regio decreto del 25 gennaio 1900, n.° 35, che accolse le proposte della Commissione speciale nominata con decreto del 3 ottobre 1894 per lo studio e la proposta «di un metodo di registrazione e di archiviazione delle carte che faccia risparmiare lavoro e spesa; che garantisca la buona custodia degli atti; che permetta di eliminare con facilità e sicurezza quelli, dei quali sarebbe inutile la conservazione» (1).

Dal complesso di questi provvedimenti risulta, anzi tutto, che, se il bisogno di una regola uniforme fu ed è ai giorni nostri più sentito che nei tempi passati, il Governo, rendendosene conto, ha inteso imporre l'osservanza generale e particolare non solamente ai propri uffici, ma anche a tutti quelli che potessero interessare al pubblico, anche se autarchici come i comuni.

Appare altresì che, pure essendo distinte, entrambe le funzioni sono fra loro intimamente collegate. Se occorresse ancora un esempio, e si volesse sceglierlo all'estero per dimostrare che lo stesso avviene da per tutto, basterebbe citare quello del municipio di Bruxelles, ove le pratiche in arrivo sono registrate e numerate nell'*Indicateur général*, tenuto presso il Segretariato, e, dopo espletate, passate all'*archivio*.

Il fatto, che, come conclusione delle due funzioni, si trovi l'archivio, ha, presso molte amministrazioni centrali e periferiche, nelle quali entrambe sono affidate allo stesso personale, indotto a concentrare in questa sola espressione il concetto di tutte quelle funzioni. Perciò in molti luoghi dicesi archivio tutto il servizio della registrazione

(1) A titolo d'onore, ricorderemo ch'era composta del comm. Enrico De Paoli, soprintendente agli archivi romani e direttore dell'Archivio del Regno, presidente; del cav. Alfredo Giovannetti, ispettore al Ministero dell'Interno, segretario; e dei signori comm. Giacomo Gorrini, pel Ministero degli Affari esteri; comm. Cesare Salvarezza, pel Ministero dell'Interno; comm. Guglielmo Arena, pel Ministero della Giustizia; cav. Antonio Guidoni, pel Ministero delle Finanze; cav. Bernardo Guano, pel Ministero del Tesoro; cav. Vincenzo Invernizzi, pel Ministero della Guerra; cavaliere Francesco Orenco, pel Ministero della Marina; comm. Alfonso Sparagna, pel Ministero dell'Istruzione; comm. Ermete Zoccoli, pel Ministero dei Lavori Pubblici; comm. Giuseppe Fadiga, sostituito poi dal comm. Filippo Grisolia, pel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comm. Clemente Figini, pel Ministero delle Poste e dei Telegrafi; cav. Lorenzo Fontanello, per la Corte dei Conti.

La sua relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno è da noi citata secondo la stampa fattane nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1900.

e dell'archivio; come in altri si dice semplicemente *segretariato*, *ufficio d'ordine*, *protocollo*, ec.

Il primo di questi appellativi, valevole per gli uffici privati e minori, ove tutto quanto l'andamento dell'istituto dipende dal segretario, non si adatta alle amministrazioni maggiori. *Ufficio d'ordine*, si disse, con una espressione sola, l'insieme di quelle due funzioni, alle quali se n'aggiunsero altre, come la copia, l'assistenza, la spedizione ec. Ma la Commissione, già ricordata, chiamata a pronunziarsi su quell'appellativo, riferì nella propria relazione che: « si discusse se fosse o no da usare la denominazione di *Ufficio d'ordine* a designare quel complesso di operazioni, che propriamente si sarebbe dovuto chiamare di *cancelleria*, se questa parola non avesse già altrove giustissima applicazione. Le parole *Ufficio d'ordine* non significano nulla per se medesime, e forse esprimono poca stima delle persone, che vi appartengono: come se tutto ciò che esse fanno non abbia merito maggiore dell'obbedienza. Si ricordò che, già, in talune nostre provincie, ed ora, presso altre nazioni, questi uffici si dissero e si dicono di *registratura* e di *archivio*: e, bene considerate le cose, si riconobbe in questa intitolazione più evidente significato e maggiore proprietà di parole: essa venne dunque preferita ».

Per evitare confusione noi pure l'accettiamo colla modesta correzione di *registratura* in *registrazione*, quantunque l'esperienza c' insegna come anche fra coloro, che dovrebbero adottarla, pochi siano dello stesso avviso e parecchi continuino a preferire, se non il titolo di uffici d'ordine, quelli di archivio e di protocollo.

REGISTRAZIONE. — Comunque sia chiamato, l'ufficio in questione riceve la materia da registrare dal servizio, incaricato presso le singole amministrazioni dell'apertura del corriere in arrivo, e spesso anche della concentrazione, dopo la firma, degli atti contenenti i provvedimenti, le disposizioni dell'amministrazione stessa; corriere ed atti che, dopo essere stati timbrati in arrivo o in partenza dal predetto servizio, ovvero caricati del rescritto *agli atti*, quando non debbano aver ulterior corso, debbono ugualmente essere registrati in protocollo.

La voce *protocollo* è, come abbiamo accennato, frequentemente ancora adoperata, come quella riferentesi all'elemento che concentra in sé e rappresenta tutta quanta l'attività dell'ente, al quale appartiene. Il *protocollo* e particolarmente il *protocollo generale* è l'immagine perfetta di tutta questa attività. Nulla vi sfugge; tutto vi si dispone in ordine per essere trattato e risolto, tutto vi si conclude. È lo schema della storia dell'ente; che ci fa rimpiangere di non tro-

varne uguali per le istituzioni scomparse: ed é perciò sempre sottratto a tutte le eliminazioni.

Consiste in un registro annuale di formato quasi sempre superiore alla media, diviso in finche e caselle da 3 a 5 righe; nel quale si registrano secondo l'ordine d'arrivo o di spedizione, rappresentato da un numero progressivo, annuale, tutti gli atti che giungono o che si spediscono, tutti i passaggi attraverso gli uffici di studio o direttivi a quelli esecutivi. Perciò le sue colonne devono comprendere il *numero d'ordine*; la *data della registrazione*; la *descrizione degli atti in arrivo* espressa dal nome del mittente, dal riassunto brevissimo del contenuto, dalla data e dal numero degli atti stessi, e dagli allegati che eventualmente li accompagnassero: la *descrizione del provvedimento dell'amministrazione o degli atti spediti*, espressa dal nome del destinatario, dal riassunto del provvedimento o dell'atto, dalla data e dall'indicazione degli allegati; la *classificazione* degli atti in archivio, per sapere ove rintracciarli; il *collegamento* dell'atto cogli atti *antecedenti* e *sussequenti* della medesima pratica. La classificazione e il collegamento sono spesso segnati nella stessa casella su tre righe in colonna, la prima delle quali reca il numero antecedente; la seconda, la classificazione; la terza, il numero susseguente.

Da tutta questa descrizione risulta che il protocollo indica il *carico* dell'ufficio nella partita, nella quale registra gli atti in arrivo; e lo *scarico* in quella, in cui segna le spedizioni. Le due partite devono esser giornalmente tenute al corrente.

In tutte le specie di protocollo si riscontrano quasi tutte le indicazioni che abbiamo or ora esposte. Quelle specie si distinguono per particolari disposizioni dovute al criterio, secondo il quale il protocollo è tenuto. Noi abbiamo, ad esempio, il protocollo per *data*, quello per *materia*, quello per *affare*, e quello per *provenienza*.

Ma mentre il protocollo per data assegna un numero diverso ad ogni registrazione ed è perciò detto *analitico*, in quello per affari o nell'altro per provenienza, ogni affare od ogni ufficio trasmettitore attribuisce un numero comune a tutti gli atti, che compongono l'affare o che provengono dallo stesso ufficio, limitandosi a dare talvolta un sottonumero ad ogni singola registrazione. Questi ultimi protocolli diconsi *sintetici*.

Il protocollo per data può trasformarsi in protocollo per affari quando siano riservate più caselle agli atti trattanti il medesimo affare, che potessero giungere alla registrazione. Ma per ciò fare occorre saper prevedere la quantità di spazio necessario e usare il meno possibile di

rinvii ad altre pagine e caselle quando le prime siano esaurite, se non si voglia far cosa che lasci da desiderare.

Costituendo testimonianza irrefragabile dell'arrivo, del passaggio o della spedizione di un atto, il protocollo generale, a sua volta, può in parecchi casi richiedere il corredo di altri registri o protocolli speciali sussidiari che attestino ricevuta o evasione degli atti per opera degli uffici, ai quali siano stati mandati. Tal corredo è alle volte addirittura farraginoso; e basterebbe a provarlo l'articolo 5 delle istruzioni ministeriali 1.° giugno 1866 per la tenuta del protocollo e dell'archivio delle Prefetture, che richiede nientemeno che 22 registri, tutti annuali, ridotti poi a 13 dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con r. d. 12 febbraio 1911, n.° 297.

Questa caterva di scritturazioni sussidiarie, tuttora in vigore in alcuni uffici, intralcia il servizio, come è facile intendere e richiede l'assistenza di numeroso personale, quando debba essere tenuta al corrente. Si riferisce per lo più a particolari tali che potrebbero essere soddisfatti più facilmente e rapidamente. Se poi il numero d'ordine della registrazione, anziché essere annuale fosse continuativo, noi avremmo tale un intreccio di affari e tale una complicazione di richiami, da ritardare a sua volta il servizio.

Tutti questi difetti si rispecchiano e ingrandiscono nel protocollo generale di una grande amministrazione, di una amministrazione centrale, ove affluiscono giornalmente carichi spaventosi di corrispondenza e altrettanti se ne spediscono. Il protocollo generale allora non sta più al corrente; e i ritardi che tutte le minuzie creano per renderlo più perfetto, provocano inconvenienti e danni, che non possono non essere osservati.

Ond'è che la citata Commissione, senza preoccuparsi degli uffici così detti provinciali, sottopose a severo esame i *protocolli generali* dei dicasteri centrali, e riconosciutigli difettosi, ne propose l'abolizione colle seguenti parole: «Si credeva non si potesse in altra maniera accertare il ricevimento dei dispacci recati dalla Posta o presentati direttamente, seguirne i passaggi negli uffici, e darne carico a chi doveva studiarli. Invece l'esperienza dimostrò che un bollo basta a segnare la data dell'arrivo; che la memoria, fattane sopra un registro, non vale a testimoniare la effettiva trasmissione degli atti; che non si potrebbe pretendere una dichiarazione di ricevimento senza renderne necessarie altre simili per ogni passaggio successivo; che gl'impiegati, ai quali si distribuiscono le carte da studiare meritano la stessa fiducia di quelli, a cui si danno a registrare; e fi-

nalmente che, a conoscere l'ufficio, incaricato di un affare, è miglior guida la ripartizione chiara e precisa delle attribuzioni, unita alla *invariabilità* delle classificazioni . . . E coi protocolli generali si intendono soppresses le *tabelle numeriche* degli arrivi, nelle quali i protocolli furono compendiate in alcuni ministeri. È vero che le tabelle importano piccolo lavoro; ma le più ristrette indicazioni non conferiscono loro quel pregio che sostanzialmente non hanno».

Tuttavia, se la disposizione presa può aver ragion d'essere, in quanto concerne i dicasteri centrali, non altrettanto può dirsi per le amministrazioni periferiche o provinciali od autarchiche, che per lo più non trattano se non rami speciali di servizio: e, quindi, possono, secondo noi, conservare il protocollo generale. Del resto, la Commissione, abrogando il *protocollo generale* pei Ministeri vi ha sostituito il *protocollo per titoli*, cioè a dire per materia o attribuzione di servizio (art. 14 e 15, r. d. cit.), che corrisponde esattamente al protocollo generale di quelle amministrazioni periferiche od autarchiche.

Qualunque sia, il protocollo riceve la registrazione di tutti gli *affari* o *pratiche* dell'ufficio e ne riassume la consistenza in un *indice* o *rubrica* delle registrazioni per nome di luoghi e di persone.

Sotto il nome di *affare* o *pratica* s'intende il complesso degli atti che si svolgono, nella trattazione presso l'ufficio, di uno speciale oggetto di competenza del medesimo, sia che l'iniziativa di quella trattazione sia stata presa dall'ufficio stesso, sia che sia partita da altro ente pubblico o privato.

Distinguere precisamente e assegnare definitivamente a quale materia o servizio si riferisca l'affare o pratica in arrivo; registrarlo e numerarlo in modo che si possa colla massima facilità rintracciare, costituisce l'operazione fondamentale e più delicata dall'ufficio di registrazione, vale a dire la *classificazione* degli atti.

«La buona classificazione» continua la Commissione «serve al rinvenimento degli atti quanto gli indici e gli inventari. Se per ogni specie di affari si avesse un *titolo* preciso, e per ogni affare, un *fascicolo* con le carte disposte in ordine di tempo, le ricerche sarebbero possibili senza altri soccorsi. E gioverebbe che ciò fosse: perché gli indici possono andar perduti, essere imperfetti, aver notato gli atti in modo diverso da quello supposto dal ricercatore. Le indagini negli archivi più antichi non hanno quasi mai altra guida che la separazione giudiziosamente fatta dei documenti per provenienza, materia, luogo, tempo, persona. Ma perché la *tabella dei titoli*, che per brevità chiameremo *titolario*, riesca efficace, fa d'uopo assolutamente che essa sia stabilita con maturo consiglio ed

invariabilmente dai Capi delle amministrazioni, da coloro, cioè, che, conoscendo minutamente le particolarità degli affari, ne sanno i legami e le ramificazioni, e sono in grado di prevederne le conseguenze più lontane.

Nel titolare ogni materia principale del medesimo servizio amministrativo — quella, cioè, da cui si suole comunemente derivare il nome delle divisioni o sezioni ministeriali. — deve costituire un *titolo di archivio*; e ad ogni titolo deve corrispondere un *registro di protocollo* ed una *serie* di atti in archivio: affinché, avvenendo novità nel riparto delle attribuzioni, i registri cogli atti, a cui servono, possano, senza che se ne turbi l'ordine, essere trasferiti . . . Secondo la Commissione, i registri di protocollo, anziché ad un *ufficio*, debbono corrispondere ad una *materia*, essere cioè tanti, quante sono le materie assegnate all'ufficio rispettivo. . . La suddivisione degli atti dello stesso titolo avverrà, poi, naturalmente in *classi e sottoclassi*, secondo l'opportunità, in quella stessa maniera che, negli ordini naturali, si procede dal genere alla specie, dalla specie all'individuo».

Per intenderci con un esempio, sarà titolo di archivio, corrispondente a un particolare registro di protocollo e a una serie di atti, per la Direzione generale dell'Amministrazione civile al Ministero dell'interno, così la materia relativa ai comuni e alle provincie, con quella concernente le istituzioni di pubblica beneficenza, o gli archivi del Regno; come era la materia concernente gli orfani di guerra diveltane, poi, per essere passata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo stesso dicasi, sempre per il Ministero dell'Interno, della materia carceraria passata, poi, tutta quanta al Dicastero della giustizia e degli affari per il culto.

Titolo equivale a *categoria* per le amministrazioni non centrali. La categoria, a sua volta si suddivide in *classi*; ma queste non si ripartiscono più in sottoclassi, ma in *fascicoli*, vale a dire non si smiuzzano, come, naturalmente, è necessario avvenga là dove infiniti sono gli affari, che si presentano alla trattazione. Il fascicolo, dicono gli art. 34 e 35 del Regolamento per gli uffici di registrazione e di archivio 1900, è la riunione ordinata per data o per numero degli atti ricevuti e spediti pel medesimo affare; ha una coperta di carta forte, di color diverso per le diverse classi, e un numero d'ordine che rende *fissa* la sua posizione in archivio. È già quindi una formazione archivistica che l'ufficio di registrazione, può citare, ma non costituire.

Tutte queste ripartizioni, qualunque nome speciale assumano, devono essere fissate dal titolare, *imposto dalle autorità superiori*, come

potrà vedersi negli allegati a parecchi dei provvedimenti governativi che abbiamo citati, ed anche, più avanti, ove parleremo della eliminazione delle carte inutili che si trovino frammiste ad altre di quei titolari⁽¹⁾.

E nel titolario stesso, ogni *titolo* o *categoria* deve avere una distinzione che raccolga quelli che si chiamano gli *affari generali*, cioè comuni a tutta la materia del titolo; un'altra di *affari speciali* cioè particolari agli oggetti trattati nelle singole classi; e infine una terza di *miscellanea*, nella quale s'inseriscano quelle registrazioni, che non trovino posto nelle due prime. Così, per esempio, nel titolario delle Prefetture appartiene alla distinzione degli affari generali tutto ciò che si riferisce al personale degli uffici governativi, al sistema monetario, alle miniere, alle tasse ec. Appartengono invece agli affari speciali dei Comuni gli atti relativi alle sessioni ordinarie e straordinarie delle adunanze comunali, all'edilità, alla polizia urbana e rurale, ai dazi e alle imposte comunali ec.; agli affari speciali delle istituzioni di pubblica beneficenza, gli atti concernenti l'erezione dell'istituto, lo statuto organico, le compre, vendite, permutate di beni, la cura o ricovero dei malati; agli uffici speciali della provincia, le carte concernenti la classificazione e l'elenco delle strade provinciali, il servizio di casermaggio dei Carabinieri reali, il mantenimento dei mentecatti, degli esposti, ec. Sono invece da collocarsi rispettivamente in fine di ognuna delle predette distinzioni e sotto il nome di miscellanea gli affari eventuali che non avessero attinenza con quelli trattati nelle precedenti distinzioni, come inviti, pubblicazioni richieste, ec. ec.

Noi abbiamo chiamato *distinzione* in questa esemplificazione ciò che le istruzioni per gli archivi delle prefetture dicono *serie* e il Regolamento per gli uffici di registrazione delle amministrazioni centrali appella *classe*, perché ci è parso che questi due provvedimenti o pro-

(¹) Se ne trovano esempi dovunque nel TADDEI nel PECCHIAI, già citati; e nei lavori seguenti: ROMANI TESEO, *Studi sugli archivi delle prefetture e delle sottoprefetture*, con appendice sull'ordinamento dell'archivio e del protocollo per gli uffici di pubblica sicurezza, per i comuni e per l'amministrazione carceraria, ec. Roma, tip. delle Mantellate, 1921, 8.°, pp. 245; JOLI CESARE e CELLI GIACOMO, *Guida pratica degli archivi amministrativi delle prefetture e sotto-prefetture*, Piacenza, Del Maino, 1399, 16.°, pp. 177-IV; CELLI GIACOMO, *Manuale pratico per l'ordinamento e la tenuta degli archivi comunali*, Milano, Pirola, 1913, 8.°, pp. 187; MANARESI CESARE, *Regolamento e titolario per l'archivio della Provincia di Milano*, Milano, Reggiani, 1914, 8.° gr., pp. 60 con moduli.

Per i titolari tedeschi cfr. l'opera dell'HOLTZINGER, già citata.

poste creino una qualche confusione nell'adoperare la stessa voce per ripartizioni differenti.

Indipendentemente da ciò, gli atti si registrano secondo quella classificazione. Ma non tutti quelli che giungono o partono debbono esservi elencati. Vi si oppone per la massima parte degli esclusi la parvità della materia alla quale si riferiscono, che sconsiglia persino di tenerli in evidenza per qualche tempo; per altri, la competenza di altri servizi, ai quali partitamente devono pervenire; per altri ancora, l'importanza del contenuto che ne consiglia una registrazione a parte.

Così, mentre il dispaccio, la lettera, l'istanza, il ricorso ec. l'atto insomma che esprime l'affare da trattare, è pacificamente ammesso alla registrazione, il citato Regolamento per l'ufficio di registratura all'articolo 23 non vi ammetterebbe se non quei telegrammi che contengono un ordine od una risoluzione. Noi, invece, ricordando quel che abbiamo detto dell'importanza assunta ai giorni nostri da questo e da altri mezzi di comunicazione rapida ed abbreviata, siamo d'avviso che fuorché quelli che non contengono se non banalità, tutti siano da registrare in protocollo, se non altro per fissarne la data di arrivo o di partenza; come siamo propensi a registrare i fonogrammi, le grammofonate, i verbali stenografati d'interviste o di colloqui, che abbiano però, qualche segno d'autenticità, ec. ec.

Invece, aderiamo pienamente al parere di non dare l'onore della registrazione a tutte le stampe, che possano pervenire e più propriamente spetterebbero alla biblioteca; a tutti i prospetti industriali, alle note di somministrazioni, alle offerte di fornitori ed appaltatori, che sono di competenza dell'economato; a tutte le fatture, ai mandati, ai brogliardi, de' quali si serve la cassa. Le circolari non si registrano dal Regolamento del 1900; invece oggi sono comunemente inserite al protocollo; e là, dove le disposizioni contrarie sono osservate, sempre qualche dimenticanza, qualche errore è da lamentare. Naturalmente sono esenti da registrazione i lavori interni d'ufficio, come quelli statistici, i certificati di pubblicazione di manifesti e di leggi, le liste elettorali, gli avvisi e richieste di notizie ec. ec. Prendono posto in un registro a parte tutti gli atti che concernono affari riservati, confidenziali, di gabinetto e di personale; e che costituiscono quel che si dice il *protocollo riservato*.

Si presume che non entrino nel protocollo generale se non atti che abbiano un *valore duraturo*. Tal presunzione è fondata sul fatto che la classifica e tutti gli altri elementi archivistici e quindi immutabili sono dati da quel registro. Tuttavia nella pratica parecchi atti si presentano de' quali il valore cessa dopo breve tempo, è del tutto

temporaneo e svanisce appena essi abbiano compiuta la loro funzione. Questa funzione consiste quasi sempre nell'attestare l'arrivo o la partenza, nel fissarne la data, nel determinare da cui pervengano o a cui. Sono dati che giuridicamente assumono talvolta importanza e perciò non possono essere né trascurati, né abbandonati alla ventura. Sono pertanto da inserire anche essi nel protocollo; ma non già nelle classi fissate dal titolare, bensì in classi aggiunte alle varie distinzioni in modo che la loro presenza non intralci, né ingombri il servizio, né la ricerca.

Agli atti, che le pervengono, l'amministrazione dà riscontro con analoghi atti o provvedimenti. Può darsi che tal riscontro possa esser dato senza difficoltà; come può darsi richieda lo studio, il concorso di parecchi membri della stessa amministrazione e, quando questa sia complessa, di parecchi uffici indipendenti fra loro in fatto di protocollo. Tale studio, tale concorso è richiesto mediante l'operazione del *passaggio* dell'atto da un ufficio all'altro: passaggio, che va semplicemente annotato in protocollo, se trattasi di membri della stessa ripartizione amministrativa, va invece registrato in protocollo come scarico, quando avvii l'atto verso ufficio fuori di detta ripartizione. Con tale scarico, come con la risposta immediata l'amministrazione dà all'atto in arrivo il desiderato riscontro. E questo è registrato nel protocollo al foglio di scarico nella casella parallela e dirimpetto a quella del carico; e quindi ne conserva il numero di protocollo e la classificazione.

I provvedimenti d'iniziativa dell'amministrazione si registrano nella parte dello scarico, assumendo il numero seguente a quello del carico precedente.

Fra questi provvedimenti compariscono di frequente lettere identiche, circolari, ordini di servizio, riprodotti in più esemplari. Un solo numero, d'ordinario, basta alla loro registrazione, numero che si applica sulla minuta approvata. Ma le più importanti, le riservate, delle quali non importa più soltanto il testo, ma ancora la destinazione, possono oltre al numero di protocollo comune, assumere un proprio numero d'ordine.

Gli allegati, quali si siano, come per esempio decreti, mandati, lettere, ec. che non camminano se non accompagnati da una lettera di trasmissione, non vanno registrati perché bastano il numero apposto sulla lettera stessa e l'indicazione della loro quantità nella colonna a ciò riservata così nel carico, come nello scarico del protocollo.

Con tutte queste operazioni ed attenzioni può dirsi compiuta la registrazione nella parte del carico, come in quella dello scarico. Ma,

se a questo punto si fermasse, essa lascerebbe incompiuta l'opera sua in quanto costringerebbe il ricercatore di un atto a compulsare tutto quanto il protocollo, e, quindi, a perdere un tempo prezioso, se altri elementi non lo soccorressero. Registrato che sia, un atto deve essere immediatamente *rubricato*, vale a dire recato in *rubrica* ossia nell'*indice alfabetico delle registrazioni*.

Il protocollo ci dà la data dell'atto; l'*indice* o *rubrica* ce ne dà il mittente, coll'elencarne il nome per lettera dell'alfabeto accompagnato dal numero di protocollo e dalla classifica. Ma siccome la elencazione ne avviene volta per volta che l'atto comparisce sulle pagine del protocollo, così l'elenco che ne risulta non è in ordine perfettamente alfabetico se non per l'iniziale. Internamente ad ogni colonna alfabetica regna invece il massimo disordine; che solo saprebbe far cessare una accortissima ma impossibile preveggenza dello spazio necessario annualmente a tale effetto ovvero un indice a schede. A rendere meno farraginoso quella confusione fu ideato di distinguere i nomi in due riparti: il primo contenente i nomi di persone, il secondo, i titoli degli uffici e degli enti morali.

Questi due riparti sono nell'indice separati. Ma v'hanno amministrazioni che li hanno invece ingegnosamente riuniti, facendo seguire per ogni lettera dell'alfabeto ai nomi di persone, i titoli degli uffici che cominciano colla stessa lettera.

La compilazione dell'indice richiede una cura ed una sagacia speciali nel prevedere i vari nomi sotto i quali può essere fatta la ricerca, sotto quali accezioni possa l'atto presentarsi alla mente del futuro ricercatore; e, trovati, ripeterli, richiamarli sotto tutte le forme che possano assumere.

Così, per esempio, i casi più semplici sono quelli dei nomi stranieri, e dei nomi preceduti da un articolo. Pei primi converrà segnarli nell'ortografia originale e ripeterli secondo la pronunzia locale o cogli errori locali. Pei nomi preceduti dalle particelle *da*, *de*, *di*, *la*, *lo*, ec. sarà bene considerarli come composti in una sola parola, poiché da noi quella particella non ha alcun valore gentilizio, come ha invece in parecchi Stati e linguaggi esteri. L'indice, essendo intimamente legato al protocollo, è, come esso, annuale. Una sola deroga a questa regola è ammessa per gli affari concernenti il personale che non sono annuali ma seguono l'individuo in tutta la sua carriera. L'indice, che li contempla, può quindi non confondersi col precedente, aver valore per tutto il tempo, che quel personale dura in servizio; e comprendere quindi citazioni da parecchi protocolli, convenientemente indicate.

Naturalmente, dovendo ricercare atti concernenti affari durati per parecchi anni, il modo di compilare l'indice, or ora descritto, non sollecita di molto l'indagine. Implica, anzi, una notevole perdita di tempo poiché obbliga a compulsare molti registri prima di trovare.

L'indice per gli affari del personale, ora descritto, procura di rimediare in parte a tal difetto. Noi conosciamo, d'altra parte, parecchi capi uffici i quali per rimediarsi in generale e per avere una rapida conoscenza di tutti i *precedenti* trattati dall'amministrazione alla quale sono preposti, hanno instaurato un *indice a schede* in sostituzione di quello *a registro*, né più né meno degli indici delle migliori biblioteche; e i vantaggi ottenutine sono notevoli. Basterebbe per noi citare parecchie Banche; il tentativo fatto presso l'Archivio di Stato di Firenze fin dal 1891; ec.

L'egregio direttore dell'archivio comunale di Bruxelles, prof. Guglielmo Des Marez, considerando sin dal 1908 come l'amministrazione avesse ridotto o meglio concentrato in un solo *indicateur général* (protocollo), in un solo *dépot central et unique* (archivio) tutte le sue pratiche, e perciò ad un solo archivio dovesse corrispondere un solo inventario, un solo indice, costituì a partire dal 1.º gennaio uno schedario unico, che senza presentare gl'inconvenienti del registro, ne accoglie tutte le particolarità, le ordina in ordine perfettamente alfabetico, le riunisce qualunque sia l'anno ai quale si riferiscono e permette in un baleno di sapere se la pratica sia stata trattata e ove si trovi⁽¹⁾.

ARCHIVIAZIONE. — Con questo accenno, siamo già entrati nell'archivio, ove, appena compiute le operazioni della registrazione, la pratica viene mandata dall'ufficio di registrazione perché ne sia costituito il *fascicolo*. Non ripetiamo la definizione di questo complesso archivistico, che abbiamo or ora riferita parlando della suddivisione del titolare presso le amministrazioni periferiche. Ma insistiamo energicamente sul modo di costituirlo. Entro la coperta, il cui colore cambia secondo i titoli o categorie, gli atti devono essere collocati nell'ordine della loro compilazione e registrazione, lasciando quello, col quale fu iniziata la pratica e quindi il fascicolo, al centro, accavallando sopra esso i successivi; e facendo in modo che l'ultimo registrato rimanga a galla e indichi subito all'esaminatore il *punto* ove sia giunta la trattazione della pratica. È dunque un accavallamento alla rovescia, rego-

(¹) *De la conservation, du classement et de l'inventaire des archives administratives d'une grande ville (Bruxelles)* par G. DES MAREZ in Actes du Congrès international des archivistes et de bibliothécaires 1910. Bruxelles, 1912, p. 354 e seg.

lato così dalla data dell'atto, come dal numero assunto nella registrazione. Anzi, questo numero fa regola anche per gli atti che giungono in ritardo e che perciò, secondo la cronologia, parrebbero fuor di posto.

Nel caso che la pratica fosse eccessivamente voluminosa, potrebbe essere ripartita in parecchi fascicoli maneggevoli, che, ordinati allo stesso modo di quello iniziale, ne continuassero la sequela. Di ognuno degli atti, componenti il fascicolo, dovrebbero essere indicati ordinatamente sulla coperta la data, il numero assunto in protocollo, il mittente e il destinatario, oltre alla classificazione e all'oggetto segnati al momento della apertura del fascicolo.

Abbiamo espresso questa regola in forma condizionale, perché, pur troppo, salvo l'intitolazione del fascicolo, ben pochi uffici si curano di scrivere altro sulla coperta. Questa incuria permette le manomissioni e toglie al fascicolo molto del suo valore giuridico. Immaginiamo soltanto quel che possa capitare in un fascicolo riservato del personale, quando l'interessato possa mettervi le mani sopra, né sia superiore a tutte le tentazioni.

Il fascicolo prende un numero ordinale nella serie degli altri fascicoli della stessa classe. Questo numero è quello che gli spetta secondo la data della sua costituzione; e risulta dalla posizione che il fascicolo assume nella serie. Questa posizione è ricordata dal sunto, che si dà dell'oggetto del fascicolo, in un elenco ripartito per titoli e per classi detto *repertorio*, ove per ogni classe sono enumerati l'uno dopo l'altro i fascicoli che vi appartengono, secondo l'ordine del loro arrivo.

Il fascicolo si costituisce così per le pratiche in arrivo e in partenza, come pei provvedimenti d'iniziativa, nessuno escluso, fuorché quelli di massima generale, che costituiscono un solo fascicolo e quelle minuzie che perdono in breve valore e quindi possono essere provvisoriamente tenute raccolte insieme.

Il *repertorio dei fascicoli* non va confuso col *titolario*; perché questo, che è la vera guida della registrazione e dell'archivio, abbraccia tutte quante le possibilità del servizio e assegna ad ognuna il suo posto per essere rintracciata; il repertorio invece non registra se non quello che effettivamente è pervenuto o partito e può quindi presentare molte lacune rispetto al servizio. È un elemento di ordinamento, che giova a far conoscere gli atti che compongono una delle ripartizioni del titolario, e quindi a rintracciare quelli dispersi, ma che serve esclusivamente all'archivio. Esso indica altresì il passaggio di un fascicolo da una classe all'altra, quando mutamenti istituzionali lo consiglino. Come

il protocollo, come l'indice, come i fascicoli, esso è, d'ordinario, annuale; ma, mentre coi rinvii dei passaggi i primi rimangono invariabili, nulla vieta che il repertorio, convenientemente ripartito, possa durare parecchi anni.

Tutti insieme quegli atti si dispongono nelle caselle dell'archivio; donde vengono estratti per essere rimandati agli uffici direttivi, appena muniti di tutte le prescrizioni che ne attestino l'esistenza legale, affinché i detti uffici ne inizino la trattazione. Dall'archivio affluiscono ancora a questi uffici i precedenti necessari; e ad esso gli stessi uffici rimandano ogni cosa quando abbiano esaurito il loro compito.

Perciò quell'archivio non può considerarsi come un ripostiglio definitivo per quei fascicoli ed atti, ma come un luogo di transito, di continuo movimento: donde il nome di *corrente* attribuitovi. È un *archivio corrente* in senso proprio; mentre improprio è quello in cui si considerano tuttora necessari atti antichi, che non vengono, ma che possono ancora venire in uso, secondo l'interpretazione data a questa espressione nelle trattative internazionali archivistiche seguite alla guerra mondiale. Tale interpretazione parrebbe addirsi meglio a quello che dicesi archivio di deposito, se, nella sua intitolazione, questo avesse espresso il concetto della possibilità dell'ulteriore bisogno degli atti in esso custoditi.

Per noi, dunque, in senso proprio l'archivio corrente deve conservare tutte le pratiche che si stanno trattando. E poiché d'ordinario questa trattazione cessa nell'anno, così l'archivio corrente non può contenere pratiche che non siano dell'anno o che non siano tuttora in trattazione. Annualmente dunque l'archivio corrente deve vuotare le proprie caselle delle pratiche esaurite, lasciando come passaggio all'anno seguente quelle tuttora in sospeso, e imbustarle ordinatamente secondo la classificazione prescritta. Non s'imbustano però le carte di minore o nessun valore conservate durante l'anno nelle classi supplementari. Consentendolo la disponibilità del locale, dovrebbero passare queste buste in altri ambienti e scaffalature per non ingombrare quelli suoi propri. Non potendo disporre di tanto spazio, l'archivista deve però sempre procurare di separare quelle buste dalle caselle e collocarle in un riparto distinto, ove si ordinino per titoli o categorie, classi e sottoclassi o fascicoli, sicché sotto ognuna di queste ripartizioni della classifica si riuniscano annualmente e si aggiungano le buste che ne contengano la materia.

Questo concentramento in un locale, o parte di locale apposito, delle pratiche esaurite costituisce quel che si dice l'*archivio di deposito*. Il nome stesso indica la temporaneità della custodia di quelle

pratiche in quest'archivio, temporaneità consigliata dalla probabilità di riconsultarle o, come dicesi in linguaggio archivistico, *riassumerle* perché possano sia avere un seguito, sia servire da precedente, sia giovare in casi analoghi. In tale condizione di cose sarebbe imprudente allontanarle di soverchio dall'ufficio che deve ritrattarle, ovvero considerarle come ormai inservibili.

Appunto perché temporanea, la permanenza delle pratiche nell'archivio di deposito non può protrarsi indefinitamente. È presumibile che, dopo un certo tempo, le riassunzioni, alle quali abbiamo accennato, si facciano sempre meno frequenti per il cambiamento delle condizioni generali e delle istituzioni, e quindi in progresso quel materiale ingombri i locali e intralci il servizio corrente.

In Francia il decreto 12 gennaio 1918, che regola il versamento degli atti delle amministrazioni centrali negli archivi nazionali, prescrive nel suo 1.° articolo che tale versamento avvenga «pendant le premier semestre de chaque année soit directement, soit après avoir séjourné dans un dépôt provisoire». Donde potrebbe ricavarsi che la permanenza in un archivio di deposito non vi sia obbligatoria; e come i versamenti siano retti dalle convenienze con una libertà maggiore che non in Italia.

In Italia, invece, fu preferita una norma più precisa e meno elastica, e dall'esperienza fissata a un decennio la permanenza delle pratiche imbustate nell'archivio di deposito. Dopo il quale possono passare in altro istituto ove si concentrano le scritture di tutte quante le amministrazioni, in quello cioè che si chiama un *archivio generale*.

Per gli atti dei dicasteri centrali dello Stato unico nel Regno come archivio generale è l'*Archivio del Regno*, che ha sede nella capitale.

Per quelli delle amministrazioni periferiche o provinciali dello Stato la stessa funzione è esercitata dagli *Archivi di Stato* e dagli *Archivi provinciali delle provincie meridionali e della Sicilia*. Ma questi istituti non si estendono su tutta la superficie del Regno: poiché le provincie sono attualmente 93 mentre gli archivi di Stato si riducono a 24 e a 22 quelli provinciali meridionali cioè a 46 in tutti. Sicché 47 provincie rimangono prive di archivi generali, e gli uffici, in esse sedenti, devono conservare presso di sé i propri archivi, che, pertanto, sono un ingombro contro cui insorgono molte minacce.

Le altre Nazioni hanno, anche esse, i loro archivi generali e provinciali destinati a quelle medesime funzioni. In Francia l'archivio centrale è chiamato *Archives nationales*, dalla cui direzione dipendono

tecnicamente le *archives départementales*, una per ogni dipartimento. In Germania ogni Stato confederato ha il suo *Hauptstaatsarchiv*, con relativi *Staatsfilialarchive* e, come in Prussia, numerosi *Provinzialarchive*. Dopo la guerra fu creato il *Reichsarchiv* a Potsdam. In Austria archivio centrale è sempre l'*Haus, Hof-und Staatsarchiv* di Vienna; mentre le antiche provincie diventate parti della Repubblica federale austriaca sostituirono nei propri archivi il titolo di luogotenenziale in quello di provinciale. Il Belgio ha le sue *Archives du Royaume* a Bruxelles, l'Inghilterra il *Public Record Office* di Londra, come lo Stato irlandese lo ha a Dublino, la Spagna, l'archivio di Simancas, quello delle Indie a Siviglia, ec.; i Paesi Bassi, i suoi ben ordinati archivi di Stato; ec.

Delle amministrazioni autarchiche delle provincie molto non abbiamo da lodarci in Italia, se si eccettuino quelle che nelle provincie del mezzogiorno e della Sicilia hanno alla loro dipendenza gli archivi provinciali già citati e poche altre, come quella di Milano.

Pei comuni, non è, allo stato delle cose, da compiacersi del modo con cui sono tenuti gli archivi dei piccoli centri. Invece per le grandi città possiamo citare archivi generali, che fanno onore non solamente agli amministratori, ma si ancora all'Italia. Per ricordarne qualcuno faremo cenno degli archivi capitolini romani, sontuosamente trasferiti in questi ultimi anni ai Filippini, degli archivi municipali di Milano, Torino, Napoli, Palermo, Cagliari, Genova ec. ec.

Per i grandi istituti bancari citeremo l'archivio generale del Banco di Napoli; per quelli ospedalieri, quello degli Ospedali di Milano; e basta.

Tutti quegli archivi generali devono continuare a conservare gli atti nell'ordinamento, secondo il quale li trovarono descritti in quei *Repertori*, che possono servire non solamente da *elenchi di versamento*, ma altresì d'*inventario*: ordinamento che proviene dall'archivio di deposito e da quello corrente originario e si svolge secondo le prescrizioni del titolare. Sicché il servizio vi si presenta molto più facile, spedito ed economico e richiede minor numero di personale per esservi disimpegnato.

Lo Stato, pel diritto di tutela e di polizia che gli spetta, pretende per ovvie ragioni in Italia che degli archivi degli enti autarchici una copia dell'inventario sia depositata presso l'archivio del Regno.

ARCHIVI STORICI

Le norme, che abbiamo or ora raccolte intorno alla formazione degli archivi amministrativi dei giorni nostri, sono presso a poco quelle vigenti da per tutto, tranne le modificazioni, che, secondo i luoghi, siano stimate opportune. Nella breve esposizione che ne abbiamo fatto, abbiamo seguito quegli archivi nello svolgimento della loro attività e nel loro invecchiamento; li abbiamo veduti gradatamente allontanarsi dal maneggio quotidiano, essere meno frequentemente compulsati, servire da modello a casi consimili, ricordare, da ultimo, le vicende, delle quali furono partecipi e rimangono documento. In altre parole, abbiamo assistito al trapasso dall'amministrazione alla storia. E della storia, intesa in senso latissimo, sono fonti, inestimabili per tutti i secoli, gli atti raccolti nei nostri archivi generali, quantunque in origine non fossero né più, né meno che atti amministrativi.

Se quelle fonti fossero sino a noi pervenute nella integrità del loro ordinamento originale, lieve sarebbe, in verità, la fatica di tenerle riunite nello stesso ordine, e di consultarle e di ricostruirne la sapienza. Pur troppo, tanta fortuna è rara!

Attraverso i secoli, lasciando persino anche delle penne loro maestre nei disastri e sconvolgimenti, nelle manomissioni, nell'abbandono colpevole, ai quali andarono soggette, esse a noi sono giunte trasformate, a noi si sono presentate sotto altro aspetto, anche quando una certa riverenza o un certo interesse le abbia protette. Di frequente, questo nuovo aspetto è profondamente sconcertante, massime se vi si sia aggiunto il peso della trascuraggine e dell'avidità dei giorni nostri. Disseppellite dalle fosse in cui giacevano, esse non hanno spesso più forma, ma sono un puro ammasso di carte confuse e sgualcite, che ognuno schiva e considera come insopportabile ingombro.

Eppure, questo ingombro è precisamente la materia sulla quale deve operare l'archivista, cui spetta l'obbligo di ridarvi una forma tale da renderla utile ancora a coloro, cui preme sia pei loro interessi, sia per la loro cultura.

Fatica grave ed incompresa è questa, tanto più grave quanto più antiche sono le carte, intorno alle quali deve esercitarsi; ma, appunto perciò, tanto più eccitante per chi abbia coscienza del proprio dovere e dell'utilità che questo possa recare, senza speranza di adeguato compenso.

Se nella formazione dell'archivio amministrativo l'organizzatore poteva sentirsi sorretto dall'interesse palpitante degli affari, a' quali si riferivano gli atti; nell'ordinamento, o meglio nel *riordinamento*, poiché in origine era già ordinato, dell'archivio storico egli si sente guidato dai più squisiti sentimenti dell'animo, dalle doti migliori dell'ingegno, dalla vastità della sua cultura. Tutte quelle qualità egli deve mettere a disposizione del suo lavoro; e può considerarsi come sufficientemente premiato, quando riesca nella sua impresa gigantesca. Egli deve rifare, da solo e coi mezzi suoi propri, quanto contribuirono a fare brigate numerose d'ingegni e di lavoratori attraverso i secoli, sorrette dalla pratica, dalle leggi e dal consiglio dei loro contemporanei.

Quindi se vediamo qualcuno prendere alla leggera ugual fatica e tentare di abborracciare in quattro e quattro otto un ordinamento, per quanto facile sia, non possiamo che compiangerlo della sua incoscienza.

Non altrettanto possiamo dire di coloro, cui l'educazione e i tempi non diedero la visione esatta di quel che avrebbero dovuto fare. Inferiori al loro compito, essi per lo più non mirarono che ad agevolare quanto fosse possibile il rinvenimento degli atti, la *ricerca*, col disporli tutti sia alfabeticamente, sia cronologicamente, come se fossero semplici schedari.

Peggio ancora, quando crearono essi stessi come un titolare per materie, entro le cui artificiose categorie inserirono tutta la suppellettile archivistica.

Gli uni e gli altri non s'accorsero che, per una qualsiasi agevolazione particolare, essi disorganizzavano, frantumavano un istituto, lo rendevano incomprensibile, lo inutilizzavano e accrescevano le difficoltà, che in futuro gli studiosi avrebbero incontrato. Non tennero presente la massima fondamentale, che non *devesi mai procedere con preconcetto* e, pertanto, che *lo scopo non deve mai avere influenza sull'ordinamento di un archivio*. Tanti sono gli scopi quanti i ricercatori; e quegli ordinamenti empirici, se ne aiutano alcuni, ne privano parecchi d'una infinità di notizie, p. e., sulla costituzione, sulla storia, sull'influenza dell'istituto, al quale appartenevano quegli atti.

Perciò, l'archivista deve accingersi a un tal lavoro colla massima calma e libertà d'animo; ma, insieme, con sufficiente preparazione scientifica, che avrà cura di aumentare nel corso delle operazioni.

Le carte, che gli si presentano, possono pervenirgli ordinate e condizionate in modo, che non occorra se non riscontrarne l'entità e curarne il collocamento a posto. È il caso di parecchi archivi antichi costituiti per lo più soltanto di registri; ma più assai, di archivi moderni, che, come abbiamo detto nel capitolo precedente, conservano la

composizione e la classificazione, acquistate all'atto della registrazione e portate seco per tutti i gradi di archivi, pei quali siano passate. Possono invece esistere già nell'archivio generale o pervenirvi di recente senza ordine alcuno, confuse, sgualcite e in pessimo stato, anche se siano più recenti della costituzione del Regno (1861). Rispetto alle prime, l'opera dell'archivista è molto limitata; né deve avere altra mira se non quella di conservarne l'ordine e l'integrità. Sulle seconde, invece, deve particolarmente applicarsi la perizia di quel funzionario; il quale non ha da dimenticare che, a scampo d'ingombro che può creare confusione e intralcio al servizio, *non deve mai accogliersi versamento di atti, prima che questi siano stati sottoposti ad un esame* per eliminare quelli inutili: non deve mai dimenticare che l'archivio *deve conservare*, e che tutto ciò che vi è immesso definitivamente deve, salvo casi eccezionali, essere tramandato tale e quale alle generazioni future: e immissione non può considerarsi definitiva prima della verifica dell'elenco di versamento. In questo senso riteniamo si debba anche interpretare il disposto dell'articolo 6 del citato decreto francese del 12 gennaio 1898: in cui è prescritto che la soppressione delle scritture, riconosciute inutili e di cui le leggi non ordinano la distruzione, sarà concordata tra le amministrazioni centrali e gli archivi nazionali. Potrà avvenire sia al momento del versamento, sia dopo, a epoche determinate; ma crediamo sempre prima della immissione definitiva delle scritture da conservare.

Perciò, l'archivista, prima di tentare qualsiasi riordinamento di atti in tale stato, deve procedere alle delicate *operazioni di scarto*. *Scartare o eliminare* significa segregare dalle scritture utili quelle inutili, dichiararle prive di valore e come tali snaturarle ridurle a pura carta da trafficare e quindi distruggere.

OPERAZIONI DI SCARTO. — Contro tali operazioni, o meglio contro il modo col quale sono state sinora eseguite, insorsero da per tutto gli scienziati e i competenti. Noi, ricordiamo fra gli altri in Italia il dottore Giuseppe Bonelli; cui spetta il merito di aver costantemente e vigorosamente protestato contro l'incoscienza dei distruttori, fossero pubblici ufficiali o privati. In Inghilterra, come abbiamo rilevato, insorsero recentemente con violenza così lo Jenkinson come l'Hall. In Francia le voci furono meno alte perché quel servizio vi è più ordinato, almeno in quanto trattasi di carte pubbliche.

Noi inchinandoci a quelle proteste, riconosciamo come tutto sia utile in senso lato: dalla nota del bucato, dall'appunto informale ed inconcludente, dall'indizio indecifrabile al trattato internazionale, al

contratto, alla corrispondenza. E perciò siamo anche noi restii ad ammettere l'eccessiva libertà lasciata in questo campo a privati, e peggio ancora a pubblici funzionari.

Tuttavia, rendendoci anche conto delle necessità della vita, dell'indole umana, dell'evoluzione della civiltà e di tutto il creato, incliniamo a cercare di ridurre al minimo i danni provocati dalle distruzioni minacciate o compiute; e quindi di rinchiudere le operazioni relative entro i limiti di opportune considerazioni.

Tutto è utile, è vero; ma è utile secondo i tempi e secondo i luoghi. Qui, non riesce a recare il minimo contributo a ricostruzione che si voglia tentare; là non è se non la ripetizione, persino ad esuberanza, delle medesime cose; più lontano, non è se non uno degli elementi serviti ad ulteriori elaborazioni; e si riduce spesso a una dispersione di forze, a una distrazione continua, a un sicuro e pericoloso ingombro e dispendio, che finisce per costituire un magazzino di carta inadoperata e inadoperabile, che seppellisce tutto ciò che possa esser ricercato, tutto ciò che possa essere utile e quindi vieta, intralcia ogni servizio, ogni studio in proposito. Ora l'archivio, per l'essenza sua, non può essere *né un cimitero, né un negozio di carta straccia*: deve contenere e conservare quelle carte che hanno un qualche valore. I cimelii, che danno risalto all'archivio e all'utilità del medesimo, non possono né devono essere sepolti sotto la zavorra, se vogliamo che l'istituto conservi tutta la sua importanza, tutta la nobiltà e supremazia dei suoi fini.

Pur troppo, questo discernimento non è stato una prerogativa di tutti i secoli.

I guai, che il Monelli, lo Jenkinson, l'Hall lamentano giustamente, non sono imputabili soltanto alla nostra civiltà, ai nostri anni, al nostro dopo guerra. Sono antichissimi, sono eterni, come la natura umana; e saranno certamente perpetui, anche dopo di noi. Senza risalire alle civiltà più antiche, possiamo affermare che l'antichità non conservò tutto quanto scrisse; e fra quel che scrisse seppe fare, indipendentemente dalle calamità che l'aiutarono, una cernita sapiente; della quale appena una parte ancora è sino a noi pervenuta. Ai giorni nostri non è più sostenibile la leggenda che lo stesso medio evo scrivesse meno delle età precedenti e susseguenti. Basterebbe o sfatarla l'esperienza, da noi stessi acquistata nel ritrovare, durante l'autunno del 1922, insaccate nella villa Gunther di Fasano riviera, sul lago di Garda, oltre a 32.000 pergamene del Comune di Perugia, e, precisamente ben 17.228 « cedole, carte spezzate, pezzi e pezzuoli di carta e cartacce », come direbbe Vincenzo Borghini, pel solo decennio dal

1338 al 1347. Unite a moltissimi registri e quaderni giudiziari, esse si riferiscono ad ogni sorta di attività del Comune nei rispetti de' suoi cittadini e della sua politica; ed attestano la versatilità, l'ampiezza e la delicatezza delle funzioni esercitate dagli innumerevoli scribi, che le vergarono. Sono documenti, che hanno la loro importanza, e che, pur troppo, senza la guerra, ci sarebbero tuttora ignoti, come la loro sorte fu dopo l'inconsulta decretazione fatta intorno al 1850 dal Comune di Perugia di liberarsene.

Ma, prima di questa data, quante e quante altre eliminazioni non furono operate! Associamoci pure al grido di dolore di Cesare Guasti e di Alessandro Ghepari (¹), emesso alla lettura di postille ad inventari del secolo XV dell'archivio delle Riformazioni di Firenze, che dichiaravano *pauci valoris*, delle petizioni vinte nei Consigli opportuni e suppliche por̄te al Duca d'Atene; *nullius sunt importantie*, atti e deliberazioni del Comune di Pisa anteriori alla conquista fiorentina; *vane sunt et ad nichilum valent*, fascicoli di provvisioni preparate e poi non presentate ai Consigli predetti; *penitus inutiles, ita quod intelligi non possit circa quas materias sint*, varii altri atti. Quei nostri illustri maestri rabbrivivano giustamente, trovando elencati, ancora nel medesimo secolo XV, sotto la rubrica *Inventarium librorum et scripturarum, que amplius ad nichilum valere possunt*, atti come i capitoli con Genova e Venezia per la distruzione di Tenedo nel 1387, bozze di altri capitoli, fermati col Conte di Virtù; nove quaderni di tratte e giuramenti dei Signori e Collegi dal 1348 al 1356; pratiche per la lega col papa e col re Ladislao; un copiaro di lettere dell'imperatore Carlo IV, ec. ec.

Della stessa risma fu lo scempio, commesso parecchi secoli dipoi, e precisamente nel 1779, dai sacerdoti Cesare Scali, Picchi e Petrai e da Giovacchino Faluschi, mandando alle cartiere di Colle di Val d'Elsa più di dugento filze di lettere antiche della Repubblica di Siena, sotto lo specioso pretesto della loro superfluità (²).

Né bisogna credere che nell'intervallo di quei secoli, e prima e poi, non si procedesse ugualmente. La legislazione tenta, dapprima, frenare quelle distruzioni persino colla tortura, coi divieti, coi sequestri, colle prelazioni, finché detta una vera regolamentazione della materia.

(¹) CESARE GUASTI, prefazione all'*Inventario e regesto dei Capitoli del Comune di Firenze*, Firenze, Galileiana, 1886, vol. I, p. xviii; ALESSANDRO GHERARDI, introduzione a *Le Consulte della Repubblica fiorentina*, Firenze, Sansoni 1896, vol. I, p. xxvij.

(²) ALESSANDRO LISINI, *Inventario del R. Archivio di Stato in Siena*. Parte prima. Siena, Lazzeri, 1899, p. xxvij-xxviii.

Se, per esempio, apriamo il Breve pisano del 1286 vi leggiamo che i consoli giurano « si quis notarius vel alia persona de civitate Pisana vel districtu vendiderit, vel alienaverit, vitiaverit etc. (acta publica) ut dicta acta et scede destruantur vel dissipentur, vel verisimile sit quod ipsa occasione sit facta venditio vel alienatio, eum punire possimus in persona et avere, nostro arbitro » investigando le predette colpe anche « per tormenta » (1).

Del 20 ottobre 1601 è il bando dei signori del Collegio di Balìa di Siena; i quali: « havendo per certa notizia che tutto dì si vendono a straccio da diversi molte scritte rogate et multi libri manuscritti in grave danno delle memorie et pubbliche et private et degli interessi di diverse fameglie et di molti particolari; et volendo per lo avvenire riparare a questo disordine, fanno bandire et comandare che qualunque persona di qualsivoglia grado, stato, o condizione, ancora privilegiata, et qualunque collegio et università della città et Stato di Siena non possa per lo avvenire in perpetuo vendere o in qualunque modo contrattare dentro o fuori della città simili scritte, se prima non le haverà presentate al magnifico Archivistà del magnifico maestrato di Biccherna et da lui ottenuta in scritto licenza gratis di poterle vendere o contrattare, ec.» (2).

Nel maggio 1606 Antonio da Sangallo esponeva in Firenze a Ferdinando I de' Medici «come del continuo li pizzicagnoli et altri bottegai comprano scritte scritte a mano e fogli, per rinvolgere lor robe che vendano, e il più delle volte non conoscendo né chi vende, né chi compra l'importantia e qualità loro per l'antichità della scrittura e per non sapere la lingua latina, avviene che molte di dette scritte vanno male im preiuditio delle memorie antiche»; e, a di lui richiesta, il Granduca Ferdinando I de' Medici faceva, il 29 maggio 1606, bandire «che nissuno pizzicagnolo, saponario, cartolaro e bottegaro possa per l'avvenire comprare scritte di sorte alcuna, se prima non saranno stata viste da mess. Antonio d'Orazio Sangalli, e con polizza segnata, gratis e senza pagamento alcuno di sua mano » (3).

Il medesimo provvedimento fu promulgato a Roma cogli editti del 30 settembre 1704 e del 1.º dicembre 1742. Il quale ultimo vietava la

(1) *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*. Firenze, Vieusseux, 1854, Vol. I, p. 379.

(2) ARCHIVIO DI STATO IN SIENA. *Balie*, n.º 324, a cc. 221-221.

(3) ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE. *Otto di Guardia e Balìa*. Suppliche 1606, filza n.º 2307, n.º 40, e Bandi dal 1603 al 1628, filza n.º 2699, n.º 40.

vendita di qualunque manoscritto, che non fosse stato esaminato dai prefetti degli archivi apostolici di Castel S. Angelo e del Vaticano « ad effetto che delle inutili si possa stabilire la vendita legittimamente e perché, insieme, i compratori ne possano far uso e liberamente ritenerle ». Inoltre, ingiungevasi « a tutti i mercanti, regattieri, librari, pizzicaroli, salumari, artebianca, cascari, battiloro, cartolari, dipintori, carbonari, focaroli, tamburrari ed a tutti gli altri artisti di qualunque genere e professioni, a cui, per le medesime, o frequentemente o alle volte, convenga di far uso di manoscritti », di notificare ai predetti prefetti le scritture che avessero in bottega ⁽¹⁾.

Quell'editto, ripetuto ancora il 16 giugno 1772, fu puramente e semplicemente trascritto in Austria nel decreto della Cancelleria aulica, in data 4 agosto 1803; che imponeva a chiunque il divieto di comperare da persone sconosciute carta stampata o scritta, e, ai commercianti, presso cui ne fosse rinvenuta, l'obbligo di denunziare la persona del venditore.

E, poiché frequente era, pure allora, la vendita di carta, dolosamente sottratta dagli uffici, il decreto del Governatore dell'Austria Inferiore in data 28 luglio 1830 inibiva l'acquisto di carte, riferentisi ad oggetti di servizio erariale, offerte da soldati o simili ⁽²⁾.

Contemporaneamente, un po' da pertutto, le amministrazioni, sovrappresse dall'ammassamento delle scritture finanziarie e giudiziarie, più numerose sempre di tutte le altre, e quindi pel loro concentramento richiedenti spazio, locali, servizi non preveduti, si videro nella necessità di sgombrarne una parte o la totalità; e ciò fecero con maggiore o minore oculatezza.

In Inghilterra, ad esempio, il Controllore generale dello Scacchiere e la Tesoreria fecero, in modo tutt'altro che lodevole, scempio assoluto degli atti dell'Exchequer of receipt, estratti dalle volte di Somerset House. E pare che il danno provocato da quella inconsulta eliminazione fosse grave, se il caso fu sottoposto nel 1834 all'inchiesta del Comitato speciale della Camera dei Lords. In verità, come spesse volte, il Comitato, per incompetenza, non si rese esatto conto dell'importanza della questione sottopostagli; ma, a distanza d'un secolo, noi ci doliamo di quel che possa essere andato distrutto ⁽³⁾. Più ordinato e ponderato fu il procedimento seguito negli archivi napoletani.

⁽¹⁾ ARCHIVIO DI STATO IN ROMA. *Bandi originali*, 1588-1822, ad annum.

⁽²⁾ ELLINGER, *Manuale di diritto civile austriaco*, trad. ital. Milano, Arzione, 1853, vol. II, p. 18 commento all'art. 879.

⁽³⁾ JENKINSON, *op. cit.*, p. 115.

In data 11 novembre 1829 comparve il Real Rescritto di Francesco I Borbone « per lo bruciamento delle processure penali compilate in epoca più antica di anni quaranta a questa parte, tranne le processure che contenessero condanne a vita e che non fossero state ridotte a pene temporanee con sovrane determinazioni prese per regola generale» (1).

Immediatamente dopo, fu redatto sotto la data del 17 febbraio 1830 il regolamento per tale bruciamento, approvato con Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 (2) che, a nostra conoscenza, è il più antico dei provvedimenti consimili.

In esso si prescrivono la formazione di un «elenco dettagliato» dei processi da eliminare e le indicazioni che devono entrarvi per spiegarne chiaramente le parti, il contenuto, la sentenza e la classifica in archivio.

Tale elenco sarà esaminato dal «Soprintendente generale». E dopo le sue decisioni saranno segnati con molte cautele e verbalizzati i processi destinati alle fiamme.

Una ministeriale delle finanze del 31 ottobre 1849 ingiungeva, previo parere del Soprintendente generale, l'eliminazione dei «volumi delle fedeli di vita de' pensionisti iscritti al Gran Libro per cedere il luogo alle carte della Gran Corte dei Conti » con ciò che « quei volumi di fedeli di vita, che formano enormi masse di vecchie ed inutili carte, sieno vendute » (3).

A richiesta del Direttore del Ministero dell'Interno, il Soprintendente generale degli archivi napoletani esprimeva l'11 febbraio 1850 il proprio parere sulle norme da seguire « in ordine alla mole de' documenti duplicati e triplicati, che si conservano nel Grande Archivio, e che sarebbe mestieri esitare nel fine di dar luogo a carte più importanti».

« Allorché » scriveva « un ramo di scritture, inutile a conservarsi in seguito di proposta del Soprintendente generale degli Archivi, verrà superiormente approvato che sia abolito con vendersi a profitto dello stabilimento, è assolutamente indispensabile che tali carte, prima di procedersi alle ulteriori operazioni, vengano diligentemente esaminate da una Commissione a ciò deputata, scelta tra gl'impiegati del Grande Archivio e da me presieduta. L'esame di tale Commissione dovrebbe consistere nel verificare e riconoscere se

(1) GRANITO DI BELMONTE ANGELO, *Legislazione positiva*, cit., p. 388.

(2) Ivi, p. 388-391.

(3) Ivi, p. 391-393, e 397-400.

le dette carte siano veramente quelle per le quali è stata impartita la superiore approvazione di vendersi, affine di allontanare qualunque possibile equivoco, che tra le medesime potesse rimaner confusa qualche carta di altra specie. Il metodo che potrebbe tenersi in tale faccenda crederei potesse essere il seguente: dopo superiormente approvata la vendita di un ramo di scritture inutili, esse dovrebbero trasportarsi in un apposito locale del Grande Archivio interamente separato dalle altre sale, ed ivi essere sottoposte all'esame, secondo di sopra ho detto, della Commissione da destinarsi a tal uopo. Tale Commissione dovrebbe formare verbale delle sue operazioni, sottoscritto da tutti i componenti di essa in doppio, da conservarsi un esemplare nel segretariato di questa Soprintendenza generale, e l'altro inviarlo al Real Ministero dell'Interno.

Compiuto l'esame, la vendita delle carte crederei doversi eseguire all'asta pubblica » ec.⁽¹⁾.

Il medesimo Soprintendente generale riferiva il 26 marzo 1851 al Direttore del Ministero dell'Interno che « da un giorno all'altro vanno a deperire due rami di carte da più tempo reputate inutili, cioè le licenze da caccia ed i ricevi delle spese di giustizia, le une e le altre presentate in giustificazione dei conti dei rispettivi rami, pria che ne fosse seguita la discussione e liquidazione. Questi due rami di carte, dopo essersi rassodati definitivamente i detti conti, vennero in questo Grande Archivio; ma, conoscendosene sin d'allora l'inutilità, non se ne fece consegna distinta, e però l'inventario riguarda i soli conti e le liquidazioni». Il Re, però, nel Consiglio ordinario di Stato del 28 dicembre 1851 permise, «la vendita dei documenti delle spese di giustizia relativi a' conti liquidati e discussi da dieci anni compiuti, esclusi anche quelli riguardanti significatorie pendenti o giudizi penali non ancora ultimati» ⁽²⁾.

Finalmente, rispondendo ad analoga richiesta, il medesimo soprintendente generale riferiva, proponeva ed otteneva che « le carte dell'antica Polizia ... non contengono.. procedure criminali, ma invece 16845 espedienti di pochissima importanza a carico di varie persone imputate di piccoli furti, ferite, maltrattamenti, insulti e danni arrecati ne' fondi altrui, materie tutte virtualmente comprese nella disposizione che ordina il bruciamento dei processi criminali, ma che per essere di un'importanza infinitamente inferiore a questi

⁽¹⁾ GRANITO DI BELMONTE ANGELO, *Legislazione positiva*. cit., pagine 394-397.

⁽²⁾ IVI, pp. 400.

ultimi, si renderebbero superflue tutte le formalità per essi prescritte ed anche quasi impossibili ad eseguirsi » cioè la compilazione dell'inventario o elenco prescritto nel 1829 e il bruciamento presieduto da una Commissione speciale ⁽¹⁾.

Prima assai di quest'ultima data, nel 1839, il Governo pontificio nominava una Congregazione particolare, presieduta dal Cardinale segretario di Stato per gli affari interni e composta dai rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali, «all'oggetto di riferire se possano dagli archivi, ormai ridondanti, escludersi alcune carte concernenti epoca antica e di niuna entità, onde procedere alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte dei dicasteri camerali».

E, il 30 gennaio 1839, la Congregazione presentava la propria relazione; della quale riportiamo le proposte più notevoli, togliendole dalla pubblicazione, che noi stessi ne facemmo alcuni anni addietro ⁽²⁾.

Propose pertanto: «1.° che si debba fare negli archivi di tutti i dicasteri tanto giudiziari che amministrativi una segregazione delle carte, che saranno reputate inutili, da quelle, che debbono conservarsi; che le carte reputate inutili siano rimosse dagli archivi e soppresse, e che siano assolutamente e indistintamente conservate tutte le carte relative all' epoca compresa negli ultimi cento anni, ossia dal 1738 in appresso;

2.° che, quanto alle carte anteriori alla suddetta epoca, che riguardano il giudiziario civile di tutti i tribunali, si ritenga come norma indeclinabile di conservare i registri chiamati *Broliardi*, *Manuali* e *Libri sententiarum*, le sentenze e decreti definitivi originali e le filze de' documenti che portano il titolo di *Cedulae privatae*;

3.° che i libri de' falliti, i registri chiamati *Receptorum*, *Memorialium*, *Accomodatorum* ed i mazzetti delle citazioni, contenenti atti preliminari, all'epoca indicati, debbono in generale essere considerati come inutili e da sopprimersi;

4.° che, rapporto alle carte concernenti il giudiziario criminale, quelle che esistono nell'archivio della pia Congregazione di San Girolamo alla Carità debbano trasportarsi a spese dell'Erario dall'archivio Salviati in locale di pertinenza della stessa Congregazione, segregando quelle che da persone perite, da destinarsi all'uopo da monsignor Presidente, saranno reputate di niuna utilità;

⁽¹⁾ GRANITO DI BELMONTE ANGELO, *Legislazione positiva*, cit., pagine 410-413.

⁽²⁾ CASANOVA EUGENIO, *Norme per scarti negli archivi della rev. Camera apostolica*, in *Gli Archivi Italiani*, Anno VI, 1919, p. 170-175.

5.° che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere dell'archivio rotaie e concernenti cause di costumi, siano interamente distrutte: e che alle stesse camere sieno portate le carte civili del medesimo tribunale, che attualmente esistono nell'archivio Salviani, dopo che saranno segregate le inutili;

6.° che, quanto alle carte dei Dicasteri amministrativi, si conservino tutti i documenti e tutti i registri, le posizioni e le minute le più interessanti; e che questa provvidenza si renda comune anche alle carte della sagra Congregazione del Buon Governo ...;

7.° che nelle disposizioni enunciate superiormente non siano compresi i contratti o istrumenti e le carte esibite per istrumento pubblico, ancorché tali istrumenti o esibizione esistano nelle cancellerie o negli archivi dei singoli magistrati giudiziarii ».

Chiude la relazione la designazione dei funzionari competenti, incaricati dello scarto in ciascun ramo giudiziario.

V'ha, dunque, in tutta la serie di provvedimenti, che abbiamo riassunto ⁽¹⁾, come il proponimento d'impedire la distruzione degli archivi, o almeno di salvarne la parte più importante per l'amministrazione e per la cultura. V'ha altresì il segno evidente della diversa valutazione di questa importanza. Perciò, come dicevamo, oggi non ripetiamo se non quel che è stato compiuto e protestato nei secoli passati; ma la nostra protesta contro gli scempi inconsulti è maggiormente fondata perché maggiormente diffuse sono la cultura, la libertà di ragionare, la possibilità di misurare il danno procurato, la difficoltà di sostituire le memorie disperse. Oggi v'ha ragione di pretendere un maggior rispetto per quelle memorie.

Eppure, mentre nei secoli scorsi, i provvedimenti governativi investivano persino la conservazione degli archivi privati, oggi, per quel feticismo giuridico che trasforma la libertà in licenza, in libero arbitrio, ben pochi Stati ardiscono seguirne l'esempio. Ne sentono tutta la necessità, ma non osano varcare la soglia del domicilio privato neppure in nome dell'interesse generale che dovrebbe prevalere su quello individuale. Sole la Francia e, in misura maggiore, l'Italia hanno sinora indirizzata a questo concetto evoluto la propria legislazione archivistica; ma ve l'hanno indirizzata con molta timidezza.

Comunque, noi rileviamo come nei secoli passati, non meno che oggi, due siano i pretesti, le attenuanti, che dir si vogliano, che ven-

(¹) Ne abbiamo trattato particolarmente nella memoria su *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, inserita nel periodico: *Gli Archivi Italiani*, (Roma, 1919), vol. VI, pp. 77 e ss.

gono adottati per giustificare l'eliminazione di serie archivistiche intere. Il primo è l'ingombro, che recano, e perciò la necessità di rimuoverle per dar posto ad altre serie senza incontrare né il fastidio, né la spesa di provvedere altri locali. Il secondo, che a sua volta scusa il primo, è la dichiarazione che quelle serie sono inutili. Il primo è dunque una conseguenza del secondo; e su questo secondo noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione.

Il giudizio sulla inutilità di scritture antiche o moderne è fra i più pericolosi e difficili che si possano emettere, per le conseguenze che trascina seco a distanza di tempo e di luogo. E talmente n'erano persuasi gli amministratori del XIX secolo, che lo vediamo circondato da molte precauzioni ed emesso collegialmente da personalità e magistrati ritenuti competenti, vale a dire dalla dottrina e dall'esperienza forniti di tali lumi, rispetto alla qualità delle scritture, all'ufficio al quale appartenevano, agli affari trattativi, da poterne misurare tutta la portata e prevedere, anche nei limiti del possibile, le conseguenze di una qualunque distruzione per l'amministrazione, per gl'individui, per la cultura.

In generale, però, può dirsi che tutte le scritture siano utili, appena vergate. Di poi, questa utilità vien scemando o si trasforma. Ne abbiamo già tenuto brevemente discorso, parlando della registrazione.

Tuttavia, non è esatta l'opinione di coloro i quali ritengono che, più sia antica, minor valore abbia la scrittura in questione. La vetustà delle carte, spesse volte addotta a giustificazione della loro inutilità, non può più essere invocata. Basterebbero a provarlo gl'istrumenti notarili, le carte di concessione, ec, il cui valore si tramanda attraverso i secoli. Epper ciò non è più ammissibile, se non in casi specialissimi, l'eliminazione di atti dei secoli da noi lontani.

Per quelli moderni non si può menar buona la scusa della vetustà neppure quando l'età dei medesimi risalga ad appena un secolo. Immaginiamo dunque che si debba dire di chi adduca tale scusa, riferendosi ad atti posteriori alla costituzione del Regno !

Oggi il criterio della inutilità delle scritture si basa unicamente sulla natura giuridica di esse, precisando che diventano inutili, appena sia passato il momento dell'uso al quale sono destinate, quelle che non abbiano avuto in origine se non un valore occasionale o temporaneo. Diventano parimente inutili, scadutone il termine, quelle, la cui durata è legalmente fissata più lunga delle precedenti per poter testimoniare di un fatto esecutivo in esse descritto, senza che questo fatto costituisca titolo di diritto. Sono, infine, privi di valore tutti gli scritti,

che non posseggano essenza giuridica, né espressione di eventi o sentimenti, o siano ripetizione o estratto multiplo di altri scritti originali o altrove registrati.

Epperciò, quando siano trascorsi tutti i termini, de' quali la legge impone l'osservanza prima di prescrivere il valore di quegli scritti; quando a tale scadenza si dia anche una congrua coda, allora, e allora soltanto, può proclamarsi l'inutilità di quegli scritti, e di essi soltanto, con minor rischio di errore.

In sostanza, potrebbero, forse, riassumersi queste asserzioni dicendo che ogni scritto attestante l'esistenza di un fatto o di un diritto, che crei o modifichi una condizione determinata di cose o di anima, è sempre utile e deve perciò essere sempre conservato. Gli scritti, che da esso derivano e non servono se non all'esplicazione o esecuzione delle disposizioni in esso contenute, hanno valore finché questa manifestazione non sia compiuta. Esaurita che questa sia, essi possono assumerne una nuova particolare ovvero divenire del tutto privi di valore.

Ma anche questa deficienza di valore, di utilità subisce modificazioni per opera delle condizioni di tempo, di persone e di luogo. Uno scritto, che normalmente potrebbe considerarsi inutile, assume invece un interesse, se, redatto in un dato momento o da un dato personaggio o relativamente ad un dato personaggio. La famosa lista della lavandaia, il conto di un pranzo, un biglietto di lotteria, una carta da visita ec. rientrano in quest'ordine di riserve. Parimente, un atto può considerarsi privo di qualsiasi valore in una località, ove abbondino altre fonti: mentre diventa prezioso là dove difettino o le circostanze ne mettano di continuo in pericolo la conservazione.

A tal proposito ricordiamo come, durante il terremoto calabro-siculo del 1908, i ricorsi contro l'imposta fondiaria, che d'ordinario perdono ogni valore appena in tutti i gradi definiti, divennero preziosi in Calabria per la ricostituzione della proprietà sovvertita dal cataclisma, dopo che tutti gli atti finanziari e notarili furono rimasti vittime di tale disastro. Parimente, alla fine della guerra mondiale, carte, assolutamente inutili altrove, riuscirono titoli essenziali a simile effetto nei Comuni delle nostre nuove Province, scompigliati, rovinati, deformati dai quotidiani incessanti bombardamenti. Infine, di fronte alla distruzione, compiuta in Austria, prima che la convenzione archivistica di Roma vietasse ogni eliminazione di atti, che non fosse consentita da tutti gli Stati interessati, di atti militari relativi agli individui appartenenti a territori ceduti ad altre Nazioni, molti scritti di infima importanza sono assurti all'onore di titoli per la ricomposizione

della cittadinanza e dello stato giuridico e giudiziario di quegli individui.

Tutto ciò indica sempre più efficacemente la delicatezza delle operazioni, alle quali molta gente passa sopra senza tanti complimenti. La responsabilità, che viene assunta da chi regolarmente proceda a una eliminazione, è gravissima, come quella che può provocare danni incommensurabili agli individui e allo Stato, a prescindere dalla cultura; e perciò, non può essere sufficientemente misurata se non da chi abbia profonda e larga competenza e dottrina vasta e tale da tenersi a corrente di tutte le necessità, al di fuori dell'ambiente, in cui avviene lo scarto.

Perciò, seguendo l'esempio, dato dai nostri padri, che, del resto, sentivano meglio di noi quel ch'era stato fatto in proposito nel secolo XVIII: a Siena, per esempio, e durante la Rivoluzione francese, la legislazione italiana prescrive che le operazioni di scarto nelle pubbliche amministrazioni siano eseguite da funzionari competenti del ramo, al quale appartengono le carte, assistiti e integrati da un funzionario archivistico, la cui competenza più generale giovi a tutelare l'interesse degli altri rami dell'amministrazione e quelli più estesi della cultura. Prescrive ancora che l'ultima sanzione sulle proposte di un tal collegio sia riservata a un corpo superiore, composto di personalità eminenti nella amministrazione e nella scienza.

Questo Corpo, come diremo nell'ultima parte di questo lavoro, è la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno; che, non paga di tutte le remore già frapportevi, le moltiplicò di recente col restringere la facoltà di scarto, *normalmente*, al momento della revisione decennale, di cui abbiamo parlato, riassumendo le operazioni della registrazione e dell'archivio corrente, revisione che deve sempre precedere il versamento degli atti dall'archivio di deposito all'archivio di Stato o del Regno; e *straordinariamente*, nell'evenienza di concentrazione o soppressione di uffici; e coll'imporre un controllo superiore ai lavori delle Commissioni di scarto, anche se ad essi abbia partecipato un funzionario dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Teoricamente, dunque, l'archivio generale non dovrebbe contenere se non atti che abbiano una qualsiasi utilità, un valore qualsiasi. Dovrebbero essere esclusi dall'ingresso in archivio generale tutti quelli inutili. Perciò, furono inserite nel Regolamento per gli uffici di registrazione e di archivio nelle amministrazioni centrali approvato con r. decreto 25 gennaio 1900, n.° 35 e in quelli, come esso, altra volta da noi citati, le disposizioni, secondo le quali (art.17) « cogli atti che perdano valore nel decorso del tempo si costituiscono classi

particolari, per eliminarle poi senza bisogno di nuovo esame e senza pericolo di errore ». Questa eliminazione deve essere notata sul repertorio (art.90) perché se ne conservi almeno memoria; e (art.95) « avanti di collocare stabilmente i fascicoli nell'archivio di deposito, l'archivista eliminerà le carte evidentemente inutili », avvertendo però che (art.65) « i giornali di spedizione, le ricevute postali, i libretti delle consegne saranno conservati per due anni ».

Tutte queste disposizioni e altre, contenute nei rispettivi regolamenti delle varie amministrazioni, costituiscono quella che potrebbe chiamarsi *l'eliminazione automatica* delle carte annualmente inutili e che, se fosse osservata scrupolosamente, libererebbe il campo non solamente da molto ingombro, ma altresì da molte difficoltà. Poiché, lasciando accumulare le carte inutili, si viene a creare uno stato di confusione e di dubbio, che non tutti hanno, poi, il coraggio, né la voglia di riesaminare e risolvere, pel timore di non si sa quale sottinteso ne abbia consigliato la conservazione.

Ad ogni modo quelle prescrizioni mirano ad impedire che entrino nell'archivio di deposito delle carte di nessun valore e ingombranti e che vi si conservino. Corroborate poi di altre disposizioni dello stesso regolamento (art.82) o di quello per gli archivi di Stato (art.69), che sottopongono tutto il deposito ad un ulteriore esame, esse rispondono, ripetiamo, all'assioma archivistico che negli archivi generali non dovrebbero mai entrare scritture prive di valore, e pertanto in essi non dovrebbe mai aver luogo operazione di eliminazione, essendo funzione dell'archivio la conservazione, non la distruzione delle carte.

Tuttavia, non devesi tacere che le circostanze hanno più volte introdotto in archivio scritture già prive d'interesse, ovvero delle quali l'interesse sia divenuto nullo durante la loro permanenza in archivio. Abbiamo già riferito le proposte di scarto ripetutamente presentate dal Soprintendente generale degli archivi napoletani nella prima metà del secolo XIX. Altri molti esempi potremmo addurre, né tutti italiani soltanto; che hanno dato, come altri simili potranno dare, occasione a scarti anche in archivi generali.

Entrano, infatti, allora, come coefficienti dell'utilità, innumerevoli considerazioni, che ricollegano quelle scritture con tutte le altre e ne integrano il valore, ne presuppongono l'uso, non più ai giorni nostri, soltanto, ma in futuro; ché allora non è più unico l'interesse, che richiama sopra di esse l'attenzione di colui che le esamina, ma bensì un complesso d'interessi, anche divergenti, presenti e futuri, pei quali

nell'esame di esse si riconoscono tanti scopi quanti siano i computeri.

Perciò esse non vanno più prese nel loro insieme, non seguono più la regola indicata per la registrazione di passarle tutte quante al macero al termine a ciò fissato. Si scindono nelle singole unità; che ad una ad una devono essere esaminate e discusse, e possono quindi presentare l'alterna vicenda di scritti utili frammisti ad inutili; non mai la recisa sanzione di eliminare una serie, un fascio, una filza, una busta intera, salvo casi eccezionalissimi.

L'operazione, alla quale con questo modo di procedere danno luogo, è puramente una *cernita*, *scelta* o *separazione*, un *triage*, come direbbero i Francesi, della quale i progressi non possono essere se non lenti né procedere se non con somma ponderazione, corroborata del parere di più persone esperte, affine di eliminare, quanto più sia possibile, l'errore, che sempre si affaccia.

In tale cernita non è agevole riconoscere l'inutilità di un atto antico. Si arrischia di distruggere scritto, che presentemente possa benissimo esser privo d'interesse perché gli studi non si siano ancora applicati a sviscerarne gli elementi utili, ma che in futuro potrà assumere un valore reale, quando quegli elementi siano stati messi in evidenza dal progresso. Così, da un lato, possiamo ripetere l'esempio delle carte militari austriache, testé citate; dall'altro, basta che ci richiamiamo all'enorme serie dei Port Books del Public Record Office di Londra, eliminati nel 1833, perché inutili, ed oggi amaramente rimpianti.

Inoltre, non è possibile che mente umana possa immaginare e prevedere tutte le combinazioni per le quali un atto antico possa in avvenire essere richiesto in consultazione.

Perciò, siamo d'avviso che di un atto, già entrato in un archivio generale, non possa essere concessa l'eliminazione puramente e semplicemente, finché non risulti che la presenza di esso in quei locali non abbia ragione d'essere e sia stata ammessa soltanto per darvi ricetto in un luogo di deposito, non mai per soddisfarvi a una funzione. Tali sono, ad esempio, le bollette del dazio, del lotto, ec., la cui azione era già perenta quando le loro serie furono immesse in archivio, e il loro contenuto non può più recare contributo alcuno agli studi, dopo che gli elementi contenutivi siano stati elaborati in relazioni e statistiche riassuntive e spesso stampate.

Donde ne viene il corollario che neppure in questo caso sia lecito distruggere ogni prova di una qualunque attività umana; e che, prima di sentenziarne l'eliminazione, convenga assicurarsi se traccia

ne rimanga in altri atti, protocolli, registri ec. riassuntivi. Ciò che, del resto, ha indotto da noi il legislatore a prescrivere la conservazione illimitata dei protocolli e delle rubriche relative.

Qualcuno potrebbe forse sostenere che la stessa regola possa valere anche per le pezze in appoggio di conti, presentati al controllo supremo ed acclarati, poiché il loro riassunto e valore rimane tutto concentrato nel conto giudiziario. Se nonch  sarebbe da ribattere che mentre i bollettari, le bollette ec. non hanno altro valore, nell'atto in cui sono vergati, che di prova transitoria o d'indicazione di scarsa o molto problematica entit , n  assurgono quasi mai alla dignit  di documento storico, le pezze in appoggio, oltre a un valore molto maggiore e pi  duraturo, acquistano frequentemente importanza storica anche notevole. Pi  invecchiano e maggiore e pi  largo interesse presentano: e quindi, secondo noi, anche se talvolta la necessit  costringa a liberarsi di quelle pi  moderne, prudenza esige che si rispettino le pi  antiche. Del resto, non tutte sono file di cifre; parecchie e parecchie contengono, nella esposizione del motivo del pagamento o della fornitura, indicazioni e notizie storiche, che riescono talvolta preziose. Dalla Tesoreria ducale di Savoia possono essere illustrate molte pagine della storia di Francia, oltre che del Ducato sabauda; n  pi  n  meno che, per il Mezzogiorno, dalla Tesoreria aragonese.

N  si vogliano imitare le gesta dei sacerdoti, incaricati da Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, della cernita delle carte della Repubblica di Siena, attentando alla compagine dei carteggi antichi colla scusa che parecchie lettere siano di pura *trasmissione* ovvero di *compiimento*, o ritrovino il proprio contenuto registrato, trattato e tenuto in considerazione in altre scritture.   vero che molta corrispondenza del secolo XVII non   composta se non da accozzaglie di complimenti, o di semplici accompagnamenti di oggetti o di altre lettere. Ma, pure, in esse noi troviamo assai pi  che una modesta curiosit  autografica, assai pi  che una formula del cerimoniale dell'epoca, cio  la prova di certe relazioni che non possono essere trascurate.

Tutti gli atti sinora ricordati, ed altri ancora sono originali. Ora, degli originali non pu  essere concessa l'eliminazione, tranne che si voglia comprendere sotto quell'appellativo tutta quella serie di appunti informi, di carteggi, embrionali o di riprova ec. che si possano rinvenire presso qualunque archivio e che naturalmente non hanno valore n  significato alcuno.

Ma taluno osserver  che, dato il senso da noi assegnato alla voce *originale*, se nello stesso archivio generale trovisi anche la *minuta*, l'uno o l'altra pu  scomparire. Non siamo di questo avviso, anzitutto,

perché, di regola, originale e minuta non possono trovarsi nella stessa serie; e, nelle rispettive serie, ognuno di essi occupa un posto, dal quale non può essere tolto. Dipoi, la minuta ci fa assistere alla manifestazione del pensiero del minutante e colle sue correzioni, cancellazioni, trasposizioni ci permette di seguire l'evoluzione di quel pensiero, finché assuma la forma definitiva in quell'originale; sul quale deve riflettere e formulare la risposta il destinatario.

Le *copie* o duplicati dell'originale non possono, neppure esse, essere abbandonate al macero senza discussione. Ricordiamo ch'esse sono fatte, sia per sostituire e quindi conservare meglio l'originale, sia per impedirne lo smarrimento, lo sgualcimento o la distruzione; sia ancora per diffonderne il contenuto. Se fossero riproduzioni multiple e simili, come oggi fanno la stampa o la macchina da scrivere, forse potrebbesi concedere che, salvatone un certo numero, si eliminassero le restanti. Ma, siano pure riproduzioni varie, identiche, uniformi, del medesimo originale, se sono antiche, conviene conservarle perché nella loro stessa molteplicità v'ha notizia o vi sono confronti utili agli studi. Ricordiamo ad esempio la serie duplicata delle Provisioni della Repubblica di Firenze. Non mai, come per gli archivi generali può dirsi il contrario di quel che sostenevasi e sostiensì dagli incoscienti, cioè che la vetustà di un atto deve segnarne l'eliminazione: anzi, vi si può affermare che più antico esso sia, maggior rispetto debba riscuotere. E, così, per ogni serie dovremmo ripetere la nostra assoluta avversione alla distruzione di qualsiasi documento o scritto antico.

Piuttosto, ripeteremo come, anche nei rari casi, pei quali ammettiamo la possibilità dell'eliminazione, occorra sempre tener conto e della località, ove essi si trovino o alla quale si riferiscano, e del momento, che riguardino: perché, se altri documenti non sussistano in quella località o di quel momento, assumono un qualche valore, forniscono qualche utile notizia anche gli appunti informi, anche i conteggi della giornata, anche le bollette, ec. Dalle postille o dalle note informi di Leonardo da Vinci non si sono forse dedotti la dottrina e i pensieri, che frullavano per quella mente maravigliosamente vulcanica? E, osservando le debite distanze, il collezionista minuscolo, che, nella povertà della sua raccolta, posseda una carta comunque scarabocchiata nei secoli passati, non si lusinga forse di arricchirsi con tale cimelio? Del resto, abbiamo già documentato la diversità de' criterii, secondo i quali, nei secoli, si giudicò dell'antichità e dell'importanza degli scritti, e, per conseguenza, della loro conservazione o eliminabilità. Ripetiamo, a tal proposito, che ammettiamo un diverso trattamento per le carte antiche o storiche e per quelle moderne; e, se siamo più

condiscendenti verso l'eliminazione di queste ultime, giustifichiamo questa nostra maggiore adesione col rilevare ch'esse ci offrono quell'elemento di sicurezza circa la loro inutilità, del quale siamo ormai privi rispetto alle prime. Nessuno infatti può in generale erigersi in giudice migliore dell'utilità di un atto, di colui, o meglio, dell'ente, che l'abbia compilato; e se il giudizio del compilatore, o, per dirlo con altra parola, del competente, non fosse troppo limitato all'ambiente, dal quale emana, e non dovesse, pertanto, essere integrato dall'esperienza di chi spazii in più vasti campi, si potrebbe senz'altro accettare ed eseguire.

Perciò possiamo anche ora concludere che l'appellativo di antiche dato alle carte è molto elastico; e deve essere meglio determinato il valore che vi si annetta.

A tale scopo non può essere adottata la divisione cronologica suggerita per distinguere la storia moderna da quella contemporanea, che farebbe cominciare il periodo del nostro Risorgimento colla pace di Aquisgrana (1748): perché altro è il criterio che segue la scienza storica, altro quello che segue l'archivistica. La scienza storica tende ad avvicinarsi alla data alla quale vede iniziarsi il movimento d'idee che porta alla trasformazione politica, sociale, economica susseguente. Per l'archivistica non sono più idee in movimento, sono fatti positivi, sono date, che importano, in cui quei fatti si verificano e effettivamente cominciano a svolgersi. Quindi per l'archivistica la divisione cronologica da ricercare, quella che c'induce a considerare antiche o moderne queste o quelle scritture, deve coincidere coi grandi sovvertimenti politici, colle grandi riforme amministrative, che danno agli uffici un altro indirizzo, abbandonando gli atti appartenenti agli istituti scomparsi per non badare più se non a quelli dei nuovi creati.

Con ciò non intendiamo sottoscrivere all'opinione di quei cotali, i quali reputano non solamente antiche ma antichissime le scritture che risalgano alla caduta del Potere Temporale, vuoi anche alla costituzione del Regno d'Italia (1861).

Del resto, anche volendolo, non potremmo aderire a tale opinione dopo che le convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia, l'Austria e la Jugoslavia hanno considerato come appartenenti all'archivio corrente tutti gli atti dal 1848 in poi per riguardo alle profonde riforme amministrative introdotte in quell'anno negli ordinamenti del cessato impero austro-ungarico.

Personalmente, noi propendiamo a ritenere come antichi o per dir meglio storici gli atti anteriori a quella data del 1861; pur stimando che per le scritture vergate tra il periodo napoleonico (1815) e la costituzione del Regno d'Italia (1861) si possa alquanto largheggiare

nella cernita degli atti utili e delle scritture inutili per la ragione che la sovversione politica ed amministrativa, provocata da e fra quelle due date storiche, fece accumulare negli archivi, che allora venivano concentrandosi, una infinità di scritture, che non avrebbero mai dovuto entrarvi e rimanervi per l'utilità che avevano, assai minore dei processi politici e penali, delle carte finanziarie e amministrative che, per far posto, gli archivi italiani e stranieri mandarono allora al macero.

La Francia ha fissato all'anno 1830, in cui cadde definitivamente la dinastia borbonica, la data, prima della quale non sia permessa alcuna eliminazione.

Quella determinazione di data precisa indica tutta l'elaborazione alla quale la questione dello scarto è stata assoggettata in questi ultimi anni di fronte ai danni promossi dalla leggerezza umana e alle proteste dei competenti e degli studiosi. Essa mette un fermo alle distruzioni ; restringe quindi l'arbitrio degli operatori; i quali del resto in Italia, come in Inghilterra e in Francia già da tempo si vedono la strada sbarrata da norma sempre più positiva e restrittiva, per quanto accondiscendente alle esigenze del momento. Anche essa è basata sulla *prescrizione* del valore, dell'utilità degli atti.

Non è più un capriccio dell'eliminatore, non è più un giudizio soggettivo, personale quello che promuove la proposta di scarto. È un criterio del tutto impersonale, obiettivo, giuridico quello che la deve ormai guidare e la guida: ciò che segna già un grande progresso in materia.

Tale criterio è espresso così in Italia, come in Francia, in un *massimario*, costituito sul titolario (*cadre de classement*) dei vari articoli; che, fissando o sottintendendo una data determinata, prima della quale sia assolutamente vietato procedere ad eliminazione di sorta, indica per gli atti *successivi a quella data* o un lasso di tempo unico, trascorso il quale al giorno dell'operazione, si possa procedere all'esame delle carte da scartare e alla compilazione delle proposte relative, o tanti periodi particolari dopo i quali ipso facto venga a mancare alle carte, alle quali si applicano, ogni azione, o valore giuridico. Nel primo caso potremmo dire di avere un sistema *fisso* di prescrizione; nell'altro, un sistema *mobile* o *graduale*.

In Italia, è applicato il sistema fisso di prescrizione per la generalità degli atti, de' quali quelli dell'ultimo decennio sono intangibili anche se la loro utilità sia ridotta ai minimi termini e siano sfuggiti all'eliminazione automatica del Regolamento di registrazione. Tuttavia vi possono pure essere alcune rare eccezioni, come diremo or ora, che prescrivano una intangibilità di durata minore.

In Francia è adottato il sistema mobile di prescrizione, vale a dire secondo la natura degli atti, alcuni de' quali perdono la loro utilità o subito o in 5, 10, 15, 20, 30, 60 anni; e all'archivista dipartimentale è data, contrariamente a quello che avviene da noi, la facoltà di consigliare altre eliminazioni oltre a quelle prescritte, secondo le condizioni locali e materiali.

Rispetto ai sistemi di prescrizione, possono considerarsi come appartenenti al sistema fisso le prescrizioni di legge, che però, non condannano tutti gli atti come inutili alla scadenza prescritta. Tali possono considerarsi le prescrizioni giuridiche, che, anzi, trasformano in storico il valore dell'atto al quale siano applicate. Invece le prescrizioni finanziarie e amministrative tolgono, alla loro scadenza, ogni interesse all'atto, come abbiamo già assistito nell'art. 65 del Regolamento italiano sulla registrazione; e quindi sono preferibilmente adottate per gli atti correnti e possono persino anche vedere modificato il proprio decorso secondo le esigenze e i progressi del tempo, come è stato deliberato dalla Corte dei Conti per certi assegni fissi degli ufficiali dell'esercito, la cui scadenza fu, sull'esempio di quelle contemplate negli art. 2138 e ss. del Codice civile, ridotta a 2 anni da 5 anni, come era prima, conformemente all'art. 2144-2145.

Lo stesso Codice civile all'art. 2143 libera i cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori « dal render conto delle carte relative alle liti, cinque anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate.

Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimente liberati dal renderne conto ».

La circolare n.° 40250 in data del 24 giugno 1889 del Ministero della guerra, direzione generale leve e truppa, determinava che negli uffici di leva, mentre alcune carte, specificatamente indicate, si dovevano conservare sempre, cioè indefinitamente, anche dopo il proscioglimento di ogni singola classe di leva da qualunque obbligo di servizio, altre dovevano conservarsi sino all'invio in congedo assoluto della classe cui si riferivano, e altre infine dovevano distruggersi allorché la classe di leva cui si riferivano fosse divenuta la sesta in anzianità.

Parimente la circolare n.° 9048.1 in data 1.° giugno 1903 della Direzione generale della pubblica sicurezza precisa ed elenca gli atti che per ogni divisione di Questura, possono essere venduti per il macero.

Queste istruzioni, generalizzate per tutte le amministrazioni dello Stato, hanno dato i cennati *massimari* per gli scarti; che, compilati sotto la stessa nostra vigilanza e approvati dal Ministero dell'Interno, furono

adottati, quando in momento di gravità eccezionale fu d'uopo aiutare, da un lato, la Croce rossa italiana a sostenere ai suoi altissimi fini l'enorme peso della guerra mondiale, servirsi, dall'altro, di tutte le materie prime utili all'industria, esistenti entro i confini dello Stato, per sopperire a deficienza, che avrebbe impedito di soddisfare a una delle esigenze moderne della civiltà, quale è la fabbricazione della carta. Quei massimari, emanati in Italia in esecuzione al decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1916, n.° 219, di cui gli effetti furono prolungati colla legge del 31 marzo 1921, n.° 378, avrebbero potuto e potranno servire da ottima guida nelle operazioni delle Commissioni locali di scarto, se non si fosse ecceduto, almeno da noi, per quell'accidia, ignavia e deficienza di ogni sentimento di dovere e d'onestà, che, pur troppo, s'impossessò e s'impossessa ancora dell'animo di molti impiegati alti e bassi, non sufficientemente educati, né vigilati.

Una specie di frenesia, sia pure attribuita a nobili sentimenti patriottici ed umanitari, s'impossessò di famiglie e pubbliche amministrazioni intere, tanto più facilmente quanto meglio rispondente a quella inclinazione naturale dell'uomo che abbiamo denunziata. Come suo effetto, esse, a dispetto di tutte le proteste, di tutte le sanzioni, né più né meno di quel che verificavasi contemporaneamente in Inghilterra ed altrove, correvano a distruggere i propri archivi, affidandoli all'Azienda autonoma dei rifiuti di archivio della Croce rossa: i cui agenti si distinsero, in verità, per una propaganda indefessa e proficua, non scevra talvolta di parecchia intemperanza ed incoscienza. Sicché dal 1.° giugno 1916 al 31 dicembre 1923 furono buttati nelle fauci di questo nuovo mostro nientemeno che 407.565 quintali di carta, che procurarono alla Croce rossa il fantastico provento di lire 21.527.257, cresciuto ancora ulteriormente, quando la guerra era finita da un pezzo. Le Amministrazioni centrali stesse si crearono un titolo d'onore in quella distruzione, talvolta scontata poi duramente. Sole più prudenti furono quelle dell'Interno, dell'Agricoltura Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, che procurarono di circondare di tutte le opportune cautele quel genere di operazioni.

Quell'orgasmo pare ora smorzato. V'ha dunque luogo da sperare che tutti procedano d'ora innanzi colla stessa prudenza dei Ministeri citati ad onore. In tale previsione, quei massimari che taluno ha creduto incriminare, potranno compiere un utile ufficio, quando vi siano introdotte alcune poche modificazioni suggerite dall'ulteriore esperienza, assistendo l'Amministrazione alla conservazione delle carte veramente utili. Non potendo evitare i disastri che compiono gli individui e le famiglie colla distruzione dei loro archivi, né impedire

che, pel soverchio ingombro che recano, archivi amministrativi siano lasciati deperire, quei massimari procurano, di render ragione ad una parte delle esigenze della vita corrente per salvare quel che di meglio, di più utile, di più importante si conservi in quegli archivi.

Parecchi ne furono dati alle stampe, fra i quali citeremo i seguenti:

Elenco di massima delle carte da eliminarsi presso le CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE del Regno, ec. — Roma, Officina poligrafica editrice, 1916, 8.°, pp. 6.

Elenco di massima delle carte da eliminarsi presso gli UFFICI DEL GENIO CIVILE del Regno... — Roma, Industria grafica nazionale, 1916, 8.°, pp. 6.

Elenco modello delle carte da eliminarsi presso le PREFETTURE E SOTTOPREFETTURE del Regno... — Roma, Officina poligrafica editrice, 1916, 8.°, pp. 15.

Elenco di massima delle carte che si possono eliminare presso le AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCIE. — Roma, coop. tipogr. L. Luzzatti, 1917, 8.°, pp. 31.

Elenco di massima delle carte da eliminarsi dalle AMMINISTRAZIONI COMUNALI.— Roma, coop. tip. L. Luzzatti, 1917, 8.°, pp. 22.— 2.^a ed. ivi 1921, 8.°, pp. 19.

Del resto, ripetiamo, presso tutte le Nazioni, e in special modo in Italia, abbiamo tutta una gradazione di controlli, diretta a ridurre al minimo possibile i rischi che possono corrersi nell'applicazione di questi massimari. Tali controlli sono, anzi tutto, scelti fra i funzionari più competenti, e diremmo anche più elevati in grado dell'Amministrazione alla quale appartengono le carte, come quelli che per l'alta posizione e l'esperienza acquistata possono più facilmente conoscere tutti i bisogni presenti e prevedere in parte quelli futuri del loro ufficio. Ne integrano la capacità i funzionari archivistici non solo perché più edotti delle necessità di tutti gli altri rami dell'amministrazione e degli studi e più indipendenti di fronte ai proponenti coi quali entrino in contraddittorio.

Gli uni e gli altri convengono nella compilazione di un elenco, concordato, di proposte di scarto; che, avvalorato dall'approvazione delle autorità gerarchiche, preposte a quel ramo di servizio, sia inoltre sottoposto al giudizio di un consesso o di una autorità suprema che lo approvi o consigli di approvarlo.

In Italia abbiamo per le amministrazioni periferiche le Commissioni locali di scarto; per quelle centrali, le Commissioni centrali di scarto; i cui lavori, approvati dal dicastero competente, sono sottoposti

all'approvazione della Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno.

Rispetto alla consegna delle scritture, eliminate, al macero, fu lunga usanza in Italia spedirvele, dopo sminuzzate, in sacchi sigillati accompagnati da agenti e funzionari i quali assistessero all'immissione in vasca. Ma la fretteolosità della guerra fece perdere molta parte di quel buon costume; e le carte sono affidate alla buona fede della Croce rossa italiana semplicemente in sacchi chiusi e sigillati senza sminuzzamento né rimescolamento. Sarebbe desiderabile, per maggior cautela contro ogni indiscrezione, tornare all'antico. Del resto, in Francia l'osservanza di questa procedura è formalmente prescritta.

In Inghilterra gli scarti sono retti dagli atti parlamentari del 1838, 1877 e 1898. Il primo concerne soltanto i versamenti in archivio. L'atto del 1877 autorizza il Master of the Rolls a redigere, d'accordo col dipartimento del Tesoro e previe alcune precauzioni, le norme per l'eliminazione dei documenti d'interesse pubblico, insufficiente a giustificare la loro conservazione negli archivi di Stato. Quei documenti devono essere elencati in modo che le informazioni e spiegazioni sul contenuto e carattere di essi permettano a chiunque di giudicare della convenienza della loro eliminazione. Tale elenco trasmesso al Parlamento deve ottenerne l'approvazione o, in difetto, rimanere a disposizione di esso per uno spazio di tempo non inferiore a quattro settimane; dopo il quale reputasi tacitamente approvato. L'atto del 1898 non è se non un emendamento di scarsa importanza relativo alla stessa procedura.

Oggi, i documenti d'interesse pubblico, sufficiente a giustificarne la permanente conservazione, sono trasferiti, in misura dello spazio disponibile, nei pubblici archivi, quando non siano più richiesti per scopi amministrativi; quelli che le amministrazioni stesse, alle quali appartengono, non stimano di sufficiente interesse pubblico, si elencano dal 1918 in poi conformemente alla procedura ora citata. Gli elenchi, che contengono quelle proposte, sono discussi ed emendati da ufficiali ispettori del Record Office e da delegati dell'amministrazione interessata; quindi, sottoposti all'approvazione del Master of the Rolls e del Ministro responsabile del ramo e spediti al Parlamento, al cui esame rimangono sottoposti per le quattro settimane prescritte.

Una ulteriore precauzione è imposta per alcuni di quegli elenchi, di cui gli atti abbiano speciale importanza, vale a dire il parere favorevole di funzionario specialmente competente in quel ramo di servizio; il quale, all'occorrenza, ha la facoltà di riprendersi quelli che

possano avere interesse sia come precedenti, sia come atti storici o legali.

In Francia, ove la dura esperienza delle commissioni di *trriage* ha di buon'ora e seriamente richiamato l'attenzione sulle eliminazioni inconsulte, questa procedura è già sottoposta a norme precise per gli archivi dipartimentali e per quelli comunali, e lo stesso spirito che ne ha dettato le norme aleggia nel vasto e importantissimo istituto degli Archivi nazionali.

Il decreto ministeriale del 1.º Luglio 1921 approva il Regolamento generale degli archivi dipartimentali, ove il titolo VIII (art.51-57) è dedicato alla materia delle eliminazioni.

È pregio dell'opera tradurre quei sei articoli :

51. — La massima parte delle scritture versate negli archivi dipartimentali deve essere conservata indefinitamente: tuttavia ve ne sono che possono essere soppresse dopo un lasso di tempo determinato.

52. — Sono normalmente da conservarsi indefinitamente:

a) tutte le pratiche e registri conclusi anteriormente all'anno 1830;

b) tutti gli atti che possono giovare a determinare un diritto in favore di una amministrazione, di una associazione o di un privato;

c) tutti i documenti che presentano o possono acquistare interesse storico.

53. — Possono normalmente essere, soppressi:

a) gli atti di cui i dati essenziali si ritrovano in altro atto riassuntivo, specialmente se questo atto riassuntivo sia stampato;

b) le scritture d'interesse temporaneo, dopo scaduti i termini della loro utilità.

Di tali scritture si allega (al decreto) un elenco (che vale come massimario) indicante la scadenza di questi termini.

54. — L'archivista (dipartimentale) ha la facoltà di proporre, ove stimi utile, la soppressione di altre pratiche, oltre a quelle descritte in questo elenco, che per la diversità dei servizi locali e del loro svolgimento non ha potuto tutto prevedere.

55. — L'operazione di scarto deve essere normalmente considerata come eccezionale. Nell'elenco sono però indicati alcuni casi nei quali lo scarto è necessario e autorizzato.

Nelle pratiche da scartare, le eliminazioni non devono essere fatte se non dopo un esame accurato di ogni singolo atto.

56. — Le scritture da sopprimere a forma degli articoli 53 e 54 non saranno eliminate se non previa la triplice autorizzazione del capo

del servizio che ne ha fatto il versamento, del Consiglio provinciale e del Ministro della Pubblica Istruzione.

L'archivista dipartimentale compila l'elenco delle serie soppresse, con le delucidazioni opportune e lo spedisce in doppio esemplare al Ministro della Pubblica Istruzione colla dichiarazione che le formalità prescritte sono state osservate.

57. — Le scritture, delle quali la soppressione sia stata autorizzata, saranno vendute a beneficio dello Stato o del Dipartimento, secondo la loro appartenenza, sotto la condizione che siano macerate. Saranno stracciate e rimescolate prima di essere consegnate al compratore, in presenza di un delegato della pubblica autorità.

Il Regolamento degli archivi comunali approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1926, al titolo V (art.33-36) dispone parimente in materia di eliminazioni da approvarsi dal Prefetto.

Così per un regolamento francese come per l'altro la Direzione degli archivi ha ritenuto opportuno di pubblicare, insieme con tutte le disposizioni relative a quei due enti, un commento preciso; che, in verità, riscuote la più larga approvazione per la chiarezza e prudenza che ne fanno il pregio, e meriterebbe di essere imitato dalle altre nazioni.

MASSIMARI. — Stimiamo utile riprodurre, se non tutti, uno dei nostri massimari per dimostrare le ragioni per le quali si possono proporre gli scarti di documenti, e insieme dare un esempio di titolario.

I

CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE DEL REGNO

Atti comuni a tutti gli uffici

- 1.— *Statistiche e periodici in genere* sino al 1917 escluso, compresi gli elenchi amnistia con relativi estratti di sentenza fino all'attuazione del nuovo codice.
— I riassunti statistici si conservano presso la Direzione generale della Statistica. Quelli che si possono trovare nelle cancellerie e segreterie giudiziarie non hanno più valore, appena i dati che contengono siano stati elaborati e stampati.
I periodici sono creati per tenere in evidenza i dati dell'anno precedente, e servono pertanto ad uso interno, senza acquistare mai alcun reale valore.
- 2.— *Bollettari dei proventi di cancelleria e registri spedizione copie* e quelli relativi alla gestione delle spese di ufficio; sino al 1917.
- 3.— *Protocolli di corrispondenza* di semplice trasmissione e corrispondenza relativa, esclusa la riservata; sino al 1917.
- 4.— *Registri di passaggio* di processi e altre pratiche da un ufficio all'altro; sino al 1920. Sono registri d'uso interno, non prescritti da regolamento.

5. — *Repertorî civili degli atti non soggetti a registro* degli ufficiali giudiziari, sino al 1896. Scopo di questi repertorî è il controllo sui diritti percepiti. La prescrizione ultratrentennale è sufficiente cautela contro ogni danno vicino o lontano.
- 6.— *Repertorî penali*; sino al 1917. Loro scopo è quello di permettere di verificare l'avvenuta notificazione degli atti penali. Dopo dieci anni nessun procedimento penale può essere ancora in corso.
- 7.— *Ruoli interni di udienza penale e civile*; sino al 1920; da non confondersi con i ruoli generali delle cause civili, de' quali è vietata l'eliminazione.
- 8.— *Fogli di udienza civile*; sino al 1896. Stabiliscono il movimento delle cause e conservandoli per un trentennio si permettono tutte le ricerche ancora valide.
- 9.— *Copie di note aggiunte e di comparse conclusionali* rimaste giacenti in cancelleria o distribuite per memoria ai magistrati; sino al 1925; sono quelle in carta libera, abbandonate.
- 10.—*Istanze per visione di atti e rilascio di copie*; sino al 1922. Le prime hanno scopo meramente fiscale; delle copie rilasciate rimane traccia sull'atto originale.
- 11.—*Fascicoli del campione penale*, relativi ad articoli pagati e definitivamente annullati, esclusi quelli pei quali non è stata ancora cancellata l'iscrizione ipotecaria. I fascicoli relativi ad articoli pagati possono essere eliminati sino al 1917; quelli relativi ad articoli annullati, sino al 1896.
- 12.— *Fascicoli del campione civile* pagati, esclusi quelli pei quali non è stata ancora cancellata l'iscrizione ipotecaria; registri mod. X, esauriti; sino 1917.
- 13.— *Registro delle spese di giustizia* anticipate dall'Erario per pagamenti ai testi e ai periti, mod. 12; sino al 1917.
- 14.— *Registri cronologici*; sino al 1917.
- 15.— *Scritture e registri contabili dei diritti di cancelleria* anteriori alla legge 1882. Non riguardano depositi giudiziari e somme ripetibili ; sono invece registri dei diritti di cancelleria in uso prima della legge del 1882 che li abolì e quindi tolse ad essi ogni scopo.
- 16.— *Registri esecuzione sentenze*, esauriti; sino al 1896. Dell'esecuzione rimane sempre traccia nel fascicolo e sul cartellino.
- 17.— *Registro appelli penali*; sino al 1917.
- 18.— *Registro generale delle istruzioni penali*, sino al 1896, periodo della massima prescrizione.

CORTI D'APPELLO E TRIBUNALI

- 1.— *Domande d'iscrizione a ruolo*; sino al 1917.
- 2.— *Atti e documenti relativi a pratiche di gratuito patrocinio*, escluse le pratiche con documenti esibiti dalle parti, e registri relativi; sino al 1917.
- 3.— *Proposte di annotazione* già eseguite sugli atti di stato civile; sino al 1920. Si possono eliminare le proposte di cui risulti eseguita l'annotazione.
- 4.— *Elenchi protesti cambiari*; sino al 1917.
- 5.— *Istanze per ottenere i certificati penali e repertorî relativi*; sino al 1920. Si devono conservare soltanto per 5 anni (art. 43 r. d. 5 ottobre 1913, n.°1178 sul Casellario).

- 6.— *Copie di sentenze penali dei pretori* depositate pel cessato codice; sino al 1920. Non sono più impugnabili.
- 7.— *Verbali di dibattimento*; sino al 1896.
- 8.— *Processi contro ignoti* per reati prescritti; contro noti, chiusi per amnistia e per remissione; e quelli relativi a fatti casuali; sino al 1917.
- 9.— *Liste mandamentali e liste circondariali dei giurati* e pratiche relative, sino al 1920. Si rifanno ogni anno.
- 10.— *Atti relativi e procedimenti disciplinari contro notai*, ufficiali giudiziari, uscieri, esclusa la sentenza, sino al 1917. Sono procedimenti per contravvenzioni.
- 11.— *Scritture relative alle elezioni commerciali*, alle elezioni politiche, agli esami di uscieri; sino al 1917.
- 12.— *Pratiche d'infortunio*, sino al 1922. Per l'art.88 del Regolamento relativo dovrebbero conservarsi per 4 anni soltanto.

PROCURE

- 1.— *Fascicoli relativi a fatti casuali*; sino al 1917.
- 2.— *Rapporti giornalieri* sul mutamento dei detenuti; sino al 1922, aboliti dal nuovo codice di procedura.
- 3.— *Note di delegazione dei sindaci* ai segretari ed assessori comunali per ricevere atti di stato civile; sino al 1917.
- 4.— *Pratiche per ricorsi in grazia*, sino al 1917; dell'esito di esse si prende nota nel registro esecuzioni, in sentenza e nel cartellino.
- 5.— *Personale in genere*, compresi i fascicoli di coloro che non appartengono più all'Amministrazione, escluse le nomine dei conciliatori; sino al 1917. Soltanto le copie degli atti non essenziali al fascicolo, rimanendo intatti gli atti originali.
- 6.— *Istanze per certificati penali*, da conservarsi soltanto per 5 anni; e quindi sino al 1922,
- 7.— *Pratiche di esecuzioni riferibili a condanne prescritte*, amnistrate ed espiate, sino al 1917, delle quali risulti essersi presa annotazione in cartellino e in sentenza del relativo provvedimento di prescrizione, amnistia, espiazione.
- 8.— *Pratiche esaurite riguardanti assegnazioni di minorenni in casa di correzione*, sino al 1917.
- 9.— *Ricorsi vari contro notai, uscieri, patrocinatori, conciliatori, messi esattoriali, ufficiali giudiziari*, sino al 1917.
- 10.— *Copie in più dell'ufficio stampe*, sino all'ultimo trimestre.
- 11.— *Verbali verifica agli uffici di Stato civile e Conciliazione*, sino al 1920.
- 12.— *Registro appelli*, sino al 1914. Trattasi di registro abolito dal nuovo codice: in ogni modo, dell'arrivo di processi resta sempre traccia nel Registro appelli del Tribunale, al quale ufficio venivano passati.
- 13.— *Registro generale dei reati*, sino al 1896, massimo della prescrizione.

PRETURE

- 1.— *Note d'identificazione delle elezioni politiche e amministrative* già convalidate e pratiche relative agli esami degli elettori, sino al 1924.

- 2.— *Liste comunali dei giurati*, sino al 1920 Cfr. n.° 9 CORTI D'APPELLO E TRIBUNALI.
- 3.— *Verbali di dibattimento*, sino al 1896. Cfr. n.° 7 idem.
- 4.— *Fascicoli relativi a procedimenti per contravvenzioni a regolamenti locali*, sino al 1922, si prescrivono in 5 anni.
- 5.— *Fascicoli tutele e cautele chiuse definitivamente*, escluse quelle con patrimonio, sino al 1917.
- 6.— *Processi contro ignoti per reati prescritti; contro noti chiusi per amnistia o per remissione e quelli relativi a fatti casuali*, sino al 1917.
- 7.— *Registro infortuni*, sino al 1917.
- 8.— *Registro detenuti e corrispondenza carceraria e richiesta giornaliera di vitto pei detenuti*, sino al 1922; è un registro in relazione con la matricola delle carceri che resta depositata.
- 9.— *Registro istruttorie penali*, sino al 1917.

CERNITA DEGLI ATTI

Anche se non occorra procedere ad operazione di scarto, la cernita degli atti (*trriage, Ausscheidung*) s'impone: perché, tranne il caso che la serie giunga perfettamente ordinata, l'incuria precedente e il trasporto la riducono spesso in una massa informe. Registri, buste, fasci e fogli sciolti vi sono frammisti, confusi, sgualciti, aggrovigliati sotto uno strato di polvere e in un'atmosfera disgustosa, che ne consigliano la disinfezione, appena rovesciati sul pavimento della sala, specialmente a quella cernita destinata.

In tale condizione di cose che vale parlare di teoria, di sistema? che valgono i preconetti? null'altro che a indurre, sin dall'inizio, il riordinatore in errori, che lo porteranno a falsare tutta la ricostituzione della serie.

Anche quando si conosca l'ente, l'amministrazione, la persona, dal quale provengono gli atti, e le vicende per le quali esso sia passato, non può dirsi che si sappia che cosa contenga quella catasta di carta scritta. E, quindi, prima di ogni altra cosa, occorre acquistare conoscenza di quel contenuto. Tale conoscenza non può essere né superficiale, né parziale: poiché basterebbe un pezzo solo a sconvolgere tutto quanto il lavoro, compiuto prima di avere passato tutta la catasta. Deve esser completa, totale, prima che si possa dire di essersene formata un'idea, di poterne disporre l'ordinamento.

E perciò il metodo migliore per riordinare un archivio è quello di non averne.

L'archivista deve porsi al lavoro colla mente scevra di qualunque prevenzione e colla massima pazienza operare da sé personalmente,

senza altrui aiuto, se non per togliere superficialmente la polvere, che rendesse più penosa l'operazione. Non può gabellarsi per buon archivistista, né asserire di compiere tutto il proprio dovere colui che non sappia insudiciarsi le mani e il viso ed i vestiti. Affidando altrui, sia pure in sua presenza, la spolveratura di materiale, che forse contenga carte rovinate dal vetriolo, sigilli fragili, miniature delicate, e simili, egli, anche conservandone la responsabilità, non può esimersi dalla taccia d'incapacità, imprevidenza e incuria, alla quale possono esporlo i danni irreparabili prodotti da un colpo sgraziato.

Del resto, per quanto incomodo, faticoso e fastidioso, né immune d'inconvenienti, il lavoro non è, in questa prima fase preparatoria, eccessivamente difficile. Certo, non vi si può accostare senza alcune cautele per scemare quegli inconvenienti sia che concernano la salute, sia che minaccino gl'indumenti e vestiti. Per la salute, abbiamo già accennato alla disinfezione generale della catasta: ed ora soggiungiamo che chi soffra la polvere, può impedire alla medesima d'introdursi nelle narici e orecchie o di offendere gli occhi, imbottendo le prime con batuffoli di cotone idrofilo inumidito, proteggendo gli altri con occhiali chiusi. I salutisti suggeriscono di sostituire questi vari apparati con una maschera, presso a poco simile a quella, usata nella guerra mondiale contro i gas asfissianti. Temiamo assai che, richiamando il sangue alla testa, quella maschera non riesca assai più di danno, che di giovamento. Per gl'indumenti, basta adoperare cappe e guanti e, magari anche, berrette.

Così premunito, l'operatore può attaccare il lavoro; che consiste nello sfilare ad uno ad uno dalla catasta i pezzi, come si presentano alla mano, senza preoccuparsi della connessione, che possa fra essi intercorrere, e specialmente senza proporsi di riunirli, di ricollegarli, di ordinarli volta per volta. Nulla v'ha di peggio dei preconetti, che si possano nutrire, della saccenteria, che si abbia fretta di dimostrare, dei tentativi, veramente inconsulti, che si vogliono fare, di accelerare il lavoro, prima di avere abbattuta e decomposta pezzo per pezzo tutta la catasta.

Volta per volta, che un pezzo venga alla mano, l'operatore deve sottoporlo a un profondo esame, ed illustrarlo in tutte le sue parti per poterne esprimere un giudizio con piena conoscenza di causa.

Ciò gli permette, anzi tutto, di riconoscere esternamente di che si tratti, se di una membrana o d'una carta, d'un registro, di una filza, di una busta, ovvero di un quaderno, di un frammento, di un atto intero o scucito o sgualcito, corrosivo, strappato ec.; internamente se sia una copia o un originale; la forma e la qualità dell'atto, ec.

Gli fa conoscere il contenuto del pezzo mediante la lettura, spesso paleografica, alla quale deve sottoporlo; e, frequentemente, anche l'età, alla quale appartiene. E poiché quel contenuto e quella età devono essere assolutamente veridici per formare la base non solamente dell'ordinamento, che comincia, ma altresì delle ricerche, che potranno in futuro esservi condotte, egli dovrà assicurarsi della loro autenticità con tutti i magisteri, che gli offre la critica storica, diplomatica, paleografica ed archivistica.

Né fia mai che in tale disamina s'imbatta in atto sospetto. Ché, allora, dovrà procedere con tutte le precauzioni, prima di sentenziare sulla falsità e falsificazione del medesimo. Ma non pertanto dovrà eliminarlo; bensì occorrerà collocarlo per ora, come e ove cada, perché la presenza di esso in quella serie potrà spiegarsi in seguito dal complesso dei dati successivi; e le stesse impurità, che lo fanno respingere dalla critica, gioveranno per rendersi conto di speciali emergenze che si siano verificate nella vita dell'ente o della persona, al quale quella falsificazione appartenne.

Così pure, frequenti si presenteranno in quell'esame gli atti e registri non datati. Tutta una parte della diplomatica e precisamente la cronologica, insegna il modo di trovare la data mancante o di avvicinarvisi sufficientemente.

Non volendo invadere il campo di altra disciplina, ci limitiamo a ricordare che, se i registri abbraccino lo spazio di parecchi anni, converrà indicarne le date estreme almeno col millesimo, ma meglio e con maggior precisione coll'indicazione anche degli anni, dei mesi e dei giorni. In archivistica le date, siano interne od esterne, dovranno sempre essere indicate in quest'ultimo ordine vale a dire per anno, mese, giorno; non a rovescio, come usasi da noi nella pratica giornaliera.

Qualora l'atto sia internamente privo di data, ma al verso in un occhietto rechi la data di ricevuta segnata dal destinatario, questa sarà ritenuta come data approssimativa estrema del documento, ricordando come essa sia propriamente la *data archivistica* vale a dire quella che indica la ricevuta, l'ingresso, la registrazione, e quindi l'inizio della pratica o la fine della medesima. Dal momento della indicazione di questa data comincia lo svolgimento di una trattazione, non già dall'indicazione della *data storica*, quando non si tratti di prima iniziativa: nel qual caso la *data archivistica* si confonde colla *data storica*. Nelle circostanze dubbie converrà sempre dare la preferenza alla datazione archivistica.

Naturalmente, in questa fase preparatoria delle operazioni l'esame di ogni singolo atto può consigliare ricerche storiche, giuridiche e amministrative, dirette a spiegarne il contenuto e a farne meglio conoscere tutta l'essenza giuridica e amministrativa. Sicché al compimento dell'esame non possano più sussistere se non pochi dubbi intorno al medesimo e, in ultimo, intorno a tutto il gruppo o alla serie, al quale appartiene.

E, del resto, ciò è necessario. Non può sentenziarsi ripetiamo, sopra l'appartenenza, la collocazione, l'ordinamento di una serie senza averne passati ad uno ad uno tutti gli elementi e averli tutti esaminati e discussi. Né sarà mai esoso il ripetere che non si può iniziare un ordinamento qualsiasi, senza averne preliminarmente sottoposto tutti quanti i pezzi all' esame summentovato.

Tale esame ha altresì il vantaggio di portare a galla gli atti e registri, ai quali necessitino opere di nettezza, cucitura, rilegatura o restauro, o sui quali si debba pronunziare la penosa sanzione che li tolga dalla comunicazione al pubblico per lo stato in cui sono ridotti senza più speranza di trovare mezzo da rimediare al loro sfacelo.

Queste particolarità consiglieranno, allora o poi, di affidarli agli operatori competenti; sempre, però, sotto la vigilanza di funzionario incaricato dell'ordinamento.

SCHEDATURA. — I risultati di tutte le osservazioni particolari fatte sui pezzi, a volta a volta sfilati dalla catasta e disposti l'uno dietro l'altro, come vengono, sono fermati su *schede* o cedoline di carta rettangolari, facilmente movibili. In quella fase di lavoro appena abbozzato, esse non possono essere se non *schede provvisorie*, suscettibili di correzione o di eliminazione, quando altri elementi vengano a chiarirne o ad annullarne il valore. Non altro ufficio esse adempiono se non di comodità, vale a dire, quello di risparmiare la fatica di rinnovare tutto il lavoro già compiuto, di riprendere e rimaneggiare ad uno ad uno i pezzi suddetti, tutte le volte che occorra consultarli, traslocarli, rimuovere ovvero ordinare.

Ma, per quanto provvisorio possa esserne l'uso, esse per soddisfare all'ufficio destinato senza creare difficoltà, né confusione, devono rispondere a certi requisiti; ai quali, spesso, si annette scarsa importanza, mentre inceppano il lavoro.

Poco importa per ora la consistenza della carta adoperata. Importa invece che esse siano non eccessivamente grandi, né piccole; abbiano tutte un formato uguale; siano tutte scritte per lo stesso verso; disposte nelle loro varie parti in un ordine uniforme; redatte secondo

le stesse formule; espresse con lo stesso linguaggio sobrio e preciso; non contengano che i dati di un solo atto. Perciò recheranno in testa, indicata con tutti i suoi elementi e occorrendo anche con i computi adoperati nelle età passate, la data cronica, e, quando vi sia, anche quella topica. Noteranno, poi, la qualità dell'atto e la materia scrittoria sulla quale è steso, nonché le particolarità osservate in proposito. Seguirà il riassunto dell'atto, nel quale saranno messi in evidenza l'ente o la persona, da cui provenga, e quello che concerna o cui sia destinato. Chiuderanno lo scritto le osservazioni eventualmente fatte durante l'esame dell'atto, e la data della compilazione della scheda da servire come riscontro in confronto ai progressi del lavoro e a quelli della cultura in proposito.

In testa, e sempre nello stesso angolo, la scheda porterà un numero d'ordine, che corrisponderà assolutamente con quello che, al momento in cui il pezzo fu sfilato dalla catasta e prese posto al seguito di quelli, precedentemente sfilati, assunse nella serie provvisoriamente costituita.

Abbiamo detto che la redazione della scheda ha da essere sobria. Soggiungiamo che per uniformità non deve estendersi talmente da coprire più di una scheda. Le schede multiple per un solo atto ne inceppano la rapida consultazione in questa fase preparatoria, in cui occorre poter subito far confronti senza internarsi nell'esame del contenuto. In una fase ulteriore del lavoro potranno, anzi dovranno compilarsi: non in questa. Il che viene a significare che tanto vale per la compilazione della scheda un atto sciolto, quanto un registro, una filza ed una busta: ognuno de' quali pezzi, qualunque sia la sua entità, dovrà vedere il proprio contenuto riassunto per comodità in una sola scheda.

Taluni usano, volta per volta che compilano una scheda, lasciarla provvisoriamente unita o entro all'atto o registro, al quale si riferisca. Tali altri preferiscono tenerla separata. Sono due metodi che presentano vantaggi ed inconvenienti. Il primo assicura, meglio dell'altro, contro una possibile confusione dei pezzi, che provochi una sconcordanza fra scheda e pezzo; ma presenta l'inconveniente di non permettere all'ordinatore di consultare colla massima facilità le schede già compilate. Il secondo offre gl'inconvenienti e i vantaggi opposti. Siccome, per noi, la revisione, il confronto delle schede fra loro non dovrebbe mai preoccupare la mente dell'ordinatore in quella prima fase del lavoro, e, in ultima analisi, non ha altro scopo se non di risparmiare un po' di fatica ed evitare alcune ripetizioni, noi incliniamo piuttosto verso il primo metodo, anche se ci costringa a moltiplicare

le medesime diciture e a stendere schede che, poi, andranno distrutte.

RAVVICINAMENTO E FUSIONE DELLE SCHEDE. — Compiuta all'ingrosso la distruzione della catasta, disposti in fila tutti i pezzi e compilate le schede, cominciano i lavori di rifinitura: poiché quel materiale contiene pezzi singoli, ma ne contiene altresì di quelli che sono composti di un numero più o meno grande di altri pezzi, e questi ultimi possono tutti riferirsi al medesimo oggetto ovvero a oggetti differenti.

Conviene esaminare se la schedatura provvisoria possa sufficientemente informare della composizione e dell'importanza delle scritture. Per ciò occorre verificarle e raffrontarle: ciò che non sarebbe agevole lasciandole disseminate entro le scritture stesse. Si estraggono, pertanto, da esse, si raccolgono nell'ordine stesso in cui giacevano; e si comincia a correggerne, modificarne, completarne o sopprimere il testo, quando occorra, a ravvicinare i frammenti dispersi, che possano rinvenirsi indicati come tali sulle schede.

Con questo ravvicinamento materiale si ricostituiscono, almeno colle schede, unità, che l'incuria o anche il semplice trasporto aveva frantumato.

Si possono altresì ravvicinare schede concernenti tutte uno stesso argomento, che da indicazioni di registrazione risulterebbero appartenere ad unità scompagnate. E con ciò si possono ricostruire fascicoli e pratiche ed anche gruppi archivistici originali, momentaneamente distrutti. Esempio tipico di questi raggruppamenti offrono le pezze in appoggio di conti, che vanno unite a questi conti; alla loro volta dipendenti dal conto giudiziario col quale furono approvati dai supremi controlli, Camere e Corti dei conti, Auditorati ec. che dir si vogliano, e sotto la cui data sono quelle pezze comparse in archivio.

Altro esempio danno quei *fogli volanti*, che, attentamente esaminati, risultano connessi fra loro e ricostituiscono le pratiche, siano essi lettere, memoriali, appunti, relazioni ec.

Non rientrano in gruppi siffatti le corrispondenze private e commerciali, perché, d'ordinario, non trattano d'un solo e medesimo oggetto, ma di diversi e svariati, che, per quanto materialmente collegati nello stesso foglio, non hanno, per lo più, che fare gli uni cogli altri. Però, siccome il loro autore o detentore ha un interesse particolare a tutti quanti quegli oggetti, così essi costituiscono gruppi speciali; di cui le schede sono però sempre da ravvicinare.

Per contro, vi sono schede eccessivamente comprensive, che non scendono a sufficienti particolari sul contenuto di una unità, per esempio, composta di parecchi atti, uniti o cuciti, quali sarebbero le buste, i fasci, le filze ec. È d'uopo riesaminare questa unità e svolgerne succintamente, ma più largamente di prima, il contenuto, perché la conoscenza ne diventi più completa e precisa. In tal caso non è raro di imbattersi in atti di formato maggiore di quello assegnato a quell'unità e pertanto ripiegati con grave nocumento dello scritto o disegnato, ovvero in atti redatti su materia scrittoria differente. Tutte queste particolarità ed altre ancora, come la presenza di sigilli aderenti o pendenti, sono da specificare nella scheda.

COSTITUZIONE DELLE UNITÀ. — Così, lavorando sempre su quei pezzetti di carta, si viene perfezionando la primitiva redazione ed insieme la conoscenza precisa dell'istituto, al quale le carte appartengono. Le schede così rielaborate e ravvicinate mettono in evidenza certi raggruppamenti, che, quantunque ancora embrionali, indicano una certa relazione fra gli elementi, che li compongono.

Perciò, riportando sul materiale archivistico stesso il risultato del ravvicinamento delle schede, si compongono quelle unità che dovranno poi essere ordinate; con che si riduce la fatica di raccapazzarsi nella confusione, in cui i pezzi furono estratti dalla catasta.

Atto sciolto o registro, abbiamo detto, sono uguali durante la schedatura; ma, non in questa ricomposizione, che naturalmente non riguarda gli atti singoli, ma la raccolta di parecchi atti sciolti ovvero di parecchi fogli sciolti, costituenti registro, volume, fascicolo, ec.

Tuttavia, la costituzione di unità con atti sciolti richiede assai maggior prudenza, che non quella di registro con frammenti dispersi.

Occorre che quegli atti sciolti, che troviamo disseminati in tutto il materiale, appartengano tutti allo stesso ente, sia perché ad esso siano pervenuti, sia che da esso emanino; nel qual caso non si presentano sotto la forma di originale, ma sotto quella di semplice minuta o di originale unico, quando si tratti di circolari e simili. Occorre, altresì, che trattino argomenti relativi al medesimo genere di attività dell'ente stesso, specializzata in un ramo particolare delle attribuzioni del medesimo; che rechino date, entro le quali questa attività dovette esplicarsi.

E non basta; perché, con tutti questi elementi uguali, potrebbero pure, appartenere ad unità diverse. È ancora necessario che con un contrassegno qualunque, esterno o interno, essi dimostrino di avere appartenuto a un complesso oggi distrutto, a una concatenazione, che

conduca a una sola risoluzione. Esterno può essere quel contrassegno, che indichi la registrazione o la classificazione, ovvero anche l'occhietto tergale di ricevuta e archiviazione. Interno può ritenersi l'accenno a precedente, cui si risponda, l'indirizzo, l'indicazione specifica dell'oggetto.

Speciale attenzione è richiesta dal rinvenimento di allegati: che prendono il loro posto al seguito dell'atto che vi si richiama. Ma, quando tal richiamo non esista e nessun altro elemento di riscontro, se non l'argomento in generale, offra materia ad appiglio, convien tenerli distinti, come unità per sé stanti.

Lo stesso non può dirsi di minute di relazioni, di studi e simili; che tranne il caso di elaborazioni o riassunti generali o statistici, trovano sempre ove collocarsi nel complesso degli atti, sui quali sono state condotte.

Le unità, così ricomposte, vanno rielencate in nuove schede, più corrispondenti al nuovo aspetto assunto, nel quale i singoli elementi dell'unità ricomposta riprendono il posto naturale, che loro assegna la data, o, caso mai, il numero di protocollo, a differenza di quello che avviene nell'atto della registrazione e formazione dei fascicoli, durante il quale le carte si ordinano a rovescio dal primo all'ultimo. Quando si abbia la certezza che altri elementi non possano più entrare nella ricomposta unità, tutta questa va cartolata.

Così accanto agli atti singoli, ai registri, volumi, codici intatti o ricomposti vediamo allinearsi, insieme cogli altri, non dispersi dal disordine preesistente, i ricostituiti fascicoli, inserti, buste, filze ec., che le successive vicende diranno se cucire, rilegare o lasciar sciolti.

ESTRAZIONE DI ATTI DA UNITÀ PREESISTENTI. — Non è raro trovare nel progresso del lavoro, che alcuni atti siano usciti dal posto, che occupavano originalmente entro filze, buste, mazzi ec. di documenti. Il più delle volte, quell'estrazione fu fatta per comodità di trascriverli o allegarli ad altre trattazioni; quasi sempre, per incuria e mania di disordine. Talvolta, però, può anche darsi che sia avvenuta per collocarli altrove, vuoi perché si sia stimato non appropriato il luogo, ove eran stati messi da principio, vuoi perché così sia parso a precedente ordinatore.

Quando l'atto, rinvenuto fuor di posto, corrisponda in tutto e per tutto alla lacuna riscontrata nell'unità, alla quale si supponga appartenesse, e segnatamente ne tornino la cartolazione o altra annotazione in indice, conviene ricollocarlo a posto.

Se, invece, l'atto sia stato trasferito in altra unità per qualcuna delle ragioni sopra esposte, occorre assicurarsi della vera necessità che ne abbia promosso lo spostamento e sottoporre a critica precisa l'opera del precedente ordinatore. Se tutto concordi a dargli ragione, si può lasciar l'atto ove è stato novamente collocato; ma, a scampo di difficoltà, che potessero sorgere in futuro ricercando il documento là dove non è più, sarà sempre opportuno collocare al posto di esso nell'unità, donde fu estratto, un foglio che rimandi il ricercatore alla nuova collocazione. Ma ciò riguarda atti già estratti antecedentemente al riordinamento al quale si proceda.

Controverso è, invece, seriamente il caso di estrazione da parte del nuovo ordinatore di atto collocato fin dall'origine nell'unità ove egli lo ritrovi. V'ha chi vi si lascia indurre dal lodevole pensiero di salvare l'integrità di atti membranacei o cartacei di formato maggiore di quello della unità entro la quale siano cuciti e pertanto necessariamente piegati e ripiegati per ridurli al formato dell'unità stessa, con detrimento proprio e recisione sulle piegature.

Altri vi si senton spinti dal desiderio di separare e riunire le diverse qualità di materie scritte sulle quali sono vergati, mettendo insieme le pergamene, e insieme le carte, quasi indotti a ciò dall'esempio dalle infinite pergamene e mappe, dai piani e disegni sciolti ec., che si conservano negli archivi. Così operando, però, non sanno ricordare che originalmente pergamene, piani, mappe e disegni ec. stavano e stanno da per sé, e se li ritroviamo cuciti o collocati entro una unità una qualche ragione deve aver consigliato a collocarveli.

Altri infine sono presi dalla stessa mania di uniformità di formato che in altra maniera colpisce il rilegatore di libri e lo spinge a ritagliarne senza giudizio i fogli.

In questa stessa esposizione accenniamo alla condanna che pronunciamo contro questi vari modi di procedere. I documenti, qualunque sia il loro formato qualunque sia la materia scrittoria sulla quale sono scritti devono essere lasciati entro l'unità ove si trovano, anche se possa parere che non v'abbiano ragione d'essere.

Allontanandoli, veniamo a disorganizzare un complesso organico; separamo le membra dal tronco; rendiamo inintelligibili, come tutte le cose fuori di posto, gli atti estratti, e frustriamo la speranza di ricercatori logicamente direttisi a quella unità per rintracciarli.

Seppure tanto rispetto all'integrità delle unità costituite faccia temere si trascuri di ovviare al logorio lamentato per quegli atti, nondimeno è necessario imporselo per norma, perché, del resto, tra i metodi di rilegatura e custodia da noi esposti nel capitolo speciale, che li riguarda,

sono già indicati quelli opportuni ad ovviare a tale inconveniente.

COSTITUZIONE DELLE SERIE. — Ma, ricomposte le unità, non può dirsi di aver compiuto il riordinamento, come taluni suppongono; i quali suppliscono al rimanente lavoro coll'ordinare alfabeticamente lo schedario provvisorio, che abbia dato modo di giungere sino a questa ricomposizione. Se questo schedario può, ormai ch'è perfezionato, dire quel che contenga l'archivio, sinora esaminato, e corrispondere esattamente agli schedari consimili per materia in uso presso le biblioteche, non rappresenta, però, che una natura, della quale non vediamo le articolazioni in funzione, né il coordinamento di tutte quelle articolazioni, una natura, vale a dire, che possiamo considerare come morta ed immobile.

Altro, invece, è lo scopo del riordinamento archivistico, come abbiamo più volte accennato, cioè quello di raffigurarci l'organismo, dal quale provengono gli atti, nello stato medesimo, nel quale era costituito quando nascevano e si accumulavano questi atti, sì quasi da farcelo rivedere in azione. E, allora, non sono più atti, unità slegati, indipendenti, confusi, che noi ritroviamo, ma atti ed unità acconciamente disposti ad un fine, al fine assegnato all'organismo, al quale appartengono. Questa disposizione si ottiene ordinatamente, gradatamente in vita; e quest'ordine, questa gradazione si riproduce negli atti emanati, e deve essere da noi ritrovato e ricostituito nel nostro lavoro. Tale ricostituzione è quella che noi chiamiamo ricomposizione delle serie.

Ci aiuta in questa nuova fatica il fatto che anche in origine gli atti di queste serie si dispongono per lo più a gruppi secondo la loro forma esteriore, che a sua volta, corrisponde al contenuto e all'uso, al quale devono servire quegli atti, i registri vanno insieme coi registri, gli atti sciolti cogli atti sciolti; né v'ha, se non rarissimamente il caso che gli uni si frammescolino cogli altri. È ovvio, se si rifletta che l'atto non si riferisce d'ordinario che ad un solo e medesimo oggetto, mentre il registro riguarda numerosi argomenti, anche quando questi siano tutti della stessa specie.

Pertanto, ritroveremo così e raggrupperemo varie qualità di scritture alcune contenenti ordini, provvedimenti, direttive; altre, semplici prove di esecuzione di tali ordini; altre ancora, conteggi, ec. ec.

Accanto a quegli atti altri raggruppamenti od anche semplici unità sollevano questioni sulle quali conviene fermare la nostra attenzione prima di procedere oltre.

SCIoglimento DELLE UNITÀ LEGATE E DELLE SERIE COSTITUITE.
 — Delle unità e serie, contenenti atti riferentisi a diversi e svariati argomenti, alcuni trattatisti sostengono la necessità di scrutare profondamente il *contenuto* e la *legatura*: il contenuto, per vedere se siano tutti atti consimili o diversi, se appartengano tutti alla medesima serie o a serie differenti; la legatura, per assicurarsi se sia contemporanea all'esistenza dell'ufficio, dal quale gli atti derivano, o di fattura successiva ed opera di più recente archivista.

Noi ripetiamo quel, che abbiamo più volte sentenziato, vale a dire che non si possa giudicare di un volume, di una filza e, in genere, di una unità archivistica senza averne esaminato il contenuto con la massima accuratezza: anzi, eleviamo questa sentenza a massima inderogabile di archivistica. Ma siamo scarsamente proclivi a spingere questa massima sino alle sue ultime conseguenze, poiché nel suo sviluppo essa ci conduce allo scioglimento degli atti legati, alla distruzione di serie, per ricostruire altre unità, altre serie che le nostre elucubrazioni scientifiche ci abbiano suggerito, senza avere l'assoluta certezza di far bene.

Non nascondiamo la nostra riluttanza a seguire gl'insegnamenti, e gli esempi di preclari maestri in quella direzione, anche quando lampante si presenti a noi la prova d'errori d'ordinamento, commessi dall'ufficio stesso, dal quale furono emanati quegli atti, ovvero anche dagli archivisti nostri predecessori. A noi pare che, anche in questi casi, un elemento, personale o generale che sia, ci sfugga sempre, che, oltre al supposto errore, venga a spiegarci la ragione della costituzione di quel complesso diverso. E in tal difetto reputiamo meglio astenerci dall'accrescere la confusione con ricostituzioni, non meno arbitrarie delle precedenti, anche se basate sulla scienza. Peggio ancora se pretendiamo ricondurre gli atti nell'ordine, che avrebbero sempre dovuto tenere e che non sappiamo se abbiano veramente mai tenuto! Anche, se gli esimii archivisti olandesi, tante volte citati, asseriscano sia lecito sciogliere una filza di documenti vari e disparati rilegata dopo la cessazione dell'ente, dal quale emanarono quei documenti, per riportarne le varie parti là dove avrebbero sempre dovuto essere, noi non sappiamo da un lato spiegarci come mai si sia formata quella filza e per quale ragione; dall'altro, accertarci se veramente quei documenti abbiano in origine occupato il posto, che si intende debbano riprendere.

Ci bastano pochi esempi.

La serie così detta delle *Carte strozziane* dell'Archivio di Stato di Firenze è certamente posteriore alla caduta della Repubblica fiorentina

verificatasi nel 1530. Essa fu costituita nel secolo XVII dal senatore Tommaso Strozzi col salvataggio d'innomerevoli registri e filze di corrispondenza della Repubblica, già destinati al macero, di altre scritture e volumi privati.

Sin dalla riunione della Stroziana coll'archivio delle Riformazioni, dai primi del secolo XIX, gli archivisti fiorentini, e probabilmente il Brunetti, estrassero da detta serie tutto quel che contenesse del carteggio della Repubblica, e coi pochi avanzi dalle distruzioni dei secoli antecedenti composero quelle raccolte di corrispondenza che gli studiosi per oltre tre quarti di secolo consultarono e trascrissero sotto i titoli di Lettere missive, Lettere missive e responsive, Lettere originali ec. Queste divisioni erano state formate nel secolo XIX, non avevano nulla di originale, e forse anche non corrispondevano affatto al modo di conservarle in uso presso gli antichi. Ciò nondimeno erano state adottate dagli studiosi e tutti ormai le seguivano, senza preoccuparsi se i membri che le componevano fossero appartenuti alla Stroziana.

Senonchè Alessandro Gherardi, propostasi la ricostituzione della Stroziana, sciolse quelle divisioni e ne ridusse le filze al posto in cui le aveva collocate nella propria libreria Tommaso Strozzi, fortunato di trovare segnature, che gli agevolassero l'impresa. Con ciò egli venne a creare una confusione, che impedì per qualche tempo di raccapazzarsi, e sconvolse tutte le citazioni, sino allora condotte su quelle divisioni. Fu ed è danno assai grave per gli studi e specialmente per i riscontri; tanto più grave in quanto, dopo la distruzione delle serie, di cui quelle filze sono i miseri ruderi, s'ignora veramente come la Repubblica tenesse quel carteggio. E quindi, seppure logicamente quelle scritture, appunto perché frammentarie, dovevano e devonsi considerare come appartenenti alla libreria Strozzi, noi siamo d'avviso che dovevansi lasciare là dove le avevano, sempre nel secolo XIX, vedute ed esaminate gli studiosi ed eruditi.

E ancora: a metà del secolo XIX tutte le pergamene sciolte del Grande Archivio di Napoli furono disposte cronologicamente senza riguardo alla loro provenienza, cucite e legate nei volumi cronologici, pervenuti sino a noi. Non v'ha alcun dubbio che quella rilegatura sia del tutto artificiale; che, procedendo a tale ordinamento, si sia contravvenuto a tutte le regole dell'archivistica e della storia. Eppure noi siamo d'avviso che non si possano ormai più sciogliere quei volumi per ricostituire delle loro pergamene le singole provenienze: come riterremo addirittura insensata la proposta di sciogliere i registri an-

gioini dello stesso Archivio, che tutti sappiamo rilegati bestialmente secondo il modo col quale si erano accumulati gli atti che li compongono.

Ma questi due esempi riferiscono difetti introdotti dopo la cessazione dell'ente, al quale gli atti appartengano. Lo stesso, però, sosteniamo anche per le serie originalmente costituite, nelle quali si verificano incongruenze e illogicità per colpa di errori di funzionari stessi dell'ente, che produsse quei documenti.

Noi spingiamo il rispetto al principio della integrità delle serie e delle singole unità sino al punto di conservare immutati, incorretti questi errori; che possono bensì essere stati da altri rilevati, ma non hanno impedito agli interessati né agli studiosi di ritrovare gli atti loro occorrenti, di trascriverli o di citarli.

Ora, quando una di queste fasi della comunicazione dei documenti siasi verificata; quando quei documenti siano stati veduti, esaminati, sfruttati, non è, secondo noi, più lecito, non ostanti gli errori sovraccennati, rifrantumare quelle serie, quelle filze, quei mazzi per rifarne altre serie, filze e mazzi. Siamo d'avviso ch'essi debbano tramandarsi alle venture età nello stato stesso in cui ci siano pervenute.

Ciò non vuol dire che non si possa in altro modo rimediare all'inconveniente lamentato; che non si possa ovviare al pericolo che per quella deficienza dell'archivista o dell'ordinamento originale sfugga a coloro, che vogliano studiarla, una parte dei documenti. Si possono sempre correggere quegli errori sulla carta, negli inventari, negli indici, senza che occorra perciò estendere l'azione ricostitutiva sino al punto di sconvolgere quello che è sino a noi giunto sotto una determinata forma.

La serie dell'Archivio di Stato di Roma, chiamata *Archivio camerale* fu artificiosamente composta molto tempo dopo l'istituzione dell'Archivio di Stato medesimo, togliendo registri e atti da infinite serie minori, sciogliendo e frantumando archivi di magistrature passate. È cosa deplorabile, non v'ha dubbio; ma ciò nondimeno, essa è ormai conosciuta, usata, studiata e citata in numerosi lavori sotto quel titolo. Scioglierla per ridar vita o integrità alle serie, che ad essa hanno somministrato gli elementi, sarebbe sconvolgere innumerevoli citazioni e fonti, senza sapere precisamente ricostituire le serie antiche, né ove collocarne esattamente le parti smembrate e col pericolo maggiore di lasciare la ricomposizione ammezzata e perciò inutile così per gli studi condotti prima della nuova decomposizione, come per chi volesse rendersi conto di quel che ci sia pervenuto delle antiche serie rimaste in sospenso. Perciò chi voglia fare opera pratica ed utile deve

limitarsi a ricomporre le serie sulla carta, coll'avvertenza di stabilire una buona tavola di coordinamento colla serie esistente.

Da tutto ciò risulta dunque la nostra assoluta avversione ad ogni scioglimento di unità o serie costituite, segnatamente se di antica fattura.

Forse, facendo un po' di violenza a noi stessi, potremmo stimare come giustificato lo scioglimento di quei fasci informi che sotto il nome di *miscellanea* raccolgono atti che la pigrizia abbia indotto a non più riarchiviare e che abbiano col tempo perduto ogni segno della loro primitiva collocazione. Quando si riesca a ritrovarne il posto, si può, secondo noi, ricollocarli, senza tenere conto, se non in inventario, della loro ricollocazione in serie.

Parimente potrebbero forse anche essere sciolte quelle filze di lettere originali responsive, che, posteriormente alla cessazione dell'ente che le ricevette, furono alla rinfusa e incompletamente cucite insieme. Secondo noi, questo scioglimento potrebbe permettere di completare il carteggio e di disporne le singole lettere in perfetto ordine cronologico sì da potere accogliere al proprio posto quegli aumenti che eventualmente si presentassero.

INTEGRAZIONE DELLE UNITÀ E DELLE SERIE. — Il contrario dell'estrazione e dello scioglimento degli atti è la loro integrazione, vale a dire il tentativo di completare quel che ne manchi con copie tratte da altri archivi, ovvero con atti di nuovo acquisto. Per quanto tenda a una lodevole perfezione della raccolta che ne agevoli le ricerche, gli studi e la conoscenza col minore incomodo dei ricercatori, è una operazione fra le più delicate e discusse. Anzi tutto, fissiamo che la integrazione a mezzo di copie può mirare a rendere completa la serie, sino a noi pervenuta con lacune intermedie; ovvero a riferire accanto all'opera spiegata dall'ente, di cui ci siano pervenuti gli atti, quella degli altri enti, coi quali questo fu in relazione e trattazione, sì da rendere intera, perfetta la conoscenza di tutti i negozi ventilati fra loro senza costringere lo studioso a spostamenti, spesso disagiati. Nel primo caso le copie sono tolte d'ordinario da altre serie esistenti nel paese. Nel secondo si traggono invece dagli archivi esteri a mezzo di missioni scientifiche, i cui lavori costituiscono per le nazioni alle quali appartengono titoli d'onore e prove incontestabili di progresso.

Nell'un caso e nell'altro quelle copie non vanno, secondo noi, frammischiate nelle serie, alle quali sono destinate, anche se cadano in acconcio per colmare una lacuna. Al loro posto basta un foglio

che rimandi all'appendice a tutta la serie, che le comprenda ordinatamente.

Le copie della prima specie hanno carattere e scopo *archivistici* e amministrativi speciali. Siano esse contemporanee all'originale perduto e sempre anteriori ai tempi moderni; siano addirittura trascrizioni dei giorni nostri; esse, in una maniera o nell'altra sostituiscono sempre l'originale.

Non, pertanto, ripetiamo, vanno inserite nella serie; anche perché, se le copie antiche, contemporanee o non, non furono, durante l'attività dell'ente, collocate al posto dell'originale, ciò vuol dire che questo esisteva e l'occupava da sé, ed esse erano state compiute ad altro scopo, che può oggi sfuggirci, ma in futuro potrebbe esserci svelato, e, perciò, non dovrebbe aver preclusa la via a ricomporre tutti gli elementi, che ad esso servirono.

Di altra specie sono invece le copie raccolte dalle missioni all'estero. Son noti i *Calendars of State Papers*, pubblicati dagli archivi inglesi e canadesi, e l'importanza acquistata da essi nel mondo e nella scienza. Le copie, che vi hanno dato materia non possono essere incorporate nelle serie esistenti nei rispettivi Public Record Office, perché non vi hanno mai appartenuto, e quindi non ne colmano lacune. Colmano, invece, una lacuna scientifica: e costituiscono, dunque, una serie a parte, sia pure in appendice agli originali inglesi e canadesi; serie che, per essere perfetta, deve recare la collocazione degli atti, donde furono estratte e la data della loro compilazione e immissione in archivio, perché ognuno, ora e in futuro, sappia di che si tratti e possa ricorrere all'occorrenza agli originali. Esse hanno quindi uno scopo meramente *scientifico*: e la loro presenza in archivio dimostra soltanto tutta la cura dell'amministrazione in favore degli studi.

Invece, né sotto un aspetto, né sotto l'altro, può approvarsi l'incomprensione, della quale diano prova coloro i quali, più dilettranti che competenti, incorporino in serie già esistente o in ordinamento, ogni sorta di documento, che possa anche lontanamente riferirsi alla materia di tale serie e sia loro pervenuta per dono, acquisto o nuovo rinvenimento. Abbiamo già condannato la creazione dell'Archivio camerale di Roma. Soggiungiamo che il solo buon senso dovrebbe avvertire che le minute non possono trovarsi insieme colle lettere spedite; né, in un archivio di guerra, gli ordini diretti e pervenuti alle singole unità militari, insieme colle minute di questi ordini ec. ec. Quindi, perché frammischiare nelle serie, già costituite e archiviate, lettere, atti singoli di recente acquisto? È il solo mezzo per farli smarrire, né saper più ove ritrovarli. È una intrusione che non depone in

favore di chi l'abbia consigliata o fatta, e della quale ogni persona deve astenersi. Ogni provenienza deve stare da sé, conservarsi integra perché nelle vicende di un archivio rappresenta un fatto e, se si vuole, un incidente, che ha le sue ragioni e influisce sulla storia di quella raccolta.

MISCELLANEA. — In verità quei frammescolamenti hanno la loro causa originale nella psicologia umana. S'iniziano per via della pigrizia di riarchiviare subito gli atti sciolti riassunti, cavati da unità complesse; s'aggravano coll'incuria che abbandona alla polvere quegli atti non riarchiviati per tanto tempo da non saper più ove ricollocarli, che li muta di posto, li ammucchia gli uni sugli altri. Vengono poi i sedicenti riordinatori, i quali, per scansare fatica o forse anche per deficienza culturale, non s'attardano in tutte le operazioni, che abbiamo sinora descritte, ma creano addirittura un sistema di ordinamento, che risolva subito tutte le questioni, col costituire di tutti quei mucchi tante unità distinte, senza preoccuparsi della materia della quale trattino i singoli atti che vengono a trovarsi riuniti entro la medesima busta. Così si costituiscono le *miscellanee*, che in un archivio, scientificamente ordinato, dovrebbero non esistere ovvero ridursi a poca roba, mentre, pur troppo, v'hanno istituti ove dilagano.

Del resto, le confusioni di archivi, che abbiamo or ora condannate, quelle creazioni artificiali, che hanno rovinato tante raccolte per costituirne delle altre, del tutto arbitrarie, come tutti i metodi semplicisti di ordinamento, non nascono d'altro ceppo.

Miscellanea è il complesso di atti, svariati, senza relazione, né scopo comuni, ammucchiati alla rinfusa entro una unica coperta, raccolti alla ventura per sottrarli alla polvere sotto lo specioso pretesto d'impedirne la dispersione. Non ha veramente carattere archivistico, ha carattere meramente artificioso perché non è ordinata, né proviene da un ente, né soddisfa a scopi precisi. Ed anche quando fosse stata costituita durante l'attività dell'ente, da cui emanano gli atti rinchiudibili, non risponde ad un fine dell'ente stesso: poiché non può ritenersi scopo dell'ente né quello d'intralcio la propria attività con inutili dispersioni di atti e di forze per cercarli, né quello di mettere in evidenza l'incuria dei propri agenti.

Non costituiscono *miscellanee* quelle filze, né quelle serie che contengono allegati agli atti, piani, mappe, disegni, pergamene con o senza sigillo, atti vari, conteggi ec. o che ne sono composte; perché questi sono intimamente connessi cogli atti che accompagnano, e ne giustificano spesso il testo; e quindi non possono né debbono esserne

allontanati senza distruggere la pratica alla quale appartengono, renderli oscuri, inutilizzarli anzi, e rendere impossibile spiegare la loro presenza altrove. Non vanno neppure considerati come *miscellanee* i protocolli o rogiti o schede notarili, come non vanno le buste degli atti di un'amministrazione: perché nella stessa varietà delle loro membra rappresentano tutta l'attività professionale o ufficiale unica ed esclusiva di colui da cui emanano.

Per queste filze e serie invochiamo il massimo rispetto, e quindi l'assoluto divieto di divellerne una parte sotto qualsiasi pretesto sia di competenza, sia di pericolo che ne possa correre la conservazione.

Invece, quando trattisi di vera miscellanea, e gli atti inclusivi siano, nelle loro unità e nel loro complesso, del tutto indipendenti gli uni dagli altri, senza un nesso superiore che li colleghi, noi opiniamo si possa procedere allo scioglimento. E tanto più vi siamo propensi, quanto più certi possiamo renderci di avere con tutte le cautele del caso trovato il posto donde quegli atti o tutti o in parte siano stati estratti da altre serie esistenti.

Ricollocando, però, a posto quegli atti, sarà sempre necessario annotare donde furono tratti; e, nel caso di scioglimento intero di miscellanea, di spiegare le ragioni di quello scioglimento e l'indicazione del posto novamente occupato dagli atti, che la componevano. Sono elementi sempre utili alla storia delle serie.

Potrebbe, però, avvenire che alcuni atti, non trovassero in alcun modo posto in serie costituite. Noi siamo d'avviso che, meglio che lasciarli confusi in una miscellanea, convenga considerarli come atti singoli sciolti, e come tali accostarli gli uni agli altri in quella serie promiscua, che trovasi in ogni archivio e della quale sola riconosciamo giustificato l'appellativo di *miscellanea*, serie che raccoglie tutti quegli atti, che non trovano posto altrove, e lentamente aumentano di numero, come nei musei, per tutti gl'incrementi informi, procurati da nuovi rinvenimenti, acquisti, doni e depositi, da tutte le fatiche che gli archivi compiono per salvare i relitti di collezioni scomparse.

RACCOLTE DI PERGAMENE, DIPLOMATICI TOSCANI. — Qualcuno, ignorandone la storia, potrebbe obiettare che i diplomatici degli archivi toscani, raccolte immense di pergamene sciolte, le collezioni degli atti membranacei sciolti degli archivi di Napoli, Milano, Roma, Torino ec. costituiscono delle vere miscellanee, che secondo i criterii da noi esposti dovrebbero sciogliersi. Basti osservare che la pergamena sciolta fu la prima forma sotto la quale si presentò il documento; e che i primi archivi medievali furono composti unicamente di pergamene sciolte chiuse

in cassoni, arche, sacchi, tasche, armadi ec. depositati nelle chiese o negli uffici. Quindi, come pergamene sciolte, gli atti medievali, per lo più, furono tramandati nei secoli e come tali si trovarono ammucchiati al momento della soppressione delle congregazioni religiose, del concentramento degli archivi e passarono ai nuovi archivi. Come tali noi dobbiamo conservarli, senza tentare di riunirli in registri, come pur troppo fu fatto a Napoli, né di estrarre quegli altri che tuttora siano cuciti in quelle filze, delle quali abbiamo or ora vietato lo scioglimento. Certo, sarebbe stato meglio che tutte le provenienze fossero state rispettate, e sono da rispettare quando ve ne sia ancora il caso. Ma il meglio è sempre nemico del bene: e la ricostruzione delle provenienze, che certuni preconizzano, oltre a scompigliare un complesso ormai adoperato, e a privarci di un elemento prezioso per la storia delle serie, genererebbe sempre, ai giorni nostri, quel dubbio di lacune e di artificiosità, dal quale dobbiamo rifuggire. La ricostituzione delle provenienze, che compongono quei diplomatici, deve essere fatta sulla carta; ed è grande onore degli archivi toscani la serie preziosa delle centinaia di volumi di regesti che, arricchendoli e facilitando le ricerche, il Bonaini, coll'approvazione del Böhmer, fece iniziare e compiere e che i di lui successori possono vantarsi di avere continuato.

ORDINAMENTO

Compiute le operazioni, sulle quali ci siamo intrattenuti, e raggruppati gli atti secondo i loro caratteri esterni ed interni, occorre procedere all'*ordinamento* di essi. Meglio sarebbe dire *riordinamento* di essi, poiché in verità furono già ordinati e tali rimasero finché non ci siano stati trasmessi nella confusione, nella quale li ritroviamo. Questa operazione è quella, in cui l'archivista deve dar prova di tutte le sue doti; poiché da essa dipende l'utilizzazione della materia archivistica non solamente nel momento presente, ma in futuro, quando egli non sia più accessibile alle domande di chiarimenti, di consigli.

Perciò dal modo, col quale l'archivista procede a questa operazione, è lecito esprimere un giudizio sull'opera di lui e sulla sua capacità.

Ora, questi modi di procedere sono vari: alcuni non richiedono che un po' di pazienza; altri, invece, obbligano a poca o a molta riflessione. I primi sono quelli, ai quali l'archivista si appiglia quando non abbia alcuna indicazione, che possa servirgli da guida nel suo lavoro, ovvero quando la qualità degli atti non gli consenta altro sistema.

Sono, però, in pari tempo, anche i modi che si seguono di preferenza da chi non voglia, né sappia lavorare, ma pretenda far presto. Sono modi quasi meccanici.

Gli altri presuppongono una indagine, una preparazione, secondo la quale l'archivista si muove per ridare ordine agli atti esaminati. Ma non sono tutti uguali: poiché alcuni partono da basi errate, da preconetti che molto li avvicinano ai primi, e quindi sboccano in un ordinamento errato, in una confusione maggiore di prima; altri invece sono fondati su dati positivi, sopra indicazioni sfuggite o trascurate dai precedenti, sopra quegli studi e quelle osservazioni pazienti, che abbiamo più volte raccomandati, e fanno capo a una ricostituzione vera e propria *dell'ordinamento originale*, di quello che gli archivisti francesi chiamano *l'ordre primitif*; e che è la mèta, alla quale ogni ordinatore deve tendere.

METODI VARI DI ORDINAMENTO. — Appartengono alla prima delle due distinzioni i metodi, che riordinano le carte sia secondo la data, sia secondo le lettere dell'alfabeto. Competono, invece, alla seconda quelli che le riordinano secondo una combinazione numerica decimale, o secondo una distribuzione arbitraria per materie, ovvero ancora, secondo le funzioni dell'ente dal quale promanano.

METODO CRONOLOGICO. — Partendo dalla premessa che non v'abbia elemento più stabile e sicuro di quello della data cronica di un atto, quando questa sia espressa; e ch'essa supplisca a tutte le deficienze che si presentino circa i rapporti che corrono fra gli atti in esame, spesso gli archivisti prescelgono la data cronica come elemento principale del riordinamento, al quale si accingono. In conseguenza di tale scelta gli atti sono accodati gli uni agli altri nell'ordine della data della loro redazione.

Questa semplice enunciazione del metodo non basta, però, a spiegarne e risolverne tutte le difficoltà e tutta l'applicazione. Gli atti sono sciolti, raggruppati o cuciti in registri; le date sono espresse in modi diversi, secondo stili diversi, ovvero sono monche o anche soltanto approssimative, o non esistono affatto. E pertanto, giova trattarsi più a lungo su questo argomento.

Per gli atti sciolti non v'ha difficoltà possibile, quando la data sta completa; come non dovrebbe esservi difficoltà pei registri, quando non contengano se non atti precisamente datati, de' quali sia facile ricavare le date estreme, secondo le quali disporre i registri nell'ordinamento. Ma quando queste date estreme racchiudano entro i loro

limiti una serie sia pur progressiva ma non uniforme di date, di maniera che, per esempio, una delle due date estreme segni l'inizio o la fine di una progressione compatta di date, mentre l'altra non indichi se non una sola data sopravvenuta a distanza dalle precedenti, conviene indicare questa particolarità, riportando le date estreme della progressione compatta e, dopo una separazione a mezzo di punto e virgola, la data o le date saltuarie e separate, affinché nell'ordinamento possano debitamente intercalarsi gli atti o registri che abbiano la stessa data iniziale, ma siano terminati prima della data o delle date saltuarie e separate. Per esempio, non si potrebbe scrivere 1650-1799 quando invece avessimo 1650-1674; 1695; 1750; 1782-1799; cioè molte lacune intermedie.

Per gli atti raggruppati in buste rilegate o sciolte, in filze, in pacchi, in mazzi, in scatole, le date estreme fanno legge, sempre colle riserve or ora riportate, parlando dei registri.

Rispetto alle date, occorre, anzi tutto, ch'esse siano sottoposte a rigorosissima critica, della quale il magistero ci è insegnato dalla *cronologia*; affinché tutti gli elementi ne siano riscontrati precisi; e all'occorrenza siano tradotti nello stile corrente, esprimendoli tutti secondo l'era cristiana e la riforma gregoriana del calendario, alle quali indicazioni si possono fare seguire gli altri dati cronici indicati nel documento, ponendo fra parentesi lo stile antico ora ridotto a stile moderno. La data deve essere sempre espressa nell'ordine seguente: anno, mese, giorno, stile antico, dati sussidiari (indizione, feste, anni del pontificato, dell'impero, del regno).

Ma, pur esistendo, non tutte le date sono complete. Alcune sono monche, anche se in parte integrate da quei dati sussidiari, dei quali largamente si serviva la cronologia antica. Esse prendono posto dopo quelle complete, non intercalandosi nella loro serie se non nel caso che altri elementi contenuti nel testo del documento, o altri referti segnati fuori del testo permettano di fissare un termine a quo e un termine ad quem, entro i quali il documento appare fosse necessariamente redatto.

In caso di mancanza di data, tre casi si presentano. O in un occhietto è segnata quella che abbiamo chiamata la *datazione archivistica*, vale a dire la data del ricevimento dell'atto o della sua spedizione; e poiché, come abbiamo detto, da essa comincia la conoscenza, la trattazione dell'oggetto dell'atto, possiamo accoglierla come data dell'atto stesso, avvertendo però la particolarità che presenta.

O non v'ha neppure questo elemento, ma dalla materia scrittoria, dalla scrittura, dal contenuto e dalle formule dell'atto, dal destinatario

o dal mittente, ec., altri se ne possono ricavare che permettano di attribuire l'atto ad un secolo, piuttosto che ad un altro, e talvolta a una parte di secolo, a un quarto, a una metà ec. In questo caso, ancora, le date approssimative devono seguire quelle complete e quelle monche. Ma in che modo debbano seguirle non tutti convengono. Si capisce che trattandosi di secolo, la data approssimativa debba seguire l'ultima data certa dell'anno centenario col quale termina il secolo : ma, per le suddivisioni di secolo, taluni le fanno cadere al seguito dell'anno certo che indica il quarto, la metà o i tre quarti del secolo. Noi, in verità, non ci stimiamo autorizzati a tanto, per il dubbio, che sempre ci assale in tutte le cose incerte, per l'arbitrio, che temiamo accompagni sempre ogni approssimazione. E perciò preferiamo far seguire alle suddivisioni di secolo la stessa sorte del secolo stesso, disponendole per ordine di durata in fine alla ultima data centenaria certa.

È frequente il caso di parecchi atti che portino tutti precisamente la stessa data. Anche nella loro disposizione conviene tenere un certo ordine, né possono tutti essere trattati alla rinfusa sotto la stessa data. Quest'ordine ci è suggerito sempre da quella che abbiamo detta datazione archivistica, anche se essa non sia segnata. In caso di parità assoluta anche di questo secondo elemento, devono intervenire altri dati intrinseci o estrinseci dell'atto stesso che indichino come un atto possa essere pervenuto prima dell'altro, e permettano, quindi, di costituirne come una graduatoria.

L'ordinamento cronologico richiede che le date degli atti siano messe in evidenza sui medesimi : ciò che non è difficile sui registri, sulle buste, filze ec. Sui fogli volanti usansi indicare quelle date sulla copertina, nella quale si ripongono, ripetendo sulle buste o sulle custodie, che li raccolgono, le date estreme di esse.

V'ha, però, chi infila un cartellino pensile ad un angolo di questi atti sciolti e vi ripete la data e altre indicazioni. Tale usanza è giustamente abbandonata ai giorni nostri per gli atti cartacei, ai quali recava lacerazioni e altri guai; è abbandonata, però, un po' per questo riguardo, ma molto più per pigrizia del lavoro che procura. Noi approviamo quell'abbandono; ma riconosciamo che quell'usanza possa continuare per gli atti membranacei arrotolati o a quaderno, perché ne agevola la ricerca e il rinvenimento nel fascio, nel quale, di solito, si conservano.

Del tutto riprovevole, invece, è il malvezzo, largamente in tutti i tempi diffuso, di segnare la data ad inchiostro sopra l'atto stesso e deturparlo con tale e altra indicazione. Fuorché la cartolazione e il timbro di proprietà l'atto non dovrebbe mai portare altro segno.

L'ordinamento cronologico tende allo scopo di riprodurre l'ordine col quale gli atti siano stati redatti: e vi corrisponde effettivamente quando trattisi di atti simili o emanati dallo stesso ente o gruppo di enti; poiché ne documenta lo svolgimento e l'attività volta per volta che avviene e quindi mette in risalto le vicende e spesso le cause e gli effetti delle medesime. Senza costituirne la storia, molto vi si avvicina.

Perciò è applicato, di regola, nell'interno delle serie e spesso nelle raccolte, di cui siano precisamente indicati l'individuo o l'ente, o il gruppo di individui o di enti, dai quali emanano, ovvero ai quali pervengono.

Così si adopera l'ordinamento cronologico nel disporre le sentenze, i protocolli, i registri, ec. di uno stesso magistrato. Si adopera ancora per ordinare il carteggio di un personaggio. E adottato per l'ordinamento delle pergamene che costituiscono i diplomatici degli archivi di Stato toscani.

J. C. Fitzpatrick, assistente in capo della divisione dei manoscritti della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti dell'America settentrionale, ci avverte ⁽¹⁾ come tutto il materiale di quella divisione, che costituisce l'archivio generale della grande Confederazione americana, sia ordinato secondo un sistema che potrebbe dirsi *cronologico-geografico*, in quanto, oltre alle date, tien conto delle località, che compongono quell'immenso territorio. «Tale sistema (*group arrangement*, in francese *agencement*) segue la serie degli eventi dalla scoperta dell'emisfero occidentale per mezzo delle esplorazioni e degli stabilimenti, secondo il loro svolgimento naturale cioè: scoperta, Indie occidentali, America spagnuola, Messico, America centrale e meridionale, poi, questi paesi nelle loro divisioni geografiche internamente ordinate in stretto ordine cronologico; poi, l'America settentrionale, in cui sono raggruppate le colonie inglesi, francesi, spagnuole e di altri popoli. Questo ordinamento, colla sua miscellanea generale, in cui tutti i manoscritti sono di tale natura da appartenere chiaramente a una delle 13 colonie originali, conduce alla Rivoluzione. Colla convocazione del primo Congresso continentale la miscellanea della Rivoluzione comincia il suo ordine cronologico, che comprende tutti i manoscritti creati dalla attività della Confederazione generale delle Colonie, ma non emananti particolarmente da una di

⁽¹⁾ FITZPATRIK, *Notes on the care, cataloguing, calendaring and arranging of manuscripts* (della Library of Congress). Washington, Government printing office, 1913, pp. 12 e ss.

esse. Le carte del Congresso continentale formano un gruppo distinto entro l'ordinamento generale. Dopo di esse, ognuno dei 13 Stati ha il suo proprio ordine cronologico che per comodo non tien conto del periodo della Rivoluzione. Dopo il gruppo rivoluzionario, vengono il periodo della Confederazione (1783-1789), e la miscellanea Stati Uniti, da quest'ultima data in avanti. I singoli Stati, oltre ai tredici originali, hanno il loro proprio ordinamento cronologico; e le carte personali, cominciando colla insigne serie delle carte dei presidenti e seguitando secondo l'ordine delle amministrazioni, sono disposte col semplice proposito di renderle facilmente maneggevoli. Altri gruppi sono quelli degli Indiani, dei libri d'ordini, giornali e diari, conti mercantili, miscellanee dell'esercito, delle navi e della marina, Gran Bretagna e altri paesi stranieri e altri gruppi chiaramente determinati, e logicamente naturali. L'ordinamento interno di ognuno di questi gruppi è strettamente cronologico. Quando uno o più di essi perviene al punto, in cui una suddivisione interna diventa necessaria per agevolarne il maneggio, un ordine cronologico ancora si stabilisce nella nuova suddivisione».

«One thing ever to be kept in mind, let it be repeated, is the necessity of arranging individual manuscript within groups in such order as to insure prompt accessibility to every document ». Così conclude quella descrizione il Fitzpatrick: donde appare che la principale sua preoccupazione sia quella di poter soddisfare in un attimo a tutte le richieste di comunicazione che possano pervenirgli. Ed è lodevole preoccupazione. Ma in tutto il suo discorso, in cui naturalmente mancano parecchie spiegazioni particolari, ci svela che in quell'archivio si fondono non solamente atti di Stato, ma ancora manoscritti da ritenersi come culturali, non riguardanti il solo Stato, la sola Nazione che li possiede, quindi materia da biblioteca più che d'archivio e per ciò non ultima causa di certe particolarità che poco si adattano al rigido concetto archivistico, che patrociniamo. Può essere una necessità per gli Stati Uniti questa promiscuità: non la discutiamo; invece teniamo a spiegare che abbiamo riportato le parole stesse di quell'egr. archivist americano per dimostrare come il sistema cronologico sia stato applicato sino alle sue ultime conseguenze e sino alle ultime suddivisioni delle serie: e come, anche a traverso le parole di un competentissimo, l'applicazione di esso sino a quelle conseguenze lasci intravedere una certa confusione e disorganizzazione, almeno nelle espressioni, se non in realtà.

Ciò proviene dal fatto che la cronologia non è tutta la storia, come dicevamo e che perciò il metodo cronologico difficilmente può

applicarsi al riordinamento di tutto un archivio generale, che rappresenta la storia di un paese.

Esso ha dei pregi innegabili e fino a un certo punto traccia le linee principali di una attività: ma, fino a un certo punto soltanto, vale a dire fino a che si tratti di organismi limitati, come una vita di uomo, un servizio. Quando esorbiti, quando voglia abbracciare organismi più complessi, nella cui attività entrino elementi disparati, può servire a rintracciare un documento senza fatica, ma perde il pregio di rappresentarci lo svolgimento storico di quegli organismi. Peggio ancora, quando confonde nel suo seno parecchi di questi organismi, ognuno dei quali, pur camminando di conserva cogli altri, batte una strada propria, che lo distingue.

Le centinaia di migliaia di pergamene dei diplomatici toscani hanno fuso, in ognuno di quegli archivi di Stato, in una unica serie cronologica tutte le provenienze, dalle quali sono uscite, per le ragioni stesse che le hanno raccolte. È facile discernerne una in mezzo a tanta caterva. Ma nel loro complesso esse non ci dicono, non ci aiutano a scoprire quale relazione corresse fra le une e le altre, quale, fra le loro provenienze: talvolta, anzi, ci svelano che altra relazione non correva se non quella della contemporaneità o della materia scrittoria; il che, come ognuno intende, è molto accidentale. Mi dica chi voglia che altro rapporto vi sia tra le pergamene di Annalena, della SS. Annunziata, del Bigallo, di S. Pier Maggiore, di S. Spirito, di S. Virgilio di Siena, di Vallombrosa e quelle delle Riformagioni, della Biblioteca Nazionale, del r. acquisto Pietro Bigazzi, del dono Alessandro Pasqui, del r. acquisto Nelli ec. ec. del Diplomatico fiorentino.

Concludendo, dunque, noi diciamo che l'ordinamento cronologico è utile sempre alla ricerca, e pregevole finché non esca dai limiti che permettono a tutti i suoi elementi di conservare la loro efficacia. Crea invece confusione, incertezza, disordine, quando voglia troppo abbracciare.

Nel caso dell'archivio di Washington, lo schema che ne abbiamo riportato potrebbe indicare l'ordinamento generale delle serie, quale deve avere nel suo complesso ogni grande archivio, ordinamento che non può non seguire lo svolgimento logico, storico dello Stato e delle attività dello Stato, di cui conserva gli atti; potrebbe costituire la pianta generale dell'archivio, che non può essere non fondata sulla cronologia. Ma se a questa volesse limitare la propria efficacia, dimenticando, trascurando l'influenza che l'una sull'altra ebbero tutte le funzioni, tutte le vicende di quello Stato, il collegamento che necessariamente

intercorse e intercorre fra le medesime, sarebbe anche esso passibile delle mende che abbiamo sinora rilevate.

METODO ALFABETICO. — Altro metodo è quello che ordina gli atti secondo l'iniziale di un *nome indice*. Questo *nome indice* non si riferisce alla materia trattata nell'atto, ma a persona o località alla quale questo si riferisca o dalla quale provenga. È quindi un metodo onomastico o geografico; in cui elemento principale dell'ordinamento è un nome di persona o di luogo, che si dispone secondo la serie delle lettere dell'alfabeto.

In questo metodo l'attenzione deve concentrarsi su questo elemento principale, che ha diverse esigenze, secondo che trattisi di nome di persona o di nome di località.

Se si tratti di *persone*, è ovvio che si preferisca scegliere l'appellativo che più precisamente le indichi, le distingua, le qualifichi; e quindi, oggi, non il nome di battesimo, ma il cognome. Anticamente essendo in uso il nome di battesimo, questo era preferito al patronimico. Questo cognome ha sovente una forma facile e piana. Ciò non esclude che talvolta assuma anche forme esotiche o antichate; che si presenti solo o accompagnato di affissi e di predicati nobiliari o no; che sia ripetuto nella stessa forma e nei suoi elementi da parecchi individui.

Valgano per districarsi da tale congerie tutte le norme ricordate quando fu parlato della registrazione degli atti. Tuttavia riteniamo non inutile ripetere che da preferirsi sia sempre la forma originale indigena, antica o esotica del cognome, e quindi secondo essa da ordinare gli atti, ricordando che la preposizione *de* non indica, in Italia, nobiltà, ma semplicemente appartenenza; non è — se non in rari casi — un ablativo, ma un genitivo. Per noi, tutti i cognomi, che comincino con quella preposizione o con un articolo vanno ordinati secondo quella preposizione o quell'articolo, e non, secondo l'iniziale del nome, che segua e al quale venga accodato entro parentesi quella preposizione o quell'articolo. In fatto di predicati nobiliari, qualora questi abbiano acquistato tanta rinomanza per opera di personaggio, che li abbia portati, da offuscarne il cognome, dovranno essere prescelti per indicare tal personaggio, lasciando che gli altri membri della famiglia, eventualmente comparenti negli atti, portino quel cognome o quel predicato sotto cui furono e sono più noti. Massimo Tapparelli d'Azeglio fu celebre sotto il predicato nobile, come Camillo Benso di Cavour. Il gesuita fratello di Massimo è invece conosciuto sotto il cognome di famiglia, al quale in religione non poté aggiungere predicato di sorta.

Le omonimie di cognome o di nome si risolvono coll'aggiunta della paternità e delle date estreme che valgono ad eliminarne la contemporaneità, dalla quale deriverebbe incredibile confusione. E quindi si dispongono secondo l'ordine alfabetico del patronimico e, in caso di continuata coincidenza secondo l'ordine cronologico degli atti che di ognuno ci siano pervenuti, non mai della vita delle persone, che per noi si limita alle date estreme delle carte di esse, a noi pervenute. Per ogni individuo le carte pervenuteci sono disposte cronologicamente, osservando le norme esposte nel parlare dell'ordinamento cronologico.

Quando si tratti di *località*, o, per dir meglio, di nomi *geografici*, le difficoltà sono minori, perché ormai la forma di questi nomi è ufficialmente e scientificamente fissata. Ma quando si presentasse il caso di ribattezzamenti di paesi, come è frequentemente avvenuto in questi ultimi decennî in Italia, sarebbe bene conservare il nome adottato negli atti in esame, poiché nel momento, in cui questi si redigevano, tale era; ma pur dovrebbsi procurare d'indicare a suo posto, con un richiamo qualunque, il mutamento avvenuto. Per esempio, Artena era anticamente Montefortino; Arcevia, Roccastrada; Minturno, Traetto; Imperia, Porto Maurizio ed Oneglia; Tarquinia, Corneto Tarquinia; Agrigento, Girgenti; Fidenza, Borgo S. Donnino; ec. Anche qui, nell'interno di ogni titolo gli atti vanno disposti cronologicamente.

L'ordinamento alfabetico presume supplire in qualche modo ad una delle manchevolezze di quello cronologico, vale a dire, offrire nel nome indice quasi l'indicazione del rapporto comune, che corre fra gli atti, raccolti sotto di esso. Sempre poi sottintende un altro elemento di raffronto, un altro dei rapporti ai quali si riferiscono gli atti, vale a dire il destinatario di quegli atti, sia esso una persona, sia una magistratura.

Così a Roma sotto il titolo generale delle magistrature, le sei mila buste del carteggio delle comunità colla Sacra Congregazione del Buon Governo dal 1592 al 1847; le sette mila e più schede o registri dei Notari e cancellieri dell'A. C. o Auditoris Camerae che vanno dal 1487 al 1870; come le duemila e più dei Secretari e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica dal 1519 al 1870 sono ordinate alfabeticamente per cognome rispettivamente del notaio o del segretario, i cui atti particolarmente sono disposti cronologicamente. Come provenienti da innumerevoli serie di carte, ormai non più distinguibili, vi sono del pari alfabeticamente disposte le duemila mappe, piante sciolte,

tipi, disegni, atlanti dal 1521 al 1870: e le diecimila mappe del censo gregoriano (1835).

Qui e altrove sono ordinate parimente in ordine alfabetico le pratiche relative al personale in servizio dello Stato.

Frequentemente troviamo anche raggruppato alfabeticamente sotto il cognome del mittente il carteggio da questo e da altri tenuto con un destinatario di cui tutta la corrispondenza sia pervenuta in archivio. Ma questo raggruppamento, se giova a uno scopo di studio o di ricerca determinata, disorganizza tutto il restante carteggio e impedisce di più discernervi le relazioni di causa ed effetto, che correvano fra tutte quelle lettere e il loro destinatario, l'influenza che nel loro insieme poterono avere sulla mente di lui e sulla di lui opera e attività. Limita quindi il campo storico, nel quale lo studioso poteva sperare di spaziare coll'ordinamento cronologico; e pertanto svela uno, per non dire il massimo, dei difetti di tutto il metodo.

Il quale finché rimanga entro certi limiti, può recare apprezzabili aiuti alla ricerca; quando esorbiti, invece, la svia, la induce in errore, diventa allora eccessivamente soggettivo; fa passare in seconda linea e quasi sempre trascura tutti gli altri diversi scopi possibili per non mirare se non a quello pel quale sia stato costituito; dà un risultato parziale alle indagini, non mai completo, né sicuro, né esauriente.

Quindi, anche questo metodo è, secondo noi, di scarsa applicabilità; non può mai estendersi all'ordinamento generale di un archivio, senza crearvi la massima confusione e disorganizzazione; e giova soltanto, se, adoperato entro i limiti precisi, che assicurino il controllo, il raffronto dei suoi dati e dei suoi elementi.

METODO DECIMALE. — Da diversi anni è stata in alcuni paesi tentata l'introduzione presso gli uffici di registrazione, e, conseguentemente, nell'ordinamento dell'archivio, del sistema di classificazione decimale, immaginato, verso il 1875, dal Melvil Dewey, presidente della Associazione dei bibliotecari americani e benemerito divulgatore delle pubbliche librerie.

Quel metodo, creato esclusivamente per le biblioteche, diffusissimo nei paesi inglesi e validamente patrocinato in Europa dall'Istituto internazionale di bibliografia di Bruxelles, riassume il contenuto e il titolo delle opere stampate, contenute in quegli istituti, in una cifra o sigla, che dicesi *simbolo*⁽¹⁾.

(¹) Cfr. in proposito tra gli altri: D.CHILOVI, *I cataloghi e l'Istituto internazionale di bibliografia*. Osservazioni: I. I cataloghi delle biblioteche; II. I cataloghi degli editori e il catalogo perenne. Firenze, Bocca, 1897, 4.°, col.42 e 26.

Per formare questo simbolo tutto lo scibile umano è designato dall'unità: 1.; e, poiché, nessuna opera, per sublime che sia, contiene tutto lo scibile, non v'ha opera che possa essere, ugualmente, rappresentata coll'unità. Se così è, ogni opera sarà una frazione più o meno infinitesimale dell'unità; e, quindi, qualunque sia, il suo simbolo comincerà sempre collo zero, seguito da una virgola: 0,; inizio che, essendo generale, non si ripete, ma si sottintende per comodità. Per addivenire alla formazione di quella frazione tutto lo scibile intero è ripartito in 10 grandi classi, suddivise in 10 divisioni, distinte, alla loro volta, in 10 sezioni, e queste in 10 sottosezioni e così via di seguito sempre di dieci in dieci ripartizioni.

Si vengono così a comporre simboli di parecchie cifre; in cui le varie specificazioni sono separate da un punto; e seguite da indicazioni generali dette *determinanti* che spiegano più precisamente la forma assunta dalla trattazione dell'opera e indicano il paese al quale si riferisca tale trattazione. Diconsi *determinanti formali* quelle che specificano se sia una trattazione teorica, ovvero un manuale, un dizionario, una storia, un regolamento, ec. Diconsi *determinanti geografiche* quelle che designano il paese al quale si riferisca la trattazione e vanno sempre chiuse fra parentesi.

Così p.e. un «Regolamento per la scuola di fuoco di campagna dell'artiglieria italiana » sarà rappresentato dal simbolo

0,355. arte militare
 1. ordinamento dell'esercito attivo
 3. artiglieria
 5. manovre e tattica
 3. tiro e scuola di fuoco
 2. scuola di fuoco di campagna
 076 regolamento
 (45) in Italia

 0,355. 135. 32. 076 (45)

Che questo simbolo comprensivo rappresenti efficacemente il contenuto del libro non può esservi dubbio; ma altra cosa è la classificazione, altra la collocazione; e perciò esso non può servire a collocare a posto il libro, perché non v'ha biblioteca che sminuzzi a tal punto lo spazio dei suoi scaffali. Quindi, non ostanti i tentativi fatti in proposito il simbolo non corrisponde quasi mai, nella pluralità dei casi, alla collocazione, e per indicarla deve essere accompagnato da altra quotazione.

A questi principii che abbiamo procurato di esporre colla massima chiarezza, tentò di avvicinarsi la Commissione incaricata del riordinamento dell'ufficio di registrazione e dell'archivio generale della Secretaría de Gobernación del Messico ⁽¹⁾. Ma essa s'imbatté in difficoltà talmente gravi da consigliarla a sacrificare alcuni degli assunti principali del sistema Dewey. Anzi tutto, rinunziò a tentare l'unificazione di tutte le attribuzioni della Secretaria suddetta e a mantenere quella rigidità che distingue nell'insieme la classificazione nord-americana. Né poteva essere altrimenti; perché la cultura vale tanto per un popolo, quanto per gli altri, e può considerarsi cosa d'interesse universale, di cui le norme possono applicarsi uniformemente in tutto il mondo; mentre gli archivi non concernono se non interessi particolari del popolo, dell'ente, dal quale promanano, e, perciò, devono avere norme particolari adattabili secondo i luoghi e lo spazio. La cultura è una, qualunque sia il secolo, nel quale si svolga; l'archivio invece cambia secondo i mutamenti e le riforme politiche, amministrative, economiche ec. L'archivio richiede grande elasticità di norme per essere ordinato; e giustamente il Fitzpatrick, come, nello stesso Messico, il lic. E. A. Chavez, e, in Europa, i maestri in archivistica Enrico Stein e Mr. S. Muller, scrive che: «any attempt to force manuscripts into classification schemes similar to that of books means disaster» ^(a). Sicché noi possiamo ritenere come fallito il tentativo messicano, segnatamente se osserviamo che non è riuscito a trovare sufficiente materia da riempirne dieci classi e che parecchie divisioni e sezioni, per quanto impostate, sono tuttora vuote; ciò che lo snatura e ci costringe a considerarlo, non più come una applicazione del sistema decimale, ma semplicemente come uno di quei titoli di registrazione e di archivio, sui quali ci siamo intrattenuti nelle prime pagine di questa parte.

Meglio riuscito pare il tentativo fatto nell'archivio dell'*United States shipping board*, creato con atto del 7 settembre 1916 per pro-

⁽¹⁾ *Secretaria de Gobernación. Archivos. Clasificación decimal de los asuntos, hecha por orden del señor secretario licenciado Manuel Aguirre Berlanga. Mexico, imprenta de la Secretaria de Gobernación, 1919, a p.5.*

^(a) J.C. FITZPATRICK, *Notes on the care, cataloguing, calendaring and arranging of manuscripts*. Washington, Government printing office, 1913, a p. 13; STEIN H. nel *Bibliographe moderne passim*; MULLER Mr. S., *Het zoogenaande Decimale stelsel van archiefordening*, nel *Nederlandsch Archievenblad*, XXIII (1915), pp. 171 e ss.; EZEQUIEL A. CHAVEZ, *Manual de organizacion de archivos*. Messico, 1920.

muovere il progresso e lo svolgimento pratico della marina mercantile, del quale trattano nel loro magistrale lavoro i signori Waldo G. Leland e Newton D. Mereness ⁽¹⁾. Sottintendendo sempre lo zero che rappresenta l'unità, tutta la materia è divisa *per ora* in 7 divisioni, suddivise alla loro volta come è stato riferito. Quelle 7 divisioni trattano da 0 a 99 dell'organizzazione e degli affari generali; da 100 a 199, del personale; da 200 a 299, delle navi; da 300 a 399, delle merci; da 400 a 499, del commercio coll'estero; da 500 a 599, della banca e finanza; da 600 a 699, degli accordi in materia commerciale; da 700 in poi, della statistica. Ma, non ostante il perfezionamento apportatovi, si scorge quanto sia ancora deficiente e quanto poco corrisponda a quel che debba intendersi per ordinamento archivistico. Sebbene lo si possa considerare alla larga come un metodo d'ordinamento per materie e sotto tale aspetto possa valere per la registrazione degli atti correnti, non può negarsi che non è pratico né per la citazione, né per la collocazione.

ORDINAMENTO PER MATERIE. — La preoccupazione di rendere facile e sollecita la ricerca ha, in ogni tempo, indotto l'archivista a preparare il proprio lavoro in modo da poter rispondere subito a qualunque desiderio gli fosse espresso. Abbiamo già visto l'ufficio di registrazione ordinarsi a quell'intento. Possiamo soggiungere che più che sulla carta fu spesso materialmente fatta tale preparazione: sicché, senza l'aiuto d'inventario alcuno, si potesse soddisfare alle richieste. A tal proposito rimandiamo a quanto riferiamo come voto della Commissione speciale indicata alla p. 141.

Ma il titolare dell'ufficio di registrazione era scarso ai bisogni delle indagini amministrative e culturali insieme, e difficile ad applicarsi agli archivi antichi. E, poi, sempre nuovi problemi, sempre nuove questioni si presentavano all'esame degli studiosi, dopo che gli atti non venivano più considerati soltanto sotto l'aspetto giuridico, ma altresì sotto quello scientifico. Nacque, pertanto, in mente all'ordinatore di disporre gli atti, affidati alla sua custodia, in tanti gruppi quanti, secondo lui, potessero essere gli scopi, i soggetti degli studi e delle ricerche: sicché in un attimo ogni domanda potesse essere soddisfatta.

Ne venne l'*ordinamento per materie*, che, pure essendo più antico,

⁽¹⁾ *Introduction to the american official sources for the economic and social history of the world war* (Carnegie Endowment for international peace: american series n.° 1). New-Haven, Yale University Press, 1926, 8.° pp. 291 e ss.

nella sua essenza, degli altri sistemi, sembra essere creato per correggere alcuni dei difetti, rilevati in essi, e segnatamente quello di non mettere in evidenza la relazione che passa fra gli atti in esame. Taluno erroneamente potrebbe considerarlo come l'applicazione in grande della registrazione, secondo un titolare determinato.

In verità, rettamente inteso, questo metodo avrebbe dovuto rispondere alle esigenze della scienza, che pretende scoprire il vero rapporto intercedente fra i vari atti al momento, in cui sono emanati. Ma, esso, per strafare, non seppe rimanere nei limiti convenienti; e sbagliò nel valore da attribuire alla voce: materia.

Per applicarlo, l'ordinatore costituisce, di testa sua, uno schema di voci, di *parole d'ordine*, di nomi indici, sotto i quali crede possa presentarsi qualunque domanda immaginabile, e sminuzza tutta la sostanza dell'archivio, ripartendola in tante sezioni quante sono quelle parole d'ordine. Unico suo pensiero è questa parola d'ordine, alla quale tutto sacrifica e della quale forma l'elemento principale dell'ordinamento. Non più distinzione di magistrature, di secoli, di Stati: tutto scompare, si fonde, purché contenga, o soltanto si riferisca a quella parola d'ordine, che sola impera. Sicché sotto ognuna di queste parole d'ordine si ammucciano atti di diversissima provenienza, di età lontanissime fra loro, di personaggi, di cui può parere stranissima la vicinanza, ec. Gl'individui stessi scompaiono sotto il titolo dell'oggetto o della qualità, rappresentato da quella parola d'ordine, che è ancora discreta, quando si accontenta di catalogarli sotto la voce guerrieri, politici, statisti, letterati ec.

Per più d'un secolo questo metodo ha imperversato in Italia, non parlando d'altrove: e tutti ricordiamo Giuseppe Borbone, Ilario Corte, e, peggio ancora, l'esageratore del di lui metodo, Luca Peroni, a Milano dal 1796 al 1832; ricordiamo quel gran calderone, che è la sezione camerale dell'Archivio di Stato in Roma; ricordiamo lo scempio fatto dal Dossena a Torino nell'applicare il metodo peroniano alle carte dell'Azienda generale delle Finanze, disordinate nell'incendio del 1864.

Ora, dalle parole precedenti, spicca tutta l'irrazionalità di tale metodo, basato esclusivamente sulla presunzione di scoprire tutti gli scopi, tutti gli usi, ai quali un archivio possa servire. Abbiamo detto, e ripetiamo che questi scopi e usi sono tanti, quante sono le menti di coloro, che maneggiano quelle carte. E, quindi, come fissarli, come prevederli?

Ogni tentativo in proposito non può essere che artificioso, instabile, insufficiente e, del tutto, soggettivo.

Contorce, violenta gli atti per farli capire nella ripartizione, sotto le parole d'ordine dello schema; e quindi ne tira fuori certe stranezze e difficoltà, che inceppano, anziché sollecitare, la ricerca. Frantumata archivi esistenti, per creare nuove serie di atti, nuovi rapporti; e, se giova allo studioso, che si occupi dell'argomento determinato dalla parola d'ordine, impedisce altrui di ritrovare atti che l'interessino e siano distribuiti non si sa sotto quale voce.

Infine, non ha riguardo a età, a ufficio, a provenienza. Gli atti anteriori d'un secolo si confondono con quelli di magistrati venuti cento anni dopo, appartenenti ad altro regime, ad altra concezione amministrativa e politica. Minute e belle copie di lettere sono unite alle risposte, senza più distinguere chi sia il mittente, chi il destinatario. Tutti i legami giuridici, amministrativi, economici e politici sono sciolti. Nessun riguardo per le istituzioni, dalle quali gli atti provengono, né per il nesso logico e storico, che li riunisce.

In tale condizione di cose l'*ordinamento per materie*, da qualunque studioso, che ami i suoi comodi, patrocinato, diventa un vero disastro, e come tale è dalla scienza e dalla pratica moderna considerato e, per fortuna, abbandonato.

INTEGRITÀ, INALTERABILITÀ E INTANGIBILITÀ DELLE SERIE. — Dall'esame dei metodi di ordinamento, ora esposti, risulta, secondo noi, la loro incapacità a riordinare un archivio generale. I primi due possono adottarsi per serie determinate, non mai per tutto il complesso della materia archivistica. Gli altri presentano difetti, pericoli e difficoltà tali da consigliarne la reiezione fin da principio.

Il principale errore dei loro compilatori è quello di essere eccessivamente soggettivi; e quindi di non ricordare che, qualunque possa essere la fertilità della loro immaginazione, non sapranno mai indovinare sotto quale aspetto, né in quale direzione potrà loro pervenire una richiesta; e, perciò, che è inutile e dannoso far convergere tutto un ordinamento sopra un punto solo dell'illimitato campo delle indagini umane e pretendere di aver con tale tentativo posti confini a questo campo. L'uso non fa legge neppure in fatto di ordinamento archivistico; e conseguentemente non giustifica tutte le contorsioni, tutta la confusione, alle quali si devono assoggettare gli atti e quel che rappresentano, per giungere a sì rovinoso risultato.

Poiché, in verità, per seguire la massima parte di quei metodi, è d'uopo sconvolgere e spostare gli atti e fare dai medesimi assumere una collocazione, che non è quella, in cui furono trovati dall'archivista, per quanto grande ne fosse la confusione. Ora, quello sconvolgimento

e spostamento è del tutto arbitrario, non solo, ma viene a recidere tutti i legami, che univano quegli atti fra loro e potevano spiegarne la dipendenza, l'origine, il valore. Allontanati dal loro posto, questi atti perdono di importanza e di chiarezza; diventano diversi; assumono altra figura; e talvolta si snaturano al punto da valere, non più pel loro contesto, ma per una minima particolarità, per una minima parte della loro redazione (grafologia, autografia, ec.).

Ora, l'archivistica non può ammettere che si deturpino e si deprimano gli atti, che fanno l'oggetto della sua attenzione; ma tende invece a conservarne integro e intangibile il valore; e di queste *integrità* e *intangibilità* ha costituito uno dei canoni fondamentali del proprio insegnamento.

L'archivio deve essere e rimanere quale fu costituito dall'ente, che lo creò e al quale servì; non può essere disorganizzato nel suo insieme e neppure nelle sue parti; poiché tanto le sue serie, quanto i singoli suoi registri o filze debbono rimanere *integri* e il loro ordine interno *immutato, inalterato*. Il che ci porta a osservare come tutte le serie, appena entrate in archivio, assumano quel carattere d'*intangibilità*, del quale abbiamo già discusso, che ne deve assicurare la conservazione e il rispetto, e, per converso, richiede che non entrino se non dopo spogliate di tutte le scorie dalle tante volte rammentate operazioni di scarto.

Questa norma della *integrità delle serie*, che il Natalis de Wailly nella prima metà del secolo XIX espresse egregiamente colla ben nota locuzione: *respect des fonds*, risale, del resto, ai nostri lontani antecessori; e, per poco che fermiamo l'occhio sui nostri Statuti medievali, la troviamo seguita e prescritta dai nostri maggiori. Anzi, perché risale per l'appunto a tanti secoli, essa giustifica le incongruenze ed illogicità, che accompagnano spesso quegli antichi ordinamenti e che noi, per difetto di elementi, scomparsi o distrutti, non sappiamo spiegarci, ma pur dobbiamo rispettare, per non far peggio.

Essa assume presso i vari popoli denominazioni diverse, come abbiamo or ora detto per la Francia. In Inghilterra si traduce in principio dell'origine (*principle of origin*); in Germania, in principio di provenienza (*Provenienz prinzip*) e così pure nei Paesi Bassi (*Herkomstbeginsel*), in Austria, nella Svizzera, nel Belgio, in Svezia, ec., come ebbe già a dimostrare l'archivista olandese dr. E. Wiersum ⁽¹⁾. Nella Spagna dicesi *procedencia*.

⁽¹⁾ DR. E. WIERSUM, *Het Herkomstbeginsel*, negli Actes du Congrès de Bruxelles 1910, (Bruxelles, 1912), pp. 135 e ss.

PROVENIENZA E TERRITORIALITÀ.— Però, nel dopo guerra, le discussioni, già accese intorno a quel principio archivistico, ripresero vigore per la necessità di determinare gli atti da cedere da quella, che li perdeva, ad altra nazione, divenuta posseditrice di nuovi territori; e la sottigliezza, colla quale furono esposte teorie in proposito, se altamente onora gli archivisti, che in tal modo difesero il patrimonio dei loro istituti, fuorviò, però, alquanto le menti, come la fuorviano d'ordinario tutti gli eccessi.

Come diremo a suo luogo, il dr. Lodovico Bittner, vicedirettore dell'Archivio di Stato di Vienna, nella sua notevole relazione sull'Archivio della dinastia, della corte e di Stato di Vienna nel dopo guerra ⁽¹⁾, ricorda le speranze degli Stati, sorti dallo sfacelo dell'impero austro-ungarico, di potersi ripartire tutto quell'archivio e distruggerlo in base al principio, ch'egli chiama dell'*appartenenza* e noi della *territorialità* « secondo il quale a ognuno di detti Stati dovevano pervenire, senza riguardo al momento della loro compilazione, tutti gli atti relativi al suo territorio », e il favore, dato a questa tesi, dalla Commissione internazionale di liquidazione sotto la data del 10 marzo 1919. Ventura volle che nel febbraio dello stesso anno i delegati austriaci fossero riusciti a persuadere quelli della Commissione italiana d'armistizio a riconoscere il principio di provenienza. « Tal principio, riconosciuto dalla scienza mondiale e, dal lato austriaco sostenuto sin dall'inizio, prescrive che ogni corpo d'archivio sia conservato sopra tutto nel luogo della compilazione dei suoi atti, nel quale è cresciuto organicamente. Esso poteva bensì riservare all'archivio di Vienna perdite dolorose, ma assicurava almeno la conservazione delle serie più importanti cioè gli archivi delle Amministrazioni centrali viennesi ». Quel principio d'allora in poi trionfò mercé dell'appoggio della Commissione italiana, fuorché nell'accordo di Praga del 18 maggio 1920 colla Cecoslovacchia; in base al quale fu applicato rigidamente il principio della territorialità. In conseguenza il principio, secondo il quale gli atti e le serie non potevano essere divelti dal complesso, del quale formavano parte integrante e dal quale provenivano e ove si erano svolti, fu per eccesso anche frainteso. Cosicché, da un lato sentimmo sostenere l'interezza e l'inscindibilità di qualunque archivio generale, anche rispetto alle parti d'altrove asportate e aggregatevi; dall'altro, pretendere la restituzione all'archivio originario di atti che per ragione d'ufficio, per naturale svolgimento

(¹) BITTNER LUDWIG, *Das wiener Haus, Hof und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit* nell'*Archivalische Zeitschrift*, III serie, 2.° vol., Monaco di Baviera, Ackermann, 1925, p. 156 e ss.

dell'attività dell'ente, che li aveva compilati, trovavansi passati regolarmente in altro archivio donde non potevano essere separati.

Secondo noi, qualunque sia l'antichità di una asportazione archivistica e della conseguente concentrazione in altro archivio, ove gli atti, ai quali si riferisca, non avevano ragion d'essere all'epoca della loro redazione; qualunque sia la storia, la dipendenza ulteriore dei territori, ai quali quegli atti si riportano, tale asportazione è illegittima e quindi, potendo, deve essere corretta colla reintegrazione di quegli atti all'archivio originario. Le spogliazioni asburgiche e napoleoniche rientrano in questa categoria, anche se camuffate sotto la maschera di donazioni più o meno volontarie o spontanee.

Non è invece sempre ammissibile la domanda di recuperare da un archivio generale atti che per la legislazione stessa, sotto la quale furono redatti, avevano dovuto passare per vari gradi di giurisdizione e rimanere parte indivisibile di una di queste giurisdizioni, di cui la serie sia conservata in quell'archivio generale: come i ricorsi ai magistrati amministrativi e giudiziari supremi, come le pezze in appoggio di conti, sottoposti regolarmente al controllo di corti o camere dei conti. Può essere talvolta ammessa soltanto, quando la serie che li contiene sia appartenuta e si sia formata presso un consesso speciale creato per trattare unicamente affari di un territorio, ora staccato dalla nazione, che lo vide funzionare, consesso che avrebbe benissimo potuto sedere in quel territorio, anziché nella capitale, senza detrimento degli interessi di quella nazione.

Con questo concetto il principio di provenienza, che si allontana già dalla semplice norma originale della integrità delle serie, si volge verso quello che si dice il *principio di territorialità*, vale a dire, quello, secondo il quale gli atti seguono la sorte dei territori, sui quali siano stati redatti. Questo principio vale principalmente per gli atti e archivi delle amministrazioni locali, qualunque sia la loro antichità; e importa la restituzione delle carte, che siano state per una ragione qualsiasi asportate da quel territorio; e, per gli archivi correnti, vale a dire secondo i protocolli di Vienna del 1924, dal 1918 sino al 1848, quella anche delle parti di quegli archivi che siano state aggregate ad archivi di deposito, situati fuori dei territori in questione.

Questo principio di territorialità, alquanto contorto, fu sempre largamente applicato nei trattati internazionali dal secolo XVII in poi. Ma, siccome potrebbe facilmente degenerare, è stato, nei recentissimi trattati, convenzioni e protocolli, contornato da molte riserve che favoriscono il prestito degli atti desiderati, nonché la consultazione e la

copia dei medesimi. Con che torna il rispetto alla integrità delle serie; dalla quale questa digressione s'è mossa.

RICOSTRUZIONE SISTEMATICA. — Se, dunque, l'integrità delle serie va rispettata, e, quando distrutta, ricostituita, il processo di tale ricostruzione non può essere che *sistematico*, vale a dire ispirato a proposizioni che mirino unicamente a quella integrità. L'aggregato di queste proposizioni è composto delle materie, che costituiscono le serie, intendendo come *materia* non le singole occorrenze, che si presentano nel corso dell'attività dell'ente, cui appartiene l'archivio, ma le attribuzioni, i servizi, le parti di attività, assegnati all'ente e i mezzi coi quali questo vi soddisfi.

Il raggruppamento di quelle materie non si farà, dunque, secondo questo o quel caso occorso, ma secondo le categorie di questi casi; non, secondo la vendita, la permuta, l'acquisto di tal podere, ma secondo tutta la categoria delle vendite, permutate, acquisti in generale, che, a sua volta, rientra nella categoria maggiore dei contratti.

CATEGORIE. SERIE. GRUPPI.— Da quanto precede risulta, dunque, che vi sono categorie maggiori di atti e categorie minori. In quest'ultime si raccolgono quelle estreme particole dell'attività, che informano l'applicazione, l'esecuzione di quell'attività e conservano ancora un certo carattere di singolarità, di minuzia, che per essere troppo frantumato impedisce di scoprire e di enunciare la norma che le regge. Sono quelle, alle quali specialmente e meglio si adattano gli ordinamenti interni cronologici ed alfabetici.

Le categorie maggiori invece, quasi impersonali, abbracciano tutte una specialità di attività, spesa dall'ente per rispondere a uno o più fini prefissigli. Comprendono le varie categorie minori, che tutte concorrono al conseguimento di questo o di questi fini. Assumono una preminenza sopra di esse, quando gli atti, che ne compongono l'essenza, provengano da quegli organi, che posseggono la forza propulsiva, che muove tutto l'ente. Rimangono in sott'ordine, pure essendo maggiori di altre, dipendono dalle prime, quando i loro atti provengano da organi inferiori e non rappresentino se non l'esecuzione di ordini e disposizioni per il conseguimento di quei fini.

In altre parole, secondo l'efficacia degli atti contenutivi, v'hanno *categorie direttive* e *categorie esecutive* e *consuntive*.

Questo è stato da tutti gli archivisti moderni riconosciuto; e ci piace ricordare, a tal proposito, così quelli francesi, come gl'inglesi e gli olandesi, fra gli altri.

Gli archivisti olandesi, nell'elaborato loro manuale, raccomandano che «nell'ordinare un archivio non si dimentichi mai che le serie di deliberazioni, protocolli, conti, documenti, che fino dalla loro entrata in archivio, sono riuniti in volumi, filze, mazze, formano l'*ossatura* dell'archivio, alla quale gli altri documenti si riattaccano ».

Prescindendo dalla forma esterna, che per essi hanno sempre assunto gli atti più notevoli delle amministrazioni, non v'ha dubbio che le deliberazioni delle autorità, i protocolli, i documenti costituiscono gli atti, che rappresentano la principale attività di quelle amministrazioni e debbano quindi servire di riferimento a tutti gli altri. Meno persuasi siamo della natura e importanza dei conti, che per noi non sarebbero se non atti esecutivi e consuntivi della autorità, che emanò le disposizioni, per le quali essi furono compilati e raccolti.

Gli eruditi inglesi patrocinano anche essi il *metodo logico* per riordinare gli archivi; e fra essi il Johnson ⁽¹⁾ sostiene che « allo scopo di tale ordinamento logico, il primo passo consiste nel fissare quale sia *l'atto principale*, (il *main record*) del gruppo » e, all'occorrenza, il secondo, il terzo ec. atto principale. Egli distingue, pertanto, tutto il complesso degli atti in *atti principali* (*main series*) e in *atti sussidiari* (*subordinate series*).

L'atto principale dice: «It will frequently consist in a well-defined series of volumes or rolls, such as the minutes of a board, or the accounts of an institution ». Ripetendo la stessa osservazione, che abbiamo ora fatta per i conti, saremmo piuttosto inclinati a passarli nelle *subordinate series* insieme colle istanze, colle lettere, coi mandati di pagamento. D'altra parte, non sappiamo aderire alla osservazione, che il Jenkinson ⁽²⁾ muove a questa ripartizione del Johnson, là dove chiede come distinguere, nei fascicoli delle pratiche d'ufficio, gli originali dalle minute, dalle copie; l'opera del superiore dall'inferiore? come distinguere l'atto principale da quello sussidiario? Perché, se non interpretiamo erroneamente la di lui obbiezione, ci pare ch'egli intenda scindere, nella sua composizione e nelle sue minuzie, una unità archivistica, che deve rimanere tale nel suo complesso, e che, composta di originali o di minute o di copie, da un superiore o da un inferiore, rappresenta sempre l'attività impersonale di una sola autorità e come tale va considerata e classificata. Rispetto alla distinzione fra atto principale e atto sussidiario, noi abbiamo già spiegato per conto nostro quel che si debba intendere, chiamando e l'una e l'altra di quelle

⁽¹⁾ JOHNSON C., *op. cit.*, p. 14-15.

⁽²⁾ JENKINSON H., *op. cit.*, p. 88.

ripartizioni con termini nostri: categorie direttive e categorie esecutive e consuntive.

Altra obiezione dal Jenkinson ⁽¹⁾, rivolta, non più soltanto al suo concittadino, ma a tutti quanti gli archivisti moderni, colpisce della taccia di insufficienza ogni sistema di ordinamento, che tenda a ricostruire e sviluppare il primitivo organismo.

Questa insufficienza è, secondo lui, in gran parte dovuta alla difficoltà di ordinare atti, di cui l'organizzazione si stia tuttora svolgendo. Ma, a nostro avviso, non può parlarsi di riordinamento di un archivio che appena sta sorgendo, componendosi e ordinandosi, ma bensì soltanto di registrazione e di archiviazione; e quindi non ci pare molto fondata questa seconda obiezione, che, ciò non ostante, conclude per patrocinare il metodo logico dell'archivistica inglese. Comunque sia, i dubbi sollevati da quell'erudito ci permettono d'insistere sul concetto più volte espresso che non bisogna confondere fra loro i vari momenti della vita di un archivio, e che, quando s'abbia a procedere ad un ordinamento archivistico, debbono essere abbandonati e deposti tutti i preconcetti, secondo i quali tale ordinamento debba servire ad uno scopo piuttosto che ad un altro. Perciò non possiamo menarla buona alla teoria, altrove applicata, che distingue un *ordinamento* fatto *per interesse amministrativo*, e un *ordinamento* fatto *per interesse finanziario*, e forse anche per qualche altro interesse. Essa è già stata sotto altre parole da noi condannata; e stimiamo debba esserlo ancora perché ricade negli errori dei metodi descritti, e suggerisce specializzazioni che, secondo noi, non hanno ragione d'esistere.

METODO STORICO. — Piuttosto, ripigliando la nostra corsa, ripetiamo che in mezzo ai raggruppamenti, che siamo venuti facendo, in mezzo alle categorie di atti, noi riusciamo sempre a distinguere quelle direttive da quelle esecutive; e fra le prime, esaminandone tutti gli elementi, tutta l'azione, non tardiamo a scoprire quel gruppo, al quale uno o tutti si riferiscono, e dal quale attingono l'autorità e la forza per svolgersi. Questo gruppo è quello che rappresenta l'*organo costitutivo* dell'archivio, che ne contiene le norme, la competenza, secondo le quali l'ente diede corso alla propria attività; la potenza, i mezzi, pei quali acquistò vita e operò, sia questo ente la Società, lo Stato, l'azienda, la famiglia o l'individuo. Da un lato, abbiamo il gruppo delle leggi imposte dalla collettività all'arbitrio dei cittadini; dall'altro, quello degli atti patrimoniali, testamenti e con-

(¹) JENKINSON H., *op. cit.*, p. 91.

tratti, che rappresentano i limiti imposti all'arbitrio della famiglia, dell'individuo ec. nello svolgimento della loro operosità.

Entro quei limiti, dunque operano, o meglio operarono, gli uni e gli altri; e, per operare, la collettività dovette interpretare quelle leggi, dovette farle osservare e perciò procurarsene i mezzi, dovette procedere alla esecuzione e dimostrare di averla compiuta; il privato dovette attingere da quei testamenti e contratti, che ne riflettevano il patrimonio e i mezzi d'esistenza, la norma di vita che ebbe da tenere, i mezzi per vivere, dovette vivere e tener conto del come avesse vissuto e quindi consumato o accresciuto il proprio patrimonio.

Su queste basi deve, secondo noi, riordinarsi l'archivio a chiunque appartenga; e, per quanto schematica sia quella dicitura, noi reputiamo sia sufficiente a tutti i casi, quando, bene inteso, questi non siano speciali né riguardino se non una parte di attività, come per esempio, quella professionale, gli archivi notarili, economici ec.

Naturalmente quello schema generale non ha altro fine, se non quello d'indicare il modo, secondo il quale deve essere *articolato* un archivio per corrispondere esattamente all'istituzione, dalla quale proviene. Per poco che vi si rifletta si vede infatti che corrisponde precisamente al modo col quale un corpo, un individuo sorge, si svolge e cessa; che assume quasi la forma di un *organismo perfetto con articolazioni e membra*, quale era in verità mentre redigevansi gli atti, sino a noi pervenuti. Esso ci rappresenta, ci raffigura come ancora in azione la storia di quell'organismo e quindi merita a ragione il titolo di *metodo storico* per eccellenza, col quale in Italia l'appelliamo, e, secondo il quale, soltanto, riconosciamo si possa procedere al riordinamento degli archivi degli enti cessati.

Nello svolgimento di questo metodo devono, dunque, occupare il primo posto come categorie direttive, i titoli costitutivi dell'ente e delle sue attribuzioni; ai quali si riattaccano tutti quelli, coi quali queste attribuzioni furono accresciute, riformate o scemate.

Seguono gli atti appartenenti alle categorie esecutive e consuntive, vale a dire concernenti i modi coi quali, quella competenza, quelle attribuzioni furono esercitate, e cioè, la ripartizione di quelle attribuzioni per organi e incumbenti esecutivi, come protocollo, carteggio, ordini e provvedimenti varii amministrativi; i mezzi, coi quali tale esecuzione fu effettuata, vale a dire mezzi amministrativi e mezzi finanziari, ad ognuno dei quali si riconnettono le serie subordinate sia che riguardino la gestione, sia che riguardino la contabilità.

Da ultimo trovano posto quelle carte di corredo, che non hanno precisa né stretta attinenza con qualcuna delle serie precedentemente

indicate, per esempio le scorte bibliografiche o legali, le raccolte di manoscritti ec. ec.; e, infine, quelle che non hanno se non scarso valore ⁽¹⁾.

ARCHIVI AGGREGATI O RIUNITI. — Così negli archivi statali come in quelli privati, non è infrequente trovare insieme cogli atti dell'ente confuse carte di precedenti amministrazioni o famiglie, già cessate mentre si esplicava l'attività dell'ente, presso cui ne troviamo memoria.

Le riforme amministrative successive spiegano la presenza di quelle carte, come spiegano l'esistenza negli archivi affidati oggi alle nostre cure, degli atti dell'ente, che le raccolse. Non cessa mai una amministrazione d'un colpo, senza che quella, che la segue, non abbia bisogno di attingere dai suoi atti, precedenti e norme, necessari allo svolgimento della propria operosità. E, quindi, o le sue carte e le sue funzioni passano in blocco alla nuova amministrazione, o sono, per la liquidazione e il passaggio da un regime all'altro, affidate a una di quelle che chiamiamo Commissioni o uffici di stralcio. Nell'un caso e nell'altro non si confondono cogli atti e colle attribuzioni della nuova Amministrazione; e pertanto anche archivisticamente devono tenersi separati, disposti nel piano generale dell'archivio, secondo il criterio organico, da noi patrocinato.

Nei periodi anormali e in quelli di riforme, amministrazioni e dicasteri frequentemente si fondono insieme per una migliore organizzazione dei servizi, o si distaccano da un servizio più generale per permettere di intensificarne e sollecitarne l'azione.

Basta citare la composizione e scomposizione dei ministeri durante

⁽¹⁾ Cfr. la circolare di Luigi Fumi, presidente della Società umbra di storia patria, inserita nella Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze) VI (1895), pag. 27 e ss. Per la Spagna riportiamo semplicemente il brano dell'art. V dell'ordinanza reale del 10 gennaio 1790 relativa all'archivio delle Indie in Siviglia, che dice: «La division de papeles ha de ser en tantas colecciones, quantas son las oficinas de donde se han remitido, y se han de remitir. Asi deberan permanecer unidos entre si, con separacion de otros...».

In Svezia la prima norma generale dell'ordinamento degli archivi pubblici promulgato col d. r. 22 maggio 1903 è concepita nei termini seguenti: «Gli archivi di una autorità costituiscono un fondo a parte, e devono nel loro ordinamento rispecchiare quanto più sia possibile l'organizzazione di quell'autorità e conformarvisi ». S.Bergh, La nouvelle organisation des archives de Suède, nel Bibl. mod. n.° 66 (1907), p. 331.

la guerra e nel dopo guerra per averne chiari esempi così in Italia, come altrove.

Presso di noi, ricordiamo la scomposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio nei Ministeri di agricoltura (d. luog. 22 giugno 1916, n.° 755; 29 aprile 1917, n.° 679), dell'industria, commercio e lavoro (d.l. 22 giugno 1916, n.°755) e poi ancora per il lavoro e la previdenza sociale (r. d. 9 giugno 1920, n.°700); ricomposti poi tutti nell'unico Ministero dell'Economia nazionale (r. d. 5 luglio 1923, n.°1439); il Ministero delle Armi e munizioni staccatosi da quello della guerra per il d. luog. 16 giugno 1917, n.° 980; il Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra staccatosi dal dicastero del Tesoro per formare un ministero a parte e finire col Tesoro nell'unico Ministero delle Finanze; il Ministero delle terre liberate creato con r. d. 18 gennaio 1919; quello dei trasporti marittimi e ferroviari (d. l. 22 giugno 1916, n.° 756; 26 giugno 1916, n.° 830) fuso in fine col Commissariato dei combustibili e col Ministero delle poste e dei telegrafi in un solo Ministero delle Comunicazioni (r. d. legge 30 aprile 1924, n.°596); le molte Commissioni, Comitati, Commissariati, Istituti di guerra; l'aggregazione dell'Amministrazione delle carceri al Ministero di giustizia e degli affari di culto; la soppressione di preture e archivi notarili, di provveditorati agli studi, delle sottoprefetture, ec. ec.

Per la Francia, potremmo citare il Ministero dell'armamento creato il 12 dicembre 1916 e soppresso il 26 novembre 1918; quello degli approvvigionamenti creato il 20 marzo 1917 soppresso il 16 novembre dello stesso anno; l'altro della ricostituzione industriale sorto il 26 novembre 1918, sciolto il 20 gennaio 1920; i ministeri dell'agricoltura e del commercio e dell'industria riuniti in un solo dicastero, come pure quelli della giustizia, dell'istruzione pubblica e delle belle arti, dal 12 dicembre 1916 al 20 marzo 1917; il dicastero delle regioni liberate vissuto dal 16 novembre 1917, quando fu chiamato ministero del blocco e delle regioni liberate, sino al 18 aprile 1925, ec. ec.

Per gli Stati Uniti dell'America settentrionale non dimentichiamo l'United States boys' working reserve istituito dall'aprile 1917 al gennaio 1918; il Training service (1 luglio 1918- 30 giugno 1919), la Tariff Commission creata l'8 settembre 1916 ec. ec. E così presso le varie nazioni belligeranti e neutrali.

Mai, come in quei casi di mutamenti e trasferimenti di amministrazioni, cadono meglio in acconcio le parole che abbiamo scritto a tale proposito quando abbiamo parlato della registrazione; né mai è meglio provata la superiorità del metodo storico di ordinamento degli

archivi su tutti gli altri, che, partendo da altre basi che non siano le attribuzioni delle singole amministrazioni, anziché facilitare quei passaggi e la continuazione dei servizi, creerebbero confusione e impossibilità in quei provvedimenti.

Nel caso di fusione, è vero che la funzione del dicastero scomparso continua presso l'ente che lo sostituisce, come parte del servizio; ma, nella nuova organizzazione è informata a direttive che non si confondono con quelle dell'istituto cessato. Perciò non possono fondersi con quelle del nuovo organismo le carte di quello disciolto; e queste devono continuare a conservare la loro natura separata, lasciando pure che le altre entrino a far parte dell'archivio novamente istituito. Ma più che di una fusione trattasi in verità in questo caso di passaggio di attribuzioni.

È invece fusione vera e propria non solamente delle amministrazioni ma altresì delle loro carte quando il servizio rimane lo stesso e soltanto la distribuzione territoriale degli uffici cambia, come nel caso delle soppressioni di uffici che abbiamo citato. In tal caso, l'archivio dell'ufficio soppresso rimanga pure unito, o presso il nuovo ente a cui viene aggregato o in un archivio di deposito, per servire da precedente a tutte le pratiche novamente impostate; ma queste prendano il loro posto nell'ordinamento archivistico del nuovo ente.

Nel caso di distacco di parti di un servizio generale, alle quali per circostanze speciali sia stato necessario concedere piena e illimitata autonomia per un certo periodo di tempo, la funzione di queste parti distaccate si è svolta con un ritmo più accelerato e sommario di quello normale, e quindi ha assunto un carattere che la distingue nettamente da tutte le funzioni affini. Può darsi che questa particolarità sia meno accentuata e allora, alla cessazione delle circostanze suddette e alla soppressione dell'ente occasionale, le carte possono riprendere il loro posto e colmare nell'archivio dell'amministrazione originaria la lacuna verificatavisi durante quelle circostanze. Può invece avvenire che cotanto profonde e larghe siano state le ripercussioni di quel periodo straordinario su tutto l'insieme delle funzioni speciali da trasformarle quasi in un organo nuovo; di cui l'archivio può accostarsi a quello antico, ma non fondersi con esso.

Lo stesso non può dirsi degli atti delle Commissioni permanenti, dei Consigli superiori, dei Comitati supremi, ec. istituiti per servizi speciali presso le singole amministrazioni o dicasteri, per ampie che siano le funzioni affidate ad essi. Quegli alti Consessi fanno parte integrante dell'Amministrazione vigente; ne svolgono una attribuzione una funzione speciale, ma ordinaria, che non ha che fare con quelle

occasionali e straordinarie assegnate agli istituti, or ora ricordati. Quindi gli atti di quei Consessi fanno parte dell'archivio dell'Amministrazione alla quale appartengono; e vi prendono il posto loro spettante al seguito del servizio speciale, al quale si riferiscono.

Negli archivi delle famiglie, degli enti autarchici, delle congregazioni religiose, ec. è, d'altra parte, facile trovare agli atti, sino a noi pervenuti, riuniti quelli che per mezzo dei testamenti, contratti, o anche donazioni, siano giunti a quelle famiglie, enti, congregazioni ec., insieme con beni o altro. Così, a Firenze, nell'archivio delle Congregazioni religiose soppresse abbondano le carte di famiglie, che ad esse lasciarono i loro beni e archivi. Così, a Roma, nell'archivio degli Ospedali riuniti, come il nome del resto indica, sono fusi quelli di tutti i nosocomi romani.

Ora, è norma precisa che dobbiamo in ogni ordinamento tener sempre presente quale sia l'ultimo padrone dell'archivio, sino a noi giunto, e provvedere alla sistemazione degli atti di lui, prima di preoccuparci di quelli appartenenti a qualunque altro. Perciò, prima cura deve essere quella di riordinare le carte dell'ultimo intestatario dell'archivio e della famiglia di lui. Quelle, aggiuntevisi per ragioni diverse, le seguono, come carte di corredo; che, quantunque non ad esse appartenenti, ricordino il contributo che abbiano recato in un certo momento alla ricchezza, potenza e gloria coll'eredità ad esso apportata. Poiché, se la storia di due famiglie non può mai fondersi in una unica storia, altrettanto non può dirsi dei loro patrimoni; e l'eredità spesso acquista ricchezza e potenza, e magari anche si avvia alla gloria mercé dell'apporto del nuovo patrimonio pervenutogli, della cui origine, delle cui vicende è pur sempre d'uopo esser consapevole. Dopo l'eredità, si fonda pure col primo il patrimonio della famiglia scomparsa; ma le sue carte rimangano come si costituirono e seguano come appendice quelle del nuovo signore, senza inframmettersi nelle serie del di lui archivio corrente, senza disorganizzare ogni cosa e rompere quell'unità archivistica, che il principio della integrità delle serie e il metodo storico ci impongono di rispettare.

Con ciò, del resto, l'archivista risparmia a sé, oltre a meritate censure, la fatica di un difficile ordinamento dapprima, e, poi, quella di una laboriosa ricerca.

ARCHIVI DIVERSI E SPECIALI. — Tutte queste norme sono raccomandabili sempre quando trattisi di atti da riordinare; né sapremmo astenerci dall'insistere sulla necessità di vederle osservate in tutto e per tutto. Pur troppo, però, v'hanno casi nei quali altri ordinamenti

siano suggeriti da circostanze speciali, ovvero siano già da sì lungo tempo compiuti che, per l'avversione che abbiamo sempre dimostrato contro lo scioglimento di serie e di unità archivistiche, siamo pronti a consigliare di lasciarli sussistere coi loro difetti e colle loro incongruenze.

Perciò stimiamo non inutile rilevare, subito dopo le norme fondamentali dell'ordinamento, or ora esposte, alcune forme adottate o adottabili presso di noi e all'estero, che gioveranno a chiarire e spiegare parecchie delle asserzioni precedenti.

Anzi tutto, parlando di archivi statali, sarà facile vedere come, in generale e anche a dispetto delle contorsioni alle quali in alcuni paesi dottrine errate hanno tentato di sottoporre gli atti, la scienza e l'ingegno successivo abbiano saputo ricondurre presso che al rigido metodo storico ordinamenti, ai quali hanno dovuto metter mano.

Parlando di archivi speciali, statali e non statali, si discernerà poi l'influenza che il metodo storico abbia avuto e debba avere nell'ordinamento degli atti più disparati, quando qualche ragione invincibile non vi si opponga.

ARCHIVI STATALI. — Raccogliamo in tre archivi statali gli esempi che stimiamo opportuno di allegare a conforto di quanto abbiamo detto; e quei tre archivi sono: quello di Stato di Firenze, le Archives Nationales di Parigi, il Public Record Office di Londra, de' quali ci fermiamo a indicare sommarissimamente le serie.

Archivio di Stato di Firenze. Comprende, oltre all'archivio o sezione diplomatica composta di circa 140.000 pergamene sciolte dal 726 al 1856, e all'archivio notarile anticosimiano che contiene 22093 protocolli di ben 4615 notai, gli atti del Governo della Repubblica fiorentina, quelli del principato mediceo, e gli altri del granducato austro-loreense sino al 1859.

Governo della Repubblica o Riformagioni :

Statuti del Comune di Firenze

Statuti di Comuni soggetti e autonomi

Capitoli o istrumentari del Comune

Consulte e pratiche, ossia prima redazione del verbale delle sedute dei Consigli

Provvisioni o riformagioni dei:

Consigli maggiori

Consiglio del cento

Signoria o potere esecutivo: Deliberazioni de' signori e collegi

Carteggio

Legazioni e commissarie

Balie:

- Otto di balia

- Dieci di balia o di libertà e pace

- Otto di pratica

- Nove dell'ordinanza e milizia

- Condotte delle milizie forestiere:

- Ufficiali della condotta

- Ufficiali del banco degli stipendiari

- Camera dell'arme

- Ufficiali delle castella

- Consoli del mare

- Sei d'Arezzo e di Pistoia

- Guardia del fuoco

- Tratte, o elezioni a mezzo di borse

- Ufficio delle tratte

- Libri dell'età

- Libro dello specchio

- Libri del divieto

- Conservatori di legge

- Capitani di parte guelfa

- Ufficio dei ribelli

- Annona e abbondanza

- Ufficiali della grascia

- Cinque conservatori del contado e dominio fiorentino

- Studio fiorentino

- Signori della moneta

- Camera del Comune, o tesoreria dello Stato

- Estimo

- Catasto

- Decima

- Prestanze e accatti

- Monti

- Monte di pietà

- Giustizia: Podestà

- Capitano del popolo

- Esecutore

- Giudice degli appelli e nullità

- Ruota, o consiglio di giustizia

- Otto di guardia e balia.

- Ufficiali di notte e monasteri

- Ufficiali delle donne

Soprastanti delle Stinche
 Magistrato dei pupilli
 Arti maggiori
 Università delle Arti minori
 Compagnia dei pittori
 Accademia del disegno
 Ufficiale della mercanzia
 Capitano del Bigallo; Capitano d'or San Michele
 Compagnia della Misericordia
 Principato Mediceo o Segreteria vecchia:
 Governi di città o luoghi soggetti
 Carteggio universale dei granduchi, granduchesse e principi
 Consiglio dei dugento
 Senato dei 48
 Segretari del principe
 Magistrato supremo, sostituito alla Signoria
 Pratica segreta, consiglio privato del principe
 Tratte, segreteria
 Auditore della giurisdizione ecclesiastica o segretario del r.
 diritto
 Auditore fiscale colla Congregazione del fisco
 Consulta di grazia e giustizia o r. consulta, tribunale su-
 premo
 Otto di pratica
 Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino
 Capitani di parte guelfa, soprastanti ai lavori pubblici
 Conservatori di legge, patrocinatori delle cause dei poveri
 Magistrato delle bande militari
 Scrittoio delle rr. possessioni
 Governo lorenese: Consiglio di reggenza
 Consiglio o Segreteria di finanze
 « « di guerra
 « « di Stato e Consiglio di Stato
 Camera granducale
 Segreteria intima e archivio di gabinetto
 Avvocatura regia o erariale
 Amministrazione del fisco
 Presidente del Buon Governo o pubblica sicurezza
 Economie dei benefici vacanti
 Gabella dei contratti
 Gabella del sale

Decima
 Monti
 Congregazione delle farine
 Amministrazione generale del patrimonio ecclesiastico
 Governo francese: Commissario e Amministrazione generale
 Giunta straordinaria
 Prefettura del dipartimento dell'Arno
 Amministrazione del demanio francese
 Debito pubblico toscano
 Restaurazione : Ministeri dell'interno
 degli affari esteri
 di grazia e giustizia
 della guerra
 delle finanze
 della pubblica istruzione
 degli affari ecclesiastici
 Corte dei conti
 Depositeria generale
 Gabelle e dogane
 Appalto generale
 Amministrazione generale delle regie rendite
 delle rr. dogane e aziende riunite
 Catasto descrittivo
 Catasto particellare
 Giunta di revisione
 Ruota, Magistrato supremo civile, guardie civili ec. Corte
 regia
 Corte suprema di cassazione
 Commissari di polizia, delegati di Governo
 Magistrato delle Stinche e Soprintendenza generale degli
 stabilimenti penali, penitenziari e di custodia del Gran-
 ducato.

ARCHIVI FRANCESI. — Sono ordinati secondo un *cadre de classement général* immaginato nei primi anni del secolo XIX; ma corretto dipoi. Quel quadro generale o titolario ideato dapprima per le sole *Archives nationales* di Parigi, fu poi adattato anche agli archivi dipartimentali, municipali e spedalieri.

Non è inopportuno ricordarne, secondo il Langlois e lo Stein ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Ch. V. LANGLOIS et H. STEIN, *Les archives de l'histoire de France*. Paris, Picard, 1893.

tutta l'articolazione cominciando dagli Archivi nazionali. Pei quali è d'uopo, anzi tutto, rilevare che vi sono conservati due specie distinte di carte: quelle che conservano la propria integrità né sono state alterate dalle operazioni di cernita, cui la Rivoluzione francese ordinò fossero sottoposti tutti gli atti, e per fortuna sono perciò sfuggite al riordinamento del Camus e del Daunou; e quelle che, pur troppo, vi soggiacquero e entrarono a costituirne le serie artificiali.

Il Camus ripartì le scritture delle Assemblee nazionali in quattro serie, distinte colle lettere A. B. C. D. Il Daunou, suo successore, distribuì tutte le altre scritture in altre venti categorie e così completò l'alfabeto da E a Z. Poi quelle varie categorie furono raggruppate metodicamente in sei sezioni e cioè: sezione legislativa: A. B. C. D; amministrativa: E. F. G. H. ; storica : I. K. L. M. ; topografica: N. O.; demaniale: P. Q. R. S. T.; giudiziaria: V. X. Y. Z. e sotto quelle lettere e sezioni, migliorate e ridotte a sole tre sezioni (storica; amministrativa e demaniale; legislativa e giudiziaria), tutte quelle serie sono tuttora classificate.

La sezione storica ove colla lettera semplice sono designate le buste e colle doppie, i registri, comprende sotto le lettere

J.JJ - Il famoso *Trésor des chartes*

K.KK - Monumenti storici

L.LL - Monumenti ecclesiastici

M.MM - Miscellanea storica

S - Beni di corporazioni ecclesiastiche soppresse

Sezione amministrativa e demaniale:

E - Consiglio reale, principato di Dombes, ducato di Lorena, consiglio di Bouillon

F - Amministrazione generale della Francia

G - Amministrazione finanziaria e amministrazioni speciali

H - Amministrazione provinciale e locale

N.NN - Carte e mappe

O - Casa del re e dell'imperatore

P - Camera dei Conti di Parigi

Q - Titoli demaniali

R - Scritture dei principi reali

T - Sequestri contro privati e corporazioni laicali

TT - Religionari fuggitivi (protestanti)

AF - Segretariato di Stato imperiale; che contiene altresì gli atti del Consiglio esecutivo provvisorio e della Convenzione nazionale, quelli del Direttorio esecutivo, quelli del Consolato e dell'Impero

Sezione legislativa e giudiziaria

- A - Leggi e decreti dal 1789 all'anno VIII
- B - Elezioni e votazioni
- BB - Versamenti del Ministero della Giustizia
- C - Verbali delle assemblee politiche e allegati
- CC - Senato conservatore, Camera e Corte dei Pari
- D - Comitati delle assemblee e rappresentanti in missione
- U - Copie ed estratti
- V - Cancelleria e Consigli
- W - Tribunali rivoluzionari
- X - Parlamento di Parigi
- Y - Châtelet di Parigi e Prevostura dell'Isola di Francia
- Z.ZZ - Giurisdizioni speciali

Segretariato:

- AB - Organizzazione e servizio degli archivi
- AD - Collezione Rondonneau
- AE - Armadio di ferro e museo.

È noto che in Francia e nella capitale parecchi dicasteri conservano le proprie carte ed hanno ricchi archivi frequentatissimi dagli studiosi, ammessivi su parere di speciali consigli di vigilanza. Sono il Ministero degli affari esteri, della Guerra, della Marina e delle Colonie. Gli altri ministeri versano periodicamente le proprie carte negli archivi nazionali.

Gli archivi dipartimentali sono ordinati secondo il quadro seguente nel quale gli atti anteriori al 1790 sono ripartite fra le serie A-J; e quelli del periodo rivoluzionario fra le serie K. L e Q.

- A - Atti del potere sovrano e demanio pubblico
- B - Corti e giurisdizioni
- C - Amministrazioni provinciali
- D - Istruzione pubblica, scienze e arti
- F - Serie diverse connesse agli archivi civili
- G - Clero secolare
- H - Clero regolare
- J - Serie diverse connesse agli archivi ecclesiastici
- K - Archivi rivoluzionari: leggi, ordinanze e decreti
- L - « « :documenti attinenti specialmente all'amministrazione del dipartimento, distretto, mandamento dalla ripartizione della Francia in dipartimenti sino alla istituzione delle prefetture nell'anno VIII
- Q - Archivi rivoluzionari: demani

Le serie moderne sono le seguenti:

- M - Personale e amministrazione generale
- N - Amministrazione e contabilità dipartimentale
- O - Amministrazione e contabilità comunale
- P - Finanze, catasto, poste, acque e foreste
- R - Guerra e affari militari
- S - Lavori pubblici
- T - Istruzione pubblica, scienze ed arti
- U - Giustizia
- V - Culto
- X - Istituti di beneficenza
- Y - Istituti di correzione
- Z - Affari diversi.

Gli archivi comunali, che non fossero stati anteriormente al 1857 ordinati, furono obbligati a seguire la classificazione seguente:

- AA - Atti costitutivi e politici del Comune
- BB - Amministrazione comunale
- CC - Imposte e contabilità
- DD - Proprietà comunali, acque e foreste, miniere, edifizii, lavori pubblici, ponti e strade, fognature
- EE - Affari militari, marina
- FF - Giustizia, procedura, polizia
- GG - Culti, istruzione, assistenza pubblica
- HH - Agricoltura, industria e commercio
- II - Documenti diversi, inventari, oggetti d'arte ec.

Per gli archivi ospedalieri la circolare 10 giugno 1854 prescrisse il quadro seguente:

- A - Atti costitutivi, diplomi e privilegi
- B - Titoli di proprietà
- C - Materie ecclesiastiche in generale
- D - Inventari generali e parziali, archivi, biblioteche
- E - Amministrazione
- F - Personale di servizio e dei pazienti o beneficiati
- G - Succursali, ufficio dei poveri, mendicicomio, trovatelli, scuole, vaccinazione, maternità ec.
- H - Atti e corrispondenza diversi.

PUBLIC RECORD OFFICE. — Fondato nel 1851 col Public Record Act e collocato nell'edificio di Chancery e Fetter Lane, costruito apposta in un mezzo secolo dal 1851, fu più volte illustrato da varie pubblicazioni; tra le quali citiamo l'ufficiale *A Guide to the*

principal classes of documents preserved in the Public Record Office, by S. R. Scargill Bird, an assistant keeper of the Records. Second Edition, (London 1896). Da questo volume ricaviamo le seguenti indicazioni:

Contents of the Public Record Office

1. - Records of the Superiors Courts of Law, as follows:

The Court of chancery ⁽¹⁾

« Queen's Bench ⁽²⁾

« Common Pleas ⁽³⁾

« Exchequer ⁽⁴⁾, with its Branches administrative and judicial as follows:

The Exchequer of Pleas or Common Law Side ⁽⁵⁾;

The Queen's Remembrancer's Department or Equity Side ⁽⁶⁾;

The Lord Treasurer's Remembrancer's Department (including the Office of the Clerk of the Pipe) ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ Sono da ricordare fra le serie che vanno sotto questo titolo i *Chancery books* comprendenti i Charters rolls, ossia concessioni di privilegi, feudi ec. completati dai Confirmation rolls, i Patent rolls, ossia concessioni di benefizi, permessi, esenzioni ec. ec., i *Close rolls*, ordini e patenti diretti a privati, mandati a percepire ec.; i *Fine rolls* o censi, canoni, livelli, redevances come direbbersi in Francia; i *Chancery files*, minute, lettere, atti sciolti, fra cui l'ancient correspondence o Royal letters, le inquisitions post mortem del feudatario, i guild certificates, i cardinal's (Wolsey) bundles, la commonwealth survey della chiesa, i proceedings of commissioners for charitable uses; i sacrament certificates, ec.; i *Chancery warrants*; gli atti del Parlamento e del Consiglio; gli *equity records*; e i *chancery proceedings*.

⁽²⁾ Al momento dell'edizione così chiamato, ma anticamente e modernamente detto *King's bench*. La Corte così chiamata seguiva il re e col tempo si specializzò in materia penale.

⁽³⁾ Corte della giustizia civile con residenza fissa a Westminster.

⁽⁴⁾ Cui era affidata tutta l'amministrazione finanziaria, della quale rendeva conto al Re e alla Corte in due *audits* o sedute di revisione che tenevansi nel Michelmass (festa di S. Michele di settembre) e nell'Easter (Pasqua), dopo i quali cominciava l'anno finanziario o esercizio.

⁽⁵⁾ Atti delle cause relative ai debitori del Re e alle decime.

⁽⁶⁾ Che raccoglieva nei suoi *memoranda* e risolveva le controversie in materia finanziaria.

⁽⁷⁾ Pipe vale *foglio* di un registro; quindi registrazioni nei fogli o *pipes* del Gran Libro dello Scacchiere dei conti delle varie contee.

The Augmentation Department (including the abolished Courts of Augmentation and of General Surveyors of the King's Lands) ⁽¹⁾;

The first Fruits and Tenths Department (including the abolished Court of first Fruits and Tenths) ⁽²⁾;

The Receipt Department or Exchequer of Receipt (including the Pells' and Auditors' Offices) ⁽³⁾;

The Treasury of the Exchequer or Treasury of the Receipt of the Exchequer ⁽⁴⁾;

The Land Revenue Department.

2.- Records of special and abolished Jurisdictions, as follows:

High Court of Admiralty ⁽⁵⁾;

Court of Chivalry ⁽⁶⁾;

High Court of Delegates ⁽⁷⁾;

Court of High Commission in Ecclesiastical Causes ⁽⁸⁾;

Marshalsea and Palace Courts ⁽⁹⁾;

Peeveril Court ⁽¹⁰⁾;

⁽¹⁾ Amministrazione dei beni della Corona fra i quali quelli delle corporazioni religiose soppresse.

⁽²⁾ Rendite ecclesiastiche.

⁽³⁾ Distinti in receipt books and rolls, e in issue books and rolls.

⁽⁴⁾ La Tesoreria costituiva la chiave di volta dell'Amministrazione e la vera origine degli archivi di Stato inglesi poiché anticamente vi si riponevano i denari e le gioie della Corona. Fra i suoi atti sono da ricordare i *Diplomatic Documents*, cioè trattati internazionali, le *papal bulls*, gli *ancient deeds* o title deeds of the Crown Lands, le *justices in eyre* cioè corti ambulanti di giustizia. Nella miscellanea della Tesoreria dello scacchiere è conservato il famoso *Domesday Book* in due parti o volumi, che risale al 1086 ed è il documento più antico e prezioso degli archivi nazionali inglesi.

⁽⁵⁾ Cause marittime.

⁽⁶⁾ Corte militare d'onore.

⁽⁷⁾ Che sostituì la giurisdizione papale negli appelli dalle corti ecclesiastiche: trattava questioni di matrimoni, di legittimazioni, pagamenti di decime ec., offese contro la morale.

⁽⁸⁾ Sostituita alla giurisdizione papale nelle cause ecclesiastiche.

⁽⁹⁾ Amministrava la giustizia fra i domestici del palazzo reale.

⁽¹⁰⁾ *La Court of the Honour of Peeveril* giudicava in materia di fellonia e di comuni malefatte.

- Court of Requests ⁽¹⁾;
 Court of Star Chamber ⁽²⁾;
 Court of Wards and Liveries ⁽³⁾.
3. - Records of the Duchy of Lancaster.
 4. - « Palatinate of Durham.
 5. - « Palatinate of Lancaster.
 6. - « Principality of Wales (including the Palatinate of
 Chester) ⁽⁴⁾.
 7.- State Papers ⁽⁵⁾ and Departmental Records ⁽⁶⁾, including:
 Records ⁽⁷⁾ of the Admiralty;
 « Audit Office;
 « Colonial Office (including the Board of
 Trade);
 « Foreign Office;
 « Lord Chamberlain's Department;
 « Treasury;
 « War Office;
- Record of various abolished Offices and expired Commissions.

ARCHIVI PRIVATI. — Non ha, pur troppo, archivio il nullatene, che non conta nella Società se non per la sua sola persona; come non ebbe, né avrà mai chi deve o vuole vivere alla giornata. Ma colui, che, per virtù propria, s'innalzi nella scala sociale e dia origine a una famiglia nel vero senso della parola, colui che diventi qualche cosa ed imprima una certa orma in qualsiasi ramo dell'attività della Società e del mondo in mezzo a cui vive, subito cerca al suo nuovo stato delle basi, che gli diano modo di svolgere la propria attività senza contrasto, anzi con continui favori. Queste basi egli le

⁽¹⁾ Trattava le cause dei poveri rivoltisi al Re.

⁽²⁾ La *Camera Stellata* ove riunivasi il Consiglio pronunziava in materia di rivolte, d'illecite riunioni e assembramenti, rifiuti di ubbidienza, ec.

⁽³⁾ Specie di sindacato post mortem dei feudatari ec.

⁽⁴⁾ A questi Palatinati vanno aggiunti quelli delle Marche e di Ely.

⁽⁵⁾ Dal 1578 assorbono anche gli atti della Segreteria di Stato e si distinsero in due grandi serie: *domestic* e *foreign*; alle quali furono poi aggiunte la terza: *colonial*, e i *loose papers* e *entry book*. V'erano pure il *Privy Seal* e il *Privy Council* che comprendeva: *proceedings* and *ordinances*.

⁽⁶⁾ Dal 1782 continuarono le serie dei State Papers comprendendo l'*Home Office Records* coi suoi *Privy Seal Office records*, *Signet Office*, *Church books*; il *Foreign Office Records*; e il *Colonial Office Records*.

⁽⁷⁾ Costituiscono dal 1851 il Public Record Office.

trova nel patrimonio: e finché questo esiste come unità, verso cui convergono tutte le forze sue e dei suoi, noi lo vediamo curare tutto ciò che glielo tuteli, tutto ciò che gliene assicuri il quieto possesso. E poiché tutto ciò non trovasi più nella forza materiale, ma in quella giuridica, nei titoli che ne dimostrano l'esistenza, in quei maggiori-schi, in quei fidecommessi, che costituiscono la sua forza e la persistenza della sua discendenza, egli è gelosissimo di questi titoli, li custodisce, li tiene per sé e accuratamente li tramanda ai suoi eredi e li fa pervenire sino a noi.

Perciò l'ordinamento di un archivio familiare deve cominciare dalla raccolta degli atti costitutivi del patrimonio: privilegi e diplomi, fidecommessi, contratti, donazioni, testamenti, seguiti da quelli che hanno potuto correggere, aumentare o scemare quel patrimonio, sia per forza propria dei membri della famiglia, sia per forza degli eventi. Come tali consideriamo sì le operazioni commerciali, industriali, economiche in genere, come le conseguenze della legislazione eversiva della feudalità o dei mutamenti politici. E ad essi si uniscono tutti quelli che concernono il lustro della famiglia, che in origine non andò mai disgiunto dai proventi di qualche beneficio, perduto il quale non ne rimase più se non il titolo onorifico. Raccolti in tal modo tutti gli atti che costituiscono la storia della famiglia in generale, è d'uopo vedere quale uso questa abbia fatto nei suoi vari momenti dei beni procacciatisi: e quindi l'amministrazione di questi beni, che non può non cominciare dal riferire le particolarità dell'attività sia pubblica, che privata dei singoli membri della famiglia, diretta al conseguimento di quei beni sì materiali, che morali, compresa la loro corrispondenza ordinata cronologicamente per serie. L'amministrazione vera e propria dei beni si distingue secondo che questi beni sono mobili o immobili e questi ultimi, urbani o rurali.

Quando oltre ai titoli particolari dell'attività dei singoli membri della famiglia, esista il corredo di elementi morali, che dimostrino la cultura e la parte presa dalla famiglia alla medesima, e giovino a completare il concetto esatto, anche dal lato morale e scientifico, che dobbiamo avere di quella gente, quando, per esempio, esistano atti e collezioni, codici, stampati, sì da libreria, come da museo, questi ultimi beni chiudono l'insieme che rappresenta la vita della famiglia, sia definitivamente, sia sino al momento in cui avviene l'ordinamento.

In appendice vengono gli archivi delle famiglie finite in quella descritta, ordinati nello stesso modo; e all'interno di ogni serie, gli atti disposti tutti quanti cronologicamente.

CARTEGGI. — Il progresso dei tempi, che alla famiglia sostituisce l'individuo, rende sempre più rara ai giorni nostri la costituzione di archivi familiari; sicché, parlando di questi ultimi, noi non sappiamo prescindere dal concetto della loro antichità. L'individuo carteggia e conserva presso di sé il proprio carteggio per le espressioni intime che contiene e che non conviene esporre subito alla curiosità del pubblico e degli studiosi. Raramente conserva atti d'importanza patrimoniale e storica: che sa di ritrovare nei depositi dello Stato e ove va a cercarli, all'occorrenza, conferendo sempre meglio allo Stato, quella funzione di conservazione, e tutela dei diritti dei cittadini, che la scienza ogni giorno più gli riconosce, specie in Italia, e che informa talune sue leggi e direttive.

Il carteggio, solo, rimane, dunque, a ricordare una o più attività umane: donde la sequela dei carteggi pubblicati nel secolo XIX e nel XX. Nella corrispondenza, in verità, sono scomparsi tutti gli elementi organici, che avrebbero potuto collocarla al suo posto nelle serie dell'archivio familiare, come già nei secoli precedenti. La compongono lettere sciolte, vale a dire, fogli volanti; ai quali conviene dare ordine. Ed il solo ordine da dare a questa lettera è, come abbiamo già accennato, quello cronologico; che, almeno, colloca ogni pezzo nell'ambiente, nel quale è stato scritto e ricevuto e ha promosso le conseguenze a noi conosciute.

Dei difetti dell'ordinamento alfabetico, applicato a queste lettere, abbiamo già discusso. Tuttavia, è pur doveroso riconoscere che in una fase ulteriore del lavoro, vale a dire in quella dell'inventariazione, e per uno scopo determinato, si possa sempre raggruppare non materialmente ma sulla carta in ordine alfabetico i nomi dei mittenti o destinatari di quella corrispondenza.

ARCHIVI DEI NOTARI E NOTARILI. — In ordine agli atti notarili vige ormai in Italia unica una legislazione, che ne prescrive il concentramento in pubblici istituti appositi, detti archivi notarili, mentre permette ancora il mantenimento sino all'estinzione di alcune forme antiche di raccolta di detti atti. Fuor della Penisola, queste forme antiche conservano tuttora pieno vigore; e ostacolano l'accoglimento della dottrina italiana.

Queste forme antiche nascono nell'oscurità dei secoli di pari passo coll'importanza del notariato: e il notaio, depositario della fede pubblica, si considera come proprietario degli atti da lui stesso stipulati. Come tale, egli si ritiene in diritto, non solamente di lasciarli in eredità, ma di donarli, di venderli, e questo diritto esercita non solamente

sui propri atti, ma su tutti quelli dei suoi predecessori nell'ufficio o *piazza* di notaro, ch'egli raccoglie e conserva, donde il nome di *notaro conservatore* o di *ufficio notarile*.

Se l'onestà e scrupolosità della massima parte dei notari dei secoli passati sia da lodare; non è men vero che spesso si dovette insorgere contro le falsificazioni, le manomissioni, le sottrazioni e distruzioni alle quali diede luogo l'eccessiva libertà concessa ai notari. Per rimediarsi fu un dal sec. XII promulgato l'ordine di raccogliere alla morte del notaro i suoi atti in un *archivio* apposito *comunale* e più tardi anche *mandamentale*, e di cedere in vita allo Stato quelli che concernessero esclusivamente la cosa pubblica. Sicché, in ultima analisi, questi archivi non ebbero né hanno, come ben dice un competente in materia, se non una funzione di *mera conservazione*; nella quale entra pochissima considerazione della natura giuridica e politica dell'archivio.

Senonchè, conservare era bene, ma occorreva che gli atti conservati avessero efficacia *erga omnes*, e fossero pertanto dichiarati tali dal magistrato o dall'ufficio apposito presso il quale fossero presentati. Così avveniva anche di recente in Germania: e l'archivio di Stato di Bolzano conserva una ricca serie di registri di atti così presentati e convalidati dal magistrato e dall'ufficio, o, come dicesi con una sola parola, *insinuati*.

Questa insinuazione si risolveva in un controllo della perfezione e scrupolosità dell'atto, controllo fisso quando esercitavasi nella sede dell'insinuatore, viatorio quando avveniva nelle varie *tappe d'insinuazione*. Da questa insinuazione derivano gli uffici di registro e quelli delle ipoteche; ma derivano altresì gli archivi notarili distrettuali, che a poco a poco sostituirono parecchi degli archivi conservatori ed unirono in sé la *funzione di controllo* e quella di conservazione, raccogliendo il deposito di atti correnti e quello degli atti dei notari cessati.

Tutta questa materia fu nel Regno d'Italia dapprima regolata dalle leggi notarili del 25 luglio 1875, n. 2786 e del 6 aprile 1879, n. 4817, riunite in testo unico dal r. d. 25 maggio 1879, n. 490: e riformata dalla legge ora in vigore del 16 febbraio 1913, n. 89.

Regge particolarmente la materia degli archivi notarili il r. d. legge 31 dicembre 1923, n. 3138.

Da questo cenno storico risulta che possiamo avere a che fare con atti conservati presso i pochi notai conservatori, tuttora viventi, ovvero in archivi notarili comunali, mandamentali o distrettuali. E se in generale questi ultimi sono ben tenuti come si addice a personale

pieno di diligenza e d'abnegazione, non altrettanto può sempre dirsi degli archivi mandamentali e comunali minori.

Abbiamo già avvertito che nell'archivio di Stato di Roma le schede dei Notari dell'A. C., dei Notari segretari della R. C. A. e dei Notari Capitolini ci sono pervenute disposte per ordine alfabetico di cognome di notaro, senza riguardo alle loro date. Né dobbiamo tacere, che se tale disposizione facilita la ricerca, la intralcia d'assai sotto il rispetto della ricostituzione dell'andamento storico di quegli uffici. Mancandoci parecchi elementi che, a loro tempo, abbiano potuto influire sulla scelta di un metodo più che di un altro; e data l'esistenza centenaria di quell'ordinamento, pei principii sopra esposti, non ci crediamo autorizzati a proporre il riordinamento di quelle serie. Ma confessiamo che avremmo preferito un ordinamento cronologico per serie e per notaro al vigente ordinamento alfabetico, contemperando equamente le inframettanze di date, che si riscontrano nelle schede dei notari fra loro contemporanei.

Del resto, l'art. 109 della nuova legge notarile prescrive che le copie degli atti notarili devono essere divise notaio per notaio e rilegate in volumi perfettamente corrispondenti a quelli degli atti originali; non dice di lasciarle né alla rinfusa, né disposte altrimenti. Quindi la legge stessa prescrive di ordinare gli atti per ufficio di notaro; e perciò c'indica la via da seguire: via già percorsa dall'ordinamento delle schede degli uffici notarili privati di Roma, disposte cronologicamente entro l'ambito dell'ufficio, coi testamenti e coi repertori in fine.

MAPPE E TITOLI DI PROPRIETÀ. — Alcuni uffici hanno abbondanza di mappe, piante, disegni, senza i quali non potrebbero esercitare le loro funzioni. Tali sono, per esempio, gli uffici del censo e del catasto, quelli del genio civile, dei soprastanti ai fossi e canali, alle bonifiche ec. E non è raro che archivi pubblici e privati posseggano un numero rispettabile di uguali documenti, raccolti d'ogni parte, per essere sciolti originariamente, ovvero staccati da altre pratiche, alle quali non sia più possibile ricongiungerli. E per ragioni varie i medesimi uffici e istituti hanno spesso anche cumuli di titoli di proprietà, che non ritrovano più il loro posto nelle altre serie d'archivio.

Per le mappe e i titoli, che si trovino in tali condizioni, unico modo di ordinamento è quello alfabetico, perché elemento principale del disegno o della proprietà non è la data, ma la configurazione del terreno ovvero l'appartenenza del medesimo. Ma l'ordine alfabetico varia nelle sue applicazioni, secondo che si tratti di atti raccoglittici

o di atti costituenti serie. Nel primo caso ogni mappa o titolo è ordinato secondo l'iniziale del nome della località raffiguratavi, intendendo per località non solamente la positura naturale del luogo, ma altresì tutte le trasformazioni e i miglioramenti, da esso subiti per opera dell'uomo, come piazze, strade, canali, case, ec.

Quando invece gli atti costituiscano serie, vanno ordinati alfabeticamente secondo le ripartizioni territoriali, alle quali appartengono. Così l'archivio del censo pontificio ha le sue 10.000 mappe ordinate per ordine alfabetico delle delegazioni (sottoprefetture) alle quali si riferiscono; ed uguale disposizione hanno i brogliardi, i rattizzi rispettivi.

Internamente, gli atti raccoglittici devono disporre per data le varie riproduzioni della medesima località, ovvero i vari titoli, che alla medesima località si riferiscono; gli atti in serie, disporre i singoli atti delle varie ripartizioni per ordine alfabetico e, in caso di pluralità di riproduzione della medesima località, disporre queste riproduzioni per ordine cronologico.

Questo modo di ordinamento vale anche per la disposizione interna di sezioni di grandi archivi, che contengano raccolte di mappe e di titoli di proprietà, come avviene, per esempio, di frequente negli archivi delle istituzioni religiose ed ospedaliere.

ARCHIVI ECONOMICI E SOCIALI CONTEMPORANEI. — Partendo dal concetto espresso da uno dei loro anziani colle parole: « Non soltanto la spada e la pergamena rendono potenti; no, ma anche al borghigiano, e alle arti della pace spettano le foglie d'alloro », i popoli tedeschi hanno, da più d'un quarto di secolo, costituiti in vari centri industriali (Colonia, Basilea, Amburgo, Francoforte, ec.) degli archivi economici e sociali contemporanei, che raccolgono una infinità di atti, che, per essere privati, sfuggono alle organizzazioni archivistiche degli altri paesi, e specialmente del nostro, eppure, se anche emanati a scopo di speculazione e d'interesse privato, recano un potente contributo alla grandezza della patria e le indicano la strada da battere per diventare maggiore. Sono archivi essenzialmente storici, non statali, che raccolgono, ordinano e mettono a disposizione per ogni specie di ricerche nel campo della storia economica e sociale dal secolo XIX in poi, gli atti più antichi manoscritti e stampati e quindi superflui per gli affari correnti, che possano dare una idea esatta dell'origine e dello sviluppo della vita economica e sociale moderna. Vi si riuniscono per volontario deposito così gli atti delle Camere di Commercio, come quelli delle varie società e imprese commerciali e industriali, che

trattino di costruzioni e trasporti ferroviari, di navigazione, di banca, di assicurazione e i loro libri di commercio e le corrispondenze d'affari; tutti quelli, che trattano della piccola industria, dei mestieri, del commercio minuto, dell'economia rurale, della politica sociale, delle istituzioni assistenziali; le mercuriali, i listini delle borse di commercio e dei prezzi delle obbligazioni, ec.; nonché gli elementi per la biografia degli industriali e negozianti più ragguardevoli della circoscrizione.

Non rientrano in quel vasto campo le istituzioni ospedaliere nel senso primitivo della parola. Possono invece esservi tenute in considerazione le opere pie e bancarie che spesso vi sono annesse.

S'intende dunque come sì vasta materia, sinora sfuggita all'attenzione del pubblico e spesso distrutta appena comparsa, potesse sin da principio interessare le persone e le firme più intelligenti; le quali volentieri accolsero l'invito di consegnare i loro libri al nuovo archivio a puro titolo di deposito provvisorio, del quale conservarono la proprietà, come dimostrarono, imponendo alcune clausole e cautele alla libera consultazione degli atti depositati.

Con qualche modificazione nel titolo ma poca nella materia furono fondati anche a La Aja (S-Gravenhage, Paesi Bassi) il *Nederlandsch economisch-historisch archief*, e a Tokio, quello giapponese.

Tutti questi archivi raccolgono materiali svariatissimi, spesso in fogli volanti che non presentano legami fra loro, ma ch'essi distribuiscono sotto titoli per materie; accolgono archivi interi e collezioni che ben si guardano dallo sciogliere e confondere in una unica miscellanea; e risalgono possibilmente nei secoli per radunare tutto quanto giovi alla storia economica e sociale del paese e a quella delle vicende dei singoli rami dell'attività esercitata (1).

Nei paesi latini quella specializzazione non è stata sinora seguita se non da scarsi tentativi presso istituti consimili.

Ricordiamo come, sino dall'ultimo decennio del secolo XIX, l'allora prefetto della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Desiderio

(1) Cfr. dr. MATHIEU SCHWANN, *die Ausgaben, die Organisation und die bisherige Taetigkeit des rheinisch-westfaelischen Wirtschaftsarchives zu Koeln*, Koeln, Du Mont Schauberg, 1909; riprodotto in *Actes du Congrès international des archivistes et des bibliothécaires di Bruxelles del 1910*. Bruxelles, 1912, pp. 390 e ss. *Katalog des schweizerischen Wirtschaftsarchivs in Basel*. Basel, Birkhaeuser, 1914. WIERSUM, MULLER, *Het nederlandsch economisch-historisch archief nel Ned. Archiev*. XXII (1914-15), pp. 29 e ss., 93 e ss., 190 e ss. CHARLES SCHMIDT, *les archives économiques modernes*, nella *Revue de Paris* del 15 maggio 1926.

Chilovi, raccogliesse quella pleiade di fogli volanti, prospetti, avvisi, affissi, cataloghi, giornali, partecipazioni, listini di prezzi, indirizzi ec. che si distribuiscono giornalmente e giornalmente si distruggono per le vie della città e pure contengono notizie che possono divenire elementi preziosi della storia della vita sociale.

E, si apriva appena il secolo corrente, quando nel 1902 l'archivista comunale di Bruxelles, il prof. Guglielmo Des Marez, iniziava nell'istituto affidato alle sue cure una medesima collezione, che ripartiva anch'egli e continua a ripartire in classi determinate ⁽¹⁾.

Il bisogno, dunque, di colmare quella lacuna fu sentito da quei due benemeriti studiosi: se nonché i privati e segnatamente le grandi firme non hanno, presso di noi, imitato l'esempio delle loro consorelle tedesche e olandesi, e per eccesso di gelosia e d'indipendenza hanno spesso preferito distruggere i loro atti e privare con tale malefatta così i presenti, come i futuri, di elementi indispensabili per la storia sincera e documentata del nostro paese e del suo sviluppo.

ARCHIVI DEGLI ISTITUTI BANCARI. — Così in Francia come in Italia, le banche, e specialmente le grandi banche, che tanta parte hanno occupato ed occupano nello sviluppo dei popoli, presso i quali funzionano, hanno sempre preferito e preferiscono conservare esse stesse i propri atti e non darli in pascolo alla curiosità degli studiosi e peggio ancora del grande pubblico. Se per gli atti correnti e quelli sui quali ancora qualche operazione fosse possibile, tale riluttanza sia giustificata, non altrettanto può dirsi per quelli che risalgono a parti di secolo e secoli interi, ormai decorsi e che non giovano più se non alla storia. Siccome sappiamo che parecchi istituti tengono in ordine le loro carte, così non possiamo imputare quella resistenza al pudore di qualche disordinata tenuta di quegli atti, e meno che mai a quello di qualche possibile irregolarità.

Le più illuminate direzioni di tali istituti hanno da tempo capito l'opportunità di far conoscere come siano quelle banche salite alla potenza presente e di trarre dalla propria storia elementi lusinghieri di propaganda. Citiamo fra molti, il Monte dei Paschi di Siena, l'Opera pia di S. Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, il Banco di Napoli, ec. I loro archivi antichi, comprendenti atti preziosi, che risalgono anche a prima del sec. XIII, sono ordinati

⁽¹⁾ *L'organisation du service des archives de la ville de Bruxelles*. Bruxelles, Guyot, 1910, pp. 28 e ss.; *Rapport sur le service des archives communales*. Ivi, 1925, pp. 25 e ss.; Bruxelles, Labor, 1926, pp. 9 e ss.

in vario modo sia per la diversa terminologia delle carte, delle quali si servivano, sia per la diversità delle operazioni, alle quali attendevano. Ma tutti mettono, anzitutto in evidenza l'organo che dà vita e forza e volontà all'istituto, poi il modo col quale si forma il capitale, infine come si consuma.

Per darne un esempio che si distacchi dagli ordinamenti moderni diamo il semplice elenco delle serie che compongono l'Archivio generale del Banco di Napoli ⁽¹⁾, avvertendo anzi tutto che il Banco di Napoli risulta dalla fusione degli otto banche seguenti:

Banco della Pietà i cui atti cominciano dal 1573, vigente;

Banco di Ave Gratia Plena i cui atti cominciano dal 1575, fallito nel 1702;

Banco del Popolo, i cui atti cominciano dal 1589, abolito nel 1806;

Banco dello Spirito Santo, i cui atti cominciano dal 1591 al 1875;

Banco di S. Eligio, i cui atti cominciano dal 1592, abolito nel 1808;

Banco di S. Giacomo, i cui atti cominciano dal 1597, vigente;

Banco dei Poveri, i cui atti cominciano dal 1600, abolito nel 1808;

Banco del Salvatore, i cui atti cominciano dal 1640, abolito nel 1806.

Le scritture sono per tutti le seguenti

Pandette, per nomi distribuiti a gruppi.

Libri maggiori di fedì od apodissarii, che contengono i conti nominativi di ciascuno intestatario con la dimostrazione delle operazioni da lui compiute durante l'esercizio.

Libri di notate fedì, ossia copia della fede madre rimessa al correntista con tutte le operazioni da lui fatte.

Introiti di fedì, ossia scritturazione della data, dell'accreditazione delle fedì e della somma complessiva di esse.

Introiti di notate, contenenti la data, il foglio del conto nel Libro di notate, la intestazione, data e somma della madre fede e somma del versamento.

Squarci di Cassa, contenenti tutte le operazioni compiute così dal cassiere quanto dai privati.

Esiti, ossia scritturazione analitica di tutti i titoli apodissarii estinti in ciascuna giornata.

⁽¹⁾ [CATALANO MICHELE], *L'archivio generale del Banco di Napoli*. Napoli, Raimondi, 1908.

Giornali sommarii di notate, redatti giornalmente e comprendenti il foglio del libro di notate, la indicazione madre fede, la somma di ciascuna polizza in essa notata col numero progressivo di emissione.

Titoli originali ossia bancali in filze, sino all'ultimo quarto e alla fine del secolo XVIII, poi in volumi.

Giornali, cioè copie fedeli delle polizze, ossia titoli originali.

ARCHIVI PARROCCHIALI. — L'importanza sociale, attribuita ai registri parrocchiali in tutti i paesi, nei quali sino ad anni a noi vicinissimi soli facevano fede dello stato delle persone, impone l'obbligo di considerare gli archivi delle parrocchie, ove sono conservati, con tutt'altro concetto che non quelli degli altri enti ecclesiastici. Sino al 1865, per tutte le regioni che concorsero alla costituzione del Regno d'Italia; sino al 1871 per Roma e provincia; e sino al 1918 per la Venezia tridentina e la Venezia Giulia gli atti di stato civile furono redatti dai parroci e da loro conservati. Si aggiungano i documenti di notevole interesse che illustrano talvolta la storia delle parrocchie più antiche, le notizie diverse che contengono, ec. e certamente si riconoscerà più che giustificata ogni raccomandazione che si faccia intorno alla conservazione e all'ordinamento di tali archivi.

Le costituzioni pontificie del secolo XVIII, gli Acta S. Sedis e lo stesso Codex iuris canonici hanno più e più volte insistito in proposito. I canoni 383 e 384 del Codex procurano d'imporre la buona tenuta di quegli archivi; e il 470, particolarmente, prescrive al parroco di tenere « librum baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum, defunctorum; etiam librum de statu animarum »; di annotare nel libro dei battezzati i matrimonii contratti; e di spedire annualmente alla Curia vescovile copia autentica di ognuno di quei libri, fuorché dell'ultimo.

Con queste prescrizioni il Codex è venuto a compendiare e ripetere il decreto emesso dal Concilio tridentino nell'adunanza dell'11 novembre 1563 a proposito del matrimonio; decreto che non fece se non regolarizzare e trasformare in diritto consuetudini ormai inveterate.

Presso i nostri Comuni, per esempio a Firenze, noi troviamo cominciare col 1308 i libri dei morti, e in quel medesimo secolo i libri dell'età per conoscere i cittadini abili agli uffici. Questi libri non hanno che fare coi libri parrocchiali; che nascono per ragioni religiose e contabili: i libri dei battesimi, per impedire i matrimonii entro i gradi di parentela fissati dai canoni; quelli di matrimonio e di sepoltura, come controllo dei diritti percepiti dai parroci. Ai libri di battesimo e di morte dà per primo valor legale Francesco I, re di Francia, coll'or-

dinanza di Villers Cotterets dell' agosto 1539; colla quale prescrisse di tener regolarmente i primi per provare la maggioranza del battezzato, e gli altri soltanto per fissare la morte degli investiti di benefizi ecclesiastici. I libri di matrimonio furono ancora abbandonati al beneplacito del parroco. Ma col decreto del Concilio tridentino tutti i libri acquistarono l'importanza legale ricordata; e in alcuni paesi, come in Austria per esempio, la conservano; e tali sono sino a noi pervenuti.

A Roma gli atti parrocchiali dello Stato civile sino al 1871 furono a principio di questo secolo, dalla S. Sede raccolti presso il Vicariato e collocati prima nel palazzo del Laterano, recentissimamente in un'ala del loggiato di S. Pietro, ove costituiscono un notevole archivio disposto su scaffalatura metallica articolata.

L'ufficio di parroco nei piccoli centri può essere quanto si voglia limitato, ma non perciò ha minor influenza; e la legislazione nostra lo riconosce fra i pochi ecclesiastici tenuti in alto conto dalla potestà civile.

Dove invece acquista notevole valore si è precisamente nei grandi centri così d'Europa, come d'America; ove la sua attività si estende su moltissimi rami della vita sociale e gareggia con quella dei parroci e ministri di altre confessioni.

Noi stimiamo però che nello schema seguente tutta quell'attività possa essere inquadrata:

A.-Notizie generali: Pergamene (chartrier, diplomatico) bolle, privilegi, fondazioni, ec.

Cartulari, obituari, codici vari, inventari, statuti

Storia della parrocchia

Circoscrizione e giurisdizione

Chiese, cappelle, costruzioni religiose, confraternite, istituti, cimiteri della circoscrizione

Istituti e costruzioni appartenenti ad altre confessioni

B.- Personale della parrocchia: a) ecclesiastico

1) Serie dei parroci

Serie degli economi

Nomina per elezione

« per patronato

Presenza di possesso

Inseriti personali dei parroci

Onoranze e sepolture dei parroci

2) Vicari, coadiutori, ec.

Nomina dei vicari, coadiutori, ec.

Mantenimento dei vicari, coadiutori, ec.

- 3) Cappellani nella chiesa parrocchiale
 - Cappellani della circoscrizione
 - 4) Predicatori e missionari
 - b) civile
 - 5) Sagrestano
 - 6) Organista
 - 7) Schola cantorum, cantori
 - 8) Campanaro
 - 9) Becchino
- C.- Chiesa e casa parrocchiale: fabbriceria
- Costruzione ed edificio della chiesa e della canonica
 - Contributi comunali e governativi
 - Contributi de' fedeli
 - Altari
 - Opere di arte e di religione
 - Mobili della chiesa e della parrocchia
 - Banchi, legislazione e controversie relative
 - Organo e suono del medesimo
 - Campane e suono delle medesime
 - Orologio della chiesa
 - Funzioni nella chiesa : ceri e lumi
 - Disciplina della chiesa e delle funzioni
 - Cimitero
- D.- Beni e rendite: Economato dei benefizi vacanti e fondo per il culto
- Benefizio e prebenda
 - Congrua
 - Beni urbani
 - Beni rustici
 - Rendite
 - Elemosine per la chiesa
 - Diritti di stola bianca e nera
 - Offerte dei fedeli
 - Spese di culto
 - Uscite varie
 - Elargizioni, distribuzioni, premiazioni
- E. - Funzioni pastorali: Libri di battesimo
- Carte relative al sacramento del battesimo: legittimazioni, riconoscimenti, rettifiche
 - Libri di matrimonio
 - Carte relative al matrimonio : dispense, pubblicazioni, ec.

Libri di morte e sepoltura
 Carte relative alle morti e sepolture : suicidi, traslazione ceneri, ec.
 Libri delle anime
 Elenco delle famiglie
 Precetto pasquale
 Libro delle confirmazioni
 Carte relative alle confirmazioni
 Amministrazione dei sacramenti: viatico, comunione ec.
 Messe di obbligo
 Fondazione di messe e anniversari
 Processioni, rogazioni
 Benedizioni
 Catechismo
 Casi dubbi in generale e quesiti alla Curia vescovile
 Visite pastorali
 Visite a domicilio per la Pasqua.
 « per la salute pubblica e malattie
 « per religione
 « per assistenza
 Elenco dei poveri
 Elenco dei carcerati
 Asilo infantile, giardini d'infanzia
 Ricreatorii e palestre
 Scuole

F. - Varia.

ARCHIVI MONASTICI. — Le leggi di soppressione dalla fine del secolo XVIII ad oggi hanno, in tutti i paesi, rimasti cattolici dopo la Riforma, portato la disorganizzazione e confusione negli archivi monastici; e può dirsi che pochissimi siano quelli rimasti intatti. Quando non furono dispersi o distrutti, si trovarono per lo meno frantumati, e i frammenti se ne ritrovano presso gli archivi statali o pubblici in generale e presso l'Ordine al quale il monastero apparteneva, e talvolta anche presso la Curia vescovile.

Comunque sia, con o senza cura d'anime, con o senza feudi e giurisdizione propria, quelle Congregazioni si reggevano e si reggono in forza di privilegi, bolle pontificie, contratti, fondazioni cc. che ne costituiscono la base giuridica e reale, sulla quale esercitano la loro giurisdizione civile e le loro funzioni religiose. Perciò le loro carte possono distinguersi secondo il seguente schema:

- A. - Organizzazione: antichi inventari
 - Pergamene sciolte, bolle, privilegi ec.
 - Cartulari
 - Contratti e rogiti notarili
 - Obituari
 - Fondazioni
 - Statuti e regolamenti
 - Capitolo e atti capitolari
 - Giurisdizione e circoscrizione
 - Notizie storiche
- B. - Personale: Capi della congregazione
 - Elezione o nomina
 - Incarti personali dei capi, abbat, abbadesse, superiori, guardiani ec.
 - Presenza di possesso
 - Dignità del capitolo e convento
 - Membri del monastero: Padri e frati, monache, suore
 - Novizi,
 - Laici
 - Sacerdoti, cappellani e chierici
 - Confessori
 - Cantori
 - Disciplina
 - Corrispondenza
- C.-Entrate e uscite: Collazione del beneficio
 - Beni urbani
 - Beni rustici
 - Catasti, platee ec.
 - Feudi
 - Fondazioni e anniversari
 - Censi
 - Rendite
 - Diritti parrocchiali
 - Decime
 - Congrua
 - Conti attivi
 - Conti passivi
 - Imposte, sussidi, offerte allo Stato
 - Prestiti attivi e passivi
 - Prestazioni militari
 - Elemosine

- D.- Monastero e chiesa: Edifizio
 Costruzione, restauri
 Mobili e banchi
 Sagrestia
 Opere d'arte e di religione
 Illuminazione
 Organo e cantorie
 Orologio
 Campanile e campane
 Cimitero
 Cappellanie e confraternite
- E.- Funzioni : Amministrazione dei sacramenti
 Amministrazione del viatico
 Messe e anniversari
 Cura e vicariato
 Lettere di reliquie
 Visite canoniche
 Coro
 Scuole
 Poveri ed elemosine
- F. - Varia.

ARCHIVI MILITARI. — Le norme per ordinare gli archivi militari non differiscono da quelle generali, che abbiamo esposte e illustrate, non ostanti le particolarità che presentano. Quindi non sarebbe neppure d'uopo fermarvisi se non dovessimo rilevare che la pratica invece è tutt'altra e che sola scusa ai difetti, che a chiunque è facile riscontrarvi, può trovarsi negli organi, de' quali l'esercito si serve per tenere i propri archivi, de' quali pur troppo non sono requisiti speciali la cultura e la larghezza di vedute.

L'esempio, datocene dal dr. Curti nel suo articolo su *l'ordinamento del servizio archivistico in un comando al fronte*, persuade più di qualsiasi discorso. Scrivendo durante la guerra, egli asserisce che il titolare d'archivio per il Comando di raggruppamento di artiglierie d'assedio in zona di guerra fu sino al 31 dicembre 1916 quello indicato dai seguenti titoli:

- I. - Ufficiali
- II. - Truppa
- III. - Periodiche
- IV. - Varie

V. - Materiale

VI - Circolari

nei quali tutta la materia si disgregava, si confondeva, non rappresentava più nulla e quindi meritava il dispregiativo di cartofia o pape-rasses dato alla sua congerie in quello e in tutti gli altri comandi.

Senonchè l'archivista Giuseppe Galli mandato al fronte proprio in uno di quei Comandi, accortosi di quei difetti, sostituì quel titolare nel seguente più organico e scientifico:

- I. - Comandi, organi e servizi
- II. - Tecnica di artiglieria
- III. - Artiglierie
- IV. - Munizioni
- V. - Mezzi di comunicazione (telegrafici, telefonici, acustici)
- VI. - Diverse ed estranee

suddividendo ogni titolo in classi, che tutte effettivamente nel loro insieme comprendono l'attività di quel comando e tutte le possibilità che in tempo di guerra si presentino ad esso.

Approvato quel titolare, il Galli fu invitato a formulare un Titolare per Comando d'artiglieria di settore in zona di guerra ed egli lo divise nei seguenti titoli, ognuno dei quali fu parimente ripartito in parecchie classi

- I. - Comandi, organi, servizi
- II. - Ufficiali e truppa
- III. - Impiego tattico
- IV. - Servizio informazioni
- V. - Servizio d'osservazione
- VI. - Mezzi di trasmissione, comunicazioni
- VII. - Aviazione
- VIII. - Materiale
- IX. - Munizioni
- X. - Quadrupedi
- XI. - Vettovagliamento
- XII. - Baraccamenti e alloggiamenti
- Unica - Materie diverse e estranee ⁽¹⁾.

La lettura sola di quel titolare dice a sufficienza la profonda trasformazione fatta subire a quegli archivi dal semplice modo d'impostarne l'ordinamento e l'impressione fatta sulla intelligenza del Comando, che non lo ritenne più vile materia da abbandonare alla trascuranza di bassi piantoni ma elaborazione degna di ufficiali e del

⁽¹⁾ In Gli Archivi Italiani, an. IV, (1917), pp. 154 e ss.

corpo al quale appartenevano. Fosse stato quell'esempio generalizzato, avremmo oggi da lamentare minor numero di dimenticanze, di perdite, d'ignoranze nelle pratiche generali e private conservate nei distretti militari; né dovremmo assistere di frequente al curioso sistema di vedere invitati a compilare il proprio stato di servizio, o a completarne i dati, coloro stessi cui possano giovare o li richiedano.

Questo esempio sarebbe, secondo noi, più che sufficiente a suggerire la sollecita revisione e riforma di tutti i titolari dei corpi in pace e in guerra.

ARCHIVI DELLA GUERRA. — Invece, assistiamo di frequente da noi e altrove al tentativo di creare gli archivi dell'ultima guerra. Non crediamo che possa mai attecchire nel vero senso della parola.

Anzi tutto, perché dovremmo avere archivi soltanto per la guerra mondiale, cessata nel novembre del 1918, e non per tutte le altre guerre che uguali sconvolgimenti apportarono e apporteranno? Eppoi, è mai possibile costituire quegli archivi? Noi non crediamo: perché quando nazioni intere e popoli scendono in campo non v'ha più che un solo ed unico organo che li dirige, è vero; ma quest'organo è lo stesso che meno vistosamente ed energicamente è pur vero lo dirige in pace. Non un solo organo produce e fa e combatte; ma infiniti organi che a quell'opera recano in mille modi il loro contributo anche senza essere sul fronte. Ognuno si muove nella propria orbita sia pure con maggiore intensità, sia pure con maggiore specializzazione; ma tutti in fine rientrano nelle grandi linee dell'attività dello Stato né fanno cose, né compiono imprese straordinarie che esorbitino da tale attività acuitizzata.

Perciò, che vale a quegli archivi della guerra raccogliere tutto quel contributo e rappresentarlo e conservarlo nella sua inorganicità? Non possono sapere fin dove in tempo di guerra una qualunque delle funzioni dello Stato, una qualunque delle attività sussidiarie e ausiliari, create pel momento, abbia potuto svolgersi entro e fuori l'ambito della guerra e quale influenza possa avere avuto su e in questo. Se si tratti di far collezione di specialità, di frantumi incompleti, avremo musei, raccolte, gallerie, non mai archivi nel vero senso della parola. Perché, secondo noi, sono archivi della guerra tutti gli archivi generali statali, che insieme colle opere della pace accolgono quelle della guerra, né pongono limiti assoluti fra le une e le altre, né dimenticano una parte per inneggiare ad altra. Del resto, se per guerra consideriamo soltanto la condotta delle operazioni, neppur gli atti, le relazioni, i diari, che la rispecchiano, entrano, né entreranno mai a

far parte di quegli archivi della guerra, né vi sarà Corpo di Stato maggiore generale, che si acconcerà a privarsi degli archivi, che li conservano e sui quali deve condurre i suoi studi e la sua preparazione. Non v'ha neppure Ministero della guerra, che si privi dei suoi atti; che permetta che una parte dei medesimi gli sia tolta, e, quindi, che tutte le sue funzioni siano interrotte e disorganizzate. Non v'ha Corte dei Conti che ceda l'immensa catasta di decreti e resoconti sottoposti al suo controllo. Non v'ha Ministero del Tesoro che si spossessi di tutta la preziosa documentazione nazionale ed internazionale, sulla quale ha eseguito e continua a eseguire i pagamenti delle forniture e dei debiti di guerra. E quindi che rimane che sia organico, che dia una idea esatta della guerra passata? Nulla altro che bricchiere, che possono bensì costituire curiosità da museo, slegate fra loro e utili soltanto come elementi sussidiari per studi, per cultura, dai quali sfugge l'essenza giuridica, che forma il substrato dell'organicità; ma, non mai un tutto perfetto, che ci rappresenti esattamente quello che ricerchiamo.

Dicevamo che tutti i dicasteri, tutti gli uffici governativi e privati hanno contribuito e contribuiscono alla guerra, anche se non portati al fronte; e difatti se scegliamo l'esempio della amministrazione più pacifica, più lontana dal rumore delle armi, vale a dire, di quella della pubblica istruzione, troviamo che anche essa ha recato un notevole contributo alla guerra, astrazione fatta dagli studi, per esempio colla propaganda, colla quale influì sulla mente delle giovani generazioni, sulla compattezza della Nazione.

Quindi, presso ogni dicastero, presso ogni ufficio, presso ogni corpo costituito noi troveremo elementi per la ricostituzione dell'anima, della forza della guerra; e poiché gli atti di ognuno di essi non possono essere disorganizzati in favore di enti speciali o artificiali non ancora esistenti, ma comodissimi come nicchie a buon rendimento, così, lasciamo tutto stare come è, e andiamo a ricercare gli elementi dei nostri studi, i titoli dei nostri diritti là dove siamo soliti andare a cercare tutti gli elementi e i titoli consimili.

D'altronde questa nostra opinione, che come sempre è ispirata dal principio della inalterabilità delle serie, è stata in qualche modo già da noi espressa nel capitolo che discute degli archivi aggregati e riuniti. E la vediamo suffragata dall'opera colossale del Carnegie Endowment for international peace, che praticamente prepara l'Economic and social history of the world war, non già raccogliendo materialmente quei detriti e quelle serie, ma descrivendoli là dove sono e dove si possono trovare come immensa caterva di fonti della quale ognuno

potrà giovare in avvenire⁽¹⁾. Riassumendo il nostro pensiero, possiamo considerare come impropriamente adoperata la voce archivi della guerra per significare una raccolta inorganica di atti relativi alla medesima.

ARCHIVI CINEMATOGRAFICI, FOTOGRAFICI E GRAMMOFONICI, ec. —

Sin dall'11 aprile 1910 il Consiglio comunale di Bruxelles fondò presso il suo archivio una collezione di pellicole cinematografiche; e più tardi vi aggiunse una collezione di fotografie dei principali avvenimenti, de' quali con tali mezzi si venivano riproducendo la memoria e la configurazione. Utilissime come mezzo educativo e culturale, queste collezioni furono in breve da per tutto imitate; e, per non citarne altre, noi abbiamo da anni a Roma la Cineteca comunale e, da un anno, il grande istituto L.U.C.E. Durante la guerra la cinematografia e la fotografia furono largamente adoperate; e le generazioni future potranno non solamente leggere i discorsi e gli atti di coloro, che occuparono un posto ragguardevole nella storia del loro paese, ma, altresì, udirne la voce, vederne le fattezze e seguirne persino anche le mosse.

Da noi ancora, per la voce, abbiamo la raccolta iniziata presso il Teatro della Scala di Milano dei fonogrammi impressionati dalla voce dei maggiori nostri artisti lirici. E proprio nel luglio 1927, il Governo ha ordinato l'inizio di una *Discoteca*, che non raccolga soltanto la voce degli artisti, ma quella di tutti gli uomini più eminenti d'Italia.

Otto Posse, direttore sino al 1919 dell'Archivio principale di Stato di Dresda, morto il 13 novembre 1921, ideò di arricchire l'istituto, affidato alle sue cure, oltrechè di una collezione di fotografie, anche di una raccolta di fonogrammi. Se non poté vedere giungere a punto il suo disegno, colui che gli successe, il dr. Voldemaro Lippert, lo ha condotto a fine ed ora l'archivio di Dresda possiede una sezione *fonetica*, che deve raccogliere l'impressione su fonogramma della voce delle personalità politiche, scientifiche e artistiche; dei dialetti, e canti popolari tedeschi; dei suoni e altri elementi necessari agli studi fisiologici medicali sulla voce e sulle malattie della gola ec. L'archivio dell'Impero (Reichsarchiv), fondato nel 1919 a Potsdam, pos

(¹) Basti citare per tutti i due pregevolissimi volumi di HUBERT HALL, *British archives and the sources for the history of the world war*. Oxford, Milford, 1925; e WALDO G. LELAND & NEWTON D. MERENESS, *Introduction of the American official sources for the economic and social history of the world War*. New Haven, Yale University Press., 1926. Più modestamente abbiamo noi pure recato il nostro contributo a quella insigne collezione per l'Italia.

siede anche esso un ricco *Bild-und Filmarchiv* della guerra ove le lastre superano il centinaio di migliaia (¹).

A nostra conoscenza questo è il più largo campo aperto sino a oggi a queste novità, né possiamo non riconoscere tutta l'utilità che esse recheranno alla cultura futura. Non neghiamo neppure che diano e daranno sempre maggior risalto alla fredda dicitura o narrazione dei documenti e gioveranno immensamente alla futura storiografia. Ma, in verità, preferiamo il sistema italiano di farne cosa separata dagli archivi: poiché non hanno alcuno dei requisiti di questi istituti, non ne hanno la multipla finalità; e s'avvicinano assai meglio alle biblioteche e ai musei che non agli archivi.

INVENTARIAZIONE

INVENTARIO. — Compiuto l'ordinamento in tutte le sue parti e riportati sulle schede, tante volte raccomandate, i numeri e le altre indicazioni di serie, classe ec., ricavate dagli atti stessi, queste schede potrebbero essere considerate, come complete e definitive, e servire, quindi, da minuta a una copia, che se ne volesse fare. Senonchè, se compilate, secondo le raccomandazioni fatte, esse dovrebbero essere tante quanti sono gli atti, valere tanto per un atto singolo, quanto per una filza o per un registro, ripetere sempre la stessa dicitura per quanti possano essere gli atti simili, ec.; e, quindi, dare, da un lato, un concetto inadeguato dell'entità degli atti; dall'altro, distrarre colla inutile lungaggine delle ripetizioni simili. Occorre, pertanto, raggrupparle ancora per serie e classi come sono raggruppati gli atti nell'ordinamento, che abbiamo dato ai medesimi; e disporle in modo che una sola dicitura valga per tutta la classe o serie: sicché chiunque volesse ricercarne alcuna, sapesse con facilità in qual serie o classe rinvenirla, per conseguenza, rinvenire il relativo atto o registro, o con voce latina *invenire*, donde *inventario*. In questa fase delle operazioni archivistiche, dunque, non trattasi più di conoscere il contenuto dell'atto, ma semplicemente di sapere se quell'atto esista e ove esista. A questa conoscenza supplisce precisamente *l'inventario*, nel quale compariscono trascritte le schede nell'ultima elaborazione, alla quale le abbiamo or ora sottoposte.

(¹) ROGGE H., *das Reichsarchiv*, nell'Arch. Zeitschrift, XXXV (1925), p. 129.

L'inventario può definirsi rettamente per quella composizione o scrittura, nella quale sono segnate partitamente le cose e, nel caso specifico, gli atti di un istituto, dei quali esprime l'entità. È il quadro complessivo, il prospetto sintetico di quegli atti, ordinati secondo metodo scientifico; de' quali non considera la *qualità*, ma la sola *quantità*. Perciò dal concetto d'inventario si sprigiona quasi il senso della numerazione e della localizzazione, senso che distingue questa scrittura da tutte le elaborazioni consimili. Pur troppo, non ponendovi la dovuta attenzione, tutte queste composizioni si confondono; ma basta enunciare la definizione per vedere quanto differiscano fra loro.

La *guida, vade mecum*, è quella scrittura che succintamente descrive parte per parte tutto l'insieme di un archivio generale, seguendone quasi la collocazione.

Manuale storico archivistico dicesi la descrizione ragionata di vari archivi generali sì da dare una idea della loro ampiezza e del loro contenuto. In Francia dicesi *Etat général*.

Indice sommario, inventaire sommaire, list, Uebersicht dicesi il prospetto numerico delle collezioni, che compongono un archivio.

L'*elenco* è la scrittura nella quale si registrano l'una dopo l'altra più cose, secondo un ordine determinato per indicarne sia la quantità, sia la qualità.

Chiamasi *indice* la sequela delle diverse parti di un manoscritto o stampato, disposta secondo che queste parti vi si presentano, per permetterne il rinvenimento nel volume del manoscritto o dello stampato.

Repertorio è la raccolta o raggruppamento delle cose o soggetti di un manoscritto o di una serie di manoscritti o stampati: raccolta disposta in un ordine determinato, alfabetico o per materie, sì da agevolare il ritrovamento di una o più di quelle cose o soggetti.

Sotto il nome di *regesto*, in inglese *calendar*, intendesi il sunto, più o meno disteso, del contenuto di un atto singolo; ovvero, per estensione, la raccolta di parecchi di tali sunti.

Il *catalogo* è l'enumerazione o lista, ordinata o non ordinata, di nomi o titoli di più cose congeneri.

Infine, appelliamo *tavola delle materie* il prospetto alfabetico delle cose accennate o trattate in un manoscritto o stampato determinato.

L'inventario vero e proprio non può, dunque, confondersi con alcuna di quelle particolarità; che gli sono talvolta sussidiarie, ma non mai riescono a sostituirlo.

Esso ci presenta l'insieme degli atti di un ente disposti secondo il metodo storico sì da far rivivere, fin dove sia possibile, l'attività di quell'ente e il suo modo di funzionare, senza scendere però a descrivercene

partitamente il contenuto né a sminuzzarne quelle funzioni in tutte le pratiche, che si ripetono attraverso gli anni della vita di quell'ente. Perciò può dirsi *inventario scientifico*; ma erroneamente si dice inventario sommario, o inventario analitico, quello che non è che un indice sommario, o analitico, o stato numerico.

SCOPO DELL'INVENTARIO. — Secondo la definizione che ne abbiamo data, l'inventario considera la quantità degli atti esistenti in una data località o collocazione. Non può, dunque, essere compilato se non dopo compiuto l'ordinamento di quegli atti; mai, durante il detto ordinamento. Sarebbe inutile trattarsi a dimostrarne la ragione.

Se tale è, l'inventario ha, in conseguenza, per principale suo scopo quello di contare gli atti ivi collocati, di servire di controllo, di riscontro a tale conteggio, e d'indicare di colpo, eventualmente, le quantità mancanti.

Siccome, però, queste quantità non sono indicate unicamente da numeri, ma altresì da titoli; per mezzo di questi titoli le quantità mancanti vengono determinate, almeno, secondo la serie, alla quale appartengono, e, quindi, più facilmente rintracciate.

Reciprocamente, quei numeri, quella quantità, illustrano quei titoli e permettono a chiunque intenda esaminarli di formarsi una idea esatta della loro entità e quindi della convenienza di farvi con buon successo la ricerca.

Siccome questi titoli descrivono esteriormente, non riassumono, gli atti ai quali si riferiscono, così dall'inventario non devono richiedersi informazioni sul contenuto dei singoli atti, ma semplicemente la guida, il prospetto del contenuto (non il contenuto dell'archivio) che vi agevoli le ricerche, che apra l'accesso alle serie degli atti ivi indicate.

E poiché queste serie sono riprodotte nella disposizione stessa, nella quale si trovano sistemate nell'ordinamento, scientificamente datovi; e questo ordinamento tende a far rivivere l'organismo che emanò gli atti compresi, così l'inventario deve rispecchiare, fotografare, se si potesse dire, in ogni sua parte il detto ordinamento e conservarne intatta la struttura.

Questa fotografia dell'ordinamento e quindi del contenuto dell'archivio è data dall'inventario sia che questo rimanga manoscritto, sia che venga dato alle stampe. Nel primo caso esso è destinato al servizio interno ed ha una pubblicità limitata. Nel secondo è largamente diffuso e può recare estesi benefici alle ricerche e alla scienza. Questa diversità d'uso ha permesso a qualcuno di rilevare che i requisiti e gli scopi di un inventario mutano col mutare della ulteriore

elaborazione di esso; e che pertanto quei requisiti e scopi non sono uguali per l'inventario da rimanere manoscritto e per quello da stampare. Non bisogna esagerare; ma è un fatto che in parecchi casi, finché rimane manoscritto, l'inventario è considerato come lavoro provvisorio, al quale sia possibile e lecito recare quelle correzioni e aggiunte, che l'esperienza o nuovi ritrovamenti possano consigliare; mentre, quando sia pubblicato, è ritenuto per lavoro definitivo, inemendabile e quindi soggetto a tutte le critiche, che eventuali suoi errori suggeriscano. Da ciò, la lentezza e diciamo pure la riluttanza degli archivisti a dare alle stampe gl'inventari, quando non si tratti di archivi non più suscettibili di aumenti o di diminuzioni. Da ciò, la responsabilità dell'amministrazione, che pubblica l'inventario; e, quindi il divieto di comunicarlo, se non siano certe la definitiva integrità dell'archivio e la perizia dei funzionari addettivi.

In verità, dopo la guerra mondiale, una nuova causa di ritegno a pubblicare inventari è sorta per gli archivi raccoglittici in seguito alle azioni di ricupero dei documenti, asportati dalle loro sedi e inclusi negli inventari di quegli archivi, mosse dai popoli che attraverso i secoli erano stati spogliati di quei loro documenti e che li ritrovavano in quegli inventari.

Indipendentemente da ciò sarebbe tuttavia da raccomandare che l'inventario fosse sempre definitivo, manoscritto o a stampa che fosse; e che perciò per redigerlo l'archivista dovesse essere sicuro che non fosse più passibile di accrescimenti o diminuzioni o di qualsiasi altro mutamento scientifico o archivistico. A questo concetto s'informa, del resto, il divieto vigente in Italia di cancellare atto alcuno segnato in inventario senza matura considerazione e deliberazione delle autorità superiori.

Dicendo che l'inventario è la riproduzione della sistemazione data all'archivio, intendiamo che non si confonda tale sistemazione colla collocazione a posto. Siamo sempre nella fase in cui l'archivio è già ordinato, ma non ancora accomodato sui palchetti o negli armadi, ove deve essere riposto. L'inventario è compilato senza riguardo alla collocazione degli atti, che è cosa accessoria e mutevole, mentre l'ordinamento, ch'esso deve riprodurre, è, o almeno dovrebbe essere, definitivo. Più tardi potrà accogliere indicazioni di collocazione, ossia *quotazioni*; ma non ne sarà mai schiavo e potrà anche farne a meno.

MATERIA, FORMA DELL'INVENTARIO. — Gli atti di ogni istituto o ente, che dir si voglia, di ogni serie o archivio, facente parte di un archivio generale o anche per sé stante, devono avere un inventario.

Sono gli atti e le loro specie, che devono avere l'inventario; non le loro forme esterne o interne; non i loro particolari caratteri. Non si fa dunque l'inventario dei registri, delle pergamene, delle filze, dei pacchi, dei rotoli ovvero degli autografi; ma quello degli atti che possono assumere una di queste forme o altre ancora, interessantissime sia pure per la critica diplomatica e storica, come per le raccolte o collezioni speciali. Non si ripartisce, dunque, l'inventario secondo quei registri, quelle pergamene, quelle filze. Ripartirlo sarebbe un errore.

Quell'inventario si fa secondo l'ordinamento scientifico o storico dato a quelle carte, vale a dire si fa perché ci riproduca nel suo complesso quel che era l'amministrazione, l'istituto, l'ente, donde esse provengono; non, quello a che corrispondono nell'amministrazione o ente, che sia, ai giorni nostri sostituita nelle stesse funzioni. Deve, dunque, conservare le divisioni, classi ec. che aveva quell'amministrazione o ente quando redigeva quegli atti; non sostituirle coi termini oggi corrispondenti. E perciò non deve accogliere titoli artificiali; che, pure essendo immaginati per rendere più chiara l'intelligenza di quell'archivio o di quelle funzioni, riescono spesso a fuorviarne la mente e a creare difficoltà là dove non ve ne sono.

Deve, pertanto, ogni serie conservare il suo titolo originario, e l'appellativo particolare che possono avere assunto sin dall'inizio gli atti o gruppi di atti, che la compongono. Non si potrà, ad esempio, sostituire la voce cartulario o instrumentario a quella dei Caleffi di Siena, del libro della Margherita di Viterbo; dire catasto o platea anziché Domesday book di Londra; tesoreria, anziché Biccherna di Siena; repertori anziché Giuliane di Palermo.

Non si elencheranno gli atti componenti quella serie, classe ec. capo per capo, ma, come abbiamo detto, per classe, serie ec. sotto un numero solo col loro titolo originario, indicando le date estreme, la quantità degli atti e degli allegati componenti la serie.

Tale elencazione deve essere fatta con chiarezza ed uniformità per non dare maggiore importanza ad un atto o serie, rispetto agli altri, e, quindi, trarre in errore circa la natura e lo scopo, per quale l'atto fu compilato.

La chiarezza ed uniformità graficamente possono essere ottenute colla scritturazione la più semplice; ma sono assai aidate dall'adozione di moduli largamente e moderatamente fincati. Tuttavia, non è lecito esagerare la fincatura sino a farla comparire come una *tabella*, ossia un modello scompartito in colonne, in capo alle quali sia apposto il titolo di quello che ognuna deve contenere, contenuto spesso indicato

soltanto da un numero o da un segno convenzionale. È cotesto un eccesso di uniformità o, se si vuole anche, di organizzazione, che, come tutti i suoi simili, presenta molti difetti: primo fra tutti, quello di scemare la libertà del redattore e di costringerlo a contorcere gli atti per farli capire nelle colonne e sotto i titoli predisposti. D'altra parte, non è possibile prevedere tutte le varietà, che possano assumere gli atti, e, quindi, prevedere ed esprimere tutti i titoli, sotto i quali potrebbero cadere: e perciò parecchi atti non possono sottoporvisi e si presentano nella tabella o monchi o fuori di posto, o non si presentano affatto. Inoltre la tabella disorganizza l'ordinamento scientifico, che, ripetute volte, abbiamo convenuto di conservare e riprodurre. Può, checchè si dica, dare un risparmio di spazio; non sempre, una maggior rapidità di ritrovamento; ma, spesso anche, reca confusione pel continuo richiamo da fare ai titoli; e, se, adottata parzialmente soltanto in un inventario, presenta una discordanza di scritturazione, che scema quell'uniformità, per l'appunto, della quale si va a caccia. Qualcuno soggiunge che, in caso di pubblicazione dell'inventario, che contenga siffatta tabella, la spesa di stampa cresce a dismisura: ed è vero; ma questo è particolare ben meschino di fronte agli altri difetti rilevati.

APPENDICE ALL'INVENTARIO. — L'inventario descrive gli atti o le specie di atti di un istituto, ente ecc.; e li descrive tutti. Ma, come già nell'ordinamento si sono trovate le carte di corredo, così qui ancora le troviamo, se l'inventario deve riprodurre e conservare la struttura dell'ordinamento; e quelle carte possono essere memorie, copie, composizioni, codici, libri ec. ec. Esse, ripetiamo, non hanno servito propriamente allo svolgimento delle attività di quell'ente, ma pure vi sono state adoperate come sussidio, come apparecchio culturale ec. Hanno formato un'appendice agli atti dell'ente; formano un'appendice anche all'inventario di questi atti, e quindi la loro descrizione particolare non può entrare nell'inventario stesso, ma solamente in questa appendice al medesimo.

Non così può dirsi delle indicazioni bibliografiche relative agli atti descritti nell'inventario dei quali in qualche modo sono da considerarsi come una integrazione. Giovano a chiunque consulti l'inventario; ma, se relegate nell'appendice, non possono più recare quel giovamento, e spesso rimangono ignorate. Devono, dunque, riportarsi accanto agli atti, ai quali si riferiscono, preferibilmente in nota a piè di pagina. Ad agevolare le ricerche sarebbe anche desiderabile che su coperte o moduli singoli allegati agli atti stessi quelle indicazioni fossero riportate.

Non siamo neppure d'avviso d'includere in quell'appendice le liste di registi; che invece rientrano in quegli strumenti sussidiari dell'inventario, ai quali abbiamo testé accennato.

DESCRIZIONE DELL'INVENTARIO. § 1. — Non è ammissibile che altro sia l'ordinatore, altro il redattore dell'inventario: e, quindi, neppure, che questi non abbia la perfetta conoscenza dei documenti e del modo, col quale siano stati messi insieme. Perciò presumiamo come acquisita tale conoscenza con tutte le conseguenze, che trae seco.

E, prima fra tutte, è la dicitura, il frasario adoperato in quegli atti; frasario che il redattore dovrà procurare di conservare quanto più sia possibile, magari facendolo seguire da quello corrispondente, chiuso fra parentesi. Così conserverà il titolo di *raspe* ai registri delle sentenze criminali dell'Avogaria di comun di Venezia; di *misture* ai libri degli stipendiati del Comune di Siena; di *apodisse* del Concistoro di Siena ai mandati di pagamento, di *cerche del contado* ai libri per l'imposizione della tassa annuale del grano, vino e olio, sempre a Siena, ec. ec.

Così, pure, conserverà le indicazioni di precedenti archiviazioni per formarne una lista continua di concordanze colle nuove, al fine di agevolare ai ricercatori il riscontro degli atti, già prima di loro consultati. Quest'avvertenza vale anche per gli atti sciolti; le cui note tergalì contribuiscono sempre grandemente alla loro storia archivistica e spesso anche alla critica storica.

§ 2. — Ogni partita da descrivere in inventario deve portare un numero; e per partita intendiamo così un atto singolo, come una sequela di atti congeneri.

Taluni per amore di precisione suddividono quel numero in sottonumeri. Altri adoperano un sistema misto di numeri e di lettere dell'alfabeto, maiuscole e minuscole. Questo sistema risente troppo di biblioteca per essere da noi favorito. Giova, forse e senza forse, a ritrovare in una data collocazione il libro, che si cerchi. Ma ripetiamo che l'ordinamento e l'inventario di un archivio non devono tener conto della collocazione materiale, che riceveranno gli atti, collocazione, che dipende da mille cause esterne; e quindi non possono rimanere perennemente sotto l'incubo di un trasloco che butti per aria tutta la numerazione e spesso anche l'ordinamento, faticosamente dato agli atti.

Siamo d'avviso che una numerazione progressiva continua, sia la migliore e più sollecita indicazione che si possa dare a un archivio; bene inteso sempre, quando non vi sia più suscettibilità di mutamento nella compagine di esso.

Questa numerazione progressiva continua, o di corda, vale per tutti i casi: anche per quelli, ne' quali convenga distinguere vari momenti di una medesima serie. Infatti, se, nello svolgimento della serie, una riforma o un incidente venga ad indicare che il corso dell'attività, o le attribuzioni, da cui deriva quella serie e che rappresenta, abbiano subito modificazioni, per le quali il corso, le attribuzioni susseguenti, pur rimanendo simili, non sono più in tutto e per tutto uguali alle precedenti, occorre che, seppure nell'ordinamento corra tutta di seguito, nell'inventario la serie rispecchi quel mutamento, per modico che sia. E perciò assuma tanti numeri quanti sono i gruppi, nei quali si sono potute raccogliere le variazioni simili, apportate all'insieme della serie da quella riforma o da quell'incidente. E, in verità, ogni numero non può indicare se non atti in tutto e per tutto simili di contenuto, senza che alcuno di essi possa distinguersi dagli altri per qualche maggiore o minore particolarità, e ciò in ossequio al principio dell'uniformità e della equipollenza delle singole partite dell'inventario.

Così pure, e l'abbiamo preavvisato, è necessario fare scrupolosamente rilevare le lacune, che si riscontrino in una serie, anzi tutto, a scampo di responsabilità se non altro per scarsa diligenza, dipoi, per non aggravare l'opera del ricercatore, che potrebbe credere di trovarsi di fronte a una serie numerosa, mentre non vi sono se non gli atti iniziali e finali e quelli intermedi mancanti.

Il modo più comune di segnalare quelle mancanze è quello di chiuderne l'indicazione entro parentesi dopo la data estrema della serie, o in nota alla partita.

Altri suggerisce di lasciare addirittura uno spazio vuoto nell'inventario, colla speranza di poterlo colmare con ulteriori rinvenimenti. Non è forse un tal sistema esplicita confessione di difetto di preparazione per cui si ammetta di ignorare se la serie sia proprio completa? Non è forse proclamare che invece di fare coll'inventario un'opera definitiva, ci accontentiamo di fare qualche cosa di approssimativo?

§ 3. — La numerazione corrisponde al posto di ogni partita nell'inventario. Questo posto dipende da due elementi: la serie e quindi il titolo che questa porta; e la data.

§ 4. — In quanto alla serie, essa assume il titolo originale, che portavano gli atti al momento della loro redazione, come abbiamo già detto. E poiché quegli atti si rannodano tutti intorno a un nucleo di attività, anche se gli appellativi particolari siano diversi, il titolo da scegliere è quello proprio di questo nucleo.

Si descrivono sempre le serie complete originali per le prime, secondo l'ordinamento dato all'archivio. Seguono d'ordinario gli atti

sciolti e infine le miscellanee. Ma queste miscellanee non possono mai inframezzarsi alle serie. Esse devono descriversi in tal modo da dimostrare quel che siano i documenti, che le compongono, non quello che essi contengano.

Abbiamo adoperato testé la parola titolo, perché veramente la descrizione di una partita deve consistere in un semplice titolo.

Il frasario di questo titolo deve essere possibilmente uniforme, così nel modo di esprimersi, come nella lunghezza.

Pei nomi di persone e di luoghi, come anche di particolarità, che non si sappiano rendere esattamente e precisamente in linguaggio moderno, siamo d'avviso che il miglior consiglio sia quello di riportarli quali compariscono nell'originale.

Siccome questa difficoltà ingrandisce col risalire nei secoli, così sarà minima negli archivi moderni, nei quali potrà dipendere da errore di pronunzia o di grafia: per cui valgono sempre le norme, già dettate, parlando dell'ordinamento; diventerà maggiore negli archivi, che risalgono a secoli lontani e non sarà sola.

In quegli archivi antichi la scarsità della materia documentaria, sino a noi pervenuta, relativamente all'abbondanza, che se ne aveva, ne accresce il valore e l'importanza. Sicché, seguendo anche per essa nell'inventario la regola della uniformità tante volte ripetuta, verremmo a frustrare quella della equipollenza, e daremmo un'idea inadeguata dell'interesse che può offrire un archivio nei vari suoi elementi.

A correggere tale sconvenienza interviene la norma archivistica che insegna come l'ampiezza della descrizione in inventario dipenda dalla data del documento; e, perciò come, non restringendo maggiormente la descrizione entro il quadro dell'uniformità predetta, ma distendendola nei particolari del contenuto dell'atto, da essa contemplato, si riottenga quell'equilibrio economico che deve sempre presiedere alla redazione di un inventario. Questa maggiore descrizione dell'atto si ottiene per mezzo del *registro*, del quale abbiamo or ora dato la definizione schematica.

L'opportunità di registrare, anziché descrivere, un atto è indicata dalla data.

Questa data non è fissa, non è da per tutto uguale, dipende dalle vicende storiche dei paesi, a' quali appartengono gli atti, e quindi dall'abbondanza o scarsità della materia documentaria.

Essa deve essere dunque determinata dal redattore dell'inventario e spiegata chiaramente al lume della critica storica e diplomatica nella prefazione, che deve precedere ogni inventario.

V'ha chi si ferma alla morte di Arrigo VII di Lussemburgo nel 1313, altri risale al 1130 anno della fondazione del regno normanno di Sicilia, altri al 1216 anno della codificazione delle usanze milanesi nel Liber Consuetudinum. Negli archivi toscani tutte le pergamene sciolte delle sezioni dette del Diplomatico sono bellamente regestate in centinaia di volumi. E per citarne uno degli ultimi esemplari abbiamo il Regesto delle pergamene del monastero di Sant'Andrea di Ferrara compilato ed edito da Ottorino Montenovese su documenti membranacei dal 1295 al 1444 ⁽¹⁾. Sappiamo altresì che gli archivisti olandesi hanno scelto come termine per la compilazione dei regesti l'anno 1600: che per noi e per la massa di atti che possediamo riuscirebbe troppo tardo per non essere soverchiato e sepolto.

Del modo di redigere i regesti, e di alcune specie di atti, diremo poi. Per ora, rileviamo che il regesto è, secondo noi, il perfezionamento di una parte dell'inventario; e, se lo releghiamo in appendice o in volume a parte, intendiamo con ciò escludere la possibilità e la convenienza che s'inframmezzi colle altre parti dell'inventario. Non può un inventario essere redatto in parte sotto forma schematica e in parte sotto forma di regesto. Una sola deve essere la forma dell'inventario per conservare l'uniformità prescritta e la giusta economia delle singole sue parti e del loro valore.

Con ciò noi veniamo a ripetere la nostra riluttanza a introdurre nel corpo dell'inventario tabelle sintetiche; e a confortare altresì l'opinione che, persino anche per le mappe, piante, carte topografiche, disegni ec. sciolti, posseduti da ogni archivio, convenga in inventario raggrupparli alfabeticamente sotto il nome delle varie località e dare uno dei numeri progressivi ad ogni gruppo, ma di rimandarne l'elenco descrittivo in appendice.

È opportuno ricordare che si fa l'inventario degli atti e non del loro contenuto. E pertanto sarà sempre da indicare quale sia la natura di quegli atti, non mai spiegarne il contenuto. In altre parole sarà necessario far rilevare che un atto di giustizia sarà una citazione, un verbale d'udienza, un decreto, una ordinanza, una sentenza, ec.; che un atto possessorio sarà una compra, una vendita, una permuta, una donazione, ec. Non si dirà in inventario: Tizio vende a Caio; ma, vendita di Tizio a Caio.

Gli allegati di data anteriore all'atto, al quale si riferiscono, vale a dire i suoi *precedenti*, per dirla italianamente invece del barbaro

⁽¹⁾ Ferrara, tip. Zuffi, 1926, 8.° gr. pp. 220, estr. dagli Atti e Memorie della Deputazione ferrarese di storia patria, vol. XXVI.

ante-atti, non influiscono sulla collocazione in inventario dell'atto, col quale sono entrati in archivio; ma sono sinteticamente accennati al seguito della descrizione di tale atto.

Per economia di spazio e uniformità di dizione e di redazione si suole fare l'inverso per le conferme successive di un atto. Vale a dire, si registra questo atto e si accenna sinteticamente alle sue conferme: Privilegio dell'imperatore X in favore di . . . colle conferme degli imperatori...

Nei rotoli e plichi di atti cuciti l'uno al seguito dell'altro, così frequenti negli archivi italiani, in quelle collane di atti infilzati a uno spago, che spesso s'incontrano negli archivi giudiziari e finanziari, il redattore considera che rotoli e collane sono pervenuti al deposito, giunto sino a noi, o per effetto dell'atto più recente cucitovi o infilzatevi, ovvero insieme con esso, non mai prima. E perciò colloca nell'inventario tutto il rotolo o la collana sotto quest'ultimo atto, accennando brevemente agli altri, che l'accompagnano.

Pur troppo, però, se la cucitura degli atti è tuttora rispettata, perché in verità non crea difficoltà, né disordine nella conservazione degli atti, altrettanto non può dirsi delle collane di atti infilzati alla rinfusa e quindi disordinatamente. Esse costituiscono un ingombro, come costituivano anche nel passato; ma, se allora si scioglievano per raccoglierne e cucirne gli atti in quelle che noi, anche oggi, chiamiamo filze, oggi pur troppo non v'ha neppure il pensiero di tenerne uniti gli atti. Si taglia lo spago; si sfilano; e s'abbandonano alla ventura gli atti sciolti, che perdono di molto del loro carattere e valore storico.

§ 5. DATAZIONE. — Rispetto alla data, vale il principio che la data iniziale più antica fa legge in fatto di precedenza nella numerazione in inventario.

Ma, quale è questa *data iniziale*?

In un atto sciolto essa è unica e, perciò, non presenta difficoltà, tranne che non sia completa né espressa, nel qual caso soccorrono le norme dettate discorrendo dell'ordinamento cronologico. Qualora la data fosse completata o approssimativamente fissata, ovvero fosse necessario ricorrere alla *datazione archivistica*, il redattore dovrebbe tenerne conto e fare apparire l'opera sua per mezzo di parentesi.

Crediamo opportuno ripetere altresì che, trovandosi, nella redazione d'inventario di archivio antico, di fronte a date indicate secondo stili diversi da quello moderno (in cui l'anno comincia col 1.° gennaio), come per esempio secondo lo stile dell'Incarnazione (25 marzo: *calculus florentinus* e *calculus pisanus*), lo stile veneto (1.° marzo), lo

stile francese (Pasqua di Resurrezione), lo stile bizantino (1.° settembre) e lo stile della Natività (25 dicembre), l'atto deve essere collocato al posto che gli spetta secondo lo stile moderno, ma il redattore deve altresì esprimere il computo all'antica, sia valendosi di frazione, sia chiudendo la data moderna fra parentesi: 1375 stile fior., gennaio 25 = 1375/6 s. f. ovvero 1375 s. f. (1376).

La data iniziale acquista veramente la sua importanza quando si tratti di raccolta di atti sia in serie, sia in un solo registro. In una serie di raccolte di atti originali, precede naturalmente quella che ha la data iniziale più antica. Delle copie di atti, antecedenti ad essa, allegate a quegli originali si tien conto, non già per far risalire sino alla loro data l'inizio della serie, ma, come osservazione o rilievo supplementare alla partita descritta.

Quando parecchie delle raccolte della serie abbiano tutte la stessa data iniziale ed appartengano tutte veramente alla medesima serie, precede le altre quella che ha la più antica data finale; e così via.

Rispetto ai registri, si presenta il caso che gli atti trascrittivi vi siano stati inseriti volta per volta che furono compilati come, per esempio, i verbali di consigli sovrani, i decreti, le insinuazioni vere e proprie di atti notarili ec. ec.; ovvero che ad un'epoca precisata o imprecisata siano state registrate di seguito anche alla rinfusa serie di atti anteriori per uno scopo determinato come negli instrumentari, cartulari ec. Nella prima eventualità non v'ha dubbio che la data iniziale sia quella del primo atto registrato; la finale quella dell'ultimo, e che le copie di atti antecedenti inseritivi non debbano essere considerate se non come allegati o rimandi da accennarsi al seguito della descrizione. Nel secondo, quando non si abbia la data precisa della redazione, e quindi non v'abbia ragione di ritenere gli atti allegati ad una deliberazione, ad un atto posteriore, stimiamo convenga meglio attribuire alla trascrizione la data iniziale e finale del più antico e del più recente degli atti registrati, facendola rilevare e indicando anche il secolo almeno in cui avvenne la trascrizione.

In quanto alla collocazione in inventario dei conteggi, ci allontaniamo ancora alquanto, come ci siamo già or ora allontanati, rispetto ai cartulari e instrumentari, dalla dottrina corrente.

Noi distinguiamo lo scopo, pel quale sono detti conteggi presenti in un archivio. Detto scopo può essere semplicemente amministrativo e quindi sarebbe assolutamente strano che non si collocassero sotto la data della loro formazione. Ma quello scopo può anche essere di controllo, di revisione, come nel caso della Camera o Corte dei Conti. In questo caso l'atto principale che compie quell'alto Consesso è la

formulazione della declaratoria che approva o respinge il conteggio; ed il conteggio stesso non compare se non come allegato, come pezzo in appoggio. E quindi, per quanto difficile, saltuaria e distante dal carteggio, riteniamo si debba considerare come data iniziale quella della declaratoria.

§ 6. INDICAZIONI VARIE. — Alle precedenti indicazioni deve seguire quella della quantità delle unità componenti la partita.

Siccome potrebbero essere segnate su quelle unità numerazioni anteriori in lettere o in cifre, sarebbe bene tenerne conto, come pure di qualunque altro rilievo circa la formazione o rilegatura delle predette unità o partite e sul loro stato di conservazione, affine di avere sempre maggiori elementi per riconoscerle.

Queste indicazioni, se espresse distesamente, potrebbero occupare uno spazio eccessivo. Sarebbe consigliabile l'uso di sigle o simboli accortamente scelti, che semplici o combinati riassumessero in breve tutte quelle indicazioni suppletive.

Così potrebbero usarsi le seguenti sigle:

B. bolla; I. instrumento, contratto ec.; L. lettere; P. privilegio, diploma; A. autografo; Ap. apocrifo; C. copia; M. minuta; F. firma; Fa. firma autografa; T. segno tabellionale; S. sigillo; Sa. sigillo aderente; Sp. sigillo pendente; Smp. sigillo metallico pendente; Si. sigillo impresso; N. nuovo; V. vecchio; G. guasto; R. rilegato; Ra. rilegato con assi; Rm. rilegato con membrane; Sc. sciolto ec.

§ 7. OSSERVAZIONI. — Oltre a tutte queste indicazioni, può darsi che altre osservazioni siano state fatte nell'esame delle unità, che non possano trovar posto nella descrizione. Se non siano banali né inutili ripetizioni, potranno sempre trovar luogo tra le osservazioni o in fine alle varie indicazioni surricordate.

§ 8. PRAFAZIONE. — Con ciò il testo dell'Inventario è completo. Senonchè per renderlo rispondente a tutte le esigenze della scienza; deve essere preceduto da una sobria prefazione: nella quale il redattore ricostituisca le attribuzioni e ricordi brevemente le vicende dell'ente, a cui appartengono le carte e metta queste in relazione colle altre scritture esistenti in archivio, alle quali probabilmente sono succedute, ovvero hanno preceduto.

Deve anche darvi ragione del suo lavoro, del metodo seguito, deve giustificare la sua decisione di compilare anche il regesto di alcuni atti e di aggiungere appendici all'inventario stesso.

Deve indicarvi le abbreviature adoperate, e possibilmente l'ubicazione delle carte in archivio, e un elenco riassuntivo delle classi descritte.

INDICE. — Ogni inventario deve chiudersi con un indice alfabetico delle persone, delle località e delle materie, che compariscano nell'inventario. Questo indice non deve essere analitico ma puramente e semplicemente formulato colle parole necessarie e col rimando alle pagine dell'inventario. Ciò sottintende che la forma esterna da dare all'inventario deve essere quella di quaderno o registro; e che non può ammettersi la promiscuità di forme diverse, che taluno sarebbe inclinato a suggerire, e per la quale l'inventario sarebbe steso a registro, l'indice a schede, come in una forma di più facile consultazione. Nulla vieta che l'indice sia in elaborazione compilato a schede per poter permetterne tutte le aggiunte, l'ordinamento alfabetico ec. Ma questa forma non è definitiva, sibbene soltanto provvisoria finché non ne sia stata compiuta la copia al seguito del corpo dell'inventario, dal quale non può separarsi e senza il quale non avrebbe ragion d'essere.

Indice abbiamo detto essere la sequela delle diverse parti di un manoscritto o stampato, disposta secondo che queste parti vi si presentano per permetterne il rinvenimento nel volume del manoscritto o dello stampato. Quando le referenze numeriche corrispondano esattamente colla paginazione del ms. o stampato, esso costituisce un buono strumento di lavoro. Ma vi è di valore, limitato al ms. o stampato soltanto. Per estensione si è, talvolta, considerato tutto quanto l'archivio come un complesso, un volume unico e si è dato alla descrizione sommaria di esso il nome d'*Indice* o d'*Indice sommario*, come abbiamo già riferito. Secondo una ulteriore concezione, l'*Indice* è, come abbiamo or ora accennato, la tavola, il prospetto alfabetico dei nomi di persona, di luogo e di materia contenuti nel complesso, nel documento, nel volume, e messi in rilievo dall'indicazione delle pagine ove compariscono. Così costituito l'Indice riesce di sommo aiuto a chi voglia ricercare uno di quei nomi, purché, ripetiamo, la foliazione e la corrispondenza siano perfette.

Ora, v'ha chi, considerando l'opportunità di accrescere i pregi di questo aiuto, ha pensato che questi pregi potrebbero essere d'assai moltiplicati usando allo stesso scopo il sistema delle schede sciolte ed uniformi. Anzi, come abbiamo già riferito, il prof. Guglielmo Des Marez, capo degli archivi amministrativi municipali di Bruxelles, ha fin, dal 1910, con geniale innovazione, basato su questo sistema di schede tutto quanto l'ordinamento di quegli archivi stessi, appena gli atti siano stati registrati all'*Indicateur général* o Protocollo: sicché di colpo possa ritrovarsi qualunque pratica si cerchi, qualunque nome si pre-

senti in una pratica qualsiasi ⁽¹⁾. La praticità di tale sistema ha invogliato altri ad imitarlo e, recentissimamente, apposita commissione nominata dal Podestà di Milano, l'ha adottata per quell'archivio comunale ⁽²⁾.

Questo sistema è stato introdotto negli archivi correnti soltanto; e, se dalla genialità del suo inventore ha potuto estendersi a quelli delle grandi città, è tuttavia più appropriato ai piccoli archivi, ove presenta sensibili vantaggi.

Ma con esso, però, scompare qualunque specie di ordinamento scientifico, storico. Si risolve in un ordinamento per materie che falsa tutto quanto la scienza è venuta acquistando nel secolo decorso; distrugge tutta la formazione dell'archivio; ne ignora l'attività; non ne distingue più le attribuzioni; e, se non impossibile, certo rende molto difficile la ricostruzione ordinata delle vicende dell'ente da cui sono emanati quegli atti. È diretto a uno scopo determinato di praticità; ma parecchi altri scopi trascura. Esula, pertanto, dal concetto, che ci siamo formati, di un ordinamento e di un inventario archivistici.

ARCHIVI ANTICHI IN PARTE INVENTARIATI. — Non è inopportuno accennare agli inventari di archivi amministrativi e famigliari antichi, condotti secondo un metodo speciale sino a un certo punto, che non può essere più da noi considerato come finale di tutto l'ordinamento, poiché, oltre ad esso, abbiamo serie intere di atti, successivi alla compilazione dei detti inventari, non presi in considerazione dai medesimi.

Vi potrebbe essere chi fosse tentato di rifarne tutto l'ordinamento secondo nuovi criterii e quindi di buttare all'aria quegli inventari. Così facendo, però, si verrebbe a distruggere un lavoro, che, per quanto difettoso possa essere, era stato condotto sopra la consistenza, rimasta di un archivio, che non si saprebbe più ricostituire, persa che fosse nel complesso dei documenti non inventariati; e, insieme, una pagina non priva d'interesse della storia di quell'archivio. Si verrebbe a volere ignorare che con quell'ordinamento e con quell'inventario

⁽¹⁾ G. DES MAREZ, *De la conservation, du classement et de l'inventaire des archives administratives d'une grande ville* (Bruxelles) in *Actes du Congrès international des archivistes et des bibliothécaires de Bruxelles 1910* (Bruxelles, 1912), pp. 354 e ss.

⁽²⁾ *Proposta di riforma del civico archivio amministrativo*. Relazione della Commissione incaricata dall'on. Podestà. Milano, Stab. tipo-lit. Stucchi, Ceretti, 1927, 4.°, pp. 47.

quell'archivio servì lungamente al proprio scopo. Si compirebbe dunque una offesa alla scienza in generale.

Perciò siamo d'avviso che quella parte dell'archivio in questione di cui l'ordinamento fosse stato condotto come è descritto nell'inventario antico, continui ad essere a quel modo ordinata e, caso mai, sia ricostituita secondo quell'inventario.

Per la rimanente e più recente, due proposte potrebbero essere fatte: o di continuare a ordinaria nel modo indicato nell'inventario; o ordinaria secondo i criterii moderni e inventariarla in conseguenza. Colla prima proposta l'archivista dovrebbe riportarsi ai concetti del compilatore del vecchio inventario e, riuscendovi, potrebbe ricostituire un tutto organico anche se diviso in due parti. Ma avrà, egli, tutti gli elementi per ripensare al modo del suo lontano predecessore? E, in secondo luogo, gli atti successivi all'inventario saranno stati tutti compilati, emanati ec. allo stesso modo dei primi, non avranno assunto un carattere speciale che li avrà distinti da essi? Questi dubbi sollevano in noi qualche difficoltà ad aderire a quella prima proposta; e quindi c'inducono a far miglior viso alla seconda, anche se, accettandola, rompiamo l'unità dell'inventario.

REGESTO E SUNTO. § 1. — In appendice dell'inventario, dunque, secondo alcuni, e separatamente secondo noi, compariscono gli elenchi e i regesti, che si sia ritenuto opportuno di fare di atti descritti in inventario. E il luogo è bene ad esso appropriato: poiché non si può mai presumere ch'essi possano essere ragguagliati ad un inventario. Non si può redigere un inventario sotto forma di semplice elenco. Non si può regestare tutto quanto un archivio. I regesti non sono dunque se non parti di un'inventariazione; parti, sia pure più elaborate, ma incomplete nel loro complesso e tali che da sole non possono rappresentare tutta quanta l'attività, dalla quale emanano. Si avvicinano assai alle schede, or ora rammentate.

§ 2. DEFINIZIONE. — La formazione degli elenchi non presenta difficoltà, per complicati che possano essere.

Invece dà luogo a discussione la compilazione dei regesti.

Regesto, abbiamo detto, è il *sunto*, più o meno disteso, del contenuto di un atto singolo.

In generale, questa definizione può essere accettata. Noi, però, scendendo ai particolari, distingueremo il regesto dal sunto.

Daremo il nome di *regesto* al compendio del contenuto di un atto singolo, quando la materia di tal contenuto sia unica e quindi

quel compendio possa essere foggato a proposizione grammaticale perfetta.

Daremo quello di *sunto*, cioè riassunto, abbreviazione ec., al ristretto del contenuto di un atto singolo, quando la materia di tal contenuto sia plurima e slegata nei vari suoi membri, sicché non sia possibile riprodurla in minor numero di parole e in una forma unica.

Esempio di regesto ci offrono gli atti sciolti membranacei del nostro archivio; di *sunto*, ci ammanniscono le lettere dei ricchissimi nostri carteggi.

§ 3. VALORE DEL REGESTO. — Abbiamo detto e ripetiamo che gli atti più antichi, perché più rari, hanno un valore superiore a quelli più recenti: per cui convien mettere in evidenza, se non nel corpo dell'inventario, almeno in una appendice ad esso o anche in un lavoro a parte, questo valore, distendendosi a descriverne il contenuto senza dimenticarne alcuna specifica particolarità. Questa messa in valore ridonda a vantaggio, da un lato, degli studi e degli studiosi, che non hanno da combattere con tutte le difficoltà, che possano sollevar contro le loro ricerche le scienze ausiliarie della storia; dall'altro, della suppellettile archivistica stessa, meno frequentemente soggetta al continuo maneggio d'individui, che, anche se scienziati, non vi hanno sempre tutto il riguardo, cui avrebbero diritto per la loro vetustà, per la loro rarità e per l'uso, che ne dovranno fare ancora le età venture.

È pur vero che qualcuno, piuttosto altezzoso soverchiatore, ribatte importargli poco la conservazione del documento dopo l'uso che ne abbia fatto; e altri suggerisce di rimediare al deperimento col fissare i tratti per mezzo della fotografia, del fotostato o degli altri mezzi meccanici di riproduzione. Se al primo devesi rispondere che, se a lui non cale, l'amministrazione invece deve aver cura speciale, come abbiamo già nella prima parte di questo lavoro esposto, di tramandare ai posteri i tesori affidati oggi alle sue cure; all'altro può obiettarsi che, per quanto rapidi, diffusi, maravigliosi, quei mezzi meccanici non bastano, né basteranno mai a comunicare colla voluta larghezza il contenuto di tutto quanto un archivio, e dovranno sempre limitarsi a riprodurne alcune minime particole insufficienti al progresso della scienza e della civiltà.

Quindi è necessario ricorrere al regesto.

§ 4. MATERIA DEI REGESTI. — Nella definizione, che ne abbiamo dato, è espressa la materia intorno alla quale esso può aggirarsi. Qualcuno vorrebbe limitarne la possibilità a una classe particolare di documenti, che possedessero fra loro una connessione organica. Ma osserviamo che questa limitazione sarebbe eccessiva; perché, anche

quando facessimo il regesto di tutte le bolle papali, di tutti gli atti imperiali ec. esistenti in un archivio, altra organicità non vi troveremmo se non l'autorità dalla quale promanano; mentre vediamo regestate tutte le pergamene dei diplomatici toscani per centinaia di migliaia di documenti, a qualunque autorità, individuo, provenienza appartengano, qualunque materia riguardino, qualunque età abbraccino: e sola abbiano uguale la materia scrittoria sulla quale sono distese.

Sconfinano, persino, dalle pareti di un archivio i regesti quando non abbiano più di mira lo scopo meramente archivistico; e ce ne hanno lasciato insuperabili modelli gli editori degli *Acta Imperii*. Ma allora esorbitano dal nostro insegnamento ed entrano in quello della critica storica, che ci asteniamo d'invadere. Per questa ultima considerazione, per l'appunto, noi non la meniamo del tutto buona a coloro che si mostrano proclivi a completare le deficienze del proprio archivio col regesto di atti esistenti altrove. Facciano pure; ma, a semplice titolo erudito e sussidiario, non già meramente archivistico!

L'abuso, che si fa della parola «regesto», induce, talvolta, in errore chi non badi alla definizione, che ne abbiamo dato; e quindi dica, per esempio, sia *Regesto*, la pubblicazione integrale degli atti sciolti o in cartulario di una istituzione per lo più religiosa, sia *Inventario delle pergamene*, il vero e proprio regesto delle medesime o meglio la serie dei regesti delle medesime.

Il regesto è, dopo la stampa in extenso, il mezzo migliore di comunicare tutti i punti salienti di un atto a colui, che ne faccia ricerca, e voglia rilevarli o tutti o in parte soltanto. Costituisce quindi una fatica durissima che richiede perizia e tempo indicibili per essere lodevolmente assolta.

§ 5. COMPILATORE DEL REGESTO. — Predomina dunque nella elaborazione di un regesto il carattere personale del compilatore; e perciò non è consigliabile la ripartizione del lavoro fra due o più compilatori. Uno solo egli deve essere con tutte le responsabilità, con tutti gli onori, inerenti a tale distinzione: ed egli deve essere cotanto erudito, serio e ponderato e imparziale, da sapersi riportare colla mente al tempo, in cui fu vergato l'atto, e rappresentarsi, risuscitare quasi al proprio spirito le abitudini mentali di quel tempo, la vita di quei giorni, le traversie di quei personaggi coi loro sentimenti, colle loro ambizioni, coi loro dolori, colle lotte, colle vittorie e colle sconfitte della loro esistenza sì da rendersi sino alle ultime sfumature padrone del senso delle loro parole e da tradurne quasi il pensiero. Insensibile alle scoperte che possa fare e che con mirabile abnegazione egli dedica alla scienza, alla civiltà, alla posterità, non deve

aggiungere cosa alcuna che lasci trapelare i suoi sentimenti, la sua erudizione. Non deve rivelare il nuovo apporto che recano alla scienza le sue ricostruzioni, per notevoli che siano: deve bensì esporle in modo che ognuno possa giovarsene. Non deve anticipare giudizi, né lasciarsi sfuggire espressione, che li sveli; e neppure perdersi in lunghe prefazioni, che tentino di sfruttare, prima di altri, il risultato del suo lavoro.

Tutto ciò costituisce un'improbabile difficoltà pel compilatore e scopre a chi non vi si sia mai provato tutta la somma di lavoro e di dolore, che presenta la minima redazione di regesto, quando sia fatta con coscienza.

Ché se a tanto non si pervenga, è facile che il regesto riesca cosa del tutto deplorabile, sì da rappresentare un obbrobrio per chi la redasse e chi lo lasciò redigere. La lettura in fretta e disattenta dell'originale, l'inesperienza del compilatore nascondono tranelli di dimenticanze, di errori tali da indurre i consultatori in mende insanabili; che, pur troppo, ripetute, secondo l'uso, dall'uno all'altro, richiedono anni e anni prima di essere corrette. Perciò non sono mai sufficientemente raccomandate al compilatore la calma e la ponderazione.

§ 6. FORMULE DELLA COMPILAZIONE. — Vi sono tre formule per compilare un regesto: una molto ristretta, una mezzana ed una piuttosto estesa.

Quest'ultima, diluisce eccessivamente la materia in un mare di parole inutili e talvolta riproduce brani del documento stesso e si avvicina in siffatto modo alla traduzione letterale del medesimo che meglio sarebbe riprodurre puramente e semplicemente la copia. Non corrisponde dunque al concetto vero del regesto e si risente eccessivamente delle inclinazioni scientifiche del compilatore: inclinazioni non scevre di pericoli e agguati pei consultatori che non fanno mai se quel profluvio di parole, spesso inutili, abbia esattamente riprodotto e raccolto tutto quel che conteneva l'atto.

Lo stesso sospetto genera l'eccessiva parsimonia di parole della prima formula.

La mezzana, come più equilibrata, infonde maggior fiducia: e noi raccomandiamo di non essere né parolaio, né tacitiano.

Norma generale per la compilazione del regesto è quella di rilevare le materie o gli argomenti trattati o esposti nell'atto, ma di non darsi alcun pensiero, di trascurare il modo col quale siano stati trattati o esposti.

Perciò, il compilatore deve annotare i principali di quegli argomenti o di quelle materie con parole brevi, appropriate: e disporli nell'ordine stesso in cui compaiono nell'atto; senza omettere cosa d'importanza né particolare, che possa interessare; spogliandoli di tutte le clausole che possano avvolgerli e di tutte le accidentalità, che possano oscurarne o traviarne il senso o l'intelligenza.

Deve completarli coll'indicazione di quelle particolarità esterne, che pure appartenendo ad altra disciplina, possono giovare alla critica dell'atto, come la data, la provenienza, i sigilli, la natura del documento, gli allegati, ec. Rispetto alla lingua, la scienza tedesca suggerisce di adoperare, per gli atti in latino, il latino, sfrondata da tutte le formule inutili; per gli atti scritti in altra lingua, quella del paese del compilatore. In verità, propendiamo per usare un metodo uniforme anche in questo particolare; e perciò per l'uso della lingua propria, qualunque sia la lingua antica o moderna, in cui sia redatto l'atto; conservando, però, nella lingua originale i nomi di persona, di luogo o di cose particolari, che non si possano precisamente tradurre o riprodurre nella lingua nostra. È superfluo, è sciupio di parole e di spazio cominciare un regesto coll'indicare la natura dell'atto originale (diploma, contratto, conto, ec.) ovvero dire che l'atto concerne, ha rapporto, relazione. L'atto è quel che è, e fa da sé senza preoccuparsi degli altri che vi si connettono.

Non approviamo l'inserzione di brani originali nel regesto, per importanti che siano, perché rompono l'uniformità che deve presiedere a questo genere di elaborazione e mettono in soverchio rilievo punti particolari dell'atto senza provarci che siano i soli importanti o che siano tutti gl'importanti. Perciò non approviamo i regesti del Guasti, del Davidsohn, ec. Così pure non approviamo che alcuni regesti siano lunghissimi altri ristrettissimi; ciò che dà un diverso concetto della loro importanza e del loro valore.

I *Calendars of State Papers*, dovuti all'amministrazione inglese, sono degni del massimo encomio come fonti storiche; ma sono così sviluppati che poco ci manca non siano la riproduzione o traduzione del testo. Quindi sono eccessivi per l'archivista che potrebbe preferire la riproduzione integrale del testo a quell'eccesso di elaborazione non rispondente al fine archivistico e forse anche in alcuni punti pericoloso per la stessa critica storica che immobilizza di soverchio sopra un punto e sopra minuzie, a detrimento del resto.

V'ha chi chiude fra parentesi quadra lo sviluppo, il complemento dei nomi propri, dei titoli, delle date. Altri pone questi perfezionamenti in nota al regesto.

In verità non sappiamo preferire l'un metodo all'altro; ma forse è migliore il primo perché lascia lo spazio appiè di regesto a tutte quelle indicazioni supplementari alle quali abbiamo accennato, come, per esempio, a quelle relative alla natura dell'atto che consigliamo di abbreviare nelle sigle, testé raccolte, alla materia scrittoria, alla lingua, ai sigilli, agli allegati ec.

In quanto alla data, siamo d'avviso che non si possa mettere se non in testa al regesto e per data intendiamo così quella cronica, completa, come quella topica.

Ogni regesto deve portare un numero progressivo; e tutti devono essere disposti cronologicamente.

§ 7. INDICE DEI REGESTI. — Quel numero progressivo serve alla compilazione dell'indice che deve sempre accompagnare il regesto.

Il miglior modo di compilare questo indice è quello di prepararlo al momento stesso in cui si fa il regesto. Perché altro è il metodo che si deve seguire in proposito in archivistica, altro è quello che si deve seguire in bibliografia.

In quest'ultima si parte dalla presunzione che il lettore ignori tutto o quasi tutto il contenuto del libro, cioè tutto quanto abbia scritto l'Autore; e quindi si aspetta per formare l'indice del libro, che questo sia completo.

In archivistica invece è assodato che del contenuto degli atti gli ultimi a sapere qualche cosa siamo proprio noi archivisti e consultatori, mentre il destinatario lo conobbe quasi contemporaneamente all'autore. Se così sia, il compilatore, che s'immedesima delle idee dell'autore e del destinatario, non può lasciar correre la compilazione di una serie di regesti sino in fondo, ma mentre ha la mente ancora fresca di quelle idee deve giovarsene per trovare l'espressione più adatta da rappresentarla nell'indice e nel regesto: ciò che si confà egregiamente all'uniformità di redazione tante volte predicata.

Se pensiamo che il regesto è in qualche modo un indice di documenti, l'indice del regesto diventa a sua volta un indice d'indice; e quindi costituisce un istrumento sempre più perfezionato dell'ordinamento e della ricerca archivistica.

§ 8. SUNTO. — Il sunto è proprio delle lettere e degli altri atti che, di ordinario, non trattano d'un solo argomento ma di parecchi senza connessione reciproca.

Quando facciano parte di una determinata serie di carte, compariscono nell'inventario come gli altri consimili atti sciolti sotto un numero solo che ne rimanda i particolari all'appendice. Se invece sono carteggi o raccolte per sé stanti, vengono trattati presso a poco come

gli atti che si regestano. Convieni però allora tener conto della diversità degli argomenti che riguardano e che spesso non sono tutti espressi con chiarezza ma bensì in forma ellittica, quale si addice a corrispondenti che sanno in generale di che si discuta e non chiedano se non particolari che possano interessarli.

Perciò, se il lavoro di preparazione del compilatore di regesti è già gravoso, quello del compilatore di sunti di lettere è assai meno comportabile e domanda quasi maggiore erudizione.

Il sunto di una lettera deve essere dato con tante proposizioni staccate quanti sono gli argomenti toccati e nell'ordine in cui questi argomenti sono disposti nel testo. Quelle proposizioni devono essere brevi, precise e comprensive; non rimanere involute in frasi e formule convenzionali; non impastoiare in parole superflue, in espressioni di sentimenti. Come il regesto, il sunto assume forma personale; né spreca lo spazio colla ripetizione continua di principii che dicano *lettera di*, o *a*; *atto di*; *risposta di*; *carteggio di*; ec. Ogni proposizione si distacca dalla seguente per mezzo di una lineettina, senza altro segno di interpunzione che impedisca di vedere che il discorso iniziato dall'autore continua nelle varie sue proposizioni.

Anche pel sunto valgono le norme già date per le indicazioni di particolarità sussidiarie, che giovino alla critica.

I completamenti di nomi, di cose, di titoli ec. si possono chiudere fra parentesi nel testo stesso del sunto; ma le illustrazioni necessarie a spiegare gli argomenti staccati troveranno preferibilmente posto appiè del sunto, dopo tutte le sigle.

Anche il sunto deve portare un numero progressivo che lo ponga in serie cronologica con gli altri sunti. E a questo numero si riporta l'indice che deve accompagnare la serie dei sunti e pel quale valgono le norme date pei regesti.

§ 9. — Regesto e sunto nell'atto dell'elaborazione sono vergati su schede. Soltanto a operazione compiuta possono essere trascritti a registro. Tuttavia, in molti luoghi ormai quelle schede provvisorie diventano definitive e costituiscono un utile schedario, quando alcune precauzioni circa la qualità della carta, la scritturazione e la disposizione dei dati siano state prevedute e prese.

INDICE DEGLI INVENTARI, REGESTI ec. E GUIDA D'ARCHIVIO . — La moltiplicazione degli istrumenti di consultazione, che abbiamo riscontrata per un solo archivio speciale, lascia facilmente supporre il numero di tali istrumenti del quale possa arricchirsi un deposito di

parecchi archivi speciali, uno degli archivi generali in cui parecchi di essi siano concentrati.

In questi vasti istituti sorge quindi la necessità di avere un indice generale degli inventari, registi, sunti elencati e relativi indici o repertori, che ne indichi l'esistenza e la compilazione e possa permettere di formarsi un'idea adeguata del progresso dell'inventariazione in un archivio generale.

È da poco uscito uno di quegli indici, che può dare un esempio di quanto pretendiamo. Accenniamo con ciò alla pubblicazione fatta dagli Archivi segreti della S. Sede dei *Sussidi per la consultazione dell'Archivio vaticano, vol. I: schedario Garampi, registri vaticani, registri lateranensi, rationes Camerae, inventario del fondo concistoriale* (Studi e testi della Biblioteca Vaticana, n. 45) - *vol. II suppliche* (Roma, 1926-27, pag. IX, 222 con 7 tav. fuori testo e pag. 59 con 50 tav.).

Nell'indice di tal fatta compariscono non solamente gl'inventari, registi ec. moderni, ma ancora quelli antichi, fra i quali spesso sono da ricercare particolarità e notizie preziose per la storia della serie contemplata, e talvolta anche un riempimento di lacune posteriori alla loro compilazione, nonché la consistenza antica.

Noi saremmo d'avviso che tale indice assumesse un ordine alfabetico secondo i titoli dei vari archivi speciali; e che sotto ogni titolo fossero disposti ordinatamente per ordine cronologico i singoli inventari corredati volta per volta dei loro registi, sunti, elenchi, repertori e indici. Ognuna di queste compilazioni dovrebbe portare la propria data, il proprio titolo e possibilmente il nome del suo autore, la propria consistenza, l'indicazione delle copie fattene e delle pubblicazioni compiute.

Infine, ultimo e necessarissimo ferro del mestiere deve essere la *guida dell'archivio*, vale a dire, il prospetto delle serie o degli archivi speciali che compongono l'archivio o deposito generale.

Questa guida è di due specie: è *metodica* o *topografica*. La guida metodica dispone tutte le serie nell'ordine stesso che si ottiene coll'applicazione del metodo storico a tutta quanta la compagine dell'istituto: vale a dire, cronologicamente dispone le serie degli atti dei vari regimi, sino a noi pervenuti, regime per regime sì da rappresentare per ognuno come il complesso organico delle attribuzioni e dell'attività ricordata in quegli atti, segnando le date estreme delle serie, la quantità degli atti, e la loro collocazione materiale in archivio.

La guida topografica non tien conto di quel metodo, ma descrive ogni serie cogli stessi elementi della precedente secondo che è effettivamente

disposta nei singoli ambienti del fabbricato e quindi tenendo come elemento principale della descrizione l'ambiente stesso e sottoponendo ad esso la descrizione delle serie.

Entrambe queste guide chiedono di essere precedute da una prefazione che indichi come sia stato costituito l'archivio generale, come stia nei locali assegnati, sì da offrire come la storia esterna di quell'archivio e delle serie raccoltevi, quella storia nella quale sinora i trattatisti hanno creduto ravvisare quella dell'archivistica.

RIFINITURE DELL'INVENTARIO. — Quando il tempo e i mezzi lo permettano, il funzionario deve procurare di aumentare agli studiosi i mezzi di ricercare i documenti indicati nell'inventario, perfezionandone la descrizione con nuovi strumenti più particolareggiati. Son dessi l'indice dei singoli volumi, e il repertorio di determinati atti. Sono gli stessi registi, indici ed elenchi, dei quali abbiamo sinora discusso.

I codici, che non trattano che di un solo argomento da cima in fondo non richiedono tali rifiniture: ma i registri, i volumi, le filze e, soggiungiamo pure, le buste, che in qualunque modo contengono più e diversi documenti ne hanno invece necessità.

Nei secoli decorsi, cancellieri e notari ebbero l'obbligo e la cura di munire di quegli indici siffatti volumi, continuando pur troppo a compilarli per nome di battesimo, vi fossero o no i cognomi; e gli archivi ne sono tuttora largamente provvisti. Le partite sono registrate in quegli indici secondo l'ordine della loro stipulazione e, ripartite quindi semplicemente e senza rigore per lettera d'alfabeto. Non ostante i loro difetti e la loro rudimentalità recano anche oggi preziosi servizi nelle ricerche.

Noi saremmo d'avviso di lasciarli continuare il loro ufficio, finché non vi siano il tempo e i modi per sostituirli. Ma, volendo perfezionare la serie, consiglieremmo gli archivisti a compilare l'indice, allora in stretto ordine alfabetico, delle persone per cognomi, dei luoghi e delle cose principali dei volumi rimastine sinora privi.

Così pure, suggeriremmo di compilare il repertorio di alcune serie di atti, a mo' di quel che sono tenuti a fare i notari, particolarmente per i contratti, testamenti ec. da loro ricevuti.

ULTERIORI LAVORI ARCHIVISTICI, oltre all'inventario e a tutti gli altri strumenti di ricerca, sono le pubblicazioni di questi medesimi strumenti per divulgarne il contenuto e agevolare anche in lontananza gli studi dei ricercatori.

Così, noi troviamo pubblicati innumerevoli inventari d'archivi,

indici sommari, regesti archivistici ec. che recano un notevole contributo al progresso della scienza. Essi sono opera di archivisti, che non possiamo se non lodare di questa nuova fatica utilissima. Ed è bene che soltanto gli archivisti se ne occupino, poiché, oltre alla dignità dell'ufficio e alla prova di perizia che danno e che, non eccedendo, accresce la fiducia degli studiosi in loro, soltanto gli archivisti possono dare opera completa e fornire ai ricercatori coi loro rimandi o colle loro illustrazioni elementi preziosi, che probabilmente altri non saprebbe, né avrebbe modo di indicare.

Dei regesti archivistici, differenti, come abbiamo detto, da quelli culturali o storici in generale, abbiamo parecchi esemplari; ma ripetiamo il desiderio di uniformità nella loro redazione, che non sempre troviamo soddisfatta.

V'hanno, poi, serie di documenti che meritano per varie ragioni di non essere soltanto regestati, ma addirittura riprodotti in estenso pel mezzo della stampa. Sono i cartulari, statuti ec. che si riproducono in un corpo documentario per se stante. Sono i codici diplomatici, carteggi, ec. de' quali è ricca la nostra bibliografia storica, se si tratti di atti raccoglittici. Del modo di riprodurre quei testi nulla diremo, ritenendo che bastino le regole dettate dall'Istituto storico italiano sin dal 1888 e 1906.

Checché da qualcuno si sostenga, sono, codeste, pubblicazioni che non esorbitano dall'ambito dell'archivistica; anzi ne perfezionano i risultati ultimi.

Forse l'archivista non dovrebbe dedicarsi esclusivamente a veri lavori di storia per non lasciarsi trascinare oltre il campo assegnatogli dalle sue attribuzioni; non dovrebbe arrogarsi un diritto di prelazione o di esclusività rispetto a certi documenti. Ma, pure, anche questo divieto deve essere inteso cum grano salis: poiché più l'archivista è dotto, migliori sono l'ordinamento e l'inventario che sa preparare per gli studi altrui, quando abbia coscienza del proprio dovere.

ARCHIVIAZIONE

L'archiviazione è il complesso delle operazioni per mezzo delle quali si mettono gli atti in condizione di essere conservati e collocati in archivio. Essa è il necessario complemento di tutte le operazioni archivistiche or ora descritte, senza appartenervi precisamente. Si rianoda di preferenza alla tecnica, esposta nella prima parte di questo corso, all'archiveconomia, ai cui scopi effettivamente partecipa. È una operazione del tutto materiale, che si giova, però, dell'esperienza dei

vari secoli e popoli, senza imporsi ineluttabilmente né agli uni, né agli altri, come le regole generali or ora spiegate. Si adatta alle varie circostanze e condizioni in cui s'imbatte; e suggerisce provvidenze, che altri può modificare e migliorare, secondo la propria convenienza. Non sono quindi rigidi precetti i suoi, ma semplici indicazioni di quel che si possa fare.

Noi la ripartiamo in tre parti; e cioè: nella condizionatura; nel collocamento; e nella riassunzione e riarchiviazione degli atti.

I. CONDIZIONATURA (*packing*). — È l'apprestamento che si dà agli atti per assicurarne la conservazione durante la lunga strada, che devono percorrere attraverso i secoli. Tale apprestamento ne riguarda l'integrità e l'incolumità.

Concernono l'integrità degli atti la loro paginazione o cartolazione, la loro numerazione e il loro stampigliaggio.

Si riferisce alla loro incolumità la scelta dei modi e degli arnesi per custodirli.

§ 1. *Paginazione o cartolazione*. — Anticamente, la cartolazione o foliazione, o numerazione della carta o del folio, sola tenne il campo accanto alla segnatura dei quaderni, che valeva come misura per la composizione dei codici e la copiatura. E la cartolazione si trova in quasi tutti i registri e nelle filze anteriori al secolo XIX; quando comincia a prevalere la paginazione, che è più propria dei libri stampati.

Si segua l'una o l'altra usanza; ma si procuri di estendere quanto più sia possibile la numerazione degli atti sia a registro, sia raccolti in un corpo, per poter verificarne le mancanze, o gli spostamenti, ovvero ancora per citarne, indicarne con precisione locale il contenuto in sussidio delle ricerche e degli studi.

V'ha chi usa segnare quella numerazione colla matita nera per riverenza verso quegli atti. È già meglio che non la matita colorata, che condanniamo assolutamente, come additiamo alla universale riprovazione tutti i segni coi quali presuntuosi e ignoranti consultatori imbrattano vecchi e nuovi manoscritti. Ma il segno a matita è delebile; e non risponde, dunque, precisamente agli scopi, o meglio, a tutti gli scopi della numerazione.

Preferibile è la numerazione in cifre arabe a inchiostro nero; non mai colorato, che striderebbe con la gravità della scrittura antica. Le cifre, però, siano piccole e collocate nell'angolo superiore esterno della carta, procurando sempre di salvare ogni numerazione antica, segnatamente se romana.

Per uniformità e limpidezza si adoperano oggi i numeratori meccanici; che assolvono egregiamente il loro compito, se informati a queste ultime precauzioni.

§ 2. *Numerazione o quotazione.* — La paginazione o cartolazione mira al controllo interno dei registri, codici o altri corpi di atti. La numerazione o quotazione (da *quotare*) soddisfa allo stesso scopo esternamente e permette di rintracciare quel complesso di atti, d'impedirne lo spostamento o la dispersione, di citarlo con precisione.

Essa è indispensabile ed assegna a quell'unità compatta il numero corrispondente all'inventario e quindi all'ordinamento, dato a tutto l'archivio, al quale gli atti appartengono.

Anticamente era fatta per lettere maiuscole o minuscole, semplici o raddoppiate, come nelle Provvisioni dei Consigli opportuni della Repubblica fiorentina. Era surrogata da una denominazione speciale data al registro: per esempio, i Capitoli di Firenze, i Caleffi di Siena, il Libro delle coppe di Montepulciano, il Libro della Margherita di Viterbo, ec. Ovvero, col titolo e la data, indicava il nome del cancelliere, notaro o ponente, nella cui serie prendeva posto: come, ad esempio, le schede notarili di Roma, le filze dei Cameralia diversa ec.

Oggi la quotazione si fa con sole cifre o con cifre e lettere promiscue.

V'ha chi, imitando un po' la numerazione decimale del Devey, propone che la numerazione sia metodica e indichi: 1.° la serie degli atti; 2.° la divisione alla quale detti atti appartengono; 3.° la suddivisione o funzione amministrativa; 4.° la classe rappresentante la serie o originale, o nuovamente costituita o miscellanea; 5.° il numero ordinale degli atti in quella classe.

Il Jenkinson, per esempio, propone ⁽¹⁾ per il volume 5.° della uscita dello Scacchiere della ricetta la numerazione E. 402/3/5, cioè: Exchequer (serie), receipt (divisione), issue (suddivisione), issue roll (classe) numero 5. Gli archivisti olandesi Muller, Feith e Fruin, nel loro manuale ⁽²⁾ insegnano testualmente per l'inventario: «Si numerizzi ... così: 1.° i sommari delle suddivisioni dei numeri con lettere (se in carattere corsivo, risalteranno meglio); 2.° i numeri o parti per se stanti dell'inventario, colle cifre comuni; 3.° le sezioni di primo ordine dell'inventario con numeri romani; e 4.° se si dovranno riunire in un solo volume inventari di archivi diversi, questi si contraddistinguono con lettere maiuscole. Per esempio:

⁽¹⁾ *Op. cit.*, p. 100.

⁽²⁾ *Op. cit.*, p. 84.

B. - Archivio degli anni 1808-1813.

II. - Archivio della Commissione comunale edilizia.

855. - Conti del mastro degli acquartieramenti 1810-1811.

a) Conto di tutte le entrate e spese 1810-1811.

b) Conto degli alloggi, del mobilio e delle spese d'amministrazione, 1810 ec. . ».

Per la custodia materiale dell'archivio soggiungono che ogni documento deve essere munito di un numero progressivo; le cifre definitive devono venir segnate sui documenti in modo indelebile, la descrizione del documento nell'inventario va ripetuta nella faccia interna della rilegatura di ogni volume o sulla copertura del documento. Se mal non ci apponiamo, della sola numerazione progressiva dunque si dovrebbe tener conto, come abbiamo noi stessi sostenuto parlando dell'inventario, e come sosteniamo anche ora, contrariamente all'opinione del Jenkinson; che, ripetiamo, arieggia troppo alla quotazione bibliografica, e costringe troppo a sforzi mentali inutili per essere da noi accettata.

Noi crediamo che serie per serie possa bastare la numerazione segnata sul documento.

La questione consiste nel sapere come segnarla, non già nel caso di rilegatura moderna o di dorso privo d'intitolazione alcuna, ma quando la costola rechi già il titolo originale e numerazioni precedenti.

Taluni vi scrivono addirittura la nuova quotazione a inchiostro dando di frego sulle numerazioni precedenti. Altri v'incollano cartellini recanti la nuova quotazione. Dicono bene gli archivisti olandesi che questi si staccano facilmente, e la prima può confondersi addirittura colle numerazioni precedenti. Eccedono invece, secondo noi, quando suggeriscono di scrivere ad inchiostro la quotazione e di ricoprirla con un cartellino che la ripeta. A noi pare che basterebbe segnare la quotazione indicata a penna o con cartellino, magari anche colorato, sul dorso, e all'interno della copertina, al seguito della descrizione d'inventario ch'essi stessi consigliano di riportarvi.

§ 3. *Stampigliaggio*. — È l'apposizione di un segno che indichi l'appartenenza dell'atto non più soltanto a una serie, ma a un istituto, a un proprietario. Quel segno è rappresentato dalla stampiglia o timbro, che può essere semplice o doppio, vale a dire può essere una stampiglia sola ovvero una stampiglia e una controstampiglia di maggiore o minor dimensione della prima, come usa, per esempio, la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Per avere un valore reale la stampiglia deve indicare chiaramente a chi appartenga legittimamente l'atto, sia per impedirne il trafugamento, sia per permetterne la restituzione.

Senza scendere alle sottigliezze di parecchie riunioni straniere di bibliofili e bibliotecari, limitandoci alla materia che ci concerne, osserviamo che quella stampiglia è apposta sia a mezzo di impressione a umido, di impressione a secco, o dell'applicazione di cartellini.

L'impressione a umido si fa mediante inchiostro grasso; quella a secco mediante punzoni o ferri da dorare. I cartellini sono quelli volgarmente detti *ex libris*.

Impressione o applicazione si può fare così sulla coperta, come nell'interno della coperta e sul frontespizio. L'impressione può ripetersi più volte nell'interno dell'atto.

S'intende come gli *ex-libris* facilmente possano essere staccati quindi non servano allo scopo.

L'impressione, qualunque sia, vi risponde invece assai meglio; ed allo stato delle scienze, è la sola maniera di far risultare la proprietà di un atto, che sia consentita. Ma per quanto perfetto sia l'inchiostro, per quanto preciso, marcato, quasi ritagliato sia il marchio battuto sulla carta, non può più dirsi che sia indelebile dopo i progressi fatti, di pari passo colla scienza, dalla malizia umana. Oggi si lavano perfettamente tutti gl'inchiostri grassi, ed ogni traccia ne è fatta scomparire da qualunque coperta o frontespizio sia chimicamente sia colla perfezione di certi ritagli degni dei più provetti restauratori di documenti.

Parimente, oggi ancora, si spiana qualsiasi rilievo, si rimargina qualsiasi taglio, in modo da rimanere sbalorditi, per mezzo di bagni acetati alternati con sapienti pressioni: sicché non è più paradossale, l'esclamazione del Carducci che sogghignava all'idea di spaccare un foglio di carta in modo da staccare l'una facciata dall'altra. Con quei bagni si gonfia il foglio sicché una lama possa passare nel suo spessore. Con quei bagni dunque si fa in breve scomparire ogni traccia d'impressione a secco, per profonda che sia.

In tale condizione di cose e finché la scienza non abbia suggerito altri ritrovati, dobbiamo concludere che, qualunque sia il mezzo di stampigliaggio adoperato, vi sarà sempre un furbo che saprà inutilizzarlo.

Perciò, contentiamoci di quelli che possediamo e vediamo non già d'impedirne l'obliterazione, ma di renderla meno possibile. Otterremo questo risultato imprimendo la stampiglia sia pure nei luoghi vistosi ove si suole applicare, coll'avvertenza però di non farla cadere

sopra le parti scritte, come malaccortamente avviene, quando l'operazione sia affidata a un subalterno svogliato; ma, ripetendola più e più volte sempre rasente alla scrittura, in modo che questa risulti offesa dal minimo tentativo di soppressione. Delle due impressioni rammentate quella a secco parrebbe la più pulita, la meno pericolosa. Ciò sarebbe vero se fossimo sicuri della elasticità della carta, sulla quale deve essere applicata. Pur troppo, però, tale sicurezza ci manca sia per la diversità della fabbricazione attraverso i secoli, sia per l'effetto della vetustà sulle fibre e sulla pasta. Sicché, per poca che sia la pressione del punzone, il pezzo salta addirittura nelle nostre mani e deturpa il documento.

Non potendo, quindi, senza un saggio preventivo adoperare quel sistema, non rimane più che la timbratura a inchiostro grasso; ed allora chiniamo la fronte, ma colle seguenti avvertenze. La stampiglia sia di dimensioni piuttosto ristrette; incisa in caratteri magri ma spiccati; non mai sovraccarica d'inchiostro sì da dar luogo a impiastri e sbavature, che ne impediscano la lettura, e si ripeta rasente alla scrittura in più luoghi del corpo dell'atto.

§ 4. *Modo di tenere gli atti.* — La rarità, la vetustà e la quantità del materiale archivistico hanno, secondo i vari paesi, promosso norme diverse per tenerlo e disporlo. Mentre negli Stati, ove quelle qualità sono grandi, accennasi a una sensibile trascuranza, che si spinge sino a ignorare di possedere dei cimelii, e, quindi, a conservarli per studiosi più diligenti; in quelli, ove scarseggiano, insorgono tutti gli esperti, i quali fremono al timore dei danni, che l'incuria o la scarsa perizia possano riservare anche ai più comuni esemplari di quel materiale.

Una piega, un graffio sollevano mille obiezioni sì, che il Fitzpatrick può scrivere che una piega in un manoscritto è un passo fuor della strada della dirittura; due sono una mala azione; mentre tre meritano di essere classificate addirittura fra i delitti ⁽¹⁾.

La piega, la plicatura degli antichi e del medio evo, é, in verità, l'inizio di una recisione; e gli atti, non curati, si strappano frequentemente, anche a prescindere da tutti gli altri guai che li colpiscono.

Siccome funzione dell'archivista è quella non solamente di ordinare gli atti, ma anche di tramandarli nelle stesse condizioni, nelle quali li abbia ricevuti, ai secoli venturi, così, egli deve preoccuparsi di ogni indizio di deturpamento e dei modi di ovviarvi. Deve, per-

(¹) Op. cit., p.21.

tanto, provvedere all'incolumità delle tre specie di atti che costituiscono il materiale archivistico, cioè degli atti singoli sciolti; degli atti sciolti raccolti entro camicia, degli atti a libro compatto. Abbiamo già detto come provveda coi restauri a ovviare a quei difetti.

Fra gli atti singoli sciolti richiamano, specialmente, l'attenzione quelli membranacei, volgarmente detti pergamene, che spesso contengono gli atti più preziosi e certo i più vetusti di un archivio. Molti discorrendone, fanno le finte d'ignorare come altra materia scrittoria non fosse adoperata al loro tempo e come la consuetudine cancelleresca imponesse che su membrana fossero vergate le disposizioni più solenni anche dopo che altra materia più corrente fu largamente entrata nell'uso quotidiano. A prescindere da queste considerazioni, sembrano anche scordare che la forma di quella membrane fosse una sola: il rotolo; e che, *volumen*, come abbiamo detto in principio di questo corso, vale a dire la cosa che s'avvolge, fosse, anche sotto i Romani, l'unità materiale del libro. Scendono quindi tutti armati contro l'antichità, contro l'origine, contro quella forma data alle pergamene e contro la tecnica, che la difende. Noi sappiamo che questa tecnica è particolarmente toscana, torinese, parigina e londinese e che proviene dal fatto che fu mantenuta più lungamente colà la forma originaria di quella materia anziché ridurla ad altra figura, come fu altrove. A Roma fu invece piegata; e la plicatura stessa fu una delle caratteristiche di alcuni documenti pontifici.

Quindi, se siamo d'avviso che, fuor di quelle grandi raccolte di pergamene e delle loro simili, non sia da consigliare di ridurre le altre membrane, esistenti, in rotoli, ma sì bene da suggerire di tenerle distese dopo una accorta spianatura, siamo invece contrari a modificare in cosa alcuna quei depositi di rotoli, e propensi a conservarli nel loro stato originario. La fatica di rimescolarli, per rinvenire quello cercato, è scarsa; e verrà ancora scemata, se si sia avuto l'avvertenza di appendere ad ognuno di essi un cartellino coll'indicazione della provenienza e della data.

Il vero guaio di quel genere di conservazione delle pergamene consiste nell'eccessivo maneggio delle medesime, e, specialmente nell'inconsideratezza e nella presunzione dei maneggiatori stessi. Ce ne siamo più volte lamentati nelle pagine precedenti. Ma come si provvede a impedire quel guaio pei documenti altrimenti foggiate, non sappiamo perché non si possa ovviare a questo ultimo nello stesso modo e anche più energicamente.

Rispetto agli atti non arrotolati, conveniamo che solo modo di conservarli sia quello di distenderli dopo averli appianati coi processi

indicati parlando dei restauri. Siamo invece contrarissimi a tagliare e ridurre a misura comune quelli di dimensioni superiori alle ordinarie. Noi considereremmo come un attentato all'integrità e incolumità dei documenti, per le quali ci siamo sinora battuti, qualunque accenno a deturpazione siffatta; né ammettiamo si possa da chiunque, per elevato che sia nel campo politico, amministrativo o scientifico. Rispettiamo le dimensioni dell'atto, ma teniamo d'occhio chi se ne serva o lo maneggi.

Lo stesso anatema lanceremmo contro chi attentasse alla forma dei documenti cartacei: basterebbe citare le mappe catastali, immensi lenzuoli talvolta di alcuni metri quadrati per convincersi dell'odiosità di tal procedere. Le mappe del Censo pontificio al 2000 e all'8000 dell'Archivio di Stato di Roma sono in numero di 10000! Come tagliare una di quelle mappe, di quelle piante, di quei disegni per ridurli a dimensioni più ragionevoli? Nessuno vi penserebbe, ne vi pensa. E quindi trattiamo tutto quel materiale alla stessa stregua e lasciamolo stare come ci sia pervenuto.

Del resto, quasi per contraddirsi, coloro stessi che partono in guerra contro le grandi dimensioni, contro i rotoli, convengono che quelle mappe si debbano conservare arrotolate. E tali lasciamole !

Con ciò, però, non vogliamo sostenere che dobbiamo trascurare ogni precauzione che possa impedirne la recisione o lo sgualcimento. Ma se gli atti siano sciolti, vi pongono riparo gli arnesi da adoperare a tale scopo. Se siano cuciti, invece, o semplicemente raccolti entro copertina insieme con altri, vale a dire in filze o in buste, torniamo alla discussione dello scioglimento, non più scientifico, ma materiale, dell'unità, che li contiene. Secondo noi, non può scomparire da quell'unità atto alcuno, che vi sia stato introdotto: perché altrimenti verremmo a distruggere un ordinamento, di cui ignoriamo le ragioni, per sostituirne uno artificiale. Ma tale assioma non pretende che proprio l'originale rimanga ristretto in un formato, che non sia il suo. Può benissimo essere sostituito da un foglio di richiamo, che ricordi la esistenza di esso in quel punto medesimo, e indichi dove sia stato trasferito. Noi pretenderemmo, invece, che quel foglio di richiamo non fosse, possibilmente, volante, ma fissato in modo che non potesse essere estratto o uscir di posto.

Acconciandoci a un tale amminicolo, sarebbe conveniente che la nuova collocazione dell'atto di grandi dimensioni fosse vicina all'unità donde fu estratto; e che costituisse come una appendice a tale unità, raccogliendo insieme atti membranacei e cartacei nell'ordine stesso della loro cucitura in quella o in quelle unità, senza separare i primi

dai secondi, e specialmente senza fonderli con quelle miscellanee generali di atti membranacei o di atti cartacei sciolti, nelle quali non rappresenterebbero cosa alcuna, sarebbero fuor di posto e finirebbero per smarrirsi e rendersi inutili. Così con un solo numero di rimando, ripetuto sull'atto stesso, l'indicazione del foglio di richiamo sarebbe perfetta e ridurrebbe enormemente la difficoltà, creata alla ricerca con quella segregazione.

Per gli atti sciolti di proporzioni ordinarie, non possiamo sufficientemente lamentare l'abbandono, nel quale si trovano nella massima parte degli archivi, per colpa della loro dovizia. Sono spesso ammucchiati, ammassati senza altra precauzione che la chiusura in una busta o cartella. Si sgualciscono, si recidono, si strappano con somma facilità: e noi troviamo atti importanti e lettere notevoli malandati talvolta in siffatto modo da non potere essere consultati.

La esperienza antica e moderna ha consigliato di condizionarli in modo che possano sottrarsi a parecchi dei pericoli che li minacciano. Così, non è raro trovare, se non negli archivi pubblici, in quelli delle grandi famiglie della Penisola, che abbiano subito un ordinamento nel fervore archivistico del secolo XVIII, i titoli dei loro possessi compresi in una camicia di carta solida sulla quale ne sia trascritto il sunto e la quotazione.

Così, parimente, sin dall'ultimo quarto del secolo XIX, Alessandro Lisini chiudeva entro camicie le lettere superstiti del Concistoro della Repubblica di Siena e cuciva dette camicie e lettere entro assi sì da formare unità che, compiute che siano, sfideranno i secoli. Siamo lieti di vedere questi esempi seguiti dalle ultime norme della bibliografia; e bandite dal canto loro dagli archivisti più esperti dei giorni nostri; né sapremmo consigliare meglio. Pur troppo, l'obiezione principale che può essere opposta a quel sistema consiste nella spesa certamente non modica. Ma appunto, per ciò, e per tutte le difficoltà finanziarie, che importano anche le minime provviste siffatte, dicevamo che tutti questi, che stiamo esponendo, sono semplici consigli non norme imposte rigidamente dalla scienza.

La ripetizione sul documento, come in antico, o sulla coperta del medesimo, come suggerisce la pratica moderna, sia del sunto del suo contenuto sia della sua numerazione o quotazione, giova a più di un titolo: e riesce ugualmente utile nel caso di atti a registro, di volumi, codici ec.; pei quali in verità non occorrono molti consigli.

Piuttosto ricordiamo che agli atti sono spesso uniti sigilli; e ai processi, corpi di reato, che pur conviene tutelare.

Pei sigilli aderenti occorre evitare la pressione che ne frantuma la cera o la pasta e stacca l'impronta su carta. Quindi in caso di sigilli aderenti, anche sufficientemente conservati, converrà applicare sul retto e sul tergo del foglio del cotone idrofilo in falda sostenuto da carta velina.

I sigilli pendenti non dovranno mai essere staccati dall'atto che corroborano colla loro apprensione; ma avvolti in carta velina e quindi nello stesso cotone, e ripiegati sul documento in modo che la sospensione non li esponga agli urti e alle conseguenze che ne derivano.

Pur troppo, però, in molti archivi, segnatamente durante il secolo XIX, furono staccati i sigilli pendenti dalle bolle, dai diplomi, dagli atti ai quali erano legati; e quelli, che sono rimasti, giacciono spesso abbandonati e confusi con ogni altra specie di timbri e punzoni. Poiché il male è fatto ed è irrimediabile, conviene dare a questi relitti una certa condizionatura in apposite scansie, secondo le norme insegnate dalla sfragistica e dai lavori di specialisti.

Rispetto ai corpi di reato, spesso trovano posto nel museo dell'archivio, come ad esempio, in quello di Bologna.

Sono oggetti che non hanno che fare con l'archivistica: appartengono ad altre funzioni statali; né sempre sono stati uniti agli atti versati negli archivi, né dovrebbero pervenirvi. Ma, poiché vi sono giunti, siamo d'avviso che, quando non meritino di diventare pezzi da museo, siano lasciati in appendice agli atti tutti raccolti, avvolti e numerati, sì da potere essere facilmente rintracciati.

Infine, per gli atti esposti nelle mostre d'archivio, rimandiamo a quel che abbiamo scritto a pp. 61-62.

§ 5. *Custodie*. — In conseguenza delle precedenti opinioni si adoperano arnesi diversi, ove riporre e custodire gli atti sì sciolti che rilegati. Ne abbiamo tenuto discorso, scorrendo della terminologia archivistica. Scendendo ai particolari, osserviamo che tutti non mirano che a uno scopo determinato, che si riassume in quello d'impedire la soverchia pressione delle unità vicine, e quindi lo schiacciamento degli atti e di quanto li accompagna; di evitare la polvere, terrore degli archivisti e degli studiosi, e il pericolo di graffi e strappi; di ostacolare l'accartocciamento o il ripiegamento di atti sottoposti ad operazioni contrarie.

Gli atti distesi si tengano in cassette chiuse o in cartelle a falde ripieghevoli internamente.

Le cassette possono essere a coperchio ovvero a falda, di legno o di cartone; ma per le dimensioni esuberanti non sono maneggevoli e quindi poco pratiche.

Le cartelle sono di cartone. Non sono consigliabili quelle formate di assi perché eccessivamente rigide e quindi, se idonee ad evitare le pressioni, altrettanto idonee a schiacciare quel che fosse in esse racchiuse. Le cartelle devono essere di dimensioni maggiori degli atti sicché le falde ripiegandosi sui tre lati aperti, chiudano entro di sé gli atti e impediscano ai medesimi il danno della polvere e dei legacci.

I legacci, così per le cartelle, come per tutti gli usi cui possono servire in archivio, ad esempio, per pacchi, mazzi, rotoli, ec. non devono mai esser di spago, che recide gli orli degli atti, se arrivi a toccarli, ma soltanto di fettucce, nastri di tela grezza, e non meno di quattro, doppi, per cartella. Non devono stringersi con aggruppamento ma con nodo scorsoio soltanto.

Il dr. Lippert ⁽¹⁾ c'insegna che i documenti originali in pergamena, di notevole importanza, come i diplomi imperiali e simili, dell'Archivio di Stato di Dresda « nach altem Brauche zusammengefaltet, in Papierumschlaegen eingelegt sind », sono secondo un'usanza antica piegati entro una busta di carta sulla quale son riportati il regesto e la numerazione. Lo stesso costume vige in Austria, e, crediamo, in tutta la Germania. Noi abbiamo già espresso il nostro parere contrario alla piegatura degli atti; né ci ripeteremo. Ma, a prescindere da tale avviso, preferiamo alla busta di carta la camicia aperta, anche se questa non ripari dalla polvere, colpevole di tanti misfatti. Tuttavia anche alla polvere si può metter riparo in questo caso colla cartella a falde.

Abbiamo già ricordato l'incamiciamento di pratiche sciolte, usato nei secoli XVIII e XIX. Saremmo propensi a questo sistema per tutti gli atti sciolti, ma, a preferenza, per i carteggi. E, se la spesa non fosse eccessiva consiglieremmo di adottare per raccogliere quei documenti incamiciati, anziché la busta ordinaria di cartone con uno o due legacci doppi, aperta alla polvere e agli altri guai, la cartella a falde.

V'ha chi, anziché in busta o cartella, infila quei documenti e segnatamente le lettere più notevoli in una cassetta di cartone a forma di libro, aperto dal solo senso della altezza, e confessiamo di aver veduto gli atti chiusi in quella cassetta e ricoperti da falda ripiegata, presentare un ottimo stato di conservazione, purché, però, la pressione nell'interno della cassetta non sia eccessiva.

Questa cassetta aperta con una falda di chiusura c'induce a consigliare di servirsene come di custodia entro cui conservare i registri

⁽¹⁾ LIPPERT WOLDEMAR, *op. cit.*, p. 51

che posseggano artistiche o notevoli rilegature. È il solo modo per ripararli dallo strettume in cui spesso oggi si tengono.

Altri documenti sono impacchettati e chiusi addirittura entro una coperta, che impedisca alla polvere, alla luce ec. di raggiungerli, e sono legati in sei con nodo scorsoio. In Germania questo sistema è largamente adoperato. Ai rotoli se sono pochi di numero si possono fare custodie tubolari con coperchio che le turi. Si fanno tubi di latta per conservare molte delle mappe catastali e per certi titoli. Ma purtroppo il numero di quei rotoli è in Italia così grande da non permettere tanto lusso, sicché taluni li raggruppano semplicemente per data o località e li legano insieme in un rotolo maggiore. Altri avvolgono la medesima quantità in una coperta, che impedisce sì alla polvere l'ingresso, ma costituisce un inciampo alla sollecitudine del servizio.

Comunque sia, si può riconoscere in tutte quelle precauzioni come un' influenza del progresso delle scienze mediche diretto a eliminare quanto più sia possibile la polvere dagli archivi così per la conservazione degli atti come per la salute di coloro che devono maneggiarli. Esse hanno riscontro in alcuni capitoli speciali della prima parte di questa trattazione che completano. E sarebbe desiderabile che fossero da per tutto largamente seguite. Pur troppo, da per tutto, si procura di ottenere il massimo effetto col minimo di spesa; e la condizionatura degli archivi non meno che la loro costruzione e il loro mantenimento provocano spese che talvolta possono anche considerarsi ingenti. Anche là dove il denaro abbonda, spesso trovansi tali spese sproporzionate all'utilità di quel che non si conosce; e l'archivista deve acconciarsi all'altrui volontà e al difetto di mezzi, con scarso vantaggio per l'amministrazione e minor decoro per la civiltà.

II. COLLOCAMENTO. — Condizionato che sia, l'archivio può essere collocato al posto ove deve essere conservato. Ma anche qui la convenienza sola regna e comanda: l'ordinamento non fa più legge ed è indipendente dalla collocazione.

Certo, avendone la comodità in una costruzione nuova di pianta con tutti i perfezionamenti e ultimi impianti meccanici suggeriti dalla scienza, potrebbesi disporre tutta quella caterva di atti secondo le stesse norme e lo stesso ordine, coi quali furono ricostituiti in entità storica; e, in un archivio generale, potrebbero essere costituiti in serie logica i vari archivi particolari che lo compongono, lasciando per ogni classe lo spazio necessario ai possibili accrescimenti. Con ciò oltre ad alleggerire il servizio, si verrebbe a rispondere sino alla perfezione alla funzione dell'archivio in generale, sulla quale ci siamo intratte-

nuti in principio di questo lavoro: e quindi si gioverebbe a tutta quanta l'amministrazione e si risparmierebbero somme ingenti di locali e di personale. La nostra civiltà non permette ancora che queste idee si diffondano in alto loco; e quindi conviene per ora acconciarsi alle circostanze e perciò ai locali messi a disposizione degli archivisti.

Queste circostanze sono le grandi nemiche degli archivi, anche in questo campo, e provocano ai danni dei medesimi difficoltà che, in ultima analisi, ridondano in maggior spese e in maggior lentezza di servizio.

§ 1. *Locali.* — Invece di un locale, spesso ve ne sono parecchi, lontani, insufficienti gli uni e gli altri alla gran mole di carte, che di continuo aumenta. Insufficienza d'ambienti e sproporzionato profluvio di scritture mettono già a dura prova la perizia dell'archivista. E se non bastassero, ecco intervenire le pretese dell'uso più frequente di alcune scritture, rispetto alla minor consultazione di altre.

Su questi tre elementi di difficoltà si basa principalmente il collocamento degli atti in archivio: e poiché non è più la cura dell'ordinamento, che predomina, ma quella dell'uso, della comunicazione che s'impone, a quest'uso più frequente deve informarsi la disposizione da dare alle carte.

Saranno pertanto messe più a portata di mano le serie che sono più spesso richieste e consultate. Il che conduce al corollario, almeno per gli archivi di gran movimento e più recenti, che, se si voglia badare specialmente alla rapidità del servizio, si debbano spostare le serie collo spostamento degli studi e degli interessi dei ricercatori e del pubblico.

Tuttavia, poiché questa conseguenza è forse alquanto eccessiva, né è priva di minaccia di dispersione, conviene appigliarvisi con prudenza.

Il gettito incessante di scritture dalle pubbliche amministrazioni negli archivi generali dà difficilmente modo alla scaffalatura di essere sufficiente a tutti i versamenti. Donde, in caso di necessità, il ripiego di frantumare materialmente gli archivi o serie e di ripartirli negli spazi più o meno larghi lasciati vuoti da depositi precedenti.

Per questa ragione non sarà mai sufficientemente raccomandato l'annotazione della collocazione nelle guide d'archivio e negli inventari, affinché qualche sezione, sperduta in mezzo ad altri atti, non si smarrisca, né si confonda con questi.

La deficienza dei locali può consigliare, come abbiamo avvertito nella prima parte, di ricorrere al sistema della doppia scaffalatura. E allora occorre che le unità collocate in seconda fila rechino in alto,

anziché in basso, la numerazione, che deve servire a ordinarle e a ritrovarle.

Di fronte a tutte quelle particolarità s'intende quanto sia opportuna in ogni aula d'archivio l'affissione di una tabella che indichi quali serie vi siano contenute e ove siano collocate; non meno dell'apposizione di cartelli coi titoli relativi ad ogni mutamento di serie di atti.

In ogni aula gli atti si dispongono partendo dalla sinistra della porta d'ingresso e terminando sulla porta d'ingresso stessa.

§ 2. *Disposizione sui palchetti.* — I vari accorgimenti della condizionatura degli atti ci mettono in presenza di forme nuove artificiali assunte da questi oltre al loro formato naturale. Da questo stato di fatto deriva la collocazione e disposizione degli atti su i palchetti e quella che potrebbe chiamarsi l'estetica dell'archivio. È veramente l'aspetto, che più colpisce il visitatore. L'archivista, invece, lo cura meno. Se può adattare la disposizione coll'estetica, certo non vi si rifiuta; ma nell'impossibilità, cura la disposizione a detrimento dell'estetica, in ciò differente dal bibliotecario, cui non garbano le canne d'organo. Non è la forma esterna che gl'importa; ma, sì, il contenuto.

Ora, appunto per rispondere a tutte le esigenze del formato e della condizionatura, è caldamente patrocinata l'articolazione dei palchetti, sulla quale ci siamo intrattenuti nell'archivologia. Essa permette di risparmiare spazio e di adattare i vuoti intermedi all'altezza delle unità.

Queste si pongono sui palchetti in vari modi, che tutti ne fanno incominciare la serie dalla sinistra verso la destra di chi guardi.

Gli antichi usavano spesso collocare i registri per coltello, e precisamente poggiati sul taglio davanti o di apertura. Donde i disegni e le numerazioni sul taglio minore che frequentemente li infioravano e permettevano di riconoscerli. Questa usanza è ormai caduta in disusuetudine.

Noi siamo soliti disporli ritti per costola in fila di lunghezza, poggiati sul taglio: ciò che permette di leggerne subito il titolo e la numerazione; e raccomandiamo di non lasciare alternare tagli e costole per non doversi poi confondere a ricercare registri che per lo strettume siano schizzati dietro lo scaffale.

Taluni, seguendo altra usanza dei secoli XVII-XVIII, pongono principalmente le buste e le filze di fiancata, di modo che sulla coperta anteriore, che prima si presenta all'occhio, si leggano titolo e numerazione; e le altre buste e filze siano poste per colonne in profondità

dietro la prima sicché per ritrovarle occorra togliere questa prima e le altre frontiste. Come il primo sistema, questo è ormai abbandonato; e buste e filze, anche se non abbiano dorso, sono collocate in fila di lunghezza. Si affastellano, altrove, i libri e pacchi di differenti dimensioni, quando alcuni di essi non capiscano nell'intermezzo dei palchetti. Tuttavia, in questo caso si va incontro a fatica improba a sottrarre dal mucchio i libri più bassi, schiacciati sotto il peso degli altri.

Ciò dipende, in gran parte, dalle nuove forme fatte dalla condizionatura assumere ai pacchi e mazzi; ma più assai, dall'aver voluto lasciare al proprio posto registri di dimensioni spropositate.

Quando s'incontrino tali dimensioni, è buon consiglio quello di toglierle di serie, sostituendovele con un segno di richiamo che indichi ove siano state collocate; e porle preferibilmente nel palchetto inferiore dello stesso scaffale, lasciato apposta più alto degli altri, certo non mai in scaffali lontani dal primo.

Con tale accorgimento può rimediarsi all'inconveniente di dover collocare unità di dimensioni grandi, ovvero pesi eccessivi sui palchetti più elevati dello scaffale; inconveniente che occorre evitare più che per facilitare lo sgombero in caso d'incendio, come alcuni egregi colleghi unicamente considerano, per non esporre il personale, inerpicato sulle scale, al pericolo di cadere, come sarebbe esposto nel caso di dover fare a quella altezza sforzi e a sentire resistenza sproporzionati alla posizione in cui si troverebbe, e accresciuti dalle leggi fisiche del peso.

Due altri avvertimenti conviene ancora avere in mente nel disporre gli atti sui palchetti: l'uno è quello di non lasciarli prender cattive pieghe e quindi lasciarli affasciare; ciò che avviene perché o sono troppo lenti o non riempiono il palchetto e si corregge con un sostegno movibile di metallo o di legno. L'altro avvertimento è quello di scansare ogni strettume, che porta seco il conseguente strappo delle coperte e lo schiacciamento dei sigilli.

III. RIASSUNZIONE E RIARCHIVIAZIONE. — Abbiamo già detto che *riassumere* vuol dire, nel linguaggio tecnico, togliere un atto richiesto dal posto, che normalmente occupa, per essere dato in consultazione; e *riarchiviare*, l'operazione opposta.

Come la riassunzione, così la riarchiviazione non può essere fatta da personale subalterno, senza la presenza del funzionario specialmente incaricatone. E se la riassunzione costituisce una operazione delicata, che consiste nel rispondere precisamente ad altrui desiderio e domanda, più gelosa è la riarchiviazione, in quanto da essa dipende l'ordinamento

dell'archivio e la possibilità di conservargli il carattere di utilità, al quale sia stato ridotto. Non vi si presta mai abbastanza attenzione, né basta rivedere a posto l'atto, che ne fosse stato tolto: bisogna assicurarsi positivamente se quel posto sia veramente il suo. Quindi l'operazione di riarchiviazione deve essere fatta con calma e prudenza, non deve essere cosa abborracciata, né confusionaria. V'ha chi accumula in un deposito qualunque tutte le riarchiviazioni da fare, per smaltirle tutte insieme, quando siano in certo numero, e così risparmiare tempo e fatica.

Dubitiamo assai di tale risparmio, ma non possiamo non osservare come in quella ricollocazione generale siano facili le distrazioni; e, perciò, saremmo contrari a tale processo, se non lo condannassimo già per le difficoltà, che suscita al servizio nell'intervallo tra una riarchiviazione e l'altra, non fosse con altro che col costringere il ricercatore a perder tempo per cercare l'atto ove manchi e rinvenirlo poi con fatica, quando se ne ricordi, sotto una caterva indigesta di altri atti.

La riarchiviazione deve essere fatta volta per volta, essere quasi automatica; e, come tutte le cose di tal fatta, riuscirà facile e sicura. L'agevolerà di molto il provvedimento preso nell'atto della riassunzione di sostituire all'unità, che si tolga, un foglio di richiamo che ne indichi il titolo, la data e la collocazione e dia ragione della estrazione.

III.
STORIA DEGLI ARCHIVI
E
DELL' ARCHIVISTICA

L'esame critico dei cenni, coi quali gli scrittori hanno sinora ricordato le varie vicende, subite dagli archivi, induce a riconoscere come l'elenco di notizie slegate, da essi raccolte, possa bensì fornire gli elementi atti ad affermare l'esistenza di quegli istituti attraverso i secoli, ma non considerarsi come la storia di essi. Questa non può essere unicamente condotta sulla comparsa o sulla distruzione di raccolte, più o meno copiose, di atti manoscritti; sullo spostamento di quelle raccolte; ma deve, altresì, tener conto del contenuto di esse, della disposizione datavi, delle relazioni, che possano correre fra le loro varie parti e fra esse e l'ambiente in cui siano state fatte, e quindi delle norme, che possano aver presieduto alla loro costituzione e di quelle che abbiano presieduto e presiedano alla loro utilizzazione. In altre parole deve esporre le vicende, non solamente del contenente, ma ancora del contenuto, per spiegare le ragioni, secondo le quali quegli istituti si muovono ai giorni nostri.

Secondo noi, non pare che sinora sia stato sufficientemente inteso questo dovere, né sufficientemente svolto il concetto che lo informa; e non sia stato, principalmente perché non si siano raccolti, né osservati con adeguata attenzione gl'indizi copiosissimi, che da per tutto se ne hanno. Assumendoci il carico di modesto e sudato dissodatore dell'incolto terreno, non presumiamo di riuscire a colmare da soli la lacuna che tutti hanno, forse esageratamente, rispettata sinora; ma, soltanto, d'invogliare ognuno per la propria Patria a unirsi al nostro sforzo: più che paghi, se le zolle da noi spiccate, conterranno tanto terriccio da assicurare in futuro un buon raccolto.

FONTI DELLA STORIA DEGLI ARCHIVI E DELL'ARCHIVISTICA. —

È nostro fermo convincimento che non abbiamo inventato nulla in fatto di archivio, né di archivistica. Secondo noi, basta risalire nei secoli per provare come gli uni e gl'altri siano sempre esistiti, né siano una gloria di questo, né di quell'altro popolo. I progressi, verificatisi nelle loro interminabili vicende, non appartengono unicamente a una civiltà, né a uno Stato date le stesse circostanze, quei progressi si

manifestano da per tutto ugualmente, e soltanto nella rapidità della diffusione di essi, soltanto nei particolari, suggeriti da nuovi avvanziamenti delle scienze, risiede la differenza, che distingue un paese dall'altro.

Forse, meno che per altre discipline, difettano le prove di quel che asseriamo; e, certo, meno che per qualunque altra, l'ipotesi sostituisce l'affermazione sicura dei fatti, che siano prospettati. Questa affermazione è sempre documentata; e in tale documentazione risiedono le fonti di questa storia.

Per ora, le fonti più lontane della scienza e della storia degli archivi consistono in quella laminetta dissotterrata, più di mezzo secolo fa, e decifrata ora appena dal dott. Emilio Forrer dell'Università di Berlino, che ci svela il nome e le gesta di popoli, sino ai giorni nostri sconosciuti, non ostanti gli studi e le ricerche degli storici. La sorprendente trasmissione di essa attraverso i secoli, dovuta alla conservazione fattane dai distruttori dell'impero, che la vide incidere; le notizie che si hanno nei libri sacri della Bibbia della custodia presso quel medesimo potentato e altri contemporanei di consimili memorie, sono le prime prove, che per ora sappiamo raccogliere dell'esistenza di un archivio, del quale discutere.

In ordine di tempo vengono, poi, come fonti preziose, le opere dei classici dell'aurea e bassa latinità; quelle dei giureconsulti e degli imperatori legislatori, nonché le leggi barbare, che ci conducono sino quasi all'inizio della vita nuova della nostra civiltà.

Allora, brancolando nella immensa caterva degli atti membranacei, racimoliamo queste e quelle notizie, che altri saprà accrescere, e che preludiano allo sbocciare della ricchissima letteratura statutaria dei secoli XII-XIV. E quando questa fiorisce, quando lo Stato potentemente si organizza presso le varie monarchie, non meno che presso gl'infiniti comuni, le notizie abbondano; e la difficoltà consiste nel saperne discernere le più notevoli e raggrupparle. Esse ci rappresentano allora e ci ricordano l'opera degli archivisti, di cui per la prima volta ci conservano e tramandano il nome: e quell'opera ci appare presso tutti i popoli nella sua continuità, nella gradazione del suo svolgimento, vera opera da Sisifo, che non si stanca, che non smette mai, quasi ad opporsi, come prova dell'eternità della vita, alle sopraffazioni, che di continuo la distruggono.

Ad essa recano il proprio ausilio eruditi e storici, i quali dal sec. XV in poi bazzicano più o meno liberamente negli archivi; seguiti dappresso dai trattatisti, che in numero sempre più ragguardevole si affaticano, segnatamente in Francia, in Germania e in Italia a

dipanare la matassa dell'ordinamento e della ripartizione degli atti usciti dalle varie cancellerie.

Sotto la loro influenza i poteri costituiti introducono nuove norme nella propria legislazione, danno talvolta qualche maggiore attenzione a quei cumuli di carte, che spesso trascurano; finché gli sconvolgimenti politici, che sovvertono i regimi e altri ve ne sostituiscono, non consiglino le grandi concentrazioni archivistiche, che rispondano, non più soltanto allo scopo pei quali gli archivi sono creati, ma altresì alla funzione economica ch'essi devono rappresentare nell'ordinamento dell'amministrazione. Sorgono, pertanto, nuove questioni archivistiche, che richiamano sopra di sé l'attenzione dei competenti e danno origine a tutta una letteratura scientifica, diretta non solamente a chiarire tutto quanto si riferisca a questa materia, a consigliare le vie da preferire, ma ancora a vincere quell'apatia e riluttanza che non sono se non frutto della persistente generale ignoranza intorno a tutto ciò che si riferisca agli archivi.

I. GLI ARCHIVI E L'ARCHIVISTICA NELL'EVO ANTICO E SINO AL SEC.XIII. — 1. ANTICITÀ — È certo da considerare come una delle meraviglie della storia la scoperta dei frammenti di quella tavoletta di creta, rinvenuta trentacinque secoli dopo la sua redazione fra le rovine della così detta biblioteca di Sardanapalo a Ninive; ma, più ancora, la lettura di quei caratteri cuneiformi, che la ricoprivano e che nel loro linguaggio ci svelano l'esistenza nell'Asia minore di un regno degli Hittiti, sinora ignoto, ma potentissimo al tempo in cui, sotto un re Eteocle e con Orcomeno per capitale, l'Acaia costituiva ancora un grande regno unito, l'impero assiro non era per anco spuntato, e si ricordava come abbastanza vicino ancora, tre secoli prima che la Bibbia e i libri cinesi ne parlassero, il pauroso cataclisma del Diluvio, così detto universale, colla costruzione dell'arca famosa per opera di Ut-Napisthim, ossia di Noè. Sicuramente quella tavoletta faceva parte di uno di quei libri di memorie o annali dei re asiatici, de' quali il ricordo ricorre frequente nella Bibbia. E la sua presenza a Ninive, lontano dal suo luogo d'origine, induce a ritenere che fosse dal popolo, che distrusse la potenza degli Hittiti, probabilmente l'Assiro, parecchi secoli dopo la sua redazione e conservazione, portata nella propria capitale come fulgido trofeo della vittoria e rinchiuso nel tesoro del gran re. Nella conservazione di essa si trovano dunque gli elementi per dedurre l'esistenza di archivi così presso gl'Hittiti, come presso gli Assiri, e come presso i successori di questi ultimi, vale a dire i Medi e i Persiani. Anzi, gli archivi di questi popoli sono frequentemente citati

dalla Bibbia, segnatamente per le ricerche che il re vi ordinava per guidarsi nell'amministrazione e nella politica del proprio Stato. Ci basti accennare in proposito ai versetti 15 e 19 del capo IV del Libro di Esdra, al Libro di Neemia, ai versetti 23, II; 1, VI; 32, IX; 2, X del Libro di Ester, ec. Ma più chiaramente non potrebbe desiderarsi si accennasse all'archivio del gran re, di quel che dica Esdra nel libro I (capo V, 17 e capo VI, 1-2) riportando la lettera di Thatania, governatore del paese di là dal fiume, a Dario, re di Persia, che termina colle parole: — «Ora, dunque, se così piace al re, faccia ricercare negli archivi reali, che sono in Babilonia, se sia vero che Ciro comandò che si riedificasse la casa di Dio in Gerusalemme. — Allora, il re Dario comandò che facessero ricerca nei libri, riposti negli archivi di Babilonia. — E si trovò in Ecbatane, fortezza della provincia di Media, un libro, nel quale era registrato questo ricordo... » ⁽¹⁾. Abbiamo, dunque, la prova che quei libri si conservassero in speciali depositi; che questi non fossero tutti concentrati nella capitale dell'impero, ma sparsi per le provincie in palazzi o fortezze reali, lasciati forse per l'interesse territoriale rappresentativi da quelle memorie, e che qualcuno fosse preposto alla loro amministrazione e al loro ordinamento.

Presso gl'Israeliti (Esdra, 62, II; Croniche I, IX, 1; Croniche II, XXXIV, 30) il deposito degli atti più solenni era invece nel Tempio e probabilmente presso il Tabernacolo. Leggesi nelle Croniche II cit. «Ed egli lesse in lor presenza tutte le parole del Libro del Patto, il quale era stato trovato nella Casa del Signore».

Per la Grecia, oltre alla notizia che gli atti pubblici vi erano custoditi nei templi di Delo, e di Olimpia, sappiamo da Carlo Curtius che il Metroon era l'archivio di Stato di Atene ⁽²⁾.

2. ROMA. — Più abbondanti, naturalmente, sono le notizie pervenuteci di Roma repubblicana ed imperiale e tali da scoprirci tutta una organizzazione, meritevole di attenzione.

Gli storici ci ragguagliano della custodia degli atti solenni, vitali per lo Stato, e quindi *sacri* secondo l'accezione romana della parola, inviolabili ed intangibili perciò, nei templi delle divinità, custodia affidata ai sacerdoti, ai pontefici, che n'erano anche gl'interpreti. Gli Annali dei pontefici erano riposti nel tempio di Giunone; i senatoconsulti e le leggi, in quello di Cerere; altri atti o *tabulae*, in quelli

⁽¹⁾ Citiamo secondo la traduzione di mons. Antonio Martini.

⁽²⁾ Berlino, Weidmann, 1868.

di Saturno, di Apollo, ec. I nomi dei cittadini erano scolpiti in *tabulis* ⁽³⁾, conservate presso i Censori; presso quei Censori di cui Tito Livio, nel libro XLIII, scrive: *Censores ex templo in atrium Libertatis adscenderunt; et ibi, signatis tabellis publicis, clausoque tabulario et dimissis servis publicis, negarunt se prius quidquam publici negotii gesturos, quam iudicium populi de se factum esset.* . . Il tempio delle Ninfe, era stato, a detta di Cicerone, vittima della violenza di Clodio, appunto per la qualità degli atti, che raccoglieva. Nell'orazione pro Milone, egli lo accusa come *eum qui aedem Nympharum incendit, ut memoriam publicae recensiois tabulis publicis impressam extingueret.* Non è, poi, ozioso ricordare come tutta la disciplina, nota sotto il nome di *diplomatica*, assuma questo nome dai così detti diplomi o privilegi militari, ritrovati in Transilvania, che non erano se non certificati estratti dalle tavole bronzee conservate nel tempio di Augusto, appiè del Palatino, per attestare che i veterani detentori di essi possedevano *l'ius connubii et civitatis.*

Se da Roma volgiamo lo sguardo alle provincie, troviamo ancora nell'orazione *pro A. Licinio Archia poeta* l'attestazione di Cicerone; nella quale, ribattendo la pretesa del suo avversario che fosse presentato il certificato di cittadinanza eracliense, conferita ad Archia, colle parole: *hic tu tabulas desideras Heracliensium publicas, quas Italico bello, incenso tabulario, interisse scimus omnes,* il sommo oratore ci offre altra testimonianza dell'organizzazione di quell'istituto anche nei municipii; ove, non meno che a Roma era tenuto in grande considerazione e soddisfaceva alle varie esigenze del servizio, pel quale era stato creato. Anzi, l'archivio era tenuto in sì alto concetto che persino gli atti privati più solenni vi erano depositati al sicuro da ogni attentato non meno ch'erano depositati nei luoghi sacri, come i testamenti di Giulio Cesare e di Augusto, affidati alla custodia della più anziana delle Vestali.

Questi esempi ci ricordano, però, che la vita del popolo non si svolgeva ogni giorno con uguale solennità, né interessi d'importanza uguale a quelle degli atti pubblici or citati entravano giornalmente in giuoco nel commercio familiare e sociale dei singoli cittadini.

Nelle relazioni reciproche erano, pure allora, stipulati atti legali, *gesta*, di più modesta portata, che pur dovevano essere conservati, ri-

⁽³⁾ Tuttavia è bene ricordare che la voce *tabula* o *tabulae* non sempre indicava un monumento bronzo (aereis tabulis...scripta...lex. Cod. Teodosiano) ma frequentemente assumeva il senso generalissimo di atto, carta, libro, ec. (*tabulae obligationis tabulae dotis, tabulae cautionis, tabulae nuptiales* ec.).

spettati e tramandati a testimonianza di disposizioni concordate fra le parti, di stati di fatto, che dovevano svolgersi senza contrasto, specie in rapporto alla proprietà. Quelle *gesta* si manifestavano presso le curie: ove, certamente, le ricercheremmo invano al tempo, in cui i testamenti, coi quali unicamente i cives potevano disporre dei propri beni, si facevano *in calatis comitiis* o *in procinctu*, nè quando esse stesse si stipulavano ancora *per aes et libram*. Ma, quando il progresso induce il civis a tenere presso di sé *codices et tabulas expensi et accepti*; quando gli *argentarii*, o banchieri, e i *nummularii*, o agenti di cambio, acquistano importanza e, sotto l'egida della legge, gestiscono affari di privati e servono da mezzani fra questi; quando dalle loro *tabulae*, dagli *instrumenta suae professionis* desumono le *rationes*, o conteggi, di contrattazioni, di mutui dei propri clienti da esibire in giudizio, è d'uopo convenire che anche pei documenti privati esistono ormai depositi o archivi in piena efficienza; come, del resto, attestano gli scavi di Ercolano, di Pompei, dell'Egitto e d'altrove. L'affermazione più solenne e tangibile ce n'è data nel 78 avanti Cristo da Quinto Lutazio Catulo; il quale erige a proprie spese sulle pendici meridionali del colle capitolino, non già un tempio, ma un edificio di somma utilità, che sostituisse quelli incendiati durante le guerre civili e assicurasse la conservazione degli atti degli Edili e del Censo ossia dell'imposta fondiaria, d'importanza capitale per la vita pubblica e privata della Repubblica. Così sorse il primo e solo rimastoci esempio di edificio di archivio propriamente detto, quel *Tabularium*, ove esercitavano il proprio ministero i *tabularii* sotto la direzione del *magister census*. Costruzione solidissima e solenne, esso sussiste ancora in parte, dopo avere sfidato i secoli e visto dai suoi ruderi sorgere il Campidoglio medievale e moderno, quasi a simboleggiare le perpetuità del suo contenuto, l'immanenza degli stessi interessi, della stessa vita, della stessa storia. E di quell'importanza sentenziavano solennemente le leggi romane: *census et monumenta publica potiora testibus esse, senatus censuit* ⁽¹⁾; *gesta quae sunt translata in publica monumenta, habere volumus perpetuam firmitatem; neque enim morte cognitoris perire debet publica fides* ⁽²⁾; *superfluum est privatum testimonium, cum publica monumenta sufficiant* ⁽³⁾.

⁽¹⁾ MARCELLUS, in *Dig.* XXII, 3, 10, De probationibus.

⁽²⁾ *Cod.* VII, 52, 6, De re iudicata, imp. Honorius et Theodosius, AA., an. 414.

⁽³⁾ *Cod.* VIII, 54, 31, De donationibus, imp. Zeno, A., an. 478.

Sotto il prepotente bisogno di assicurare la fede pubblica, non solamente agli atti pubblici, ma altresì a quelli privati, vediamo formulare la famosa legge Cornelia *de falsis*; le cui disposizioni, a tempo di Tiberio, il senatoconsulto Liboniano estende ai testamenti, mentre la vigilanza dello Stato si estende sempre più severamente sulle *gesta*. Anzi, tal vigilanza progredisce in tal modo, che investe addirittura della redazione delle *gesta* l'ufficiale amministrativo, preposto alla custodia e al servizio del censo e del tabulario (¹); nè riconosce più valore ad atto non stipulato dal tabulario o dal maestro del censo. Ne viene che questi acquistano sempre maggiore autorità, e assurgono alla dignità di giudici (*iudices archivarii*) e a quella della *Curia*; di cui, nei municipii, il loro ufficio è una emanazione e da cui dipendono, sotto la direzione di un decurione. Questi progressi portano seco modificazioni anche nell'essenza dell'istituto; che, pur conservando lo scopo finanziario pel quale era specialmente sorto, dà sempre maggiore sviluppo al carattere giuridico, che sin dall'origine vi era connesso. E, perciò, se a Roma continua a chiamarsi *tabularium*, nelle provincie prevale la denominazione di *gesta municipalia*, che non tarda ad offuscare l'antico appellativo.

L'utilità, che se ne trae, è tale, che Antonino Pio (138-161) ne estende l'istituzione a tutto l'impero. Mezzo secolo dipoi, quasi a giustificare l'etimologia della parola archivio, Giulio Paolo, il corifeo dei giurisperiti, come lo chiama Modestino, scrivendo a' tempi di Settimio Severo (193-211) e di Caracalla (211 -217), parla dell'*archium*, ove insinuare il testamento, *ut si quando exemplum eius intertulerit, sit unde peti possit* (²). Il che significa che non sempre ciò avveniva. E difatti perdurava l'antico costume di depositare quegli atti anche nel tempio, costume che continuò anche nelle età seguenti, anzi si diffuse sempre maggiormente di fronte all'incertezza del momento e all'indebolimento progressivo dell'amministrazione. Finché questa non riacquistò la propria forza ed autorità, esso fu anche legalmente riconosciuto; e Ulpiano insegna come le *gesta*, depositate nel tempio, non fossero, a' suoi tempi, poste sotto la tutela del pontefice, come gli atti solenni dello Stato, ma, per la loro natura più modesta, affidate alla vigilanza del custode del tempio, vale a dire, dell'*aedituus* (³).

(¹) *Dig.* XLIII, 5, 3, De tabulis exhibendis, § 3.

(²) *Sententiarum lib.* IV, 6, De vicesima.

(³) *Dig.* XLIII, 5, 3, De tabulis exhibendis, § 3.

Le attribuzioni del *magister census* e dei *tabularii* continuano ad estendersi; ed essi ottengono anche la facoltà di ricevere il deposito, di aprire e persino di redigere i testamenti. Per cui, nel 397 gl'imperatori Arcadio e Onorio dispongono che: *testamenta omnia, caeteraque, quae apud officium censuale publicari solent, in eodem loco reserventur, nec usquam permittatur fieri ulla translatio* ⁽¹⁾. Con ciò, essi assicurano non solamente la pubblicità di quegli atti, ma la loro conservazione perché possano ad ogni istante far fede. Il medesimo concetto viene espresso alle leggi LII e LXXII dell'Editto di Teodorico (500), ove così per le donazioni come pei testamenti, è prescritta l'allegazione o insinuazione nelle *gesta municipalia*: *scriptura munificentiae, etiam testium subscriptionibus roborata, gestis municipalibus allegetur . . . ; testamenta, sicut leges precipiunt, allegentur: hoc modo fides voluntatis alienae titubare non poterit*.

In quei medesimi anni, Cassiodoro, nell'epistola XII del libr. XII delle sue *Variae*, accenna alla considerazione, della quale godeva allora l'archivio: *armarium ipsius fortuna cunctorum est, et merito refugium dicitur, ubi universorum securitas invenitur*; e paragona all'archivio i notari, i quali *imitari debent armaria, quae continent monumenta chartarum: ut quando ab ipsis aliqua instructio quaeritur, tunc loquantur; totum autem dissimulare debent, quasi nesciant scientes*.

Con tutti quei precedenti, che a sufficienza indicavano la persistenza della istituzione, lo sviluppo preso, nonché l'utilità innegabile da essa presentata, la disorganizzazione amministrativa, succeduta alle invasioni barbariche e alla decadenza dell'impero, doveva pur tener conto di essa e salvarla dall'abbandono e dalla minacciata distruzione. Di fronte alla debolezza delle autorità statali che non si curavano di sostituire i magistrati e funzionari cessati, e neppure quei tabulari, che tante attribuzioni erano venuti acquistando e disimpegnando, i magistrati municipali assunsero essi stessi di proprio arbitrio tutti i poteri; e i *defensores plebis* si sostituirono a quegli impiegati governativi mancanti e fecero insinuare presso i propri uffici le gesta alle quali volesse dare pubblicità. L'abuso si trasformò in breve in norma: sicché Giustiniano dovette, nel 535, non solamente legalizzare quella specie di usurpazione, ma ingiungere al Prefetto del pretorio di emanare in ogni provincia *praecepta . . . ut in civitatibus habitatio quaedam publica distribuatur, in qua conveniens est defensores monumenta recondere, eligendo quendam in provincia, qui horum habeat custodiam: quatenus incorrupta maneant haec, et velociter inveniantur a requi-*

⁽¹⁾ *Cod.* IV, 23, 18.

rentibus: et sic apud eos archivum; et quod hactenus praetermissum est in civitatibus emendetur ⁽¹⁾).

In queste parole riscontriamo, anche in quei tempi, un lontano accenno al locale dell'archivio, alla nomina dell'impiegato, dell'archivista o *exceptor*, e ad un ordinamento da darsi ai monumenta per assicurarne l'integrità e la rapida consultazione. Non è un magazzino di carte disordinate quello preso in considerazione dall'imperatore, ma un archivio in piena efficienza. Persiste, d'altra parte, la costumanza di depositare atti privati, non più presso tempii, ma presso le basiliche e chiese; e lo stesso imperatore, nel 532, riconosce la legalità di tal deposito, non meno che di quello dei testamenti, de' denari ed oggetti nei medesimi edifizii sacri, e specialmente nel luogo più eccelso di essi: *in cimeliarcho sanctae ecclesiae illius civitatis, in qua huiusmodi contractus celebratur, deponere*, sotto la custodia del *reverendissimo cimeliarcho* ⁽²⁾, che sembra aver sostituito, sotto il cristianesimo, l'*aedituus* dei pagani.

Somma cura, pertanto, avevasi, ancora nel sec. VI, degli atti privati e degli archivi, che li raccoglievano; ed altrettanta può dirsi si avesse anche degli atti e archivi pubblici ordinati secondo lo schema che ne dava la corte di Giustiniano: ove i *commentarii* e le *gesta* imperiali, cioè gli atti pubblici e domestici dell'imperatore, distribuirsi per la trattazione e la conservazione nei quattro *scrinia*, o uffici, intitolati rispettivamente: *memoriae, epistolarum, libellorum* e *dispositionum*. Tale ordinamento per serie distinte durò sino ai Longobardi; ma naturalmente col mutare dei regimi fu il primo ad essere distrutto e a veder distrutto tutto il materiale, al quale era stato applicato: interessando assai meno al popolo le carte emanate dalle autorità politiche soprafatte dalle nuove, e da queste sostituite con altre, che non quelle riguardanti i suoi beni materiali.

3. ALTO MEDIO EVO. — Perciò le *gesta municipalia*, come materia di diritto privato, durarono più a lungo probabilmente, anzi, non ebbero che un momento di occultazione per riprendere tosto le loro funzioni sotto altro appellativo. In Francia se n'ha memoria sino al secolo IX. In Italia persistono più lungamente; e le troviamo ancora in piedi nel secolo X sotto il nome di *archivum curie*.

Di tale persistenza abbiamo prove sufficienti nelle magistrature

⁽¹⁾ *Novel.* XV, cap. V, § 2.

⁽²⁾ *Cod.* VII, 72, 10, § 1, *De boni auctoritate iudicis*.

municipali di quelle età remote, che ancora vi presiedevano o ne conservavano il ricordo.

Così, per citarne alcune, la concessione di terre a Tivoli, fatta, nel 758, da Giovanni, vescovo di quella città, ad Anastasio, abate di S. Erasmo al Monte Celio, fu stipulata da *Theodoro magister census Urbis Rome* ⁽¹⁾; l'enfiteusi di un fondo sulla via Tiburtina, concessa, il 4 settembre 821, a Trasmondo, secondicerio della Chiesa romana, fu scritta da *Zacharia, chartularius et magister censi Urbis Rome* ⁽²⁾; e una permuta dell'850, da *Anastasius consul et magistro censi Urbis Rome* ⁽³⁾.

Conservavasi ancora il ricordo degli antichi *tabularii* nei secoli X e XI; e quantunque altra fosse divenuta la funzione, altro il titolo preciso dei sottoscrittori, noi troviamo, il 9 febbraio 980, la sottoscrizione dello *scrinarius Benedictus tabellarius sancte romane Ecclesie* ⁽⁴⁾; e il 12 maggio 1035, un livello stipulato *per manus Sergii tabellarii Urbis Rome* che sottoscrive: *ego Sergio tabellio Urbis Rome* ⁽⁵⁾.

Parimente, ricordando la confusione di cariche municipali e l'usurpazione di funzioni abbandonate da autorità governative che da tempo si verificavano, potrebbero darci da sospettare che un ufficio, non molto dissimile da quello dell'antico difensore e del contemporaneo *magister census*, esercitassero altrove magistrati, i quali sono forse da paragonarsi a quell'*Anastasius consul et magistro censi Urbis Rome*, che abbiamo or ora citato.

Così, quei magistrati municipali, i quali, ancora nel placito dei vescovi di Firenze e Volterra, pronunziato a Siena il 14 ottobre 833, a favore di quello di Arezzo; e nell'altro a favore della chiesa di S. Cassiano di Fosciano, pronunziato in Lucca nell'aprile 865, diconsi semplicemente *scavini* (*signum manus Walcari scavino, qui ibi fui — ego, Agelmundus scavinus domni imperatoris interfui*), nel secolo seguente, alle proprie funzioni sembrano riunirne altre e sottoscrivono: *ego Leo notarius et scavino anc cartula scripsi*, come in una donazione al monastero delle ss. Fiora e Lucilla, stipulata in Arezzo nel dicembre 936; o *Lambertus notarius et scabino interfui*, come nel

⁽¹⁾ *Il Regesto Sublacense* dell'undecimo secolo pubblicato da L. ALLODI e G. LEVI. Roma, R. Società romana di storia patria, 1885, p. 158.

⁽²⁾ *Ivi*, p. 96.

⁽³⁾ *Ivi*, p. 71.

⁽⁴⁾ *Ivi*, p. 156.

⁽⁵⁾ *Ivi*, p. 143.

placito di Oberto, marchese di Toscana, a favore del medesimo monastero, tenuto a Monte Voltraio, il 12 giugno 967 ⁽¹⁾.

Lo stesso diremo di *Odelprando notarius et scavino de vigo Crumingo*, il quale, il 1.º di agosto 886, permuta beni con l'arciprete di S. Marziano in Alfiano; e di *Germanus notarius et scavino missus*, che sottoscrive a una permuta di beni fatta da Brunengo, vescovo di Asti il 14 marzo 940 ⁽²⁾; ec. ec.

In una pergamena della *Società storica napoletana*, Bartolommeo Capasso rinvenne la notizia dell'esistenza in Napoli dell'archivio della Curia. Essa contiene l'atto di vendita di una terra in Piscinola, stipulato il 27 ottobre, III.^a indizione (anno 999), in seguito a disposizione testamentaria di *Anna filia quondam Stephani de Pipera*, disposizione che asserisce essere depositata nell'archivio della Curia: *continet exemplarie gesta dispositionis eius qu authentica recondita est in Archivo Cu[rie], de qua conbenit inter nos* etc.; archivio, al quale, secondo l'illustre storico napoletano, presiedeva uno scriuario dell'ordine dei curiali ⁽³⁾.

Non saremmo, in verità, alieni, dopo tali prove, dal ritenere che altre città ancora, in Italia e fuor della Penisola, conservassero sino a tarda età quegli antichi ordinamenti e ne demandassero le funzioni più o meno effettivamente ai propri magistrati, come già al *Defensor*. Ma, certo, a quell'epoca, il numero di quei funzionari era già di molto scemato da quel ch'era stato durante l'Impero, e continuava a scemare. Se già nel 535 la deficienza del personale dei *magistri census* e dei *tabularii* aveva dato occasione alla nota novella giustiniana; immaginiamo quel che succedesse, specie nei centri minori, col crescere della disorganizzazione della compagine amministrativa dei territorii, un dì, parte dell'Impero romano ! L'accavallarsi delle dominazioni e il conseguente difetto di sicurezza e di quiete, l'usurpazione delle terre e la loro ripartizione tra i vincitori, l'estendersi dei de-

⁽¹⁾ *Documenti per la storia della città di Arezzo nel medio evo*, raccolti per cura di UBALDO PASQUI (Doc. di storia ital. pubbl. per cura della R. Dep. toscana sugli studi di storia patria, vol. XI). Firenze, 1899, vol. I, pp. 42, 57, 87, 101.

⁽²⁾ FERDINANDO GABOTTO, *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*. (Bibl. della Società storica subalpina, XXVIII). Pinerolo, Chiantore Mascarelli, 1904, p. 24, n.º XVIII; p. 99, n.º LV.

⁽³⁾ *Monumenta ad Neapolitani Ducatus pertinentia*. Napoli, vol. II, parte I, p. 192; e BARTOLOMMEO CAPASSO, *Gli archivi e gli studi paleografici e diplomatici nelle provincie napoletane fino al 1848*. Discorso. Napoli, Giannini, 1885, p. 12.

mani regi, la costituzione dei feudi, del latifondo e dei vescovadi ristrinsero sempre più ancora, indubbiamente, il numero di coloro, cui fosse lasciata la facoltà di stipulare e disporre delle proprie sostanze. Caddero quindi in disuso quei vetusti istituti, de' quali perdevasi gradatamente il concetto e sconoscevasi l'utilità e ne' quali il disordine erasi da un pezzo introdotto ad accelerarne la scomparsa.

4. NOTARI. — In quello sfacelo, in quella scarsezza di contraenti, bastarono ai ristretti bisogni dei clienti, i *notari*, comunque appellati; i quali, col tempo, come già i *defensores*, e forse gli *scavini*, erano venuti sostituendo gli antichi magistrati ed acquistando quella fede pubblica, che, un dì, era stata il privilegio più ambito degli *exceptores* e dei *tabularii* delle *gesta municipalia*.

Soli ormai, e quasi da per tutto, essi conservarono allora gli atti, da loro stessi stipulati pei privati, e diedero valore di autenticità alle copie rilasciate, mutando la figura giuridica di quella conservazione. Ma, lontani da ogni centro di cultura, sperduti in mezzo a popolazioni rozze ed ignoranti, immersi essi stessi in una rozzezza e ignoranza poco dissimile, non ostante il titolo pomposo, divennero sempre meno proclivi a rispettare veruna forma di civiltà, che rendesse ancor meno intelligibile all'ottusa mente dei loro clienti l'affastellamento delle formole indigeste delle loro stipulazioni; e caddero in quella barbarie, che le pergamene, sino a noi pervenute, ci ritraggono in tutta la sua deplorable, ma efficace evidenza. Per secoli rimasero tali, finché, nella evoluzione dei tempi, una profonda rivoluzione di condizioni sociali ed economiche non si verificasse, che distinguesse l'età precedente da quella successiva.

5. RACCOLTA DI ATTI PRESSO LE CHIESE. — Quali atti ci pervengono di quegli anni oscuri? — Pochi diplomi sovrani o di grandi feudatari; né più numerosi atti privati: e gli uni e gli altri per lo più a favore di chiese e di monasteri, soli istituti che immoti arrivano sino a noi. Nei riguardi di quell'autorità ecclesiastica non si verifica, infatti, il fenomeno di disorganizzazione, che abbiamo or ora rilevato per la potestà civile. La Chiesa è il solo ente, che nello spaventoso sfacelo di ogni cosa, saldo e fermo permanga, quale faro potentissimo vinca le tenebre che l'avvolgono e a sé richiami la fiducia, la speranza delle derelitte popolazioni. Quindi per una sequela di cause morali ed economiche, assorbe, anche essa, gran numero di proprietà private e ci tramanda in quelle pergamene il ricordo dell'incommensurabile ricchezza terriera, da essa accumulata nei secoli. Quelle per-

gamene, coi codici, coi cartulari nei quali sono trascritte, intangibili come la Chiesa stessa, giungono a noi non per altra causa se non perché rimasero sempre nel tempio o nel monastero insieme coi beni, ai quali si riferivano, e vi furono custodite con cura uguale all'interesse che vi si annetteva. I decreti soppressivi delle congregazioni religiose ve le trovarono in quell'ordine, in quello stato, in cui le tenero i religiosi; e perciò ce le tramandarono nella loro integrità. Ma, per quanto numerose siano, appare facilmente ch'esse sono istrumenti spettanti unicamente alla Chiesa e ai suoi beni, sono contratti, testamenti, donazioni o livelli, ec., stipulati direttamente o indirettamente sempre in favore del tempio o del monastero, non mai interessanti a terzi e concernenti esclusivamente terzi. Se così sia, cade l'errore, generalmente diffuso, d'immensi depositi di atti presso le chiese e i monasteri fattivi da gente paurosa nell'imminenza del millennio, e cade quindi un altro dei tanti puntelli della ormai sfatata leggenda dell'anno mille.

Quelle altre carte, che questa leggenda aveva immaginato nascoste dalla paura appié della croce, le carte dell'umile popolo non hanno affidato ad alcuna memoria il segreto della loro sorte. Abbandonate forse all'incuria degli uomini, alle intemperie, ai vari processi di distruzione, che oggi ancora costituiscono il massimo pericolo delle scritture moderne, esse scomparvero, come scompare ogni cosa; e soltanto dall'esempio di quelle, salvate dalle chiese e dai monasteri, possiamo formarci una idea della loro entità.

La nostra affermazione, però, non esclude che pure in quei secoli persistesse l'antica costumanza di depositare talvolta e temporaneamente nel cimeliario, nel sacrario delle nuove basiliche le cose più preziose, comprese le scritture; ma quel deposito non ebbe nulla di straordinario, né avvenne proprio in occasione del leggendariamente famoso anno mille. Non fu se non la continuazione dell'usanza antica, conservata anche molti secoli di poi; e fu, senza dubbio, la cosa più semplice, più innocua e meno avvertita allora, che si potesse immaginare. Del resto, tale asserzione viene confermata dalla continuità della storia degli archivi della Chiesa romana.

6. ARCHIVI DELLA CHIESA — Fra i travagli, pei quali durante i primi secoli dopo Cristo i fedeli passarono, appena ci rimane in quel *Liber diurnus*, fondamentale per la storia del cattolicesimo, la memoria che, nel secolo III, s. Antero papa, *gestas martyrum diligenter a notariis exquisivit et in ecclesia recondit*.

Un secolo più tardi, Damaso I (367-384), in memoria del padre, già *exceptor*, e per rispondere ai bisogni della nuova comunità, *archibis, fateor, volui nova condere tecta*, come incise, non lungi dai ruderi del teatro di Pompeo, in regione Prasina, sull'architrave della porta di casa sua, dedicata da lui, come basilica, a S. Lorenzo, e dal nome di lui in seguito chiamata *in Damaso*.

Da quel momento esiste quel vero e proprio archivio della Chiesa, quel *chartarius*, quello *scrinium ecclesiae romanae*, al quale accennasi ripetutamente ai tempi di Innocenzo I, Bonifazio I, Celestino I, Gelasio I, Bonifazio II (530-532), Ormisda, Pelagio I, ec. S. Gregorio I magno (590-604) confessa egli stesso di aver depositato le proprie omelie nell'archivio della Chiesa.

Poco dipoi, quell'archivio muta sede: e, nel 649, riappare trasferito in Laterano, residenza dei papi. Si unisce, nel secolo seguente, colla biblioteca e colla cancelleria apostoliche; e con esse ha, già nell'829, per capo un vescovo. Del 13 agosto 877 è una bolla di Giovanni VIII in favore della chiesa aretina *actum per manus Leonis episcopi et apocrisarii sancte Sedis apostolice* ⁽¹⁾; come altra, in favore dell'abbazia di S. Salvatore del Montamiata, di Gregorio V, del 27 maggio 996, è data per mano di Giovanni, vescovo di Albano, bibliotecario della Sede apostolica, mentre altre ancora, sempre per la stessa abbazia, emanate nel 1050, 1051, 1059, 1075 ec. sono date per mano di Pietro diacono, bibliotecario e cancelliere apostolico ⁽²⁾. Lo *scrinium* pontificio esisteva e serviva a coloro che vi si rivolgevano nel secolo X, come leggesi in una refutazione fatta al monastero sublacense nel 983 in presenza del pontefice: *que nostri monasterii invidiatus est et eum res quem sanctorum tuorum antecessorum huius cathedra apostolica Petri per privilegiis hac preceptis ex vestri scrinii nostro monasterio concesserunt hic distraere hac disrumpere cupit* ⁽³⁾.

Che, due secoli dipoi, l'archivio della S. Sede esistesse e funzionasse a dovere abbiamo, se occorresse, la prova nel fatto che, nel settembre 1171, Cianforino, notaro del sacro palazzo apostolico, estraeva da quell'archivio copia di una bolla di Giovanni XVIII del novem-

⁽¹⁾ Doc.ed. dal PASQUI, cit., p. 67.

⁽²⁾ LISINI ALESSANDRO, *Inventario delle pergamene conservate nel diplomatico del R. Archivio di Stato in Siena*, dall'anno 736 all'anno 1250. Parte I. Siena, Lazzeri, 1908, pp.36, 48, 49, 55.

⁽³⁾ Reg. sublac. cit., p. 226.

bre 1007 in favore del monastero di S. Eugenio di Siena ⁽¹⁾. Quest'ultimo rilievo dimostra come, a oltre mille anni, a oltre venti secoli di distanza, l'utilità degli archivi fosse riconosciuta e sfruttata così dalle congregazioni religiose del secolo XI dopo Cristo come ai tempi di Cicerone come a quelli della Bibbia: prova evidente della perpetuità dell'istituto e della disciplina che vi si connette.

Ma, all'ultima data citata, già da tempo, erasi verificata una importante riforma nell'archivio apostolico. Lasciando nel palazzo del Laterano gli atti, che noi chiameremmo correnti, si era già pensato a sottrarre i documenti più importanti, anzi vitali per la S. Sede, come i privilegi imperiali, le donazioni e simili, ai rischi, che avrebbero potuto correre in quei secoli di turbolenze incessanti e di violenze. Ad essi era già stato trovato un ricetto più sicuro, inviolabile, né più né meno di quel che aveva indicato Giustiniano nell'additare il cimeliario della basilica come il luogo più adatto, presso la confessione di S. Pietro, tabernacolo della Chiesa romana; ove il papa Costantino I (708-715) aveva depresso dapprima la *cautio* prestata dal vescovo Felice di Ravenna alla Sede romana; e i di lui successori deposero poi gli atti sinodali, le gelosissime donazioni di Pippino il breve e di Carlomagno e il *pactum* di Ottone I.

A questo secondo archivio un terzo, più speciale, fu aggiunto poco dopo il mille: e, dall'anno 1083, i registri dei beni e delle entrate pontificie furono riposti nella *turris chartularia* vicino all'arco di Tito, appiè del Palatino: *in cartulario iuxta Palladium. Item in quodam tomo carticio, qui est in cartulario juxta Palladium legitur papam Benedictum locasse civitatem et comitatum suanensem, ec. prestat unaqueque civitas lx. sol.* leggesi a c. 30 del libro X delle *Gesta, Albini* (cod. later.). Questa selezione ci induce a rilevare come gli atti si ripartissero secondo gli uffici, ai quali spettavano, ove naturalmente per potere essere utili non dovevano ammucchiarsi alla rinfusa, ma disporsi in un qualche ordine. E, probabilmente, questa disposizione, che abbiamo già trovata in vigore durante la Repubblica e l'Impero, e che la novella giustiniana ci ha ricordato, non cessò mai di essere osservata neppure sotto i re barbari.

7. INSINUAZIONE DEGLI ATTI. — Convien ricordare che proprio dei tempi di questi re barbari sono alcune notizie che dimostrano la piena efficienza di alcuni di quegli archivi, e, segnatamente di quelli presso i quali insinuavansi atti solenni per l'opportuna pubblicità.

(¹) LISINI, *op. cit.*, p. 37.

Già, durante l'impero, agli atti compiuti da un magistrato in virtù del suo *imperium*, a quelli, dunque, compiuti dal principe, attribuivasi forza sacramentale; e sopra di essi invalse l'uso di prestare giuramento (*iurare in acta principum*). Quella forza si tramanda nei secoli successivi agli atti depositati tra quelli del principe.

Nel giudicato pronunciato il 17 aprile 747 da Insario, messo del re Ratchis, intorno al gualdo pubblico di S. Giacinto, leggesi la seguente clausola finale: *de quibus, pro futurae commemorationis deliberatione ... quatuor isti breves consimiles . . . uno tenore conscripti sunt . . . : unum, quidem, brevem nobiscum detulimus ad domni regis vestigia, qui in sacro palatio debeat esse; et alium consimilem reliquimus in ipso sancto monasterio di Farfa; et tertium appare dedimus Luponi duci, quod sit in Spoletio; et quartum, quidem, direximus ad ... homines in Reate* ⁽¹⁾. Donde risulta che nel sacro palazzo di Pavia, come presso il duca di Spoleto e il municipio di Rieti esistevano già archivi in piena funzione. Ciò che, del resto, poteva benissimo immaginarsi, sapendo che tutti i re barbari tenevano i propri archivi presso di sé ovvero in luogo venerato. I re visigotici di Spagna tenevano i loro atti fra i propri *scrinia domestica* o nel loro tesoro, i re merovingici, fra quest'ultimo e l'*arce basilice Sancti Dionisii*. Sotto i Carolingi, non meno che presso i Longobardi a tempo di re Rotari, soltanto dall'*archivium* o *armarium sacri palatii*, o *archivium palatii nostri* potevansi estrarre copie autentiche delle leggi e degli atti imperiali ⁽²⁾. Più tardi, ancora, abbiamo prova dell'efficienza dell'archivio, esistente nella reggia di Pavia, e di quelli di alcuni vescovadi emiliani nel testamento del vescovo Helbuncus di Parma redatto nel 913, del quale furono fatti quattro esemplari, di cui *unum quod sit in testimonio in palatio Ticini regio, aliud in episcopio placentino, tertium in regiense, quartum in motinense* ⁽³⁾, E, come corrispondente alla copia di atti degli archivi pontifici fatta nel 1171, or ora citata, abbiamo la ricerca della spedizione di una bolla papale, fatta nel 1059 *in palacium imperatoris*, per indicare che anche presso quell'altissima autorità, checché si sostenga, esisteva e funzionava un archivio, sufficientemente ordinato per permettervi una ricerca ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ *Il regesto di Farfa* compilato da GREGORIO DI CATINO e pubblicato dalla Società romana di storia patria a cura di I. GIORGI e U. BALZANI. Roma, 1879, vol. II, p. 42, n.° XXXV.

⁽²⁾ BRESSLAU, *op. cit.*, I pp. 164-165.

⁽³⁾ AFFÒ, *Storia di Parma*, I, p. 137.

⁽⁴⁾ BRESSLAU, *op. cit.*, p. 165, nota 4.

Certo, se pretendiamo trovare allora un istituto organizzato come l'intendiamo noi, un vero archivio con tutte le norme sia di registrazione, sia di archivistica, dobbiamo dire col dr. Hans Kaiser ⁽¹⁾ che neppure la massima delle autorità laicale, l'imperatore, lo possedesse. Ma, se pensiamo alla fase di sviluppo, nella quale quella istituzione si trovava in quei secoli, dobbiamo pure ammettere che quando un imperatore parlava del suo archivio, dell'archivio del suo impero, intendeva non già quel cumulo di carte correnti, che si trascinava appresso, ma un istituto, al quale poteva richiamarsi, un istituto fisso in uno dei suoi palazzi, come già richiamavansi e Carlomagno e Ratchis e Giustiniano, come già richiamavansi nell'oscurità dei secoli i Persiani. Di quella stabilità della residenza e dell'archivio, presso il quale insinuavansi gli atti, come già abbiamo detto, per assicurarne l'efficacia, pur troppo rari sono i ruderi sino a noi pervenuti; ma, non dobbiamo, pertanto, insistere sulla loro inesistenza. Quindi, gli accenni contenuti nei diplomi imperiali, ammettiamo pure in quello di Corrado III del 1146, ove parla dell'*archivum imperii nostri*, non hanno nulla di strano, né d'ambiguo. Confermano se non altro l'esistenza dell'istituto: esistenza che, ravvicinata alle notizie sparse, che siamo venuti riassumendo intorno al modo, col quale tenevansi in generale gli archivi di quel tempo, ci permette di dedurre che la prima autorità laicale del mondo non poteva essere da meno della prima autorità ecclesiastica, né delle ultime amministrazioni provinciali. Tuttavia è necessario fissare che lo sviluppo degli archivi e dell'archivistica è intimamente collegato colla stabilità della sede; e in quel momento appunto comuni e potentati fanno a gara per costruirsi una sede fissa, abbandonando a poco a poco le adunanze nelle chiese e nei campi di maggio.

Venezia può vantare il possesso di archivi per lo meno dal secolo XI; ma gli atti, che di quella grande Repubblica vengono citati, ci permettono agevolmente di risalire sino alla fine del secolo IX, quando forse la sede della signoria vagava da un'isola, da una chiesa all'altra. Gli altri Comuni grandi e piccoli della Penisola videro certamente sorgere quell'istituzione nel secolo XII, colla medesima riserva che per Venezia. Abbiamo visto or ora Rieti, Modena, Reggio assistere, molto prima di quel tempo, all'insinuazione di atti presso le loro autorità. A Firenze il *Bullettone* del vescovado contiene atti del

⁽¹⁾ KAISER HANS, *Die Archive des alten Reichs bis 1806*, nell'*Archivalische Zeitschrift*, 3.^a S., 2.^o vol. (della serie 35.^o vol., 1925), p. 204 e ss.

1130 ⁽¹⁾. I Brevi del Comune di Pisa risalgono al 1162; Siena possiede il proprio archivio dal 1186; e Mantova ricorda un *archarius Mantuae* del 1199 ⁽²⁾.

Negli *Annali genovesi* di Ottobono scriba ⁽³⁾, sotto la data del 1195, leggiamo che gli oratori di Genova, presentatisi all'imperatore in Pavia nel palazzo di S. Salvatore per indurlo a mantenere le promesse sottoscritte nel 1191 nel campo sotto Napoli, in un privilegio del quale recavangli copia, furono assai male da lui ricevuti. Enrico VI «subitamente proibì che fosse letto» il privilegio «dicendo: Io ne tengo uno simile e ben conosco ciò che in esso contiensi».

Questo episodio ci dice, da un lato, che la Superba conservava già i suoi documenti, e per non perderli ne faceva trar copie; dall'altro, conferma l'esistenza di un archivio imperiale. È vero che, non ostanti le sue affermazioni, il prof. Kaiser ammette che il contatto, preso da Enrico VI, cogli ordinamenti del Regno di Sicilia «stato centralizzato con una residenza stabile, godente di una amministrazione bene ordinata» insegnasse a lui e alla di lui Corte la scienza degli archivi e la registrazione degli atti, senza però riuscire a farle importare in Germania ove perdurarono il disordine e l'ignoranza per essere un amalgama, un'anarchia di autorità indipendenti, sopra la quale semplicemente sovrastava una «autorità essenzialmente giudiziaria e militare» che non aveva potere per inculcarvi ordine, né organizzazione.

Potrebbe obiettare, ciò nondimeno, che Enrico VI teneva forse ancora l'archivio imperiale in quel palazzo di S. Salvatore a Pavia, perché ve l'avevano tenuto i re longobardi e parecchi degli imperatori carolini. Ciò non vuol dire; perché in un modo o nell'altro dimostra l'esistenza di un archivio imperiale in Italia; come ne dimostra l'esistenza in Germania quel ruolo delle tasse imperiali del 1240-41 sotto Corrado IV, del quale il Kaiser stesso ricorda il rinvenimento negli archivi bavaresi.

Comunque sia, è certo che quell'anarchia germanica e la conse-

⁽¹⁾ MARZI DEMETRIO, *Notizie storiche intorno ai documenti ed agli archivi più antichi della Repubblica fiorentina, sec. XII-XIV*, nell'Archivio storico italiano, serie V, to. XX, an. 1897.

⁽²⁾ TORELLI PIETRO, *L'archivio Gonzaga di Mantova*. Ostiglia, Mondadori, MCMCC, vol. I, introd. p. XIX.

⁽³⁾ *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, vol. II: Oberto cancelliere, Ottobono scriba; traduzione di GIOVANNI MONTELEONE. Genova, a cura del Municipio, 1924, pp. 249-250.

guente debolezza della potestà imperiale non permisero a quegli archivi imperiali di staccarsi recisamente dall'esempio delle antiche *gesta municipalia* e avvicinarsi maggiormente a quello offerto dalle monarchie unitarie, costituite dai Normanni nell'Italia meridionale, ove grande scuola trovarono nella precedente organizzazione bizantina, e nella Gran Bretagna, ove contemporaneamente compaiono i primi ordinamenti archivistici.

8. ARCHIVI NORMANNI. — Di questi archivi normanni abbiamo notizie in un diploma del 1148, ove si fa menzione degli *scrinia regia* del regno di Sicilia in Palermo, nei quali custodivasi un privilegio del 1104. Nel 1146 n'era *scrinario* quel Majone, che divenne, poi, cancelliere potentissimo della monarchia. « Dal Falcando, inoltre, sappiamo » scrive il Capasso « come nella ribellione dei baroni contro re Guglielmo II e lo stesso Majone, suo ministro favorito, furono distrutti i *defetari*, conservati presso la Magna Curia nel regio palazzo. Questi, che altrimenti si dissero *quaterni*, non erano altro, se non i registri dei feudi del regno e degli obblighi, cui i baroni, che li possedevano, erano tenuti» ⁽¹⁾. Matteo, notaio, succeduto a Majone nella carica di scrinario, ricostituì quei registri, per modo che poterono essere tramandati alle successive dinastie e durare sotto il nome di *quinternioni*, sinché durò la feudalità nel regno di Napoli (6 agosto 1806).

Lo stesso fece nella monarchia francese, che veniva sempre più affermandosi, il camarlingo Gualterio il giovane; il quale, dopo la sorpresa di Fréteval, ridiede ordine agli atti del re di Francia, li raccolse in un archivio stabile, intitolato successivamente sotto Filippo il bello il *Trésor des chartes*, e istituì in quel Regno la serie dei registri reali.

9. RIFORMA D'INNOCENZO III. — Ma di gran lunga più importante e duratura fu, prima che quel secolo XII finisse, la riforma compiuta dal grande papa restauratore della potenza e della dignità pontificie, asceso alla sedia di s. Pietro nel 1198, vale a dire da Innocenzo III. Egli riordina, insieme colla cancelleria apostolica, gli archivi della S. Sede: pei quali istituisce una nuova residenza presso S. Pietro, accanto a quella Confessione, che esercita naturalmente cotanta attrazione per la costituzione della Chiesa romana e serve già da geloso deposito ad atti preziosissimi. Con questo atto il Pontefice

⁽¹⁾ CAPASSO, *op. cit.*, p.13

manifesta quasi l'intenzione di concentrarvi tutte le membra sparse per l'Urbe e altrove, delle quali il sacco, dato alla parte meridionale della città un secolo prima (1084) da Roberto il guiscardo, e le lotte del secolo XII stesso gli avevano dimostrato la pericolosa positura. Da Innocenzo III comincia la serie dei registri pontifici, sino a noi pervenuta. Dei precedenti non conserviamo più se non la memoria, oltre alle epistole di Liberio, di Zosimo, di Celestino I, di Leone I ec. che sono sparse in codici delle varie biblioteche. La serie dei registri pontifici, oggi universalmente ammirata, fu, pur troppo, anche essa vittima talvolta di vandaliche sottrazioni, come risulta dai frammenti che se ne hanno in altre serie degli Archivi segreti vaticani ⁽¹⁾.

10. ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Accanto a quelle raccolte sovrane pullulano archivi ecclesiastici e privati; e numerosi ricordi ne troviamo, fra i quali scegliamo alcuni esempi.

L'abbazia di Subiaco possedeva sin dal principio del secolo IX un archivio, perito nell'incendio dell'840 che per opera dei Saraceni distrusse tutto il monastero. Chiestagli la conferma dei privilegi dell'abbazia, il papa Nicolò (858-867) vi acconsentì *quia petistis a nobis qualiter moniminas vel privilegia, quas ab Agareni olim cum omni suppellectile monasterii igne concremata atque exuta dignoscitur* ⁽²⁾. E, l'11 gennaio 967, Ottone I, imperatore, confermò, a sua volta, al monastero i beni e privilegi *de quibus olim instrumenta cum ipso cenobio ignis consumsit* ⁽³⁾. Quell'archivio fu ricostituito, oltre che con quelle conferme, coi nuovi istrumenti stipulati nell'interesse del monastero ovvero affidati alla custodia di esso, come appare dal giudicato del maggio 958, pronunziato in presenza di papa Giovanni XII, intorno alla restituzione di molti beni pretesi dall'abate, mentre presentavansi atti de' quali il secondicerio Giorgio dava lettura: *dum et in medio recitate essent a Georgio secundicerio, in modum crucis domni pape eas confregit et nobis contradidit ad conservandum in eodem venera-*

⁽¹⁾ P. e. nelle carte acquistate dagli eredi Santini nel 1908; ove trovansi frammenti di registri di Bonifazio VIII (1294-1303), Martino V (1429), Eugenio IV (1439), Pio II (1460-1461), Alessandro VI (1493-1502), Giulio II (1506-1509), Leone X (1513-1518), Clemente VII (1523-31, 1528-29), Paolo III (1541-49), Giulio III (1549, 1555), Pio V (1572), Gregorio XIII (1573-76), Urbano VIII (1632-33), Innocenzo X (1650-1655), Alessandro VII (1656-62), Clemente IX (1667), Benedetto XIV (1755), Pio VI (1790-96).

⁽²⁾ *Reg. Sublac. cit.*, p. 13.

⁽³⁾ *Ivi*, p.4.

bili monasterio pro futurum testimonium ⁽¹⁾. Tuttavia che quelle carte avessero altro ordine, se non quello usuale di essere tutte messe insieme in casse o sacchi, non parrebbe dalla confessione di ricerca infruttuosa condottavi in occasione di una causa del medesimo monastero contro un tale Cardinale di Sigizone, come dal giudicato pronunziato l'8 luglio 993 da Giovanni, prefetto di Roma: *post Georgii abbati appare libelli que abuit, infra chartas monasterii iactavit et minime eam invenire potuit* ⁽²⁾.

D'altra ricerca archivistica abbiamo la prova nel placito di Firenze fra i canonici di S. Lorenzo e quelli di S. Giovanni della stessa città, tenuto il 4 gennaio 1061: *Interim eadem pars cum prefato venerabili abbate, simulque cum Iohanne, vicedomino, ac R., castaldione reverendissimi papae Nicolai, una, summo studio operam dederunt munitionem cartularum inquirere, quas in S. Iohannis armario confidebant esse. Sunt autem instrumenta summa diligentia inquisita per plures dies; de quibus cum nichil ad suae defensionis utilitatem repperisset . . .* ⁽³⁾. E noi assistiamo allo svolgimento delle indagini in un archivio che conteneva già certamente un numero ragguardevole di documenti se occorreva parecchi giorni per compulsarli. Parecchi pure doveva contenerne alla stessa epoca l'archivio capitolare di Asti, se sono pervenuti a noi ben 125 documenti anteriori al mille, fra i quali uno del 755 ⁽⁴⁾. Nell'archivio dell'abbazia di S. Salvatore del Montamiata, poi, gli atti avevano un ordinamento se non altro materiale, poiché da postille tergalì di pergamene di esso degli anni 1012 e 1033 apprendiamo che tenevansi distinte quelle dell'abbazia madre dalle *cartulae Sancti Salvatoris de Campagnatico*, il cui archivio si era fuso col primo dopo la soppressione del convento ⁽⁵⁾.

L'abbate di S. Prospero di Reggio Emilia, contrastante agli uomini delle Valli il possesso delle corte di Nasseto, presentava, il 5 luglio 1098, al placito di Garfagnolo dei diplomi imperiali, certamente estratti dal proprio archivio: *partibus congregatis ad hoc coram iudicibus, ipse abbas statim ostendit praecepta regum, scilicet Karoli et Ottonis, in quibus aperte dinoscitur res proprias esse ecclesiae, ut in scriptis ecclesiae continetur* ⁽⁶⁾. Così pure, in una enfiteusi, concessa

⁽¹⁾ Reg. Sublac. cit., p. 55.

⁽²⁾ Ivi, p. 121.

⁽³⁾ FICKER JULIUS, *Forschungen zur Reichs-und-Rechtsgeschichte Italiens*, (Innsbruck, Wagner, 1874), vol. IV, p. 94.

⁽⁴⁾ GABOTTO, *op. cit.*

⁽⁵⁾ LISINI, *op. cit.*, pp. 39, 44.

⁽⁶⁾ FICKER, *op. cit.*, p. 135.

a un tal Gisleno da Grimaldo, vescovo di Osimo, nel novembre 1118, il notaro concluse: *et aliud [exemplar] appar a testibus designatum et conroboratum apud archyvum sancte auximane ecclesie recondire precepi. Feliciter scripsi* ⁽¹⁾.

D'altra parte, è noto come i privati, non meno degli enti pubblici, trasferissero il possesso d'alcuni beni, consegnando all'acquirente i titoli relativi a questi beni. Ora, pur facendo larga parte al formulano notarile, devesi rilevare come taluni, forse in ragione della entità delle loro proprietà, avessero raccolte ragguardevoli di tali titoli, delle quali il carattere si avvicina di molto a quello dell'archivio. A proposito di un atto di vendita, stipulato il 10 dicembre 929, si adopera la formula: *unde charte nove et vetuste apud me meosque heredes reiacent ad conservandas et salvas faciendas* ⁽²⁾. E, nella vendita, fatta il 1.º novembre 935 da Pietro di Sergio a Giovanni e Pietro, fratelli, di un fondo a S. Agnese fuori porta Salaria, si legge: *unde et omnes moniminas nobas et vetustas de predicta terra apud me meosque heredes reiacent ad conservandas et salvas faciendas.... etiam et si qualibet charta de suprascripta terra, quod vobis ad abendum pertinere debet, apud me meosque heredes et successores aut apud qualiscumque magna parvaque persona oinimum inventa sive repperta fuerit . . . statim illam vobis vestrisque heredes reddere promitto gratis* ⁽³⁾. Ma più esplicita è Teodora, moglie di Graziano, quando, il 1.º febbraio 968, dona un prato fuori Porta Portese a Silvestro, abate dei SS. Cosma e Damiano in Mica aurea: *unde et omnes moniminas novas et vetustas, que sunt de suprascripto prato modo minime abemus ut tibi contradidisemus, sed in arcibus nostris recondite esse videntur; sed quandoque eas invenerimus tam nos quam heredibus nostris statim tibi dare promittimus* ⁽⁴⁾.

11. ARCHIVI VIATORII. — È dunque tutta una rete di archivi, che viene ad aggiungersi alle *gesta municipalia*, e agli archivi della Curia romana per convincerci della diffusione dell'istituto che c'interessa e della stabilità delle sue sedi e in qualche modo anche del pieno esercizio delle sue funzioni e quindi del suo ordinamento.

⁽¹⁾ *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, pubblicate per opera del R. Archivio di Stato di Roma. (Ancona, R. Deputazione di storia patria, 1908), I, p. 27.

⁽²⁾ *Reg. sublac.* Cit., p.138.

⁽³⁾ *Ivi*, p.103.

⁽⁴⁾ *Ivi*, p.91.

Ciò naturalmente ci fa procedere guardinghi nell'acceptare la teoria degli *archivi viatorii* che compariscono frequentemente ricordati in quel tempo e servono comodamente a spiegare la dispersione di tante carte.

I sovrani e le altre dignità, nei loro continui spostamenti, trascinavano seco in verità parecchi atti, che costituivano questi *scrinia viatoria*; ma quegli atti non costituivano tutto l'archivio loro, né tutti quanti gli archivi dell'alto loro ufficio. Questi rimanevano fissi nella loro sede, erano quelli che dicevansi *archiva stataria* o *armaria*, *scrinia palatii*, e continuavano a ricevere immissione di carte, come ben dimostrano il giudicato d'Insario e il testamento d'Helbuncus. Sola una parte degli atti della cancelleria seguiva quei personaggi per permetter loro di continuare a governare anche in viaggio, né più né meno delle moderne carte di gabinetto, che le autorità portano seco nelle loro peregrinazioni pel disbrigo immediato delle pratiche urgenti, che eventualmente potessero presentarsi. Del resto, le notizie, sino a noi pervenute, sulla consistenza di alcuni di tali archivi viatorii confermano la nostra opinione.

Nella sorpresa di Fréteval, avvenuta nel 1194, gl'inglesi, che saccheggiarono le tende di Filippo Augusto, re di Francia, raccolsero documenti, liste d'imposizioni e altre scritture correnti, non veri e propri archivi ⁽¹⁾.

Innocenzo IV, recandosi al concilio di Lione nel 1245 per sostenere le ragioni della S. Sede contro l'invadenza di Federigo II di Svevia, portò seco un numero ragguardevole di atti pontifici, fra i quali privilegi e donazioni imperiali, ma non già in originale, bensì in copie su lunghi rotuli membranacei: uno de' quali, noto sotto il nome di *rouleau de Cluny*, è tuttora conservato nella Biblioteca nazionale di Parigi.

Lo stesso archivio viatorio di Arrigo VII di Lussemburgo, riportato a Pisa nel 1309, e conservatoci ancora oggi negli archivi di Stato di Torino e di Pisa, dimostra come ben poca cosa fosse quel che l'imperatore portava seco in confronto della mole di scritture accumulate nei vari archivi stabili dell'impero, sparsi in varie città. Sicché se conveniamo nell'opinione che quel trasporto di atti fu spesso causa della distruzione di questi atti, insistiamo però nell'altra che non bi-

(1) Conveniamo, pertanto, nell'avviso di H. GÉRAUD, *Mercadier: les routiers au XIII^e siècle* nella Bibliothèque de l'École des chartes, III, 1841-42, p. 424, nota 4; il quale sospetta che il bottino archivistico degli inglesi fosse piuttosto meschino.

sogna confondere con quei manipoli di carte la massa che rimaneva ferma negli archivi.

D'altra parte, scarsissime sono le notizie pervenuteci di quei trasporti, mentre è più che probabile fossero di uso comune non solamente per le somme autorità come per l'ultimo degli scribi: e sappiamo che il più umile dei notari peregrinava da un luogo all'altro portando seco le sue imbreviature. Per citarne alcuni, anche oltre ai limiti fissati a questo capitolo, ricordiamo come sin dal 1125 il pontefice andasse a nascondere parte del proprio archivio sul Soratte per sottrarlo ai pericoli che presentava la lotta per le investiture. Bonifacio VIII, nel 1303, si rifugiò ad Anagni coi propri atti; che Benedetto XI, nel 1304, trasferì a Perugia e Clemente V, nel 1305, per la propria incoronazione mandò in parte a Lione, donde li riportò poi a Carpentras e ad Avignone.

Le carte rimaste a Perugia, vi stettero sino al 1311, quando furono ripartite in due altre sedi: la massima parte fu fatta proseguire per Avignone, dopo una breve sosta a Lucca; il resto rimase in Assisi sino al 1339, e poi prese anche esso la via del Contado venesino. Accentrata la suprema autorità religiosa sul Rodano, gli archivi vi si costituirono, indipendentemente da quelli rimasti a Roma, che vi caddero in abbandono. Il ritorno della S. Sede da Avignone non portò come conseguenza la restituzione delle scritture pontificie, che invece non si verificò completamente se non alcuni secoli dopo (1784), né impedì che durante il grande scisma occidentale queste non tornassero in parte ad una sorte randagia. La lotta fra papi romani e antipapi fu, anzi, più deleteria per esse. Gregorio XII (Angelo Correr), che ne aveva già venduto per 500 fiorini d'oro di camera, il primo anno del suo pontificato, appena deposto illegittimamente nel 1409, asportò gli atti suoi e quelli dei suoi immediati predecessori, Bonifacio IX e Innocenzo VII, insieme con quello che fu detto il suo e loro tesoro, e li lasciò, alla sua morte, nel 1417, a Recanati, ove, dopo la sua rinuncia alla tiara nel 1415, era tornato rettore delle Marche ⁽¹⁾. L'antipapa Benedetto VIII si portò un certo numero di atti d'Avignone a Peniscola in Catalogna, donde non tornarono prima del 1429.

Esempio chiarissimo di un archivio viatorio militare è il così detto *Libro di Montaperti*, unico documento nella storia del medio evo, a nostra scienza, per la qualità degli atti, che raccoglie, conservato nel-

(¹) RE EMILIO, *Il tesoro di Gregorio XII e la sua divisione* in Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche. Recanati 1916, p. 23.

l'Archivio di Stato di Firenze ed edito da Cesare Paoli ⁽¹⁾. È l'ultimo residuo, composto di venti quaderni, del corredo documentario portato seco dall'esercito fiorentino nella sua impresa su Siena e raccolto frammentariamente dai vincitori sul campo di Montaperti sull'Arbia (4 settembre 1260) in mezzo alle altre spoglie dei fiorentini sconfitti. Deposto come trofeo della vittoria in apposito armadio chiuso a chiavistello nella Camera della Repubblica in Siena, fu offerto in omaggio nel 1570 al duca Cosimo I, dopo la caduta di questa città sotto il dominio dei Medici, dal governatore Federigo dei conti di Montauto per ingraziarsi il sovrano. Riunito e rilegato nel primo trentennio del secolo XVII, esso ci presenta i frammenti, che lo compongono, di statuti, deliberazioni, elezioni di ufficiali e altri atti dei supremi reggitori dell'esercito, libri di vettovaglie, di materiale bellico, di bestie da soma, di registri e rassegne delle milizie combattenti. Pure offrendoci un quadro perfetto dell'organica militare comunale e, insieme, una idea precisa del progresso compiuto già in quel tempo da quello che noi diremmo l'ufficio di registratura o protocollo e quindi dell'archivistica in genere, questi libri ci dicono con perfetta chiarezza che non sono per niente l'archivio del Comune di Firenze ma soltanto una parte minima di quello di uno dei suoi dicasteri.

12. CARTULARI. — Tutti questi esempi bastano a precisare quel che si debba intendere per archivio viatorio; e ci scoprono che, se spesso gli atti, che li componevano, erano originali, talvolta, però, non erano se non copie redatte per ottenere lo stesso effetto senza esporre gli originali ai rischi di un viaggio in quei secoli insicuri, o anche semplicemente a quelli di un maneggio prolungato e disordinato. Di quest'ultima specie di copie sono quei codici, pervenuti sino a noi, e contenenti la trascrizione di atti sciolti concernenti beni di chiese e monasteri, che noi chiamiamo *cartulari*, *regesti*, *libri di tradizioni*, *capitoli*, ec. e che dispongono, d'ordinario, la materia non per ordine di date o di provenienza, ma per località od oggetto per meglio spiegare a che dovessero servire. Pur troppo, nel massimo numero dei casi, mentre il cartulario, per essere più frequentemente consultato e perciò vigilato, pervenne integralmente sino a noi, gli originali abbandonati e trascurati, sono miseramente scomparsi: sicché, ormai,

⁽¹⁾ *Il Libro di Montaperti, an. MCCLX* in Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione di storia patria per la Toscana, L'Umbria e le Marche, vol. IX. Firenze, Galileiana, 1889.

il cartulario rappresenta per noi l'archivio distrutto e il modo, col quale i redattori intendessero servirsene.

Il Bresslau asserisce che i primi cartulari fossero redatti in Germania sin dal secolo IX, e che la serie se ne inizi col *codex traditionum* di Frisinga, col cartulario di Fulda, coi copiarî del chiostro di Mondsee, del vescovado di Passavia, del convento di S.Emmeramo di Ratisbona e colle *traditiones possessionesque wizenburgenses*. Del secolo X sarebbero il *liber aureus* di Prüm, i cartulari di Corvey e di Salisburgo. L'Italia non ha esempi di consimili compilazioni, sino a noi giunti, prima del secolo XI, quando l'uso n'è generalmente diffuso. Abbiamo allora i registi di Farfa, di Subiaco e di Bressanone, che s'aggiungono a quelli di Utrecht, Malmedy, Honau, St. Mihel, Kempten, Magdeburgo, ec. ⁽¹⁾; seguiti, nel secolo XII e seguenti, da una infinità d'altri.

II. GLI ARCHIVI E L'ARCHIVISTICA NEI SEC. XIII E XV. —

Sfatata la leggenda della inesistenza degli archivi e dell'archivistica nell'età antica e nell'alto medioevo, e raccolte copiosissime prove della fioritura di essi, possiamo domandarci quale fosse il carattere di quegli archivi, e quindi la ragione della loro diffusione. La risposta ci è facilmente offerta dall'esame della natura di quei diversi istituti; che ce ne rivela il carattere essenzialmente patrimoniale, preponderante nel concetto dello Stato, non meno che in quello della famiglia e dell'individuo. Tal carattere informa tutta quanta l'amministrazione; che, in conseguenza, annette somma importanza a tutto ciò che giustifichi, assicuri, allarghi il possesso, il territorio, il dominio di fronte all'esterno. Ha cura di conservare, pertanto, il titolo giuridico di quel dominio, di quel possesso. Abbandona, invece, lascia distruggere tutto quel che concerna le pratiche per la gestione interna di quel patrimonio, il carteggio, le provvisioni, le sentenze fra privati, ec. alle quali sembra dare un valore transitorio, che i regimi sopravvenienti possono variare, informare ad altri criterii, riformare, senza che l'essenza del dominio, del possesso, varii, muti; senza che ne mutino i confini. In somma, è lo stesso concetto, che informa tuttora l'amministrazione in generale o in particolare; e che impedisce la creazione di una vera anima archivistica nella moderna età, come nell'antica.

I. ISTRUMENTARI. — Infatti, i documenti, che vediamo i più curati sia dai privati, sia dalle congregazioni ecclesiastiche, sia dagli Stati,

⁽¹⁾ BRESSLAU, *op. cit.*, pp. 94-95.

sono quelli che importano ampliamento o confinazione di proprietà o di territori, compre, vendite, censi, paci, leghe, trattati, ec. Abbiamo già ricordato i cartulari e i registi; ma gli originali serviti alla loro compilazione, quantunque vicini ad essi, andarono quasi tutti dispersi. Invece, per maggior sicurezza, le autorità statali li tennero lontani e affidarono spesso alla custodia di religiosi, cui consegnaronsi in casse e scrigni chiusi a chiave. Ma, siccome non era agevole recarsi per ogni bisogno a riassumere quegli originali, così ne furono fatte copie, né più, né meno, di quel che avevano insegnato i commentaria e le gesta della corte giustiniana, i cartulari e registi religiosi, i registri pontificii. Pur troppo, queste copie non ci sono tutte pervenute; ma quelle, che ci rimangono, in serie più o meno numerose e con titoli talvolta bizzarramente assunti a capriccio dei cancellieri, ci dicono tutta l'importanza, che rappresentavano nell'esistenza dello Stato.

I *Libri pactorum* di Venezia riproducono atti solenni della Repubblica dall'883 in poi; i famosi cinque Caleffi del Comune di Siena, dall'813; i *Libri iurium* della Repubblica di Genova, dal 958; gl'istrumentari arabi e greci del Comune di Pisa, dal 1091; i Capitoli o istrumentari del Comune di Firenze, dal 1024; il libro della Margherita di Viterbo, dal 1172; gl'istrumentari del Comune di Colle di Val d' Elsa, dal 1199; e, poi, il Libro delle Coppe di Montepulciano, e tanti altri, fra i quali, il celebratissimo Domesday Book, dei tempi di Edoardo il confessore (1042-1066).

2. COMUNI. — A tutti quegli interessi materiali, pubblici e privati, sovrasta sin dalla più remota antichità, un'autorità superiore, alla quale col tempo se n'aggiunge una spirituale e temporale insieme; ed entrambe sono le supreme moderatrici e coordinatrici di tutti gli appetiti che si contrastano nella società dell'Europa centrale, mentre uguali poteri si arrogano sul proprio territorio i sovrani dell'estremo occidente. Così l'Impero e il Papato, come i regni di Francia, d'Inghilterra e della Penisola Iberica concedono grazie e privilegi, sentenziano, condannano, e di questa loro attività conservano traccia nei propri archivi.

Ma, quando quell'unità di comando comincia a sgretolarsi e si frantuma, poi, in mille comuni, ognuno di questi, a sua volta, si arroga più o meno direttamente uguale missione moderatrice e coordinatrice; e comincia, sin dalla prima metà del secolo XII, ad amministrare la giustizia per dirimere le controversie ed assicurare quella pace, che tutti ambiscono ed è la suprema aspirazione dello Stato. Sicché, da quel tempo, cominciano, accanto ai giudicati imperiali,

pontificii e reali, che sinora hanno soli tenuto il campo, a comparire le serie degli atti giudiziari, i libri delle *inquisitionum*, delle condanne ec.

Un passo ancora; e, per adattare le leggi e le costumanze ai bisogni particolari e sempre nuovi della Comunità, ecco sbocciare quella splendida fioritura statutaria, della quale l'Italia nostra può menar vanto. Siamo ai primissimi del secolo XIII ! Cresce il volume degli istrumentari, ma insieme si sviluppano e specializzano i vari rami della pubblica amministrazione e si moltiplicano gli atti negli archivi del Comune o dello Stato.

Sinora eravamo costretti a racimolare d'ogni dove notizie e accenni, che manifestassero l'esistenza dell'archivio. D'ora innanzi il testo degli statuti e delle leggi può offrire larga messe alle nostre indagini.

Ma, per quanto scarse e schematiche siano, le notizie sinora raccolte ci danno, però, già a divedere che anche per le genti, in mezzo a cui erano istituiti, gli archivi avevano uno scopo o più scopi precisi, corrispondenti a quelli pei quali li crediamo anche noi creati. Noi scorgiamo, ad esempio, nei registri imperiali, reali, pontificii, l'indicazione dell'autorità da concedere agli atti riportativi ed insieme la norma, il precedente per la trattazione degli affari ai quali si riferiscono; nella ricostituzione dei defetari, nel rotolo di Cluny, come nel bottino di Fréteval, negli istrumentari e nei cartulari, la tutela di diritti; nelle copie delle epistole papali, sparse nei codici delle biblioteche, la tendenza culturale. D'altra parte, sin da quel tempo esiste una ripartizione degli atti e degli archivi per uffici e materia; e da questa ripartizione ci perviene quasi un indizio di un primo ordinamento archivistico, al cui riconoscimento soccorrono le postille tergalì di quegli antichi documenti membranacei. Si tende già a tenere unite tutte le scritture del medesimo formato, che provengano da uno stesso ceppo, ed embrionalmente abbiamo dunque già un accenno a quella che tanti secoli di poi fu detta *l'integrità delle serie*.

Tutto ciò, però, tutte quelle norme non sono ancora precisate; sono tuttora allo stato di tendenza, poiché da quel che abbiamo raccolto, scopriamo che ancora non si tengono gli archivi, se non in un ordine materiale, nel quale frugavasi per rinvenire quel che si cercava.

Ma, anche così costituite, quelle raccolte di carte non sono già più semplici magazzini. Indicano già come tutta un'elaborazione presiedesse alla loro esistenza; e già fosse spuntata la coscienza incessante dell'importanza e dell'utilità dell'archivio, coscienza che si tramanda nei secoli, latente spesso, manifesta invece ogni qualvolta qualche

profondo rivolgimento politico o culturale imponga la necessità di riforma nell'organamento dello Stato.

3. RACCOLTA DEGLI ATTI DEL COMUNE. — Checché taluno abbia potuto ritenere, quella elaborazione non procede dalla rinascita dello studio del diritto romano. Non è se non una fase di svolgimento, che ha la sua origine molto anteriore a quella rinascita e che ad essa parallelamente si manifesta quando la Società abbia finalmente ritrovato l'assetto, che veniva cercando.

Al suo inizio lo Stato, che nasce dallo sfacelo e dalla trasformazione dell'organizzazione precedente, non sembra essere se non l'anello di congiunzione fra gl'interessi dei privati che lo compongono. Questi si muovono nell'ambito della consuetudine; e poiché ormai questa vuole che soli godano della fede pubblica quei notari, che abbiamo visto arrogarsela, ad essi unicamente ricorrono per le loro stipulazioni, da essi pretendono l'autenticazione dei loro atti e, in difetto, dal solenne giuramento. Trattano persino col loro mezzo, come coll'unico mezzo a loro disposizione, d'interessi comuni: e lo Stato, in quella sua fase embrionale, non se ne cura, e tanto meno si cura di regolare le relazioni fra privati, di darvi forma. Privo ancora di quel concetto giuridico, di quella natura giuridica, che ne devon poi costituire l'essenza, esso lascia fare alla consuetudine, alle antiche reminiscenze. Ne abbiamo un esempio tipico nella costituzione del Comune di Milano, ove le consuetudini imperano sovrane a principio del sec. XIII ⁽¹⁾.

Ma quando colla potenza lo Stato acquista coscienza di sé, organizza, sviluppa i propri servizi pubblici, allora, per prima cosa, ricerca quali siano i diritti, che gli competano, gl'interessi, dei quali sia partecipe. E tale ricerca compie presso quei notari e presso i privati, affidandone l'incarico a speciali suoi messi, sia in generale, sia volta per volta, che l'occasione si presenti. Troppo lungo sarebbe l'elenco delle rubriche di statuti dal secolo XII al XV da riportare per provare questo asserto per tutti gli Stati, per tutti i Comuni. Può dirsi che non ve ne sia una che esplicitamente, o in qualche modo, non accenni a tale ricerca. E questa ricerca continua per tutta la durata di quegli Stati, di quei Comuni, anche quando sarebbe da ritenere che questi avessero già concentrato presso di sé tutti gli atti per loro interessanti. Anzi, a provare che, anche quando ciò sia già avvenuto, perdura tuttora il diritto d'inchiesta presso i notai, ci sia le-

⁽¹⁾ MANARESI CESARE, *Gli atti del Comune di Milano fino all' anno MCCXVI*. Milano, Capriolo e Massimo, 1919.

cito riferire da precedente nostro lavoro ⁽¹⁾ la notizia che, il 29 maggio 1301, il Comune di San Gimignano in Val d'Elsa pagò: *soldos ij ser Inghiramo Cursi, item soldos ij Johanni Filippi pro eorum salario j. diei, quo steterunt ad domum ser Delli, et j. diei, quo steterunt in Camera dicti Comunis ad scrupandum inter cartas dicti ser Delli et etiam dicti Comunis pro instrumento quod dicebatur esse inter Comune Sancti Geminiani et Comune Senarum de represaliis non concedendis.*

Tale indagine fu affidata a Firenze, circa il medesimo tempo, non più a ufficiali speciali, sibbene addirittura ad un giudice del Capitano, che doveva rintracciare quegli atti e notizie e depositarli nella Camera del Comune: ove ad ognuno fosse lecito prenderne conoscenza.

« Anco », dispone il Costituto di Siena volgarizzato nel 1309-1310, « acciò che le ragioni del Comune di Siena a ciascuno sieno manifeste in aperto, statuimo et ordiniamo che li signori Nove eleggano tre buoni e leali mercanti i quali entro quattro mesi debbano fare due libri scritti in sermone volgare di buona lettera et ben legibile, ne' quali scrivano tutte le ragioni, censi et giurisdizioni, le quali et li quali el Comune di Siena à ne le terre et comunanze et spetiali persone et luoghi undunque sieno, le quali diligentemente invengano et inchiegano per li libri, carte et atti et altre scritture del Comune di Siena et per altro qualunque modo. Et questo capitolo fatto è Mccciij, indictione ij, del mese di magio» ⁽²⁾.

4. NOTARI CANCELLIERI. — A questa data una speciale trasformazione è già avvenuta nella figura del notaio, che, nell'immensa ignoranza del Medio Evo, abbiamo visto assurgere quasi solo all'ufficio di stipulatore di tutte le transazioni pubbliche e private. Lo Stato, il Comune, il Signore, che cessa dal disinteressarsi dei rogiti di lui, assume ai suoi servigi il notaro stesso, che dia fede pubblica agli atti dell'amministrazione in qualunque ramo si svolgano; ed egli quegli atti redige, pubblica e conserva e tramanda nell'interesse pubblico. Tali erano i notari imperiali, che accompagnavano i missi dominici; tali sono, nei sec. XII, XIII e seguenti, i notari dei

⁽¹⁾ (A. DEL VECCHIO ed.) E. CASANOVA, *Le Rappresaglie nei Comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna, Zanichelli, 1984, pp.245-246.

⁽²⁾ *Il Costituto del Comune di Siena*, volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX edito sotto gli auspici del Ministero dell'Interno dal R. Archivio di Stato di Siena. Siena, Lazzeri, 1903, vol.II, p.502.

Consigli opportuni, della Camera, dei giudici, degli ufficiali vari dei nostri liberi Comuni; tali, i cancellieri e segretari dei Sovrani. Sono lo stipite dei funzionari di concetto della pubblica amministrazione, che lo svolgimento del diritto amministrativo e costituzionale, promosso dagli studi umanistici, trasforma, pochi secoli dipoi, in quei forti organismi, in quella potente burocrazia, che sono le cancellerie del □400, i segretariati del □500.

Se li studiamo, ci accorgiamo che sono sempre gli stessi notari, gli stessi scribi, specializzati, però, ed innalzati in dignità dall'ente, al quale prestano l'opera loro. La fede pubblica, l'autorità, ch'era privilegio esclusivo e personale degli antichi notari, si estende all'amministrazione, all'ufficio, che tratta esclusivamente nell'interesse pubblico e assume a personalità giuridica, in cui il privato ripone la propria fede, non meno che la riponeva negli antichi notari e la ripone in quelli suoi contemporanei. Allora, non occorre più che l'addetto a quell'ente sia investito di quella fede per esercitare le sue funzioni: sono le funzioni stesse che ne sono investite e che investono colui che le esercita; sono esse che prestano al funzionario la propria autorità. Niccolò Machiavelli non ha più bisogno di essere notaro per diventare segretario della seconda Cancelleria del Comune di Firenze: non lo sono l'Adriani e i suoi successori, non lo saranno né i segretari dei granduchi toscani, né quelli ducali di Savoia, Mantova, Modena, né gli altri dei sovrani esteri.

5. CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DEI COMUNI. —

Ma per tornare ai tempi, entro i cui termini si svolge la nostra indagine, un pericolo minacciava l'esistenza e la conservazione di quegli atti, ai quali lo Stato annetteva cotanta importanza: cioè le conseguenze dell'incuria dei pubblici ufficiali, della malvagità degli uomini e delle fazioni.

Scocca appena il 1203; ed ecco, secondo gli studi precisi di Alessandro Lisini, il podestà di Siena, messer Bartolommeo dei Miconi, accorgersi del disordine, nel quale sono le carte consegnategli dal suo predecessore, e deliberarne la trascrizione in uno di quei registri che si dicono istrumentari: *Quia contractus publicos, quos antiquitus Comune senense contrahendo receperat, inveni, principio mei regiminis, male custoditos et indiscrete detentos, statui cum laudabili et fido camerario meo Ranerio Bernardini, qui operam ibi exhibuit cum effectu, et iussi eos, qui remanserant, per prudentes et fidos iudices et notarios in hunc Librum publice redigi et fideliter exemplari, ne ulterius inde Comune senense dispendium sustineret. Per ipsos*

namque pacta servantur promissiones adimplentur et quod negatur eis deductis in medium comprobando redditur et latens veritas revelatur. Quoniam igitur multum continent utilitatis et commodi, rogo et exhortor proponere prudentiam vestram karissimam quatenus, his bene custoditis, alios, quos in futurum receperitis pro Comuni similiter exemplari et custodiri mandetis . . . ».

Da questo preambolo risulta, dunque, come per incuria, una parte degli atti più antichi del Comune fosse scomparsa, e soltanto quel che ne rimaneva fosse da inserire nel nuovo Caleffo.

E, poiché il Maconi consigliava di custodire gelosamente gli atti pubblici, il Comune, per aderire a tal consiglio, affittava, nel 1229, il palazzo di Boninsegna *in quo reconduntur scripture*, e ne faceva rifare le serramenta alle finestre.

Quelle scritture vi eran custodite entro cassoni o scrigni, che, ancora nel 1246, non erano di proprietà del Comune, ma di privati, cui se ne pagava il nolo. In progresso di tempo, però, altri cassoni sono costruiti a spese pubbliche. Nel 1278 erano già dodici; oltre ad altri sparsi fra i diversi uffici, come quello fabbricato, nel 1293, per i signori Nove. Prima della costruzione del palazzo della Signoria, nel 1279-80, i frati predicatori di Camporegio custodivano nella loro sacrestia *scrineum Communis*, nel quale sotto triplice chiave eran rinchiusi i documenti pubblici di maggiore importanza. I frati non erano se non i custodi materiali del cassone; ma il Comune solo poteva vedere quel che vi fosse chiuso, e di fatti ci ha tramandato l'elenco di quei documenti nel quaderno nel quale ne registrava nell'anno 1290 l'immissione e l'estrazione, quaderno che, poi continuato, ne conta sino a 1601, dall'814 al 1336.

Fra gli altri scrigni, conservati dal Comune, quelli della Biccherna o tesoreria, erano collocati in una stanza, che, nel 1299, per essere sovrastante alle stalle del Podestà e quindi soggetta a' pericoli d'incendio, per i lumi che di notte i militi vi tenevano accesi, fu d'uopo mettere al riparo da tali rischi, rifacendone le volte ⁽¹⁾. E nella medesima Biccherna dovevasi tenere un soppedano, o cassa bassa, chiuso con tre chiavi, per riporvi i libri dei debiti del Comune ⁽²⁾.

Ma di scarso giovamento sarebbe stata la conservazione degli atti, se non si fosse provveduto anche a inculcare il principio che le carte, avute o redatte durante un ufficio pubblico, non erano di proprietà

⁽¹⁾ *Inventario del R. Archivio di Stato in Siena*. Parte I, (Siena, Lazzeri, 1899), p.ix.

⁽²⁾ *Costituto di Siena*, cit., I, p. 112.

dell'ufficiale, ma dello Stato, del Comune, e che perciò dovevansi restituire alla cessazione di quell'ufficio, perché il successore o chiunque altro potesse averne nozione e sapesse comportarsi nella propria gestione. Da questa premessa deriva a Siena, come da per tutto altrove, l'obbligo ripetuto da tutte le leggi e da tutti gli statuti all'ufficiale cessante di trasmettere i propri atti al successore ⁽¹⁾ e per alcuni atti speciali di sigillarli e darli in deposito in Biccherna, ove dovessero stare sino a che si credesse di doverli passare al successore ⁽²⁾. Talvolta, anzi, prescrivevasi tassativamente (1296) che gli ufficiali « debbiano e sieno tenuti esse » scritte e ragioni « o vero la copia di esse, apo 'l detto officio lassare et relassare, sì che sempre nel detto officio sia copia di quelle cose le quali si fanno » ⁽³⁾; il che equivale a costituire l'archivio di quell'ufficio.

E, oltre ad altre rubriche, per dar compimento a tanta diligenza, proclamando un principio di grande modernità, pur troppo da altri regimi, posteriori di molti secoli, offuscato, ecco quel Comune toscano sancire negli ultimi del sec. XIII la piena pubblicità degli atti raccolti nei suoi archivi e in quelli pubblici in generale:

«Anco, statuimo et ordiniamo che ciascuno possa usare, et usare a lui sia licito, tutti li atti et scritte et carte de li libri del Comune et del popolo di Siena, et l'altre scritte de' notari, mercatanti et cambiatori, et di coloro, e' quali ufficiali del Comune et del popolo fossero essuti, a sua defensione, qualunque ora essi vorranno usare per mostrare la loro ragione. Et la Podestà et lo camarlengo et iiii. sieno tenuti et debbiano a coloro, e' quali esse cose adimandaranno, fare mostrare et dare a la loro volontà» ⁽⁴⁾. Sola riserva a tal diritto era il pagamento di alcune tasse ai notai per le copie autentiche rilasciate ⁽⁵⁾ quantunque fosse anche previsto il rilascio gratuito delle medesime per uso amministrativo ⁽⁶⁾.

Di leggieri, s'intende come con quei principii non potesse ammettersi qualunque sfregio fatto agli atti pubblici sia per malizia sia per lucro.

«Et qualunque el detto constoduto tollarà, o vero squarciarà, o vero sconficcarà, o vero d'esso alcuna cosa frodevolmente tollarà,

⁽¹⁾ *Costituto di Siena*, cit., I, p. 196, 127.

⁽²⁾ *Ivi*, I, p. 112.

⁽³⁾ *Ivi*, II, p. 136.

⁽⁴⁾ *Ivi*, I, p. 481.

⁽⁵⁾ *Ivi*, I, p. 107.

⁽⁶⁾ *Ivi*, I, p. 189.

sia punito et condannato al Comune di Siena in .c. libre di denari. Et se non potrà pagare la detta pena, sia talliata allui la mano» (1).

« Anco, per evidente necessità del Comune di Siena et de' cittadini et contadini d'esso Comune, statuto et ordinato è, che neuno constoduto del Comune di Siena si possa o vero debia, in perpetuo, vendere, alienare o vero barattare; che nientemeno sempre non sia ne la Camera del Comune di Siena, acciò sempre vedere si possano li constoduti et quelle cose che s'agiongono et si menovano ad essi. Imperciò che per lo defetto de li statuti, e' quali s'alienano, le liti et li screzi si generano, né chiaramente vedere si possono et seguitare quelle cose, le quali in essi capitoli del constoduto si contengono » (2).

« Et qualunque tollarà, o vero furarà, o vero cancellarà, o vero squarciarà, o vero alcuna cosa frodolentemente farà, sì che avere non si possono nel primo stato, secondo che debbono, alcuni atti o vero scritte del Comune, o vero d'alcuno giudice, el quale conoscarà d'alcuno maleficio, o vero d'alcuna questione, in .M. libre di denari al Comune di Siena sia punito et condannato, et ne la restitutione fare de li detti atti et scritte, senza lesione. Et se questo non farà, et la detta pena non pagará, dal dì de la condanagione ad un mese, sia talliata allui la mano, se avere si potrà, et, se avere non si potrà, sia posto in perpetuo bando, del quale escire non possa. Et che mai non possa avere alcuno officio ne la città o vero giurisditione di Siena, o vero se pagará la detta pena, o vero no» (3).

(Anno 1292). « Anco statuto et ordinato è che . . . coloro, e' quali scientemente publicano, o vero fanno, o vero far fanno false carte; ancora, coloro, e' quali falsificano li libri autentici del Comune, é quali sono sotto l'assi et sotto le chiavi, debbano essere condannati che sieno arsi et sieno in perpetuo bando del Comune di Siena; et, se avere si potranno et verranno in forza de la Podestà, sieno arsi et li beni loro si publicchino al Comune et infino a le radici si destrugano, salve le ragioni de le femene et per le loro dote et li creditori loro ne li beni loro dipo 'l destrugimento d'essi » (4).

(1) *Costituto di Siena*, cit., I, p.125.

(2) *Ivi*, I, p.125.

(3) *Ivi*, II, pp. 356-357.

(4) *Ivi*, II p. 357.

Lo stesso può dirsi per Mantova prima e durante la dominazione dei Bonacolsi ⁽¹⁾.

Venezia conservò gli originali dei patti internazionali nel tesoro della Basilica di S. Marco sinché non li ripose nella sezione *Secreta* della Cancelleria ducale. Di essi la Signoria ordinò di tener ricordo in un libro detto *Liber Communis* o *plegiorum*, che li comprende insieme colle cauzioni prestate dal Governo per oggetti diversi, dal 1223 al 1253. Il maggior Consiglio, poi, con decreto del 30 giugno 1266 ordinò la compilazione di duplicati dei decreti o consigli autentici per darne un esemplare anche alla Quarantia. Certo è che sin dal secolo XIII i vari magistrati vi avevano i loro atti ⁽²⁾.

Questi provvedimenti e altri ancora che potrebbero essere racimolati nella legislazione del tempo in Italia e all'estero, dimostrano in qual. concetto si avessero, allora, le carte d'archivio; e come questo istituto fosse apprezzato.

6. STATUTI SUGLI ARCHIVI DEI COMUNI. — Nuova riprova noi abbiamo, spigolando fra gli statuti di altri dei nostri Comuni, non senza che altri possa arricchire questa esemplificazione con infinite altre notizie italiane e straniere.

Ricordando come, già nel 1125, Firenze avesse leggi e statuti; nel 1130, atti giudiziari; nel 1172 probabilmente, certamente nel 1217, verbali di deliberazioni e nel 1285 cominciasse la grande serie delle provvisioni, soggiungiamo che, nel 1289, istituì un notaio custode degli atti, che li riponeva e conservava nell'armadio della Camera del Comune.

Il Custode degli atti della Camera, come era allora appellato quell'archivista: *antequam aliquam copiam inde alicui faciat, videat, per se ipsum, omnes et singulos libros et quid in quolibet eorum contineatur. Et in copertura de foris, de grossis lictoris et apertis, scribat brevem titulum de contentis in quolibet et de tempore dominatus et sub cuius iudicis examine. Et si talis liber non habuerit sufficientem coperturam, Camerarii illam faciant renovari, expensis Camere. Quibus sic peractis, reponat ipsos libros, quanto potest, convenientius et ordinatius, per singulas camerulas armarii dicte Camere. Dehinde faciat et permictat haberi, sine ullo pretio, nisi de eo, quod scripserit sua*

⁽¹⁾ TORELLI PIETRO, *L'archivio Gonzaga di Mantova*. Ostiglia, Mondadori, MCMXX, I, pp. xx.

⁽²⁾ TODERINI TEODORO e CECCHETTI BARTOLOMMEO, *Il Regio Archivio generale di Venezia*. Venezia, tip. Naratovich, 1873, pp.10, 11, 18.

manu, copiam de ipsis et contentis in eis, singulis petentibus dum tamen in sui presentia, ita quod, se absente, nichil in eis valeat innovari. Et propter ea singulis diebus et horis, quibus statur ad Cameram continue moretur ibidem, nec possit claves alii commendare. De foris quoque super qualibet armarii camerula infigat cedulam exprimentem quid continetur in illa. (1)

Come osserva il Marzi, questa provvisione offre materia e parecchie considerazioni, ch'egli limita alla costituzione e ampiezza dell'armario del Comune. Secondo lui, armario non vuol dire il mobile così chiamato, ma l'archivio tutto quanto secondo l'antica accezione. Per noi, invece, anche essendo disposti a largheggiare in fatto dello spazio occupato dalle carte, la medesima voce dovrebbe essere presa nel senso di mobile: perché, da quel che vediamo praticato altrove, stimiamo che gli atti rinchiusi nella Camera non potessero essere, nel 1289, cotanto numerosi da non capire in un armario, se soltanto dal 1285 cominciano le provvisioni e le scritture giudiziarie delle quali sembra principalmente si tratti.

D'altra parte, se s'interpretano le camerule dell'armario come stanze, dobbiamo ritenere fossero bugigattoli poco confacenti allo scopo di quella provvisione; mentre, se le prendiamo nel senso di caselle dell'armario, intendiamo come l'obbligo, imposto al custode di inchiodare una targhetta coll'indicazione dell'oggetto contenutovi, fosse più ragionevole ed agevole. Del resto, rammentiamo che l'uso di armari a caselle non è peranco cessato ai giorni nostri.

Comunque sia, noi assistiamo all'ordinamento dei libri; sulla cui coperta esterna dovevansi segnare in breve il contenuto, la Signoria e il giudice, sotto i quali questo fosse stato redatto. Ciò fatto, dovevano distribuirsi quanto *potest convenientius et ordinatius* entro le varie caselle, ognuna delle quali, se non erriamo, era riservata ad una speciale materia.

V'ha persino anche un embrionale regolamento per l'archivista o custode, come allora dicevasi e dicesi ancora in qualche luogo, cui era imposto, colla responsabilità unica dell'archivio, e col divieto di darne comunicazione altrui prima di averlo ordinato, l'obbligo di esser presente per tutte le ore di servizio della Camera e di permettere la visione e copia degli atti ai richiedenti, gratis, fuorché per la spesa della scritturazione, che ne avesse fatta egli stesso.

Le stesse disposizioni troviamo, presso a poco, riprodotte, altrove, e, per esempio a Prato in Toscana; ove per una provvisione del 30

(1) A.S.F. Provvisioni canonizzate, a c. 5: MARZI D., op. cit., p. 33

dicembre 1291, *unus bonus et legalis notarius etatis xxx annorum ad minus ponatur et eligatur pro Communi Prati ad custodiendum et salvandum et tenendum acta et scripturas Communis Prati, existentia in armario dicti Communis et que in posterum in dicto armario ponerentur. Qui notarius teneatur et debeat, vinculo iuramenti, dictum suum officium, et sub pena sibi ad arbitrium domini Capitanei auferenda, bene et legaliter facere et exercere, et dicta acta et scripturas bene sollicite et legaliter custodire, salvare et tenere, et cuique volenti et petenti ostendere et copiam facere, sine aliquo salario vel mercede recipiendo, sub pena et ad penam xx solidorum pro qualibet vice sibi auferendam per Capitaneum supradictum.*

Possit tamen dictus notarius de qualibet exemplatura cuiuscumque scripture, quam in publicum reduceret, accipere pro suo salario xij denarios et non ultra; salvo quod non possit dare copiam alicuius scripture alicui forensi vel alii pro eo, sine expressa licentia et mandato domini Capitanei suprascripti et VIII (Consiglieri) ad penam sibi ad arbitrium domini Capitanei auferendam.

Teneatur etiam dictus notarius, vinculo iuramenti et ad penam sibi ad arbitrium domini Capitanei auferendam, die qualibet personaliter stare, a tertia usque nonam, in loco ubi dicti libri et acta Communis stabunt et ponerentur pro Communi; et copiam ex ipsis libris et actis facere cuique petenti et volenti, ut supra dictum est.

Teneatur etiam, vinculo iuramenti et sub dicta pena, aliquum librum vel scripturam non extrahere vel permictere quod aliquatenus extrahatur de apotheca vel loco ubi dicti libri erunt vel morabuntur, sine expressa licentia et mandato domini Capitanei terre Prati. Et teneatur dictus notarius de suo offitio bene et legaliter exercendo promictere et securitates prestare, sicut et quomodo videbitur domino Capitaneo suprascripto. Offitium cuius notarii durei et durare debeat per unum annum solummodo et non plus. Quicumque vero fuerit in dicto offitio, non possit eligi in dictum offitium a depositione sui offitii deinde ad tres annos proxime subsequentes ⁽¹⁾.

Questa provvisione pratese precisa la tariffa della scritturazione, l'orario di servizio, la durata dell'ufficio e il divieto triennale imposto alla rielezione del medesimo individuo. Quest'ultima particolarità, che fino al 1290 ha certo il suo riscontro a Firenze, indica come il custode dell'archivio non fosse, in quella città, un funzionario, ma un semplice ufficiale temporaneo.

⁽¹⁾ *I Capitoli del Comune di Firenze*, Firenze, Cellini, 1866. To. I. Prefazione di CESARE GUASTI, p. IV, nota 1.

D'altra parte, la proibizione di estrarre libro o carta dalla bottega o dal luogo ove stesse, ci induce a ritenere che questa bottega e luogo non fosse l'*armarium* di cui in principio della provvisione, e quindi l'archivio del Comune, ma uno di quegli archivi vari che spesso insieme agli uffici ai quali appartenevano erano sparsi per botteghe e luoghi, anche separati e lontani.

Ciò è confermato per Firenze, ove trovasi, nel 1292, uno stanziamento a un calzolaio in Vacchereccia per pigione di una bottega, dove erano una cassa e un soppedano *ubi, ut asseritur, tenentur pro Comuni libri et acta librarum et factionum detentorum* ⁽¹⁾.

Gli atti da riporre in archivio crescendo di continuo, fu d'uopo, nello stesso anno 1292, provvedere a Firenze alla fornitura *unius vel duorum armariorum pro Comuni fiendorum in ipsius Communis Camera pro actis dicti Communis in eis reponendis et custodiendis*.

Certo, la suppellettile aumentava anche per le ricerche, affidate, sin dal 1290, non più a un ufficiale indigeno, ma a un giudice forestiero, *qui debet reinvenire iura Communis*. E, poiché non pare che tutti gli ufficiali del Comune ottemperassero esattamente alle disposizioni sulla conservazione e concentrazione degli atti, una provvisione del 9 febbraio 1297 concedeva ai Priori delle Arti e al Gonfaloniere di giustizia, supreme autorità della Repubblica, piena balia *providendi super custodia omnium scripturarum et actorum factorum et fiendorum per aliquos officiales seu notarios Communis, ad aliqua officia deputatos vel deputandos*.

Queste scritture, se erano sciolte chiudevansi negli scrigni; se, a quaderno o a libro, nell'armario; e di queste ultime alcune avevano la coperta della stessa materia dell'interno o di cartapeccora, sulla quale portavano, come s'è visto, titolo e data; altre erano legate in assi o tavole; e alcune di queste ultime anche chiuse con chiavi e incatenate, secondo l'importanza o la delicatezza del contenuto. Forse, fin d'allora, ma certamente più tardi, i registri delle provvisioni, rilegati in assi, e altre serie simili, oltre al titolo assunsero una segnatura colle lettere maiuscole dell'alfabeto o semplici o raddoppiate A.B. C.... AA. BB. CC....

Del 1271 e del 1292 sono ordini dati dal Maggior Consiglio di Venezia agli Avogadori di comun di restituire i libri, de' quali si fossero serviti, tanto per dimostrare che da per tutto occorreva combattere il maluso contrario. E dal 1345 si trascrivono in volumi separati

⁽¹⁾ GHERARDI ALESSANDRO. *Le Consulte della Repubblica Fiorentina*. Firenze, Sansoni, 1896, vol. I. Introduzione, p. xxvij.

e segnati con lettere dell'alfabeto (*libri alfabetici*) alcune deliberazioni del Senato in materia segreta, donde il titolo di *Secreti* loro dato; dal 1401 cominciano invece a indicarsi con numeri i libri dei Consigli della Quarantia, donde i *numerales primus, secundus, tertius*, ec. ⁽¹⁾.

Bologna che, secondo Albano Sorbelli, aveva, sin dal 1214, una raccolta di atti, bruciata, poi, nel tumulto del 1228, e possedeva, sin dal 1250, i suoi istrumentari, noti sotto il nome di *Registro grosso* e *Registro nuovo*, conservava anche essa i suoi statuti, nel 1288, *in armario populi Bononie*; né aveva cosa da invidiare agli altri Comuni per la sua Camera degli atti, ordinata nel 1287, e pel suo archivio dei Commemoriali, sistemato dai Frati godenti ⁽²⁾.

Pietro Torelli, a sua volta, c'insegna che a Parma, come abbiamo già accennato, i libri del Comune erano affidati nel 1259 ai notari *tascarum*, cioè dei sacchi *ad ipsos libros gubernandos et reponendos*, mentre i documenti sciolti erano consegnati al *gubernator istrumentorum*.

A Padova, nel 1275, avevano lo stesso ufficio i *conservatores iurium*; cui eran prescritti la conservazione di duplicati e l'obbligo di *acta in armario per cancellos ordinatim quelibet suo loco congruo disponere* e le ambasciate e lettere *per cancellos et capitula certa distinguere scilicet terram quamlibet et locum et personam cum quibus Comune Padue facere habeat vel habuerit, per se quelibet suo loco*.

Era parimente prescritta la compilazione d'inventario da conservarsi in diversi luoghi; come, per esempio, delle ambasciate e lettere or ora ricordate *de hiis hoc modo depositis registrum et memoriale contrafacere*. Altrove dicevasi ancora: *de illis rationibus, quas habebunt, tria fiant memoralia, ut sciatur semper qui et quales libri et que et quales rationes Communis fuerint apud eos, unum quorum stet apud assessorem Potestatis, qui preerit campis, aliud in sagrestia S. Antonii, et tertium apud illos conservatores*.

Soggiungesi che ai privati potevano essere comunicati gli atti *que publice erunt* ⁽³⁾. Contemporaneamente, a Venezia compilavansi già le rubriche dei Misti *continentes res terrestres et maritimas*, cautela che non cessò mai negli uffici della Serenissima e di cui questo è forse il primo esempio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Toderini-Cecchetti. *op. cit.*, p. 10 18.

⁽²⁾ Albano Sorbelli, *Un direttore d'archivio del secolo XIV: Giacomo Bianchetti* (Miscellanea, Giovanni Sforza), Lucca, Baroni, 1917, p. 3-5, 7.

⁽³⁾ Pietro Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*. Mantova, Mondovì. 1915, pp. 282-284.

⁽⁴⁾ Toderini-Cecchetti. *op. cit.*, p. 33.

Altrettante notizie preziose potrebbero, secondo noi, attingersi alle serie principali degli archivi sabaudi, francesi, inglesi, spagnuoli, tedeschi.

7. MOBILI. — Ma le notizie che abbiamo sinora raccolte ed enumerate ci permettono ancora di fare una osservazione intorno ai mobili ne' quali riponevansi gli atti.

Sino a un certo momento, può dirsi predomini, nella conservazione e collocazione dei documenti, il sistema, che noi chiameremo *romano* perché usato sin dai tempi più remoti della Repubblica. Questo sistema, non avendo da preoccuparsi se non di atti sciolti, sian pure arrotolati, li depone nell'arca, nello scrigno, nel soppedano, nel cassone, nella cassa, ove, non ostanti tutte le precauzioni, gli atti si confondono facilmente e per il loro rinvenimento richiedono sempre un certo tempo.

Non minor confusione si verifica nell'altro sistema, diremo così *viatorio* del sacco, della tasca, della cesta, che è tuttora in vigore presso alcune amministrazioni; come, per esempio, quella postale, per il trasporto di volumi. In alcuni Stati e luoghi, come nell'Ungheria e in Turchia, questo sistema perdurò tale quale; in altro, si trasformò nel sistema precedente, pur conservando il nome originale di tasca o simile, per ricordare la trasformazione avvenuta.

Quando negli archivi cominciano a prevalere i quaderni e questi si ammucchiano in fasci, in attesa di rilegatura, la cassa diventa incomoda. Si procura di non più confondere i quaderni e di lasciarli sempre raccolti insieme: e, quindi, occorre ripartire lo spazio della cassa in scompartimenti, in camerule, in cassette o caselle. Come abbiamo già detto, rovesciando o meglio rizzando la cassa, così ripartita, si ha, nel medio evo, come nei tempi più remoti, l'armadio sino a noi pervenuto.

Questa trasformazione è un altro progresso per l'archivistica, che permette la distribuzione degli atti e registri e la classificazione e la numerazione di essi, cioè la base del lavoro archivistico: e noi la troviamo in pieno vigore nella Camera del Comune di Firenze sia dal 1289, come abbiamo veduto. L'ulteriore progresso in fatto di scaffalature è degli ultimi secoli.

Sempre, a proposito di mobili d'archivio, ripetiamo che usarono i Comuni depositare negli edificî sacri cassoni e scrigni coi propri documenti, chiusi a chiavi affidate al magistrato civile. Sicché è bene rilevare come la figura assunta allora dal sacerdote o monaco di fronte agli atti, non è più quella dell'archivista, come sarebbero stati i Frati

godenti di Bologna, ma quella del semplice depositario fiduciario dello scrigno, che desideravasi sottrarre alle vicende della tumultuosa vita politica di quei giorni.

8. ARCHIVI SVEVI. — Comunque sia, tutti quei provvedimenti e le osservazioni, che suscitano, sono indizio del progresso veramente notevole fatto già dall'archivistica entro il secolo XIII. Contrariamente all'opinione, che qualcuno potrebbe formarsene, essa ci appare, allora, così sviluppata da farci ritrovare molti dei principii, che vigono ancora ai giorni nostri. E, pertanto, non possiamo accettare la supposizione di coloro, i quali inclinano a rappresentarci quella età come perfettamente barbara in materia d'archivio; e tanto meno ad attribuire a malvagità o a vendetta, anche di parte, la scomparsa degli atti di quei secoli. Esempio tipico è, allora, per noi, la spiegazione, che taluni si sono compiaciuti inventare, della distruzione dell'archivio imperiale svevo. La certezza, che di tutta la cancelleria di Federigo II di Svevia un solo frammento per gli anni 1239-1240 si fosse salvato nel registro, tuttora conservato nel R. Archivio di Stato di Napoli, aveva indotto nella credenza che la distruzione fosse dovuta a vendetta degli Angioini, desiderosi di cancellare persino anche il ricordo dei loro predecessori.

Gli studi recenti di Rodolfo von Heckel ⁽¹⁾, di Giovanni Niese ⁽²⁾, e, sopra tutti, di Edoardo Sthamer ⁽³⁾, ai quali si aggiunge ora Nicola Barone ⁽⁴⁾, costringono ognuno a ricredersi. Se, oltre a questi eruditi ricordiamo il Carcani, il Minieri Riccio, il Winckelmann, che pubblicò i frammenti di altri registri della Cancelleria sveva per gli anni 1230-1248, conservati nella Biblioteca di Marsiglia ⁽⁵⁾, il Caspasso, ec. possiamo formarci una qualche idea della consistenza del-

(1) RUDOLF VON HECKEL, *Das päpstliche und sizilische Registerwesen* (nell' Archiv für Urkundenforschung, Bd. I, 1908).

(2) HANS NIESE, *Ueber die Register Friedrichs II* (Ivi, Bd. V, 1913).

(3) EDUARD STHAMER, *Studien ueber die sizilischen Register Friedrichs II* (nelle Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1920, 1925); *Der vatikanischen Handschriften der Konstitution Friedrichs II für das Koenigreich Sizilien* (nella Papstum und Kaisertum, 1925).

(4) NICOLA BARONE, *Intorno al registro di Federigo II* (nel Mouseion, III, fasc. 2, 1926).

(5) WINCKELMANN E., *Registrorum Friderici excerpta massiliensia* in *Acta Imperii inedita saeculi XIII*. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Koenigreichs Sicilien in den Jahren 1198 bis 1273. Innsbruck, Wagner, 1880, Bd. I, p. 599 e ss.

l'archivio di quell'imperatore, nel quale lasciarono i loro atti anche i figli di lui, Corrado e Manfredi.

Contrariamente a quanto ritenne il Capasso ⁽¹⁾, esso consisteva, oltre che delle famose costituzioni, di due serie parallele di registri di atti, disposti cronologicamente, senza distinzione di rubriche o di materie, alle quali facevano corona numerose serie d'istrumenti di transazioni e permutate, stipulati dall'imperatore e dai suoi successori e ufficiali colle chiese del Regno; alienazioni di censi, sentenze contro chierici e privati, quaderni di collette ossia testatici o capitazioni, e altre molte. Tale n'era la mole, che veniva ripartito in più sedi del versante adriatico, ed affidato alla custodia dei castellani sia di Canosa, sia di Lucera. Checché si sia potuto dubitare pel fatto che di tutta quella caterva di atti un solo volume malconcio e logorato dalla pioggia sia sino a noi giunto, quei castellani e più di tutti gli angioini si astennero dal recarvi offesa; anzi la conservarono integra; e di frequente Carlo I e i suoi successori ricorsero ad essa per citare, nei propri ordini e diplomi, precedenti del tempo di Federigo.

I registri angioini sono là per offrirci più d'un esempio di tali richiami e quindi di tale esistenza e conservazione; ma più di tutti ce l'offre in modo irrefragabile il seguente ordine ad Angelo della Marra *quatinus statim, receptis presentibus, ad castra nostra Canusii et Lucerie, una cum magistro Iohanne de Essarciis, dilecto clerico etc. te personaliter conferens, simul cum eodem magistro Iohanne, sine cuius presentia nichil agas, queras et invenias et tecum ad Curiam nostram portes instrumenta seu aliqua alia scripta de permuctationibus factis inter quondam Fredericum, olim imperatorem, et alios dominos, qui fuerunt pro tempore, et ecclesias, ac de alienationibus censualibus, nec non de sentenciis latis per eos contra ecclesiasticas et privatas personas, necnon registra omnia de tempore predicti imperatoris et quatenus etiam collectarum de tempore supradicto* ⁽²⁾.

Le scritture sveve rimasero conservate con quelle degli angioini, ma certamente da esse distinte, come può risultare dalle ricerche che vi si facevano anche dopo Carlo I. In un diploma di Roberto d'Angiò del 28 agosto 1332 trovansi ancora riportati parecchi atti di Fede-

⁽¹⁾ *Inventario cronologico sistematico dei Registri Angioini*, conservati nel R. Archivio di Stato di Napoli. Napoli, Rinaldi e Selletti, 1894, p. xj.

⁽²⁾ STAMER, *op. cit.*, p. 178 dal Registro angioino, anno 1274 B, n.º 19, fol. 141 alla data 3 ottobre 1275, secondo lo Sthamer, 1271-72 secondo il CAPASSO e RAFFAELE BATTI nell' *Inventario cronologico sistematico*, citato, p. 31.

rigo II: il che ci dimostra che ancora a quella data esistevano ed erano consultati.

Dopo questa data non se ne hanno sinora altre notizie: il che indusse il Minieri Riccio ⁽¹⁾ a supporre che la pioggia, che, nel 1336, danneggiò, insieme col palazzo della Zecca a Sant'Agostino, parecchie delle scritture raccoltevi, colpisse di preferenza l'archivio svevo.

9. ARCHIVI ANGIOINI. — Ma ad ogni modo non soltanto l'archivio imperiale ebbe a soffrire per quell'allagamento: anche quello angioino corse pericoli in quell'emergenza. Sin dal 1333, esso con gran parte della suppellettile archivistica del Regno di Napoli, era ospitato in quel medesimo palazzo, un dì della famiglia di Somma, dopo aver subito parecchi spostamenti.

Gli studi recenti dello Sthamer ⁽²⁾ attestano tutta la cura che il primo angioino ebbe dei propri archivi, che secondo il bisogno faceva trasferire e concentrare nella capitale.

Nei primordi del regno di Carlo I ⁽³⁾, l'archivio angioino aveva avuto sede nel Castel Capuano, residenza reale prima della costruzione del Castelnuovo; e parte di esso, nel 1272, era ricoverata *in castro Ovi, ubi conservantur alia regesta*. Altri depositi erano sparsi nei castelli di Trani, di Bari, di Melfi e nella torre di S. Erasmo presso Capua e pare consistessero in atti di non immediata consultazione. A Bari, per esempio, erano stati lasciati registri del tempo del vicariato del principe Carlo, primogenito del re. Ed abbiamo letto or ora come a Canosa e a Lucera eransi tenute le scritture di Federigo II e dei di lui figli.

Col tempo, Carlo I richiamò tutte quelle membra sparse a Napoli, e dopo il 1280, le fece concentrare nel Castel Capuano insieme colle serie già dispostevi; non senza trascinarsi dietro al solito un archivio viatorio in tutti i viaggi intrapresi attraverso i suoi stati.

Dopo la riforma della real tesoreria nel 1277, egli pose mente a dare assetto all'archivio; e dai provvedimenti, che allora prese sia pel concentramento delle carte, sia per le ricerche necessarie, noi possiamo avere notizie sufficienti per esaminare lo stato nel quale queste carte si trovassero. Tuttavia non è inutile avvertire che l'archivio reale

⁽¹⁾ MINIERI RICCIO CAMILLO, *Brevi notizie sull'archivio angioino*, p. IX.

⁽²⁾ EDUARD STHAMER, *Die Reste des Archivs Karls I von Sizilien im Staatsarchive zu Neapel*, nelle *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* dell'Istituto storico prussiano di Roma, XIV (1911), p. 68-1 39.

⁽³⁾ Per questa descrizione vedi il discorso di B. CAPASSO, *Gli Archivi* ec. citati, pp. 15 e ss.

angioino era ripartito in due distinzioni o sezioni, come si direbbero oggi: una di atti cancellereschi, l'altra di atti camerali o contabili. Ogni atto, dice il Capasso era rubricato o registrato, secondo la sua natura e la registrazione si ripeteva quattro volte: in Cancelleria, in Camera, *penes prothonotarium* e *penes magistratos rationales* (da *ratio*: conteggio). Di quaterni, registri, libri componevasi la massima parte della suppellettile. E ogni quaterno, registro o libro portava in coperta il titolo col soggetto o la classificazione delle scritture e la data delle medesime indicata coll'indizione.

Questo modo d'intestare i registri era stato prescritto dal re stesso: e Carlo II, nel 1299, nell'ordine di trasportare a Napoli le carte sinora custodite a Melfi disponeva che nella ricevuta da rilasciare al castellano, che le avrebbe consegnate, si dovessero indicare *quaterna et registra ipsa et indictionem ipsorum*. Questo mandato regio non faceva che ripetere quello, ch'erasi usato sotto il regno di Carlo I; e ne abbiamo una prova irrefragabile nell'elenco in due parti che doveva valere di ricevuta e d'inventario dei registri e quaderni trasferiti da Napoli a Bari il 21 novembre 1284, costituenti tutta la serie dei registri angioini allora esistenti in numero di 91.

Troppo lungo sarebbe riportare integralmente quell'elenco, che del resto è da anni per le stampe ⁽¹⁾. Basti al nostro scopo riportarne i primi cinque numeri e qualche altro caratteristico:

- « 1. - Librum unum intitulatum in coperta exteriori: *Quaternus Secretorum Magistrorum Portulanorum, factus ab xi. die aprilis, viij indictionis in antea, quo nova ordinatio facta fuit in Curia.*
2. - Item quaternum alium intitulatum in prima pagina et non in coperta exteriori: *Quaternus novi Vicarii Sicilie, ordinatus ab xi, aprilis, viii. ind.*
3. - Item librum alium intitulatum in coperta exteriori: *Registro in gallico scriptum in anno vij. ind.*
4. - Item librum alium intitulatum in coperta exteriori: *Reg. Justiciariorum anni septime ind.*
5. - Item librum alium intitulatum in coperta exteriori: *Reg. Secretorum et interius, in prima pagina: Secretorum Principatus, Terre Laboris et Aprutii, sexte ind.*
-

(¹) *Inventario cronologico-sistematico dei Registri Angioini*, cit., pp. ix, lxxxiiij-lxxxvij e p.62, ove dicesi che l'elenco fu già pubblicato dal Del Giudice e dal Durrieu.

59. - Item registrum aliud sine titulo in coperta, set in prima pagina intitulatur: *Reg. factum in Cancellaria serenissimi domini regis Sicilie, tempore domini Goffredi de Bellomonte, cancellarii Bajocensis, sub anno Domini MCCLXVII, x. ind., eiusdem domini regis anno secundo, quo inceptum fuit xxvij. aprilis penes Gregorium de Piperno.*

81. - Et quaternos registorum in gallico et latino, numero triginta octo, simul ligatos cum quadam cordella.

Et registra, que fuerunt de tempore Principis, per te in uno sacco transmise, videlicet.

82. - Librum » ec.

Questo elenco preziosissimo è forse uno dei primi inventari di serie di archivio, che siano sino a noi pervenuti. È ancora confuso; difficilmente, leggendo, sapremo distinguerne gli elementi informativi. Ma poiché i registri, ai quali si riferisce, esistono ancora, esso ha dato a Bartolommeo Capasso la possibilità di ricostituire, nella dottissima prefazione all'*Inventario cronologico-sistematico dei registri angioini*, tante volte citato, la serie delle rubriche della Cancelleria angioina e quindi dell'archivio, e di vederne la materia distinta per uffici.

Proseguendo nelle sue indagini, il medesimo autore, unito a C. Minieri Riccio, insegna come fin dai primi anni di Carlo I quell'archivio fosse perfettamente organizzato anche in quanto concerne il personale addettovi e una vera e propria gerarchia vi fosse istituita sotto l'altissima vigilanza e direzione dei *Maestri Razionali*, al cui Tribunale, oggi Corte dei Conti, l'archivio era sottoposto e nel cui edificio fu ospitato dopo il 1333. Preposti all'archivio erano d'ordinario tre *custodi*, scelti fra' notari; e il più antico di questi custodi o archivisti, di cui il ricordo sia sino a noi pervenuto, è, a nostra scienza, mastro Odone *de castro Nantonis*, il quale, nel 1278, fu ricevuto *ad custodiam registorum domini regis* ⁽¹⁾.

Sotto i custodi venivano i notari *rubricatores* in numero di uno o due; e poi, gl'*inquisitores*, spesso non diversi dai rubricatores, ma d'ordinario incaricati di missioni e di ricerche; quindi i dieci o dodici *registratores*, cui era commessa la trascrizione dei registri della Cancelleria; i dieci notari in *officio rationum*, detti anche *auditores rationum*, o revisori dei conti presso il Tribunale dei Maestri Razio-

⁽¹⁾ MINIERI RICCIO C., *Nuovi studi riguardanti la dominazione angioina*. Napoli, 1876, p. 31; CAPASSO B., *Gli archivi*, cit., p. 18, nota 3.

nali; i dodici o tredici *scriptores* o scrivani, addetti agli ufficiali precedenti, cui dovevano ubbidire (*scriptores cum auditoribus et archivariis supradictis*) e infine i *servientes*, pochi, in verità: uno solo, nel 1277 e nel 1282; due, nel 1321; quando ad essi si aggiungono, più che per l'archivio, per il tribunale, due *cursores* e uno *stipendarius eques*.

Da quanto precede risulta che l'archivio angioino era, almeno in Italia, uno dei più complessi e dei meglio costituiti.

Tanto progresso era fatto dell'esperienza e degli ordinamenti che l'avevano preceduto nel Regno, e di quelli che, generalmente, erano venuti affermandosi in quei secoli di transizione e di assestamento.

Ricordiamo quel che abbiamo detto degli archivi della monarchia normanna. Se, come pretende il prof. Kaiser, la scienza spiegatavi non fu saputa infondere anche in Germania, altrettanto non può dirsi dell'Italia e segnatamente del Regno, ove quegli archivi eransi ordinati e sviluppati. Certo la pratica che vi avevano diffuso, gli esempi, gli ordinamenti e istituti che vi avevano lasciato; unitamente a quelli perfezionati dagli Hohenstaufen, servirono di base alla nuova organizzazione angioina. E questa, d'altra parte non poté scordarsi di provenire da paese, che sempre più veniva centralizzandosi e rafforzandosi e che da Filippo Augusto in poi vedeva affermarsi un potere sempre più organico, sempre meglio costituito.

10. ARCHIVI REGI FRANCESI, INGLESII, ec. — Sommamente curata dai re di Francia era la materia archivistica. Non possiamo trattenerci se non fuggacemente su tale diligenza; ma pure dobbiamo rilevare che il *Trésor des chartes*, istituito, come abbiamo già visto, dopo Fréteval, da Filippo Augusto, e trasferito, proprio in quel tempo, da Luigi IX nella Santa Cappella, donde non fu più rimosso sino al 1783, era e fu per molti secoli uno degli istituti meglio disposti. Né poteva essere altrimenti, per l'importanza degli atti custoditivi e per l'interesse che lo Stato vi annetteva. Vi erano difatti conservati gli atti più importanti del Regno, le carte giurisdizionali e politiche come la corrispondenza dei sovrani, la soprintendenza su tutti gli affari trattati nello Stato, la direzione dei servizi e segnatamente di quelli territoriali e finanziari, le incamerazioni dei beni e feudi dei grandi vassalli, e quindi quella dei loro archivi, come quello dei conti di Tolosa nel secolo XIII, dei conti di Sciampagna e di Valois, nel XIV. Nel loro insieme riconosciamo nell'archivio angioino e nel *Trésor des chartes* la struttura medesima: le arche angioine non molte dissimili dalle *layettes* o *cartoni*, francesi; i registri uguali d'ambe le parti. Ma così l'uno

come l'altro non erano gli unici archivi esistenti nello Stato: erano bensì l'archivio più importante, più generale, che non assorbiva, però, tutti gli altri delle varie magistrature centrali e periferiche istituite nel Regno. Nell'archivio francese o Trésor des chartes l'interesse da un lato, la responsabilità della consegna, dall'altro, erano sì grandi che Pietro d' Etampes, che ne fu conservatore o guardiano, dal 1307 al 1324, pensò bene, nel 1318, di compilarne un inventario, il primo che si conosca in Francia, e di dedicarlo al re Filippo il lungo.

Non meno ordinato, ma, certo, più antico del Trésor des chartes, era in Inghilterra, l'archivio dello Scacciere (scaccario = *exchequer*), magistratura dapprima unita colla Curia Regis per amministrare finanza e giustizia, e poi nettamente da essa distinta e rimasta alla direzione delle entrate e uscite dello Stato. La serie più antica, quella nota dei Pipe Rolls, che risale al 1130, aveva carattere eminentemente finanziario generale. Le altre serie, dette delle *oblates*, delle *liberate* e i *mise rolls* (*rotuli de oblatiis, de liberate ac de misis et praestitis*) concernevano pagamenti fatti per concessioni, benefizi regi, e altro.

Certo è che, nel 1323, Walter Stapleton ne compilò tale inventario, il primo noto per l'Inghilterra, che fu considerato dai contemporanei come modello da imitare; e sulla scorta di esso, Giovanni di Cœuvres archivista francese predecessore di Adamo Boucher, nel 1348, compilò il suo inventario del *Trésor des chartes* ⁽¹⁾.

Non dubitiamo minimamente che indagini più accurate, istituite in Austria, in Germania, in Spagna e in altri paesi darebbero altrettanta messe di notizie per aiutarci a concludere meglio, che non abbiamo fatto sinora, che date memorabili per la storia dell'archivistica sono quelle che corrono dalla metà del secolo XIII ai primissimi del XIV; sotto le quali vediamo prender forma e affermarsi le varie funzioni speciali del servizio, al quale essa si applica, e presentarsi a noi nei testi legislativi, nella pratica e nella dottrina, con tale perfezione, che ben poco potevano aggiungervi le età seguenti.

11. VERSAMENTI ED ELIMINAZIONI. — Ciò non ostante, un elemento ci fa difetto ancora in tutta la letteratura, che siamo venuti compulsando: ed è quello che ci permetta di farci una idea, di misurare l'incremento della suppellettile archivistica e i provvedimenti presi in proposito. Sinora le memorie citate hanno dato notizia di atti

⁽¹⁾ DELABORDE F., *Le plus ancien inventaire des régistres du Trésor des chartes et les régistres de Chancellerie*, nel *Bibliographe moderne*, n.°37-38 (1903), pp.5 e ss.

già concentrati o da concentrare, raramente di quelli che noi chiamiamo *versamenti* e quindi dell'ingombro che recano, del disordine che sogliono provocare, dello spazio sempre maggiore che richiedono. Ma, ecco Bologna venire in nostro soccorso con una provvisione del 1302, colla quale, per uscire dall'imbarazzo, in cui la pone l'affluenza delle scritture, che tutti i magistrati del Comune rovesciano nella *Camera Actorum*, elegge una speciale commissione coll'incarico di esaminare le scritture ingombranti e dispone che « le buone » si debbano « con ordine riporre nella detta Camera, a servizio di chiunque per tempi alcuni volesse vedere cosa alcuna; et le scritture inutili et di niun valore » si debbano « riporre presso qualche monasterio o conservarle dentro una camera del palazzo della Biava, o dove agli Anziani più piacesse » (1).

Questa riformazione ci rappresenta una di quelle commissioni di cernita, di scarto, di *triage*, come dicono i Francesi, che tuttavia funzionano nei nostri archivi. Ma le operazioni, delle quali essa è incaricata, non giungono all'ultima conseguenza, vale a dire alla distruzione delle scritture inutili. Si fermano alla cernita, alla separazione di esse da quelle di valore: e concludono non già per l'eliminazione dell'ingombro lamentato, ma semplicemente per lo spostamento del medesimo. Una differenza, però, corre fra carte *buone* e carte di *niun valore* nel fatto che le prime debbono essere ordinate e conservate nella Camera actorum, vale a dire in luogo pubblico e accessibile, mentre le altre si chiudono in monastero o altra località, probabilmente alla rinfusa. Certo è che curiosa sarebbe la designazione dei monasteri o del palazzo della Biava o d'altrove come deposito di cartacce, se non volesse indicare che da quella località o in quella località queste potevano liberamente macerare e scomparire, come sicuramente avveniva.

Anche Bologna, come Firenze, e più esplicitamente Siena e in generale tutti i liberi Comuni, bandisce la piena pubblicità e accessibilità degli atti, press'a poco nello stesso tempo che l'affermarsi delle signorie e monarchie ne consiglia e ordina la limitazione. Sono due tendenze opposte che l'evoluzione delle forme costituzionali di quei secoli mettono di fronte e che contrastano fra loro sino al giorno, in cui la scomparsa della libertà e l'interesse e gelosia delle dinastie non

(1) Archivio di Stato di Bologna, Liber Reformationum D, c. 51 cit., dal GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, e pubblicato da ALBANO SORBELLI nella sua interessante memoria su *Un direttore d'archivio del secolo XIV: Giacomo Bianchetti* (Miscellanea Giovanni Sforza). Lucca, Baroni, 1917, p. 5.

danno vittoria a quella restrittiva. Dalla piena pubblicità cadiamo allora nel segreto assoluto, come vedremo.

12. DECADENZA DEL SEC. XIV. — Comunque sia, ad un secolo di grande elaborazione legislativa e tecnica, quale è per noi il XIII, altro ne segue, nel quale da un lato, vediamo i governi affannarsi a dare una migliore sistemazione ai loro archivi, maggiore agevolezza di consultazione e sicurezza di conservazione; dall'altro, pur troppo, si manifestano segni indubbii di stanchezza, d'incuria, di malvagità, che ripiombano nel disordine, nella dispersione, nella distruzione tutto quanto il progresso aveva procurato in questo ramo della pubblica attività.

Non è forse ardito riconoscere in quel contrasto, e specialmente nel danno, che ne derivò agli archivi, l'azione delle fazioni politiche, spinta oltre al convenevole sopra una via, che non aveva altra uscita, se non quella dell'anarchia, come preludio di dittatura o di signoria, inclinata a distruggere le pubbliche libertà e a restringere tutte le conquiste del progresso, anche in questo ramo dell'umana attività. Più che nel sec. XIII, noi registriamo atti di malvagità, di violenza contro le scritture pubbliche, divenute, col mutare delle condizioni politiche, da testimonianze di diritti, testimonianze di debolezze e di colpe, su cui gli avversari potevano alzare atti di accusa a giustificazione delle proprie vendette. Più di prima, noi vediamo il popolo e gli eserciti accanirsi contro quelle carte, in cui stimano elencati i loro doveri, ovvero basato il governo. E quindi il progresso che abbiamo indicato come notevole sinora, scema d'assai nel secolo XIV e nel seguente. Ma pur qualche provvedimento interessante ancora è preso.

13. FIRENZE E ALTRI COMUNI. — Abbiamo già accennato al soppedano collocato in una bottega di Vacchereccia a Firenze nel quale erano, nel 1292, custoditi atti di quel Comune. Il 17 luglio dello stesso anno ⁽¹⁾, furono stanziare lire 25 *pro opere unius vel duorum armariorum pro Communi fiendorum in ipsius Communis Camera pro actis dicti Communis in eis reponendis et custodiendis*; ed in essi il 4 dicembre 1296 fu deliberato riporre gli atti civili e criminali del Potestà, del Giudice delle appellazioni e del Sindaco.

Addì 8 febbraio 1296/7 fu data balia ai Signori « *providendi per omnem viam et modum, qua viderint convenire, super custodia omnium scripturarum et actorum factorum et fiendorum per aliquos officiales*

⁽¹⁾ GUASTI C., *Introduzione all' Inventario dei Capitoli*, ec. cit., p. v e ss.

seu notarios Communis ad aliqua officia deputatos vel deputandos: maxime ad hoc, ut facilius quilibet, ad quem spectarent talia acta, possit eorum copiam habere, et ut possint etiam securius et convenientius custodiri pro Communi Florentie ».

Questa ballia ci dà forse agio di riconoscere il desiderio di non più lasciar vagare per la città gli archivi dei vari magistrati, come avveniva prima della costruzione del palazzo della Signoria; ma di dare d'ora innanzi ad essi una sede stabile nel palazzo pubblico e quindi di riordinarne tutto il complesso, segnatamente a beneficio dei privati, che vi avessero interesse.

A questo riordinamento del servizio archivistico accenna particolarmente, nell'aprile 1299, una provvisione che dopo avere ingiunto al notaio della Signoria di registrare entro tre giorni le scritture pubbliche negli atti del Comune e di consegnare ai privati le scritture, loro spettanti, disponeva *ipsa acta atque etiam omnia alia acta, que non essent in Camera Communis Florentie, facta per preteritos notarios Priorum et Vexilliferi, reponi debeant in quodam armario, quod fiat et fieri debeat in domo, in qua morantur ipsi domini Priores et Vexillifer. Et insuper armarium predictum, de quo supra dicitur, fieri debeat quam citius fieri poterit. Et quod claves dicti armarii debeant esse et stare penes dominos Priores et Vexilliferum, qui pro tempore fuerint. Et quod ipsi Priores et Vexillifer copiam fieri faciant de ipsis actis cuilibet cui viderint copiam fore dandam et ipsam summi permittant sine aliquo suo pretio vel mercede.*

Tutte queste precauzioni indicano che v'era urgenza a provvedere, perché peggio non capitasse agli archivi lasciati in balia dei male intenzionati. E, pur troppo, pochi mesi dipoi, il 19 ottobre 1299, si ebbero a lamentare sottrazioni, per opera di alcuni degli stessi Priori, di scritture custodite *in armario Communis Florentie existente in domo, in qua domini Priores et Vexillifer pro Communi morantur.*

Le lotte civili, le fazioni, che in quegli anni sconvolgevano il Comune di Firenze, erano causa di quelle sottrazioni di atti, certamente compromettenti, intorno alle quali gli storici di Dante si affaticano da secoli. E perché tale sconcio non si ripetesse, il notaio custode o guardiano degli atti, ed insieme custode dei diritti del Comune, fu dallo statuto del Capitano del popolo del 1321 (libro IV, rubr. 4) dispensato dalla custodia, segnatamente degli atti rogati nell'interesse del Comune e recuperati dal Capitano stesso, che fu affidata *apud aliquem religiosum locum*, scelto dalla Signoria.

In verità il ricordo del deposito degli atti nelle chiese non era ancora sì lontano da essere dimenticato. Aveva salvato molte scritture

dalla dispersione; e poteva benissimo esser fatto rivivere a Firenze, in S. Croce, e altrove. Tuttavia, questo ritorno all'antico, mentre vivo era il desiderio, viva la tendenza a tutto concentrare intorno alla Signoria, entro il palazzo novamente costruito, non può non farci presente tutta l'incertezza del momento, tutta la debolezza nella quale per le frequenti e violente convulsioni interne l'amministrazione veniva a trovarsi. Soltanto nel 1330, avendo finalmente una cappella nel palazzo, i Signori vi collocano in una *capsa* gli atti più preziosi ⁽¹⁾. V'ha di più. Al notaro custode o guardiano degli atti e dei diritti si sostituiscono addirittura per la parte archivistica soltanto due frati che ne assumono il titolo e le funzioni, e diventano i veri archivisti del Comune. Sono tali i due frati Jacobo e Tommaso *custodes attorum Camere Communis Florentie*, in cui favore, nel giugno 1337, si fa un pagamento *pro armariis novis, que fiunt in dicta Camera pro recon-dendis libris et attis dicti Communis*. Ciò nondimeno, un incendio, provocato nel tumulto contro il Duca d'Atene del 1343, distrusse molti degli atti della Camera del Comune ⁽²⁾.

Lo statuto del Capitano del popolo del 1355 (rubr. 27) ricorda quelle « guardie degli atti della Camera del Comune »; le quali dovevano vigilare a che, 15 giorni dopo la deposizione di ogni ufficio, i notai, che vi avessero funto da cancellieri o segretari « per piuvica carta piuvicata per mano propria in detti atti » versassero nelle loro mani tutti i propri atti « e scritto di sopra ne le coverte di buone lettere grosse, cui atti saranno, e di quale officio, e il tempo, al quale fatti saranno, e al tempo di quale podesteria ».

E la seguente rubrica 28 « che gli atti de le corti del Comune rimangano ne le Camera del Comune e non si vendano » comina gravi pene ai guardiani, che vendessero o barattassero gli atti, loro affidati, nell'intento forse di mandarli al macero.

Nella rubrica 29 era loro vietato « che niuno, se no ufficiale, debba usare ne la Camera del Comune per cagione d'assemprare o vero di trovare gli atti del Comune o vero alcune carte d'esso Comune, o vero per altra ragione »: divieto che persiste tuttora nelle legislazioni moderne.

Infine, la rubrica 30 dispone che: « tutte le carte di patti e de l'altre conventioni fatte, e che si faranno, fra il Comune di Firenze, da l'una parte, e gli altri Comuni, o vero singolari persone, o vero luoghi, da l'altra parte, si pongano in diversi sacchi, secondo

⁽¹⁾ MARZI D., *La Cancelleria* cit., p. 468.

⁽²⁾ *Ivi*, p.464.

che parrà che bisogni. I quali sacchi di fuori sieno scritti e disegnati de la contenenza de le dette carte. E le predette cose appartengano a l'ufficio di Signori de la Camera: i quali alle predette cose fare i Priori e Gonfalonieri, i quali per lo tempo saranno, sollicitamente sieno tenuti ».

Di pari passo con Firenze, gli altri Comuni procedono alla conservazione dei propri atti, e, pur troppo, anche, alla dispersione dei medesimi.

Bologna, nel 1325, dà nuovi locali e colloca e riordina i suoi memoriali nel palazzo di re Enzo ⁽¹⁾.

Siena, che riponeva nel cassone, affidato alla custodia dei Domenicani, le sue bolle d'oro, i Caleffi e gli atti più importanti, come risulta dall'inventario di quel cassone dal 1338 al 1536 sino a noi pervenuto, lo passò nel 1338 ai frati di S. Francesco, non lasciando a S. Domenico se non i bossoli e i libri delle tratte per le elezioni alle magistrature: e ben gliene incolse. Ché, alla calata del Bavaro, il popolo, aizzato dai nobili e dall'imperatore Carlo IV contro il reggimento dei Noveschi, insorse, nel 1355, ed invase il palazzo della Signoria, ove *multi libri combusti fuerunt*, e, quindi, S. Domenico, ove sperava impossessarsi del cassone, né poté esercitare il suo vandalismo se non intorno a quei bossoli e registri ⁽²⁾. Ignorava la traslazione avvenuta e quindi rispettò quei cimelii; come rispettò l'archivio notarile già in piena efficienza a Siena a quell'epoca, collocato sino dal 1350 nel palazzo Petroni in via di Salicotto ⁽³⁾.

14. REGOLAMENTI DELLE REGINE SANCIA E GIOVANNA I. — Ugualmente fortunati non furono gli archivi angioini, che abbiamo detto concentrati sin dal 1333 nel palazzo della Zecca a S. Agostino a Napoli, ove per altri motivi, e precisamente per alluvione ebbero notevolmente a soffrire, nel 1336, come è stato accennato.

Al disordine, che ne conseguì, pensò di rimediare il re Roberto; che confessa tal disordine, pur considerando come gl'impiegati fossero bensì d'assai cresciuti di numero ma non di voglia: *erat multiplicata gens sed non magnificata letitia*. Affidò, pertanto, la riforma dell'ufficio dei Maestri Razionali (Corte dei Conti), cui era annesso l'archivio, alla regina Sancia; che con ordinanza del 18 marzo 1338, da lui, poi, confermata il 13 luglio 1339, ridusse i ruoli di quegli im-

⁽¹⁾ SORBELLI A., *op.cit.*, p.5.

⁽²⁾ LISINI A., *Inventario del R. Arch. di Siena*, cit. I, p. ix-xj.

⁽³⁾ *Ivi*, p.xxv.

piegati e dettò uno dei più antichi regolamenti archivistici che ci sia noto.

Come addetto alla revisione della contabilità dello Stato, il personale dell'archivio era disposto gerarchicamente in un ruolo, di cui la sommità era occupata dagli *auditores* che, sotto la direzione dei Maestri Razionali, procedevano alla revisione dei conti concentrati nell'archivio. Venivano poi gli *archivari*; poi l'impiegato *ad officium actorum*; quello *ad faciendum literas*; gli *scriptores* con un *regestratore*.

La regina, non tenendo conto se non della perizia dei funzionari, ne sconvolse il ruolo, riducendone il numero, retrocedendo, eliminando chi non fosse capace. E, pertanto, gli *auditores* ridusse da quattordici a sei soltanto, ritenuti da essa come *antiquiores et peritiores*. Due soli archivari conservò nelle persone di Bernardo dalla Cava e Antonio da Noto. All'ufficio degli atti mantenne Facium de Aprea ; e a scrivere le lettere Jacobum Ferrillum. Gli *scriptores* ridusse da venticinque a dodici compreso il *regestrator*, eliminando i meno capaci, e, retrocedendo a quel grado gli auditori non confermati.

Tutto quel personale, e altro di servizio, doveva essere presente in archivio ogni giorno (*diebus*) *festivis solemnibus dumtaxat exceptis et absque intermissione inutili tam ad examen rationis finale quam ad alia que sunt per eorum singulos exercenda vacet quilibet indefesse, omissis protinus infructuosis eidem archivo diversionibus et binis accessibus eorum ad forum, ebdomada qualibet, prout sunt hactenus improbe consueti, nec discedere a serviciis predicti archivi et commissis eis officiis ac vacare ad alia quorumcumque privatorum agenda quomodo presumant, nisi de reverendi domini viri nostri vel nostra speciali processerit licentia et mandato . . Et ne vestrum pluralitas confusionem vel impedimentum aliquod generet, quo execucio fiscalium agendorum archivi predicti principaliter ad nos spectans, inutiliter differatur, ordinamus et volumus ac iubemus expresse quod duo ex vobis in archivio predicto, bimestri ad minus continuato tempore, indeficientem et continuam exercendo, sicut oportet officium, absque defectu aliquo necessario, residentiam faciant: quo tempore bimestri completo, alii duo exercitium confestim huiusmodi reassumant continue, ut pretangitur, usque ad bimestre tempus aliud duraturum; mentre gli altri adempiano le loro funzioni in archivio. Altre disposizioni riguardano le esecuzioni che gli auditori dovevano fare fuori di ufficio ⁽¹⁾.*

(¹) CAPASSO B., *Gli archivi*, ec., cit., p. 20-21, nota 7.

Senonchè, pochi anni dipoi, succeduta a Roberto Giovanna I ed uccisione il marito Andrea d'Ungheria, la plebe, sollevatasi, nel 1346, per vendicare la morte di questo, invase e saccheggiò la casa di Carlo d'Artois, gran camerario, ove erano conservate le scritture contabili. Due anni, dipoi, le truppe di Lodovico, re d'Ungheria, scese a Napoli per la stessa causa, assalirono il Castel nuovo, nel 1348, e vi distrussero le scritture speciali della Camera reale, che vi erano conservate ⁽¹⁾. Non furono invece danneggiate le carte depositate alla Zecca; per le quali, nel 1347, Giovanna aveva emanata la seguente ordinanza o regolamento, che completa quella di Sancia:

IOHANNA etc. *Magistris racionalibus magne nostre Curie etc. In reformationis negociorum statu . . .*

Archivarii cum omni diligencia studeant incumbens eis officium exercere, et tam de mane quam de sero, diebus non feriatis, permanent in archivio executuri fideliter mandata curie et ipsorum pariter dominorum; ac sint solliciti recipere tappeta a quibuscunque officialibus seu cabellotis habentibus finaliter computare, dividenda inter eosdem magistros racionales proporcionabiliter seu pro rata.

Item, recipere balistas assignandas in archivio predicto et eas cum consciencia dominorum magistrorum racionalium assignare excellencie regali.

Caveant quod de scripturis, privilegiis aut aliis quibuscunque rationibus seu monumentis que in publico conservantur archivio, nulli per eos fiat copia, nisi de mandato dominico procederet aut de expressa consciencia magistrorum racionalium predictorum.

Item, vigilant omnino quod originales scripture, registra, raciones, privilegia, acta seu monumenta quecunque, ut predicatur, ad nullius seu nullorum mandatum obinde extrahantur, postquam ibi posita fuerint. Et hoc intelligatur tam de preteritis, presentibus, quam futuris; et sint solliciti recuperare cum consciencia dominorum ipsorum illa, que nondum sunt inibi assignata.

Item, sint curiosi et seduli quod conficiant duo registra, que apud se caute retineant. In quorum uno significatorie omnes ac consultatorie cedulae, que fiunt ad excellenciam reginalem seu comitem camerarium describantur. In alio vero notentur nomina officialium omnium, iudicum et actorum camereque notariorum ac cabellotorum, qui pro tempore ordinantur et quorum raciones committuntur, quibus auditoribus pariter et quando, ut cum de eis contingat fieri finales apodixas, ibidem memorialis subcincta ordinario subnectatur, ut per ipsos magi-

(¹) CAPASSO B., *Gli archivi*, ec., p. 25.

stros racionales in omnibus caucius et cercius procedi valeat in negociis fiscalibus prout decet; et ipsi archivarii sint exinde melius manualiter informati. Et propterea rationes omnes quorumcunque officialium vel aliorum habencium computare, que de summaria ad archivum transmittuntur, ipsis archivariis assignentur qui statim dominis conscientiam faciant et de eorum voluntate ac ordinacione expressa, ut predictum est, auditoribus ipsis committantur; conscribantque in prefato registro diem quo eis assignate fuerint rationes ipse de summaria audientia ad archivum transmissa.

Item, procuratores computantes finaliter in archivio pro quibuscunque officialibus et personis assignent et assignare teneantur dictis archivariis et in eorum inventario scribi facere omnes quaternos, assignaciones, et qui assignari debent iuxta ritum et ordinem rationum. Et postquam computaverint finaliter coram auditoribus, quibus rationum earum audientia et examinacio finaliter committetur, et assignaverint eisdem auditoribus omnes quaternos veteres illos cum contelis omnibus dictis auditoribus assignatis resignent et resignare teneantur per ordinem et numerum archivariis supradictis vel alteri eorundem, ut in dicto archivio in posterum melius conserventur nullusque quaternus per involucionem et occupacionem aliquam perdi possit.

Item, ordinatum est quod nec per archivarios, actorum notarium, prefatosque notarios ad scribendas litteras per curiam deputatos nulla fiat littera, cedula vel mandatum de quavis causa, nisi precedente mandato dominorum ipsorum aut alicuius ex eis.

Item, ordinatum est quod nullus ex servientibus, stipendiariis aut carcereriis ad mandatum alicuius persone archivii aliquid exequat, nisi illud processerit de voluntate et mandato, ut predicatur, dominorum. ⁽¹⁾

Finalmente, il 4 aprile 1354, Giovanna I ordinò che nell'archivio non potessero esser nominati più di quattro uditori e sei scrittori, compreso un registratore ⁽²⁾.

⁽¹⁾ FICKER J., *Instruction für Archivare aus dem vierzehnten Jahrhunderte* (nelle Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung, vol. I, Innsbruck, Wagner, 1880, pp. 121-123). Il documento è tolto dal vol. B 269 *Cartularium neapolitanum* c. 135, della sezione *Chambre des comptes de Provence* degli Archivi dipartimentali delle Bocche del Rodano a Marsiglia, già descritto da Luigi Blancard nell'*Inventaire sommaire di detti archivi* (1865). Era già stato pubblicato da NICOLA TOPPI nel suo *De origine omnium tribunalium nunc in Castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis existentium, deque eorum viris illustribus*. Neapoli, 1666, vol. I, p. 247. Dal Toppi l'aveva già citato BARTOLOMMEO CAPASSO, *Gli Archivi ec.*, cit., p. 21 e ss.

⁽²⁾ CAPASSO B., *Gli archivi ec.*, cit., p. 24.

15. INVENTARI. — Dall'esame di quei regolamenti angioini, che possiamo considerare fra i primi del genere sino a noi pervenuti, risulta che, oltre alla revisione contabile, che costituiva, anche allora, la parte essenziale dell'amministrazione, perfettamente costituite erano già tutte le parti del servizio archivistico. Nella gerarchia noi troviamo in basso i minutanti e i notai trascrittori e conservatori degli atti; in alto, gli archivari, che ne sono i custodi, i raccoglitori e i comunicatori. V'abbiamo il divieto di trattenersi nei locali d'archivio; quello di estrarne atti. In fatto di disciplina il personale vi è obbligato alla presenza in ufficio, e alla domanda dei permessi, ec. tutte disposizioni che, attraverso i secoli, sono giunte tali quali a noi e sono state inserite nei nostri regolamenti.

Ciò nondimeno la lettura di quei documenti produce alla nostra mente un senso differente da quello che vi avevano lasciato le disposizioni dei liberi Comuni. Da un lato, si vede l'archivio non più così libero e autonomo come prima, ma soggetto ad altra amministrazione, a quella contabile. Dall'altro, non ritroviamo la liberalità di aprire l'archivio a chiunque, di permetterne la pubblicità. V'ha qualcuno cui preme scrutare la ragione di ogni accesso, di ogni ricerca in archivio, e quindi opporvisi o premunirsene eventualmente.

Questo nostro rilievo non ha nulla di straordinario, però: sorprende soltanto l'amministrazione in uno dei suoi svolgimenti. Abbiamo ripetutamente detto che cura precipua dello Stato era stata, nei secoli precedenti, quella di rintracciare i diritti suoi propri, ovunque fossero, per custodirli e farli valere, e che quella cura non era se non una delle forme del carattere patrimoniale, assunto, fin dall'origine, dal diritto pubblico. A metà del secolo XIV, quei diritti sono raccolti, spiegati, e fatti valere da un magistrato speciale, che naturalmente predomina, e pretende avere l'alta mano sopra gli atti, che li rispecchiano. D'allora si afferma la subordinazione degli archivi amministrativi a quel magistrato di controllo che noi vediamo imporsi in tutti i secoli seguenti, e possiamo dire sino a più della metà del secolo XIX, cioè, a tutte quelle, che sono appellate le Camere o Corti dei conti.

Quella subordinazione è tanto più naturale in quanto collima cogli interessi dei capi dello Stato, cui interessa sapere quali siano quei diritti e impedire che altri se ne giovi a loro detrimento. L'interesse dinastico dunque, che in quel tempo spunta da ogni parte, comincia a limitare l'accesso e la pubblicità degli archivi e crea l'archivio segreto del signore; che, naturalmente, prenderà maggior sviluppo col progresso dei tempi.

I Gonzaga, sbalzando i Bonacolsi dalla signoria di Mantova (1328), ne sequestrano e conservano gli atti, che uniscono ai propri; e costituiscono, accanto all'archivio pubblico, quell'archivio segreto, che arricchiscono, d'ora innanzi, di tutti gli atti di Stato, almeno dal 1340, e ci perviene, nello splendore della documentazione dell'archivio Gonzaga ⁽¹⁾, a dimostrarci l'interesse ch'essi vi portavano e l'importanza che assumeva rispetto al governo dello Stato e alle relazioni colle altre Signorie.

E, poiché è d'uopo non solamente ordinare quegli atti per sapere quali interessi giovino a tutelare o a suscitare, ma altresì descrivere quali siano quegli atti, vedonsi da per tutto pullulare inventari di eccezionale valore, anche se non siano più i primi sino a noi pervenuti. Abbiamo già accennato agli inventari ordinati a Padova e alle rubriche o registi compilati usualmente sin dal secolo XIII a Venezia. Del 1364 è il più antico inventario degli archivi austriaci. Del 1367-1378 é l'indice dell'archivio Gonzaga; tra il 1370 e il 1383 Gerardo de Montaigu, guardia del Tesoro delle carte, ne compila il repertorio alfabetico ⁽²⁾; e su per giù dello stesso tempo sono gli *abbeccedari* composti da Giacomo Bianchetti *superstes* o direttore della Camera degli atti del Comune di Bologna « per rispondere ai bisogni dello Stato e per difenderne le ragioni » ⁽³⁾. Il doge Andrea Dandolo (1343-1354) nella lettera patente preposta ai *Libri pactorum* giudica savio e patriottico consiglio quello di salvare dall'oblio i documenti antichi, raccogliarli, disporli e ordinarli con cura ⁽⁴⁾. E poco dipoi gli atti della *Secreta* sono disposti cronologicamente ⁽⁵⁾, mentre i Comemoriali hanno uguale disposizione sin dal 1295 ⁽⁶⁾.

« La parte d'archivio » scrive il Torelli ⁽⁷⁾, contemplata dall'indice « Gonzaga » era « composta di 818 documenti sciolti, 451 raggruppati in vari rotoli, 11 quaderni e quattro grossi volumi (due dei quali, il

⁽¹⁾ TORELLI PIETRO, *L'archivio Gonzaga di Mantova*, (Ostiglia, Mondadori, 1920, vol. I, p. xxvij.

⁽²⁾ STEIN ENRICO, *Notes biographiques sur Gérard de Montaigu, garde de Trésor des chartes, 1370-1383* nel *Bibliographe moderne*, fasc. 100-102, (1914-15), pp. 338 e ss.

⁽³⁾ SORBELLI ALBANO, *Un direttore d'archivio del secolo XIV: Giacomo Bianchetti*. (Miscellanea Sforza, Lucca, Baroni, 1917), p.17.

⁽⁴⁾ BASHET ARMAND, *Les archives de Venise; histoire de la Chancellerie secrète* ec. Paris, H. Plon. MDCCCLXX, p. 239.

⁽⁵⁾ TODERINI-CECCHETTI, *op. cit.*, p. 44.

⁽⁶⁾ BASCHET, *op. cit.*, p. 242.

⁽⁷⁾ TORELLI, *op. cit.*, p. xxviii-xxix.

Liber crucis e il Liber columpne sono già noti come appartenenti all'Archivio bonacolsiano), contenenti complessivamente trascritti 678 documenti . . . ». Di ogni documento a tergo o in margine è dato in breve il contenuto riprodotto quasi sempre letteralmente nell'indice. « Degli atti sciolti alcuni non hanno altri segni specifici, alcuni sono distinti con lettere dell'alfabeto, alcuni con numeri arabi, altri con segni convenzionali», riprodotti tutti nell'indice. Tutti quegli atti sono descritti senza ordine confusamente, come doveva essere disposto tutto quanto l'archivio e come parecchi secoli più tardi vediamo tanti altri archivi disposti. Per esempio, nel secolo XVI, quello del Comune di Bologna ⁽¹⁾ apriva la serie dei suoi 24 reparti, indicati con lettere, col l'archivio criminale, al quale seguivano subito i libri degli anziani, i provvisori o sommari di istrumenti, il governo dei castelli del Contado, le sentenze civili, le memorie e registri antichi, gl'istrumenti moderni del Comune, l'archivio segreto, gli statuti e ordinamenti antichi, matricole, i libri dei molini e dell'annona, ec.

16. ARCHIVI SEGRETI, ARCHIVI GENERALI. — L'archivio di Bologna è ancora quello pubblico dei liberi Comuni del secolo XIII; quello di Mantova è già l'archivio segreto che accanto agli istrumenti più notevoli dello Stato conserva quelli privati e patrimoniali della dinastia, il carteggio diplomatico, i trattati ec.

Quest'ultimo diventerà sempre più politico e riservato; non si può ancora dire che l'altro si restringa ad essere esclusivamente amministrativo. Entrambi, però, non sono già più archivi di una sola amministrazione o magistratura, ma sì bene raccolte di atti e di serie di atti di diversi uffici, servizi, ec. Abbiamo già detto dell'archivio Gonzaga. Se elenchiamo soltanto gli abbecedari del Bianchetti, vediamo che riguardano scritture, appartenenti a diversi magistrati: tali *l'abecedarium registri magni et registri parvi, abecedarium testamntorum publicatorum, abecedarium terrarum comitatus per quarteria, abecedarium provisionum factarum tempore Populi Bononiensis anno 1376*. Sono forse i primi esempi, con quello dell'archivio della Zecca di Napoli, di concentrazione di scritture presso un solo istituto; concentrazione, che prelude la creazione di quello che noi diciamo l'archivio generale.

Tuttavia, quella concentrazione non è da per tutto imitata, nè si diffonde rapidamente. Firenze, per esempio, così progredita da due secoli in materia d'archivio, prescrive severamente il versamento re-

(¹) SORBELLI, *op. cit.*, pp. 5-6.

golare delle scritture negli uffici vari, da' quali siano stati distratti, ovvero a' quali debbano legalmente pervenire, ma lascia sussistere gli archivi presso le singole amministrazioni; e, se si preoccupa, nella rubrica 30 del libro I dello statuto del Capitano, di far riporre in sacchi diversi col titolo segnato sull'involucro « le carte di patti e de l'altre conventioni fatte, e che si faranno, fra il Comune di Firenze, da l'una parte, e gli altri Comuni, o vero singolari persone, o vero luoghi, da l'altra parte », ordina, con provvisione dell'ottobre 1414, che questi e gli altri atti pubblici e diritti del Comune siano separati dall'ufficio delle Riformagioni e passati all'*Armario* del Comune, che in questo caso diventa in breve veramente, come vuole il Marzi, l'archivio delle Riformagioni, ma non l'archivio generale del Comune.

A questo archivio, sotto l'ispirazione di Bartolommeo Scala, altra provvisione del 25 ottobre 1475 ripete l'ordine di versare gli istrumenti di confederazione, pace, lega ec. *ad officium Reformationum ubi iura Communis presentari et teneri debent, secundum ordinamenta, quia illud talium iurium et instrumentorum publicum archivium est*, pel quale pochi mesi prima, il 17 giugno 1475 erano stati costruiti *cassones et clausuras et loca ubi acta ipsa in tuto sint prout antiquitus consuevit*, e del quale, precisamente in quell'anno stesso, fu ordinato e compilato l'inventario.

Quest' inventario non era il primo fatto redigere dalla Signoria di Firenze. Altro ne avevano commesso per i mobili e le carte di Palazzo i Priori, residenti in settembre-ottobre 1429, a ser Nicolò Arrighi; al quale inventario furono fatte aggiunte sino al 28 febbraio 1439; giorno in cui furono uniti agli atti, descrittivi, il decreto d'unione della Chiesa greca colla latina e altri documenti del Concilio di Firenze. Ser Filippo Pieruzzi vi aggiunse altro inventario per le carte delle Riformagioni, fossero conservate negli armari dell'ufficio, ovvero in altri ripostigli, casse, forzieri, ec. Poi, fu compilato nel 1467 un altro inventario delle Riformagioni, nel quale comparisce quel famoso *Inventarium librorum et scripturarum que amplius ad nichilum valere possunt*, del quale abbiamo tenuto parola.

Un terzo fu finalmente redatto nel 1470.

Se però non si preoccupa ancora della unificazione dei suoi archivi, Firenze, in quel secolo XV, dà uno dei primi esempi della cura dello Stato, non più soltanto per le carte proprie, ma altresì per quelle dei comuni soggetti e d'interesse privato. Del 1448 sono i provvedimenti per la conservazione degli archivi dei comuni dello Stato fiorentino; del 1449, quelli relativi agli archivi notarili, che preparano alla lunga la riforma e concentrazione cosimiana ⁽¹⁾.

(1) GUASTI C., *op.cit.*

17. ARCHIVI VENETI, INGLESII, SPAGNUOLI ec. MASSIMILIANO I.

— Venezia, sempre vigile dei suoi archivi, vede il suo Maggior Consiglio creare la Cancelleria ducale e l'importantissima sezione detta la *Secreta* coi tre decreti del 23 aprile 1402 intitolati: «Ordini per la buona custodia e consegna delle carte tanto che si fanno in Cancelleria, quanto che vengono di fuori». La *Secreta*, che conserva quelle carte gelose, delle quali ad ognuno l'accesso è vietato, è affidata alle cure di due dei Secretari, sotto la direzione del Cancellier grande, altissimo e potente funzionario che, in confronto dei nobili, che governavano lo Stato, rappresentava il popolo, vestiva come il doge e come lui aveva diritto di rimaner coperto nelle adunanze, onori non ad altri concesso in quel regime aristocratico. «Ainsi était honoré à Venise l'homme, à qui était confiée non seulement la garde des sceaux de l'Etat, mais encore celle de ses écritures ordinaires et secrètes» (1).

Contemporaneamente, da per tutto i legislatori si preoccupano degli archivi. Il *Liber Albus* della Guildhall di Londra, sotto la data del 1419, prescrive ai Visconti della città, cessanti, di riconsegnare *Camerario Gyaulae* gli atti giudiziari, asportati durante il loro ufficio (2); ciò che vale l'ordine di restituire gli atti d'ufficio, ripetutamente, e ancora nel 1475 o nel 1487-88, emanato dal comune di Firenze.

Assistiamo, parimente agli sforzi di Giovanni II e di Enrico IV di Castiglia per costituire un archivio generale; e all'ordine impartito di raccogliere nel castel della Mota a Medina del Campo e nell'Alcazar di Segovia le carte di Stato e i titoli della Corona, pur troppo poco più di mezzo secolo dopo distrutti durante la sollevazione delle *Comunidades* di Castiglia. Veri organizzatori degli archivi spagnuoli sono, però, da considerarsi i Re Cattolici, Ferdinando e Isabella; i quali fecero riconoscere le carte, raccolte nel castel della Mota, provvidero alla loro conservazione, come pure al ricupero di atti, detenuti da alti dignitari dello Stato, ovvero dai loro eredi; e, dopo aver fissato la loro residenza in Valladolid, con prammatica del 24 marzo 1489, disposero che i privilegi, le prammatiche e tutti gli atti, riguardanti lo Stato e le preminenze e i diritti della Corona, fossero chiusi in una stanza della Cancelleria *so llave y fiel guarda del Canciller* (3).

(1) BASCHET, *op. cit.*, pp. 132-138.

(2) *Monumenta Gildhallae Londoniensis: liber albus, liber custumarum et liber Horn*, ed. by H. T. RILEY, vol. I (London, Longman & C., 1859), p. 404.

(3) CARINI ISIDORO, *Gli archivi e le biblioteche di Spagna* in rapporto alla storia d'Italia in generale e di Sicilia in particolare. (Palermo, tip. dello Statuto, 1885), Parte I. p. 283.

Con altra prammatica, datata di Siviglia il 9 giugno 1500, ordinarono a tutti i *Corregidores* di far costruire nelle provincie una grande arca a tre serrature per conservarvi i privilegi e le carte dell'*Ayuntamiento*. E, dopo aver provveduto allo Stato, all'amministrazione provinciale, volsero le loro cure anche all'amministrazione municipale; al cui *Escribano de Consejo* prescissero di tenere un libro dei privilegi della città (¹), un altro delle cedole dei Sovrani e poi, nel 1501, un terzo registro delle lettere e ordinanze da loro spedite, e un quarto pei privilegi e per le sentenze del loro tempo. Nel 1502 provvidero anche alla conservazione dei processi delle udienze, dei tribunali e delle *Escribanias de cámara o numero*.

Per tale conservazione continuarono a essere adoperate arche, sacchi, casse, armadi, come in tutte le altre parti d'Europa. Anzi, Ferdinando il cattolico usava, perfin anche, depositare in paese straniero, nel caso specifico, a Genova, carte di Stato, pervenutegli durante i suoi viaggi; donde, confusione e dimenticanze gravi nella redazione di atti susseguenti, che dovessero basarsi su quei precedenti.

Dall'altra parte d'Europa, l'imperatore Massimiliano I di Absburgo, tra le varie riforme presentate alle diete di Worms, di Friburgo, di Colonia, di Treveri ec., sostenne anche quella di istituire un archivio comune dei vari principati dell'Impero; ma la sua proposta non sortì l'effetto desiderato, quantunque sussistesse, dal 1506 alla di lui morte, nell'archivio di Innsbruck. Tuttavia qualche cosa di tutte le preoccupazioni di lui e di quelle dei re cattolici per gli archivi passò nella loro comune discendenza; e, se, da un lato, Ferdinando I d'Absburgo tentò di nuovo l'unità, almeno archivistica, dell'Impero senza riuscire a tenerla in vita oltre la propria morte, avvenuta nel 1564; suo predecessore e fratello, Carlo V, ed il figlio di lui, Filippo II, proseguendo in Spagna l'opera dei Re Cattolici, conseguirono risultati del tutto opposti. Ma, prima che l'opera loro s'iniziasse, altri elementi erano venuti ad aggiungersi ai molti, che siamo già riusciti a raccogliere.

(¹)Il CARINI, (*op. cit.*, p. 284) elenca le varie appellazioni assunte da quel libro nelle diverse provincie della monarchia: *registrum*, *regestrum*, *cartularium* in Aragona e Catalogna; *becerro* (vitello, dalla pelle della coperta) in Castiglia; in Galizia e nelle Asturie *libro tumbo* così detto perché per la mole doveva essere consultato *tumbado* vale a dire rivoltato e più precisamente posto sopra un pluteo. Donde in Portogallo l'archivio generale porta il nome di *Torre do tumbo*.

III. GLI ARCHIVI E L' ARCHIVISTICA NEI SECOLI XVI-XVIII.

1. CRONISTI E STUDIOSI. — Nelle nostre indagini storiche troviamo che già, da secoli, si ricercano o si copiano gli atti dei pubblici archivi per scopi meramente legali. Gl'interessi materiali immediati premono su quella civiltà, che, in fatto di cultura, si perde nelle elucubrazioni della scolastica o nell'imitazione, in rozzo latino, dei discorsi storici sino ad essa pervenuti.

Gli eventi politici e le trasformazioni, che si susseguono, attraggono, però, quelle menti; che tentano di tramandarne il ricordo. Abbondano i cronisti, e, se noi possiamo menar vanto di una pleiade di essi, nella quale eccellono Ugo Falcando († dopo il 1189), il Caffaro († 1166) e i suoi continuatori, Riccardo Malaspina, fra Salimbene da Parma († dopo il 1290), Martino da Canale († dopo il 1275), Dino Compagni, i Villani, Albertino Mussato, ec., ec.; la Francia può gloriarsi, fra gli altri, di Gregorio di Tours, Fredegario, Flodoardo, archivista di Reims, Ugo di Fleury, Rigord, Giovanni Froissart, ec., ec., mentre l'Inghilterra rammenta con onore Guglielmo di Malmesbury, Simeone di Durham, Benedetto di Peterborough (scrive 1169-1192), Diceto (1173-1202), Giraldus cambrensis, Hoveden (1192-1201), Roggero di Wendover (— 1235), Matteo Paris (1235-1259), ec., ec.; la Germania, Widukind, monaco di Corvey, Lamperto di Hersfeld, Frutolf di Bamberg, Adamo di Brema (1069), Walram di Naunburg, Ottone di Frisinga, Martino di Troppavia, Mattia di Neuenburg, Enrico di Diessenhofen, ec. ec.; la Spagna, i cronisti della Coleccion de cronicas de los reyes de Castilla, pubblicata dalla Real Academia de la historia di Madrid, ec. ec.

Nella massima parte quegli scrittori affermano, non documentano le cose che espongono. Tuttavia, la frequenza del maneggio di atti, a tutela di diritti patrimoniali, richiama qualche volta l'attenzione di alcuni di loro sopra i documenti: e Benedetto di Peterborough, l'Hoveden, il Diceto, Adamo di Brema, ec. sono fra i primi ad inserire qualche atto di Stato nelle loro istorie. Sono casi sporadici, però. Lo studio degli archivi ha ancora tutt'altro indirizzo.

Ma quando il Petrarca e il Boccaccio, a cavaliere della civiltà, che decade e di quella che si presenta, spinti dall'amore sempre più intenso dell'antichità, che li porta a ricercarne, a trascriverne, a imitarne i codici, vogliono recisamente uscire dai grovigli della scolastica, dai sofismi della teologia e della giurisprudenza per rivivere una vita spirituale più veramente degna dell'antichità, quando gli umanisti, ossia cultori delle *humanae litterae*, a stuolo li seguono; di quei documenti, di quelle epistole, ch'essi stessi vergano, comincia a risaltare

il merito, non più legale soltanto, ma altresì letterario; comincia a spandersene la fama e ad apprezzarsene la citazione, la riproduzione. Allora, contemporanei o successori di quei grandi, dettano esemplarmente il loro carteggio i dettatori del Comune di Firenze, Chello Baldovini (in ufficio dal 1295 al 1335), Ventura Monachi (1340-1348), Niccolò Monachi (1348-1375), Colucci Salutati (1375-1406), che mirabilmente trattano la lingua latina, e nel volgare dettano testi, dei quali noi ammiriamo ancora la freschezza, la precisione, la spigliatezza. Ma nell'un campo e nell'altro non fanno più del Petrarca e del Boccaccio, e continuano la letteratura toscana, che non può dirsi ancora italiana. Sotto la spinta dell'umanesimo, invece, quella letteratura diventa nazionale; e nel secolo seguente non v'ha piccola terra, che non voglia avere a capo della propria cancelleria, letterato che ne verghi in forma elegante il carteggio, che ne detti la storia; non v'ha cittadino danaroso, che non si atteggi a mecenate dei letterati e degli artisti, ripetendo il detto di Giovanni Rucellai: «La fortuna non tanto mi ha concesso grazia nel guadagnare, ma ancora nello spendere bene, che non è minor virtù, che il guadagnare . . . E credo che mi abbi fatto più onore l'averli ben spesi, ch'averli guadagnati, e più contentamento nel mio animo » (1).

Firenze affida, allora, la sua cancelleria a Leonardo Bruni (1410-1444), di cui la storia fu ritenuta cosa divina e degna di essere conservata in archivio; a Carlo Marsuppini (1444-1453), a Poggio Bracciolini (1453-1458), a Benedetto Accolti (1458-1464), a Bartolommeo Scala (1464-1497), a Marcello Virgilio Adriani (1496-1521); chiama nella sua seconda Cancelleria Niccolò Machiavelli, ec., il fior fiore del Rinascimento; Siena elegge, nel 1457, per suo cancelliere e storiografo Agostino Dati; e, dopo di lui, Niccolò Borghesi, ec.

Sono tutti preposti all'ufficio, dal quale dipende l'archivio: quindi potrebbe concludersi che la consultazione dei documenti fosse un fatto tutto interno dell'ufficio; se, invece, non soccorressero altre opere comparse in Italia e all'estero, che dimostrino come gli studiosi non appartenessero unicamente agli uffici stessi, ma vi accedessero appositamente per avervi comunicazione degli atti, in essi conservati. Così Bernardino Corio, per citarne qualcuno, arricchisce la propria *Historia di Milano* di copie integrali di atti; tratti da quell'archivio; così, Filippo di Commines, e tanti altri.

Per opera, pertanto, degli umanisti si diffonde lo studio delle fonti

(1) In BIAGI GUIDO, *Vita italiana del Rinascimento*. (Milano, Treves), I, p. 123.

storiche; e forse migliorano anche le conoscenze paleografiche, che, nel sec. XV, formavano a Napoli la fama di Carluccio Bissia; nel XVI, del cassinese don Bonifacio Miroballo, e del notaio Ferrante Di Rosa. Accanto a questi paleografi compariscono negli archivi napoletani gli eruditi, cui sono dovuti innumerevoli *Notamenti* o *Note*, vale a dire spogli di archivio, preceduti, però, sempre dagli storici: da Scipione Ammirato, cioè, e dal Terminio (Angelo di Costanzo). Vediamo, dunque, tracce evidenti della frequenza in archivio nei notamenti manoscritti dell' Afeltro, nelle *Variarum rerum* del teatino Bolvito, nei notamenti e nelle istorie di Cesare Pagano, nella *Historia della città e regno di Napoli* del Summonte ⁽¹⁾. Nel registro di presenza degli studiosi frequentatori dell'archivio del Comune di Siena, primo esempio che rimanga del genere, leggiamo descritti i documenti consultativi dagli storici di quella città, Orlando Malavolti, dal 1578-79 al 1594, e Giugurta Tommasi, dal 1591 al 1602 ⁽²⁾.

Fra gli stranieri, che vennero a compulsare gli atti degli archivi della penisola in quel secolo, tiene un posto distinto Girolamo Zurita (1512-1580), autore dei celebrati Annali della corona di Aragona. Nominato dalle Córtes, nel 1548, cronista del regno d'Aragona, egli deliberò di non scrivere notizia alcuna nella sua opera se non l'avesse, prima, verificata coi propri occhi: *llevando por resolucion firme no escrivir sino lo que viesse*. In conseguenza prese a percorrere gli Stati della Corona spagnuola; e, tra gli altri, venne in Sicilia, munito di real cedola, in data 28 ottobre 1550, al vicerè dell'isola, Juan de Vega, perché gli fosse largo d'assistenza, e vi raccolse numerosi codici, dopo di lui passati alla biblioteca dell' Escuriale ⁽³⁾.

Quasi come scambio di studioso potrebbe considerarsi l'esplorazione degli archivi aragonesi compiuta dal dott. Antonino Amico, cronista del regno di Sicilia; il quale ottenne, con cedola reale del 21 marzo 1624, l'ordine al viceré d'Aragona, d. Fernando Borja, di facilitargli l'accesso di quegli archivi *para continuar una historia que tiene començada*.

Il Zurita fu l'unico dei regi storiografi, che potesse vantarsi di aver studiato nell'archivio di Simancas. Uno dei di lui successori nella carica di cronista del regno d'Aragona, e di lui editore, d. Diego

⁽¹⁾ CAPASSO BARTOLOMEO, *Gli archivi ec.*, cit., pp. 44-48.

⁽²⁾ LISINI ALESSANDRO, *I documenti consultati dagli storici Malavolti e Tommasi per scrivere la storia di Siena*, nella Miscellanea storica senese, IV, 1896, pp. 24-29.

⁽³⁾ CARINI ISIDORO, *op. cit.*, pp. 397-407, e 286 e ss.

Giuseppe Dormer, sebben munito di ordini sovrani, dovette sostare, dal novembre 1681 al giugno 1682, alla porta di quel castello senza potervi mettere il piede pel malvolere dell'archivista. La stessa sorte capitò a tutti gli studiosi sino al Gachard, nel 1844, quando nuovo soffio di libertà e modernità s'impossessò degli archivi spagnuoli e permise che concedessero i tesori nascosti nel loro seno al progresso della scienza.

2. FILIPPO II. — Il divieto di accedere a quell'archivio era rigorosissimo; ma aveva le proprie ragioni, che giustificano in parte la severità di colui che lo promulgò, vale a dire Filippo II di Spagna: cui il padre aveva tramandato, come abbiamo detto, l'amore per gli archivi.

Carlo V, appena salito al trono, aveva assistito alle distruzioni di atti, compiute durante l'insurrezione dei *comuneros* o ultimi difensori delle libertà castigliane; e, se, dopo la vittoria di Villalar del 23 aprile 1521, dovette ad altre cure volgere la mente, ristabilita che fu la quiete in Spagna, pensò subito, nel 1531, a raccogliere le carte scampate alla dispersione e alla rovina, ed, esempio poi seguito attraverso i secoli, ottenne dal papa un breve di scomunica contro i detentori di quegli atti. Procedendo nella sua politica, egli con real cedola del 19 febbraio 1543 scelse il castello di Simancas, come sede dell'archivio generale di Castiglia: *archivo de la corona de Castilla*, e ne affidò l'organizzazione al figlio, Filippo (¹). Dal 1544 sino all'ultimo giorno della sua vita, questo principe, pur in mezzo alle cure spaventevoli dell'immenso suo regno, non cessò dal provvedere al concentramento delle scritture di Stato, sparse da per tutto nel vasto territorio, a Siviglia, a Valladolid, a Medina del Campo, a Burgos, a Granata, in Galizia, vale a dire, oltre i confini dell'antica Castiglia, e del grande istituto, che ne risultò, costituì il vero archivio della Monarchia Spagnuola, perché come scrive il Cabrera suo storiografo, considerava «la importancia de que sonpapeles, y como quien por medio dellos meneaba el mundo desde su real asiento». E per completare quest'opera grandiosa, da per tutto portò gli occhi suoi, negli uffici e presso i privati, e, segnatamente, presso gli eredi dei grandi dignitari del Regno, i quali, anche colà, come qui e come sempre, avevano trattenuto presso di sé gli atti di Stato, da loro trattati, né si acconciavano a restituirli. L'azione sua di rivendicazione, giustifi-

(¹) CARINI, cit.; HEINS WALTER, *Das spanische Generalarchiv in Simancas*, nell'Archivalische Zeitschrift, XXXVI, 1926, pp.31 e ss.

cata, del resto, dalla legislazione, ormai vecchia, che in ogni paese vigeva in proposito, e dalle severe sanzioni comminate dai Sommi Pontefici, delle quali diremo or ora, fu talvolta violenta, sia pure nell'interesse suo particolare, ma fu pure benefica, in quanto salvò dalla dispersione una mole immensa di atti, che, certo, a quest'ora non esisterebbe più. Nel 1567 si fece aiutare nella sua impresa dal Zurita, che percorse tutta la Spagna a raccogliere istruzioni, memoriali, lettere e altre carte pubbliche, detenute da privati. E nell'affidargli tale missione Filippo II ne spiegava la ragione colla considerazione che cronisti e storici non erano bene informati delle materie di Stato; ed occorreva, pertanto, radunare tutte queste materie in un unico deposito. Scriveva il re che « habia notado que los encargados de escribir la historia y las crónicas, no poseian los conocimientos necesarios para dar una relacion exacta y circunstanciada de los sucesos; que de los papeles recogidos, no se habia sacado relacion ni se tenia entendido lo que en ellos se contenia; y que de las cosas pasadas convenientes al Estado no habia la noticia que convenia para la buena direccion de las presentes ».

Si capisce, pertanto, come, dopo tanti pensieri e tante fatiche, Filippo II non intendesse veder di nuovo disperdersene i risultati: ed emanasse nei trenta articoli del suo regolamento per l'archivio di Simancas, rubricati il 18 ottobre 1583, delle disposizioni di una severità eccezionale; ispirate da altre, più blande però, già in vigore presso l'archivio della Torre do Tombo in Lisbona, ove la maggiore centralizzazione del potere e la minore estensione del territorio le avevano da tempo fatte applicare.

Nella sua minuzia e perfezione il regolamento di Filippo II è notevolissimo. Provvede alla raccolta degli atti di Stato e di quelli relativi al patronato e al patrimonio regio nella *cuba*, o torre del castello, per metterli al sicuro dal fuoco; provvede alla copia e rilegatura in libri dei più importanti; prescrive la redazione di un Indice de los derechos pertenecientes à la Corona real, di un Libro de inventarios, di una Relacion de cosas memorabiles y curiosas, da leggersi come una storia. Affida all'archivista l'incarico di recuperare, alla morte dei ministri, gli atti di Stato, che avessero detenuto presso di sé. Dispone circa la conservazione delle scritture e la trascrizione di quelle, che deperiscano. Vieta il rilascio di copia, non autorizzato da cedola firmata di mano del Re stesso, e la consegna di originali persino ai ministri; chiude l'archivio a chiunque; proibisce l'accensione di lume o fuoco nei locali d'archivio.

In mezzo a provvidenze ottime e tali, che sono tuttodi ripetute da per tutto, compariscono alcune confessioni d'incapacità, propria non degli uomini, ma del tempo. Gli uomini vedono il problema, per esempio, quello del deperimento delle scritture; ma non sanno rimediarsi, se non copiandole per assicurare almeno la conservazione del testo. Eppure, questo medesimo suggerimento è quello che induce a favorire quanto più si possa la pubblicazione dei testi, le riproduzioni fotografiche, ec: e sposta alquanto la questione dall'archivistica alla storiografia. Pur dando tutto il nostro appoggio alla diffusione della stampa dei documenti, noi crediamo che, in tema di archivistica, sia preferibile tentare il restauro di quelli guasti. Filippo II, invece, mirava specialmente a educare le genti con storie, che, secondo lui, fossero veridiche: e a tanto tende l'ordinata redazione della *Relacion de cosas memorabiles y curiosas* da leggervi *en él como en historia*. Ma s'intuisce dal modo che e da chi doveva farsi la *Relacion*, come la verità voluta da Filippo II fosse pur sempre verità, ma una verità addomesticata, che nascondesse quel, che maggiormente premeva, cioè l'interesse della Monarchia e della Corona; nel quale anima viva non doveva intromettere il proprio sguardo. In ossequio a tale interesse, Filippo II e i suoi reali successori e contemporanei, chiusero a tutti i propri archivi; che divennero sempre più segreti, persino per le persone munite di cedola reale, come, per esempio, il Dormer; ma chiusero altresì la porta alla verità vera, che dovette abbandonare il campo, segnatamente nei riguardi dell'ideatore di tal sistema, alle passioni, alle calunnie, che ne punirono atrocemente la fama, forse non precisamente peggiore di quella dei migliori dei suoi contemporanei. Molta colpa senza dubbio ne va però attribuita agli esecutori di quegli ordini, i quali, come sempre, eccedettero.

L'autore di essi, invece, aveva pure, in ultima analisi, qualche ragione d'impedire che ricominciasse lo sperpero degli atti da lui faticosamente ricuperati e concentrati.

3. REGOLAMENTO DI FILIPPO III — Filippo IV di Spagna, III di Sicilia (1621-1665) non fu da meno del nonno nella cura degli archivi. Suo è il regolamento del 27 gennaio 1633, col quale, ripetendo gli ordini Filippo II, chiudeva gli archivi spagnuoli a chiunque. Sue sono altresì la istruzioni date da Saragozza addì 3 ottobre 1642 « a Francesco Quingles di quello ha di fare et osservare nel exercitio del offitio di arcivario delli scrittori della Secretaria delli signori Viceré di questo Regno » di Sicilia. In esse egli lo avverte che « solo vos haveis de dar quenta de todos los papeles del dicho archivo ». Gli

impone poi: «De todas mis cartas, registros y demas papeles y escrituras, que al presente huviere en la dicha Secretaria, os entregareys, collocandolos segun sus años en los caxones adonde tocaren, y cada seis meses de los que fueren juntando, componiendo en buen orden y forma el archivo.

Tendreis especial cuydado de que todas las cartas y demas papeles esten intitutados por de fuera con el lugar de la data, a quien se han escrito, y en que año, y la persona que los mandò escribir, y el dia que se recibieron, sin que por ningun caso haya descuydo ni omision en esto, paraque con mas facilidad se hallen quando se busquen.

De los libros, registros y papeles que le requieren tendreis sus indizes ó alfabetos los demas pondreis por sus meses, y con distincion los de cada gobierno . . .

Tendreis libro particular en que noteis las cartas y demas papeles, que se sacaren del archivo, y con que orden, y a quien se entregan; y en el mismo hareis que escriba el recibo dellos y lo firme de su mano quien los llevare, y quando bolvieren a la vostra, borrarais el tal recibo.

No permitereis se saque del archivo ninguna carta mia original in otro papel, libro o escritura que una vez haya entrado en el ni vos darei por vostra authoridad copia, ni traslado de ninguna destas cartas, papeles, libros ó escrituras, aunque no sean originales in autenticas sin que preceda orden por escrito de mi Virrey que es ó fuere, el qual guardareis . . . »

Se a queste norme aggiungiamo le altre circa l'ordinamento delle carte, la rivendicazione di quelle asportate, e i versamenti, noi abbiamo veramente un trattatello d'archivistica edito da uno di quei monarchi, archivisti per eccellenza, che regnarono in Spagna ⁽¹⁾.

Non molto dipoi, nel 1678, comparvero le «Regole e capitoli per l'eretione e mantenimento degli archivi publici della città di Piacenza e Parma » ec., che disciplinarono l'accesso a quegli archivi, la sala di studio, la comunicazione dei documenti, ec. ⁽²⁾.

4. ARCHIVI PONTIFICI. RIVENDICAZIONE. —
Né furon, del resto, i soli sovrani, che prendessero simili provvedimenti.

⁽¹⁾ LA MANTIA GIUSEPPE, *L'archivio della Segreteria dei vicerè di Sicilia e le istruzioni date dal re Filippo III nel 1642*, nell'Arch. stor. sicil. N. S. XLII, (1917), fasc. 3-4.

⁽²⁾ BARONE NICOLA, *Prolegomeni dello scibile archivistico*. Napoli, Cozzolino, 1900, pp. 24-27.

I pontefici romani non furono da meno di loro nei tentativi, dapprima, di costituire un vero archivio della S. Sede, di cui il bisogno da secoli era sentito ⁽¹⁾; nell'effettuazione, poi di quell'impresa.

Sisto IV, della Rovere (1471-1484), per impedire la dispersione degli atti più preziosi, fondò l'archivio di Castel S. Angelo ⁽²⁾. I successori di lui ne curarono il mantenimento; e Clemente VIII, Aldobrandini (1592-1605) ne fece, nel 1592, dall'architetto e capomastro Baldassarre Tellarini, da Lugo, arredare la sala rotonda, alla sommità del maschio, cogli armadi costruiti dal falegname Ambrogio Pizzoli, che vi si vedono ancora ⁽³⁾. In un ulteriore concentramento, nel 1799, l'archivio di Castel S. Angelo cessò d'esistere per essersi fuso con quello Vaticano, dopo avere avuto l'onore di essere retto da un Platina, da un Cobelluzzi, da un Alemanni, da un Confalonieri, da un Cartari, da un Fabretti, da un Antonelli, da un Garampi, da Marino Zampini e finalmente da Gaetano Marini.

Procedendo, anche egli, alla reintegrazione degli Archivi pontificii, Giulio II, della Rovere (1503-1513), colla bolla del 18 agosto 1507 ⁽⁴⁾ prescrisse la restituzione alla Camera apostolica, nel termine di otto giorni, di tutti gli atti pubblici o privati, che potessero spettarle. Non trasecse a comminazione di pene; ma si limitò a minacciare il sequestro delle carte. E, in pari tempo, prese cura dell'ordinamento dell'archivio della Camera apostolica e dell'archivio della guardaroba o vestiario.

Pio IV, Medici (1559-1566), come tutti i suoi predecessori, si sente tanto più premuto dal bisogno di conservare e concentrare le carte della S. Sede, e quindi dalla necessità di riprendere in esame i lontani ricordi del disegno d'Innocenzo III, in quanto sotto il suo

⁽¹⁾ MARINI GAETANO, *Memorie istoriche degli archivi della S. Sede* e della biblioteca ottoboniana, ora riunita alla Vaticana. Opuscoli due (il secondo de' quali è dell'abb. Costantino Ruggieri). Roma, tip. Vaticana, 1825. Della storia degli archivi vaticani ha dato di recente un riassunto preciso nelle *Transactions of the Royal Historical Society* di Londra (IV.^a S. vol. 2.^o dicembre 1918) il cardinale AIDANO GASQUET, archivista della S. Sede, ristampato nell'estratto: *British and allied Archives during the war*. Aberdeen, 1920, pp. 47 e ss.

⁽²⁾ FABRE P., *Notes sur les archives du Château Saint-Ange*, nei *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, XIII vol. 1893, pp. 3 e ss.

⁽³⁾ CARUSI ENRICO, *Per l'archivio di Castel S. Angelo*: noticina di cronaca del 22 settembre 1592, nell'*Archivio della R. Società romana di storia patria*, vol. XLVII, 1924, pp. 321 e ss.

⁽⁴⁾ CASANOVA EUGENIO, *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, ne *Gli Archivi italiani*, VI, 1919, pp. 99 e ss.

pontificato il Concilio di Trento dà forma legale alla istituzione e conservazione dei libri parrocchiali e degli archivi ecclesiastici. Chiama, pertanto, nel 1565, il cardinale Amulio a presiedere alla raccolta e conservazione di quelle carte; ma l'immaturo morte del prelado tronca, quasi sul nascere, quelle provvidenze. Le quali, però, furono subito riprese dal suo successore Pio V, Ghislieri (1566-1572); che, a ricomporre quel patrimonio archivistico disperso « in Palatio et Vestiario nostro, Bibliotheca item vaticana et arce S. Angeli » e presso privati, promulga la bolla del 19 agosto 1568, colla quale invita chiunque detenga atti spettanti alla Chiesa a presentarli a due delegati pontifici incaricati di levarne l'inventario, immobilizzandoli presso i detentori, *tamquam fidei commissis remanentibus, ita ut numquam sine Sedis Apostolicae speciali et expressa licentia inde amoveri, transferri aut alias immutari possint*. Quel provvedimento, ispirato dal card. Carlo Borromeo, che sappiamo diligentissimo intorno alle scritture ecclesiastiche, supera d'assai nella sua importanza tutti quelli del secolo e segna nella legislazione archivistica un progresso evidente. Non è più vera e propria rivendicazione quella che inculca; ma forte limitazione del diritto di proprietà e della libertà privata, giustificata per ora soltanto dalla presunzione che quegli atti siano pubblici. Tale quale, essa fu adottata dalla legislazione italiana, ove la troviamo espressa, non solamente per le materie archivistiche, ma altresì per quelle artistiche e bibliografiche. Sola, anzi, unica la legislazione italiana l'ha fatta sua sino a questo momento; e quindi può vantarsi di non aver mai deflesso dalla via segnatale quattro secoli addietro dalla civiltà. Certo, non ha ecceduto, come Pio V; il quale, nel timore di qualche resistenza, concesse ai propri delegati la facoltà d'introdursi *armata familia* nel domicilio persino di cardinali, duchi e privati, sospettati in possesso di atti, che rifiutassero di produrre. E, se ciò non bastasse a mettere in rilievo l'importanza di quella decretazione, il papa, certamente sotto l'influenza di menti superiori e di tutto il movimento degli studi, non tratta più soltanto dei *monumenta iurium*, ma per la prima volta tien conto, altresì, dei *monumenta rerum*.

Pio V, ancora, e Gregorio XIII, Boncompagni, (1572-1585), sempre nell'intento della centralizzazione degli archivi, si preoccupano di richiamare a Roma gli atti di Avignone, di Anagni, di Liegi. Con breve del 10 maggio 1566, Mario Lazzarini, di Amelia, era stato mandato ad Avignone per il ricupero di quelle carte, senza ottenerne se non la restituzione parziale. Gregorio XIII non riuscì invece nel 1575 a riavere le carte portate nel Belgio da Teodorico Ezio, da Liegi, segretario di Adriano VI. Sisto V, Peretti, (1585-1590), non fece che

confermare colla bolla 12 ottobre 1586 le disposizioni di tutti i suoi predecessori in fatto di ricupero di atti; ma, distratto da ben altre cure, non vi si applicò di preferenza, come questi.

Invece, compiuta la riforma dello Stato ed assicurata l'amministrazione e la quiete da Clemente VIII, Paolo V, Borghese (1605-1621), trovò la forza necessaria per vincere tutte le interne riluttanze, tutti gl'interessi particolaristici, e fondare, nel 1610, l'archivio Vaticano, in cui concentrare la massima parte degli atti della S. Sede, sinora da per tutto dispersi. Con chirografo del 20 dicembre 1611 egli dispose la prima immissione di carte; e col breve del 31 gennaio 1612 nominò custode del nuovo archivio Vaticano Baldassarre Ansidei e attribuì ai libri ed atti trasferitivi *eandem plenam et indubiam fidem in iudicio et extra ac ubique locorum adhiberi debere decernimus et declaramus, quae illis adhibentur si in veteri archivio praedicto asservati fuissent et asservarentur*. Inoltre, circondò quegli atti di tutte le cautele, le penalità, le minacce, inerenti ai beni ecclesiastici e segnatamente ai libri della Biblioteca vaticana, affinché non potessero essere asportati dalla nuova sede: *necnon eosdem libros in omnibus et singulis prohibitionibus, constitutionibus etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis et temporalibus emanatis, quibus dictae Bibliothecae libri subiacent et comprehenduntur perpetuo subiicimus et subiectos esse et fore declaramus* ⁽¹⁾.

Siccome, però, queste comminazioni in termini generali non promettevano di essere osservate rigorosamente di fronte alle ricerche, sempre più numerose ed insistenti degli studiosi, dei genealogisti e degli Stati stranieri, desiderosi di valersene nelle loro controversie contro la S. Sede, così il Pontefice fu costretto a ripetere e precisare tale divieto in un suo chirografo del 2 dicembre 1614, che per la prima volta pubblichiamo e corrisponde appunto ai divieti di Filippo II ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GASPAROLO FRANCESCO, *Costituzione dell'archivio vaticano e suo primo indice sotto il pontificato di Paolo V*. Manoscritto inedito di Michele Lonigo; in *Studi e documenti di storia e diritto* (Roma, tip. Vaticana), VIII, 1887, pp. 3 e ss.

⁽²⁾ R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA, *Archivio Camerale*, Archivio Vaticano. Processo contro d. Michele Lonigo. «Volendo noi in ogni modo provvedere alla conservazione delli libri dell'archivio novo da noi nella Biblioteca Vaticana fabricato et oviare insieme agl'inconvenienti che ogni giorno nascer possono mentre li detti libri si lasciano veder et ricever da ognuno a beneplacito loro; però comandiamo a voi custode del detto nostro archivio sotto pena della disgratia nostra et altre pene ad arbitrio nostro, che sotto qualsivoglia pretesto non lasciate veder a chi si sia li detti libri per occasione di cercar bolle o altre scritture, neanche alli notarii della nostra Camera Apostolica o ad altri che vi potessero pretendere ragione, o interesse per qualsivoglia indulto o privilegio a' quali con

per giustificare il titolo di Archivio segreto dato d'allora in poi a quello Vaticano. Anzi, in ordine a tale chirografo, il cardinale bibliotecario della Santa Sede, che n'era in pari tempo archivista, vale a dire il cardinale Scipione Borghese, redigendo nel 1616 il regolamento interno della Biblioteca e dell'Archivio Vaticano, che, parimente per la prima volta, vede qui la luce ⁽¹⁾ v'inseriva il medesimo divieto.

queste particolarmente deroghiamo, contentandosi però noi che ad istanza di detti notarii possiate voi ricercar le scritture et bolle che per privati negotii vi saranno da essi di tempo in tempo addimandate et con licenza nostra o de nostri ministri cioè Thesoriere et Commissario della nostra Camera lasciar copiar dette scritture et bolle concernenti negotii privati a detti notarii, a' quali conserviamo solo inviolabilmente gl'emolumenti delle copie predette et transunti che si faranno con la licenza come di sopra in omnibus et per omnia come in questa parte fin' hora hanno goduto et posseduto, revocando nel resto ogni concessione indulto et privilegio che sopra il governo et visione di detti libri a detti notarii fosse per il passato stato concesso o potessero in qualunque modo pretendere. Dato nel nostro Palazzo di Montecavallo questo dì 2 xbre 1614 del nostro Pontificato l'anno X°.

Paulus pp.^a V ».

⁽¹⁾ *Ivi.* « Noi, Scipione card.l Borghese, Bibliothecario di S.ta Chiesa, a voi offitiali et ministri della libreria Vaticana diamo l'infrascritti ordini:

Li custodi, ogni giorno, che non sarà festa comandata o di palazzo, tengano aperta la libreria almeno per tre hore, incominciando doppo un' hora di giorno.

Nel qual tempo tutti gli offitiali si trovino nel luogo solito, che sarà la stanza inanzi la libreria, per fare ciascuno quello che apparterrà all' offitio suo.

Li correttori corregano diligentemente tutte le copie de' libri o transunti, che doveranno entrare nella libreria o mandarsi fuori, collationandoli con gli originali.

Li scrittori faccino copie de' libri maltrattati dal tempo; faccino indici e titoli de' libri, senza portare a casa loro i codici, indici o altre scritture di libreria.

Li Prefetti dell' Archivio disponghino le scritture con ordine conveniente, faccino gl'indici; et non ammettino nessuno a veder dette scritture senza mandato preciso, diretto al primo Custode.

Li legatori riparino li libri contro l'ingiurie del tempo; et l'essercitio loro lo faccino in luogo separato: acciò col strepito non sturbino gl'altri offitiali.

Li scopatori, ogni giorno, scopino la libreria et li libri; aprino le finestre in tempo sereno; et le chiudino all' hore debite.

Non sia lecito a quelli che vengono a studiare nella Vaticana di portar calamari et penne dentro alla libreria; ma li custodi assegneranno a questi un luogo nella stanza, dove stanno gli scrittori, et ivi gli daranno la comodità de libri, che vorranno.

Quando qualcheduno domandasse di copiare un trattato o un libro intiero, il primo Custode ce l'avvisi, acciò si veda quello che converrà fare, etc.

Il Card.l Borghese Bibliotecario »

Queste ripetizioni avevano evidentemente lo scopo di frenare le indelicate e pericolose richieste altrui e di costringere il personale, addetto all'archivio, ad uniformarsi alle norme, prescrittegli come suo dovere.

Pare che non se ne desse per inteso un valentuomo, erudito egregio, beneviso da tutti i Borghese e perciò pericoloso collega per coloro che volessero brigare per ottenerne le grazie, cioè don Michele Lonigo da Este, di cui il nome è assicurato alla storia della Biblioteca e dell'Archivio Vaticano dai molti manoscritti contenenti i suoi studi su quegli atti e codici. Volgarmente accusato d'illecito commercio colla sua padrona di casa, egli fu tolto di mezzo, i suoi libri e scritti sequestrati e passati alla Biblioteca, ove tuttora si conservano; e per quella colpa, per asportazione di libri dall'archivio, per comunicazione di atti a Stati e a individui senza autorizzazione superiore, fu, nel 1617, condannato alla pena di dieci anni di galera, commutata poi in carcere nel Castel S. Angelo; donde soltanto lo trasse il nuovo papa, Gregorio XV, Ludovisi (1621-1623) ⁽¹⁾.

Questo episodio ha un certo valore se si consideri collegato alla storia della nuova creazione paolina: poiché dimostra come, a prescindere dal resto, si dovesse ricorrere alla violenza, all'esempio clamoroso per vincere certe abitudini e abusi. D'allora in poi, se ne verificarono, certamente, come sempre e da per tutto se ne verificano, ma la S. Sede non ebbe più a intervenire con nuove sanzioni. Perciò negli editti del Camerlengo della S. R. C. in materia di carte, poste in vendita, che si ripetono nei due secoli seguenti non scorgiamo più per alcuni anni se non una semplice azione di polizia, di vigilanza, senza coercizione, come nei tempi precedenti. Tali, ad esempio, gli editti del 30 settembre 1704 e del 14 maggio 1712 e le prescrizioni di Benedetto XIII, Orsini (1724-1730).

Sicché il successore di Gregorio XV, Urbano VIII, Barberini (1623-1644), poté rivolgere altrove la propria attenzione e dar sesto a tutta la materia archivistica della città di Roma, ch'era venuta lentamente preparandosi nel medesimo turno di tempo, segnatamente riguardo alla conservazione degli archivi notarili. A Firenze, sin dal 1559 il duca Cosimo I de' Medici, svolgendo le medesime cure intorno a provvidenze che abbiamo trovate in funzione da secoli a Firenze stessa, a Siena, a Bologna, ec. aveva già raccolto oltre a 22.000 schede o protocolli dei notari del dominio, dal secolo XI a suo tempo, in quel-

⁽¹⁾ Dalle citazioni precedenti risulta che abbiamo avuto la fortuna di rintracciare quel processo che il Gasparolo aveva invano ricercato da per tutto fuorchè dove era.

l'archivio antecosimiano, che costituisce oggi ancora una delle gemme più preziose dell'archivio e della storia fiorentini. Urbano VIII, con bolla del 16 novembre 1625 *Pastoralis officii*, istituì nell'alma Roma l'Archivio generale urbano, dal proprio nome intitolato, per rimediare ai danni e fastidi recati ai sudditi suoi *ex multiplicitate et diversitate Notariorum Urbis et aliquorum etiam ex eis imperitia et negligentia ac instrumentorum et aliarum scripturarum confusione ac incuriosa custodia* ed all'offesa recata alla fede pubblica dalle falsità e frodi perpetrate; e vi raccolse le copie degli atti, che man mano erano stipulati dai notari ⁽¹⁾. Poco più di mezzo secolo dipoi, Innocenzo XI (Odescalchi) con motuproprio del 10 gennaio 1682 erigeva l'archivio della Dataria apostolica ⁽²⁾ per completare per allora l'organizzazione archivistica papale.

5. PRELAZIONE — Altrove, invece, continuano a svolgersi in quegli anni le norme giuridiche in fatto di archivio, di cui l'iniziativa era stata sinora tenuta dai romani pontefici.

La figura del fidecommesso in favore della collettività, sorta sotto Pio V, raggiunge il proprio perfezionamento in Toscana, ove abbondano allora i genealogisti e i compilatori di spogli dagli archivi, che davansi in massa al macero. Gli Ammirato, il Della Rena, l'Incisa, il Sangallo, lo Strozzi, ec. sono di quel tempo, come sono di quel tempo ancora e Giugurta Tommasi, già da noi citato, e Celso Cittadini, che tengono loro bordone da Siena.

A questo ultimo erudito è dovuto il bando del 20 ottobre 1601, col quale il Collegio di Balìa di quest'ultima città proibisce di contrattare e vendere manoscritti, che interessino il pubblico e i privati, senza averli presentati all'archivista della Biccherna, e averne ottenuto licenza per iscritto. Prescrive, inoltre, che l'archivista, imbattendosi in scritture pubbliche, le ritenga «come cosa già iniquamente tolta de' pubblici archivi et all'ora nuovamente ritrovata»; e, quanto alle private, chiami a sé coloro, cui si riferiscano o interessino, e ne concordi colle parti il prezzo, obbligando il venditore a cederle per quel prezzo all'interessato, cui viene a costituire come una preferenza, un diritto di prelazione.

Da questa preferenza in favore dell'interessato soltanto, alla preferenza in favore delle supreme ragioni della cultura il passo è breve,

⁽¹⁾ GUASCO LUIGI, *L'archivio storico del Comune di Roma*. (Roma, Cuggiani, 1919), p. 65 e ss.

⁽²⁾ *Erectio archivii datariae apostolicae*. Romae, 1682

segnatamente se si muova sulle tracce del fidecommesso indicato da Pio V; e quell'intervallo è risolutamente varcato dal Granduca di Toscana, Ferdinando I de' Medici, a richiesta di Antonio d'Orazio da Sangallo.

Questi, con supplica del 1606, chiede che per conservare « le cose e memorie antiche, sì come ha fatto da molti anni qua » e impedire che pizzicagnoli, saponai, ec. se ne servano per involgere le derrate, da loro smerciate, tutte quelle carte manoscritte, che si presentino sul mercato, siano sottoposte al suo esame « e li sia lecito ritenere per sé quelle scritture che li parranno a proposito col pagarle quel medesimo prezzo, che si venderanno l'altre ». Ed il Granduca con rescritto del 19 maggio 1606 accolse l'istanza ⁽¹⁾; che giunse, forse, troppo tardi per salvare la massima parte degli archivi familiari, che non meno che ai giorni nostri distruggevasi senza discernimento, né decoro; ma, a tempo ancora, per dare agio al Sangallo stesso, a Giambattista Doni, a Cosimo Della Rena di compilare quegli spogli, che, non ostante la confusione della loro redazione, sono fra le più notevoli fonti della storia fiorentina, superate però da quelle raccolte dal senatore Carlo Strozzi; il quale riuscì a mettere insieme quella collezione di atti originali, salvati dalla distruzione, che va ancora sotto il suo nome, ed è uno dei maggiori ornamenti dell'archivio fiorentino.

Mercè di quegli eruditi benemeriti, il diritto preminente della cultura è ormai assicurato nella nostra civiltà. Ma, prima che al collezionista privato, prima che all'erudito singolo si sostituisca esclusivamente lo Stato, rappresentante della collettività degli studiosi in generale e in particolare, corrono parecchi decennî ancora.

Già il bando, emanato sotto il dì 1 dicembre 1742 dal cardinale Annibale di S. Clemente, e ripetuto, poi, il 16 giugno 1772 dal cardinale Rezzonico, avverte che l'autorizzazione alla vendita non sarà rilasciata se non dopo che i Prefetti degli archivi apostolici di Castel S. Angelo, e segreto Vaticano avranno incamerato le cose « che avranno credute rilevanti »; e, ritrovando « scritture buone », le avranno pagate, ai pizzicagnoli e compagni « a peso di carta; a' librai, conforme il giusto »; e, ricuperato gli atti processuali e pubblici, che, per avventura, vi fossero frammischiati. Con queste disposizioni il trapasso è compiuto. Al diritto di prelazione a favore del singolo interessato o erudito si sostituisce quello a favore della collettività e dello Stato,

⁽¹⁾ CASANOVA E., *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, cit. in *Gli Archivi Italiani*, VI, 1919, pp. 97-101.

che la rappresenta, completando con tale privilegio, rispetto agli atti privati, la serie dei provvedimenti che col diritto di rivendicazione aveva cominciato per colpire gli atti pubblici.

Tanta affermazione di diritti, indice di un progresso giuridico finora quasi insospettato, non fu però accolta pacificamente da per tutto. Negli stessi domini pontificii, dai quali emanava, subì alternative di favore e di opposizione; tra le quali ultime non dobbiamo dimenticare il famoso e tanto vituperato editto dell'8 marzo 1819 del cardinale Bartolommeo Pacca; che, ripetendo quasi l'editto del Consiglio di reggenza toscano del 26 dicembre 1754, non si preoccupa se non della esportazione delle opere e dei manoscritti d'arte. Negli altri Stati non fu accolto con favore, anzi fu ignorato il principio che manifesta. Solamente dopo la costituzione del Regno d'Italia, è ricomparso nella legislazione e particolarmente in quella italiana. Non è questa ricomparsa uno scarso merito per l'età nostra: poiché noi la riteniamo come corrispondente esattamente alla evoluzione della scienza giuridica e tale, pertanto, che col tempo s'imporrà da per tutto, come s'impone ogni provvidenza, che interessi la collettività, anzi la universalità e segnatamente quella della cultura.

6. ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Corrispondente a quel movimento legislativo abbiamo, nella pratica, tutto il complesso di provvedimenti e lavori diretti a dare un migliore assetto agli archivi vari.

Il Concilio di Trento, completando l'opera di diversi concilii provinciali, venuti dal secolo XIV in poi a integrare le disposizioni pontificie, da noi già ricordate per la conservazione e restituzione delle scritture ecclesiastiche, aveva prescritto, nella sessione 24.^a del novembre 1563, la tenuta dei libri parrocchiali. Sotto l'influenza del cardinale Carlo Borromeo, il sinodo provinciale di Milano del 1565, riprendendo, in tale occasione, in esame tutte le decretazioni precedenti in materia, aveva dettato le norme per la istituzione e il funzionamento degli archivi ecclesiastici entro i limiti della sua circoscrizione: norme che Pio V colla bolla *Inter omnes* del 6 giugno 1566 aveva confermato e generalizzato. Ma i pontefici, di lui successori, pure alzando ogni tanto la voce e concedendo a chi ne li richiedesse bolle, che inhibivano la sottrazione e detenzione di atti pubblici, lasciarono agli Ordinari la cura di applicare quelle disposizioni, limitandosi a fissare i propri occhi sugli archivi più a loro vicini e a perfezionarne la raccolta e la conservazione. Noi troviamo, pertanto, nel secolo XVII un decreto generale della S. Congregazione del Concilio in data 9 dicembre 1625, e parecchi decreti di sinodi provinciali, diretti a incul-

care l'osservanza di quei canoni. Ne abbiamo, per esempio, uno notevole in quello emanato nel 1709 dal cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento ⁽¹⁾, relativo all'abbandono in cui erano lasciate le ben 13.837 pergamene, sparse nei vari istituti religiosi della diocesi, ch'egli raccolse, restaurò e fece rilegare e persino anche in parte trascrivere dal monaco belga fr. Casimiro Grajewsky della diocesi di S. Amando in Pabula presso Tournai, oggi nel dipartimento del Nord in Francia. Di quella ragguardevole raccolta appena una minima parte è sino a noi pervenuta.

Salito nel 1725 sulla sedia di S. Pietro, sotto il nome di Benedetto XIII, l'Orsini conservò lo stesso fervore per gli archivi, sì da meritarsi quasi appellativo di papa archivista. Colla costituzione *Maxima vigilantia* del 14 giugno 1727, confermando la bolla di Pio V e accogliendo tutte le disposizioni suggerite da S. Carlo Borromeo, prescrisse l'erezione per tutta l'Italia degli archivi ecclesiastici; pei quali dettò norme circa la compilazione d'inventari, la chiusura e apertura dei locali, l'ispezione degli archivi, gli ufficiali addettivi, la raccolta e il ricupero del materiale sottratto, la tutela degli atti in caso di vacanza, il prestito degli atti, la ricerca degli atti processuali e la conservazione del materiale archivistico nei luoghi pii, non retti da un collegio. Né di ciò pago, ponendo gli occhi sull'archivio segreto vaticano, ordinò ne fosse compilato l'inventario sommario; che fu redatto da Pietro Donnino De Pretis.

Uno dei suoi successori, Benedetto XIV, Lambertini (1740-1758) si prese cura, col «Bando generale e nuovi ordini sopra gli archivi dello Stato pontificio», emanato per ordine suo dal cardinale camerlengo Silvio Valenti, sotto la data del 1.º giugno 1748, degli archivi notarili e comunali; pei quali aveva già dettato norme precise nel 1721, Innocenzo XIII, Conti (1721-1724), senza potere, pel breve suo pontificato, vigilarne l'osservanza ⁽²⁾.

7. ARCHIVI DI MANTOVA— La potestà civile non fu da meno di quella ecclesiastica a curare l'ordinamento dei propri archivi; e, ancora nel secolo del Concilio di Trento, Mantova ci offre l'esempio dello svolgimento, che veniva subendo l'archivistica segnatamente rispetto alla descrizione degli atti in inventario. Abbiamo già notato come elementi principali

⁽¹⁾ Cfr. LOEWINSON ERMANN, *La costituzione di papa Benedetto XIII sugli archivi ecclesiastici: un papa archivista*. Contributo all'archivista dei secoli 16°-18°; negli Archivi Italiani, III, (1916), p.159 ss.

⁽²⁾ ARCHIVIO DI STATO IN ROMA, *Bandi*, ad an.

dell'ordinamento degli atti nel medio evo fossero le indicazioni dei luoghi e delle date, riportate sui sacchi ed involucri, nei quali erano rinchiusi. Le ricerche patrimoniali, che allora esclusivamente occupavano gli archivisti, non richiedevano, non permettevano altro. E tali ci appaiono ancora nell'inventario dell'archivio piccolo dei Gonzaga di Mantova, compilato, nel 1543, da Giacomo Daino. Ma, già nel 1582, Francesco Borsato, « uomo di vero valore, come ricordano i suoi contemporanei », nel suo piano di riordinamento dell'archivio, propone che « tutti li . . . negotii, avvisi et cose importanti, ivi contenute, siano ridotte a capi et materie principali, et a essi applicati le dette lettere, istruzioni o scritture ordinatamente; ... siano detti corpi et materie descritti sommariamente in repertori grandi, con ordine, per trovarle a' suoi luoghi, persone, numeri et materie » (1).

8. ARCHIVI VENETI. — Venezia non ebbe mai un archivio generale, ma lasciò che ogni magistratura custodisse in ordine le proprie carte. Tuttavia, il Maggior Consiglio, la Quarantia e il Consiglio dei Dieci si preoccuparono sempre della conservazione degli atti, riposti nella *Secreta*, in modo speciale, ma segnatamente nei secoli XVII e XVIII, ne' quali la moltiplicazione delle scritture e una crescente incuria ne provocarono frequentemente il disordine. Le loro cure, non meno di quelle di tutti gli ufficiali prepositivi, si rivolgevano di preferenza, come nei secoli precedenti, alla diligente compilazione delle rubriche o regesti, dei cataloghi e degli inventari, che più che riguardare la consistenza e disposizione dell'archivio, miravano ad agevolare, quanto più fosse possibile, la ricerca, sì da rispondere quasi istantaneamente ad ogni bisogno, ad ogni domanda.

Sin dal 1537 esisteva un *inventarium librorum cancellariae*, compilato però senza metodo e quasi inservibile. L'archivio dei Dieci, che risaliva per lo meno al 1424, non ebbe inventario prima del 1605, quando per ordine di Alessandro Zorzi e Zuan Giacomo Zane fu redatto l' « indice et inventario de' libri et scritture secrete trovate negli archivi e casse esistenti nella soffitta dell'eccelso Consiglio di X... »; inventario parziale delle materie non spettanti propriamente alla giurisdizione, che però ci svela la scarsa diligenza allora applicata a quelle carte. È vero che debbonsi tener presenti le gravi circostanze in cui si trovarono i ruderi dei vari archivi raccolti nel Palazzo Ducale in conseguenza dei due violenti incendi, che, nel 1574 e nel 1576, distrussero, insieme colla residenza del Governo, molta

(1) TORELLI P., *L'archivio Gonzaga di Mantova*, cit. p. XXXVIII-XXXIX.

parte degli atti custoditivi. E per rimediare a tanto scempio, ecco comparire, nel: « 1610 a dì 1 agosto » la « Revisione, regulatione et indice, formato da me Bonifacio Antelmi, gran cancelier, di tutti i libri, registri, filze, lettere e di ogni altra sorte di scritture, che, hora si trovano nella Cancellaria ducale, tanto nelli armari della camera, che ho fatto nuovamente accomodare, et in quelli della soffitta vecchia, et altri che ho di nuovo fatti fabricare, quanto in quelli della medesima Cancellaria ancora, dove con particolare et minuta revisione de tutte le cose ho separato et distintamente fatto mettere insieme, con la mia cotidiana assistenza, ogni materia sia o in filze o in libri, secondo l'ordine de' tempi e degli armari; essendosi smarito o bruciato ne' fuochi del Palazzo e ne' tempi passati tutto quello che, inanti i sudetti millesimi, e da quelli sino al presente, ci era, non si trova. Si comincia dalle filze delle materie di Pregadi da terra; poi si viene a quelli di Pregadi da mare et alle sottoscritte della Serenissima Signoria; le quali tre materie sono negli armari della sudetta Camera nuova» ⁽¹⁾. Per vigilare sull'ordinamento di quell'archivio fu creato un *Soprintendente alla Secreta*.

Contemporaneamente compilavasi l' « Inventario di filze, libri e registri delle parti e lettere dell'eccelso Consiglio di X, de' notatorii, filze di lettere et altri atti degli eccellentissimi signori Capi, separatamente e distintamente per i tempi che servono, fatto per ordine et alla presenza degli illustrissimi signori Francesco Contarini e Andrea Morosini, eletti per la regolazione delle leggi e scritture e presentato all'eccelso Collegio di X a' 27 di luglio 1611» ⁽²⁾.

Questa coincidenza ci rivela il fermo proposito della Signoria di ricostituire e riordinare tutte le materie dei propri archivi; e di darvi un assetto uniforme, che servisse di base alla futura conservazione. Il metodo prescelto continua a essere per le singole serie quello cronologico o, come diremmo, storico: ma questo non si estende alla disposizione delle varie serie componenti l'insieme dell'archivio, sicchè vediamo nell'inventario dell'Antelmi la descrizione cominciare dai Pregadi anziché dagli organi supremi del reggimento. Del resto, ciò che importava, ripetiamo, era la possibilità di trovar subito quel che interessasse: donde, la redazione degli indici. E, difatti, il 30 maggio 1624 fu emanato il primo *Decreto statuario* «per la facitura dell'indice della Secreta », ripetuto poi nel 1720 e nel 1731 ⁽³⁾: il

⁽¹⁾ BASCHET, *op. cit.*, p.178, 541, 180.

⁽²⁾ BASCHET, *op. cit.*, p.542.

⁽³⁾ ARCHIVIO DI STATO IN VENEZIA, Miscell. Busta 22, XI.ma, p. 884; BASCHET, *op. cit.*, p. 181.

rubricario generale dei *Secreta Senatus* in dieci volumi abbraccia gli anni 1411-1630.

Ma, oltre alle scritture inventariate, molte altre giacevano nel massimo disordine, nel quale le avevano gettate gli incendi del secolo precedente. Incaricati di verificarne lo stato, i consultores de jure Scipione Feramosca e Lodovico Baitelli ne riferivano il 28 agosto 1635 al Consiglio dei Dieci, incitandolo a farle riordinare, poiché, ripetendo quasi l'alta e nobile considerazione di Andrea Dandolo: « qui risiede la matrice de la historia; qui si riservano le antiche non meno che ammirabili forme del Governo, che, seguitate per i tempi, possono assicurare la felicità di questo Dominio ». Per conseguenza, l'abate cassinese Fortunato Olmo ebbe, nel 1636, l'incarico di esaminare quelle carte e le altre rimaste nell'archivio dei Procuratori di S. Marco di sopra, e di toglierle dal « lezzo in cui giacevano » ordinandole. Egli presentava nel 1642-43 la relazione e l'inventario del lavoro compiuto. Da quella sua fatica egli trasse argomento per dettare norme archivistiche, delle quali parleremo in seguito.

Crescendo la mole delle scritture, fu, in breve, d'uopo rifare l'inventario della *Secreta*; e il segretario Antonio Negri redasse il nuovo Indice, nel 1669, per incarico del soprintendente Battista Nani. Tutta la materia vi è distribuita in 75 armari, nei quali si scorge che, non ostante le difficoltà, si volle dare come un principio di ordinamento storico: vale a dire, preporre gli atti delle autorità supreme e farli seguire da quelli delle magistrature che da quelle autorità desumevano la propria competenza. In tale disposizione il redattore naturalmente tenne maggior conto delle esigenze del momento; ma non può negarsi ch'egli ci offra un chiaro esempio del progresso compiuto dagli ordinamenti archivistici nella sua città. Basterà a provarlo l'elenco dei primi armari: I-III. Processi antichi; IV. Libri de' patti 883-1496, privilegi, trattati ec. e loro copie; V. Misti o decreti del Senato; VI. Commemoriali; VII-XII. Deliberazioni del Senato: serie segreta; XIII. Grazie; XIV. Privilegi, promissioni ducali, sindacali, Maggior Consiglio, leggi fondamentali della Repubblica; XV-XVI. Commissioni; XVII. Antiche deliberazioni del Senato, della Quarantia, dell'ufficio del Levante, merci e navigazione, Consiglieri diversi; XVIII-XXI. Zecca, Finanze, ec. ⁽¹⁾.

Non ostanti tutte quelle disposizioni e fatiche, non tardò il disordine a introdursi negli archivi, né più, né meno di quel che si ri-

⁽¹⁾ BASCHET, *op. cit.*, p. 252, 220, 11, 194, 190 e ss.

pete ai giorni nostri, sia per i continui accrescimenti, che vi si verificavano, sia per accidia degli ufficiali prepositivi, sia per gli scarsi riguardi, allora come oggi, usati dai magistrati, che dovessero ricorrere alla consultazione degli atti custoditivi. Ond'è che Pietro Garzoni, insigne erudito e storico, nominato soprintendente alla *Secreta* il 10 giugno 1692, fu costretto a richiamare l'attenzione del Senato e del Consiglio dei Dieci su quel deplorabile stato di cose, e a chiedere e ottenere con decreto del Consiglio dei Dieci, in data del 26 agosto 1716, che fossero richiamati in vigore gli antichi regolamenti per la tenuta dei *rubricari*, ossia larghi sommari dei dispacci degli ambasciatori e per la custodia della *Secreta*. Alla quale nessuno, neppure i più alti magistrati, dovesse accedere, senza permesso, e, quando vi accedesse, non dovesse né prendere appunti, né fare sulle carte segno alcuno di richiamo col lapis, né coll'inchiostro (¹), come, pur troppo, usasi spesso ancora. Poco dipoi, il 22 gennaio 1719 affidavasi a Paolo Legrenzi la rilegatura di duemila libri di processi dei Magistrati Conservatori ed Esecutori delle leggi (²); e, il 4 febbraio 1720, Anzolo Zon, Cancellier grande, d'intesa col Garzoni, proponeva ai Dieci la redazione di un catalogo, inventario o repertorio di tutte le materie sparse in archivio affinché si potesse rispondere d'un tratto a qualsiasi richiesta. Era una specie d'indice per materie, che non disorganizzava, però, le serie, ma le lasciava intatte. Era dunque un perfezionamento dell'ordinamento, che denotava nei proponenti una squisitezza di senso archivistico, che non ha sinora riscontro se non in alcune sezioni soltanto degli archivi meglio ordinati. Il decreto del 12 febbraio 1720 approvò la proposta e ne affidò l'esecuzione al segretario Andrea Carboni, colla clausola, però, di non risalire oltre al 1600, probabilmente in considerazione degli incendi poco anteriori a quel millennio, che avevano più che danneggiato le serie precedenti. Pur troppo, non è noto fin dove progredisse quel lavoro. Ad ogni modo, coll'inizio di esso e colla data del 1720 fu chiusa la *Secreta vecchia* ed ebbe inizio la *Secreta nuova*.

Tutte le premure del Garzoni e l'appoggio datogli dai Dieci, non pare che impedissero il rinnovarsi degli abusi e quindi del disordine. E proprio mentre il Garzoni moriva, e gli succedeva nella carica di soprintendente alla *Secreta* un altro storico, Marco Foscanini, poi, nel 1762 salito alla dignità di doge, usciva il decreto dei Dieci

(¹) ARCH. STATO VENEZIA, *Misc. Cit.*, n.852; BACHELET, *op. cit.*, p.208.

(²) A. S. V., *ivi*, n.° 859.

del 2 aprile 1735 per reprimere quegli eccessi e ricondurre l'ordine negli archivi ⁽¹⁾. L'effetto della disposizione, pure emanata da un magistrato temuto, non durò a lungo; ed in breve tutto ritornò nella solita confusione, nelle solite indelicatezze e nei soliti furti, né più, né meno di quel che capitò ai giorni nostri; e il disordine da per tutto si estese senza rispetto ai famosi segreti, nei quali vuolsi si ammantasse in ogni manifestazione della sua autorità la Serenissima. Giacomo Casanova, il famoso avventuriero, che, nel 1755, fu rinchiuso nei così detti *Camerotti di sopra* o *Piombi* del Palazzo, riferisce avere il carceriere permesso a lui e al suo compagno di cella di « promener dans le galetas pendant une demi-heure . . . Au bout de ce repaire de rats, je vis une quantité de vieux meubles jetés sur la plancher à droite et à gauche de deux grandes caisses, et devant un gros tas de papiers cousus en cahiers. J'en pris une douzaine pour m'amuser à les lire, et je vis que c'étaient des procès criminels, dont je trouvai la lecture très-divertissante: car il m'était permis de lire ce qui dans son temps avait certainement été très-secret... il y en avait qui dataient de deux ou trois siècles, dont le style et les mœurs me procurèrent quelques heures de plaisir. Entre les meubles qui étaient pan terre, je vis une bassinoire, une chaudière, une pelle à feu, des pincettes, de vieux chandeliers, des pots de terre et jusqu'à une seringue . . . » ⁽²⁾. E che quella fosse la verità pura e semplice e durasse per molti anni conferma vivacemente in un suo rapporto di circa trent'anni dopo il segretario Bernardo Ghislanzoni, incaricato di verificare quel disordine e lo stato delle scritture ammucciate precisamente nei Piombi.

In conseguenza di quello stato di cose e dei richiami che non cessavano di giungere sino ad esso, il Senato, considerando « dopo serie di ferali vicende, con quanta indefessa applicazione sia pervenuto il Magistrato dei Conservatori et Executori delle leggi ad immaginare il modo, onde ridurre in sicurezza, riordinare stabilmente e con permanente progressivo sistema mantenere l'importantissimo archivio, denominato delle Secreterie vecchie del Palazzo, da cui dipende la sicurezza de' patrimonii dei cittadini et sudditi », con decreto del 9 marzo 1780, ne concentrava le scritture, e confermava nella carica di custode Giovanni Antonio Cornoldi ⁽³⁾. Né,

⁽¹⁾ BASCHET, *op. cit.*, pp. 208, 209, 212, 215, 216.

⁽²⁾ *Mémoires de J.CASANOVA de Seingalt écrits par lui même*, etc. Nouvelle édition. Paris, Garnier frères, s.d., tomo III, p. 218-219.

⁽³⁾ A. S. V., *Misc. cit.*, n° 898.

bastando, il Consiglio dei Dieci eleggeva, il 7 settembre 1783 un Presidente degli archivi, che ne prendesse cura; e, riconoscendo, nello stesso tempo, come molta parte del disordine provenisse dalla moltitudine delle carte, accumulate, ordinava si procedesse alla cernita di quelle utili e delle inutili, alla eliminazione di queste ultime, e alla compilazione dell' inventario delle altre nominando a tale ufficio Giuseppe Francesco Olivieri ⁽¹⁾. Questi mise tre anni a compiere il lavoro affidatogli; e, nel 1786, presentò il « Catalogo ragionato di tutti i registri, filze e carte, che si trovano negli archivi secreti del Consiglio di X » ⁽²⁾. In pari tempo, con decreto del 21 luglio 1786, il medesimo Consiglio approvava lo scarto delle responsive logore, risalenti al principio del secolo XVIII. Dieci anni dipoi, la Repubblica veneta aveva consumato il suo fato !

I suoi provvedimenti archivistici meritavano di essere partitamente esposti, perché, oltre ai progressi scientifici effettivi, ch'essi ci svelano oltre alla dimostrazione irrefragabile della cura incessante che la Serenissima ebbe pei suoi archivi, e alla attestazione solenne della squisita coscienza avuta della loro importanza, essi combattono difetti troppo simili a quelli, contro i quali alziamo tuttodi la voce in Italia e nel mondo, per non invitarci a citarli a sostegno della tesi di alta civiltà e progresso civile che sin dalla prima parola di questo libro abbiamo impresso a bandire.

9. TOSCANA. — Non tutti i paesi, però, imitarono Venezia; e, fra gli altri, la Toscana c'insegna come Cosimo I de' Medici, che aveva con tanta cura provveduto alla istituzione dell'archivio pei contratti privati, passato alla storia col nome di Archivio notarile antecosimiano, avesse invece, e forse a disegno, lasciato nel massimo abbandono gli atti del regime da lui abbattuto. I suoi successori ne avevano largamente imitato l'esempio, senza preoccuparsi del *Progetto per la riordinazione delle scritture della Segreteria vecchia*, formulato nel 1640 dal segretario Ugo Caciotti, né della *Rappresentanza* identica del canonico Cecini. Il disordine, in cui trovavansi nel 1770 le pergamene fu fatto notare allora dalla Commissione nominata dal granduca Pietro Leopoldo d'Absburgo Lorena nelle persone di Carlo Bonsi, Riguccio Galluzzi, lo storico, e Ferdinando Fossi. Giovan Francesco Pagnini, l'autore della *Decima*, che n'era conservatore, propose nello stesso anno al Granduca uno schema di ordinamento dell'archivio di Pa-

⁽¹⁾ A.S.V., *Misc. Cit.*, n.°910.

⁽²⁾ BASCHET, *op. cit.*, pp. 543, 545.

lazzo o della Repubblica, che lo ripartiva nelle seguenti divisioni: pergamene sciolte; atti pubblici e capitoli; provvisioni e statuti; carteggio della Repubblica; archivio della Pratica segreta; deputazione sopra la nobiltà. Propose altresì di srotolare le pergamene per rilegarle in volumi, e, secondo lui, danneggiarne meno con tale disposizione i caratteri e agevolarne lo studio. Di tutte le altre carte pensò di compilare un gran repertorio topografico intitolato *Diritti della Corona*, che tutto doveva raccogliere dai documenti repubblicani a quelli lorenesi ⁽¹⁾. Sviluppando tale schema, egli compilò nel 1776 in due tomi e rifece nel 1783 in tre tomi in f.° l'*Inventario dei codici e filze che si conservano nell'archivio delle Riformagioni di S. A. R. il Granduca di Toscana* ripartito in 20 classi; nelle quali sciupò lo schema primitivo, che poteva in qualche modo dare a credere ch'egli avesse una chiara idea dell'organamento dello Stato repubblicano e sapesse disporre gli atti delle varie magistrature secondo la importanza di ognuno di queste nella vita fiorentina. Tutto sconvolse invece per la sola preoccupazione di mettere in evidenza solamente i diritti del sovrano sui territori dello Stato ⁽²⁾.

Fu fortuna che, non ostante l'inventario e la teoria svoltavi, egli non ponesse le mani effettivamente nell'interno delle classi, e le lasciasse come gli erano pervenute: sicchè la confusione proposta nelle sue 20 classi, non compare negli atti. A ugual fortuna può ascriversi che i suoi successori si astenessero, come lui, dall'innovare cosa alcuna nelle carte affidate alla loro custodia e anche se, come Filippo Brunetti, tentarono nuove disposizioni non meno confusionarie, si limitarono a vergarle sulla carta senza offendere le serie. Così pure, gli archivi toscani hanno da rallegrarsi di avere avuto, durante il dominio francese, alla testa dell'amministrazione funzionari, non profondamente edotti dei sistemi archivistici, introdotti sia in Lombardia sia dal Daunou in Francia, e, viceversa, archivisti sufficientemente accorti per traccheggiarsi in una specie di resistenza passiva. Dell'opera di Luigi Lustrini, archivista generale della Toscana; del modo col quale seppe eludere gli ordini che gli provenivano dall'alto, e trasmettere alla Restaurazione gli atti, de' quali per sei anni fu il conservatore; della di lui cura e tendenza a non alterarne le provenienze e l'ordinamento cronologico ci dà ampi e interessanti ragguagli Antonio Panella nel diligente studio, che spiega come, dipoi, riuscisse agevole ad un uomo

⁽¹⁾ GUASTI C., *op. e luogo cit.*

⁽²⁾ BONAINI FRANCESCO, *Rapporto sugli archivi toscani*, in *Capitoli del Comune di Firenze*, cit., I, p. IV-V.

d'ingegno e di studio, quale Francesco Bonaini, di costituire quel modello archivistico ch'è rappresentato dall'Archivio di Stato di Firenze e in generale dagli archivi toscani (¹).

10. CONCENTRAMENTI, ARCHIVIO DI VIENNA. — Certo è che tutti i provvedimenti, che abbiamo or ora descritto per le principali regioni d'Italia, avevano la loro corrispondenza fuori della Penisola, ove altre tali disposizioni erano prese e potentemente influivano sull'ordinamento archivistico in generale. Anzi tutto, il rafforzamento delle grandi monarchie, l'accentramento di tutti i poteri, di tutta l'autorità in una mano sola e quindi la rovina degli ultimi tentativi d'autonomia locale vinsero le ultime resistenze alla istituzione di archivi generali; e tipico è il caso del Sacro Impero Romano. L'abbiamo veduto ribellarsi ai tentativi degli imperatori di costituirne una unità di fatto. Massimiliano I, come abbiamo detto, ebbe un bel riunire nelle proprie mani la direzione di tutti gli affari dello Stato, ebbe un bell'istituire ad Innsbruck, nel 1506, l'archivio, ch'egli credette, stabile dell'Impero; Ferdinando I ebbe pur esso uguali velleità: non eran forse ancora morti, che i loro ultimi atti furono per necessità di cose portati a Vienna e altrove, né poterono costituirvisi in archivio centrale. Tuttavia la prolungata successione absburgica sul trono imperiale immedesimò in qualche modo nella Dinastia molta parte, non solamente dell'autorità, ma altresì del materiale archivistico che a tale autorità era annesso; e si poté credere perfino che pacifico dovesse essere il possesso di questo negli Absburgo. Senonchè l'effimera interruzione sul trono, dovuta all'elezione all'impero di Carlo VII di Wittelsbach, rimise in questione tale possesso. Maria Teresa d'Absburgo nell'impossibilità di resistere si piegò ad annuire alla domanda dell'arcicancelliere elettore di Magonza di trasferire quegli atti a Ratisbona; ma seppe tanto traccheggiare nella esecuzione, che prima di muovere una carta ebbe tempo di vedere scomparire l'imperatore novello e sé stessa chiamata a succedergli. L'avventura le rimase impressa nella mente e, unitamente alle ragioni politiche, la indusse a dare sicuro assestamento a quella parte dell'archivio imperiale ch'era la più chiara testimonianza della potenza, alla quale era giunta la Casa d'Austria e della personificazione dell'Impero nel sovrano. Nel 1749 fondò, pertanto, in Vienna l'archivio della dinastia, della corte, e dello Stato (*Haus-Hof-und Staatsarchiv*); che, sia pure in disor-

(¹) PANELLA ANTONIO, *Gli archivi fiorentini durante il dominio francese 1808-1814*. Firenze, tip. Giuntina, 1911.

dine, raccolse la massima parte delle scritture più importanti dell'Impero, comprese quelle della cancelleria dei Pappenheim, quartiermasti dell'Impero, già conservate a Ratisbona. Non riuscì, però, a concentrarvi gli altri archivi particolari dell'Impero. Quello di Magonza, sottoposto alla immediata gestione di quell'elettore, arcicancelliere dell'Impero, con le leggi dell'Impero, le stipulazioni fra i membri di esso, gli atti dell'elezione e della incoronazione degli imperatori, le matricole e le spese imperiali, gli atti delle deputazioni e visitazioni, le sentenze dei tribunali dell'Impero e delle Diete provinciali, ec. rimase a suo posto. Né entrò neppure a far parte di quello di Vienna l'archivio del tribunale della Camera imperiale, dapprima istituito a Spira, poi trasferito a Francoforte e finalmente a Wetzlar ⁽¹⁾.

11. LETTERATURA ARCHIVISTICA SINO A TUTTO IL SECOLO XVIII. — Indipendentemente dai moventi politici, che l'ispirarono, e dalle opposizioni, che incontrò, l'impresa di Maria Teresa, non meno che tutti gli altri consimili provvedimenti, fu il frutto del movimento venutosi a delineare fra i dotti intorno alla materia archivistica. Il disordine, che incessantemente vi si rinnovava e le scuse che si affacciavano per rispondere alle censure relative, gli ostacoli, che quello Stato di cose opponeva allo svolgimento della cultura e segnatamente degli studi storici, promossero una sana reazione contro quella trascuranza e insieme contro quella ignoranza, che venivano a ledere anche gli interessi così pubblici, come privati. Allora, come oggi che assistiamo alla prosecuzione della stessa lotta, maggiore fu il disordine, maggiori i danni e scandali da esso provocati, più intensa fu la produzione di studi e consigli per rimediarvi. Alla metà del secolo XVII possiamo quasi dire sbocci la letteratura archivistica. Senza attardarci a ricordare il tema, tante volte tritto in seguito, preso a trattare da Baldassarre Bonifacio, da Rovigo (1584-1659) nel suo *De archivis liber singularis* e da Albertino Barisone (1587-1667) nei suoi *Commentariis de archivis antiquorum*, ricordiamo l'incarico, affidato nel 1636 all'abate cassinese Fortunato Olmo, di riordinare le carte del palazzo ducale di Venezia e dei Procuratori di S. Marco, incarico che gli diede materia per compilare, nel 1647, il suo *Direttorio et arte per intendere le pubbliche scritture*, certamente uno dei primi, se non il primo addirittura, trattato di archivistica e diplomatica. Quell'opera rimase però inedita; e quindi il primato spetta al trattato di Nicolò

⁽¹⁾ KAISER HANS, *Die Archive des alten Reichs bis 1806*, nell' *Archivalische Zeitschrift*, XXXV, 1925, p. 204 e ss.

Giussani (Glussianus Nicolaus) da Milano, comparso col titolo di: *Methodus archivorum sive modus eadem texendi ac disponendi* (Mediolani, ap. Vigonum, 1684). A venti anni di distanza esso fu seguito dai tre volumi di J. J. Mader *de bibliothecis atque archivis virorum doctorum libelli varii* etc. (Helmstadii, (1702-1705); seguito dalle opere magistrali del Mabillon, *de re diplomatica* (Parisiis, 1719) e di Scipione Maffei, *istoria diplomatica* (1727) e loro contemporanei; i quali però trattarono dell'archivistica come di una parte della diplomatica, non come di una scienza autonoma; mentre altri la collegarono con altre discipline, colla filologia e biografia, colla storia ec. A metà del secolo XVIII abbiamo infatti le Legipontii Oliverii *dissertationes philologico-biographicae . . ac de archivis in ordinem redigendo . .* (Norimberga, 1747); la dissertazione di Lodovico Antonio Muratori *de' pubblici archivi e notai* (Lucca, 1749); la Baringii Danielis Eberhardi *clavis diplomatica*, di cui la sectio III tratta *de tabularis atque archivis, nec non de cancellariis item S. R. I. aulicorum officiis* (Hannover, 1754). Si stacca dai precedenti il Fladt; il quale, sin dal 1764, espone la teoria della formazione e tenuta degli uffici di registrazione nella sua *Anleitung zur Registraturwissenschaft und von registratoribus*. Ma egli si occupa degli archivi correnti. Quelli storici trovano un trattatista in Pier Camillo Le Moine operosissimo avvocato ed archivista francese iniziato a tali studi dai benedettini, ordinatore di parecchi archivi ecclesiastici e perciò desideroso di dare un complemento al *Nouveau traité de diplomatique* dei pp. maurini, che avevano appena accennato alla materia archivistica, non ostante che il *Journal économique*, nel 1754, svolgendo un concetto già espresso nella sua opera sui cabrei, edita nel 1751, dal Fréminville, avesse proposto un « arrangement des archives » (¹).

Nel 1765 il Le Moine pubblica a Metz (pp. viij-390) la *Diplomatique pratique ou traité de l'arrangement des archives et trésors d'icelles*, che, considerato come primo trattato in materia in Francia, vi è accolta con molto favore. Essa, in verità, non tratta se non degli archivi speciali e minori, né tiene alcun conto delle pubblicazioni precedenti; critica il metodo cronologico di ordinamento che non distingue né le materie, né la natura dei fatti e si attiene a un ordinamento per classi o materie. Contemporaneamente un altro archivista francese, il Batteney de Bonvouloir, apriva la sottoscrizione ad una sua opera intitolata *L'archiviste françois*, che doveva contenere una raccolta di tavole paleografiche, accompagnata da un testo composto d'un vocabolario, e

(¹) NICOLA BARONE, *I prolegomeni* citati, p. 17.

dal segreto per ravvivare i caratteri deleti. Entrambi gli eruditi si posero d'accordo e unendo i loro due lavori diedero alle stampe, nel 1772, il *Supplément à la Diplomatique pratique de M. Le Moine* ec. par MM. Batteney et Le Moine (Paris, Despilly, 1772, p. 64 con 53 tav.), che nel 1776 ebbe l'onore di una traduzione tedesca. Il Batteney pubblicò, poi, a parte il proprio lavoro sotto il titolo di *L'Archiviste françois ou méthode sûre pour apprendre à arranger les archives et déchiffrer les anciennes écritures* (Paris, Le Clerc, 1775, p. 52 con 52 tav.). In pari tempo, veniva alla luce il *Nouvel archiviste* (Paris, Cailleau, 1775, p. 220) di J. G. de Chevrières, che sosteneva per l'ordinamento delle pergamene il metodo cronologico, spogliato da certe astruserie che riscontrava nel Le Moine ⁽¹⁾.

Subito dopo compariva a Gottinga (1777) la 5.^a edizione dell'*Anleitung zur juristischen Praxis* di G. S. Pütter, stimata, per diverso tempo, come il miglior manuale per ordinare gli archivi giudiziari; seguita, in breve dal *Traité des archives* del Mariée (Parigi, 1779) e dai due volumi del Schelhorn, *Anleitung für Bibliothekare und Archivare* (Ulm, 1788-1791). Chiudono il secolo le pubblicazioni di Filippo Ernesto Spiess, che sono un trattato compendioso per ordinare gli archivi (Halle, 1777), gli *Archivische Neuarbeiten* (Halle, 1783-85) e le *Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik als eine fortsetzung der archivischen Neuarbeiten* (Baireuth, 1791), nonché l'*Institutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico juridico* (Pest, 1792) di G. M. Kovachich, che completa il suo *Institutum diplomatico-historicum in clyti R. Hungariae* (Pest, 1791, p. 220).

12. ORDINAMENTO PER MATERIE. — Degne di considerazione sono, per il tempo, quelle pubblicazioni; né può negarsi ch'esse ispirassero più di un provvedimento archivistico, anche se gli eventi successivi non vi furono favorevoli, e che preparassero una ottima base alla letteratura del secolo seguente. Tuttavia è bene osservare che, per lo più, esse mirano ad un campo e ad uno scopo, piuttosto ristretti. Non abbracciano il problema degli archivi generali; né hanno altra ambizione, se non quella di agevolare la ricerca immediata. Per ciò, preferiscono sostituire all'ordinamento per classi e materie a fondo cronologico, generalmente in vigore, il metodo puramente a materie.

⁽¹⁾ LECOMBE MAURICE, *Pierre Camille Le Moine et son fils, archivistes au XVIII^e siècle*, nel *Bibliographe moderne*, n. 55-56, 1906, pp. 14 e ss., LO STESSO, *Batteney de Bonvouloir, archiviste du XVIII^e siècle*, ivi, n. 106-107, 1917, pp. 173 e ss.

Già, nel medio evo, accanto al primo metodo, che lasciava ad ogni atto il posto spettante per la propria data nell'insieme delle carte di una medesima provenienza, usavasi mettere in evidenza il nome delle località, alle quali gli atti si riferissero, e distribuire questi ultimi secondo quelle località. Non bastando più questa distinzione alle esigenze della ricerca, furono rilevati i nomi dei personaggi, cui erano diretti gli atti, o degli oggetti principali o materie, come appare dagli indici dei volumi del '400 e '500. Siccome il nome dell'oggetto non era messo in evidenza dal documento ma doveva ricavarsi dal contesto di esso, così ne vennero liste artificiali di materie, secondo le quali furono riportati gli atti e, col progresso dell'organamento amministrativo, le attribuzioni del medesimo ufficio. L'eccesso di trasferire nella disposizione materiale degli atti i requisiti, unicamente valevoli per gl'indici alfabetici o per il trattamento degli affari senza riguardo a provenienza, né ad altro, portò alla pratica deleteria di confondere tutti gli atti in un unico quadro. Da tale eccesso avevano saputo astenersi, nel 1720, lo Zon e il Garzoni, ricordati.

13. LE MOINE E CHEVRIÈRES. — Il sistema per materie, che troviamo già applicato a metà del secolo XVI, prese maggior sviluppo col crescere della mole delle scritture nel XVII; e, nel seguente, scese addirittura in campo a contendere il primato nell'ordinamento al sistema cronologico antico, dando luogo a discussioni e a pubblicazioni, non prive d'interesse. In esse si distinsero specialmente due archivisti francesi: il Le Moine e il Chevrières, già citati.

Il primo propose che all'ordinamento di un archivio si procedesse con sei operazioni consistenti nel:

1.° ripartire gli atti in armadi diversi secondo le signorie, propositure, prebende, dignità, benefizi, ec.;

2.° suddividere ogni armadio in cassette, contenenti buste o fasci di atti, ordinati secondo la loro materia e ripartiti in sette classi intitolate: diritti onorifici e proficui; diritti demaniali; redditi; chiese; acque e foreste; comunità; feudalità; ricognizioni in domino;

3.° spianare gli atti di ogni busta, datarli e disporli in ordine cronologico;

4.° riassumerne su schede il contenuto;

5.° trascrivere a pulito in quaderno tali riassunti, riducendoli ad inventario;

6.° compilare la tavola alfabetica della materia descritta.

Era, insomma, l'ordinamento per materie quello patrocinato dal

Le Moine, con tutto il congegno occorrente a renderlo utile, applicato ad archivi minori, preferibilmente ecclesiastici.

Il metodo fu subito sottoposto dal Chevrières ad una critica severa; nella quale egli non lo approvava per tre ragioni essenziali: 1.° per la difficoltà di sapere sotto qual titolo e suddivisione rintracciare l'atto cercato; 2.° per la difficoltà che frappone a tale ordinamento il numero crescente degli atti relativi allo stesso argomento; 3.° per la difficoltà di conservare durevolmente l'ordine nelle cassette in seguito all'uso e alla consultazione frequente degli atti. Contraddicendo pertanto al Le Moine, il Chevrières propose di attenersi al metodo cronologico, quantunque, in verità, non sapesse egli stesso attenervisi scrupolosamente. Egli lo seguì bensì per ordinare gli atti nelle cassette e descriverli in inventario; ma preferì l'ordinamento per materie e voci tipiche nella compilazione dell'ordine dell'inventario.

14. PESCARENICO E KAUNITZ. SISTEMA PERONIANO. — Dieci anni prima del Chevrières, nel 1765, il dott. Gaetano Pescarenico aveva proposto, forse troppo rigorosamente, il medesimo ordinamento cronologico per le scritture del Magistrato camerale di Milano. Egli aveva affacciato l'idea di « distruggere il sistema delle classi e delle materie, che finora ha pure in qualche modo servito di guida nelle ricerche » e di sostituirvi quello cronologico; cioè di « porre in ordine di tempo gli atti, raggruppandoli prima in tanti fascicoli, per quanti fossero gli affari, cui si riferivano, collocando quelli del medesimo oggetto sotto l'anno dell'ultimo di essi, e corredando ogni fascicolo di copertina per farvi sopra le sommarie indicazioni del contenuto. Inoltre, riteneva indispensabile formare tre registri d'indici: il primo, cronologico; il secondo, per nome di persone; e il terzo, per materie; più un registro speciale per tutti gli atti di incerta collocazione, da radunare a parte; ed una rubrica generale » (¹).

Ma il governo di Vienna non accolse tali proposte: ordinò invece, il 19 ottobre 1767, di fondere insieme i due archivi del Magistrato ordinario e dello straordinario, integrandoli con tutte le carte che si sarebbero potute recuperare; di separare gli atti più importanti dai meno notevoli e consultati; di redigere dei primi un indice e un protocollo per materie; degli altri, un indice dei nomi e delle materie; di riformare l'antico ordine delle classi e materie in ordine cronologico. Ma poiché si accorse che il Pescarenico non ottemperava a quegli ordini, il Kaunitz lo biasimò fortemente e finì per tracciare

¹ FERORELLI, *op. cit.*, p. 142 e ss.

da Vienna la via da seguire, forse coll'aiuto degli archivisti austriaci; fra i quali distinguevasi allora Giuseppe Adamo Trauner ⁽¹⁾.

« Egli osservava . . . che, dovendosi tener conto delle antiche classi e materie, bisognava, innanzi tutto, formare un quadro preciso e completo di tutti i titoli, sotto cui disporre le scritture, a mano a mano che si esaminavano e si dividevano in più o meno importanti; e, perciò, nel 3 settembre 1768, inviava un estratto del *Prospetto ossia piano preventivo per l'archivio corrente del dipartimento d'Italia*, preparato dall'archivista Obermayer, ed imponeva di elaborarne uno simile per l'archivio camerale di Milano, perché questo racchiudeva carte in buona parte più importanti degli altri di cotesto Stato, contenendo per lo più atti riguardanti l'interesse dello stesso Principe e dello Stato ».

Il Pescarenico, per uniformarsi a quelle istruzioni, propose la creazione di numerose classi, che, poi, ridusse a 16, ma non si preoccupò in verità che di ordinare l'archivio del Magistrato ordinario. Il Kaunitz, biasimandolo vivamente e scemandogli persino lo stipendio, gli mandò un abbozzo di prospetto da lui stesso redatto comprendente 12 classi principali o *dominanti* con classi *subalterne*.

Accresciuto ancora l'archivio camerale colla concentrazione avvenutavi di altri depositi (1771), il Pescarenico non se ne diede per inteso e, imperterritito, continuò sino alla morte (1774) il lavoro iniziato, che, biasimato anche dopo la di lui morte dal Ministro e dal suo successore, il dott. Bartolommeo Sambrunico, pure agevolò di molto le operazioni di coloro che vennero dopo di lui.

Di concentrazione in concentrazione si raccolse, nel 1778, la massima parte del materiale archivistico in S. Fedele, mentre Ilario Corte dall'archivio del Senato passava a quello del Castello e Giuseppe Giacinto Redaelli lo sostituiva. Al Sambrunico, al Redaelli e al Corte si deve l'ordinamento per materie tante volte, da noi biasimato; ma autore veramente ne potrebbe essere considerato il Kaunitz, il quale, non ostante le gravi sue altre occupazioni, dedicò costantemente molta parte della propria attività e perizia agli archivi che egli voleva, come a Vienna, raccogliere tutti in un sol corpo e ordinare per materie.

Il nome al sistema allora seguito fu dato da un archivista successivo; il quale, esagerandolo, ne fece risaltare tutte le incongruenze. Ma veramente dovrebbe essere sostituito da quello del ministro di Maria Teresa.

⁽¹⁾ Sul Trauner ha di recente scritto E. STRASSMAYER nel vol. 81 del *Jahrbuch des Oberoesterreichischen Musealvereines*.

Quando nel palazzo Marini a S. Fedele il grande archivio di deposito fu costituito e distinto in tre dipartimenti: politico, camerale e censuario e il Sambrunico ricevette l'ordine di fondere insieme questi tre dipartimenti, « il Sambrunico intese l'invito nel senso di separare distintamente una materia dall'altra, senza badare che siano state maneggiate dall'uno o dall'altro dipartimento, corpo o tribunale, considerando che dividendo altrimenti le carte coll'ordine dei corpi o tribunali, ogni materia verrebbe ad essere smembrata e, per conseguenza, imperfetta in ogni sito »: precisamente il contrario di quel che sosteniamo.

Dissolvendo in tal modo le serie, sino allora conservate ben distinte, il Sambrunico assumeva la paternità del nefasto sistema, da noi altra volta già condannato come la massima confusione verificatasi in materia archivistica. Nel « Piano, ossia prospetto preventivo delle scritture degli archivi, da ridursi in un solo, di Governo in Milano » egli ripartiva tutta la materia in 39 titoli di *materie o classi dominanti*; affermando che « l'esatta divisione di una materia dall'altra; la successiva collezione cronologica degli atti di qualunque affare in ciascuna di esse, col formare ad ognuno l'estratto sostanzioso del contenuto, diramando le chiamate o riferimenti opportuni, quando un atto solo comprenda più oggetti di diverse *rubriche o titoli*; la giudiziosa loro distribuzione in titoli e *articoli subalterni*, a misura della attività della rispettiva materia, onde far risaltare positivamente o deliberativamente la massime vicende e provvidenze colla storia filata d'ogni affare, dal suo principio sino alla fine, debbono essere la *base cardinale* del buon ordine delle carte dell'archivio unico » ⁽¹⁾.

A lui succeduto il suo aggiunto, Luca Peroni, nel 1798, questi sino al 1832, colle attività e operosità, che lo distinsero, riuscì a sistemare tutti quegli archivi riuniti in uno; ma li sistemò, sciogliendone le unità e ripartendone il contenuto in 33 titoli.

Né diversamente aveva proceduto, nei trentacinque anni di lavoro impiegatovi sino al 1800, Giovanni Grassini per riordinare l'archivio del Magistrato della Sanità della stessa metropoli. Egli l'aveva ripartito in 40 classi, alcune delle quali suddivise in sottoclassi, altre disposte per ordine cronologico: e, quantunque non avesse sempre rispettato l'omogeneità delle classi, era riuscito a compilarne un inventario corredato di un repertorio cronologico delle grida ed un indice per

⁽¹⁾ FERORELLI, *op. cit.*, p. 149, 152.

materie, che costituisce ancora un'utile guida alla ricerca in quelle serie, più e più volte sconvolte e riordinate nel secolo XVIII ⁽¹⁾.

Nello stesso tempo, sempre in Milano, il sacerdote Carlo Giuseppe Borbone ordinava l'archivio di quell'Ospedale maggiore con un sistema tutto suo, adottato, poi, da molta parte degli istituti lombardi. Anch'egli ripartiva le carte per *voci*; ognuna delle quali corrispondeva ad una materia. « La *voce* o *materia generale* costituiva la *rubrica*, corrispondente al nostro titolo; e la *voce* o *materia speciale* costituiva il capitolo o classe, come diciamo noi moderni » ⁽²⁾.

15. ENCICLOPEDIISMO E SUA INFLUENZA SULL'ARCHIVISTICA. — Milano, dunque, primeggia, da noi, nel coltivare, dapprima, spontaneamente e, più tardi, sotto l'altrui influenza, il riordinamento per materia; e, checché si possa pensare di questo, offre un esempio lusinghiero del fervore, che si era impossessato dei suoi enti riguardo agli archivi. Con un egregio archivista potremmo ripetere che noi vediamo quel fervore « sempre più accentuarsi dopo la fine delle guerre di successione. Si direbbe quasi che, come talvolta a noi nelle ore delle gioie più serene stringe angosciosamente il cuore un presagio indefinibile della sciagura ch'è ancor remota, istituti civili ed enti monastici presentiscano la bufera lontana delle riforme giuseppine e delle soppressioni napoleoniche, che dovrà abbattersi sopra di loro e travolgerli; e rivolgano l'animo a riordinar quelle carte, per le quali sarà possibile ai posteri ritesser la loro storia » ⁽³⁾.

Tuttavia quell'indefinibile presentimento può dirsi generale nell'Europa di quel secolo; e le pagine precedenti ne danno ampia riprova. Se esso, però, vale a darci una qualche ragione della sorprendente attività, che da per tutto si manifesta intorno agli archivi, non ci spiega la ragione del favore incontrato dall'ordinamento per materie durante quell'attività. Secondo noi, quel favore va attribuito alla natura stessa di quegli archivisti, nonché all'affastellamento delle scritture verificatosi in quel tempo, ma soprattutto all'ambiente in mezzo al quale si manifestò.

Gli archivisti erano, nella massima parte, uomini degni di considerazione per la dottrina, che spiegavano in rami diversi dello scibile;

⁽¹⁾ GIUSSANI ACHILLE, *L'archivio del Magistrato della Sanità in Milano*, nell'Ann. dell'A. S. M. 1915, p. 139 e ss.

⁽²⁾ PECCHIAI PIO, *Cinque anni di lavoro nell'archivio degli Istituti ospitalieri di Milano*, ec. Milano, Stucchi e Ceretti, 1914, n. 3.

⁽³⁾ GIUSSANI, *op.cit.*, p.155-156.

ma, privi di quella educazione professionale, che soli avrebbero potuto loro conferire insegnamenti, che allora difettavano. Sotto la pressione dei bisogni dell'amministrazione e della scienza e di fronte alle indigeste cataste di scritture confuse, essi applicarono agli archivi lo stesso metodo, che serviva a costituirli, vale a dire quello adoperato nell'ufficio di registrazione per collocare e rinvenire gli atti compilati o ricevuti, sminuzzandolo all'eccesso senza ricordarsi che esso non contemplava se non le attribuzioni proprie all'amministrazione, ma non già tutte le singole parti di quelle attribuzioni né le infinite varietà di appellazioni, sotto le quali queste potessero affacciarsi alla mente del ricercatore. Fu dunque, come abbiamo già rilevato, un eccesso di misura quello che indusse in errore quegli archivisti e li portò a sciogliere unità, costituite, in un unico crogiuolo. Questo scioglimento, questa distruzione di cosa organica per fonderla in una universalità, non mai sognata, rispondeva, pur troppo, all'indirizzo scientifico del momento, che pretendeva raccogliere ed esporre tutte le discipline in un sistema generale, enciclopedico, non limitato da barriera di tempo, né di spazio: ciò che, a prescindere dalle ragioni amministrative e politiche, spiega l'entusiasmo del Kaunitz e di tanti altri cultori dell'enciclopedismo per quella confusione archivistica.

In qualche modo, a quella stessa universalità degli archivi rivolsero i loro pensieri gli eruditi francesi per promuovere energicamente il progresso della scienza con una larghezza di vedute, una perfezione di esecuzione, che costituiscono per loro titolo nobilissimo di merito, anche se l'impresa tentata non sia riuscita senza mende.

16. CABINET DES CHARTES. — Data la chiara concezione dei bisogni della scienza e dell'amministrazione, posseduta in Francia, s'intende come lo storiografo Moreau, appoggiato dal ministro Bertin, proponesse, sin dal 1762, la formazione di una raccolta generale di documenti, composta della copia fedele degli atti e pergamene sparsi nei diecimila e più archivi, de' quali era allora felicitato quel Regno. Dall'opera magistrale del Langlois e dello Stein ⁽¹⁾, dalla quale attingiamo queste notizie, sappiamo che il ministro scriveva: « Il nous faut une collection de copies fidèles des titres et chartes à laquelle les sçavants puissent recourir comme aux originaux, soit en attendant qu'elles soient imprimées, soit après leur impression ». E con ciò ci svela che il lavoro dei Mabillon, dei Muratori e dei loro illustri simili aveva già fatto grandemente progredire in Francia il concetto che

(1) *Les Archives de l'histoire de France*. Paris, Picard, 1893, pp. IV e ss..

gli archivi non fossero esclusivamente istituiti a scopi patrimoniali, dinastici o amministrativi, ma anche culturali. Dell'opera grandiosa furono incaricati i maurini; i quali in breve arricchirono d'un numero straordinario di copie il *Cabinet des chartes*, che le raccolse. Non contenti di esplorare gli archivi di Francia, il Moreau e il Bertin spedirono all'estero missioni incaricate di trascrivere nei vari archivi gli atti concernenti la storia di Francia; e dal 1764 al 1780 il Bréquigny, il Berthod, il Laporte du Theil e altri visitarono ventinove archivi esteri e ne riportarono venticinquemila copie.

Non ostante i difetti della raccolta, la grandiosità del disegno colpisce ogni intelligenza; e si capisce come più tardi, pur continuando la Francia con moderazione l'iniziata impresa, altri, l'Inghilterra, la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, ec. e ora l'Italia appassionatamente l'imitassero e l'imitino ancora.

17. ELIMINAZIONI. — In quelle provvidenze noi scopriamo altresì l'origine della disposizione che aprì gli archivi liberamente agli studi; in opposizione diretta ai divieti e alle restrizioni imposte dalla politica dinastica vigente. Tale apertura, come è noto, fu solennemente proclamata dalla Rivoluzione francese colla celebre sua legge del 7 messidoro, anno II (25 giugno 1794).

Ma aprirli non bastava; occorreva ancora che il materiale offerto agli studiosi fosse segregato dalla zavorra e ordinato. L'ordinamento in verità, rimase quello ch'era in vigore nel secolo. La segregazione invece ricevette nuovo impulso. Ricordiamo il primo scarto da noi rilevato, parlando di Bologna nel 1302, e tutti quelli dei secoli seguenti, appena accennati. Già, sin dal 1666, a proposta del proprio notaio archivistico, Francesco Benaglia, il Magistrato straordinario di Milano, per ristrettezza di locali, aveva approvato l'eliminazione delle lettere ai referendari e altri magistrati per ottenere il rinvio d'esecuzioni di pegni; i memoriali e decreti relativi; i rinvii di cause, ec. e « quelle scritture semplici che, essendo vecchie et antiche, non servono che di confusione e d'impedimento alle buone e nuove » conservando soltanto sentenze, ordini, istrumenti, mandati, descrizioni e simili ⁽¹⁾.

Anche per liberarsi dall'enorme pondo delle carte inutili, che « si vedono disperse sopra le tavole et in terra » la Camera dei conti di Torino, nella seduta del 7 febbraio 1714, aveva autorizzata « la vendita » al libraio Tarino per soldi venti al rubbio « di tutte quelle

⁽¹⁾ FERORELLI NICOLA, *L'archivio camerale* in *Annuario del R. Archivio di Stato in Milano*, 1912, p. 138.

scritture vecchie e lacere, quali d'ordine del « Magistrato camerale sono state separate e riconosciute esser affatto inutili e non più capaci a servire ad altro che rivendute a' patroni de' battitori per una nova fondita » ⁽¹⁾. E, appena asceso al trono, il re di Sardegna, Carlo Emanuele III, nelle istruzioni, particolareggiate sulla ceruita della carte superflue dell'archivio di Corte, che dava il 19 maggio 1731 al regio archivista Garbillione, disponeva che:

« 1. — Il primo travaglio, a cui dovrete, avanti ogni altra cosa, rivolgere la vostra attenzione, sarà di separare tutte le scritture che si trovano negli archivi; le quali crederete essere o superflue o di tal qualità, che non debbino conservarsi nei medesimi, ma bensì essere rimandate negli archivi o delle Segreterie o del Senato, o della Camera, od in quelle delle aziende economiche.

2. — E perché possiate più facilmente riconoscere quali sieno le scritture della suddetta specie, principiamo ad additarvi, che, siccome per ovviare ad ogni confusione, la quale dalla soverchia quantità di scritture di qualunque sorta, solite per l'addietro a riporsi negli archivi, potrebbe succedere, stimiamo che non più in essi ricever si debbino, eccetto quelle, le quali hanno principalmente riflesso al governo politico e che riguardano gl'interessi della nostra Corona, o che possono servire di lume per il maneggio degli affari di Stato; così, nemmeno più oltre conservare in essi si debbino quelle altre, che sono di una qualità differente: pertanto intendiamo che di queste si vuotino gli archivi e perciò se ne faccia da voi la separazione suddetta.

3. — Prima, però di levare le medesime dalle guardarobe, nelle quali presentemente si ritrovano, sarà vostra cura di farne una nota distinta, nella quale esprimerete separatamente:

1.° — quelle che crederete superflue e di nessun uso;

2.° — quelle che giudicarete doversi rimandare negli archivi del Senato;

3.° — quelle che sono proprie per gli archivi di Camera; e successivamente le altre, che stimarete doversi rimandar altrove.

4. — Compiuta che sia la suddetta nota, alla quale dovrete travagliare incessantemente e senza la minima perdita di tempo, vi comandiamo di trasmetterla immantinenti al nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni, e da esso riceverete gli ordini, che

⁽¹⁾ ARCHIVIO DI STATO IN TORINO, *Sez. III Camerale*: Sessioni camerali, 1714, I, f.º 32.

vi faremo tenere per far indi vuotare gli archivi delle predette scritture, e quelle trasportare ove vi sarà ordinato . . . » (1).

Ai medesimi inconvenienti dei regimi precedenti, e peggio ancora, si trovò naturalmente esposta la Rivoluzione francese; che, sotto il primo impulso delle nuove idee trionfanti, avocò alla Repubblica colla legge 7 messidoro anno II, già ricordata, tutto il patrimonio archivistico della Nazione, decretandone la confisca; e lo concentrò in quegli archivi nazionali che la Costituente aveva creati nel palazzo del Louvre il 29 luglio 1789. Prescrisse bensì la conservazione degli atti demaniali e di quelli storici; ma dispose l'eliminazione di tutti quelli che ricordassero privilegi odiosi e dolorosi per il popolo, degli atti feudali e di tutte le scritture che potessero considerarsi come inutili. Di tanto lavoro affidò l'incarico a una *Agenzia temporanea dei titoli*, che divenne poi il famoso *Bureau du triage des titres*. Questo, nei dieci anni della sua esistenza, fu più deleterio per gli archivi francesi, che non tutti gli eccessi e vandalismi della plebe, che a noi, come a molti altri, sembrano essere stati eccessivamente esagerati dalla passione. Il solo beneficio, ottenuto colla esistenza del Bureau, e sembra essere una contraddizione, è quello di aver sostituito al criterio di un unico eliminatore quello di un collegio di competenti; sostituzione adottata da tutte le legislazioni del sec. XIX.

Sicuramente con tale esempio, le amministrazioni perdettero parte ancora della attenzione che dimostravano per gli archivi; e alla minima occasione d'ingombro o di deficienza di locali si appigliarono con maggior facilità al provvedimento della Rivoluzione. Così il Governo austriaco, entrato in possesso dei Dominii veneti, destinava al macero, nel 1802, ben 6000 volumi di provvisionati e di visite dei bastimenti, dal 1580 in poi; e, per suo ordine, nel 1805, Ottaviano Giuseppe Celsi, segretario aggiunto della registratura del Governo, vi mandò per 62.512 libbre di scritture diverse (2).

IV. GLI ARCHIVI E L'ARCHIVISTICA SINO AI GIORNI NOSTRI. — I fatti, sinora esposti, sono tanto più deplorabili, in quanto aprono la via alle grandi distruzioni del secolo XIX, che abbiamo già ricordate, dovute per molta parte ai mutamenti politici, che sconvolsero più volte le condizioni interne degli Stati. Altri fatti son notevoli in quanto spiegano le ragioni d'indirizzi nuovi, assunti dall'archivistica.

(1) ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I. *Regi Archivi di Corte*, Categ. 1.^a, mazzo 2, n.° 4.

(2) TODERINI-CECCHETTI, *op. cit.*, pp. 82, 85.

1. CENTRALIZZAZIONE PRESCRITTA DALLA CONVENZIONE.— Ed anzi tutto, tornando agli archivi della Rivoluzione francese, non dimentichiamo che la legge del 7 messidoro, an. II, aveva disposto la centralizzazione degli archivi, confiscati, a Parigi. Dinanzi alle difficoltà, presentatesi nell'esecuzione di tal disegno, fu d'uopo modificarlo: e la legge del 5 brumaio, an. V, creò tanti centri archivistici, quanti fossero i capiluogo dei dipartimenti, riducendo, pertanto, l'ideata centralizzazione nella capitale alla sola raccolta degli atti dell'unico dipartimento della Senna.

2. PROPOSTA DI CENTRALIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA. — Tuttavia il concetto di una qualunque centralizzazione perdurò; e, se non in Francia per allora, fece capolino a Milano: ove Luigi Bossi, prefetto degli archivi, proponeva, il 18 settembre 1803, di concentrarvi gli atti di tutti gli staterelli e comuni, che costituivano la nuova Repubblica Cisalpina (¹).

3. CENTRALIZZAZIONE NAPOLEONICA. — Creato l'impero, lo stesso disegno fu ripreso probabilmente dal Daunou, archivista generale, e inculcato a Napoleone I; che, il 15 febbraio 1810, manifestò l'intenzione di raccogliere in Parigi, gli archivi centrali del suo vasto impero. Quasi trofei delle sue vittorie, vi dovevano affluire le carte più preziose degli archivi dei paesi, annessi alla Francia, e di quelli, vinti e sottoposti a tributo: perché, oltre ad attestare la di lui potenza, costituissero il massimo centro di studi, sinora immaginato. Per soddisfare a quell'impresa grandiosa, ma deleteria, avrebbero dovuto raccogliersi in Parigi gli archivi del Piemonte, di Genova, della Toscana, del Vaticano, della Spagna, dell'Olanda, della Germania, ec.; e una parte di essi vi fu infatti spedita, e trovò collocamento provvisorio al Louvre. Ma, gli atti che la componevano, non eran forse ancora tutti sugli scaffali, che, per lo sfacelo napoleonico, dovettero essere restituiti. Pur troppo, la restituzione non ne fu sempre completa: e, se a questo rilievo si aggiungano le traversie, sofferte in quei momenti di confusione dalle lunghe carovane, che riportavano in sede gli archivi depredati, si può in qualche modo misurare il danno subito dai vari patrimoni archivistici per opera di quel sogno irraggiungibile. Inoltre, Antonio Canova, il sommo scultore, e Marino Marini, delegati al ricupero degli archivi vaticani, c'insegnano ancora come, neppure allora

(¹) VITANI GIOVANNI, *Le conseguenze dei negoziati diplomatici negli archivi nell'Annuario del R. Archivio di Stato in Milano*. Milano, 1918, p. 57.

tutte le obiezioni alla restituzione fossero sollevate unicamente dai vinti, ma spesso anche dagli alleati: i quali tentarono, spesso con buona riuscita, di approfittare della loro vittoria per impossessarsi di cimelii, da tempo ambiti (¹).

4. GLI ARCHIVI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE. RICUPERI. — Comunque sia, il concetto di questi ricuperi rientrava in un ordine di idee, già ammesso e praticato da secoli nel diritto delle genti, e largamente inserito nei molti trattati internazionali, stipulati proprio durante il periodo napoleonico. Rimandando alla dottissima prolusione di G. Vittani, ai lavori della Delaborde, di Franz Löher e di altri archivisti tedeschi e francesi e a nostro modesto articolo, ci basti ricordare che, dal secolo XVI in poi, fu applicato il principio che la sorte degli archivi fosse connessa con quella dei territori, che li avevano veduti vergare (*principio della territorialità*): principio, che le dinastie facevano risalire al concetto della patrimonialità, col quale abbracciavano tutto quanto costituiva il loro dominio. Quel principio fu, nei secoli, spinto, talvolta, alle ultime conseguenze, e, pertanto, applicato nella sua integrità; talvolta, invece, subì alcune modificazioni, dettate sia dall'impossibilità di fare altrimenti, sia da una visione più chiara degli interessi reciproci delle alte parti contraenti, sia da circostanze particolari. Ond'è che, mentre nella massima parte di quei patti fu stipulata la consegna pura e semplice degli atti relativi ai territori ceduti, fu, invece, ammesso, sin dal secolo XV, e segnatamente in Germania e fra i membri della stessa dinastia, il concetto della comunione degli archivi, che non sempre diede buoni risultati; altrove fu preferita la ripartizione in una o più parti di quelle scritture; e, altrove ancora, fu convenuta la semplice comunicazione delle carte occorrenti. Sono tutte stipulazioni, che compariscono ancora oggi, di solito, nelle negoziazioni diplomatiche contemporanee.

Nei secoli, però, ai quali ci richiamiamo, esse riguardavano se non i titoli di proprietà e quelli, secondo i quali doveva guidarsi l'amministrazione, così pubblica, come privata. Bisogna scendere sino al secolo XIX per vederle arricchirsi di nuove norme, in molta parte suggerite dalle violenze del periodo napoleonico. Al § 2 dell'articolo XXXI del trattato del 30 maggio 1814 fra la Francia e la Coalizione, e all'art. XL del trattato 3 maggio/21 aprile 1815 fra la Russia e la Prussia per la ripartizione della Polonia, comparisce la

(¹) CASANOVA EUGENIO, *Gli archivi nei trattati internazionali*, ne *Gli Archivi italiani*, V, 1918. fasc. 4.°.

restituzione delle scritture, asportate dalla propria sede, sia per diritto di conquista, sia per misura di sicurezza. E nell' art. XXIII del trattato del 18 maggio 1815 la Prussia e la Sassonia si preoccupano persino di carte, appartenenti a territori, estranei ad entrambi i contraenti, asportate da uno di essi, da restituire al terzo, cui quei territori siano pervenuti.

Con questo riguardo alle carte, asportate dalla loro sede, comincia a spuntare un nuovo principio, vale a dire quello della *provenienza*, che si distingue, nell'applicazione, da quello, colla cui denominazione taluni appellano quel che noi diciamo il metodo storico, ma, in ultima analisi, vi si riconnette perfettamente: poiché indica il rispetto all'integrità delle serie, storicamente costituite, e quindi l'inconvenienza di distruggere l'archivio, che le comprenda, per asportarne una parte. Sulla base di questo nuovo principio fu demolito il mastodontico edificio napoleonico. Il quale, però, informato ad altissimo scopo scientifico, non fu scevro di quelle benefiche influenze, che anche un istituto consimile riesce ad esercitare sul modo di pensare e di sentire dei suoi contemporanei e loro successori. Era stato formato coll'asportazione di documenti storici, e, distrutto dal trattato, che ne aveva ammesso la restituzione. I trattati seguenti non poterono più ignorare l'esistenza anche di documenti storici. Se non subito, alla prima occasione, dovevano tenerne e ne tennero conto, infatti, e precisamente quelli, per mezzo de' quali si formò e consolidò l'unità d'Italia. Un nuovo Stato stava costituendosi allora, non immemore, per le lotte e i martirii sofferti, della storia gloriosa di ognuna delle sue membra, e pronto, per equità, a rispettare uguali sentimenti altrui. E pertanto, nella convenzione di Parigi del 23 agosto 1860 fra la Francia e il regno di Sardegna per risolvere le questioni, rimaste sospese nel trattato del 24 marzo 1860, relativo alla cessione di Nizza e della Savoia alla prima di quelle potenze, fu stipulata la consegna a quest'ultima degli atti religiosi, riferentisi a quei territori, e, alla Sardegna quella dei titoli e documenti concernenti la Famiglia Reale, che si rinvenissero nei paesi ceduti. Cotesto poteva essere un semplice atto di cortesia verso la Dinastia sabauda; e quindi un accenno molto vago a consegna di documenti culturali. Ma, divenne una affermazione molto esplicita nella formula dell'art. XVIII del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 tra l'Austria e l'Italia per la cessione del Veneto. Vi fu stipulata la consegna *integrale* ai Commissari italiani dei titoli di proprietà, documenti amministrativi e giudiziari, come pure dei « documents politiques et historiques de l'ancienne République de Venise »; e, reciprocamente, a quelli dell'Austria dei titoli austriaci che potessero trovarsi

nei territori ceduti; e, oltre alle informazioni e copie amministrative, che potessero esser richieste dall'una o dall'altra, degli atti non consegnati, le due Parti « s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques, qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent ». Il rispetto, che in questa formula si dimostra, all'integrità delle serie, e quindi, in qualche modo, al principio di provenienza, or ora ricordato, merita di esser rilevato; e meriterebbe certamente le più ampie lodi, se non avesse servito ai Commissari austriaci, fra i quali l'espertissimo storico Alfredo von Arneth, a mascherare, anche dopo la convenzione di Firenze del 14 luglio 1868, le reticenze, colle quali quella monarchia procurò di non ottemperarvi, offendendo profondamente la scienza e la coscienza italiane ⁽¹⁾. Ond'è che, appunto perché la medesima sorpresa non si ripetesse², i trattati coi quali si chiuse la guerra mondiale, e segnatamente quelli di S. Germain-en-Laye (10 settembre 1919) e del Trianon (14 giugno 1920), precisarono minutamente gli atti, che dovevano esser restituiti ai singoli Stati vincitori: atti amministrativi e storici, non meno che asportati nei secoli o recentemente, che dete-

⁽¹⁾ *Asporti di doc. e di ogg. d'arte, eseguiti dagli agenti del Gov. Aust. nelle varie epoche del suo dominio in Italia* : relazione della Comm. incaricata di verificarli, nel Journal des débats 27 gen. 1867; e nella Gazz. di Venezia n. 37 e 45 del 1867 e 255 del 1868 (24 sett. 1868); SAGREDO AG., *Spogliazioni austr. nella città di Venezia*, nell'Arch. st. ital. IV, p. II, 1866; DANDOLO GIO., *Il benedettino Beda Dudik all'Archivio gen. di Venezia*, Venezia. Antonelli, 1866; CÉRÉSOLE VICTOR, *La vérité sur les déprédations autrichiennes à Venise*. Venise, Antonelli, 1867; SEGUSO LOR., *Delle depredazioni austriache negli archivi di Venezia*, Venezia, Sonzogno, 1866; CECCHETTI B., *Sulla restituzione dei doc. e degli ogg. d'arte asportati dal Gov. austr. nei vari periodi del suo dominio in Italia*, nell'Arch. st. ital. 1868; LO STESSO, *Delle restituzioni scientifiche ed artistiche fatte dal Gov. austr. nel 1868*, negli Atti dell'Ateneo veneto, 1869; GAR TOM., *Cenno sui doc. restituiti dall'Austria all'Archivio gen. di Venezia*, negli atti del r. Istit. veneto, Serie III, to. XIV, p. 190-197; SAGREDO AG., *Scioglimento e termine della vertenza sulla rest. dei monumenti storici e artistici italiani*, nell'Arch. st. ital. 1868; I. OPOCENSKY, *Beda Dudik a archivni Konvence Florentska*. VBrně, 1925.

⁽²⁾ *Rivendicazioni di documenti asportati d'Italia dall'Austria-Ungheria e dai suoi alleati*. Elenchi pubbl. dal Min. dell' Interno. Amm. Archivi di Stato. Roma, tip. Camera dei Dep. 1919; LUZIO ALESS., *Doc. degli arch. di Mantova asportati dagli austriaci*, nelle Mem. del R. Ist. lombardo di Scienze e lettere, XXIV, 1917.

neva quasi in deposito la nuova Repubblica d'Austria, non erede della cessata monarchia austro-ungarica, ma nuovo Stato sorto nell'ambito dei territorii, un dì, costituenti quella monarchia.

Questa circostanza fece correre all'H. H. u. Staatsarchiv di Vienna il serio pericolo di essere smembrato fra i vari Stati, sorti sulle rovine dell'Impero d' Austria-Ungheria o rientrati in possesso di territorii da questo già occupati; i quali tutti nell'archivio centrale dell'impero avevano gli atti, che li concernevano, non solamente dal lato storico e politico, ma altresì da quello amministrativo, e, per avere contribuito colle loro quote d'imposte alla creazione e al mantenimento dell'impero non solo, ma particolarmente anche dell'archivio e delle collezioni scientifiche, si credevano in diritto di poterne riprendere la propria parte per costituire in patria quel centro di amministrazione e di studi, che, sotto gli Absburgo, solo esisteva ed era centralizzato nella capitale. Fu allora che si manifestò tutto l'amore che gli archivisti austriaci portavano alle scritture, affidate alle loro cure. Essi le difesero in tutti i modi, unguibus et rostris; e, noi, come uno dei compilatori delle domande italiane, come uno dei negoziatori, c'inchiniamo, commossi, al loro patriottismo non solo, ma all'alto sentimento professionale e scientifico, che li guidò in quella occasione.

L'amministrazione italiana, aliena da rappresaglie, pur meritate, chiese le fossero restituiti tutti gli atti, che dai suoi archivi, in tempi diversi, fossero stati asportati dagli Absburgo, e quelli concernenti i territorii nuovamente annessi al Regno, che vi permettessero il regolare funzionamento di tutti i servizi. Non pretese che scomparisse un centro scientifico mondiale; ma, acconciandosi piuttosto a subire qualche detrimento, inculcò ai suoi delegati l'assoluto rispetto per quegli assiomi scientifici, dei quali si era sempre fatta e si faceva banditrice. Di ciò si resero conto gli stessi delegati austriaci; ed uno dei più esperti fra loro scrisse in effetto: «Dopo lo sfacelo, furono presentate da quegli Stati» germogliati sulle rovine austro-ungariche «domande di parti dell'archivio di Stato. In verità, queste potevano incutere il massimo turbamento: poiché ognuno degli Stati non domandò altro se non la ripartizione dell'archivio, secondo il principio della appartenenza o territorialità; secondo il quale ad ognuno di essi avrebbero dovuto essere consegnati; senza riguardo al tempo della loro redazione, tutti gli atti relativi al suo territorio. La Commissione internazionale di liquidazione si pronunziò nello stesso senso il 10 novembre 1919. Contro tanto eccesso, che minacciava l'esistenza dell'archivio, sembrò di aver trovato un aiuto, quando nel febbraio 1919, si riuscì a persuadere i Commissari, mandati dalla Commis-

sione d'armistizio italiana ad eseguire il sequestro degli atti sotto minaccia della forza, a riconoscere il principio archivistico della provenienza. Questo principio riconosciuto dalla scienza di tutti gli Stati, e, dal lato austriaco, sin da principio, prescrive che ogni corpo di archivio deve essere conservato, particolarmente nel luogo ove fu compilato, nel quale è cresciuto organicamente. Tale principio poteva, in verità, portare all'archivio di Stato perdite dolorose, ma assicurava almeno la conservazione dei fondi più importanti L'unione coll'Italia, che in gran parte fu dovuta alla perspicacia scientifica della Commissione italiana, parve dunque offrire buone speranze per le ulteriori trattative archivistiche. Le speranze di una favorevole soluzione si rinforzarono, quando anche nel trattato di S. Germain-en-Laye del 10 settembre 1919, comparvero disposizioni archivistiche che potevano essere interpretate nel senso del principio di provenienza» (1).

Nello stesso trattato, però, era stipulato, sempre in base a questo principio, la restituzione degli atti, comunque e quandunque asportati dall'Austria, e, in base a quello della territorialità, la consegna di tutte le carte degli uffici di registrazione e archivio dei territori ceduti.

Quelle disposizioni generali diedero luogo per la loro esecuzione a trattative, forse non ancora del tutto terminate; che coll'Italia condussero oltre che a quello del 20 febbraio 1919 citato, ai protocolli di Vienna del 26 maggio 1919, 19 novembre 1919, 4 maggio 1920, 27 gennaio, 12, 15 febbraio, 21, 29 settembre 1921, 31 ottobre 1924; col Regno dei Serbi Croati e Sloveni, all'accordo dell'aprile 1920. Senonché il principio di provenienza non riuscì a imporsi, né la debole Repubblica Austriaca poteva imporlo, nell'intesa di Praga colla Repubblica Ceco-Slovacca del 18 maggio 1920, e tornarono ad affacciarsi dubbi e riluttanze. Per troncare i quali fu d'uopo convocare, in prima sessione nel 1921, e, in seconda, l'anno appresso, a Roma una conferenza degli Stati, fra i quali erasi ripartito il territorio dell'antica monarchia austro-ungarica, per sistemare, fra le altre, anche le questioni archivistiche pendenti. La Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 le risolse; e, sebbene non ancora da tutti gli Stati ratificata, servì di base agli accordi dell'Austria colla Romania del 5 ottobre 1921, col Regno dei Serbi Croati e Sloveni del 26 giugno 1923.

La Convenzione di Roma non riguardava soltanto gli archivi, situati entro i confini della Repubblica austriaca, ma ancora quelli di

(1) BITTNER LUDWIG, *Das wiener Haus-Hof-und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit*, nell'*Archivalische Zeitschrift*, XXX vol., 1925, pp. 156 e ss.

tutta l'antica monarchia, ove potessero essere stati depositati atti concernenti territori altrui ceduti. Essa diede, quindi, nuova esca a negoziati diplomatiche fra i vari Stati interessati; e, per l'Italia, oltre alla convenzione di Venezia col Regno S. H. S. del 16 dicembre 1924, condusse agli accordi di Trieste del luglio 1926 per la restituzione degli atti dell'antico Litorale, ritirati entro terra durante la guerra.

Altri Stati, la Spagna, il Belgio ⁽¹⁾ e la Francia reclamarono dall'Austria documenti storici asportati dalle loro sedi in tempi antichi; ma, come ben speravano gli archivisti austriaci, le serie principali dell'archivio di Stato viennese furono salvate dallo smembramento, e rimangono là dove possono continuare a fornire preziose fonti agli studi storici.

Il desiderio di esporre tutto quanto riguarda la posizione degli archivi nei trattati internazionali, non peranco discusso dagli storici del diritto internazionale, ci ha allontanato dalla Rivoluzione e dall'Impero francesi, dai quali abbiamo preso le mosse.

5. ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI FRANCESI. — Riprendendo il nostro discorso, dobbiamo riconoscere che la mole immensa delle scritture, sequestrate dalla Rivoluzione, non trovò subito chi sapesse riordinarla. Il Camus, il quale n'ebbe per primo la cura, non riuscì, in verità, che ad ammucciare quelle carte nei suoi depositi, e a provvedere che altrettanto si facesse nei dipartimenti. Il suo successore, l'energico ed attivo e pieno, pur troppo, di iniziative, Daunou, le concentrò tutte nell'hôtel Soubise, a tale effetto acquistato, ove tuttora risiedono ⁽²⁾. Quindi provvide alla loro ripartizione per serie. Senonchè, di fronte a quella massa, premuto probabilmente da tutte le parti e costretto a sistemarla al più presto, egli non seppe trovare sistema migliore, né più spiccio di quello della divisione per materie, che diede agli archivi francesi l'ordinamento, che tuttora conservano, non ostanti le molte correzioni e proteste degli archivisti francesi, e che, in ultima analisi, è la negazione dell'archivistica.

⁽¹⁾ CUVELIER J., *Les revendications d'archives belges à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie*, nel Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique, n.° 4, 1919, p. 255 e ss.

⁽²⁾ STEIN HENRI, *Documents relatifs à l'histoire des Archives nationales et à leur installation au palais Soubise*, nel Bibliogr. moderne, n.° 103-105 (1916-1917), pp. 20 e ss.

6. METODO STORICO. — Non ostante il favore, dal sistema per materie goduto, non bisogna credere, però, che neppure nel sec. XVIII assoluto regnasse da per tutto. Lo seguivano di preferenza alcuni grandi Stati e la maggioranza delle aziende private. Presso queste ultime l'arbitrio suo si spiega con quell'eccesso di misura che abbiamo già rilevato. Ma presso gli Stati, che non soggiacevano né soggiacquero alle imposizioni del Kaunitz, né all'esempio francese, continuò l'ordinamento logico, secondo la successione materiale delle attribuzioni e trasformazioni dell'ente, al quale appartenevano le carte, entro i limiti della vita dell'ente stesso, senza frammischiare, né confondere gli atti delle varie funzioni di esso in un ibrido miscuglio, come era quello per materie. Era quel che si diceva l'ordine per eccellenza, o l'ordinamento cronologico, e che noi abbiamo chiamato metodo storico.

Tale era, per esempio, sin da Carlo Emanuele III di Savoia e prima ancora l'ordinamento degli archivi del Regno di Sardegna; tale, dalla fondazione, quello dell'archivio vaticano, di cui il Garampi aveva allora allora compilato gli spogli celeberrimi; tali erano quelli dell'archivio generale delle Indie a Siviglia e degli archivi napoletani, e toscani, e della stessa Francia e Germania prima della Rivoluzione e del Kaunitz. Ciò non esclude, naturalmente, altri contemporanei ordinamenti. Abbiamo citato il caso del Pagnini. Possiamo soggiungere che il re di Spagna Carlo IV di Borbone, fedele al sistema « centralizador » impiantato dal padre nella Monarchia, raccolse a Siviglia l'Archivio generale delle Indie e nella sua ordinanza del 10 gennaio 1790, accennando all'archivio di Simancas, confessò, all'art. XVI: « Aunque este agregado de papeles es en gran parte una selva confusa, no dexa de ofrecer bastantes titulos baxo las quales corren diversas series de legajos dispuestas unas por materias, otras por años, y otras por el orden del alfabeto » o, come dice poi: « por abecedario » (¹).

Ma, in questa critica noi ritroviamo la penna di Giovan Battista Muñoz, che fu il grande ideatore e istitutore dell'archivio generale delle Indie e merita la più alta nostra considerazione per la profondità e larghezza delle sue vedute e della sua perizia, per la modernità delle sue concezioni e per la dottrina, l'energia e l'amore, ai quali informò tutta la sua azione sotto i re Carlo III e Carlo IV.

Il 31 luglio 1787, riferendo sulle ragioni e i modi che presie-

(¹) PEDRO TORRES LANZAS, *Archivo general de Indias de Sevilla*, in *Boletín del Instituto de estudios americanistas I* (Sevilla, 1913), n.° 1, pp. 30 e 34 e n.° 3, pp. 31 e 32.

dettero all'istituzione di quell'archivio, aveva scritto di aver trovato a Simancas gli atti raccolti da Filippo II « mal cuidados . . . aùn mas notable era la confusion y el desorden con que estaban puesto per la mayor parte. Al parecer, no se había hecho más operacion, que ir colocando á la ventura los legajos, que se enviaron de la Corte en diversas veces desde el tiempo de Felipe II hasta 1718 ». Consigliava, pertanto, che, trasferitili a Siviglia, di pari passo coi lavori di muratura alla Casa Lonja dovesse procedere « el arreglo de los papeles. Bien entendido che en aquellos ramos que ahora están ordenados con regularidad, no se haga mas operaci3n sino colocar los legajos con la misma disposicion que tenian anteriormente en sus respectivas oficinas ».

E, applicando questa massima, l'ordinanza di Carlo IV, sanciva, all'art. V, che si rispettasse l'integrità delle serie; all'art. X che, data la confusione di tutte le serie e materie, gli atti dovessero « coordinarse de nuevo », e, all'art. XI, che: si procurasse « restablecer el sistema, y unidad de coordinaci3n que tenían en su primitivo archivo. . . ».

L'altro figlio di Carlo III, Ferdinando I, re del Regno delle Due Sicilie, non poteva, pertanto, dipartirsi dall'esempio che gli veniva dalla Spagna e che trovava nel suo stesso Regno; e nel Regolamento della legge organica 12 novembre 1818 degli archivi del Regno inseriva tutto un capitolo « Per l'ordine delle carte ».

In esso leggiamo le seguenti disposizioni, che confermano il nostro asserto.

Divise le carte in due epoche, anteriore l'una, posteriore l'altra all'anno 1816, « in cui i reali domini di qua e di là del Faro furono in un solo regno riuniti », dispone che:

« Art. 6. — Trovandosi le carte della prima epoca suddivise in parte ne' loro subordinati rami, si dovrà continuare l'ordine stesso nel proseguimento del lavoro.

Art. 8. — Le pergamene e carte antiche, dopo che saranno state segregate dalle copie e dalle interpolate e spurie, dovranno essere divise in fascicoli con ordine cronologico e sotto la denominazione delle corporazioni, alle quali appartenevano . . .

Art. 9. — Le carte della seconda epoca saranno divise secondo l'ordine de' tempi e de' rami, cui appartengono, e secondo le varietà, che hanno incontrato ne' sistemi generali.

Art. 10 — Ciascun ufficio procederà alla formazione degli indici e de' repertorii col metodo indicato all'articolo precedente: avvertendosi che gl'indici dovranno essere disposti per ordine alfa-

betico, e i repertorii dovranno contenere le materie disposte per ordine cronologico ».

Tutto ciò vale a provare come non possa attribuirsi al sec. XIX il merito avere scoperto il metodo storico. Ad esso, però, spetta quello, altrettanto notevole, di averlo costituito canone indiscutibile di ogni ordinamento organico, dopo le deviazioni del secolo precedente. Potrebbe dirsi che il riconoscimento solenne di quell'assioma fosse reso pubblico dalla famosa espressione del Natalis de Wailly intorno al *respect des fonds*, proprio in Francia, quasi come reazione contro l'ordinamento ufficiale.

7. SCUOLE, ECOLE DES CHARTES ec., PREPARAZIONE DEGLI ARCHIVISTI, INSEGNAMENTO DELL' ARCHIVISTICA, TRATTATISTI. — Certo, quel riconoscimento non avvenne se non dopo tutta una elaborazione scientifica, che prese le mosse dalla letteratura archivistica del secolo precedente; le cui orme furono battute dallo Zinkernagel (1800), dal Bachmann (1801), già citati; da Angelo Fumagalli (1802), che nel cap. VIII del lib. III dell'opera sua tratta *degli archivi e della maniera di ben disporre e custodire le carte*; dall'Oegg, nelle sue *Ideen einer Theorie der Archivwissenschaft* (1804); dall'*Oesterreicher Anleitung zur Archivwissenschaft* (1806); dal Döllinger, nella sua *Zeitschrift für Archiv-und Registraturwissenschaft* (1806), primo tentativo, a nostra scienza, di un periodico archivistico; da Michele Battaglia, nel suo *discorso sull'antichità ed utilità degli archivi, nonché sulla dignità degli archivisti* (1817); ec.; i quali gradatamente si staccarono dalle teorie in vigore. Quella elaborazione culminò colla fondazione della Scuola delle carte (*Ecole des chartes*) in Parigi addì 22 febbraio 1821.

Creata per somministrare ai candidati alla carriera degli archivi e all'erudizione gli insegnamenti, che occorreano a far conoscere ed apprezzare in tutto il loro valore i testi storici, che la Rivoluzione francese aveva lasciato sussistere, quella maestra di un esercito di archivisti e di scrittori illustri ha saputo, nel secolo di vita gloriosa sinora trascorso, imprimere alla cultura tale un indirizzo positivo, che ad essa, per molta parte, è dovuto il progresso fatto dalle conoscenze storiche in Francia e in molti paesi d'Europa. Essa dà una spinta notevole allo studio di quelli, che potrebbero considerarsi come i ferri del mestiere, le materie speciali, anche se i bisogni scientifici ulteriori abbiano consigliato e consiglino di allargarne le basi. Da essa nasce lo sviluppo preso dalla paleografia e dalla diplomatica; da essa, l'acume applicato sempre maggiormente alla critica storica. Scendendo a

quei particolari, a quelle precisioni, che l'enciclopedismo del secolo precedente aveva trascurato, essa ha avuto largo modo d'indicare tutto quel ch'era da rifare, da correggere, da studiare. È stata, dunque, uno degli artefici maggiori della demolizione della sintetizzazione della cultura precedente e, per contro, della creazione della cultura che fu gloria del secolo XIX; e, poiché ha messo in valore la storia del popolo, in mezzo a cui fiorisce, e riconosciuto il posto tenuto da quella degli altri popoli e il contributo che ognuno di essi aveva apportato e apportava alla civiltà, così è stata, anche essa, uno dei potenti promotori della nazionalizzazione della cultura che d'allora ha preso in Europa da per tutto il proprio slancio, quasi reazione contro la soggezione, alla quale la politica aveva tentato di aggiogarla e di aggiogare il popolo stesso, e foriera magnifica delle riscosse nazionali che stavano maturandosi.

E di rinascita nazionale fu indice nella Spagna, dopo le prime guerre civili, l'istituzione della *Escuela de diplomática* di Madrid col decreto dell'8 maggio 1859, dovuto al ministro Collado, della quale la prima ispirazione è prettamente spagnuola e si ricollega alle opere del Muñoz, anche se l'esempio francese abbia molto influito sopra di essa. La base, però, degli studî impartiti nella Escuela, era ed è molto più larga di quella dell' Ecole: onde, da esse esce quel *Cuerpo facultativo, cioè diplomato, de archiveros, bibliotecarios y antiquarios*, che ha fornito e fornisce tutto il personale di concetto, direttivo e subalterno, delle tre amministrazioni pubbliche, indicate nel suo titolo, e ne informa in tal modo la cultura da assicurare a quel Regno una pleiade di dotti ed operosi studiosi; i quali non hanno aspettato la scoperta straniera dei tesori del loro paese per darli alla luce ed illustrarli sapientemente.

In qualche modo, nel medesimo ordine di idee si muovono così quella ch'era detta, a nostro tempo, *Scuola di paleografia*, annessa alla facoltà di lettere del R. Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento, e ora in seguito al r. d. legge 29 ottobre 1919, n.° 1968, *Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi* presso la R. Università di Firenze, che si appoggia per le prove pratiche a quell'archivio di Stato; e la *Scuola archivistica* dell'Aja fondata colla risoluzione sovrana del 28 ottobre 1919.

Per il Belgio, l'archivista generale sig. Giuseppe Cuvelier ha, di recente, esposto come, dopo una lunga campagna, iniziata nel 1903, si ottenesse, a guerra finita, il r. d. 27 dicembre 1919, portante l'istituzione presso gli archivi reali di Bruxelles di un corso di archivistica. Tale corso, aperto nel 1920, si compone di due parti: delle quali, l'una di una trentina di lezioni teoriche, della durata di un'ora;

l'altra, di altrettante ore di esercizi pratici. La teoria comprende, in una lezione, uno sguardo generale sull'archivologia; in due, la storia generale degli archivi; in tre, la storia e l'organizzazione degli archivi nel Belgio. Seguono circa venti lezioni, nelle quali sono esposte le regole dell'ordinamento e dell'inventariazione, secondo il principio di provenienza. Le ultime lezioni teoriche sono riservate agli edifici col loro arredamento, colle sale di studio, i laboratori di rilegatura e di restauro, ove gli alunni acquistano conoscenza degli ultimi perfezionamenti della tecnica. Gli esercizi pratici sono svolti dagli alunni stessi, che vi espongono i risultati dei lavori compiuti alla stregua degli insegnamenti ricevuti e sono discussi dai loro compagni e dall'insegnante ⁽¹⁾.

Altrove, invece, le condizioni amministrative e storiche non hanno acconsentito alla creazione di una scuola speciale superiore di studi archivistici. A Napoli, la cui scuola è anche anteriore all'Ecole des Chartes, e in Baviera fu preferito il sistema di dare ai candidati una cultura speciale entro le pareti dell'archivio, facendola completare con corsi universitari da seguire contemporaneamente. E titoli generici di studio ed esame di ammissione furono e sono ritenuti sufficienti nel Baden; ove la formazione ulteriore dell'archivista è riservata ad un corso di studi pratici puramente interno.

In Prussia, invece, fu preferito di costituire il programma opportuno scegliendo fra le diverse facoltà i corsi superiori più adatti, sì quasi da portare ad una laurea speciale, appoggiata ad un archivio. In Italia è noto che l'ammissione alla carriera archivistica importa il possesso preliminare di una laurea in lettere o in legge o del diploma della scuola fiorentina sopraccennata, con un esame complementare di cultura generale su materie di storia e diritto e coll'obbligo di frequentare per un biennio il corso della scuola speciale interna istituita presso ogni soprintendenza ed anche presso alcune direzioni di archivi di Stato.

A qualunque di quei sistemi e di altri ancora si siano appigliate le generazioni, che ci hanno preceduto, e si appiglino quelle presenti, i risultati di quegli studi sono stati più che lusinghieri, anche se scarsamente strombazzati; e, contrariamente a quel che dicevamo, parlando del secolo XVIII, dobbiamo riconoscere, e tutti devono con noi, che ci troviamo ormai dinanzi a un personale scientifico di primo ordine, sebbene modesto nella sua austerità.

⁽¹⁾ JOSEPH CUVELIER, *Travaux du cours pratique d'archivologie*, donné pendant les années 1920-1925, Bruxelles, Stevens frères, 1926, pp. VI-VII.

Esso non si limita ad applicare o commentare articoli di legge o di regolamento, ma deve saper spaziare colla sua cultura in tutti i campi dell'amministrazione e dello scibile per rispondere alle multiformi richieste dirtegli, ed unirvi, cognizioni pratiche non indifferenti, né altrui imposte. Più volte fu ripetuto che l'esame di archivistica è assai più difficile di qualsiasi concorso universitario; e ne abbiamo dato la conferma.

Perciò, appunto, mentre non sarà mai abbastanza invocato dai governi un trattamento speciale di favore a questi modesti ma utili, anzi necessari loro collaboratori, non s'inviteranno mai a sufficienza i candidati a questa carriera a completare le proprie cognizioni, segnatamente in archivistica con tutta quella diligenza che la responsabilità inerente a quell'impiego richiede. E tali cognizioni in Italia e altrove possono essere sviluppate mediante lo studio che di questa materia si voglia fare sulla scorta delle norme enunciate dai trattatisti, che non difettano presso alcun popolo e quantunque si siano raffigurate questa scienza in modo diverso da quello nel quale l'esponiamo, pure contengono tutti savie ed utili osservazioni, frutto della loro esperienza e perizia. Da noi, quei trattatisti sono principalmente il Taddei e il Pecchiai, citati, e particolarmente Nicola Barone; presso i francesi, il Champollion-Figeac e il Richou; fra i tedeschi, Franz von Löher, autore di quell'*Archivlehre* (1890), che tiene ancora il campo in Germania, il Bär coi suoi *Leitfaden für Archivbenutzer* (1896), P. Wittmann coi suoi *Archivbenutzungsordnungen* (nelle *Deutsche Geschichtsblätter*, 1), K. Giannoni (*Staatliches Archivwesen in Oesterreich*, ivi, 5), M. Mayr (*Zum oesterreichischen Archivwesen*, ivi), V. Löwe (*Das deutsche Archivwesen*, 1921); fra gli olandesi, il rinomato *Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven* degli archivisti S. Muller, J. A. Feith e R. Fruin, tradotto in molte lingue straniere e anche nell'italiana da G. Bonelli e G. Vittani; e, fra gli scrittori inglesi, J. C. Fitzpatrick, Carlo Johnson, Hubert Hall, e Ilario Jenkinson, ec.

A proposito dell'insegnamento dell'archivistica, sappiamo da Nicola Barone che uno dei nostri predecessori a Roma, Enrico De Paoli († 1907) già citato, gli tracciò in punta di penna il programma di archivistica che, secondo lui, avrebbe dovuto svolgere in una scuola di archivio. « Egli vorrebbe » scrive l'ill. professore napoletano « divisa la scienza in quattro capi: 1.° *archivistica storica*; 2.° *archivistica teorica*; 3.° *archivistica positiva*; 4.° *archivistica pratica*. Alla prima dovrebbero assegnare quanto si riferisce allo svolgimento della dottrina archivistica ed alla storia dei principali archivi; — alla seconda

quanto riguarda gli atti e le loro caratteristiche essenziali; gli archivi e le loro specialità; il loro ordinamento col metodo storico, col metodo cronologico, col metodo per materia, per individui, secondo il bisogno; quanto concerne ricevimenti, revisioni, scarti di atti ec. e la nomenclatura, la natura e qualità dei documenti conservati nell'archivio regionale; — la terza dovrebbe contenere ciò, che ha rapporto con le leggi ed i regolamenti archivistici; — la quarta, finalmente, le nozioni relative alla collocazione ed alla conservazione degli atti, alla lettura ed alla trascrizione, ai sunti ed ai certificati, alla compilazione degli inventari, degli indici, dei repertorii, dei regesti, all'edifizio, ed alla suppellettile dell'archivio, agli archivisti » (1).

8. MOVIMENTO SCIENTIFICO. — Accanto a quel personale e in molta parte, per opera di esso, vediamo sorgere da per tutto un grandioso movimento scientifico simile a quello prodotto dalla scuola francese. Oltre al quale, altro potente fautore di risveglio politico manifestasi allora in Germania ad affermare l'indipendenza, l'unità di quella Nazione. G. H. Pertz dà principio, nel 1826, ai *Monumenta Germaniae historica*, che proseguono tuttora sotto la direzione di Paolo Kehr.

Un fremito di nazionalità pervade tutta l'Europa. Ogni paese riprende e amplia il lavoro dei propri eruditi del secolo precedente. La Francia dà mano, nel 1835, alla splendida *Collection de documents inédits sur l'histoire de France*, ricca oggi di più di 250 volumi; e, nel suo piccolo, ecco, quasi ad affermare, a fini più alti e lontani, la sua presenza e le grandi aspirazioni del popolo, che rappresenta, il regno di Sardegna, d'ordine del re Carlo Alberto, iniziare, nel 1836, la pubblicazione dei non meno apprezzati *Monumenta historiae patriae*. Si combatte anche coll'erudizione, anche cogli archivi!

Nel frattempo vengono alla luce i *Regesta chronologico-diplomatica* di J. F. Boehmer, con quelli da Corrado I ad Enrico VII (1831), seguiti dagli altri dei Carolingi (1833) e da tutta la serie, alla quale dottamente presteranno, poi, l'opera propria il Winckelmann, il Mühlbacher, l'Ottenthal, ec. da un lato, il Jaffé, il Potthast, il Pflugk-Harttung, il Kehr, ec. coi *Regesta Pontificum romanorum*, dall'altro.

L'Inghilterra stessa si ricorda dei suoi cronisti ed eruditi: e, nel periodo di riforma dei suoi ordinamenti archivistici, inizia, nel 1856, la raccolta famosa dei suoi *Calendars of State papers*, e, nel 1858,

(1) BARONE N., *Prolegomeni*, cit., pp. 35-36.

quella dei *Rerum Britannicarum medii aevi scriptores*, altrimenti detta *Rolls series*, perché pubblicata sotto la direzione del Master of the rolls, ed oggi composta di oltre 300 volumi.

La seguono da vicino per data (1861) i volumi degli *Handlingar röranda Skandinaviens historia*.

9. ECCESSI. PERIODICI ARCHIVISTICI. — Ma, in mezzo a quella sorprendente attività scientifica, è pur doloroso rilevare che essa, per difetto di misura, contribuisce in pari tempo a distrarre l'animo da quegli archivi, che pur le hanno dato origine. Attratti dal lucicchio, dalla facilità offerti dalle primizie archivistiche, affidate alla loro custodia, parecchi vi si danno a corpo morto, dimenticando quell'ordinamento, quella disciplina che pur dovrebbero costituire se non l'unico, certo il principale loro pensiero. E mentre creano addirittura per la critica testuale quasi una scienza novella, alla quale danno il nome di *eddotica* ⁽¹⁾, trascurano le vere loro funzioni; che il volgo si abitua a considerare come sinecure, per le quali non val la pena prendersi fastidio, provvedere, ricordare, coinvolgendo nelle mali arti di alcuni tutta la scienza e gl'istituti relativi. Che sperare dal pubblico, dal governo, dopo che contro questi istituti si sia rivoltato?

Soli, resistono all'andazzo e all'indifferenza, che ne consegue, alcuni archivisti e studiosi; i quali tentano coi loro sforzi di fare intendere tutta la gravità del problema, rappresentato dagli archivi, segnatamente dopo le nuove conquiste della libertà. Ne trattano teoricamente, intravedendo le questioni, che oggi noi proponiamo, segnatamente i dotti tedeschi; ed uno di loro, anonimo, discorre sin dal 1831 *wie alt ist die Archivwissenschaft*. Ai tedeschi spetta pure il merito di avere col loro spirito di associazione, pei primi, pensato a costituire un organo periodico della attività del loro manipolo in quella *Zeitschrift* del Döllinger, della quale abbiamo fatto cenno; seguita a distanza da altre buone riviste, che meritano di essere con onore ricordate. Sono desse la *Zeitschrift für Archivkunde, Diplomatie und Geschichte*, edita da L. F. Höfer, H. A. Erhard, F. L. von Medem ad Hamburgo dal 1834 al 1836; e la *Zeitschrift für die Archive Deutschlands*, pubblicata a Gotha dal 1846 al 1853 da F. T. Friedemann. Nella prima di esse, fra l'altro, l'Höfer s'intrattiene, nel 1833, *ueber Archive und Registraturen* e l'Erhard comunica le sue *Ideen zur wissenschaftlichen Begründung und Gestaltung des Archivwesen*. Nella

(¹) ENRICO QUENTIN, O. S. B., *Essais de critique textuelle (ecdotique)*. Paris, Picard, 1926, 8.°, pp. 177.

seconda, lo Schlichtegroll stampa le sue *Abhandlungen ueber Archivrecht und Archivwesen*, e il Friedemann inserisce parecchi articoli sulla Scuola delle carte di Parigi e sull'organizzazione degli archivi francesi, mentre la *Bibliothèque de l'École des chartes*, comparsa nel 1839, non meno dell'*Archivio storico italiano*, creato nel 1842, e, specialmente, del *Giornale storico degli archivi toscani*, si specializza e diventa una ottima rivista di critica e di erudizione diplomatica e storica. Notevoli osservazioni fa in proposito Clemente Lupi, discorrendo de *Gli archivi e le scuole di paleografia in Francia e in Italia* nella Nuova Antologia del marzo 1875.

Perciò, dopo questa data, l'archivistica s'accorge del pericolo di essere trascinata dalle discipline storiche e travolta lungi dai propri assunti. Cerca altro alleato: e lo trova nelle discipline bibliografiche e museografiche, che, per la loro affinità, le permettono di sfogarsi, talvolta almeno, e di manifestare i suoi bisogni. In Francia sorge la *Revue des bibliothèques et des archives*, tuttora in vita. Guido Biagi fonda, in Firenze, nel 1889, la *Rivista delle biblioteche e degli archivi*, cessata proprio in questi mesi. Altrove fioriscono periodici consimili: nella Spagna, la *Revista de archivos, bibliotecas y museos*; nel Belgio, la *Revue des bibliothèques et des archives de Belgique*, ec.

Per concentrare tutti quegli sforzi, una valorosa brigata, a capo della quale si pongono Carlo V. Langlois ed Enrico Stein, tenta di fondare a Parigi, nel 1895, una *Revue internationale des archives, des bibliothèques et des musées*; ma, probabilmente i tempi non erano ancora maturi all'unico indirizzo scientifico, che volevasi dare ai nostri studi. Onde, lo Stein, tornando all'abbinamento della bibliografia coll'archivistica, dà vita, nel 1897, al *Bibliographe moderne*, tante volte citato, e vivente tuttora di vita rigogliosa, che ha notevolmente contribuito al progresso verificatosi in questo ramo durante il secolo XX.

A tal progresso non è stato lieve neppure il contributo recatovi dallo sforzo dei professionisti: i quali, contemporaneamente ai tentativi or ora elencati, ebbero l'ardire di dimostrare come, senza altrui aiuto, senza alleanza, l'archivistica avesse tal copia di questioni proprie da studiare e risolvere, di notizie da comunicare, da poter redigerne periodici tecnici di sicura vitalità. Tal merito spetta ancora alla dottrina tedesca, già indirizzata per quella via dai tentativi dell'Höfer e del Friedemann, effettivamente manifestatasi, poi, per opera di F. von Löher, e, dopo di lui, della direzione dell'Archivio centrale di Stato di Monaco di Baviera. Dal 1877 data la fondazione della loro autorevole *Archivalische Zeitschrift*, tuttora fiorente e seguita, nel 1891,

dall'apparizione dell'apprezzato *Nederlandsch Archievenblad*, edito dagli archivisti olandesi.

In Italia, noi stessi, persuasi delle stesse ragioni e della possibilità di dimostrare questa Patria non inferiore altrui neppure in questo campo, tentammo, sin dal 1914, di darne una pubblica prova fondando ad unico nostro carico una rivista tecnica, intitolata *Gli archivi italiani*. Possiamo affermare con orgoglio di avere, in tempo di guerra e, quindi, fra i più difficili, vinto la prova col benevolo concorso scientifico di colleghi, più che degni per la loro dottrina e perizia di essere citati onorevolmente accanto ai più illustri stranieri. Sospesa la pubblicazione per l'insipienza di coloro, i quali avrebbero dovuto amministrativamente, se non politicamente, favorirla, essa aspetta giorni migliori e forze più giovani per riprendere il volo verso quelle regioni della scienza, che sempre le abbiamo additato.

Ultimo a comparire in questo agone è stato, nel 1927, l'*Archion*, rivista degli archivi, pubblicata dall'Amministrazione generale degli archivi di Stato polacchi, sotto la direzione di Stanislaw Ptaszycki, che dimostra tutta la maturità e perizia degli archivisti di quella giovane nazione.

10. PUBBLICAZIONI UFFICIALI. — L'intervento ufficiale dell'amministrazione nella trattazione di argomenti tecnici e nella pubblicazione d'inventari è stato frequentissimo nel secolo XIX e continua nel presente. Merita di esser rilevato, perché ridonda ad onore di chi vi prestò il suo illuminato appoggio, non ostante l'assorbente pressione degli affari correnti e l'indifferenza generale per tutto ciò che sia cultura. Risultato di tale appoggio è stata la comparsa di opere di veri competenti, i quali vi hanno profuso la loro dottrina ed esperienza a beneficio della scienza. Anche se talvolta quel contributo si limiti a notizie meramente statistiche, gli studiosi vi possono sempre attingere informazioni precise, che ne agevolino le ricerche.

Di quel genere di fatica diede l'esempio in Germania la *Zeitschrift* del Friedemann; e degli archivi prussiani, in particolare, trattarono le *Mitteilungen der k. preussischen Archivverwaltung*, fondata, nel 1900, da Rinaldo Koser. In Italia abbiamo tutta una ricchissima fioritura di pubblicazioni ufficiali, che comincia a Napoli, nel 1821 col *Syllabus membranarum ad regiae siclae archivum pertinentium*; prosegue ancora a Napoli, coi *monumenta* di quell'archivio e colle pubblicazioni del Granito di Belmonte, del Trinchera, del Capasso; poi, in Toscana colle edizioni degli atti (1845) degli archivi toscani, iniziate da Francesco Bonaini, Cesare Guasti, Alessandro Gherardi,

Cesare Paoli e Salvatore Bongi a Firenze, a Pisa, a Lucca, dal Polidori, da Luciano Banchi, da Alessandro Lisini a Siena; con quelle del Cecchetti, del Giomo, del Predelli ec. a Venezia; del Bianchi a Torino; dell'Osio, del Fumi, del Vittani, del Manaresi, ec. a Milano, ec. ec. In quest'ultima sede, per opera di Luigi Fumi comparve, sino a pochi anni or sono, un apprezzatissimo *Annuario del r. Archivio di Stato in Milano* che meriterebbe di essere continuato; come, per Napoli, noi stessi pubblicammo già una raccolta di notizie statistiche e di problemi, sotto il titolo di *L'Archivio di Stato in Napoli dal 1 gennaio 1899 al 31 dicembre 1909* (Napoli, 1910, pp. 178). Il Cecchetti, il Baschet, il Malagola, il Galeotti, il Bonaini, il Pannizzi, il Guasti, il Marzi, ec. avevano fatto presso a poco lo stesso per gli archivi di Venezia, Bologna, Firenze. Quelle relazioni particolari precedono e seguono quelle generali; che, senza periodicità, l'Amministrazione centrale degli archivi presso il Ministero dell'interno diede alla luce, dal 1883 al 1914, sotto il nome dei loro redattori: Napoleone Vazio, Cesare Salvarezza, Angelo Pesce, Giuseppe Spano, Eugenio Casanova.

Alle une e alle altre si accostano le guide di archivio, pubblicate sotto vari titoli, sin dal 1851, per Firenze (dal Bonaini), Venezia (Cecchetti), Lucca (Bongi), Siena (Banchi, Lisini), Torino (Bianchi), Napoli (Trincherà, Capasso, Batti), Cagliari (Lippi), ec., rielaborate per gli archivi siciliani da Giuseppe Silvestri e da Giuseppe La Mantia (*dei reali archivi di Sicilia*, Palermo, 1899) e preceduti dall'opera, fondamentale per Napoli, di Michele Baffi, intitolata *Al repertorio degli antichi atti governativi, introduzione* (Napoli, 2 voll. 1852-1855). Per ordine del Ministero suddetto e del Consiglio per gli archivi del Regno, noi stessi compilammo il manuale storico archivistico, intitolato *L'ordinamento delle carte degli archivi di Stato italiani* (Roma, tip. Mantellate, 1910, 8.°, pp. xiv-312); che mirava a dare e ha dato effettivamente ai funzionari e agli studiosi una guida nell'immenso patrimonio archivistico della Penisola e una qualche idea della costituzione e amministrazione degli Stati, dai quali quel patrimonio proviene. Non ostanti le deficienze, non tutte imputabili al compilatore, esso ha reso sinora segnalati servizi agli studi; e, poiché altri ne può dare ad esuberanza, meriterebbe di essere corretto, aggiornato e ristampato.

D'altra parte, abbiamo già fatto il nome del card. Garampi come quello di uno dei maggiori eruditi del settecento, che abbiano procurato di permettere agli studiosi di guidarsi frammezzo ai tesori degli archivi segreti vaticani. Possiamo aggiungervi quelli di mons. Gaetano

Marini, e, nel secolo XIX, del Theiner; oltre a tutte le fatiche dei membri dei vari istituti stranieri stabiliti a Roma per illustrare e pubblicare quei cimelii, segnatamente dopo che Leone XIII ebbe aperto nel 1881 le porte di quegli archivi a chiunque volesse accedervi. Per questo atto d'illuminata percezione dei bisogni della scienza e della civiltà bene era degno quel grande Pontefice di essere solennemente ricordato e lodato; e bene a ragione gli fu dedicato nell'anno suo giubilare l'importantissimo regesto di Clemente V; nella cui dotta prefazione è tracciata la storia di quegli archivi. E chi di tanta liberalità fu quasi testimone, e seppe, meglio di molti altri, indovinare i benefizi, che la scienza poteva ricavare da larghezza anche maggiore di vedute scientifiche, non doveva scordarsene, come non se ne scordò in effetto, quando egli stesso ascese al trono pontificio sotto il nome di Pio XI. Ispirandosi ai di lui sentimenti, la nuova direzione degli archivi vaticani ha preparato tutta una opera di divulgazione delle proprie serie, e, nel 1926-'7, ha cominciato a pubblicare i primi due volumi dei *Sussidi per la consultazione dell'archivio vaticano*; nei quali sono inseriti inventari e notizie di alcune delle serie più notevoli.

Altrettanto ricca di pubblicazioni ufficiali ed officiose sui propri archivi è la Francia, che le svolge secondo un piano organico, fissato per gli archivi periferici dalla circolare del ministro dell'interno, conte di Persigny del 20 gennaio 1854, ma cominciato ad affettuare nei dipartimenti soltanto dal 1861. Sono ormai oltre 200 volumi d' *Inventaires sommaires des archives départementales, communales et hospitalières*; che mettono in evidenza i cimelii, che la legge del 10 maggio 1838, integrata dalle circolari del ministro conte Duchâtel dell'8 agosto 1839 e 24 aprile 1841, prescrisse fossero conservati ed ordinati. Quel corpo notevolissimo d'inventari, che ricopre tutto il territorio dello Stato e che nessun'altra nazione può vantarsi di possedere uguale, è completato dalle molte pubblicazioni di atti raccolti nell'hôtel Soubise e presso i vari dicasteri. Mercè dell'illuminata attività della direzione degli archivi nazionali di Parigi, possiamo seguire gli accrescimenti incessanti di quella massa archivistica sia nell' *Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales, par les ministères et les administrations qui en dépendent* (Parigi, 1919), sia nell' *Etat sommaire des document entrés aux Archives nationales par des voies extraordinaires* (nella Bibliothèque de l'École des chartes, 1917); esempi che augureremmo vedere imitati da tutte le altre amministrazioni centrali.

La Spagna non è stata da meno delle altre nazioni latine; e sin dal 1916 ha dato alla luce un manuale archivistico sotto il titolo di

Guía histórica y descriptiva de los archivos, bibliotecas, y museos arqueológicos de España, que estan a cargo del Cuerpo facultativo del ramo, publicada da bajo la direccìon dell' excmo. sr. d. Francesco Rodriguez Marin; seccion de archivos: archivos historicos (Madrid, p. 828 con 50 tav.). Svolgendo le indicazioni sommarie contenute in tal manuale, d. Pedro Torres Lanzas, assistito dai suoi valenti collaboratori, ha impresso un moto veramente notevole alla compilazione e pubblicazione degli inventari e regesti dell' Archivo general de Indias di Siviglia, al quale è degnamente preposto, e i molti volumi dei suoi catalogos, comparsi in edizioni separate o nel prezioso *Boletin del centro de estudios americanistas de Sevilla* hanno recato sinora il più ragguardevole contributo che potesse desiderarsi per la storia dell' America meridionale e centrale, nonchè per quella della Penisola Iberica. Lodevolmente a quest'ultimo riguardo lo completa l'opera recente del capo dell'archivio di Simancas, d. Mariano Alcocer y Martinez intitolata: *Archivo general de Simancas. Guía del investigador* (Valadolid, 1923, p. 205).

Come ripercussione di questa attività spagnuola, vediamo Josè Revello de Torre descriverci *los archivos de la Republica Argentina* nel *Boletin del centro* ora citato (n. 94-96); e informarci di tutta l'operosità archivistica argentina che si manifesta per mezzo delle varie pubblicazioni di P. Antonio Larrouy su gli archivi di Paraná e Santa Fè (Buenos Aires, 1908), Cordova e Tucuman (B. A. 1909), La Rioja y Catamarca (B. A. 1921), di E. F. Olguín, su quelli di Corrientes (B. A. 1921), di Emilio Ravignani, su quelli della città Buenos Aires con *el catalogo del archivo general de la Nacion*; non meno che per mezzo del *Boletin del Instituto de investigaciones historicas*, di Buenos Aires.

Gli altri Stati dell' America spagnuola imitano i maggiori esempi; ed abbiamo già ricordato il Berlanga e lo Chavez, che trattano degli archivi del Messico. Ad essi si aggiungono Joaquim Llaverías colla sua *Historia de los archivos de Cuba* (Habana, 1912), appoggiata a un *Boletin del archivo nacional de la Habana*; Juan F. Perez, colla sua trattazione *de los archivos de la Asunción del Paraguay* (B. A. 1923); d. Angulo, che ci offre un *Indice del Archivo nacional del Perú* inserito nella *Revista del Archivo nacional del Perú* (Lima, 1921); e il *Boletin del Archivo nacional di Caracas* e il *Boletin de historia y antigüedades* di Bogotà che c'informano della vita dei rispettivi archivi; mentre A. Mosquita de Figueiredo ci dà un *Roteiro pratico dell'Arquivo nacional da Torre do Tombo* (Lisboa, 1922, pp. 100).

Nel Belgio, svolgendo la bella tradizione dei suoi maggiori in ri-

guardo specialmente della consistenza degli archivi raccolti sotto il titolo di archivi di Stato, Giuseppe Cuvelier, oltre alla pubblicazione di un utile annuario intitolato: *Les archives de l'Etat en Belgique*, è riuscito a dare nuovo impulso alla compilazione degli *Inventaires sommaires des archives de l'Etat en Belgique* e a pubblicare negli *Inventaires des archives de la Belgique* le primizie della nuova scuola archivistica belga, da lui creata e con amore curata e diretta. In pari tempo ad Anversa è ricomparso l'*Antwerpsch Archievenblad*. Sono, poi, decennî che gli archivi dei Paesi Bassi pubblicano nell'autorevole collezione dei *Verlagen omtrent's Rijks oude Archieven* inventari, rapporti, notizie, che dimostrano tutta la perizia e l'operosità di quegli archivisti sotto la direzione veramente superiore di R. Fruin.

La Svezia da oltre 50 anni pubblica i suoi *Meddelanden fraon svenska Riksarkivet*; la Danimarca, dal 1918, i *Meddelelser fra det danske Rigsarchiv*; e, dal 1922, l'archivio di Budapest dà alla luce le proprie comunicazioni intitolandole *Leveltari Közlemenyek*. Kiadja a magyar kir. ország *Leveltar*. È nota, poi, la cura colla quale l'Unione delle repubbliche sovietiche circonda i propri archivi e ne pubblica gli atti. Tal cura è ispirata da uno scopo politico.

Invece è innata nel popolo inglese; presso il quale dal settecento, e prima ancora, furono costituite commissioni speciali per riferire sullo stato degli archivi pubblici. Di quelle commissioni i rapporti cominciano col 1719, per continuare nel 1800, 1836, 1837 e diventare annuali dal 1840. In Irlanda, altra commissione iniziò, nel 1810, per continuarla sino al 1825, la pubblicazione di consimili relazioni; ripresa, poi, e continuata, nel 1869, da sir Samuele Fergusson e dai di lui successori.

Accanto a quei rapporti, pieni di notizie e d'indicazioni, compaiono, come abbiamo detto, i *Calendars of State papers*, gli *Year Books*, ec. di fama mondiale; che assicurano all'Inghilterra la gloria non solamente di aver fatto progredire la scienza storica, ma altresì quella di avere introdotto negli altri continenti le norme scientifiche prevalenti in Europa rispetto agli archivi. E mentre il Martin, il Nicolas, il Palgrave, l'Hall e particolarmente S. R. Scargill Bird (1908) ci muniscono di guide per gli archivi londinesi, J. M. Thomson ci rende lo stesso servizio per la Scozia (1922) e Robert H. Murray per l'Irlanda (1919); e lo stesso Public Record Office pubblica, dal 1892, una ricchissima serie d'indici delle proprie scritture.

11. ARCHIVI MINORI. — Colla circolare Persigny e col regolamento generale degli archivi comunali promulgato col decreto ministe-

riale 31 dicembre 1926, la Francia ha in qualche modo risolto il problema dei così detti piccoli archivi; intorno ai quali sapientemente si affannarono Rodolfo Jung nella sua *Nutzbarmachung kleinerer Archive für die Zwecke der Geschichte und Verwaltung* (1898), Arnim Tille e M. Vehmann nei loro scritti su *l'Inventarisierung der kleineren Archive* (1903), Paolo Bailleu, H. Knapp, Giuseppe Cuvelier, Enrico Pirenne, parlando degli inventari dei piccoli archivi (1905); inventari che, in alcuni stati della Germania, furono addirittura pubblicati in collezioni, come quella degli *Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz Westphalen*.

In Italia, non meno che nelle altre Nazioni, v'ha addirittura pleora di pubblicazioni concernenti archivi comunali e spedalieri, che non tutte, in verità, meritano lode. Il Governo ha, a più riprese, insistito per l'ordinamento di quegli archivi; e v'insiste ancora nel momento, in cui scriviamo; ma non sempre i suoi richiami conseguono lo scopo desiderato. Nella collezione, fondata dal Mazzatinti e continuata dal Degli Azzi Vitelleschi sotto il titolo di *Gli Archivi della Storia d'Italia*, parecchi dei migliori sono comparsi; e lo spoglio di taluni è stato pur dato in diversi periodici scientifici. Per quel che concerne gli archivi ecclesiastici minori, se non possiamo vantare l'organizzazione né le pubblicazioni, tanto lodate nella Francia del XVIII secolo, e diligentemente curate oggi in Inghilterra, nel Belgio e in Germania, possediamo, oltre ai provvedimenti emanati per ordine di Pio X dal cardinale Merry del Val, suo segretario di Stato, le norme raccolte da Annibale Ferretti sotto il titolo di *I piccoli archivi ecclesiastici e le piccole biblioteche*, riordinati secondo il Codice di diritto canonico e i principali sinodi diocesani (Roma, officina poligrafica laziale, 1918).

12. ARCHIVI PRIVATI. — Oltre a quegli archivi, più o meno pubblici, esistono archivi privati preziosissimi per le memorie che contengono, impenetrabili, eppur sempre in pericolo di distruzione o di alienazione da parte dei loro proprietari. Non sono ancora cessate le interminabili discussioni intorno alla necessità che quelle fonti siano conservate alla scienza e aperte al pubblico; e tutti gli Stati vi hanno partecipato e partecipano. In pari tempo, però, nobilissime eccezioni hanno permesso la pubblicazione di notizie, d'inventari su più d'uno di quegli archivi; i cui detentori, in verità, si astengono dal favorirne l'accesso meno per evitare il fastidio degli studiosi che per sottrarsi alle angherie degli agenti fiscali. In Francia infinite sono tali pubblicazioni. Per la Spagna basterebbe citare l'esempio della duchessa

d'Alba, dei Villa-Hermosa, dei Medina Celi, ec. Nella Russia imperiale la legge del Senato del 1884 colla creazione di numerose commissioni di archivi provinciali aveva ottenuto dalla cortesia della nobiltà di poter pubblicare sino a 300 volumi intorno a quegli archivi e a quelli privati. In Austria gl'inventari degli archivi nobiliari furono pubblicati dalla Commissione austriaca di storia moderna; mentre altri archivi gentilizi in Austria e in Ungheria sono consegnati in deposito agli archivi di Stato. In Italia il problema ha sempre interessato gli studiosi e noi ricordiamo quel che ne scrissero Pasquale Papa, Cesare Paoli, Alceste Giorgetti, Demetrio Marzi, Alippio Alippi, Umberto Dorini, ec. Giuseppe Bonelli ci diede magistrali lavori intorno agli archivi della famiglia lombarda Silvestri in Calci. Roberto Ridolfi ha, in questi giorni, iniziato la pubblicazione di uno spoglio de *Gli archivi delle private famiglie fiorentine*, che costituirà una preziosa guida e fonte per lo studio della storia nazionale.

Ma quelle varie pubblicazioni, quegli sforzi furono preceduti tutti quanti da quelli dell'Inghilterra, che in questo ramo fu l'antesignana del progresso. Fin dal 1859, era stato proposto al premier Lord Palmerston l'istituzione di una commissione speciale « to rescue from oblivion, and, in many cases, from decay, valuable collections of papers, the content of which were unknow even to their possessors, but which were . . . of the highest value on account of the information which they would afford on matters of history, law, legislation, biography, and several other important matters ». La Historical mss Commission non fu costituita se non nel 1869; e, dal 1870 al 1914, aveva già dato alla luce oltre a 156 volumi di relazioni, inventari, spogli di archivi privati; i cui proprietari, resisi per loro educazione facilmente conto della elevatezza dei sentimenti della Commissione, li avevano liberamente aperti alle indagini di essa.

13. DIFFUSIONE DEGLI ARCHIVI. CENTRALIZZAZIONE, CONCENTRAZIONE. — Tutte codeste provvidenze stanno a dimostrare, una volta di più, l'insolita cura, da per tutto spesa per gli archivi. È dessa assai maggiore di quella dei secoli precedenti, e lascia a vedere che non se ne preoccupa più soltanto l'amministrazione, ma un altro elemento a base più larga, universale, vale a dire quello rappresentato dagli studi, fautori eminentissimi d'ogni civiltà. Pur ne' secoli precedenti numerosissimi erano gli archivi, de' quali i più cospicui sono tuttora in piedi; ma avevano carattere del tutto particolare, specializzato, che non riusciva certamente ad agevolarvi le ricerche e, peggio ancora, a salvarli dalla dispersione. Il nuovo indirizzo degli

studi, degli ordinamenti amministrativi, gli sconvolgimenti politici modificarono profondamente quello stato di cose; e, per ragioni politiche, dapprima, presto trasformatesi in ragioni scientifiche, patrocinarono la concentrazione di quelle migliaia di depositi in grandi archivi generali più accessibili, più curati e quindi proficui, come avevano nei secoli già tentato ed attuato gli Svevi a Palermo, gli Angioini a Napoli, Massimiliano I a Innsbruck, Ferdinando I a Vienna, Filippo II a Simancas, e Maria Teresa e la Convenzione francese, energica propalatrice dei nuovi progressi archivistici. Nei secoli XIX e XX la concentrazione archivistica s'impone da per tutto; e noi dobbiamo riconoscere il merito al rappresentante Baudin, delle Ardenne, il quale se ne fece banditore efficace ed ebbe l'onore di fare approvare la legge del 7 messidoro anno II, che con quella del 5 brumaio anno V mutò faccia agli archivi in Francia ed offrì l'esempio da seguire alle altre nazioni. Per effetto di quelle leggi e di quelle successive si videro affluire negli archivi dipartimentali gli atti delle intendenze generali, dei parlamenti, delle corti dei conti, delle università, dei tribunali ec., e, contrariamente a quello che si verificò più tardi in Italia e in Spagna, quelli ecclesiastici, diocesani, congregazionistici; dimostrando con tale concorso quanto errata sia la credenza che, fuorché a Parigi soggetta, pur troppo, alle elucubrazioni passionali di tutti i politicanti, fosse vandalicamente distrutto il materiale archivistico.

Da noi, l'influenza di quei provvedimenti si riscontra a Napoli durante le monarchie del periodo francese e segnatamente durante quella di Gioacchino Murat; in cui la Commissione per gli archivi prepara dal 1811 al 1814 quella riforma archivistica; che sboccia subito dopo la restaurazione, nella legge organica del 12 novembre 1818, estesa, poi, nel 1843, alle provincie della Sicilia. Per via di essa le carte politiche ed amministrative, sparse per gli uffici scomparsi o vigenti dopo il nuovo ordinamento, dato al Regno dalla legge del 1816, sono raccolte nei Grandi Archivi di Napoli e di Palermo, preposti agli archivi provinciali, istituiti uno per provincia, esclusivamente amministrativi, ma d'allora in poi divenuti anche essi storici.

Nella Spagna, la dislocazione degli archivi storici, lontano dalla capitale e, spesso, dalla comodità della vita moderna, ha, fin dalla metà del secolo XIX, richiamato l'attenzione sulla convenienza di ravvicinare agli studiosi quei centri di studio o alcuni di essi. L'Archivo historico nacional di Madrid, fondato nel fervore culturale che tutta pervase la Penisola dopo le prime guerre civili, ebbe quello scopo. Sinora ha concentrato nei suoi locali innumerevoli archivi minori, segnatamente ecclesiastici, d'ogni parte di quel vasto Regno.

Anzi, discutesi presentemente di trasferirvi, persino anche, l'archivio di Simancas, venuto nel frattempo a riordinarsi per opera di Julian Paz. Ma checché, nella mania di scoprire la Spagna e i suoi tesori, da secoli divulgati, altrui possa parere, quella concentrazione non tramoda in centralizzazione; né alcuno sogna colà di fondervi insieme gli archivi di Siviglia, di Alcalá de Henáres, di Barcellona, ec.

Chè è bene precisare come, nel nostro idioma almeno, concentrazione non significhi centralizzazione. Non è la radunanza, e fusione quasi, di tutti, e quali si siano, gli archivi in una sede, anche estranea. È bensì, invece la raccolta logica, nella sede centrale di un complesso politico, della massima parte degli archivi dispersi, che a quel complesso si riconnettano per le loro vicende storiche. La centralizzazione può lusingare gli studiosi; ma presenta tali difetti, lascia sempre sospettare tali lacune che non soddisfa alle esigenze dei nostri tempi, e sempre meno soddisfarà. Ha ragione il dr. Dunbar Rowland, di St-Louis (Mississipi) ⁽¹⁾ quando sostiene che il continuo progresso delle scienze storiche apre sempre nuovi orizzonti non mai immaginati dalle età precedenti. Dovremmo, quindi, essere onniprevidenti per non escludere, né dimenticare alcun documento. E l'egr. archivista americano non eccede quando stima necessaria la centralizzazione archivista nel capoluogo dello Stato e degli studi: poiché, nella sua lingua, centralizzazione in quel senso speciale equivale alla nostra concentrazione. Le ragioni, che lo muovono a tale proposta, risiedono tutte nella comodità degli studi. Noi vi aggiungiamo la considerazione che, secondo noi, anche gli archivi hanno una patria; entro la quale sono più intelligibili, più proficui, che non altrove, lontani dal popolo, che li vide sorgere e funzionare; e l'altra, che non conviene dimenticare, non ostanti tutte le apparenze, che gli archivi anche nella loro parte storica non sono soltanto istituti scientifici, culturali, ma sì ancora giuridici, e, come tali, devono tutelare interessi, che soffrirebbero grave detrimento da ogni provvisione, che allontanasse dalla loro sede gli atti relativi.

Abbiamo seguito brevemente lo svolgersi del tentativo di centralizzazione della Convenzione francese e il rapido abbandono del grandioso disegno. Abbiamo assistito al principio di effettuazione del gigantesco sogno di Napoleone I.

In Inghilterra la centralizzazione è stata in parte effettuata nelle capitali dei tre Regni; ma, checché sostenga il Rowland, non vi è scevra di critiche, se contro la persistenza di essa insorgano persino

(¹) *The importance of the concentration and classification of national archives*, negli Atti del Congresso di Bruxelles del 1910, cit., p. 565 e ss.

i Commissari parlamentari per gli archivi; e, nei loro rapporti del 1912 e del 1914 domandano che si muti strada.

In Italia, la centralizzazione fu tentata in Firenze da Francesco Bonaini, nel 1852; ma presto questi ne smise l'idea, sicché colle proprie mani costituì, oltre agli archivi di Stato di Lucca e di Siena, nel 1858, quello di Pisa, nel 1865, ove rimandò parecchi degli atti già raccolti a Firenze.

Un altro tentativo fu appena abbozzato a Torino quando, alla proclamazione del regno d'Italia, si pensò di raccogliere sotto la direzione generale degli archivi di Corte quelli delle nuove provincie.

Comunque sia, della centralizzazione, tentata, qualche cosa è rimasta nell'ordinamento archivistico di molti paesi: ed è l'ufficio ministeriale, centrale, se così possiamo chiamarlo, che sotto un titolo o sotto l'altro ha centralizzato la gestione amministrativa di tutto il servizio archivistico, prima dispersa presso ognuno dei dicasteri a' quali appartenevano gli archivi.

14. STATO E AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NEI VARI PAESI.

— Quella direzione centrale risiede d'ordinario presso un dicastero; ma non sono rari i casi in cui sieda invece nell'archivio generale dello Stato, di cui il titolare di essa è pure il capo.

Non è forse inopportuno raccogliere in una breve esposizione lo stato degli archivi generali esistenti presso i popoli principali per dimostrare l'interesse portato da per tutto a quegli istituti.

Gli archivi dipartimentali francesi, in numero di 89, sono tecnicamente sottoposti alla Direzione degli Archivi nazionali di Parigi, ma amministrativamente dipendono dai rispettivi Consigli provinciali. Una particolarità ne distingue gli archivisti dai loro colleghi italiani; ed è che non sono obbligati a rispondere né a far ricerche per soddisfare a domande di privati studiosi, ma semplicemente a classificare, inventariare e comunicare le carte dei loro depositi (¹). A Parigi, oltre agli Archivi nazionali, che fungono da provinciali pel solo dipartimento della Senna, — come, in Italia, ognuno degli archivi di Stato per la provincia, nella quale ha sede —, e che, al pari di tutta la materia archivistica, dipendono dal Ministero della pubblica istruzione, esistono numerosi altri archivi di dicasteri centrali, non ancora versati in quelli nazionali; e nei dipartimenti, sotto la vigilanza degli archivisti dipartimentali, svolgono la propria attività ancora più numerosi archivi comunali e ospedalieri.

(¹) LANGLOIS et STEIN, *Arch. De l'histoire de France*, cit., p.70.

In Italia, prima del 1861, esistevano già i principali archivi nelle capitali degli Stati della Penisola. Col r. d. 30 dicembre 1871, n.° 605, 2.^a serie, fu creato l'archivio di Stato di Roma; al quale fu affidata la gelosa missione di custodire gli originali delle leggi e dei decreti reali, i registri dello stato civile della famiglia Reale, e il registro araldico. Queste tre assegnazioni esorbitavano dalle vere attribuzioni degli archivi di Stato, coi quali si era costituito il Regno, e delle scritture amministrative degli uffici della provincia, nella quale aveva sede l'archivio. Esse si avvicinavano al concetto di un archivio centrale del nuovo Stato, dell'*archivio del Regno*; e questo, infatti, fu costituito quando il r. d. 27 maggio 1875, n.° 2552, riordinò tutto quel servizio nella nuova Italia. Siffatto riordinamento fu la conseguenza e conclusione degli studi di una Commissione speciale, composta di uomini politici e di alti funzionari degli archivi e creata allo scopo di unificare tale servizio, sino allora dipendente da parecchi dicasteri e disimpegnato quindi con criteri diversi. Essa, nella relazione, redatta dal proprio segretario, Cesare Guasti, rispose all'incarico avuto proponendo l'unione di tutti gli archivi sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno. Accolta col r. d. 5 marzo 1874, n.° 1852, quella proposta diede all'amministrazione archivistica italiana l'unificazione desiderata, senza, però, toccare alla spinosa questione degli archivi provinciali del Mezzogiorno e della Sicilia, che una inconsulta provvisione superiore distatizzò e pose nella stessa condizione degli archivi dipartimentali francesi.

Per qualche decennio fu rispettato il concetto di non creare altri archivi di Stato se non nelle città, un dì capitali di Stati scomparsi, e così sorsero quelli di Massa (1887) e di Reggio Emilia (1892). Ma quel principio fu d'allora in poi vivamente attaccato dalle provincie, alle quali era stato dato il carico della manutenzione e del servizio degli archivi provinciali. Tutte chiesero ripetutamente la statizzazione di questi. Parecchie commissioni furono incaricate di tentare di risolvere il problema, sia mediante l'unione di essi cogli archivi di Stato, sia con quella più generale degli archivi di Stato e degli archivi notarili; ma le loro conclusioni rimasero senza effetto. Tuttavia, dopo la guerra mondiale, la necessità di costituire nelle Nuove Provincie altri archivi in città non mai capitali di Stati scomparsi, scemò d'quanto l'opposizione alla istituzione di archivi nazionali, uno per ogni provincia. Sorsero allora gli archivi di Trento, Trieste, Bolzano, Zara, Fiume; e si pensa anche a Piacenza; i quali tutti affrettano la riforma, vivamente aspettata, delle nostre circoscrizioni archivistiche e la creazione degli archivi nazionali suddetti, che ricorderanno se non altro, l'equa

distribuzione delle tasse per la manutenzione di detti archivi nella penisola, ove su 93 provincie soltanto 46 posseggono, all'ora attuale, un archivio.

In Inghilterra, gli archivi particolari, sparsi in 60 e più uffici di Londra, furono, per la massima parte, concentrati nello splendido edificio gotico del *Public Record Office*, eretto dal 1851 al 1866, ed ingrandito nel 1896. Altri grandi archivi possiede la Scozia nella *Register House* di Edinburgo; e lo Stato d'Irlanda ha i suoi *Irish Public Records* a Dublino. Molte altre raccolte di atti, però, non sono ancora passate alla dipendenza del *keeper* del *Public Record Office*.

Nella Svezia le istruzioni del 1900-1904 hanno dato nuova vita al servizio degli archivi di quel Regno. Tutti gli archivi sono sottoposti all'ispezione annuale del *Riksarchivarie*, ossia direttore del *Riksarchivet* o archivio nazionale di Stockholm, che risale al secolo XVI; e quegli archivi sono quelli provinciali di Upsala, di Vadstena, di Lund, di Visby nell'isola di Gottland, e di Gothenburg ⁽¹⁾.

La Norvegia ha il suo *Riksarchivet*, diretto dal *Riksarchivar* ad Oslo. Ne dipendono gli *Statsarchivet* di Oslo, Trondhjem, Hamar e Bergen.

La Repubblica federativa russa riformò profondamente la legislazione archivistica dell'immenso suo territorio, che, sotto gli Zar, era, nel 1884, stato sottoposto alla vigilanza di numerose Commissioni archivistiche provinciali ed aveva per tutto il secolo XIX offerto materia a moltissime pubblicazioni. Col decreto dei soviet sull'organizzazione e centralizzazione degli archivi emanato il 18 giugno 1918 furono aboliti tutti gli archivi ministeriali e creato a Mosca un unico archivio governativo, retto dalla direzione generale degli archivi alla dipendenza del Commissario del popolo per l'istruzione pubblica. Dalla direzione generale dipendono le direzioni regionali.

La Polonia raggruppa tutta la sua organizzazione archivistica intorno al *Dyrektor Naczelny Archiwow Panstwowych*, preposto alla sezione dell'Archivio di Stato intitolata *Wydzial Archiwow Panstwowych*. L'autorità di quel Direttore generale si estende così sopra l'*Archiwum Glowne Akt Dawnych*, o archivio generale degli atti antichi, e l'*Archiwum Akt Dawnych*, o archivio di Stato degli atti antichi di Varsavia, come su tutti gli archivi ministeriali e gli archivi di Stato di Krakow, Lwow, Piotrikow, Poznau e Wilno.

(¹) SEVERIN BERGH, *La nouvelle organisation des archives de Suède*, nel *Bibliogr. Mod.*, n.° 66, (1907), pp.328 e ss. ; e LO STESSO: *Svenska riksarchivet 1618-1837*. Stockholm, 1916

Nell'Estonia non v'ha che il *Riigi keskarhiiv* o archivio centrale di Stato di Tartu (Dorpat); nella Lettonia v'ha l'archivio di Stato di Riga, già archivio storico provinciale (¹).

In Danimarca, una risoluzione sovrana del 22 dicembre 1882 riunì l'archivio segreto coll'archivio del Regno, detto anche ministeriale, sotto la sapiente direzione di A. D. Jörgensen († 1897); e il nuovo istituto divenne per la legge 30 marzo 1889 il *Rigsarkivet*, da cui dipendono gli archivi provinciali di Kiöbenhavn, Odense e Viborg.

In Germania, durante l'Impero, splendido svolgimento ebbe la rete archivistica per opera del Koser, come abbiamo già più volte riferito. Un archivio segreto esisteva a Berlino, al quale preparavasi altra sede più conveniente; ed ognuno dei capoluoghi delle grandi provincie della Prussia: Breslavia, Coblenza, Danzica, Düsseldorf, Magdeburgo, Marburgo, Osnabrück ec. e delle capitali degli Stati confederati, Dresda, Monaco, Stuttgarda, fra le altre, possedeva un archivio degno di considerazione. Colla costituzione del Reich le cose non mutarono; in ogni provincia (Land) si ebbe un *Hauptstaatsarchiv*, spesso fiancheggiato da *Staatsfilialarchive*; ma vi fu l'inizio di una concentrazione degli atti d'interesse generale del Reich nella costituzione avvenuta nel 1919, a Potsdam di un *Reichsarchiv* (²). Mentre il direttore generale dell'amministrazione risiede a Berlino ed esercita la sua autorità a cominciare dal *Preussische geheime Staatsarchiv* di Berlino-Dahlem, la Baviera nel suo *bayerische Hauptstaatsarchiv* di Monaco conserva la direzione generale dei suoi otto archivi provinciali.

L'ex Impero austro-ungarico aveva, oltre all'*H., H.-u-Staatsarchiv* di Vienna, un archivio provinciale presso ogni luogotenenza generale. A Budapest v'era l'archivio di Stato ungherese (*Magyar kiralyi országos levéltár*) con una sezione chiamata archivio diplomatico del regno d'Ungheria (*Magyar országos diplomatikai levéltár*) e archivi nelle provincie del regno. Lo sfacelo della monarchia ha scisso quella compagine. Nei territori della Repubblica federale austriaca rimangono sempre con l'antico titolo storico l'archivio di Vienna, e nelle provincie gli antichi archivi provinciali. Soltanto, presso il ministero federale dell'interno è stata istituita dal 1923 una dire-

(¹) BRUININGK H., *Das ehemalige historische Landesarchiv in Riga*, nell'Arch. Zeitsch., XXXV (1926), pp. 119 e ss.

(²) ROGGE HELMUTH, *Das Reichsarchiv*, nell'Arch. Zeitsch., XXXV (1925), pp. 119 e ss.; ZIPFEL ERNST, *Die Akten der Kriegsgesellschaften im Reichsarchiv*, ivi, XXXVI (1926), pp. 44 e ss.

zione generale degli archivi austriaci ⁽¹⁾. In Ungheria non si è verificato alcun mutamento. La Cecoslovacchia non ha sinora unificato la propria amministrazione archivistica; sicché, oltre agli archivi ministeriali, fra i quali primeggiano quelli degli affari esteri e della guerra, esistono tuttora a Praga tre archivi distinti, tutti importanti, che sono il *Cesky zemsky archiv*, cioè l'antico archivio provinciale boemo, l'*Archiv hlavniho mēsta Prahy*, cioè l'archivio della capitale Praga, e l'*Archiv národního osvoboženu*, vale a dire l'archivio della liberazione nazionale. Si nota, però, una forte tendenza a meglio organizzare quel servizio. Lo stesso sistema vige tuttora, colla stessa tendenza, in Jugoslavia: ove, però, presso l'Accademia di Zagabria esiste un archivio di Stato per la Croazia.

La legge del 1918, ispirata ai voti dell'Associazione degli archivisti olandesi, regge tutti quanti gli archivi dei Paesi Bassi, così nella capitale, come nelle provincie, nei comuni e negli istituti speciali. A La Aja v'ha l'*algemeen Rijksarchief*, con l'*algemeen Rijksarchivaris*, da cui dipendono gli 11 archivi reali delle provincie ⁽²⁾.

Gli otto archivi di Stato delle provincie del Belgio sottostanno alla direzione superiore dell'*Archiviste général du Royaume* residente nelle *Archives générales du Royaume* a Bruxelles.

La Spagna, che il Nuñez disse essere stata in fatto d'archivi, sino al 1856, la «verdadera expresion de nuestro eterno desconcierto administrativo», si svegliò con quella data e precisamente quando d. Manuel Collado, ministro di Fomento, accolse le proposte presentategli dalla speciale commissione della r. Accademia di storia e gli archivi passarono alla dipendenza del suo dicastero ⁽³⁾.

Il real decreto di Alfonso XII del 25 marzo 1881 sottopose, fra gli altri istituti, gli archivi delle 47 provincie alla Direzione generale dell'istruzione pubblica, distinguendoli in tre classi; che il real decreto del 22 novembre 1901 di Maria Cristina, regina reggente per Alfonso XIII, confermò nel «Reglamento para el régimen y gobierno de los archivos del Estado, cuyo servicio està encomendado al Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos» ⁽⁴⁾. L'art. 1

⁽¹⁾ BITTNER LUDWIG, *Das wiener Haus-Hof-und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit*, e GROSS LOTHAR, *Das Haus-Hof-und Staatsarchiv in Wien*, ivi, XXXV (1925), pp. 140 e ss. e 134 e ss.

⁽²⁾ LORAN A., *Het algemeen Rijksarchief te's Gravenhage*, nel *Nederlandsch Archievenblad*, XXIII (1914), pp. 36 e ss.

⁽³⁾ CARINI I., *Gli archivi e le biblioteche di Spagna*, cit., p. 57.

⁽⁴⁾ *Archivos, bibliotecas y museos arqueológicos, reglamentos*. Edición oficial. Madrid, Rivadeneira, 1925.

di questo Regolamento ripete la divisione degli archivi in tre classi cioè: *a) archivi generali*, che contengono documenti relativi alla nazione in generale: essi sono quattro, cioè: l'Archivo storico nacional ⁽¹⁾, quello centrale di Alcalá de Henáres, quello di Simancas e l'Archivo delle Indie in Siviglia; *b) archivi regionali*, fra i quali si annoverano quelli di cui i documenti si riferiscono a una sola regione o a uno degli antichi regni di Spagna e sono quelli della corona di Aragona a Barcellona ⁽²⁾, di Valencia, di Galizia e di Maiorca; *c) archivi speciali*, appartenenti a una località, istituto o dipendenza dell'amministrazione attiva, come quelli dei ministeri, del debito pubblico, delle università e quelli « provinciales de Hacienda ». A quegli archivi fanno corona numerosi altri, comunali, ecclesiastici, familiari ec., largamente usufruiti dai dotti spagnuoli.

Varcato l'Atlantico, troviamo ognuno dei 44 Stati della Confederazione nord americana conservare i loro archivi nelle proprie capitali, con molta tendenza a considerarli come una sezione di manoscritti della biblioteca statale. I dicasteri federali a Washington, conservano le proprie carte, non sempre lodevolmente a detta di J. F. Jameson; secondo il quale il solo ministero dell'interno può vantarsi di possedere un archivio conveniente. Il Jameson soggiunge che, in generale la condizione degli archivi del Governo federale era, nel 1920, « worse than it ever was before yet » ⁽³⁾. Quello stato di cose aveva già, fin dal 1908, promosso un intenso movimento per la creazione di un *National Archive*, in verità in discussione, anche in America, fin dal 1879. Eran già stati scelti la località e i disegni per la costruzione, quando la guerra mondiale venne a fermare tutti quei buoni propositi.

Lo stesso sistema degli Stati Uniti vige nel Canada: ove gli archivi del governo centrale sono conservati ad Ottawa, insieme con gli atti del periodo francese; quelli dei vari Stati, nelle rispettive capitali, con titoli diversi, *Bureau of archives* di Ontario, il *Public Record of the province of Nova Scotia*, in Halifax, ec. ec. Le Repubbliche dell'America centrale e meridionale hanno anche esse seguito il medesimo esempio.

⁽¹⁾ DESDEVICES DU DÈZERT G., *Les archives historiques nationales de Madrid*, nel Bibliog. moderne, n. 25-27 (1901), pp. 19-46; 157-184.

⁽²⁾ KEHR P., *Das spanische, insbesondere das Katalanische Archivwesen*, nell'Arch. Zeitsch., XXXVI (1926), pp. 1-30.

⁽³⁾ Vedi le Transactions of the Royal historical Society di Londra, (4.^a serie, vol. 2.^o, 1920), sotto il titolo *British and allied archives during the war*, p. 37 ss.

Nell'Africa meridionale l'Union of South Africa ha i suoi archivi nelle capitali degli Stati che la compongono, e, precisamente, a Capetown (Colonia del Capo), Pretoria (Transvaal), Bloemfontein (Orange) e Pietermaritzburg (Natal) ⁽¹⁾.

15. MODIFICAZIONI E PROGRESSI NELL'ARCHIVECONOMIA. — Per quanto vasta e fitta sia la rete archivistica mondiale, essa è, però, sempre insufficiente al bisogno, sentito da tutti gli uffici, di versarvi e collocarvi gli atti divenuti meno necessari; e dopo la metà del sec. XIX il difetto di spazio si fa maggiormente sentire pei frequenti rivolgimenti amministrativi e politici, per lo smisurato profluvio di carte scritte, ogni giorno prodotto. È difetto antico, però, di cui abbiamo esempi nei secoli scorsi, come, senza fermarvici, possiamo ritrovare in quel che ne abbiamo già detto.

Non bastando il contenente, si pensò dapprima a limitare il contenuto: donde, le eliminazioni della Repubblica di Venezia, del Bureau du triage, del Governo austriaco, di Londra e di Napoli e d'altrove. Ma troppe altre carte recenti, e, quindi, non ancora eliminabili, avevano sostituito quelle, spedite al macero, perché si potesse dire di aver trovato rimedio a quel difetto.

Non riuscendo a restringere il contenuto, fu d'uopo volgere la mente ad altro elemento dell'affannoso problema e tentare di aumentare la capienza dei locali. A simile soluzione si procedette in due modi: *palliativo*, l'uno; *radicale*, l'altro. Scelse, per esempio, il primo il Governo napoletano nel 1840, rabberciando, coll'opera dell'ing. Ercole Lauria, un vecchio edificio, più vasto, il monastero dei SS. Severino e Sossio, per trasferirvi le carte eccessivamente ammucchiate in Castel Capuano. Ma il locale restaurato rimase sempre cadente, inadatto; e, appena s'ebbe qualche colpo, cadde davvero, costringendo l'erario a doppia ingentissima spesa. Poco dipoi, l'Inghilterra preferì, invece, la soluzione radicale di innalzare addirittura ab imis fundamentis un edificio apposito, il Public Record Office, costruito con tutte le perfezioni e precauzioni dell'arte, dando il modello e l'aire alle costruzioni consimili degli anni seguenti e assicurando all'erario una economia effettiva. L'esempio dell'Inghilterra non fu subito seguito per timore della spesa; e molti Stati, il nostro fra gli altri, sono, ancora al giorno d'oggi, restii ad imitarlo per la stessa ragione. Invece la prima soluzione fu ripetutamente prescelta,

⁽¹⁾ C. GRAHAM BOTHA, *Report of a visit to various archives centres in Europe, United States of America and Canada*. Pretoria, 1921.

colle stesse conseguenze, pur troppo, senza che queste riuscissero a far rinsavire i governanti. E, mentre il Public Record Office poté senza inconveniente, nel 1896, ingrandirsi per far fronte ai sempre più numerosi e vistosi versamenti; i locali rabberciati dimostrarono in breve la propria insufficienza, costringendo i competenti a nuovi studi per superare quell'inconveniente.

Non bastando più gli scarti, non bastando più la vastità dei locali, né potendosi, ad ogni modo, distendere questi ultimi all'infinito anche per il costo del terreno e della costruzione, i competenti rivolsero l'attenzione al sistema stesso di costruzione del locale e si accorsero dei difetti di esso e delle relative scaffalature. Alla scaffalatura lignea sostituirono quella metallica, rigida dapprima, articolata dappoi; schiava in origine dell'ambiente nel quale disponevasi; eliminatrice ai giorni nostri di quasi tutta la muratura e degli appoggi sulla medesima, per ridurla a un semplice velo che ne avvolga e ricopra i castelli o grattacieli, scarsamente estetici, nei quali si svolge.

È del 1876 l'articolo di K. A. H. Burckhardt *über Archivneubau und Einrichtung* (Archiv. Zeitsch. I, pp. 200-209). Ma occorrono parecchi anni prima che il Koser e il Winter persuadano gli amministratori ad assecondarli nell'affermazione di potenza ch'essi intendono proclamare per i rispettivi loro paesi. Gustavo Winter, succeduto, nel 1897, ad Alfredo von Arneth nella direzione dell'archivio viennese, riuscì a dare, nel 1902, una sede capace, sontuosa e degna all'H., H.-u. Staatsarchiv sulla Minoritenplatz, attigua al Ministero degli affari esteri. Contemporaneamente, Rinaldo Koser perfezionava ancora quel modello in Germania e forniva numerosi archivi di nuovi edifici moderni, preparando per l'archivio segreto prussiano i fabbricati di Dahlem. A quelle della Germania seguono le nuove costruzioni archivistiche del Belgio, dei Paesi Bassi, della Svizzera, della America settentrionale, ec.

Né quei perfezionamenti materiali si sono fermati agli uffici governativi. Sono invece stati di utile suggerimento per altri archivi, come, per esempio, l'ala nuova dell'Archivio vaticano in piazza di S. Pietro, e l'archivio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di Roma; non meno che d'incitamento a nuovi studi; fra i quali non va scordato quello di E. Heydenreich nel *Korrespondenzblatt der Gesamtverein* (1902) intitolato *Städtische Archivbauten*.

16. PROGRESSI DELL'ARCHIVISTICA. — Tutti quei progressi dell'archiveconomia non si disgiungono da quella maggiore accessibilità degli archivi, che, promossa dagli studi, ne apre gradatamente le porte

per tutto il secolo XIX sino a permettere di esaminarne gli atti in maniera sempre più larga. Questa liberalità non è frutto di capriccio; ma, pura conseguenza di tutta l'elaborazione, che, faticosamente siamo venuti esponendo, e trae la sua origine dal concetto giuridico che, attraverso i secoli, informa tutta la materia degli archivi. Questo concetto, nel suo svolgimento, contempera le asprezze del divieto, imposto da interessi particolaristici all'apertura di quegli archivi, colle esigenze della collettività e della cultura; e si manifesta in quelle norme relative alla pubblicità degli atti, che, senza riflettere, taluni s'immaginano non essere se non un regresso. Quelle medesime esigenze della collettività e della cultura, che si spingono sino a formulare la procedura per le rivendicazioni, sia presso di noi per organo del nostro regolamento archivistico, sia in Francia in conformità della legge del 5 brumaio dell'anno V, hanno esteso la loro influenza su tutte le formalità che il problema archivistico presenta; e, forti della loro antichità e dell'ormai incontrastata applicazione delle provvidenze da esse richieste, lasciano intravedere il loro definitivo trionfo presso tutti i popoli, anche se la sorte continui a essere in futuro scarsamente favorevole agli archivi e all'archivistica. L'Italia, ove ormai le norme giuridiche, che vi corrispondono, hanno preso piede, ne curi lo sviluppo e le applichi a tutta l'innumerabile moltitudine di archivi che ne ricopre il suolo, sì da togliere al caso, e all'incuria tutte le armi, che posseggono contro la conservazione di quelle memorie del passato e del presente; memorie, che, meglio di molte altre, dovrebbero dirsi sacre !

IV.

NATURA GIURIDICA E UTILIZZAZIONE
DEGLI ARCHIVI

Abbiamo sinora esaminato quanto si riferisca ai locali e alla suppellettile degli archivi. Abbiamo tentato di scrutare nei secoli i pensieri e la pratica di coloro, che ci hanno preceduto, intorno a quegli istituti. Ci siamo accorti che dalla lunga consuetudine, che questi ebbero con essi, assai prima di noi, sono sprillate idee e norme, che a poco a poco si sono diffuse da per tutto, sono divenute comuni per affermare solennemente quel che modestamente abbiamo affacciato sino dall'inizio di questo lavoro. Quelle norme confermano infatti che tutto quel materiale non è raccolto a capriccio, non è gingillo da maniaco, né inutile trastullo di menti erudite; ma bensì, prezioso contributo assicurato alla Società per il conseguimento degli altissimi e imperituri fini, ai quali essa si dirige. In un momento delle eterne vicende della civiltà, noi specifichiamo quelle idee e quelle norme, spuntate nell'oscurità del tempo e procuriamo di determinarle per invogliare le età venture a perfezionarle ancora e a dirigerle verso méte sempre più elevate e remote, sempre più degne della grandiosità del fenomeno che rappresentano.

1. LEGGI E REGOLAMENTI ARCHIVISTICI. — Noi rileviamo che quelle idee e norme hanno un carattere speciale, continuativo, evolutivo, che non ha nulla di comune colle sentenze volgari, ma deriva da quella indelebile qualità d'imperio, che la convenienza sociale e la vetustà imprimono in ogni cosa, in ogni creazione sì da renderla obbligatoria, sì da farne un dovere. Sono, dunque, norme essenzialmente giuridiche, che, da secoli, governano qui e da per tutto questa materia e si ripetono presso a poco colle stesse parole nello spazio e nel tempo, senza che la maggioranza degli uomini e dei dotti se ne sia sinora quasi accorta, senza che appropriati o, come dicevasi in antiquo, opportuni corpi politici abbiano dovuto e debbano intervenire ad imporle con nuove deliberazioni il riconoscimento ufficiale, l'osservanza. Dovunque suoni ufficialmente la voce *archivio*, esse esplicano la propria attività, la propria autorità. Ciò che ha indotto parecchi a dubitare della necessità di una *legge sugli archivi* e, meglio,

sulla materia archivistica. Essi ritengono che quella legge sia già implicitamente promulgata sin dal giorno, in cui esista una disposizione sovrana che accenni o provveda alla istituzione dell'archivio e che questa istituzione importi seco la proclamazione di quelle norme perenni. In questa parola: *archivio*, tutta si condensa la sapienza giuridica dei secoli trascorsi rispetto a tal materia; sapienza che si sminuzza nelle norme suddette, riprodotte nei vari *regolamenti organici*. E, difatti, sotto la forma di regolamento, più che sotto quella di legge, esse compariscono, anche oggi, presso la massima parte dei popoli.

2. MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO. SUOI ELEMENTI. — Comunque sia, la materia, sulla quale si spiega l'azione di quelle norme, ha un carattere speciale. La compongono gli scritti, dai quali risultano i provvedimenti, gli *acta* (da *agere*), presi dal magistrato nell'interesse dello Stato, della collettività e dei singoli (*acta, acta publica, acta militaria* ec.) in virtù del proprio *imperium* e nell'esercizio delle sue funzioni. La compongono altresì i verbali dei Consessi deliberanti, che fanno legge (*actorum commentarii*); quelli co' quali venga confermata una concessione o privazione di diritto (*acta forensia, acta iudiciorum*); le *gesta* (da *gerere*) che secondo, una definizione, sono gl'*instrumenta iuridica in quibus testimonia de gestis alicuius continentur*; ec. È dunque materia che ha strettissima attinenza colla essenza stessa della Società e dello Stato; che ne riguarda preferibilmente gl'interessi e gli scopi; che avvolge nelle sue spire tutte le attività individuali, private, per farle convergere alla suprema ragione sociale, anche se originalmente non avessero quel carattere. Perciò è materia di *diritto pubblico*; e del diritto pubblico possiede tutte le caratteristiche, tutti gli elementi. Essa difatti si decompone nei suoi elementi principali, di uno de' quali non può fare a meno; e lo considera pertanto come *elemento necessario*; dell'altro può, eventualmente, riconoscere il bisogno e trattarlo perciò come *elemento contingente*. Nel campo archivistico elemento necessario è la *conservazione degli atti*; elemento contingente ne è la *comunicazione*.

Allo svolgimento dei rapporti, ai quali danno luogo questi due elementi, si applicano le norme giuridiche, tante volte ricordate.

I. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. MOTIVI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI. LEGISLAZIONE RELATIVA. — L'individuo conserva i suoi atti per un interesse più

forte di ogni inclinazione o aberrazione: per guidarsi, per difendersi, per assicurare la propria esistenza; li conserva in quanto essi giovano a tutelare i suoi diritti; li conserva in quanto contribuiscono a ricordargli il passato e ammaestrarlo per l'avvenire. Nel primo caso, li conserva per un uso *giuridico*; nel secondo, per un uso *culturale*.

Quando dall'individuo risaliamo allo Stato, un elemento più complesso viene ad innestarsi a quell'interesse, vale a dire, quello della *utilità generale*, non più soltanto di una parte, e, meno che mai, di un atomo della società, qual sarebbe l'individuo, ma di tutti e di ognuno dei consociati: elemento di natura pubblica, essenziale dello Stato. Allora, questo non dispone più solamente nel proprio interesse, ma si ancora nell'interesse di tutti; e vi provvede colle norme generali suddette, che riproduce, quasi inconsciamente, nei propri decreti.

In Italia quelle norme sono contenute nel *Regolamento per gli archivi del Regno*; del quale l'ultima redazione fu approvata col r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163. Le vicende della guerra e degli anni seguenti ne hanno modificato alcune parti coi rr. dd. 19 novembre 1914, n.° 1290; 26 ottobre 1916, n.° 1687; 7 marzo 1920, n.° 277; 21 ottobre 1923, n.° 2367, allegato B; e 30 dicembre 1923, n.° 2960; sicché, dopo 17 anni, si sente il bisogno di rivederne il testo e di aggiornarlo perché stia in armonia colle leggi generali più recenti, segnatamente in quanto concerne il personale, e cogli ultimi progressi; ed è probabile che, non molto dopo la comparsa del presente scritto la nuova compilazione veda la luce.

Gli archivi della S. Sede sono retti dal Regolamento dell'Archivio vaticano del 1 maggio 1884 con alcune modificazioni.

Per la Francia, si hanno parecchi provvedimenti, che dimostrano la cura della direzione in carica a correggere le deficienze riscontrate nel servizio, a perfezionare quest'ultimo e metterlo all'unisono della scienza. Sono il *Règlement général des archives du ministère des affaires étrangères* del 6 aprile 1880; il *Règlement des archives nationales* del 14 maggio 1887, integrato da un'ordinanza del ministro della pubblica istruzione del 16 maggio dello stesso anno e da un regolamento interno del 1888; la legge 11 maggio 1921 sugli archivi dipartimentali coll'ordinanza 1 luglio 1921, che approva il *Règlement général des archives départementales* e coll'*Instruction du 9 janvier 1922 pour l'établissement des récolements* (verifica dello stato di consistenza dei locali, dell'arredamento e mobilia e della suppellettile archivistica) *dans les archives départementales, communales et hospitalières*; la legge 29 aprile 1924 relativa al deposito di atti comunali

negli archivi dipartimentali, l'ordinanza 31 dicembre 1926, portante approvazione del *Règlement général des archives communales*.

Gli archivi bavaresi sono governati dalla *Bekanntmachung* del 28 febbraio 1899; quelli sassoni, dalla *Benutzungsordnung für das Hauptstaatsarchiv* di Dresda. La legge del 1918 regge gli archivi dei Paesi Bassi; e il decreto del 18 giugno 1918, quelli della Russia sovietica.

Gli archivi spagnuoli si uniformano al r. d. 22 novembre 1901, che approva il *Reglamento para el régimen y gobierno de los archivos del Estado, cuyo servicio está encomendado al Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos*; quelli portoghesi, al *Regulamento do arquivo da Torre do Tombo*; ec. ec.

2. CONCENTRAMENTO DEGLI ATTI. Prima cura dell'amministrazione, in materia, è quella d'impedire la dispersione o distruzione dei propri atti: e, poiché l'esperienza dei secoli insegna che il danno, proveniente da quella dispersione o distruzione, si produce più facilmente e con maggiore intensità quando quegli atti siano lasciati sparsi pei diversi uffici, dai quali sono emanati, ma coi quali, alla lunga, non hanno più alcuna relazione, così l'amministrazione tende a concentrarli gradatamente in archivi sempre maggiori fino a riunire quasi tutti quelli omogenei in un archivio generale ⁽¹⁾.

Questo archivio generale è quello, che abbiamo insegnato chiamarsi archivio del Regno, archivio nazionale, archivio di Stato, archivio provinciale del mezzogiorno d'Italia e di Sicilia, archivio dipartimentale, e simile.

Rispetto all'archivio del Regno regna tuttora nella mente degli estranei al servizio una sufficiente confusione, che lo assimila agli archivi di Stato, come persino il Consiglio per gli archivi lo assimilava nella seduta del 23 maggio 1878. È vero, però, che il verbale 71 del 1883 del medesimo Consiglio dichiarava che « se l'archivio centrale del Regno non ha, per ora, l'esistenza e la forma desiderata ed è provvisoriamente tenuto sotto l'autorità della Soprintendenza e quale una sezione dell'Archivio di Stato di Roma, pure è destinato a una vita autonoma sotto la immediata dipendenza del ministro, e senza alcun collegamento coll'archivio di Stato. La separazione dell'archivio del Regno da quello di Stato è pure stabilita

(1) Sulla necessità di tale concentrazione nel cessato impero Austro-ungarico scrisse già il sig. von SCHOENOWSKY nelle Mittheilungen der dritten Sektion (Archiv) der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und historischen Denkmale IV. Wien, Braumüller, 1899.

dal disegno di legge sugli archivi, che sta per essere discusso » ma non fu « al parlamento».

Le ultime redazioni del regolamento archivistico hanno chiarito l'uno eccesso e l'altro e spiegato in che consista veramente l'archivio centrale del Regno; e, quindi, non consentono più di continuare nella confusione lamentata, confusione che non si addice alla cultura dei funzionari, che la fanno, ed ostacola eventualmente la necessaria concentrazione delle scritture. Alla loro volta, gli archivi provinciali del mezzogiorno e della Sicilia aspettano tuttora che la riforma, ad alta voce ed incessantemente domandata, li riconduca allo Stato dal quale furono divelti, nel 1865, soltanto da arzigogoli fiscali. I voti formulati in proposito corrispondono a quelli che da più parti insistono per l'unione, non la fusione, degli archivi notarili cogli archivi di Stato, che in molte regioni ne conservano già gli atti più antichi. La più recente manifestazione di quest'ultimo voto si trova nell'ordine del giorno del 1 febbraio 1928 del Sindacato fascista notai della provincia di Parma.

Comunque sia, al concentramento delle scritture l'amministrazione perviene col mezzo del *versamento*, ovvero cessione di quelle scritture, fatto dall'ufficio, che le redasse, all'archivio generale, appena esse abbiano superato i limiti presumibili dell'utilità immediata. Con tale operazione, l'amministrazione libera i vari uffici dalla responsabilità di custodire quegli atti, dall'ingombro, che, per non essere più immediatamente utili, possano recare e che potrebbe spingerle a disfarsene in malo modo; assicura ad essi altresì un notevole risparmio di locali, di spese di manutenzione e d'impiegati, sostituendovi l'unico locale e l'unico personale degli archivi generali.

Questi benefizi furono e sono riconosciuti non solamente in Italia, ma altresì altrove, per esempio, in Francia: ove il rispetto per l'altrui autonomia potè, da un lato, suggerire ad Enrico Stein e colleghi, raccolti in adunanza professionale il 10 aprile 1904, parole prudenti e assennate per giungere al desiderato scopo ⁽¹⁾; dall'altro, pur non avendo, l'anno precedente, fermato il movimento diretto a ottenere il versamento negli archivi dipartimentali di quelli spedalieri anteriori al 1801 ⁽²⁾, di continuo minacciati da eliminazioni inconsulte, offrire ampio campo a presentare al Senato ⁽³⁾ e ottenervi il 17 marzo 1904 ⁽⁴⁾ l'approvazione di un disegno di legge pel deposito volontario in quei

⁽¹⁾ Nel *Bibliographe moderne*, n.° 47 (1904), p. 225 e ss.

⁽²⁾ *Ivi*, n.° 42 (1903), p. 425.

⁽³⁾ *Ivi*, n.° 51-52 (1905), pp. 194-195.

⁽⁴⁾ *Ivi*, n.° 62-63 (1907), p. 142 e ss.

medesimi archivi degli atti dei notai conservatori anteriori al 1790. Lo stesso rispetto diede modo al sig. Déprez di consigliare di salvare gli atti dello stato civile e delle cancellerie giudiziarie versandoli ancora in quegli archivi ⁽¹⁾. Una circolare del ministro dell'istruzione in data del 19 maggio 1908 informava del consenso del guardasigilli al versamento dei rapporti politici dei procuratori generali dal 1849 al 1870 ⁽²⁾; e nel 1909 versavano i propri atti agli archivi nazionali di Parigi i ministeri dei lavori pubblici e delle colonie ⁽³⁾.

La legislazione italiana prescrive il concentramento degli atti delle pubbliche amministrazioni, ove ciò sia possibile; ed estende talvolta l'efficacia delle sue disposizioni anche sugli archivi di altre istituzioni. Così, le applica alle scritture della corporazioni religiose soppresse, che, se finanziariamente hanno perduto tutto il loro valore, non sono prive invece d'importanza per la cultura, e, a tale titolo, meritano di essere accuratamente conservate. Non contempla invece gli atti delle confraternite, delle quali, in verità, la maggior parte non si occupa se non di pratiche religiose. Ma, pure, fra esse alcune ve ne sono che potrebbero recare utile contributo agli studi; e pur troppo, progressivamente scompaiono e fanno scomparire le proprie carte.

Senonchè, a quella regola ragioni diverse hanno fatto derogare. Per le condizioni particolari dell'Italia, insieme con quelle corporazioni religiose sono stabilite sul territorio e specialmente a Roma, anche le Curie generalizie dei varii Ordini religiosi, che presiedono ai negozi e interessi generali dell'ente, all'unità d'indirizzo in grembo alla Chiesa cattolica-romana. Qui non trattasi più di beni materiali, ma di beni morali, appartenenti a tutt'altro ordine politico, retto dal diritto internazionale, anche se s'intrinsechi presso di noi con manifestazioni del tutto interne. In virtù del riconoscimento del carattere internazionale del Pontificato, furon specialmente esclusi da quell'incameramento gli atti che servivan alle Curie predette per l'esercizio del loro alto ministero ⁽⁴⁾.

Oltracciò, fin dalla legislazione borbonica abbiamo un'altra eccezione in favore degli archivi benedettini del mezzogiorno d'Italia per le grandi benemerenze di quell'Ordine verso la civiltà e gli studi.

⁽¹⁾ Nel *Bibliographe moderne*, n.° 67-69 (1908), p. 193 e ss.

⁽²⁾ Ivi, n.° 67-69 (1908), p. 209-210.

⁽³⁾ Ivi, n.° 76-78 (1909), p. 351-352.

⁽⁴⁾ Art. 22 della legge 19 luglio 1873, n.° 1402, serie 2.^a colla quale vennero estese alla provincia romana le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 29 luglio 1868 sulle corporazioni religiose e sui beni delle medesime.

Sussistono tuttora gli archivi monastici di Montecassino, in provincia di Frosinone, di Montevergine, in quella di Benevento, e di Cava dei Tirreni, presso Salerno come sezioni separate rispettivamente dei vicini archivi di Stato di Roma e di Napoli. Anzi, quasi per ricondurre l'eccezione nella regola, i pp. Abati di quegli arcicenobi sono considerati ad honorem come vice archivari di Stato, al modo stesso che sono custodi dei monumenti artistici, che costituiscono quegli edifici (1).

Altrove ancora, il carattere o l'uso consigliano un trattamento di convenienza. Sono infatti eccettuati dal concentramento gli atti, che le varie amministrazioni ritengono non del tutto esauriti nei loro effetti ovvero utili ancora alla trattazione degli affari correnti, anche se quella vitalità, quell'utilità si protragga per parecchie decine di anni e forse anche per secoli. L'interesse generale richiede talvolta tale eccezione; che tuttavia in alcuni paesi viene temperata per riguardo allo studio scientifico del materiale, raccolto presso quei dicasteri, con non infrequenti concessioni di comunicazione di esso a studiosi, previo parere, ben inteso, di commissioni speciali preposte alla vigilanza di quelle raccolte. In Italia conservano i propri atti la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e i Ministeri della difesa nazionale; i cui archivi non sono pubblici. Altrove, più lunga, è la lista degli archivi storici ministeriali; come abbiamo accennato. Per gli Stati Uniti dell'America settentrionale, il sig. Gaillard Hunt, capo della divisione dei manoscritti, ossia della Sezione storica archivistica della National Library di Washington, formulò alcune regole particolari, dirette a presiedere, nella grande Confederazione, al versamento degli archivi amministrativi centrali negli archivi storici (2).

3. CONSERVAZIONE DELLA SUPPELLETTILE ARCHIVISTICA. — Comunque e dovunque avvenga, la conservazione degli atti mira non solamente alla custodia materiale dei medesimi, ma anche a quella di tutti gli oggetti e apparecchi, che li accompagnano; e comprende tutte le precauzioni da prendere per mantenerne l'integrità e impedirne le possibili alterazioni. Abbiamo largamente discorso del restauro degli atti logori o guasti, non meno che della igiene degli ambienti e delle serie. Possiamo

(1) Legge organica 12 nov. 1818, cit., art. 32.

(2) *Les versements des archives des administrations dans les archives anciennes* negli Actes du Congrès intern. des arch. et bibl. de Bruxelles, 1910. (Bruxelles, 1912), p. 111 e ss.

soggiungere che presso l'Archivio del Regno è istituito il laboratorio centrale di restauro, suggerito sin dal 1908 da apposita Commissione tecnica, della quale facevano parte il p. Ehrle, i proff. Icilio Guareschi, Luigi Schiapparelli e Ignazio Giorgi; e vi prestano l'opera loro alcuni operatori. Poche parole, invece, abbiamo spese intorno alla conservazione dei sigilli, sia aderenti, sia pendenti, che vanno di frequente uniti agli atti più solenni o importanti.

Ora, anche la manutenzione di questi sigilli merita di essere diligentemente curata: perché serve a studi svariati di sfragistica ⁽¹⁾, di arte, di critica, d'araldica, che costituiscono come uno dei tanti corredi di cognizioni, che devono essere posseduti dagli archivisti.

Quantunque da secoli, e può dirsi da Corrado De Mure, da Zurigo (1275-76), l'attenzione fosse posata su quegli emblemi, gli studi vi si fissarono primieramente in conclusioni scientifiche, per merito di H. A. Erhard (1836), del Natalis de Wailly (1838), e, segnatamente, del de Laborde (1842); il quale diede inizio al museo sfragistico negli Archivi nazionali di Parigi, ricco ormai di oltre 54000 impronte ⁽²⁾.

L'esempio francese fu imitato in Germania, nel Belgio, in Inghilterra e in Austria, ove sorsero ragguardevoli raccolte sfragistiche. Per renderle più utili ancora agli studi, gli istituti, presso i quali furono costituite, ne fecero la riproduzione mediante il *modellamento* (moulage) in gesso, in zolfo, in plastilina o altro minerale, naturale o colorito; e tutta una pratica venne creata per insegnare il modo di procedere a tale riproduzione dalle opere del Lecoy de la Marche, del Winter, dell'Hauviller, del Fleetwood ⁽³⁾ ec., per agevolare lo scambio di quelle riproduzioni ⁽⁴⁾.

In Italia Alessandro Lisini riprodusse sigilli senesi in gesso e in

⁽¹⁾ ILGEN, *Sphragistik* (Grundriss der Geschichtswissenschaft. I, 4). Leipzig, Teubner, 1912, p. 3.

⁽²⁾ COULON A., *Le service sigillographique et les collections d'empreintes de sceaux des Archives nationales*. Paris, Champion, 1916, pp. 156 con 8 tav.

⁽³⁾ LECOY DE LA MARCHE, *Les sceaux*. Paris, Quentin, 1889, pp. 303 e ss.; WINTER G., *Das neue Gebäude der K. u. K. Haus-Hof-und Staatsarchiv zu Wien*. Wien, Gerold, 1903, pp. 20 e ss.; HAUVILLER E., *La conservation des sceaux et les procédés de reproduction* negli Actes du Congrès international des archivistes et bibliothécaires de Bruxelles, 1910. Bruxelles, 1912, pp. 186 e ss.; FLEETWOOD HARALD. *Moulage et conservation des sceaux du moyen-âge*. Stockholm, Nordsdet, 1923, p. 11.

⁽⁴⁾ La Francia riproduce i suoi sigilli in gesso; la Germania, in gesso ricoperto di stagnola; il Belgio, in zolfo naturale o tinto; a Vienna, in gesso o in galvanoplastica. Da Metz l'Hauviller consigliava la plastilina.

galvanoplastica; pochi altri furono modellati in gesso o fotografati a Roma, ove abbiamo un fotografo modellatore. Ma sarebbe utile che anche da noi l'uso di quelle riproduzioni si diffondesse, poiché stupende collezioni d'impronte possediamo, per esempio nell'Archivio di Stato di Roma; e un po' dappertutto abbondanti raccolte di tiparii o matrici da ordinare e collocare in vetrina. Pur troppo, l'incuria e il vandalismo hanno finora procurato a quelle raccolte danni lamentabilissimi; a' quali sarebbe però facile rimediare con una maggiore attenzione e cura. Un po' di mastice ⁽¹⁾, adoperato con perizia, basterebbe a riaccostare le cere sgretolate; un po' d'acqua e di spirito applicati con un pennello morbido sarebbero sufficienti a ripulire i sigilli più sudici; qualche custodia di celluloido o di vetro varrebbe a salvare da eccessive pressioni sigilli pendenti di cera o di piombo ⁽²⁾; come una lavatura con smorga o rifiuto di sapone, una spalmatura di vasellina preserverebbero dall'ossidazione così le matrici di ottone, come quelle di ferro. Non saremmo, invece, propensi ad applicare la nichellatura ai sigilli metallici per conservarli, perché ne modificherebbe eccessivamente l'aspetto.

4. VIGILANZA SUGLI ARCHIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTARCHICHE. — Pur rispettando l'autonomia delle amministrazioni autarchiche, lo Stato interviene presso le medesime, in virtù della sua potestà di vigilanza e d'ingerenza, per assicurare la conservazione degli atti, utili al pubblico sotto i loro diversi aspetti giuridici e culturali. Ne impone l'obbligo al capo di quelle amministrazioni, si chiami podestà, presidente di deputazione provinciale o di commissione o istituto di pubblica assistenza; e specificatamente ritiene responsabile di tale conservazione il capo, or ora ricordato, e il segretario preposto agli uffici di quella am-

(1) Il barone Fleetwood nell'opuscolo citato, a p. 10, consiglia di comporlo nel modo seguente: far fondere un quarto di chilogramma di cera vergine in un recipiente che si toglie dal fuoco appena tutta la massa sia liquefatta. Allontanato il recipiente dal fuoco, si aggiunga un ottavo di chilogramma di trementina, ricordando che questa essenza è infiammabilissima. S'incorpori subito la trementina nella cera, e vi si aggiungano tre cucchiainate da minestra di gesso fino da modellare o scagliola, rimescolando tutto il pastume, che si può tingere con colori di terra a piacimento. In pochi istanti la solidificazione avviene, ma prima vuotarne il recipiente. Nell'atto che la composizione si solidifica, costituirne delle pallotte di varia grandezza che all'occorrenza si possono fare facilmente liquefare in recipiente o alla fiamma tanto da formarne pallottole molli che possono essere adoperate o lavorate colla mano o a mezzo di un pennello.

(2) CERESOLE V., *Il miglior modo per conservare le bolle di piombo*, nella Rivista italiana di numismatica (Milano, Cogliati, 1903), vol. XVI, pp. 91 e ss.

ministrazione. Quella responsabilità è in loro ordinaria e continua; ma può straordinariamente estendersi ai membri dei consigli di quelle amministrazioni e agli altri dipendenti da esse, che si siano resi passibili di pene per aver turbato quella conservazione con trafugamenti, distruzioni o dispersioni di atti suddetti. Perciò, normalmente, il segretario deve sempre farsi rilasciare l'ordine scritto di estrarre atti dall'archivio per comunicarli altrui, persino anche a Consiglieri nell'aula delle sedute dei consessi. Si renderebbe colpevole se altrimenti si comportasse e diventerebbe solidale col trafugatore o collo smarritore di quegli atti e quindi punibile penalmente a' sensi dell'art. 2094 n.° 3 del Codice civile combinato coll'art. 2 della legge 6 dicembre 1877 n.° 4166, oppure dell'art. 417 del Codice penale. Contro i detentori di simili atti è anche ammessa l'azione di ricupero a richiesta del prefetto della provincia. Tutte queste disposizioni, dirette a mantenere la integrità dell'archivio di quelle amministrazioni, sono completate da quelle che impongono come obbligatorie su tutte le altre le spese per quell'archivio, sotto qualunque aspetto si considerino.

Perciò, quando venga alla luce che, non ostanti tutte le prescrizioni e precauzioni, le pubbliche amministrazioni suddette, perseverino nella loro incuria per i propri archivi, gli organi del Governo hanno l'obbligo d'invitarle ad uniformarsi alla legge, sotto la minaccia di vedere procedere a loro spese al riordinamento di quelle carte.

Senonchè il numero degli enti indolenti o recalcitranti è tale, che non bastano i funzionari governativi da incaricare di quel riordinamento. Si è, perciò, ventilato di recente di ricorrere a misure coattive più energiche, come quella di considerare quelle Amministrazioni quasi incapaci di soddisfare a quel loro dovere e pertanto costringerle a depositare temporaneamente il proprio archivio presso l'archivio di Stato della circoscrizione e a corrispondere al medesimo una somma per le spese del riordinamento.

Sarebbe codesta una comminazione grave, ma necessaria per assicurare i diritti del pubblico, che non possono essere abbandonati all'arbitrio individuale. Non toglierebbe a quegli enti la proprietà dell'archivio: ma li inabiliterebbe, per un certo tempo, a gestirlo, tacciandoli poco onorevolmente di incapacità. Ché se quegli amministratori si ravvedessero e dessero affidamento in proposito, nulla vieterebbe di restituire l'archivio.

Del resto quell'istituto del deposito si ritrova anche indicato nell'art. unico della Legge francese del 29 aprile 1924 sugli archivi comunali e negli art. 20 e ss. del relativo regolamento. Ove, dopo aver data facoltà al sindaco di depositare presso l'archivio dipartimentale gli

atti comunali ultracentenari, si prevede il caso che quei medesimi atti storici corrano pericolo per l'incuria del Comune; e si dispone che: «quando l'archivista dipartimentale abbia fatto constare per sua relazione scritta che la conservazione dei documenti storici non sia sufficientemente assicurata dal Comune, spetta al prefetto di ordinarne il deposito di ufficio, alla scadenza del termine di sei mesi dall'ingiunzione rimasta inascoltata».

5. ARCHIVI PRIVATI. — Per quel che concerne gli archivi privati, la legislazione di tutti i paesi è impotente a impedirne la distruzione. Però si rimedierebbe a questo inconveniente, dovuto all'assenza dell'amministrazione, ritornando all'antico, almeno, per quel che concerne la vigilanza su questi archivi, e ricostituendo le soprintendenze archivistiche effettive, che col mezzo di ispezioni e di riunioni saprebbero far rispettare il nostro patrimonio storico, come sanno fare rispettare quello bibliografico le soprintendenze, specialmente a ciò istituite. Ragioni varie, non tutte convincenti, hanno sinora ostacolato quella ricostituzione; ma la riforma del regolamento archivistico, che si sta compiendo, sembra tener conto dell'importanza della questione, come accennammo altrove.

Quando non vi sia appiglio alcuno per intervenire, e le carte non trattino se non di affari assolutamente familiari, lo Stato non può violare la libertà individuale. Può scendere in campo soltanto se il proprietario, con qualche manifestazione, renda pubblica la propria intenzione di disfarsi delle sue carte; e, fra queste, venga scoperta l'esistenza di atti utili per la scienza o per l'amministrazione. Esercita, allora, quel diritto di prelazione, del quale abbiamo tenuto parola.

Tuttavia, senza ricorrere a quell'estremo, esso offre a coloro, che vogliano accettarlo, il modo di non essere infamati per vandalismo commesso, oppure di rimanere talvolta ancora proprietario delle proprie cose. Quel modo consiste nel lasciar loro la scelta fra il dono e il deposito del proprio archivio presso l'archivio di Stato della circoscrizione. Col dono la proprietà degli atti passa allo Stato, è vero; e questo li tratta alla stessa stregua dei suoi propri. Col deposito, invece, con quel deposito che corrisponde all'istituto or ora rintracciato nella legislazione francese, il privato conserva la proprietà degli atti e la piena libertà di consultarli e trascriverli gratis a suo piacimento. Lo Stato glieli ordina e custodisce sinchè non gli convenga riprenderseli; contro il semplice corrispettivo della proclamazione della pubblicità di quegli atti, vale a dire della facoltà concessa ad ogni cittadino di esaminarli a scopo scienti-

fico, non contenzioso: pubblicità che si attacca indelebilmente ad essi, né può più essere negata, neppure dopo il ritiro del deposito.

Gli art.106-107 del real decreto 22 novembre 1901 disciplinano in Spagna l'accettazione e il ritiro dei depositi volontari; ai quali il depositante può imporre tutte le condizioni, che voglia, fuorché il divieto di comunicarne gli atti al pubblico e la pretesa di indennità per gli eventuali deterioramenti.

6. DEPOSITO. — Nei casi, che abbiamo or ora citati, il deposito, volontario o forzoso che sia, ha sempre per depositario lo Stato: per cui potrebbe dirsi deposito passivo, poiché gli atti non sono suoi; esso li custodisce soltanto e li ordina; fa le spese di tale custodia e ordinamento; li mette a disposizione del pubblico, ma deve essere sempre pronto a restituirli al proprietario. È una specie di deposito conservativo che si assume liberamente; e corrisponde fino a un certo punto al deposito giudiziario che talvolta viene fatto nell'archivio con tutte le norme giuridiche relative. Ma non sempre lo Stato subisce il deposito; talvolta egli *lo fa*, per ragione di convenienza o per altra necessità. Allora, egli stesso o lascia o consegna ad altro ente o anche ad uffici periferici archivio o atti, che dovrebbero di regola trovar posto nei suoi propri archivi; diventa quindi a sua volta depositante di atti suoi, affidandone altrui la custodia e talvolta anche l'ordinamento, e la comunicazione al pubblico. In tal caso, non può più parlarsi di deposito passivo, ma si bene di *deposito attivo*.

Il deposito attivo non si differenzia da quello passivo se non nel mutamento del depositante e dello scopo. Il deposito passivo è essenzialmente conservativo e può essere fatto in qualunque luogo si voglia; quello attivo, oltre alla conservazione, mira anche ad agevolare la comunicazione degli atti *sul posto* ove furono redatti. Perciò il deposito attivo può esser fatto da parte dello Stato, e, più limitatamente da parte del privato, sia a titolo amministrativo, sia a titolo culturale, sia ancora a *titolo amministrativo e culturale* insieme.

Il deposito è fatto a *titolo amministrativo* quando lo Stato lascia alle amministrazioni redattrici degli atti, che invece vorrebbero versarli nel prossimo archivio di Stato, la custodia dei loro propri archivi o di archivi consimili, in attesa della creazione dell'istituto che debba riceverli. È il caso di molti uffici periferici, la cui sede sia in località priva di archivi di Stato. Essi debbono conservare le proprie carte, non solo; ma, talvolta, possono vedersi affidate anche quelle dello stesso ramo amministrativo provenienti da agenzie della circoscrizione,

soppresse o cessate: come nel caso recente della soppressione di uffici giudiziari e finanziari e dell'abolizione delle sottoprefetture.

Non bisogna però confondere questo deposito colla facoltà lasciata a certi dicasteri di conservare i loro atti senza versarli all'archivio di Stato, facoltà della quale abbiamo or ora tenuto parola. Il deposito riguarda atti di cui l'utilità immediata non sia più riconosciuta dall'ufficio competente: mentre l'eccezione presentata da questi dicasteri concerne atti di cui sia sempre permanente l'utilità immediata.

A *titolo scientifico o culturale* il deposito di atti propri è fatto dallo Stato quando li affida alla custodia di un istituto non archivistico, perché possano esservi più facilmente consultati dagli studiosi. Così, per esempio, le carte di Domenico Farini, acquistate per l'Archivio di Stato di Roma, sono depositate presso la Biblioteca centrale del Risorgimento, ove integrano quelle del padre di lui, Luigi Carlo, e costituiscono quasi un tutto, di cui lo studio riesce più proficuo presso un istituto piuttosto che presso l'altro. Tale deposito si avvicina di molto al prestito o comunicazione di atti fuori dell'archivio, del quale terremo più avanti discorso; se nonché è di durata più lunga, né si revoca se non per sopravvenienza d'inconvenienti o di circostanze particolari.

Infine, il deposito è fatto a *titolo amministrativo e scientifico* insieme, quando per non allontanarne gli atti dal luogo ove furono redatti e quindi permettere al pubblico, in generale, pei suoi interessi, e agli studiosi, in particolare, pei loro lavori, di consultarli, lo Stato lo affida a un istituto sia governativo, sia autarchico del luogo stesso; coll'obbligo di curarne la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione e di soggiacere perciò alla vigilanza particolare della direzione archivistica della circoscrizione. Nel dopo guerra questa forma di deposito si è venuta di frequente verificando. Il maggiore di tali depositi è, per ora, quello concesso dallo Stato al comune di Perugia, alla cui biblioteca civica furono affidate le 32.000 pergamene dell'antico Comune perugino sequestrate nella villa Gunther a Fasano riviera (Garda), delle quali abbiamo già tenuto parola; le carte della delegazione pontificia di Perugia, e altri atti di magistrature esistenti o esistiti in quella città. Alla amministrazione provinciale di Ancona fu affidato il deposito di quegli archivi delegatizio e giudiziario; ai comuni di Spoleto e di Rieti, lo stesso, ec. ec. Con ciò, mentre si è giustamente soddisfatto ad un lodevole sentimento di quelle terre e si sono gettate le basi per la estensione della rete archivistica, si è evitato il pericolo della centralizzazione, che abbiamo già messo in evidenza, e si è assicurata agli studiosi locali la materia pei loro studi, materia che tutto in quei luoghi contribuisce a meglio intendere, illustrare e rendere

utile anche agli interessi paesani. Forse v'ha chi avrebbe preferito avere tutti quegli atti a portata di mano in un solo istituto; ma una forte tendenza si oppone ormai a quell'egoismo centralista per rispetto a quegli interessi paesani e al desiderio di diffondere maggiormente la cultura.

Qualunque sia la forma di deposito, è opportuno rilevare che quello passivo, che importa una assunzione di doveri e di obblighi da parte del depositario, non può essere accettato se non dall'autorità, che può assumersi tali obblighi e doveri, vale a dire, da noi, dal Ministero dell'interno. Il deposito attivo invece implica il riconoscimento di una convenienza basata su dati scientifici e politici, di cui non può essere miglior giudice che un comitato di autorità superiori competenti come, da noi, la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi.

7. RESPONSABILITÀ PER L'ORDINAMENTO DELLE CARTE. — Ma conservare i propri atti non basta, come abbiamo già detto. Il cartaiolo conserva, anche egli, la carta accatastata nel suo magazzino, senza, però, costituirne un archivio, anche quando sia carta eliminata da pubblici uffici. Occorre conservare gli atti in ordine, riordinarli, perché possano veramente rispondere al bisogno, che se ne abbia. Se l'individuo, come tale, si sottrae a quest'obbligo, perché non danneggia che se stesso; non può sottrarvisi un ente, lo Stato, perché entrano in causa interessi di terzi oltre a quelli del detentore; e, procedendo altrimenti, incorrerebbe in *grave responsabilità* e verso se stesso e verso i consociati. È di ieri appena la causa Fontana di Napoli; per la quale, se non fosse intervenuta la perenzione d'istanza, lo Stato sarebbe stato passibile di forte penalità per non avere sufficientemente curato il riordinamento dell'archivio militare di Pizzofalcone, sconvolto in seguito all'incendio del 1876, e, per conseguenza, per non aver potuto rilasciare tempestivamente un certificato di servizio, necessario ad una liquidazione di pensione.

In una qualche responsabilità incorre ancora lo Stato quando non vigili a che l'ordinamento sia completo e non nasconda o trascuri l'esistenza di atto qualsiasi. Tuttavia questa responsabilità è minore della precedente, perché dalla diligenza del personale e dello stesso richiedente può sempre sperarsi di veder mettere a giorno le deficienze di un ordinamento manchevole.

8. L'ORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO è pertanto prescritto ai giorni nostri, come era sin dal secolo XIII. Ma occorre ben precisare che l'ordinamento, del quale trattiamo, riguarda le serie, gli archivi generali e particolari, non già le singole categorie di atti. Queste potranno

essere ordinate nel loro interno secondo il metodo più conveniente; ma l'archivio del dicastero, della magistratura, dell'amministrazione, della corporazione, del notaio, della famiglia o della persona, dovrà essere ordinato secondo l'ordine storico degli affari o degli atti, come si esprime il vigente regolamento archivistico; e, secondo l'ordine storico delle funzioni delle amministrazioni, alle quali appartennero, dovranno disporsi i vari archivi nel loro insieme.

Con siffatta proposizione si volle e vuole ricondurre alla sana dottrina, che vieta l'uso di ogni metodo, non corrispondente alla vita dell'istituto o dell'individuo, che redasse gli atti, allo svolgimento regolare e logico della sua attività, e ideato soltanto per comodità personale del riordinatore o di una determinata classe di persone e di ricercatori. Tale dottrina impone l'uso esclusivo per quegli organismi archivistici del metodo storico, bene inteso, però, per quelli solamente che siano da riordinare. Ché, per quelli concentrati anteriormente e quindi disposti altrimenti, sarebbe del tutto imprudente sciogliere gli ordinamenti precedenti per ridurli al metodo storico; né troveremmo conveniente che così si procedesse per la riluttanza nostra speciale ad ogni scioglimento di unità o di serie, e neppure onesto: perché, secondo noi, non è lecito sconvolgere tutte le serie e, perciò, tutti gli studi condotti sulle medesime, neppure per dare uniformità a tutto l'insieme degli archivi. È meglio rispettare un ordinamento difettoso, specialmente se sia antico e abbia servito a molte ricerche scientifiche.

Presso le principali Nazioni il metodo storico è oggi imposto dalle varie leggi e regolamenti. Ciò nondimeno, tale imposizione ha sollevato alcune obiezioni da parte di coloro, che lo ritennero esagerato abuso di autorità, e lesivo di quella vera libertà, che deve essere lasciata a chiunque lavori, di scegliere a suo arbitrio la via e il modo da seguire. Quelle obiezioni sono tanto più fuor di luogo in quanto si riferiscono a serie di proprietà dello Stato. Questo è nel suo diritto, e, diremmo anche, nel suo dovere, quando prescrive la norma da osservare per l'uso dei beni suoi: né v'ha chi abbia esperienza di archivi e ricordi i disastri compiuti dai metodi, diversi da quello storico, malamente o eccessivamente applicati, che non lo approvi incondizionatamente in proposito. Del resto, lo Stato era anche indotto a quella prescrizione così dai progressi della civiltà e della scienza, che richiedono anzitutto, la massima obiettività in lavori siffatti per divenire utili al massimo numero di consultatori, come dal ricordo che quel metodo era ed è essenzialmente italiano e applicato largamente in Italia da secoli.

Naturalmente, l'ordinamento degli archivi importa anche che questi siano copiosamente forniti di tutti gl'istrumenti, che ne agevolino così

il riscontro, come la ricerca. E perciò un ordinamento senza inventario, indice, repertorio o rubrica non può essere considerato come perfetto; come imperfetto va considerato quello che non offra alla ricerca se non i soli elenchi di versamento.

Ciò che significa che il lavoro di ordinamento non è leggiero, né sollecito. Sarà per lo studioso un ritardo spiacevole; ma è pur d'uopo riconoscere come egli se ne avvantaggerà dipoi, quando potrà spaziare su tutto l'archivio senza timore di sorprese o deficienze e sarà da tutti gl'istrumenti suddetti agevolato nelle sue indagini. Ne consegue che, durante le operazioni di ordinamento e finché gli atti non siano ordinati e inventariati, non sia conveniente comunicarne uno qualunque, da un lato, per la responsabilità che graverebbe sullo Stato per l'imprudente comunicazione di una parte che non si sappia come si colleghi col resto dell'archivio, dall'altro per la naturale cautela da prendersi contro qualsiasi eventuale dispersione o distruzione prima di sapere ove collocarla, e contro ogni comunicazione frammentaria che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica.

9. ESTRAZIONE DI ATTI. — La conservazione e l'ordinamento degli atti dipendono naturalmente dalla permanenza di essi nello stato nel quale sono pervenuti in archivio. Se questa permanenza viene a mancare o a scemare, non può più aversi né conservazione né ordinamento: il che viene espresso dalla norma generale che un atto entrato definitivamente in archivio non deve più uscirne. E, difatti, l'estrazione dall'archivio di atti immessivi, ordinati e inventariati è da per tutto vietata o, per lo meno, regolata da norme speciali: perché non solamente sconvolge tutte le elaborazioni e tutto il lavoro, spesi intorno a quegli atti, ma ancora sottrae elementi a quella ricostruzione storica, alla quale mira l'ordinamento archivistico. Il divieto di estrazione vale naturalmente fin dove vi sia una forza che possa farlo rispettare. Purtroppo, allo stato della civiltà e della legislazione, non ha presa sugli archivi privati: e la conseguenza di questa impotenza si manifesta chiaramente nel numero notevole di atti, che arricchisce i cataloghi dei librai antiquari.

Comunque sia, quel divieto non soffre almeno in Italia e nella massima parte degli altri paesi, se non rare eccezioni che, attentamente esaminate, sembrano considerare le carte, alle quali si riferiscono, come se fossero ancora nello stadio di deposito provvisorio, non già in quello di versamento definitivo.

L'Archivio del Regno, dovendo servire al concentramento delle scritture dei dicasteri centrali, che si accumulano in modo impressio-

nante, è per necessità spesso obbligato a riceverne di quelle, delle quali non sia terminato il periodo di maturazione in un deposito locale e pel giro degli affari possa quindi essere ripresa la vita o trattazione negli uffici. Questa *riassunzione* può essere temporanea o definitiva. Della prima non è qui luogo di parlare, perché assume la figura di semplice comunicazione di precedenti. L'altra avviene quando l'affare o l'individuo, di cui in oggetto, ritorni in considerazione per un ulteriore svolgimento o una ulteriore prestazione di servizio: donde la convenienza di riunire tutti i fascicoli relativi presso l'ufficio investitone.

Per gli archivi di Stato diversa è la ragione dell'estrazione di atti. Di solito questa avviene per ragione culturale, vale a dire per la convenienza di aggregare a nuovo maggiore istituto serie o parti di archivio, che, in mancanza di esso, erano state allegate a istituto precedentemente esistente: come sarebbe il trasporto a Pisa, ove nel 1865 fu costituito anche un archivio di Stato, delle carte pisane, sino allora conservate in quello di Firenze.

Siccome, però, la ripetizione di domande di trasferimento di atti da un archivio all'altro avrebbe potuto disgregare tutto quanto il nostro patrimonio e frastornare gli studi, così il Consiglio superiore per gli archivi, di cui è obbligatorio il parere in questi casi, deliberò di non più accoglierle per conservare intatte ove erano pervenute e ormai studiate e adoperate le concentrazioni anche di atti relativi ad altre circoscrizioni archivistiche. E ciò valse specialmente per le carte Farnesiane trasportate a Napoli, non dalle amministrazioni recenti, ma da Carlo di Borbone, quando portò la propria dinastia ad assidersi su quel trono.

Non va confusa colla estrazione di atti la restituzione di quelli, che fossero stati sequestrati per mal governo dei medesimi, come abbiamo già accennato. È stato il caso del preziosissimo archivio del cenobio benedettino di Montevergine sequestrato per la trascuranza nella quale era tenuto, e restituito di recente in seguito agli affidamenti dati da quei religiosi. Non va neppure confusa la restituzione dei depositi volontari, della quale diremo or ora.

La Spagna è più larga delle altre nazioni in faccenda di estrazione di atti degli archivi, sebbene la circonda di molte cautele. La sua legislazione ne tratta agli art.72 e seguenti del regolamento approvato con real decreto del 22 novembre 1901. Non è inopportuno a tal proposito riportare il disposto degli art.74 e 77 che suona: « Cuando la experiencia demostrase la utilidad de reunir en un establecimiento toda la documentación relativa a un instituto o a una determinada manifestación de la vida nacional o a un ramo de la historia, el Jefe

de aquél lo expondrá al Subsecretario de instruccìon publica y bellas artes, quien, previo informe de la Junta facultativa del Cuerpo, podrá disponer la translaciòn de los documentos adonde sean más utiles para la consulta . . .».

« Cuando por escasez de local o per otras causas el Jefe de un archivo especial creyese que debía descargar de papeles el establecimiento, lo participará al Jefe del departamento o centro correspondiente, quien se dirigirá al Ministro o Subsecretario de instruccìon pública y bellas artes para que autorice la translaciòn de aquéllos al Archivo Histórico Nacional o al Central de Alcalá de Henares ».

Queste disposizioni, ispirate unicamente da criterii scientifici, non giuridici, spiegano la ragguardevole concentrazione di archivi ecclesiastici presso l'Archivo Histórico Nacional e il proposito di trasferirvi anche l'archivio di Simancas; che, del resto, non aveva ragione di essere costituito a Simancas piuttosto che in altra città, allora capitale del Regno, e più di essa in diritto di possedere e conservare le carte delle amministrazioni centrali.

10. RESTITUZIONE DEI DEPOSITI. — La restituzione dei depositi volontari non è una vera estrazione di atti, poiché l'istituto stesso del deposito presuppone già questa restituzione e quindi gli atti immessi a tale titolo non possono essere mai considerati come di proprietà assoluta dello Stato. La questione fu da noi stessi per la prima volta sollevata molti anni addietro (1); vi abbiamo ripetutamente accennato nel corso di questo lavoro; ed abbiamo anche rilevato nelle pagine precedenti la necessità di conservare agli atti relativi quel carattere di pubblicità che lo Stato soltanto domanda come corrispettivo della fatica e delle spese dell'ordinamento e della conservazione del deposito. Gioverà ripetere questo rilievo per metterlo bene in evidenza. Lo Stato accoglie atti nei propri archivi, li ordina, li custodisce non per far piacere al proprietario di essi, dichiarato o supposto, non per assicurargli un risparmio di locale, di spesa, di fastidi, ma agisce nell'interesse generale, che gl'impone d'impedire la dispersione o distruzione di quegli atti. Così procedendo, rende naturalmente un servizio alla civiltà ma direttamente al proprietario; che sarebbe gravato non soltanto di quelle spese, ma altresì di grave responsabilità morale. Gli

(¹) Cfr. Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze, Olschki, 1901), vol. XII, pp. 65 e ss. e 149 e ss. Cfr. anche le opinioni espresse su quell'articolo di B. CANAL e A. LANZA, *ivi*, pp. 125 e 147, e XIII, p. 16.

rende dunque un servizio notevole, che merita compenso: e questo compenso richiede nell'accettare il deposito, ovvero nell'accogliere semplicemente quegli atti coll'imporre l'obbligo di lasciarli liberamente comunicare agli studiosi per scopo scientifico, non contenzioso. Con tale obbligo lo Stato viene a imprimere a quegli atti un carattere pubblico, che non può, né deve essere mai più disconosciuto dal proprietario e deve essere perpetuamente esercitato.

E, poiché quel carattere è divenuto indelebile, è naturale che segua le carte anche dopo la loro restituzione al proprietario, e che questi, dunque, sia obbligato, ad ogni richiesta di studioso, trasmesse dagli dalla competente direzione archivistica, a permettere la consultazione di quelle carte sia in casa propria, sia presso l'archivio suddetto.

Affine a questa specie di restituzione è quella di carte di corporazioni religiose soppresse, dapprima incamerate, poi, per varie ragioni restituite alla risorta o riconosciuta corporazione. E lo stesso trattamento subiscono quelle carte anche dopo la restituzione. Un limpido esempio ce n'è offerto dalle carte della Procura generale della Compagnia di Gesù, restituite dal Governo italiano alla Compagnia stessa nel 1921. Gli atti, che le compongono, devono rimanere a Roma e i rr. pp. Gesuiti accolgono ogni domanda di studio venga loro rivolta direttamente o pel tramite della soprintendenza archivistica locale, mettendo gli atti a disposizione degli studiosi nella loro casa del Gesù o presso la soprintendenza stessa.

Quel carattere di pubblicità, invece, non comparisce nei depositi giudiziari, che possono essere ordinati in archivio, come, per esempio, in quello delle carte della famiglia dei Conti di Rovasenda nell'Archivio di Stato di Torino. La consegna in archivio, la restituzione al proprietario non dipendono dalla volontaria accettazione dello Stato né dei suoi organi, ma esclusivamente dall'autorità giudiziaria; non assumono quella forma d'interesse generale che ha presieduto ai depositi volontari e quindi non portano seco il corrispettivo da dare ad un servizio reso dallo Stato. Il deposito giudiziario può essere fatto presso un archivio o altrove e non implica quindi la facoltà nel cittadino di venire ad esaminarlo, né di continuare a esaminarlo anche dopo la restituzione. Infine i depositi obbligatori delle scritture delle pubbliche amministrazioni assumono tutt'altro carattere, né danno luogo a restituzione: sono veri e propri versamenti.

11. ELIMINAZIONE DELLE SCRITTURE INUTILI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — Dopo l'esposizione anche eccessiva della

relativa teoria, da noi fatta, sarebbe esoso ripetere che l'eliminazione delle scritture inutili è fra le operazioni più delicate e certo la più grave di tutto il servizio archivistico, e ch'essa deve precedere l'immissione degli atti in archivio per non sommergere quelli di sicuro interesse sotto la mole di carte senza valore, e, quindi, impastoiare sin dall'inizio tutto il lavoro dell'archivista.

Dalla cernita, che conduce a quell'operazione, emergono gli atti che hanno importanza per se stessi o collegati con quelli della stessa provenienza. E tale importanza non va mai considerata sotto un sol punto di vista, con un criterio esclusivo; poiché può sempre riferirsi a parecchi interessi presenti e futuri, così del campo reale, come di quello morale; e costituire un elemento notevole per gli studi storici. In contraddizione alle norme, date dalla circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1881, n.° 8900. 17, secondo le quali, senza tener conto della storia né della dottrina e giurisprudenza in proposito, fu fissata la data del 1800 come quella indicante una distinzione fra carte antiche e moderne, norme che tutto il nostro discorso riprova e respinge, noi ci sentiamo sempre più inclinati a ripetere col ministro Terenzio Mamiani della Rovere (1860) e con Cesare Guasti (1875), che non sapremmo indicare, a rigor di termine, quale documento possa considerarsi inutile per gli studi storici presenti e futuri; e quindi che sia già grande concessione quella fatta accogliendo i criterii giuridici, che ci permettono di posare su basi positive la ricerca e dichiarazione dell'inutilità degli atti. Perciò non possiamo menarla buona al Sebastiani quando sostiene che i lavori preparatorii e i motivi delle leggi e dei decreti reali possono essere distrutti poiché la « loro importanza per la esatta interpretazione della legge o del regio decreto nel caso concreto, cessa effettivamente »: ciò che è dimostrato non esatto dalla continua ricerca delle relazioni che accompagnano tali provvedimenti. Lo stesso dicasi di quello che lo stesso autore sostiene rispetto alla motivazione delle sentenze, ai processi ec. ⁽¹⁾.

Di ciò e di quanto abbiamo esposto in proposito deve tenersi assolutamente conto nel procedere a quella cernita. E poiché tale cernita può esser compiuta presso qualunque ufficio statale o autarchico, lo Stato, per le supreme ragioni della sua essenza, deve preoccuparsi di assicurare la conservazione di quegli atti: e, perciò, interviene nelle così dette commissioni di scarto e nella decisione finale delle relative operazioni. Non ostante la resistenza, che oppongono ancora, da per tutto, le amministrazioni varie, si comincia a stringerle entro regola-

⁽¹⁾ SEBASTIANI EZIO, *op. cit.*, pp. 206 e ss.

menti precisi; e, dopo gli sperperi della grande guerra e del dopo guerra, si riesce sempre più, per mezzo delle commissioni di scarto, a premunire lo Stato e la collettività contro qualunque incidente potesse venire a privarli di atto di importanza.

Perciò la legge 31 marzo 1921, n.°378, per mettere un freno all'aberrazione impossessatasi dai detentori di archivi, ricondusse le operazioni di scarto alla norma, fissata dall'art. 69 del r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163; e il Ministero delle poste e telegrafi arditamente derogò persino per le proprie scritture inutili col r. d. 21 dicembre 1922, n.° 1760 (pubbl. nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 1923, n.° 17) escludendo addirittura la Croce Rossa Italiana dai benefici della vendita delle scritture cedute. Non bastando questi provvedimenti il Consiglio superiore per gli archivi, che, sin dal 1916 sotto la presidenza di Paolo Boselli non aveva cessato di manifestare le sue preoccupazioni, di inculcare la massima vigilanza né di muovere continui richiami in proposito, nella seduta del 9 giugno 1923, sempre sotto la guida dell'illustre uomo che lo presiede, per impedire e limitare la distruzione dei fondi storici ed amministrativi, o almeno per disciplinarla con norme concrete, approvò il seguente ordine del giorno proposto dal relatore Giacomo Gorrini, ordine del giorno che riteniamo pregio dell'opera riportare qui nella sua integrità come ultima espressione autorevole in materia, profferita in Italia:

Il Consiglio ec.

« Considerato il numero ognora crescente di proposte di scarti di documenti, le irregolarità più volte rilevate, e il danno incalcolabile che agli interessi delle pubbliche amministrazioni e de' privati cittadini, non meno che agli studi storici possono derivarne;

Tenute presenti le vive e legittime preoccupazioni de' vari istituti ed enti di cultura e degli studiosi, nonché i voti da essi ripetutamente formulati;

Esprime il voto:

1.°) Che — in genere — siano da limitarsi quanto più possibile le proposte e le autorizzazioni degli scarti negli atti delle pubbliche amministrazioni, vigilando perché ne siano esclusi tutti i documenti che abbiano o possano avere in avvenire qualche interesse storico o amministrativo, e perché siano, in ogni caso, rispettate le formalità prescritte dalle leggi, regolamenti e istruzioni ministeriali;

2.°) Che — in ispecie — il funzionario delegato dal Sovrintendente o Direttore dell'Archivio di Stato a far parte della Commissione per gli scarti appartenga al personale di concetto, ovvero sia di riconosciuta capacità specifica, allorché provenga da altra categoria;

3.°) Che il Sovrintendente o Direttore dell'Archivio di Stato, ovvero il funzionario da lui delegato, debbano, di regola, esaminare sul posto le serie di atti pro-

poste per lo scarto; che gli elenchi approvati rechino sempre obbligatoriamente, oltre la firma del funzionario delegato, anche il *visto* del Sovrintendente o Direttore;

4.°) Che non debba più essere accolta la iniziativa delle proposte di scarti da parte del Comitato della Croce Rossa; ma che gli scarti si predispongano e si effettuino periodicamente e sistematicamente a cura delle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente nell'interesse degli archivi, mai per altre considerazioni estranee, né tantomeno in ragione dell'utile derivante dalla vendita de' rifiuti proporzionato al quantitativo de' medesimi.

5.°) Che — infine e principalmente — il Governo, riconoscendo le circostanze ora notevolmente mutate e i danni derivati dal dilagare delle proposte di scarti da ogni parte e senza limiti; tenuto conto del movimento culturale sollevatosi in contrario; e mantenendosi sulle direttive che lo hanno ispirato nel sancire la importante deroga col r. d. 21 dicembre 1922, n. 1760; valendosi de' pieni poteri conferitigli; pure riservando alla Croce Rossa la quota-parte dei proventi degli scarti che riterrà opportuna; accolga il voto che il Consiglio fa perché in materia di scarti venga senza eccezione osservata la disposizione contenuta nel 1.° comma dell'art. 3 della legge 31 marzo 1921, n. 378, astenendosi, in ogni caso, dall'esercizio della facoltà riservata all'Amministrazione dal 2.° comma dello stesso articolo . . . ».

Le commissioni di scarto sono, in Italia, di tre specie. Le une rivedono esclusivamente gli atti già immessi negli archivi governativi. Altre sono istituite presso i dicasteri centrali. Le terze sono incaricate di procedere presso le amministrazioni provinciali.

Abbiamo visto nella parte storica come fossero eliminate intere serie di archivio, quando ne fosse stata riconosciuta l'inutilità. Ma, oggi, non è più lecito, senza grave ragione, pensare a scartare qualunque atto antico; e meno che mai attentare alla integrità degli atti. Senonché, come anticamente, anche oggi, può scoprirsi come, al momento del concentramento, fossero pur portate in archivio serie di scarso valore al loro tempo e a più forte ragione ai tempi nostri, che non avrebbero mai dovuto penetrarvi; per esempio, le contravvenzioni campestri, le bollette del pubblico lotto, ec., e come la loro inutilità assoluta sia da lunga pezza riconosciuta e sperimentata, sicché non riescano più se non d'ingombro e d'intralcio al servizio archivistico. In tal caso su proposta del capo dell'archivio, e, udito il Consiglio superiore per gli archivi, il Ministero autorizza la creazione di una commissione interna di funzionari competenti, che rediga l'elenco delle proposte di scarto, indicando la serie, il numero, l'oggetto, le date estreme della scrittura e spiegando per ogni numero le ragioni, per le quali se ne reputi inutile l'ulteriore conservazione in confronto di quelle che devono essere conservate. Più giustificate riescono queste proposte, quando la commissione possa assicurare che i risultati di quella scrittura siano riportati sinteticamente in altri atti conservati, ov-

vero si ritrovino in duplicati conservati. Quell'elenco in duplice esemplare, riveduto e approvato dal capo dell'archivio e accompagnato da una relazione circostanziata e dal parere conforme di lui, è trasmesso al Ministero, che lo sottopone alla discussione del Consiglio superiore suddetto. Questo, quando l'approvi, ne permette la cancellazione dall'inventario e l'eliminazione.

La stessa procedura è seguita per tutti gli scarti, che si vogliano operare presso qualunque altra amministrazione governativa. Tuttavia, come non v'ha persona più competente in una materia di colui, che la tratti costantemente e quindi possa sapere della sua utilità o inutilità meglio di chiunque altro, possa prevedere in qualche modo l'ulteriore richiesta o silenzio intorno a quella materia, e misurare tutte le conseguenze di una eliminazione intempestiva ed inconsulta; così, per ognuna delle dette amministrazioni sono chiamati a far parte della commissione di scarto funzionari provetti del ramo, ove eliminare le carte inutili. E, siccome, pure essendo anche competentissimi nel proprio ramo, questi funzionari ignorano se quel, che a loro paia inutile, non possa invece giovare ad altre amministrazioni dello Stato, o a ricercatori scientifici, così il loro numero è integrato dal capo dell'archivio di Stato o dal suo rappresentante, che per la sua carica, è più al caso di saperlo.

Attualmente le commissioni centrali di scarto, vale a dire incaricate dell'eliminazione degli atti dei dicasteri centrali, sono composte di due direttori capi divisione, assistiti da un funzionario subalterno del ruolo direttivo, come segretario, e presieduti dal soprintendente dell'archivio del Regno. Le commissioni provinciali di scarto si compongono, a loro volta, di due funzionari del ramo, al quale appartengano le carte, presieduti dal direttore, o da un di lui rappresentante, dell'archivio di Stato della circoscrizione.

Compite le operazioni, gli elenchi, in duplice esemplare, coll'approvazione del capo dell'amministrazione centrale, alla quale appartengano le carte, e vistati dalla direzione archivistica della circoscrizione, che deve esprimere il proprio parere in proposito, sono gerarchicamente trasmessi al Ministero dell'interno (ufficio degli archivi di Stato). Questo li sottopone al parere della Giunta del Consiglio superiore per gli archivi: che lo esprime, udito nelle sue conclusioni uno dei suoi membri, come relatore. Quando accolga le proposte, la Giunta decide se le scritture debbano essere eliminate mediante la macerazione o altro mezzo di distruzione immediata. D'ordinario, trattandosi di manoscritti di qualunque genere, ne ordina la macerazione, da eseguirsi con tutte le cautele di sigillazione, trasporto e in-

vascazione, atte ad impedire la minima indiscrezione. Quando trattisi di carte valori, di libretti di conti o risparmi, per esempio, provenienti dall'amministrazione postale, ed evitare insane cupidigie, ne decreta addirittura il bruciamento. Il bruciamento fu, del resto, il mezzo più radicale e sollecito di soppressione adoperato sul principio del sec. XIX nei vari paesi per fare scomparire così i processi compromettenti, come i conteggi eccessivamente ingombranti.

La vendita libera non è acconsentita se non nel caso di stampati disusati, di moduli assolutamente in bianco.

12. ELIMINAZIONI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI AUTARCHICHE. — Per la vigilanza e l'ingerenza, che lo Stato esercita sulle amministrazioni degli enti autarchici e parastatali, vale a dire delle provincie, dei comuni, degli enti morali, esso interviene in caso di eliminazione di atti, in modo da tutelare l'interesse generale, senza offendere l'autonomia di quegli enti.

Questi sono arbitri della opportunità di sfollare i propri locali dalle scritture inutili; ma devono deliberare tale sfollamento sulla base di proposte concrete redatte da loro speciali incaricati. Siccome, poi, nessuna delle loro deliberazioni diventa esecutiva senza il visto del prefetto della provincia, così a questo alto funzionario devono sottoporre nei termini di legge, insieme colla deliberazione, l'allegato elenco in doppio di quelle proposte. Prima di darvi corso il prefetto chiede il parere della direzione archivistica della circoscrizione, cui spetta la facoltà di correggere quelle proposte e negare persino l'autorizzazione richiesta.

Questa pratica è seguita, in effetto, nelle provincie sedi di archivi; ma non può tacersi che, altrove, i prefetti raramente se ne ricordano, con grave detrimento del nostro patrimonio storico.

13. ELIMINAZIONI PRESSO PRIVATI. — Rispetto ai privati, e, come tali consideriamo così gl'individui singoli, come le confraternite ed enti ecclesiastici, le società e ditte commerciali ed industriali, ripetiamo che, quando si tratti di atti intimi, famigliari o di pura gestione interna, lo Stato non ha facoltà d'impedirne la eliminazione arbitraria; non ha ragione né modo d'intromettersi in affari privati, se l'individuo non gliene dia lo spunto. Quindi le eliminazioni dagli archivi privati sfuggono alla sua vigilanza.

Tuttavia non sarebbe forse eccessivo domandare che, non potendo persuadere i privati possessori, né gli speculatori, lo Stato si valesse di qualcuno dei molti poteri, che detiene, per convincere invece almeno gl'industriali delle cartiere a chiedere l'intervento di pubblici funzio-

nari competenti, prima di buttare le carte acquistate nella vasca di macerazione.

14. ELIMINAZIONI PRESSO ALTRI PAESI. — La legislazione francese non si discosta di molto da quella italiana; ed è altrettanto guardinga e precisa. Anzi tutto, non vi sono ammessi scarti di carte anteriori al 1830 ; e, poi, lo scarto non è concesso se non per due grandi categorie di scritture, cioè, di quelle, i cui dati essenziali siano riprodotti in elaborazioni riassuntive, segnatamente se queste siano a stampa; e delle altre che abbiano un valore temporaneo e questo valore sia ormai cessato, dopo un termine indicato e illustrato in relativi massimarii. Data la qualità delle carte accumulate negli archivi dipartimentali, questo termine è stato adattato alle varie prescrizioni legali; ma poiché fu riconosciuta l'inutilità di conservare sino alla prescrizione trentennale le contabilità comunali, che annualmente affluiscono a centinaia ad ingombrare i palchetti dell'archivio, senza essere se non raramente riassunte, così quel termine è stato ridotto per esse a un quindicennio soltanto.

Inoltre il regolamento del 1.° luglio 1921 ha tentato di risolvere, a beneficio della collettività, un problema che si presenta in quasi tutti gli archivi, che trattino di personale e l'ha risolto nell'intento di supplire al difetto di consegna all'archivio, dopo il 1903, delle tavole decennali degli atti dello stato civile che, eventualmente possono giovare alla ricostituzione dei registri, quando questi siano andati distrutti. Ha, pertanto, prescritto di conservare gli atti di stato civile allegati a domande d'impiego o altro e non ritirati.

Oltre a ciò, rendendosi conto della possibilità che ben altre scritture possano dimostrarsi inutili, quella legislazione ha investito l'archivista provinciale, vero soprintendente a tutta la materia archivistica della sua circoscrizione, della facoltà di proporre altre eliminazioni, da lui ritenute necessarie.

Come per quella italiana, per la legislazione francese lo scarto non è una operazione normale, ma eccezionale; e quindi non va concessa se non dietro molteplici e successive verifiche, pareri e approvazioni.

Alle commissioni di cernita (de triage), note sotto forma tutt'altro che lusinghiera e pur conservate ancora dalle istruzioni del 12 agosto 1887, il regolamento del 1.° luglio 1921 ha sostituito, per prima, la sola competenza del capo del servizio, dal quale provengano le scritture conservate nell'archivio dipartimentale, come quella della persona, che, per la carica, per la dottrina, per la lunga esperienza, possa,

meglio di chiunque altro, conoscere e prevedere i bisogni della amministrazione, alla quale sia preposta.

Siccome, però, potrebbe darsi che alcuni elementi fossero per sfuggire alle sue osservazioni e, del resto, l'archivio è collocato in edificio di proprietà altrui e precisamente del Consiglio provinciale (Conseil général) sopra cui graverebbe ogni provvedimento atto a rimediare ad ingombro in archivio, così è pur richiesto il parere favorevole di tale consesso; che, per la sua stessa composizione, può offrire competenze locali utili ad ascoltarsi.

Tutti quei pareri sono promossi dall'archivista provinciale in base al massimario surricordato e all'esperienza sua personale, e, quando siano tutti raccolti, sono ancora dal medesimo funzionario accompagnati al Ministro della pubblica istruzione, corredati dell'elenco in doppio delle proposte di scarto, per ottenerne la definitiva approvazione.

Giudiziosamente le istruzioni intorno al regolamento del 1.º luglio 1921 raccomandano di non ammucciare alla rinfusa le carte di risulta dalle operazioni di scarto, ma sì bene di tenerle disposte per serie o versamento e numerate, per poterne redigere l'elenco opportuno e, caso mai, ritrovarvi atto che fosse da escludere dalla eliminazione.

Gli atti delle Prefetture e Sottoprefetture cadono sotto le disposizioni di quel regolamento. Invece, ogni dicastero dispone circa gli scarti dagli archivi delle altre amministrazioni provinciali dipendenti, lasciando però agli archivisti provinciali la facoltà di chiedere il versamento degli atti d'interesse storico, o di riferirne alla direzione degli archivi.

Per quel che concerne gli archivi comunali il regolamento approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1926, agli art. 33-36, lascia al sindaco la facoltà di eliminare le carte, che rientrino nelle due citate categorie suscettibili di eliminazione, delle quali un massimario speciale indica la prescrizione. Il Consiglio comunale delibera sul modo di alienazione di quelle carte inutili, indicando se debbano essere bruciate, quando lo scarso volume non ne consenta la vendita, ovvero vendute alla buona, o al maggiore offerente in asta pubblica o al pubblico incanto, sempre per essere macerate. La deliberazione e l'elenco delle carte da sopprimersi sono sottoposti all'approvazione del prefetto, e, per esso, dell'archivista provinciale.

In Inghilterra l'ultima parola sugli scarti parrebbe lasciata al Parlamento, sovrano reggitore di tutti gli interessi dello Stato; ma, in realtà, è rimessa al giudizio del Master of the Rolls e del Ministro responsabile del dicastero, al quale appartengano le carte. Il sottoporre per quattro

settimane almeno all'esame dei due rami del Parlamento gli elenchi delle proposte di scarto, se, da un lato, abilita gli onorevoli membri di quegli alti Consessi a rendersi conto di quel che venga loro proposto e a promuoverne eventualmente l'opposizione, dall'altro e praticamente, si risolve in una pura formalità, che non vale il controllo di una Commissione unica superiore estranea all'amministrazione, quale la Giunta italiana.

15. FRENO ALL'ARBITRIO PRIVATO. — Il rispetto, dovuto alla proprietà privata, ha però un limite nell'interesse della collettività. Perciò non dovrebbe impedire allo Stato, rappresentante di questa collettività, d'intervenire, in virtù del diritto di polizia, che gli compete, a frenare l'arbitrio o il capriccio di chi si accingesse, in qualità di proprietario, a distruggere o disperdere atti e scritture, che si sapessero d'indole e valore veramente storici, ovvero notevoli per l'interesse dei cittadini e dell'amministrazione.

Del resto, quegli atti e scritture, quando abbiano veramente quell'importanza, hanno sempre avuto una origine, nella quale lo Stato ebbe grandissima parte: o furono redatti da antenati investiti di cariche pubbliche; o provennero da raccolte fatte più o meno legittimamente. Se siano opera di antenati, la gloria di questi non appartiene più esclusivamente alla famiglia, ma in parte assai maggiore alla Nazione; e quindi la Nazione ha un diritto preminente su tutto quello che da essi promana. Se siano atti originali dell'attività da quegli antenati spesa nell'interesse dello Stato, a questo Stato avrebbero dovuto sin dalla loro morte ritornare; e quindi possono in qualche modo considerarsi come sottratti allo Stato. Se infine siano atti racimolati, ma importanti per la generalità, non possono assumere altra figura che quella di esser stati distratti da pubblico archivio, ove avrebbero dovuto essere sempre conservati. Perciò, oltre a quel diritto preminente, lo Stato ne avrebbe anche un altro più diretto che potrebbe giungere sino alla rivendicazione. A sua volta, il popolo, per cui e in mezzo a cui quegli atti ebbero vita, valore e conseguenze, ha su di essi anche un qualche diritto, che potrebbe benissimo considerarsi quasi come una specie di condominio, morale, se non reale; e, per conseguenza, ha interesse a che essi non siano allontanati ovvero trasferiti in segregazione peggiore di quella che gliene abbia sinora impedita la consultazione; ha interesse a non vedersene privato. Del resto, il popolo era in questa medesima condizione di fronte agli archivi segreti e dinastici, prima della apertura di essi; e, d'altra parte, in materia diversa ma affine, la legge italiana del 20 giugno 1909, n.° 364, sull'inalienabilità delle antichità e

opere d'arte, e il r. d. legge 2 ottobre 1919, n.° 2074 sul riordinamento delle pubbliche biblioteche, fanno già obbligo al privato di denunziare allo Stato le opere e i cimelii posseduti nelle loro private gallerie e librerie, e si aspetta la promulgazione di uguale disposizione rispetto agli archivi. Questa denunzia viene ad essere una specie di deferenza a quei diritti preminenti dello Stato e del popolo, domandata al proprietario, che pur fa parte di quella medesima società; ed insieme, un elemento per la statistica precisa del nostro patrimonio culturale, la cui ricchezza non è solamente un trofeo di gloria, ma bene anche un incitamento a maggior progresso e civiltà. Tuttavia, è deferenza che non compromette i benintenzionati, né scema il diritto di proprietà; ne frena soltanto gli eccessi ed abusi, e rimette nel loro vero valore gli oggetti, che concerne. Anzi, poiché è proprio della natura umana esagerare talvolta e talvolta anche ignorare il pregio dei beni posseduti, questa esatta valorizzazione dovrebbe essere da ognuno ricercata.

16. DIRITTO DI PRELAZIONE. — La conseguenza di quella dichiarazione, vuoi sotto il regime attuale, vuoi sotto quello che instaurerà l'aspettata disposizione per gli archivi, è sempre la stessa, vale a dire la *notifica* al proprietario *dell'importante interesse* della cosa sua o di parte di essa. Tale notifica importa l'avviso di non alienarla o trasferirla all'estero, senza il consenso dello Stato; che, all'occorrenza, può esercitarvi il *diritto di prelazione*, riservatogli dalle supreme ragioni dell'interesse generale. La notifica riman naturalmente lettera morta finché il privato non rimuove da sé le carte; e perciò non può dirsi offenda il diritto di proprietà. Ma quando questo privato le estrae dalle pareti domestiche e le presenta sul mercato al maggiore offerente, e viene pertanto ad ammettere pubblicamente che esse possano cessare di essere unicamente sue e passare da una mano all'altra, allontanarsi dalla località ove erano sinora custodite, esportarsi persino all'estero e rendere quasi impossibile a coloro, che potrebbero giovarsene, di consultarle; quando con tale manifestazione nasce per tutti il rischio di una dispersione dannosa agli interessi della generalità, tutti i diritti latenti dello Stato e del pubblico si rifanno vivi e devono essere esercitati per assicurare e conservare quel che sia considerato come utile ed importante. Lo Stato interviene dunque: e si riserva il diritto di acquistare, a preferenza di qualsiasi altro competitore, quelle carte in un lasso di tempo determinato; scaduto il quale senza risultato, il privato riacquista la piena libertà di disporre.

Con tale procedura la legislazione italiana recentissima, ponendosi francamente in ciò a capo di tutte le altre, ha inteso assicurare, anche di fronte ai privati, la conservazione degli atti, senza preoccuparsi, però, di quelli assolutamente intimi o contabili; e lo ha fatto nel modo meno irritante e più rispettoso possibile verso la libertà, il domicilio e la proprietà privata.

17. RIVENDICAZIONE. — La medesima azione di conservazione essa ha perseguito a maggiore ragione nel caso che framezzo ai manoscritti posti in vendita fossero carte di sua spettanza, che non avrebbero mai dovuto trovarsi in mano di privato, e che pertanto dovessero essere reintegrate nella loro sede. Quando nessuna irregolarità sia l'origine di tale spostamento, lo Stato, per mezzo dei propri organi, vale a dire, il prefetto e il capo dell'archivio della circoscrizione, interviene nella vendita e chiede all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo di quelle carte in attesa della sentenza di ricupero o rivendicazione in suo favore, quando il venditore di buona fede, accortosi dell'errore che stava per commettere, non addivenga all'amichevole restituzione di esse. Così procedettero per opera nostra i ricuperi delle carte Nicotera a Napoli, Corvisieri a Roma; né tale azione si fermò ai confini d'Italia, ma fu sostenuta vittoriosamente da noi stessi anche all'estero, persino in Inghilterra; ove per la prima volta, a nostra scienza colla sentenza del giudice Petersen della Alta Corte di giustizia di Londra, emanata il 1.º agosto 1918, fu solennemente accolta la domanda di rivendicazione degli atti di Stato esistenti tra le carte Medici Tornaquinci di Firenze poste in vendita in quella metropoli. Gli archivisti francesi, sulla base della legge del 5 brumaio anno V, hanno l'obbligo di procacciare la rivendicazione degli atti sottratti allo Stato al momento della confisca degli archivi; e vi procedono proficuamente per mezzo di trattative amichevoli condotte con pubbliche amministrazioni e con privati.

È parimente azione di rivendicazione quella esercitata da varie Nazioni, in forza dei trattati di pace, di decisioni di comitati e di convenzioni internazionali, in confronto degli Stati che, in tempi passati, avessero asportato dalle loro sedi atti ed archivi spettanti a quelle Nazioni.

D'altra parte, non può negarsi che il bisogno di tutela del patrimonio archivistico e storico della Nazione s'impone a poco a poco da per tutto. Anche la liberale Inghilterra ha dovuto recentemente provvedere a impedire l'esodo in America dei suoi cimelii, dei quali persino il trattato di pace franco inglese, che le cedeva il Canada,

aveva varcato l'Atlantico. A tale provvedimento è giunta a gradi. Dapprima impose ai venditori l'obbligo preventivo di fotografare i loro tesori sicché gli studiosi inglesi potessero averne a disposizione almeno la riproduzione; e, mentre studiava altri freni da mettere alla spensieratezza dei possessori, istituì nella nuova legge sulla proprietà, entrata in vigore nel 1926, un conservatorio che soprintendesse a questa materia e avesse facoltà di far custodire a cura dello Stato gli atti di interesse pubblico, di cui il possessore non desse sufficiente garanzia di conservarli col dovuto riguardo.

18. RICUPERO DI ATTI DI STATO. — Più comune applicazione quel medesimo principio trova alla morte di personaggio, che abbia ricoperto cariche pubbliche, segnatamente diplomatiche e ministeriali, e si presuma abbia potuto trattenere presso di sé atti di Stato.

In tal caso, di sua iniziativa o in seguito ad avviso del Ministero dell'interno o della direzione dell'archivio di Stato, il prefetto della provincia, nella quale si sia verificato il decesso, interviene in persona del direttore dell'archivio di Stato, ma, d'ordinario, di quello dell'archivio del Regno, presso la famiglia per ottenere che quegli atti siano reintegrati nella loro sede, e procura che amichevolmente tale reintegrazione avvenga, ovvero che, in caso di resistenza, sia promossa l'azione utile a conseguire il fine prescritto. Levati i sigilli, da lui stesso fatti apporre, il direttore suddetto deve naturalmente procedere in contraddittorio cogli eredi a una cernita delle carte; e, quando ne asporti una parte, previo rilascio di regolare ricevuta, ne riferisce subito al Ministero perché questo decida sulla destinazione di quegli atti che possano ancora essere utili al servizio. Ove nessuna decisione intervenga, gli atti recuperati sono trasferiti all'archivio del Regno. Non è inopportuno ricordare che in questi ultimi anni fu esercitata l'azione di ricupero alla morte, fra gli altri, degli ex-ministri Depretis, Crispi, Visconti-Venosta, Sonnino, Luzzatti, dei generali Ameglio e Tettoni, del comm. Pinelli, capo di gabinetto del ministro Crispi, ec.

19. ATTI DI STATO, ATTI STORICI. — Adoperando le locuzioni di *atti di Stato* e *atti di spettanza dell'amministrazione*, non abbiamo precisamente inteso stabilire una graduazione fra esse, ma far rilevare che qualche piccolo divario distingueva le scritture contemplate dalla prima, da quelle espresse dalla seconda.

Se osserviamo che i dicasteri centrali non si occupano unicamente della preparazione e formulazione delle leggi, della stipulazione dei trattati internazionali, ec., ma vigilano altresì sull'applicazione di quelle

leggi, e spesso sono indotti a tale applicazione dai suggerimenti e richiami degli uffici periferici, i quali conservano alla volta le minute di questi loro suggerimenti e richiami e le pratiche alle quali appartengono, non possiamo negare l'identità delle carte conservate presso quei dicasteri e quegli uffici.

Ma se ricordiamo che lo Stato e per esso l'Amministrazione, oltre a quegli atti di Stato, altri ne possiede che non sono tali, ma gli provengono da acquisto, dono o deposito ec. e per la loro permanenza in archivio dello Stato hanno assunto un carattere statale, senza essere di Stato, dobbiamo convenire che l'espressione *atti di spettanza dell'amministrazione* ha una portata più larga dell'altra e quindi abbraccia anche tutti quegli atti che non rientrano in essa. Con ciò, però, non intendiamo equiparare questa locuzione a quella di *atto pubblico*, nel senso attribuito a quest'ultimo dalla definizione contenuta nell'articolo 1315 del Codice civile italiano; né considerarla come un sinonimo usato ad evitare la confusione che potrebbe affacciarsi per via del senso da attribuire in archivistica alla voce *pubblicità degli atti* e ai derivati *atti pubblici*, della quale discorreremo nella seconda parte di questa distinzione.

Secondo l'art. 1315 C. C. « l'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato nel luogo, ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ». Per questa definizione e per la conseguente costante giurisprudenza, rientrano dunque nella categoria degli atti pubblici così gli atti notarili, come i decreti, le sentenze, le ordinanze, i registri ec. delle pubbliche amministrazioni, e, generalmente, tutte le scritture, redatte, secondo le forme prescritte dalla legge, da pubblici funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono atti pubblici pertanto anche gli atti di stato civile, le deliberazioni dell'autorità comunale, redatte dal segretario comunale che assume allora la piena veste di pubblico funzionario.

Ma fra tutti questi atti ci è facile distinguere quelli che, pure essendo redatti sotto forma di atto pubblico, riguardano meramente interessi privati. Tali sono gli atti di volontaria giurisdizione in senso lato; i quali perciò non possono considerarsi come interessanti la generalità né vanno quindi confusi con quelli che di quell'interesse generale unicamente si preoccupano e precisamente cogli atti che noi ripartiamo fra le tre categorie di atti legislativi, atti amministrativi e politici, e atti di giurisdizione contenziosa.

Queste tre categorie di atti, secondo noi, costituiscono quelli che abbiamo detto gli *atti di Stato*: donde risulta che, per noi, tra atto pub-

blico in senso giuridico e atto di Stato in senso archivistico corre un divario degno di essere rilevato. Il primo mira alla forma, della quale deve essere rivestito per godere della pubblica fede; l'altro, alla sostanza che non riguarda un qualunque interesse, ma soltanto l'interesse generale. Del resto, questo divario risulta chiaramente anche dalla definizione degli atti di Stato, che riteniamo opportuno di formulare nel modo seguente:

— Atti di Stato sono tutti quelli, redatti colle forme, prescritte da provvedimenti dell'autorità dello Stato, nell'interesse dello Stato e della generalità, da chi abbia facoltà di trattare di quell'interesse, nel momento in cui sia investito di questa facoltà —.

Abbiamo, però, già rilevato come più comprensiva di quella di atto di Stato sia la locuzione *atto di spettanza dell'amministrazione*; ma non basta questa locuzione ad esprimere i casi d'interesse generale, che ancora possano presentarsi nell'esaminare scritture diverse. Vi sono atti che senza essere statali, hanno tale contenuto da interessare particolarmente la generalità e lo Stato stesso politicamente e amministrativamente. Ve ne sono altri che, senza assumere la figura dei precedenti, contribuiscono a chiarire e a far progredire notevolmente le conoscenze e quindi la cultura della generalità. Costituiscono gli uni e gli altri quelli che noi chiameremmo *atti storici*; sui quali riteniamo che lo Stato e il pubblico abbiano un qualche diritto maggiore che non quello di prelazione, segnatamente quando il contenuto abbia veramente grande importanza. Così il carteggio privato, per quanto in generale escluso da queste categorie, può contenere lettere di speciale riguardo per le notizie riservate che manifestano e che probabilmente non potrebbero rinvenirsi altrove; e noi, con tutto il rispetto dovuto alla proprietà privata, riteniamo che queste notizie non possano essere abbandonate all'arbitrio individuale, ma debbano essere acquisite a beneficio della generalità, anzi diremmo quasi della universalità della scienza, e quindi trattate come se fossero atti di Stato.

Non sarà però consigliabile di eccedere in questa via per non incappare nell'assurdo di considerare come *atti storici* d'interesse generale presente, atti di secoli passati, d'interesse ormai scomparso e semplicemente culturale. A tale proposito non sarà inutile ricordare la discussione alla quale diede occasione la determinazione di quel che s'intenda per *atto antico*. L'art.1335 del Codice Napoleone finalmente fissò a un trentennio il limite, oltre il quale, dovevasi giuridicamente ritenere un atto per antico. E quella massima fu adottata in archivistica da parecchi Stati, fra i quali gli Stati Uniti dell'America settentrionale, come limite per la pubblicità degli atti.

Altrove quella data fu respinta al mezzo secolo e talvolta anche al secolo intero. Non intendiamo invadere il campo della giurisprudenza, come abbiamo più volte dichiarato; e perciò, limitandoci alla scienza della quale trattiamo, riteniamo che presso di noi la perseguibilità di un atto storico non possa risalire oltre il termine fissato per la pubblicità degli atti di archivio.

Abbiamo sinora discusso di atti originali, autentici, nel senso archivistico della parola. Ma frammezzo ad essi possono trovarsi allegati altri atti in copia, ovvero copie addirittura per sé stanti, comunicate, ad esempio, per informazione di chi doveva trattare la pratica: allegati e copie che sono talvolta d'assai maggiore importanza che non gli originali stessi. Per quel che concerne gli allegati può ripetersi la solita sentenza ch'essi seguono la sorte degli atti ai quali sono uniti. Per le copie indipendenti, poiché è la sostanza, è l'interesse generale che predomina nell'atto di Stato o storico, noi stimiamo debbano essere trattate come questi ultimi.

20. DEMANIALITÀ DEGLI ATTI E DEGLI ARCHIVI DI STATO. — Gli atti, de' quali abbiamo or ora discorso, sono redatti dallo Stato per mezzo dei suoi organi nel proprio interesse e in quello della collettività. Essi gli danno modo di soddisfare alle proprie funzioni, ai propri bisogni, di goderne, senza che altra autorità possa venire a menomargli questo diritto, a modificarlo o impedirglielo. Sono dunque di piena sua proprietà, nelle loro unità come nel loro complesso e nelle raccolte, che ne faccia per conservarli ai suoi fini, vale a dire negli archivi di Stato. Essi e questi archivi costituiscono, pertanto, in favore dello Stato un bene, in quanto sono utili: *bonum est quod utile est*; bene tanto più utile, in quanto l'utilità ne dipende, di frequente, soltanto da uno solo ed unico di quegli atti; che, appunto perché unico, è *insurrogabile*.

Pel fatto stesso che lo Stato lo crea, se ne serve per i propri bisogni e per quelli della collettività e questa se ne può giovare senza intermediario e senza freno in tutte le sue occorrenze, quel bene può dirsi destinato esclusivamente ed immediatamente all'*uso pubblico*. Quell'uso, che non ammette limite alla propria applicazione, gli conferisce perciò un carattere, che penetra sì profondamente nella sua essenza da diventare *indelebile*, e *indefettibile* dovunque arrivi. Non v'ha, pertanto, per quel bene *prescrizione*, che valga nei suoi riguardi e possa venire a snaturarlo, a modificarne le proprietà costitutive. Non v'ha, per conseguenza, neppure la possibilità che lo Stato stesso lo trasformi, lo ceda, *l'alieni*, ne disponga insomma liberamente, e per-

sino se ne giovi a scopo fiscale: poiché non possono considerarsi come tali le tasse inadeguate, imposte per semplice riconoscimento dei servizi, che quegli atti e quegli archivi rendono.

La natura giuridica di quegli atti, di quegli archivi risulta, per queste ragioni, composta degli elementi caratteristici del pubblico demanio; fra i quali è ineccepibile il fatto di essere beni di proprietà di un ente pubblico, destinati all'immediato uso pubblico, insurrogabili, indefettibili, non snaturabili, imprescrittibili, inalienabili, non fiscali. E perciò quegli atti e quegli archivi sono, a nostro avviso, beni demaniali. Sono beni demaniali per propria essenza, ma non beni demaniali per destinazione; poiché, secondo l'accento datone, questa destinazione non è mutabile, non può snaturarsi, è e riman sempre indefettibile.

Quantunque modesta sia la nostra tesi, ci lusinga la speranza di vederla accolta collo stesso favore, col quale fu ammessa la teoria della demanialità, quando, pei primi, la sostenemmo, oltre a un quarto di secolo addietro, in mezzo al silenzio generale. E, in verità, allora come oggi, l'ignoranza di tutto quel che si riferisse e riferisca alla materia archivistica, aveva impedito ai giurisperiti di fermarvi la propria attenzione, come aveva ed ha sinora distratto quella dei legislatori e degli eruditi. Sicché nella innumerevole letteratura, nella quale furono versati i fiumi di dottrina sublime, che dovevano informare le leggi del secolo presente, noi non fummo capaci di scoprire se non il solo De Gioannis Gianquinto che, nella esemplificazione della sua teoria del demanio, ponesse fra i mobili, che per lui fanno parte del demanio corporale, le carte degli archivi nazionali e quelle delle pubbliche amministrazioni. Dopo di noi, Ezio Sebastiani trattò ex professo di questa materia in modo convincente e applicò agli archivi quel che egli, come noi, trovò altrove ricordato circa le biblioteche, le pinacoteche, le opere d'arte, i monumenti, i musei e simili.

Il nostro Codice civile, infatti, nulla innovando rispetto alla codificazione precedente, passa sotto silenzio persino questi istituti e lascia sussistere nell'art. 428 il dubbio che possano entrare a far parte del patrimonio dello Stato, anziché del demanio. Di quegli istituti, e, a più forte ragione, degli archivi tace, parimente, la legge sulla contabilità generale dello Stato, nella sua antica redazione, come nelle nuove disposizioni, emanate col r. d. del 18 novembre 1923, n.° 2440. Tuttavia, il regolamento di quella legge, promulgato con il r. d. 4 maggio 1885, n.° 3074, all'art. 6, riprodotto immutato nell'art. 7 di quello, approvato dal r. d. 23 maggio 1924, n.° 827, lascia chiaramente intendere che li considera invece come beni patrimoniali, al par

dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, degli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche, che vi si contengono. In verità, anche ammettendo che queste disposizioni ed enunciazioni non abbiano altro scopo se non quello interno amministrativo, non potevasi pretendere dal legislatore e dall'amministratore una più precisa valutazione degli archivi, quando tutti o quasi tutti, ancora al giorno d'oggi, ignorano che cosa siano !

Presso a poco la stessa condizione di cose si ritrova nelle legislazioni straniere. Abbiamo già detto che in forza della legge del 5 brumaio anno V gli archivisti francesi rivendicano gli atti, sottratti allo Stato al momento dell'incameramento dei beni ecclesiastici. Ma, esplicitamente, sola, anzi unica sinora, quella italiana, nell'art. 76 del regolamento per gli archivi di Stato, approvato col r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163, accolse per la prima la nostra tesi, riconoscendo, in riforma di tutte le disposizioni esistenti, il « carattere demaniale insito negli atti di Stato ».

La giurisprudenza, non ostante i suoi ondeggiamenti, è invece venuta, in Italia ed altrove, accostandosi alla dimostrazione della teoria, da noi espressa. Quando ebbe interpreti insufficientemente preparati dal lato scientifico e tecnico o eccessivamente proni agli inconcussi principii assoluti della proprietà e della libertà, si pronunziò contraria alla rivendicazione di atti demaniali richiestale, ma, ciò nondimeno, nei suoi considerando ammise il principio della demanialità e indicò le condizioni necessarie ad accoglierlo. Quando ebbe interpreti in pieno possesso di tutti i requisiti dell'alta funzione, che esercitavano, li vide ricercare nelle disposizioni generali dei codici, nelle massime e nella storia del diritto gli argomenti atti all'affermazione di quella teoria. Enrico Stein, vigile propugnatore dei progressi della nostra scienza, ha più volte raccolto indizi precisi su questa materia. Nel 1898 informò gli studiosi della causa intentata dallo Stato francese al notaio Francesco Dufresne di Nancy per rivendicare atti di Stato sottratti dal padre agli archivi lorenesi ⁽¹⁾; nel 1899 riportò la sentenza 25 gennaio 1899 nella causa di ricupero degli atti tratti dal barone L. Dauphin de Verna ⁽²⁾; accennò alla rivendicazione, avvenuta nello stesso anno dall'archivio dipartimentale dell'Isère degli atti ancora detenuti dal vescovado di Grenoble ⁽³⁾; e pubblicò nel 1903, la sen-

⁽¹⁾ *La collection Dufresne et les archives lorraines*, nel *Bibl. mod.*, II, p. 181 e ss.

⁽²⁾ *La collection Dauphin de Verna et les archives lyonnaises*, *ivi*, III, p. 386 e ss.

⁽³⁾ *Ivi*, p. 414.

tenza, emessa il 22 maggio di quell'anno dal tribunale civile della Senna nella causa intentata contro il libraio Leclerc da Leopoldo Delisle, allora direttore della Biblioteca nazionale di Parigi, per rivendere allo Stato un codice di Boezio, sottratto alla libreria dell'antica badia di Cluni, incorporata, sin dal 1881, nelle collezioni della Nazionale.

Il magistrato vi si era dichiarato insufficientemente convinto delle ragioni addotte dal celebre erudito francese; ma aveva lasciato capire che fin d'allora dovevasi ritenere, che « il privilegio della inalienabilità era acquisito ai libri e manoscritti facenti parte del pubblico demanio »; che « la rivendicazione non poteva utilmente essere perseguita se non appoggiata da prova certa ed evidente »; e che « i cataloghi dei manoscritti e libri preziosi dovevano essere compilati con particolari così precisi da renderne assoluto il riconoscimento in caso di contestazione » (1).

Ernesto Müller, archivista di Stato a Berlino-Dahlem, riporta la sentenza favorevole, emessa il 24 aprile 1914 dalla III.^a sezione del tribunale dell'Impero nella causa, intentata dal presidente di reggenza di Düsseldorf contro il barone di Romberg per rivendicare a quell'archivio di Stato i *Registra causarum feudorum et praesentationum Clivensium et Marcensium* dal 1356 al 1803, un di conservati nella cancelleria del ducato di Cleve e della contea di Mark, e allora nel castello di Brünningshausen presso Dortmund, di proprietà del predetto barone. Egli ricorda altresì il giudizio pronunciato dal medesimo tribunale il 7 novembre 1883; in seguito al quale l'archivio della nobiltà della contea di Tecklenburg in Westfalia, sinora in possesso della famiglia baronale von Diepenbrock-Grüter, fu consegnato, il 18 aprile 1884, all'archivio di Stato di Münster (2).

In Italia più volte per gli atti di Stato, frammisti alle carte degli ex ministri Crispi e Nicotera, ovvero a quelle dell'eredità di Costantino Corvisieri, o altri, furono iniziati procedimenti giudiziari per rivendicazione; ma le cause non si chiusero con sentenza del magistrato, per l'accoglimento della tesi governativa da parte dei contraddittori (3).

Una sola causa fu, a nostra scienza, definita con ordinanza favo-

(1) *Le manuscrit de Boèce revendiqué par la Bibliothèque nationale*, nel *Bibliographe moderne*, n. 40-41, luglio-ottobre 1903, pp. 332-333.

(2) *Das Recht des Staates an seinen Archivalien erläutert an zwei Prozessen des preussischen Staates*, nell'*Archivalische Zeitschrift*, XXXVI (1926), pp. 164 e ss.

(3) CASANOVA EUGENIO, *Le carte di Costantino Corvisieri all'Archivio di Stato di Roma*, negli *Archivi Italiani*, VII (1920), pp. 20-48.

revoles alle ragioni dello Stato italiano, cioè quella per le carte Medici Tornaquinci; ma tale ordinanza fu pronunciata non in Italia, bensì dal giudice Petersen dell'Alta Corte di giustizia di Londra il 1.º agosto 1918 ⁽¹⁾.

Secondo noi, pertanto, dovrebbe d'ora innanzi esser pacifica la demanialità degli atti di Stato, come li abbiamo descritti nel precedente capitolo, e quindi ammessane senza contrasto la rivendicazione, della quale abbiamo più volte esposto tutto il processo storico.

Questa demanialità può essere talvolta sì chiara da non richiedere dimostrazione; ma può anche essere revocata in dubbio e perciò richiedere tutta una esposizione di prove. Dopo quanto abbiamo scritto nel capitolo dell'archiviazione sappiamo quanto siano debili i segni di riconoscimento che possano essere apposti sui documenti. Tuttavia accettiamoli pure come prove sussidiarie agli altri segni esterni, propri degli atti di Stato, quando questi esistano, come negli atti usciti da un ufficio pubblico, ovvero quando li sostituiscano, come negli atti storici. Ma ricordiamo che, segnatamente per questi ultimi, allo stesso titolo di tutti gli altri, la prova della demanialità, quando non vi suffragano le condizioni apposte dal magistrato francese nella causa del Boezio, deve essere data con una precisa dimostrazione storica e giuridica, esaminando atto per atto il testo che contengono e ponendolo in relazione cogli interessi generali ai quali si riferiscono. Così abbiamo proceduto noi stessi nel giudizio di Londra, or ora citato.

PERSONALE ARCHIVISTICO

Praticamente lo Stato esercita le proprie funzioni per mezzo di organi speciali, di funzionari che costituiscono, nel caso del quale trattiamo, il *personale archivistico*.

Si è lungamente discusso in diritto amministrativo se a tale personale convenga il titolo di funzionario o non piuttosto quello di impiegato; e, secondo il punto, dal quale gli oratori sono partiti, l'una o l'altra soluzione ha ottenuto la vittoria. Disgrazia volle, però, che quella discussione fosse impostata, sempre, senza contraddittorio, su premesse inficiate d'ignoranza. Difatti, non abbiamo trovato sinora cultore di tal diritto come, pur troppo, di qualunque altro ramo giuridico, che sapesse in che consistessero veramente le funzioni archivistiche e si fosse preoccupato di saperlo. Non abbiamo la presunzione d'inse-

⁽¹⁾ CASANOVA EUGENIO, *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, negli Archivi Italiani, VI (1919), pp. 77-108.

gnarglielo. Ma ci limitiamo ad esporre alcune nostre considerazioni pel caso ch'egli vi trovasse particella degna di attenzione.

ORGANAMENTO GENERALE DEL PERSONALE. — Riteniamo dunque che, oltre a tutto quello che abbiamo detto, quell'ignoranza derivi dallo stimare perfetto il modo col quale è organato ora il personale di una qualunque amministrazione. Si usa dire ch'esso sia composto di funzionari direttivi e contabili e d'impiegati d'ordine, senza tener conto delle diversità che corrono fra loro, se non per attribuire ai primi tutta la scienza e l'accorgimento, ai secondi tutta la perizia economica, ai terzi nessuna capacità, che non sia stata acquistata con lunga pratica. Ora dalla sola enunciazione di queste qualità specifiche appare che nessun vincolo effettivo di dottrina, di merito, di servizio lega fra loro questi tre gruppi. La loro preparazione è assolutamente differente, come differente è la loro finalità.

Sembrano essere stati accozzati insieme per conseguire con i loro sforzi riuniti un fine determinato, e sono infatti dalla scienza dell'amministrazione tutti diretti a questo fine che muta, si modifica secondo i tempi e le convenienze. Ma quel che rimane immutabile è precisamente il gruppo, che cammina costantemente pel proprio verso senza preoccuparsi del vicino e, peggio ancora, senza conoscere quali ne siano le particolari mansioni. Ogni gruppo è quasi composto di specialisti, di tecnici con tutte le gradazioni di capacità e di pratica; specialisti e tecnici che, nel coordinamento dei servizi, la scienza dell'amministrazione riunisce, diremo quasi, a dose, in quella particolare promiscuità che richiede il servizio, ma senza pensare di costituirne cosa organica. Pertanto l'unità non è rappresentata dal dicastero, ma dal gruppo; si svolge non già verticalmente, come per altre ragioni prescrive la gerarchia, ma in estensione; e nel suo insieme abbraccia tutti gli atomi del gruppo dovunque siano dalla convenienza e dalla scienza dispersi. Questo concetto rappresenta una vera rivoluzione nel modo di considerare l'amministrazione; ma è il solo che spieghi molte cose, e, nel nostro campo specifico, l'effettiva incuria che si è sinora avuta degli archivi; il solo che permetta di sperare che, perfezionandosi ogni gruppo nelle proprie mansioni, nella propria sfera, si possa ottenere un miglior rendimento e una maggior competenza ed organicità nei servizi.

Del resto, questo concetto, embrionalmente accennato nell'attuale distinzione di funzionari tecnici, e arditamente tentato in Italia e altrove nell'ordinamento dell'insegnamento; e cominciato di recente ad

applicare da noi anche al gruppo della ragioneria, promette di avere in futuro uno svolgimento sempre più ampio.

Intanto, esso non vieta una graduatoria di merito, di pratica e di preparazione nello stesso gruppo; e, meno che mai, in quello archivistico che noi, per conseguenza, consideriamo come una grande unità sparpagliata presso i vari servizi, ma che, ciò nondimeno, non perde il proprio carattere e merita di essere ricomposta, teoricamente almeno, in un tutto più organico per meglio operare, per meglio conservare quegli atti che ne costituiscono la materia fondamentale. Quando si sarà potuto organizzare in modo che unica sia la norma degli archivi, a qualunque dicastero appartengano, unica la direzione e vigilanza sui medesimi, si potrà segnare un nuovo progresso dell'organizzazione e della civiltà.

Per ora, quella organicità non esiste; e persino nei titoli, coi quali vengono designati, in Italia e, diciamo pure, altrove, coloro che appartengono a quel personale, traspare tale una confusione fra funzioni e funzionari diversi, che non è forse l'ultima causa dell'incomprensione, che tuttora regna nel campo dell'archivistica.

Il personale archivistico si distingue secondo la importanza e qualità degli atti, al cui servizio deve essere adibito. Gli atti di Stato come quelli dei secoli decorsi richiedono per l'antichità, alla quale risalgono, per la vastità delle conoscenze, che presuppongono, per le difficoltà e responsabilità che presentano, un personale speciale; il quale assume denominazioni diverse, secondo lo spirito, che informa presso i vari paesi questa parte della legislazione. I membri di tale personale sono detti segretario, consigliere, conservatore, direttore di archivio nei paesi, ne' quali vige il perfetto coordinamento dei ruoli dei funzionari dello Stato. Sono detti archivista paleografo, archivisti, assistenti conservatori, conservatori ec., vuoi anche archivisti di Stato colle loro varie gradazioni di primo archivista, capo archivista, direttore e soprintendente d'archivio, presso gli altri. Essi esercitano le loro mansioni nei depositi o archivi generali in cui lo Stato concentra i propri atti ed occupano il gradino più elevato del gruppo per la generalità di conoscenze scientifiche e pratiche, che debbono possedere, generalità che spesso li colloca nelle più alte sfere della dottrina.

I funzionari preposti agli archivi notarili, de' quali il titolo stesso indica la natura essenzialmente giuridica, sono appellati aiutanti archivisti, primi archivisti e conservatori d'archivio notarile.

Infine, il personale, addetto al servizio della registrazione e archiviazione delle carte correnti, comincia col grado di applicato per salire sino a quello di archivista, primo e capo archivista amministra-

tivo. Presso le amministrazioni autarchiche e private i medesimi nomi sono talvolta adoperati; ma, naturalmente, ciascuna di esse si regola a suo piacimento, e spesso, come nel ramo amministrativo statale, confonde la registrazione e archiviazione colla copia. Colla diffusione della dattilografia e della dattilostenografia e dei sistemi meccanici di trascrizione questa confusione tende però, a scemare, se non a scomparire, quantunque l'introduzione di altri sistemi automatici di registrazione e archiviazione tenti di conservarla.

Mezzi automatici di registrazione e di archiviazione furono pur sempre immaginati ed imposti nei secoli passati, come abbiamo dimostrato, parlando della qualità e del formato della carta, rilegatura ec. Erano certamente differenti da quelli proposti dalle nuove invenzioni; ma non meno efficaci. Eppure, non riuscirono a scemare le esigenze della preparazione o ammaestramento del personale.

PREPARAZIONE DEL PERSONALE. — Questo personale non può tutto ugualmente presentarsi al servizio e soddisfarvi d'un tratto.

Le attitudini rappresentano, certo, una forte propensione a quel genere di servizio; ma, ai giorni nostri, sono potentemente combattute da molte cause, specialmente economiche, che le distraggono verso correnti meno difficili e più proficue. Non reca, dunque, meraviglia l'affermazione di parecchi di essere stati introdotti negli archivi senza sapere la natura stessa di questi istituti.

Più che per le altre carriere occorre pertanto un tirocinio, che coordini, intensifichi e converga le facoltà individuali e il patrimonio di studi, già acquisiti, su la vasta materia fondamentale di questo servizio, di questa scienza; renda il personale perfettamente conscio dell'importanza, delle difficoltà, della delicatezza di quel servizio; e gli dia, per così dire, quella *sensibilità* scientifica, che prima gli mancava.

Quel tirocinio è di varia durata e intensità, secondo l'età degli atti, intorno ai quali deve spiegarsi, vale a dire la distanza che separa il personale dalla redazione di quegli atti. Naturalmente, quando questa distanza o non esista o sia minima, più facile è pel personale, al quale gli atti siano affidati, ricorrere alla fonte, all'autore della redazione e ottenerne i lumi necessari all'ordinamento di essi, sì da poter rispondere ad ogni richiesta. Non ha da lambiccarsi il cervello per costringerlo a ricostruzioni mentali di ordini, di regimi, di amministrazioni scomparse, presso le quali ritrovare l'atto cercato. Lo ha sotto mano e bastano l'attenzione, la cura, quel senso di ordine, che non deve mancare mai in tutti i concentramenti di oggetti o cose, e quel grado ordinario d'istruzione, che ogni individuo deve oggi possedere. Quel

personale è allora una macchina intelligente ed indispensabile, della quale il redattore degli atti deve saper valersi, se vuol conseguire i propri fini pienamente e con il minimo di difficoltà.

Ma, per poco che gli atti non nascano più nel luogo stesso, ove lavora quel personale, le condizioni precedenti non sono più sufficienti. Occorre possedere già una somma di conoscenze di ordine più elevato, scientifiche, che permettano al funzionario di dirigersi da sé nel labirinto degli atti, alla cui compilazione non è stato presente, e di discernerne l'autenticità, il valore, le manchevolezze.

Se, poi, la distanza fra i nostri tempi e gli atti sia grande, e sempre maggior diventi, allora occorre al personale una maggior perfezione ancora di quelle conoscenze scientifiche, che non solamente lo abiliti a dirigersi da sé, ma a ricostruire le vicende dell'ente, al quale gli atti appartengono, al momento in cui avrebbero dovuto essere compilati questi atti, affine di rispondere pienamente all'aspettativa di chi lo interroghi. Ora, ciò non si ottiene, se non con una vastità e varietà di dottrina, che mette spavento al solo pensarvi. I luminari della scienza si specializzano sopra un punto solo di essa: quel personale, quegli archivisti devono abbracciare tutto lo scibile umano e rispondere a tutto, perché di tutto e da tutti possono essere e sono interrogati, perché di tutto e di tutti devono interessarsi come di cosa propria, senza avervi interesse diretto.

Per conseguenza se per la prima di quelle categorie di personale possiamo sperare che la pratica e la diligenza, più che la scienza, riescano a costituirne degli ottimi strumenti di lavoro; se, per gli altri, possiamo ammettere che uguale risultato si possa tanto più ottenere quanto più elevato sia il titolo di studio col quale si sian presentati all'archivio; per gli ultimi, diventa necessario discernere e fissare la qualità di questo titolo e la preferenza da dare all'uno piuttosto che all'altro nella colluvie di diplomi, che possano essere presentati.

Quella scelta, come abbiamo già accennato, ha dato luogo ad interessanti discussioni, non del tutto acquisite, sulla preparazione del personale, cui affidare in seguito le funzioni direttive. Vi parteciparono colla loro dottrina ed esperienza numerosi archivisti, fra i quali citiamo il Löher, lo Stein, il Langlois, il Cuvelier, gli archivisti olandesi, l'Hall, il Jenkinson, il Vittani, il Panella, il Pennacchini (Pillowy), ec.

Il modo col quale i vari paesi abbiano risolto questo problema è stato da noi riassunto nella parte storica di questo trattato. Ci limiteremo, perciò, a ripetere che in Italia si richiede ai candidati la laurea in lettere o in giurisprudenza ovvero il diploma della scuola, un dì,

di paleografia annessa all'allora R. Istituto di studi pratici e di perfezionamento di Firenze, oggi scuola per bibliotecari e archivisti nella R. Università di Firenze.

Ciò nondimeno, qualcuno potrebbe insistere per sapere quale di quei diplomi sia da preferire. Fu anticamente pacifico che la laurea in lettere fosse da preferirsi: perché gli archivi di Stato erano considerati come istituti esclusivamente culturali; e in diversi paesi questa concezione persiste. In progresso di tempo fu messo sempre in maggiore evidenza il carattere giuridico della massima parte della suppellettile archivistica; e lo svolgimento della storiografia, sempre più inclinato a tener conto di tutti i fenomeni giuridici, economici e sociali, prevalenti nelle vicende umane, rinforzò tale concetto. Così ne venne quella specie di transazione; per la quale fu suggerita l'integrazione delle materie di una facoltà con diverse dell'altra, più appropriate alla sostanza degli archivi. Senonché fu chiesto perché limitarsi a compiere quella integrazione attingendo agl'insegnamenti di sole due facoltà universitarie mentre colla specializzazione degli insegnamenti, colla creazione di nuove facoltà tante altre materie mostravano di poter riuscire di grande utilità negli archivi di Stato. In verità, con tale andatura non si sa ove si giunga: e, perciò, conviene fermarsi a tempo e ricordarsi che, se l'archivista debba saper far fronte a qualsiasi richiesta, non è necessario che sia professore in tutte le materie. Egli ha speciale un campo da coltivare, uno scopo, un modo di vedere e di procedere.

E, pertanto, finché non sia possibile provvedere altrimenti, contentiamoci che il candidato venga, in Italia, con un titolo che indichi come abbia compiuto un corso di studi superiori nell'ambito delle lettere o della giurisprudenza, e, perciò, dia affidamento della di lui cultura generale. Egli potrà, poi, completare i suoi studi secondo le esigenze del servizio e della località.

Ciò, però, non lo esima dall'obbligo che gl'impone l'amministrazione di compiere entro le pareti dell'archivio di Stato, ove sia destinato a prestare l'opera sua, un corso di studi speciali, spesso anche in compagnia di studenti liberi, per acquistare quelle conoscenze speciali, quella tecnica che sono proprie del servizio degli archivi. Questi studi riguardano la paleografia, la diplomatica e l'archivistica. Sono tutti necessarissimi; e vorremmo vederli completati con insegnamenti dell'araldica, delle discipline genealogiche, della sfragistica. Ma ricordando che non tutti gli atti di un archivio richiedono l'intervento di un paleografo, di un diplomatista ec., mentre tutti invece esigono quello di un archivista, insistiamo sulla necessità che l'archivistica

abbia una parte preponderante, una parte assai maggiore che non abbia avuto sinora, in tutte le scuole che mirano alla preparazione tecnica dei candidati agli archivi; e repudiamo quelle che assorbono tutto il loro tempo in materie che non sono l'archivistica colla scusa della mancanza di testo adeguato. Che cosa sia l'archivistica in tal caso, veniamo dimostrando in queste pagine. Ma soggiungiamo che essa deve essere integrata dallo studio delle istituzioni e magistrature che hanno lasciato i loro atti negli archivi, perché il funzionario possa in futuro senza eccessiva difficoltà raccapezzarsi in ogni evenienza e sapere ove mettere le mani senza brancolare nel buio dell'ignoranza delle attribuzioni e della procedura, proprie di quella istituzione. Questo studio mira a insegnare al funzionario il metodo di lavorare quando ne sia richiesto e quindi non può essere pretermesso. Giova ancora perché offre modelli da seguire: e perciò è contemplata la possibilità che l'insegnante della scuola impieghi l'ultima mezz'ora del suo insegnamento in esercizi pratici segnatamente in materia archivistica e in queste istituzioni.

Da questi accenni, se non bastasse quel che abbiamo più volte ripetuto, risulta che è tutto un complesso di conoscenze superiori che si richiede da quei funzionari sì da indurli spesso a munirsi di ambe le lauree e di tale una somma di erudizione, che raramente è richiesta, certo non mai da qualunque altro ramo della pubblica amministrazione. Ne consegue che, scoprendo questa verità, già però da anni e da molti altri svelata, non si possa non condannare tutta la cecità di coloro, i quali abbiano sinora fatto le finte d'ignorarla e si siano lasciati accusare inutilmente di colpevole speculazione a detrimento di modesti e austeri, ma pochi individui. D'altra parte, s'intende come con tale ricchezza di cognizioni e scarsità di corrispettivo, parecchi di questi abbandonino le carriere per altra, più redditizia e più larga di soddisfazioni meno intime. Una sola cosa meraviglia ed è che vi sta ancora qualcuno che la intraprenda, non diciamo nei gruppi inferiori, ma in quelli superiori.

Il reclutamento di quei funzionari si faceva da noi ancora nel sec.XIX, a scelta fra i giovani che dimostrassero attitudine a quel servizio. Ora, precisamente in considerazione dei requisiti scientifici che devono essere posseduti dai candidati, anche per gli archivi si fa per mezzo d'esame di concorso generale, come si fanno le prime promozioni; e, secondo l'ultima legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, il programma dell'esame è volta per volta fissato dall'avviso di concorso. V'ha chi rimpiange l'antico sistema, che dava funzionari forse meno titolati, ma altrettanto eruditi e più attac-

cati alle memorie locali e quindi meno inclinati a disertare. Il tenor di vita, però, è cambiato da allora in poi, l'Unità si è venuta sempre meglio cementando, le industrie hanno del tutto assorbito la gioventù di alcune regioni, e, impedito di trovare anche quei pochi studiosi che sarebbero bastati agli archivi locali.

Contemporaneamente, si è sviluppata la persuasione che con una accurata preparazione scientifica i funzionari di buona volontà possano abbreviare i termini, che l'esperienza anticamente loro assegnava per la conoscenza, *almeno generale*, del servizio, ma principalmente degli atti, ai quali doveva applicarsi tale servizio.

Valido aiuto a questo scopo può recare lo studio di quelle istituzioni, che ha dato tanto da discutere ai nostri scrittori e amministratori, i quali lo confusero con quello delle istituzioni romane e medievali e con quella parte della storia del diritto, che illustra le vicende del giure sotto i longobardi, i goti e, vuoi anche sotto i carolingi e non più; mentre, ripetiamo, trattasi puramente e semplicemente dello studio delle vicende delle varie magistrature e degli istituti amministrativi scomparsi, de' quali in ogni archivio ci siano conservati gli atti. Questo fu l'intendimento di Pasquale Villari, quando propose la compilazione del *Manuale storico archivistico*; manuale che aveva il suo precedente molto più sviluppato nella *Introduzione al repertorio degli antichi atti governativi* di Michele Baffi (Napoli, Raimondi, 1852-1855, 2 vol.) e che sarebbe riuscito più rispondente al bisogno, se l'impreparazione e il mal volere di molti dei direttori, invitati a collaborarvi, non avesse consigliato a mutarne la pianta e a trasformarlo in un Repertorio o Guida generale degli archivi italiani.

Quello studio è quello che sotto gli antichi regimi meridionali chiamavasi della *nomenclatura* e costituiva il fondamento della dottrina di ogni archivista.

Colla persuasione di rimediare in parte colla cultura al difetto di esperienza, collo svolgimento delle massime del diritto amministrativo, furono, pur, lasciati i funzionari compiere la loro carriera nel medesimo archivio ove fossero entrati e si fossero perfezionati; ma non si ebbe più quel terrore di trasferirli per ragioni di servizio o di disciplina in altra sede. Perdurò sempre e perdura il savio divisamento di conservare in servizio quanto più lungamente sia possibile quei funzionari, che la lunga esperienza e la perizia abbiano addirittura trasformato in indici viventi giovevoli al servizio, allo Stato e agli studi.

Tutte queste ultime osservazioni, fuorché quelle relative alla preparazione, valgono anche per i funzionari che, senza essere dotati di uguali titoli di studio, coadiuvano grandemente gli archivisti nei loro

lavori e vi prendono tale pratica da sostituirli talvolta con profitto, talmente è minima la delimitazione di attribuzioni, che si possa tracciare in questa collaborazione. Hanno titolo di studio dell'istruzione media, sufficiente ad avviarli a questa collaborazione; e non dovrebbero essere lasciati economicamente in una condizione tale da spingerli a trasformare l'impiego in una borsa di studio per conseguire il titolo superiore e, quindi, il passaggio al gruppo più elevato, o ad altra amministrazione, se non si volesse veder privati gli archivi di un'opera proficua, necessaria al buon andamento del servizio.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. DIPENDENZA. — Comunque sia organizzato e distribuito, quel personale non si preoccupa, però, se non dell'amministrazione degli atti del proprio archivio e degli archivi compresi nella circoscrizione di esso.

Delle linee generali del servizio, della direzione superiore, e, quindi delle norme supreme, che devono guidarlo esso non si dà pensiero. Ne fa invece sua speciale attribuzione un ufficio speciale di dicastero centrale, al quale sia affidata l'amministrazione superiore degli archivi in generale.

Secondo i paesi, questo dicastero non è sempre lo stesso. Alcuni, informati ancora alle teorie della Rivoluzione francese e alle riforme legislative di quel tempo, che svalutarono l'importanza del documento e tolsero al medesimo gran parte del suo significato giuridico per ridurlo a semplice oggetto e materiale di studio e di cultura, aggregano quel ramo di servizio al Ministero della pubblica istruzione, in considerazione per l'appunto, del largo contributo che vi trova la cultura.

Altri Stati, rivedendo e correggendo la portata di quelle massime, ammettono sì l'enorme contributo che gli archivi recano agli studi, ma li considerano come istituti politico amministrativi, nei quali prevale l'elemento giuridico; e come tali li fanno dipendere dal dicastero politico amministrativo per eccellenza, vale a dire dal Ministero dell'interno. Altri, infine, preferirebbero che, con tutti gli altri organi amministrativi d'interesse generale, come il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura erariale, ec. costituissero quello che si dice il ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In Francia, in Spagna, nella Russia ec. gli archivi dipendono dal Ministero dell'istruzione; nei Paesi Bassi, da quello dell'interno.

In Italia, prima della costituzione del Regno e pei primi quindici anni, gli archivi dipesero dai vari dicasteri centrali; ma, nella grande riorganizzazione dell'amministrazione, quella diversità di dipendenza

e le difficoltà, che suscitò, portarono in prima linea di discussione la questione della dipendenza loro.

Come abbiamo già accennato, nominata nel 1870, una Commissione composta delle più alte competenze della scienza e dell'amministrazione in generale, dopo lunghe discussioni, chiuse nel 1875 i suoi lavori con dotta relazione del segretario Cesare Guasti; il quale, pure essendo stato sinora alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, concluse per la unica dipendenza dal Ministero dell'interno. E tale unica dipendenza d'allora in poi non fu più discussa, anche se, talvolta, per interesse particolare, qualche voce contraria tenti ancora di levarsi.

La Commissione consigliò altresì, per dar piena esecuzione alle sue conclusioni, di concentrare tutti gli archivi centrali moderni in un unico organismo che costituisse l'archivio del Regno. Ma le condizioni preesistenti, nonché quell'egoismo e quella gelosia, che offuscano talvolta la mente e la condotta di varie amministrazioni, come hanno sinora impedito la costruzione di un edificio apposta per tale istituto, così, seppure non siano riuscite a intralciare la riunione tumultuosa del maggior numero di archivi dispersi fra vari uffici scomparsi, hanno però ostacolato in tal modo l'applicazione di quel provvedimento da permettere che, accanto agli archivi di Stato tuttora sussistano altri archivi dipendenti da altri dicasteri. Così gli archivi notarili sono amministrati dal Ministero della giustizia e dei culti e ridotti ad uffici contabili. Dal medesimo dicastero e da quello dell'istruzione pubblica si muove la vigilanza, a titolo diverso, su quelli degli enti ecclesiastici. Il Ministero degli affari esteri, da noi come altrove, conserva i propri atti e come precedenti quelli di parecchi degli Stati, dai quali è sorto il Regno. Tutto ciò, oggettivamente considerato, è fonte e fomite di disorganizzazione e di disordine, né risponde ad alcuna delle tendenze dell'archivistica moderna.

CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI. — Qualunque sia il dicastero, al quale la legge attribuisce il servizio degli archivi, le importanti questioni amministrative, culturali e, anche, politiche, che questo servizio solleva, consigliano di porre accanto all'ufficio ministeriale un consesso, che colla sua dottrina ed esperienza sappia illuminarlo nelle sue risoluzioni. Talvolta, come in Inghilterra quel consesso è superiore all'ufficio ministeriale; e di quelle funzioni fa, anzi, sua prerogativa il Parlamento e, per esso, fanno le Commissioni varie incaricate di riferirgli in proposito. Ma, come l'esperienza ha dimostrato, sebbene la somma del potere appartenga veramente a quell'al-

tissimo organo dello Stato, la sua incompetenza o, per dir meglio, la sua universale competenza rende puramente formale quella prerogativa e dimostra come tutti i corpi elettivi siano inadatti a quelle mansioni. Meglio è organizzata quella funzione negli altri paesi; ove quel consesso è composto di personaggi, i quali per la loro scienza, per il loro ingegno, per la loro perizia occupano o abbiano occupato un posto eminente nella cultura, nella politica e nell'amministrazione; vale a dire abbiano una giusta e profonda preparazione a risolvere tutte le questioni, anche più ardue, che possano presentarsi nella vita di questi istituti. In alcuni paesi fu affacciato il dubbio se non convenisse integrare quell'insieme di qualità superiori con l'opportunità di un parere tecnico; e talvolta fu ammesso in seno a quel consesso un rappresentante del personale.

In Italia il corpo consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere in materia di archivio, è il *Consiglio superiore per gli archivi del Regno*, che siede presso il Ministero dell'interno ed è composto di 15 membri effettivi, i quali durano in carica quattro anni. Ad esso il Ministero chiede parere sulle questioni di massima e sulla nomina di direttori degli archivi.

Nel proprio seno il Consiglio superiore elegge per un biennio tre membri; i quali, insieme col Presidente e coi rappresentanti dell'amministrazione centrale, vale a dire il Direttore generale dell'amministrazione civile e il direttore capo del personale degli archivi, costituiscono la *Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno*; che funge da consiglio di amministrazione per il personale: e, oltre ai casi previsti dalle leggi e regolamenti, esprime il suo giudizio specialmente sulle proposte di scarto, trasmesse col loro nulla osta dai direttori degli archivi, nella cui giurisdizione le dette proposte siano state formulate.

II. COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Abbiamo detto che gli archivi sono materia di diritto pubblico, e, come tali, si decompongono nei loro elementi necessari e contingenti. Elemento *necessario* è la conservazione degli atti e ne abbiamo sinora trattato; elemento *contingente* ne è la comunicazione, della quale ci rimane a trattare.

La *comunicazione degli atti* consiste nel fatto, nell'azione di mettere a disposizione di tutti e dei singoli consociati gli atti conservati in archivio, affinché essi possano esaminarli, trascriverli, prenderne

notizia e copia e giovarsene a soddisfazione dei propri interessi o delle proprie inclinazioni.

È un fatto, una azione, abbiamo detto. Ma non è un fatto, una azione impulsiva; sì bene, un fatto, un'azione riflessa, un fatto giuridico che ha il proprio fondamento nella essenza giuridica dell'archivio, dell'atto; essenza giuridica della quale non è se non una manifestazione esterna, una conseguenza. Come tale, si connette al diritto di proprietà, concernente l'archivio, e ne dipende; e, quindi, mentre può essere, come è d'ordinario, negata dal proprietario privato, è insita, invece, nel concetto della demanialità, che abbiamo attribuito all'archivio pubblico, né lo Stato può negarla. Ognuno dei consociati, nel cui interesse esista il demanio, ha il diritto di giovarsene. E questo diritto, che gli proviene, non come individuo, ma come soggetto, come consociato, è un *diritto soggettivo*, che egli può esercitare nel proprio *interesse*, ma entro i limiti, *relativamente* ai limiti, che a questo interesse impone l'interesse generale dei consociati. Ora, *interesse* e *relatività* sono elementi essenziali del diritto civico. Per conseguenza, questo diritto soggettivo del consociato, del cittadino ad avere in comunicazione gli atti conservati nell'archivio, è un *diritto civico*.

Come tale, esso importa che ogni offesa recatavi sia suscettibile di *risarcimento* (C. P. C. art. 913 e ss.; C. C. art. 1384, § 2). Ma prima di sperimentare qualunque azione in proposito, occorre essere ben sicuro che l'offesa esista veramente, e non sia invece semplicemente un abbaglio, un *difetto di valutazione* dei fatti e della facoltà, dalla stessa natura giuridica degli atti riservata all'organo, che praticamente deve concedere la desiderata comunicazione; poiché la *relatività*, che abbiamo or ora notata nella essenza del diritto civico, implica in favore dello Stato e dei suoi organi un *potere discrezionale*, che si estende alla determinazione dei limiti da imporre all'interesse, vuoi anche all'arbitrio del cittadino. Questo potere, perché discrezionale, può essere più o meno largo, può modificare i propri effetti secondo le circostanze e le convenienze e gl'interessi stessi dello Stato e dei suoi sudditi.

E, pertanto, se, in parte, può essere precisato dalla legge o dal regolamento — e può essere, per i supremi interessi dello Stato e dell'ordine pubblico —, in parte, è affidato al criterio e alla responsabilità degli organi esecutivi, senza che questi debbano renderne ragione a chi non abbia l'autorità di chiederla.

Quando quella discrezionalità sia precisata, manifestata da legge o regolamento, dicesi *pubblicità specifica degli atti*. Rimane invece *potere discrezionale* in tutti gli altri casi accidentali.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI. — 1. La pubblicità riguarda non la persona che la pretende, ma l'atto rispetto al quale è pretesa: ed è la facoltà riconosciuta in un atto di potere essere consultato più o meno liberamente da chi ne abbia interesse. Essa vale in confronto dei privati, non dell'amministrazione in generale, alla cui azione non può opporsi limite alcuno per gli alti scopi che deve raggiungere a beneficio dello Stato e dei consociati.

Scomponendone l'essenza nei suoi elementi giuridici, si vede come la pubblicità debba essere a tutti manifesta; non ammetta pretesa, ma semplice concessione; si muova dall'interesse di chi la pronunzi, ma si applichi unicamente all'interesse di chi intenda servirsene; dipenda, dunque, esclusivamente dalla volontà del detentore dell'atto: volontà, che si esplica in un senso o nell'altro, a seconda della concordanza o della discrepanza dei di lui interessi con quelli dell'utente. Quando gl'interessi dell'uno e dell'altro collimano, la pubblicità è *illimitata*; quando contrastano, essa è *limitata*.

Lo Stato, rappresentante degli interessi di tutti i cittadini, non avrebbe teoricamente ragione di contrasto con gli interessi dei cittadini stessi. Non ne ha, certamente, coi vari organi dei quali si serve; donde la conseguenza che questi organi, queste autorità o magistrature, quando domandino ricerca o copia per uso del loro ufficio, non soggiacciono alle norme relative alla pubblicità degli atti (¹). Ma, praticamente, rispetto ai privati, le supreme ragioni dell'ordine pubblico, della politica, della sicurezza propria lo inducono, invece, a moderare la portata della libertà lasciata ai privati medesimi.

E, perciò, mentre, come norma generale, lo Stato proclama la pubblicità degli atti conservati nei suoi archivi, per alcuni di essi determina quando questa pubblicità cominci o termini; per una sola categoria invece nega addirittura ogni pubblicità.

L'articolo 1 della legge olandese del 1918 sugli archivi, pur riconoscendo la piena pubblicità degli atti raccolti, dispose che ne fossero eccettuate quelle eccezioni che fossero precisamente specificate al momento del versamento. E di tali riserve si valsero spesso donatori e depositari di atti; come, per esempio, il marchese Aymaro di Cavour quando consegnò il carteggio del suo illustre zio il conte Camillo di Cavour, e stipulò non si potesse pubblicare se non cinquanta anni dopo la morte del grande statista. Il figlio di Teodoro Mommsen, regalando alla Biblioteca reale di Berlino il carteggio di suo padre,

(¹) Ministeriale dell'interno al prefetto di Catanzaro, 30 novembre 1875, n.° 30118.

convenne che non fosse pubblico prima del 1933; la signorina Dosne, nell'atto di donare alla Biblioteca nazionale di Parigi le carte del Thiers, ne vietò la comunicazione prima della propria morte; Augusto Ivernois, consegnando il carteggio di suo padre Francesco, acerimo nemico di Napoleone I, alla biblioteca pubblica di Ginevra fece obbligo di non renderlo pubblico se non venti anni dopo la propria morte e di non lasciarne usufruire se non i cittadini di Ginevra; l'imperatore Francesco Giuseppe vietò che fossero esaminate prima di cinquanta anni le carte lasciate dall'arciduca Francesco Ferdinando, ucciso, nel 1914, a Serajevo; ec.

Praticamente, dunque, abbiamo tre specie di pubblicità: una pubblicità *illimitata* o intera; una pubblicità *limitata*; una pubblicità *denegata*.

L'eccezione, in questo complesso di disposizioni, è costituita dalla negazione di pubblicità applicata ad atti determinati. Questi atti devono essere precisamente indicati, appunto perché costituiscono una deroga al principio generale; e, siccome potrebbero non essere proprii di un secolo, ma ritrovare i loro simili in tutti i secoli, abbracciati dalla suppellettile racchiusa negli archivi, così devono ancora recare una data determinata.

Motivi di ordine pubblico suggeriscono di non prestare fede assoluta alle informazioni confidenziali e segrete sin dall'origine, che l'amministrazione in generale, e la pubblica sicurezza e la magistratura, in particolare, assumono o hanno assunto per loro servizio sulla vita, specialmente privata, di determinate persone: informazioni, che per le fonti alle quali furono attinte, gli agenti che le attinsero, il modo col quale furono raccolte, lo scopo specifico e spesso momentaneo, il contenuto spesso inquinato dalla passione, dall'ignoranza, dalla falsità e quindi infamante e ingiurioso per quelle persone e pei loro discendenti, sono atte a turbare la quiete della popolazione e delle famiglie, e quindi non devono essere senz'altro date in pascolo alla morbosa curiosità e, talvolta anche, al risentimento del pubblico. Sono gli elementi che l'amministrazione o la magistratura ha raccolto per esplicitare la propria attività, ma che essa non ha tutti accettati per veri, per positivi, ch'essa ha vagliati e che spesso rimangono a giustificazione dell'ampiezza delle indagini da essa compiute anche nel campo dell'inammissibile, prima di pronunziare la finale sua decretazione.

Di consimili elementi furono fatte ampie raccolte anche nei secoli precedenti; ma molte di esse scomparvero nei trambusti, o nelle eliminazioni, dei quali abbiamo tenuto parola. Siccome però, per l'Italia

le restaurazioni dinastiche verificatesi dopo la caduta dell'impero napoleonico iniziarono quell'era di sospetto e di persecuzione, che costituì il glorioso martirologio del nostro Risorgimento, né ebbero tempo di tutto distruggere, e lasciarono copiose raccolte di tali informazioni confidenziali e segrete sì da fare il paio cogli atti d'istruttoria della magistratura inquirente dei giorni nostri, così in Italia fu negata, in via di massima, la pubblicità di tutti gli atti contenenti tali informazioni dal 1815 in poi. Le stesse disposizioni vigono in Francia in forza della circolare del ministro dell'istruzione del 22 aprile 1908 ⁽¹⁾.

Tuttavia quando l'interesse generale lo consenta, la serietà del richiedente dia affidamento sull'uso che ne voglia fare, e sia evidente l'utilità di derogare a tale divieto per il progresso degli studi e persino anche per la fama della persone contemplate in quelle informazioni, l'amministrazione, richiestane e sorretta dal parere della direzione archivistica competente, e, nei casi più gravi, da quello del Consiglio superiore per gli archivi, sicura che l'uso di quegli atti non possa ormai più turbare le norme supreme che ne avevano consigliato l'ostracismo, non insiste nel diniego e ne concede la consultazione.

Nella ormai lunga nostra esperienza non abbiamo quasi mai saputo di rifiuto opposto dall'amministrazione a domande giuste ed oneste d'interessati e di studiosi; non ricordiamo se non alcuni dinieghi emessi rispetto ad istanze, che sotto mentita veste nascondevano propositi avversi all'erario, alla sicurezza e quiete generale. Ricordiamo altresì che, se taluno rimase colpito da tale ripulsa, dovette la propria disgrazia ascrivere più che ad iniziativa superiore a quella tale discrezionalità lasciata agli organi esecutivi del governo e, spesso, a propria intemperanza.

Ciò che c'induce a concludere che le proteste di molte calandre sono, per lo più, artificiose, né hanno fondamento, come non hanno quelle di coloro i quali per indisciplina e presunzione pretendono sottrarsi all'obbligo, che spetta ad ognuno di presentare una domanda per ottenere la rimozione di quel diniego o della limitazione, e di aspettarne con qualche pazienza la concessione.

2. — Abbiamo adoperato espressione regolamentare di atti contenenti informazioni confidenziali e segrete sin dall'origine; non abbiamo detto atti riservati, perché fra le due espressioni corre un reciso divario. Gli atti *confidenziali e segreti* sin dall'origine portano in sé e con sé un carattere indelebile, che li distingue da tutti gli altri, in

⁽¹⁾ Pubblicata nel *Bibliographe moderne*, n. 67-69, (1908), p. 208-209.

quanto non sono scopo a se stessi, ma semplicemente mezzi più o meno diretti per conseguire uno scopo determinato. Quelli *riservati*, invece, conservano quel carattere per un tempo determinato, dopo il quale lo perdono per rientrare nella massa di tutti gli altri atti liberamente consultabili; conservano la qualità di non potere essere comunicati altrui se non a coloro cui siano diretti, finché non sia conseguito lo scopo per il quale furono elaborati. E, perciò non possiamo menar buona l'interpretazione che taluni ancora danno della voce *riservata*, che leggono in testa di atti comunque archiviati; poiché se questi atti sono in archivio, la pratica, alla quale si riferiscono, deve essere considerata come del tutto esaurita e lo scopo conseguito; né quindi v'ha più ragione di limitarne la consultazione.

3. — Ciò posto, la pubblicità è *illimitata* per tutti gli atti, coi quali l'autorità competente o il magistrato determina un provvedimento o si pronunzia sopra un fatto, che implichi l'osservanza della legge; e, cioè, per tutti gli atti che lo Stato stesso abbia già reso pubblici e pubblicati al cospetto del popolo, come i decreti, le decisioni amministrative, le sentenze e ordinanze giudiziarie, ec.

È altresì illimitata per gli atti, che concernono i diritti e doveri soggettivi dei cittadini e lo stato delle persone: come gli atti di stato civile, quelli per l'esercizio dell'elettorato, pei servizi civili e militari, ec.

Altrettanto può dirsi degli atti d'indole privata per colui, cui si riferiscano direttamente e pei di lui eredi, non per gli estranei: poiché si presuppone che possano giovare a tutela o conseguimento d'un diritto e quindi, rientrare nella categoria or ora elencata. E a questo medesimo ordine di presunzioni si riconnettono per le amministrazioni autarchiche gli atti che servano alla loro gestione, quando detti atti ad esse appartengano e da esse provengano, e siano per una ragione legale qualunque già entrati in archivio: come, ad esempio, le deliberazioni sottoposte all'approvazione prefettizia, ec.

Sono illimitatamente pubblici gli atti, che servono all'incremento della cultura.

4. — La pubblicità è invece *limitata* per tutti gli altri atti amministrativi e giudiziari.

Motivi d'ordine pubblico e patrimoniale intervengono a limitare quella dei primi. Infatti, occorre nelle pratiche amministrative che indiscrezioni, commesse anche in buona fede, non vengano ad intralciare l'opera dell'amministrazione, a danneggiarla nel suo svolgimento. Bi-

sogna che l'amministrazione possa legittimamente e liberamente compiere la propria azione; e che, finché questa non sia compiuta, cioè, non abbia conseguito tutti gli scopi che le siano stati prefissi, nessuno venga a distrarla più o meno lecitamente. In altre parole, la pubblicità accordata alle decisioni delle autorità amministrative, qualunque sia la loro data, non è attribuita agli atti che siano preparatorii o servano alla esecuzione della decisione ⁽¹⁾. E, quindi, un limite è posto alla pubblicità delle relazioni, e delle pratiche stesse, ec.

Siccome in un archivio, sia di deposito, sia generale, sono versati gli atti non più necessari all'andamento del servizio ovvero ritenuti esauriti, almeno pel momento, così, senza difficoltà vi si possono trovare e vi si trovano in effetto, atti amministrativi recenti, che per varie ragioni può convenire di riassumere.

La pubblicità di essi può essere ammessa quando siano colpiti dalla prescrizione trentennale, che li libera da tutte le conseguenze patrimoniali della decisione.

Le scritture giudiziarie narrative, come i processi di espropriazione forzata, per vendita volontaria, i verbali di perizia, i verbali di esame testimoniale, i verbali di giudici, gli atti di patrimoni sacri, le procure, i documenti depositati in cancelleria, i rendiconti, le deliberazioni di consigli di famiglia, le copie delle scritture private e di istrumenti notarili, le specifiche di spese, i repertorii dei cancellieri e degli uscieri, le scritture relative alle camere notarili e notai, i registri giudiziari o finanziari, quando siano conservate, non sono fra quelle considerate pubbliche: e quindi per darne copia a richiesta sarà d'uopo ottenerne volta per volta la preventiva autorizzazione, da segnarsi sulla istanza ⁽²⁾.

Le sentenze dei magistrati in materia sì civile che penale sono pubbliche; ma questa pubblicità ammette qualche eccezione, secondo l'indole dell'affare trattato e la forma seguita nel giudizio ⁽³⁾, per esempio, rispetto a giudizi espressivi su determinate persone, perché questo particolare cade invece sotto la massima generale da noi or ora esposta nel § 2.

Parimente, motivi di ordine pubblico inducono a ritardare la pubblicità degli atti dei processi penali sino a quando si possa presumere che gli attori e i testimoni dei medesimi siano scomparsi, ed il fatto,

⁽¹⁾ Ministeriale dell'interno 12 ottobre 1875, n.° 32400. 17.

⁽²⁾ Ministeriale dell'interno 12 ottobre 1875, n.° 32400. 17.

⁽³⁾ Min. interno 29 novembre 1875, n.° 32425. 7.

che li promosse, abbia perduto ogni ragione di risentimento o di eccitazione.

Tuttavia, può darsi il caso che per le norme, tante volte citate, che presiedono ai versamenti, atti di processi penali da riassumere per prosecuzione, revisione o connessione di causa siano già archiviati. Quando tutti o alcuni di essi debbano esser riassunti e ripresentati dalla parte, che non possa altrimenti sostituirli, l'autorità giudiziaria può naturalmente derogare a questo, come a tutti gli altri divieti, nell'interesse della giustizia, sia richiedendo direttamente in comunicazione provvisoria tutto il processo, che li contenga, sia autorizzando con ordinanza motivata la direzione archivistica competente al rilascio, cui interessi, di copia di atti determinati, non mai all'ispezione di tutti gli atti del processo.

La procedura moderna dispone che gli atti dei processi civili siano restituiti alle parti. Non dovrebbe quindi parlarsi di questi processi, ma soltanto della sentenza e delle scritture ad esse connesse, che sono pubbliche. Senonchè in alcuni archivi sono rimasti processi civili, condotti secondo la precedente giurisprudenza. Essi non sono pubblici; e la licenza per darne notizia ai privati è attribuzione del ministro guardasigilli (¹).

A rigor di termine, dovrebbero rientrare nella stessa categoria dei processi penali i processi politici, qualunque sia il nome che assumano presso i vari stati che hanno costituito l'Italia. Ma essi assunsero sempre un carattere speciale dalle circostanze, che li promossero. Perciò, più che come materia giudiziaria, sono stati e sono considerati come materia politica, alla stessa stregua delle carte di polizia, dalle quali spesso presero le mosse; e vanno trattati come tali.

Piuttosto è bene accennare che nei primi anni dall'inclusione di Roma nel Regno, sorse il dubbio se le sentenze, pronunziate in tali processi dal magistrato competente nello Stato pontificio, vale a dire dalla Sacra Consulta, fossero pubbliche come tutte le altre decisioni dei magistrati, poichè sostenevasi che fossero state pronunziate non in forma pubblica, ma in forma privata. I dicasteri dell'interno e di grazia e giustizia respinsero recisamente tale dubbio, osservando che tanto nel regolamento organico di procedura criminale, quanto nel regolamento giudiziario, ambedue riguardanti l'ordinamento dei tribunali romani e la loro rispettiva competenza sotto l'abolita legislazione pontificia, non si trovava alcuna disposizione, in forza della quale le sentenze della Sacra Consulta dovessero essere pronunziate in forma privata; e per-

(¹) Min. interno 29 nov. 1875, n.° 32425. 7.

tanto ch' esse erano da ritenersi atti pubblici, de' quali l'archivio di Stato può rilasciare copia ai richiedenti (¹).

5. — Per quel che concerne la politica estera e l'amministrazione generale dello Stato, i vari paesi hanno più o meno ritardata la pubblicità degli atti, che vi si riferiscono, secondo i propri interessi, le proprie condizioni storiche e politiche, secondo le esigenze scientifiche del momento. Sicché, comparando le varie legislazioni in proposito, si scopre quanta influenza conservino ancora qua e là le norme restrittive o liberali, delle quali è stato tenuto discorso nella parte storica. Ricordiamo quel che abbiamo scritto dell'avventura toccata in Simancas a don Diego Giuseppe Dormer, storiografo del Regno di Aragona. Isidoro Carini narra come Guglielmo Robertson, autore della storia della guerra d'America, volendo consultare atti conservati in quel medesimo archivio, ne facesse domanda pel tramite di lord Grantham, ambasciatore inglese presso la corte di Madrid; ma, ammesso a esaminare i documenti soltanto esteriormente, non ottenesse la licenza di consultarli e se ne lagnasse fortemente nella prefazione all'edizione del 1777 (²).

Quell'opposizione proveniva sempre dal divieto imposto da Filippo II. Ma nuove idee si fecero strada nel secolo XIX anche nella penisola iberica, come abbiamo detto; e, per la prima volta, agli ordini draconiani del figlio di Carlo V fu derogato, il 20 aprile 1844, in favore del Gachard, poi, del Tiran, incaricato di studi dal Governo francese. I nuovi ordinamenti, emanati nel 1857, permisero a G. A. Bergenroth d'iniziare, nel 1860, la raccolta degli atti, che dovevano comporre il suo notevole *Calendar of letters, despateshes* ec. pubblicato nel 1862-68, e proseguito, nel 1873, da Pasquale de Gayangos; e, più tardi, al barone Kervyn de Lettenhove, al von Hoeffler, al Carini stesso e a una pleiade di studiosi, di compiervi i loro lavori. Con larghezza sempre maggiore le autorità competenti spagnuole accolgono ora le domande, volta per volta ad esse dirette a scopo di studio.

Giacomo Gorrini, nella dotta e diligente relazione presentata sulla pubblicità degli atti suddetti al Congresso internazionale di scienze storiche tenuto in Roma nell'aprile 1903 (³), c'insegna che, per gli

(¹) Min, interno 24 nov. 1875, n.° 32400. 17 ; e grazia e giustizia 7 ottobre 1875, n.° 8677; 23 nov. 1875, n.° 9831.

(²) CARINI, *op. cit.*, p. 376.

(³) GORRINI GIACOMO, *Opportunità di un coordinamento delle norme legislative o consuetudinarie rispetto alla consultazione e pubblicazione de' documenti degli archivi di*

art. 33 e ss. del *Regulamento do arquivo da Torre do Tombo* del 14 giugno 1902, la pubblicità degli atti era libera in Portogallo sino al 1500; pei tre secoli seguenti era subordinata al permesso del direttore; dal 1801 in poi, a una speciale autorizzazione del ministero competente.

Nella Russia imperiale, colle debite autorizzazioni, potevansi consultare i documenti anteriori al 1725 e, con eccezioni e limitazioni, sino al 1762. Nell'Unione delle Repubbliche sovietiche la pubblicità degli atti sembra riservata, pei suoi interessi politici, al solo governo centrale. In Ungheria i documenti di una certa importanza, posteriori al 1847, non sono consultabili senza speciale permesso ministeriale; astrazione fatta da quelli erariali, posteriori al 1740, che non sono pubblici. In Danimarca libera è la consultazione degli atti sino al 1750; con autorizzazioni speciali e, talvolta, persino con licenza regia, sino al 1809 e al 1850. Nel Baden per gli atti posteriori al 1771 è necessario un permesso speciale. Lo stesso avviene in Baviera per gli atti dal 1825 in poi. In Inghilterra la pubblicità è, in qualche maniera, limitata al 1.º gennaio 1803; previa autorizzazione del ministro competente, per gli atti degli affari esteri, delle colonie e del tesoro, posteriori al 1759, e dell'interno, posteriori al 1775. Invece gli archivi del Ministero della marina sono accessibili sino al 1815 e quelli del Ministero della guerra sino al 1850. Nei Paesi Bassi il limite della libera consultazione è fissato al 1.º gennaio 1814, salvo che per il Limburgo, ove quella data è ritardata, sino al 1.º gennaio 1815. Agli archivi Vaticani sono pubblici gli atti anteriori alla elezione di Pio IX (16 giugno 1846). Nella Svizzera e nel Belgio quel limite è portato al 1848; in Germania e nell'Austria, dopo la guerra, al 1894. I documenti conservati negli archivi nazionali e dipartimentali in Francia sono pubblici quando dalla loro redazione siano trascorsi 50 anni; quelli concernenti personalità politiche, dopo la loro morte. Ma per quel che riguarda l'archivio del Ministero degli affari esteri, il decreto del 12 giugno 1909 dispone che sia aperto alle ricerche sino al 23 febbraio 1848, quando quelle ricerche non concernano che la corrispondenza politica, i memoriali, i documenti, e sino al 14 settembre 1791, quando invece si voglia esaminare la corrispondenza consolare, in considerazione degli interessi privati, che vi sono di frequente trattati; ferma restando la disposizione, per la quale ogni istanza

Stato, riferentisi alla storia recente e contemporanea, negli Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, Salviucci, 1906), III, p. 23 e ss.

sia sottoposta al controllo e all'approvazione della Commissione degli archivi diplomatici, sola competente a giudicare dell'ammissibilità della medesima.

La Svezia non ammette pubblicità per gli atti che non datino di 50 anni; e, per quelli successivi, impone una autorizzazione speciale. Gli Stati Uniti, per consuetudine, considerano storici e pubblici gli atti redatti 30 anni addietro.

In Italia gli atti dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina ec. non sono pubblici. Tuttavia con permesso speciale del Capo del Governo alcune ricerche storiche vi sono pur state fatte da studiosi particolari. Per gli archivi pubblici in generale la norma vigente fu presa d'accordo dai vari ministeri competenti col r. d. 27 maggio 1875, n.° 2552, art.11-14; le cui disposizioni, opportunamente corrette, furono ripetute dal regolamento approvato con r. d. 9 settembre 1902, n.° 445, art.71, 72 e 73; e da quello approvato con r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163, art.77 e ss., che fissa come limite della pubblicità di quegli atti la data del 31 dicembre 1847.

Le esigenze della cultura e lo svolgimento degli studi storici, non meno che gli eventi vorticosi di questi ultimi anni inclinano gli animi ad una correzione di questa data che la spinga sino alla proclamazione del regno d'Italia (17 marzo 1861), sebbene vi sia chi abbia l'ardire di chiederne l'arretramento sino all'occupazione di Roma dalle truppe italiane (20 settembre 1870). La data del 1861 sarà senza dubbio accettata come quella dalla quale comincia un'era nuova per la Penisola intera: e sarà tanto più facilmente ammessa quanto più rafforzato sarà il potere discrezionale degli organi del governo di opporsi alla pubblicità di quegli atti, anche anteriori ad essa, che possano ancora conservare in sé elementi atti a inacerbire e a turbare l'ordine pubblico.

Del resto, fin d'ora, detti organi hanno quel potere, quando sospettino che qualche interesse superiore possa uscir lesa da comunicazione di atti anteriori al limite prefisso alla pubblicità. Noi stessi, al momento delle trattative di Ouchy (1912), negammo per questi motivi la comunicazione di atto, che risaliva nientemeno che al 1828.

6. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI PRIVATI E DEI CARTEGGI PRIVATI. — Rispetto agli atti che rivestano un carattere meramente privato e siano in archivio, il termine della pubblicità è, per ovvie ragioni domestiche, ritardato sino a cinquant'anni dal giorno della richiesta, quando il richiedente non sia direttamente interessato a detti atti, ma sia puramente

e semplicemente un estraneo ad essi. In caso contrario, sappiamo già che questa disposizione non ha luogo.

In conseguenza di questa sanzione, dovrebbe cadere ogni contraria decisione di autorità giudiziaria in materia di pubblicazione di carteggio privato; non solo, ma in quella più specifica di corrispondenza privata che assuma importanza politica o letteraria. E, se la causa intentata dai signori Brambilla, eredi di Alessandro Manzoni, a Giovanni Sforza e all'editore Carrara di Milano per l'inizio della stampa delle lettere del sommo scrittore, lui appena morto, può esser parsa giustificata al momento di tale pubblicazione; oggi sarebbe addirittura assurda, come sarebbe assurda quella che vietasse la pubblicazione delle epistole di Cicerone.

Perciò, hanno torto, secondo noi, coloro i quali interpretano a loro convenienza le disposizioni sul diritto di autore, promulgate col r. decreto legge del 7 novembre 1925, n.° 1950 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1925, n.° 270) e si limitano a leggere il solo articolo 12 senza collegarlo, né combinarlo con quello che lo precede e coll'altro che lo segue.

Il testo dei tre articoli è precisamente il seguente:

« Art. 11.

Il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo in commercio senza il consenso espresso o tacito della persona medesima, e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; e mancando il coniuge, i figli e i genitori, degli altri ascendenti e discendenti diretti.

La persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

È libera la pubblicazione del ritratto, quando abbia scopi scientifici, didattici, e, in genere, culturali, o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.

Art. 12.

Il diritto di pubblicare le lettere spetta all'autore, ma non può esercitarsi senza il consenso del destinatario.

Dopo la morte dell'autore e del destinatario occorre il consenso delle persone indicate nell'articolo precedente nell'ordine ivi stabilito.

Art. 13.

Quando le persone, il cui consenso è necessario per la pubblicazione del ritratto o delle lettere, siano più e vi sia fra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria ».

Senza fermarci alle innovazioni, introdotte da questa legge in ma-

teria, noi osserveremo che questi tre articoli costituiscono come un tutto unico, nel quale le disposizioni dell'uno valgono anche per gli altri. Nella loro parte, diciamo così, negativa, queste colpiscono le manifestazioni più facili ed ovvie di sembianze o di pensieri individuali, colpiscono la lettera singola o le lettere varie che alla giornata si stendano, non meno che l'effigie che cogli attuali progrediti mezzi meccanici possa essere sorpresa all'insaputa dell'effigiato. Non concernono le raccolte di lettere, i carteggi, le corrispondenze che abbiano importanza scientifica o in genere culturale, non le riproduzioni già entrate nel dominio pubblico. E perciò, combinate colle norme del regolamento archivistico, più volte discusse, permettono il progresso della scienza, assicurando in pari tempo contro malsane indiscrezioni. Ché se qualcuno obietta che, quando il legislatore avesse avuto tale intenzione, avrebbe dovuto scegliere preferibilmente per esprimerla l'articolo 12 che non l'11.º; potrebbesi agevolmente rispondergli che scelse senza dubbio l'art.11, perché riguardava il caso più comune e sollecito coi mezzi moderni di riprodurre l'immagine altrui, mentre la pubblicazione di lettere è meno frequente e richiede maggior fatica e responsabilità.

Proseguendo nella nostra esposizione, ricordiamo che altro limite è posto dalla legge comunale e provinciale alla pubblicità degli atti delle autorità degli enti autarchici; alle quali sole è demandata la facoltà di permetterla o di negarla.

Inoltre, non è inopportuno accennare che nei pubblici archivi sono talvolta anche conservati atti, affidati all'amministrazione in deposito volontario dai loro legittimi padroni (Codice civile ital. art. 1839 e ss.).

Accettando quel deposito, l'amministrazione ha posto la clausola che nessun limite possa essere posto dal proprietario alla consultazione di quegli atti, quando essa voglia essere fatta a unico scopo culturale, ed è questo il minimo dei corrispettivi, che possa chiedere e imporre per il servizio che gli rende. Ma ciò non vale che per gli scopi culturali soltanto. Quando nella richiesta di esaminare atti di un deposito volontario si riscontri un interesse economico o giudiziario da parte del richiedente, prudenza vuole di ottenere dal proprietario l'assenso all'accoglimento dell'istanza, prima di darvi corso, poiché, a norma di diritto, nessuno è obbligato a fornire altrui e del suo armi contro se stesso.

RAPPORTI GIURIDICI INTERCEDENTI FRA LO STATO E L'INDIVIDUO

Da tutto quanto precede risulta, che, a cagione delle proprie scrit-

ture, fra lo Stato e l'individuo intercedono diversi *rapporti giuridici*; che per l'individuo si riassumono in pretese; per lo Stato, in obblighi.

INTERESSI DELL'INDIVIDUO. — Nella definizione dell'archivio, e, poi, giù giù, nei rilievi che siamo venuti facendo in ordine alla demanialità e alla pubblicità degli archivi e degli atti conservativi, abbiamo già spiegato come all'individuo, membro della generalità, compete un diritto soggettivo su quegli archivi ed atti; diritto, che, promosso dalla sua stessa natura o da interesse, si manifesta nella pretesa di ottenere comunque comunicazione di quegli atti. Questa pretesa è *spontanea* quando si riferisca a una condizione di fatto o di stato, come, ad esempio, allo stato civile, al servizio militare, alle sofferenze politiche, all'elettorato, ec. È mossa da *interessi*, quando risponda a un bisogno dell'essere in generale o a una necessità di azione o di protezione.

Nel primo caso, trattasi d'*interesse puro e semplice*; nel secondo, d'*interesse legittimo*; e all'uno e all'altro interesse, all'una o all'altra pretesa corrisponde un genere speciale di soddisfazione da parte dello Stato.

È *interesse puro e semplice*, quello che muove l'individuo a ricercare atti di qualunque specie per affermare qualunque condizione o stato ovvero a fine di cultura.

È *interesse legittimo*, quello che lo spinge a chiedere comunicazione di atti pubblici per produrre, tutelare, chiarire le proprie ragioni.

Osservisi che abbiamo sempre adoperato in questa distinzione la parola *individuo*. V'ha la sua ragione: perché individuo è così il *cittadino* come lo *straniero*. Ma per quanto concerne lo straniero conviene rilevare che, se sono ammissibili tutte le sue pretese culturali, rispetto agli interessi legittimi, una parte soltanto di tali pretese può essergli riconosciuta, cioè quella parte che spetta all'individuo in generale, non unicamente al cittadino nella pienezza dei suoi diritti o nella presunzione di questa pienezza, ricordando che fino all'opzione della cittadinanza lo straniero, nato nello Stato, è presunto cittadino.

È bensì vero che v'ha chi consiglia di porre come fondamento di questa ammissione di pretesa culturale dello straniero il principio della reciprocità internazionale in materia. Noi verremmo meno ai nostri principii e alla esposizione, che abbiamo tentato di farne, se aderissimo a quella teoria. Riteniamo, invece, che, indipendentemente da quello, che possa farsi e sancirsi altrove, si debba da noi proclamare l'universalità della cultura e quindi l'ammissibilità di tutti a usufruirne,

paghi se ci vedremo seguiti in questo concetto di alto e grandioso progresso; speranzosi di esserlo in futuro, in caso diverso. Riteniamo, altresì, che il perseguimento d'interessi legittimi non debba soffrire eccezione di nazionalità; se si voglia contribuire alla civiltà e alla pace mondiali, se non si preferisca meritare la taccia d'ingiustizia e d'imprevidenza politica ed economica e, peggio ancora, l'accusa di farci ripiombare nella barbarie dei secoli trascorsi.

OBBLIGHI DI STATO. — Alle pretese enunciate corrispondono, da parte dello Stato, degli obblighi, derivanti dalla stessa sua natura, dai supremi interessi, che deve curare.

Questi obblighi si risolvono nei seguenti due doveri:

1.° lo Stato deve procacciarsi i mezzi per soddisfare a quelle pretese;

2.° lo Stato deve soddisfare a quelle pretese.

1.° — Abbiamo, più volte, fatto osservare come i mezzi, ai quali alludiamo, siano gli atti conservati negli archivi. Ora, ne consegue che per procacciarsi quei mezzi, ossia quegli atti, prima cura dello Stato debba essere quella d'impedirne la dispersione e la distruzione; vale a dire, debba assicurarne l'esistenza, la conservazione, perché possano giovare, ora e poi, allo scopo, pel quale furono redatti. In due modi lo Stato può compiere tale assicurazione, cioè *direttamente* o *indirettamente*.

a) Lo Stato assicura direttamente l'esistenza di quei mezzi, o atti, raccogliendoli, custodendoli, conservandoli e ordinandoli. Del modo, col quale possa a ciò procedere, abbiamo largamente discusso nelle due prime parti di questo trattato.

b) Lo Stato assicura indirettamente l'esistenza di quei mezzi o atti, valendosi della potestà d'imperio e di polizia, di tutela e vigilanza, ingenita nella sua essenza.

Perciò, mentre, da un lato, impone il dovere di conservare e ordinare i propri atti agli enti, che li redigono; dall'altro, prescrive cautele speciali per evitare la scomparsa di quegli atti; dall'altro, ancora, vigila sull'osservanza di queste imposizioni e prescrizioni, e, all'occorrenza, interviene a correggere l'insufficienza di quell'osservanza o a sostituirvi addirittura la propria azione.

Non vogliamo ridire quello che, in proposito, abbiamo già esposto. Ma ripetiamo che questa teoria non è ancora definitivamente ammessa fuori del nostro Paese, perché sospettata di ledere eccessivamente la libertà individuale. Altrove, si giunge fino a concedere che possa ampiamente applicarsi agli archivi degli enti autarchici; ma

non oltre. È reputata invece insoffribile ingerenza per quelli che non siano tali e per gli archivi privati.

Con tutto il rispetto, che professiamo per l'altrui opinione, ma, altresì, colla certezza che col tempo la nostra s'imporrà, noi sosteniamo, invece, recisamente il diritto dello Stato a ingerirsi di tutta quanta la materia archivistica nell'interesse supremo dei fini, che gli sono prefissi, e in quello, non meno supremo, della generalità dei consociati; generalità, che non può, né deve vedersi privata di elementi necessari alla sua cultura, ai suoi bisogni, alla sua quiete, né all'ordine, che ad essa deve presiedere, per il semplice capriccio, per l'esclusiva utilità di altri enti o individui, non ancora sufficientemente evoluti, né disinteressati per accorgersi della preminenza, che nel diritto, nella società, in tutte le altre cose, di continuo, viene, e sempre più verrà, prendendo l'interesse pubblico su quello privato.

Comunque sia, a questa azione dello Stato vanno sempre secondo noi, soggetti gli archivi degli enti pubblici, presi in senso lato, e, quindi, siano dessi quelli degli enti autarchici, siano quelli degli enti ecclesiastici. Vi vanno soggetti ancora quelli degli enti sociali, intendendo sotto questo appellativo quelli delle grandi consociazioni economiche, e gli archivi privati.

Oltre alle obiezioni, alle quali abbiamo or ora tentato di rispondere, cotesta nostra affermazione si presta ad altre osservazioni per quello che concerne gli archivi degli enti ecclesiastici e quelli delle società economiche; i primi de' quali appartengono naturalmente al gruppo degli enti pubblici; gli altri, invece, a quello delle persone private.

RAPPORTI DELLO STATO COGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Rispetto agli *archivi ecclesiastici*, è nostro obbligo distinguervi gli atti, relativi alle cose spirituali, da quelli concernenti le cose temporali. Sugli atti spirituali lo Stato non può avere, né ha alcuna azione. Essi appartengono ad un altro ordine di attività, che trascende la ragione statale; spettano a persona giuridica conservata, riconosciuta ed esistente, come tale, con finalità indipendente da quella dello Stato. Non così avviene pei secondi, non ostante quello che in giure canonico dicesi il rispetto dell'immunità ecclesiastica. Quegli atti concernenti affari temporali hanno, difatti, stretta attinenza colla contrada, colle persone, cogli interessi culturali e sociali, in mezzo ai quali si svolgono. Possono essere utili e necessari all'esercizio del ministero ecclesiastico; ma non sono il ministero stesso. Invece, mentre giovano a quell'esercizio, in particolare, rappresentano una azione, diretta a

conseguire uno scopo pubblico, vale a dire, uno scopo interessante quella generalità di consociati, cui lo Stato è preposto; e quindi richiamano sopra di sé l'attenzione, la vigilanza dello Stato stesso, ed eventualmente quella tutela, ch'esso esercita su tutti gli altri enti pubblici.

In verità, per quel rispetto, al quale abbiamo accennato, l'azione dello Stato su quegli archivi è stata sempre piuttosto fiacca. Noi riteniamo, invece, che se lo Stato avesse esercitata quell'azione, e l'esercitasse con minore incertezza, essa gioverebbe assai agli enti stessi.

A quell'incertezza, a quei riguardi inopportuni, che provengono da una falsa concezione dell'azione statale, radicata nella mente di agenti, incompetenti in materia d'archivio, risale la colpa della pessima applicazione di tutte quante le leggi sulle congregazioni religiose sopresse nei secoli XVIII e XIX, nonché la deplorable distruzione di molti archivi ecclesiastici.

LO STATO E GLI ARCHIVI VATICANI. — Rientrano nel nostro ordine d'idee anche gli *archivi vaticani*, in quanto conservano tuttora atti redatti e promulgati dalla potestà temporale dei Sommi Pontefici per l'amministrazione delle contrade, delle quali furono sovrani sino al 20 settembre 1870.

In quelle contrade lo Stato italiano è il successore dello Stato pontificio; e, come tale, per massima pacifica di diritto pubblico, subentra al suo autore nella stessa posizione giuridica, che questo occupava; e per quel che concerne la materia, della quale trattiamo, deve assumere, conservare e comunicare gli atti dei vari rami dell'amministrazione di quelle contrade, emanate da quel suo autore. Molti di questi atti hanno già costituito l'archivio di Stato di Roma. Parecchi, però, rimangono ancora negli archivi vaticani.

Vi fu e certamente v'ha ancora chi sostenga che, a rigor di termine, lo Stato italiano potrebbe esercitare un'azione di ricupero nei riguardi di questi ultimi.

Ma, essendo la Santa Sede un ente giuridico del tutto speciale, noi stimiamo che lo Stato italiano non saprebbe *sic et simpliciter* ove sperimentare, né come sperimentare una tale azione. Non avrebbe ove sperimentarla, pel fatto che i palazzi apostolici godono del privilegio della estraterritorialità e che gli archivi vaticani sono conservati proprio in essi e non già in altri palazzi di semplice proprietà vaticana. Non troverebbe come sperimentarla, perché non v'ha tribunale da addire, non valendo a ciò né il tribunale dell'Aja, né la Società delle Nazioni, ai quali la S. Sede non partecipa, né forza da incaricare, se

non come atto di prepotenza. In tale condizione di cose l'unica via che rimanga è quella della trattativa in via amichevole, che rispetti il carattere e gl'interessi dell'ente, con cui sia condotta.

Tale trattativa ha già dato a noi stessi la soddisfazione di ottenere, col mezzo di permuta, dalla santità di Benedetto XV la consegna dell'importantissimo ed imponente archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo, che amministrava tutte le terre dello Stato pontificio: notevolissimo risultato, checché qualcuno opponga ancora, e progresso nelle relazioni fra Stato e Chiesa, che meriterebbe di avere più d'un seguito, *almeno* per tutti gli atti amministrativi, che non hanno più ragione di essere conservati nel palazzo vaticano e ne ingombrano gli archivi.

Parlando di questi atti, abbiamo profferito l'avverbio *almeno*, e non senza ragione. Quali si siano le varie opinioni, non possiamo, né dobbiamo disconoscere le grandi benemerenzze della Santa Sede verso la cultura, né il carattere speciale, che assunse in tutti i secoli la di lei politica estera. Non possiamo quindi negare, anzi tutto, che, riconosciute anche da noi il diritto di legazione, essa facesse ai suoi fini e continui a fare politica estera; e, pertanto, continui ad essere una potenza estera, sia pure sui generis, che non ha che fare coll'Italia. Ché se, contrariamente alla nostra opinione, ciò non fosse ammesso, in virtù delle benemerenzze predette, il Vaticano pei suoi archivi meriterebbe, pur, di essere trattato alla stessa stregua almeno delle badie, privilegiate dalla legge di soppressione, e già da noi citate; che, per quanto celebri, non sono, al cospetto del Vaticano, se non modesti enti, eppure hanno conservato e conservano i propri archivi.

V'ha chi potrebbe rimproverarci di tentare di risolvere questa delicata questione al di sopra e all'infuori del disposto della legge del 13 maggio 1871, n.° 214, ossia, della così detta legge delle guarantee, proclamata legge costituzionale del Regno dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 27 febbraio 1878. Ma l'ambiguità delle espressioni di quella legge; l'interminabile discussione, alla quale, per l'incompetenza dei legislatori, darebbe luogo la questione di sapere se gli archivi vaticani siano o no compresi sotto la voce di *biblioteca* o sotto quella di *musei e biblioteca* dell'art. 4 di detta legge; il silenzio della legge in materia archivistica; l'impraticità della legge ecc. ci sono parsi sì poco atti a mantenere le possibili trattative in quella atmosfera serena e quieta, che sola potrebbe condurle a qualche risultato positivo, che abbiamo preferito essere più pratici e basare le nostre possibili pretese su terreno ben altrimenti solido.

Del resto, il tempo produrrà anche a questo riguardo i suoi benefici effetti, smussando tutte le angolosità, che possano ancora sussistere o ripresentarsi. E, forse, quella vigilanza sugli archivi vaticani, che oggi non è ammessa, potrà, domani, essere accolta sotto forma di benevoli consigli, quando si sarà sperimentato che essa, senza secondo fine, non miri se non al progresso della cultura e quindi alla conservazione degli atti, che da secoli sono la gloria del Papato.

Pel momento, quella vigilanza si esercita fuori dei palazzi apostolici in modo che lo Stato italiano sia sempre pronto a prestare il proprio braccio ad ogni richiesta, quando qualche incidente privi l'archivio segreto di qualcuno dei suoi cimelii. Prova ne abbiamo avuto, noi stessi ancora, nel ricupero e nella restituzione alla S. Sede degli atti parrocchiali di Ponzano; ed altri, in quelli di codice miniato trafugato dalla Biblioteca Vaticana.

Tutto ciò, però, non ci esime dal dovere di far rilevare un fatto curioso, che meriterebbe maggior circospezione in chi lo compia.

L'Italia, abbiamo, dunque, concluso, non ha presa sul Vaticano. Dovrebbe reciprocamente il Vaticano non essere suscettibile di aumenti a danno dell'Italia. Invece, il Vaticano può sottrarre all'Italia qualunque atto di ente religioso, di biblioteca, ec. che altrui sia riuscito illecitamente detenere o anche rubare al momento della soppressione delle congregazioni religiose o dipoi. Basterà citare l'esempio delle pergamene di S. Maria in Campomarzio di Roma, il codice di S. Biagio di Aversa, ec. Il Vaticano si è trasformato per ciò in un *asilo* d'immunità. Riteniamo che maggior prudenza in coloro, che tentano di comprometterlo al cospetto del mondo, sarebbe necessaria.

LO STATO E LE SOCIETÀ ECONOMICHE. — Rispetto agli archivi delle grandi società economiche, e di amministrazioni statali derivate da società private, come delle ferrovie, dei telefoni, delle assicurazioni ec., la libertà, oggi lasciata ai loro Consigli di amministrazione, ha disperso e distrutto una fonte preziosissima per ricerche così culturali, come amministrative. Eppure, non può negarsi che tutte le banche e società industriali, tutte le imprese commerciali, scomparse, abbiano fatto della storia colla loro attività spesso tumultuosa, assorbente e più che ardita; non può negarsi che, a loro tempo, abbiano occupato un posto notevole, condotte relazioni, trattazioni, ec. che, se anche inquisite talvolta d'errori, hanno contribuito alla vita del paese e, talvolta anche, alla prosperità del medesimo. Chi ridirà più gli ardimenti di Raffaello Rubattino col Cavour, col Garibaldi e finalmente in

Assab? Forse negli archivi della Navigazione generale italiana qualche traccia ve ne sarà ancora. Ma come consultarla?

Chè parecchi istituti maggiori, alla scomparsa degli altri, assorbono insieme colla situazione finanziaria, alla quale devono rimediare, anche gli atti, dai quali quella situazione comparisce; ed è naturale e bene. La Banca d'Italia, infatti, è presso di noi il luogo principale di siffatti concentramenti; come nei tempi passati e nel mezzogiorno d'Italia furono il Banco di Napoli e quello di Sicilia, de' quali abbiamo già tenuto parola nella seconda parte di questa trattazione. Ma, siccome non tutti quegli atti servono più a chiarire la situazione finanziaria dell'istituto scomparso, anzi finiscono per essere d'ingombro al successore di questo, e gli procurano talvolta il giustissimo obbligo di costituire servizi e impiegati appositi per conservarli, come nel caso del Banco di Napoli citato; così, a scanso di ulteriore dispersione e di tardivi rimpianti, non sarebbe forse inconveniente che lo Stato intervenisse a raccomandare il versamento di quella parte superflua di atti nell'archivio di Stato o del Regno a titolo di deposito volontario. Con ciò, senza creare nuovi istituti, come gli archivi economici della Germania, della Svizzera e dei Paesi Bassi, dei quali abbiamo parlato, anzi, uniformandosi sempre più alla massima della concentrazione degli archivi diffusasi per opera della civiltà dei giorni nostri e, per l'Italia, imposta dalla relazione della Commissione del 1875 ricordata e dai regolamenti organici, si verrebbe ad assicurare alla storia e agli interessi privati una fonte di notizie, di valore eccezionale.

ARCHIVI PRIVATI. — Abbiamo parimente già visto l'azione dello Stato avvolgere nel suo procedimento anche gli archivi privati. Essa vi si esercita in due modi, e cioè, coll'istituto della prelazione e con quello della rivendicazione; de' quali non ripeteremo la trattazione. Soltanto, ricordiamo ancora, come abbiamo già accennato che gli articoli 3 e 4 dell'art. 999 del Codice civile italiano concernono il deposito di documenti comuni all'intera eredità in mano di speciale depositario, per formulare il voto che questo sia l'archivio di Stato, imparziale e fedele custode non solo, ma conservatore sicuro contro ogni dispersione.

Con questi vari provvedimenti lo Stato risponde, fino a una data misura, a un sentimento innato del popolo; il quale ha in una certa maniera coscienza di possedere una qualche aspettativa di diritto sulle carte di tutti i suoi componenti, pel fatto ch'esse furono redatte sullo stesso territorio, negli stessi momenti, entro lo stesso ambiente di tutte le altre, pubbliche e private che siano; e quindi non si sono dipartite

da quelle caratteristiche, che questo ambiente imprime su tutto quel che produca, e che costituiscono come la qualità essenziale della vita, in mezzo alla quale egli stesso si muove.

2. — Procacciatisene i mezzi, lo Stato deve soddisfare alle pretese dell'individuo sugli atti dei propri archivi, vale a dire, dargliene comunicazione.

Tale comunicazione può essere *diretta* o *indiretta*.

COMUNICAZIONE DIRETTA. — È *diretta*, quando lo Stato, o chi per esso, consegna l'atto richiesto al richiedente, perché questi possa consultarlo. Tale consegna si verifica in due modi: o trasferendo l'atto dal luogo, ove sia collocato, in altro, sempre entro le pareti fra le quali sia conservato, ove il richiedente possa compierne la desiderata consultazione; ovvero, estraendolo dall'edifizio dell'archivio per affidarlo allo stesso scopo all'altrui temporanea custodia. Il primo modo è quello ordinario della *ispezione*, consultazione o visione, che dir si voglia; l'altro è quello chiamato usualmente della *comunicazione in senso stretto*.

L'ispezione può esser fatta così da un privato come da un rappresentante dell'amministrazione. La comunicazione *in senso stretto* va distinta secondo che gli atti, ai quali si riferisce, siano amministrativi o scientifici. Nel primo caso, la comunicazione non può esser fatta se non a un ente governativo, e, quasi sempre, a quello esclusivamente, donde emana l'atto, o all'ente depositante, quando trattisi di deposito volontario. Nel secondo caso, abbiamo quello che dicesi il *prestito* archivistico, ammesso internazionalmente in molti Stati, limitato, invece, in Italia, agli archivi del Regno, previo parere delle singole direzioni, accettazione di custodia da parte di quella presso cui deve essere fatto il prestito e autorizzazione ministeriale, per gli atti che possono escludere le contemporaneità di parecchie ispezioni né abbiano tal pregio da consigliarne quasi l'immobilità.

AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE. — Così l'ispezione, come la comunicazione, deve essere naturalmente chiesta, nelle forme volute, da chi desideri procedervi.

Tale istanza apre l'accesso all'archivio. Ma questo accesso non è arbitrario, come nella biblioteca; è sottoposto a certe condizioni, perché l'archivio, non è la biblioteca. La biblioteca può permettere l'accesso per capriccio, per passatempo ec. in ossequio allo scopo supremo di diffondere la cultura anche col divertimento. L'archivio, per la forma

stessa, la vetustà, la materia e l'importanza degli atti, che contiene e che quasi sempre sono unici, non può accogliere a consultarli se non coloro i quali vi abbiano veramente interesse e, colla serietà dell'indole e degli scopi loro, diano sicuro affidamento di saperli maneggiare.

Questi frequentatori devono avere veramente interesse a consultare quegli atti sia per tutelare diritti propri, sia per cultura generale. Nel primo caso, sono degli interessati; nel secondo, degli studiosi. Come abbiamo detto, nell'un caso e nell'altro, gli stranieri sono in tutto e per tutto equiparati ai cittadini.

La direzione archivistica può chiedere referenze su quei frequentatori per assicurarsi del loro interesse e della loro serietà, e regolarsi in conseguenza. Dunque, non può più parlarsi di *accessibilità*, ma sibbene di *ammissione* all'archivio; ammissione che, come ben s'intende, per ragioni unicamente relative alla persona, alle qualità personali del richiedente, può essere concessa, negata o ritirata da chi abbia la facoltà di aprire o chiudere l'archivio, ma sempre con decisione motivata, che deve dimostrare tutta l'eccezionalità del caso. Difatti, tutte queste facoltà non mirano a limitare la libertà del richiedente, ma a disciplinarla soltanto nell'interesse della conservazione degli atti, sui quali intende esercitarsi. Derivano dal potere di polizia proprio dell'amministrazione.

È, poi, ancora opportuno avvertire che l'ammissione in archivio non ha che fare colla pubblicità degli atti di archivio.

Come per l'individuo, così per l'ente od ufficio governativo, conviene alla direzione archivistica procedere ad un esame sommario sulla ragionevolezza dell'istanza, presentata, per comunicazione di atti di archivio.

Poiché è necessario assicurarsi che quell'ufficio abbia veramente il diritto di consultare un atto. E questo diritto gli spetta senza contrasto, quando l'atto sia stato proprio da esso stesso redatto. Può spettargli, anche, quando tratti affare connesso con quell'atto ed abbia ottenuto in qualche modo l'assenso dell'amministrazione, dalla quale questo atto emana. In questo caso, però, l'archivista può decidere se condizioni speciali non gli consiglino di preferire la trasmissione di una copia alla consegna del documento.

Queste cautele, rispetto agli uffici governativi, mirano, da un lato, a impedire la dispersione degli atti e la ricostituzione presso gli uffici medesimi di archivi e raccolte contrari alla massima della concentrazione, tante volte affermata; dall'altro, a mettere un freno alla licenza, colla quale uffici esecutivi e ufficiali inferiori si ritengono autorizzati a

disorganizzare, ai propri fini e a risparmio di fatica, gli altri servizi con domande incompetenti ed eccessive.

LOCALITÀ DELL'ISPEZIONE. PRESTITO. — L'ispezione dei documenti, a qualunque scopo diretta, non può mai essere permessa sul posto stesso, ove i documenti siano conservati: per evitare indelicatezze che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero recare disordine alle serie. Perciò, in genere, l'accesso ai locali di deposito, ai magazzini, è vietato agli estranei, tranne che per semplice visita, sempre condotta da funzionario responsabile.

Invece, gli atti sono trasferiti in aule, a ciò destinate, e che, come abbiamo detto, si chiamano: *sala di studio*, se l'ispezione, che vi si faccia, non abbia se non scopo culturale; *sala di lettura*, se l'interesse, che vi conduca il richiedente, sia giuridico o finanziario. Ed è ovvia tale distinzione, come appropriata tale appellazione: poiché nella sala di lettura non sono in giuoco se non interessi legittimi, che richiedono una procedura speciale per il rispetto dovuto alla verità, che deve costituirne il fondamento, e quindi non possono essere abbandonati all'altrui cupidigia o all'altrui passione, quando debbano risultare da una prova tangibile, in confronto di terzi. L'interessato può leggersi i documenti, non trascriverli, né estrarne squarci; né può leggerli altrove, poiché essi devono essere e rimanere sempre a disposizione di qualunque altro interessato, non essendo ammissibile né preferenza, né difficoltà, che leda altrui interesse.

Le operazioni che si compiono nelle sale di studio sono del tutto differenti. A prescindere, oltre che dalla curiosa pretesa di taluni di far credere alla scoperta da loro unicamente fatta di atti d'archivio, de' quali certo avrebbero ignorato l'esistenza se non fosse stata loro indicata da qualche archivista, dalla mania di talaltro che pretende a un diritto di primizia sui documenti di archivio, come se potesse mai immaginare tutti gli scopi, ai quali essi possano ora e in futuro servire, è un interesse puro e semplice, è l'interesse della cultura che vi conduce lo studioso e a lui è lecito leggere e trascrivere quegli atti, dai quali altri non risentirà offesa, ma forse invece beneficio per l'agevolezza procuratagli di poterli consultare stampati. Il progresso della civiltà consiglia a favorirlo sino al punto di trasferire gli atti richiesti nell'archivio della città, ove risieda, se condizioni sue particolari gl'impediscono di accedere al deposito, ove siano d'ordinario custoditi. Questo trasferimento costituisce quello che abbiamo detto chiamarsi *prestito*: prestito della cui convenienza per la qualità e rarità degli atti, per la responsabilità di chi sia preposto alla loro conservazione, è ri-

messo e dovrebbe sempre essere rimesso il giudizio al potere discrezionale delle singole direzioni. Le quali, accogliendone la richiesta debbono ottenerne l'autorizzazione dal ministero dell'interno e l'assenso dalla direzione presso cui permettere la consultazione, che potrebbe pur rifiutarsi di assumere la responsabilità del deposito. Con ciò la legislazione italiana, pure ammettendo il prestito archivistico, lo circonda colle opportune cautele per evitarne tutti pericoli e non lo acconsente se non entro i confini del Regno: mentre altri Stati riconoscono il prestito internazionale dei documenti archivistici, come di qualunque opera di pubblica biblioteca. Per la Francia è notevole in proposito la circolare del Ministro della pubblica istruzione ai prefetti in data 15 marzo 1905 ⁽¹⁾.

ISPEZIONE. — Ma, dovunque l'ispezione avvenga, essa deve essere sottoposta a una cortese, ma severa vigilanza, che dia affidamento circa l'incolumità e l'integrità dall'atto comunicato. Da essa, però, non possono andar disgiunte le agevolezze, che permettano al richiedente di orientarsi e di sollecitare il conseguimento dei suoi desiderii.

Perciò, ad ambedue le sale sono preposti funzionari provetti; i quali dirigono il servizio di rifornimento del materiale domandato, consigliano lo studioso e, all'occorrenza, lo mettono in relazione cogli impiegati del ramo speciale, delle cui carte egli faccia oggetto delle sue indagini.

In queste doverose attenzioni lo studioso acquista coscienza dell'importanza dell'istituto, al quale si sia accostato, e della perizia del personale addettovi. Non deve, però, pretendere contemporaneamente un numero soverchio di atti, per evitare ingombri che possano rendere disagevole lo studio agli altri ricercatori ed eccesso di fatica al personale subalterno, nonché disorganizzare le serie ed impedire la vigilanza agli ufficiali di assistenza. Contro domande esorbitanti di atti parecchie disposizioni locali hanno, del resto, opposto la norma di non dare contemporaneamente allo stesso studioso più di quattro registri e di dieci atti sciolti entro copertina, coll'obbligo di non mandargliene altri, prima che li abbia del tutto restituiti. Questo provvedimento è logico, se si consideri che non si leggono, né trascrivono nello stesso tempo tante unità; e che per le rarissime collazionature di testi non se ne adoperano d'ordinario più di due, a differenza di quel che avvenga nelle biblioteche, ove per stabilire la lezione definitiva di un codice occorre spesso averne presenti delle dozzine.

Quando tanta ragionevolezza si abbia da tutte le parti, è facile

⁽¹⁾ Pubblicata nel *Bibliographie moderne*, n. 49-50 (1905), p. 97.

ammirare le sale di lettura o di studio quasi sempre sgombre di atti. Altrimenti, è d'uopo che l'ufficiale d'assistenza, alla fine di ogni seduta, chiuda in armadio apposito le scritture non ancora restituite, per ridarle in lettura al ritorno dello studioso. Questa sospensione di studi da parte del frequentatore può durare parecchi giorni; ma sarebbe consigliabile che non superasse la quindicina per non intralciare le ricerche altrui, segnatamente se lo studioso non si presenti all'archivio se non ad intervalli piuttosto lunghi o intermittenemente, e per evitare gl'ingombri e i disordini lamentati.

COMUNICAZIONE INDIRETTA. — La comunicazione di atti è indiretta, quando il richiedente non proceda personalmente all'ispezione o alla trascrizione degli atti, ma l'affidi all'amministrazione, sia spontaneamente, sia per obbligo di legge. L'incarico ne è sempre conferito con istanza, che può essere distesa su carta semplice, quando trattisi d'interesse puro e semplice, cioè di studio, di affermazione di stato di persone, di diritti civili ec.; su carta bollata, se serva ad interessi legittimi.

RICERCHE. — Lo studioso, residente in località lontana dall'archivio, ha facoltà di chiedere notizia di atti conservati nel medesimo, senza eccedere, però, né pretendere che gli sia addirittura fatto il lavoro da condursi su quegli atti. Per la liberalità, colla quale devesi favorire ogni studio, tendente al progresso della scienza o della cultura, l'amministrazione suole largheggiare in indicazioni, confronti e consigli, dovuti alla fatica ed esperienza dei suoi funzionari. Basterebbe esaminare la corrispondenza di ogni archivio per sincerarsi del largo, taciuto e spesso ignoto contributo, che nella sua austerità essa ha, da per tutto, recato, senza compenso, neppure di gratitudine, né rumore, all'avanzamento della civiltà.

Per altro fine, si rivolge ancora all'amministrazione chi abbia da mettere in evidenza condizioni di fatto o di diritto, delle quali sia in possesso come uomo o come cittadino. V'ha, per esempio, chi chiede certificati, concernenti lo stato delle persone, ben sapendo che in vari archivi, e, segnatamente, in quello di Firenze son raccolti tutti gli atti di stato civile della Toscana, dal 1809 al 1865, cioè, dalla creazione napoleonica alla legge italiana sulla tenuta di detti atti; e, che gli archivi provinciali del Mezzogiorno e di Sicilia son depositari di quello dei due registri originali dello stato civile, che, a' termini della legge del 1819, fu, dapprima, affidato alla custodia della cancelleria del tri-

bunale, e, poi, da questa versato agli archivi (¹). Così all'archivio di Stato chiedono i certificati, dai quali risulta l'iscrizione sulle liste di leva, ovvero sui ruoli degli elettori, ec.

Vi ricorre anche chi raccolga gli atti da' quali apparisca il suo diritto a una pensione dallo Stato, o a un privilegio assicurato dalla legge, come ad esempio quelli che attestino il servizio prestato nelle amministrazioni governative, o durante le guerre per la indipendenza, ovvero ancora la possibilità di esser riabilitato da condanne subite, ec.

Vi si affida infine per interesse legittimo chiunque abbia ragione da perseguire o tutelare presso autorità civili o giudiziarie.

In tutti quei casi l'archivista mette a disposizione del richiedente la propria dottrina ed esperienza nonché il proprio tempo, non solamente per ricercare quegli atti e indirizzare il richiedente sulla buona via, da esso cercata, non infrequentemente, a tastoni e senza concetto né precisione; ma anche per trascrivere quegli atti, che il cliente non saprebbe, più frequentemente ancora, decifrare, e conferire ai medesimi quella fede pubblica, di cui agli articoli 1333 e ss. del Codice civile italiano. In pari tempo, sottopone a indagine severa la ragione precisa per la quale a lui ricorra il richiedente e, secondo il risultato di tale inchiesta, applica le disposizioni, che differenziano le carte pubbliche da quelle non pubbliche, senza incappare nell'errore di scordarsi che per le amministrazioni dello Stato questa particolarità non esiste, né in quello di ledere gl'interessi dei privati e dello Stato.

Con queste avvertenze, egli dimostra di possedere le stesse qualità amministrative di tutti quanti gli altri funzionari direttivi, e di non essere una semplice macchina, né un indifferente applicatore di norme, da altri formulate e interpretate.

COPIE. — Anzi, nel campo del servizio pubblico, quelle sue qualità emergono principalmente quando occorra risolvere le difficoltà che sollevano tutta la teoria della pubblicità degli atti e quella della corresponsione pretesa dall'Erario per i servizi resi ai richiedenti. Queste difficoltà son numerose, poiché l'interessato preferirebbe, anzi tutto, estrarre da sé la copia, che gli preme, o ricavarne quei soli appunti, che gli giovino. Senonché la copia, l'appunto, da lui estratto, non si differenzerebbe da quello trascritto da qualsiasi altro individuo, e quindi dal suo avversario, né potrebbe essere opposto alle altrui pretese come titolo autentico, indefettibile delle sue ragioni. Difetterebbe di quella fede pubblica, che l'erige a prova ineccepibile di un diritto. Quella

(¹) Ministeriale dell'interno 6 febbraio 1877, n.° 32400. 19.

fede pubblica è posseduta invece dall'archivista; e questi unicamente può attribuirle ad esso. Perciò, all'archivista esclusivamente spettano il diritto e il dovere di spedire quella copia o quell'appunto nelle forme, volute dalla legge. L'interessato, poi, mal si piega d'ordinario all'aumento di spese, che gli procura la provvista degli atti per sostenere le proprie ragioni, e i limiti che a tale provvista sono imposti per considerazioni superiori dell'interesse generale. E, poiché tale provvista non può essergli data se non dall'archivista per mezzo della spedizione di copie, sul rilascio di dette copie e sull'interpretazione da dare alle varie disposizioni, che le concernono, vertono le controversie sulle quali deve pronunziarsi il funzionario dell'archivio. Senza pretendere di elencarle tutte, accenniamo ad alcune delle difficoltà più comuni e al modo, col quale siano state risolte specialmente per consiglio ed istruzione, ottenuti dalla saviezza del ministero dell'interno, le cui massime meriterebbero di essere raccolte e pubblicate.

1. — Forse la maggiore difficoltà consiste nel distinguere che cosa si debba intendere per atto notarile in un archivio generale, quando si ricordi che tutti gli atti principali nei secoli di mezzo, e molto dopo, e quasi fino ai giorni nostri, furono stipulati da pubblici notari o da ufficiali investiti di facoltà uguali a quelle dei notari in determinate materie. A chi non fermi la propria attenzione su questa particolarità potrebbe venir fatto di considerare tutto l'archivio come una raccolta di atti meramente notarili o, viceversa, come una raccolta di atti unicamente storici. Invece, lo spirito della legge attribuisce all'atto notarile puro e semplice un valore giuridico corrente e persistente; e, finché questo valore sussista, lo considera come soggetto a tutte le disposizioni emanate intorno agli atti pubblici e alla fede e alla forza, che devono ad essi essere prestate; quando cessi, lo considera meramente come atto storico. Questo valore emerge dallo scopo, pel quale la comunicazione dell'atto vien richiesta; e perciò, senza dire che siano atti notarili unicamente i rogiti, le schede dei notari, che, segnatamente se antichi, possono non essere più consultati se non a titolo storico, dallo scopo della domanda l'archivista deve volta per volta distinguere di che si tratti e governarsi in proposito.

2. — Così pure, ma in grado meno difficile, egli deve ricordare che il disposto del r. d. 5 gennaio 1879 n.º4692 (serie 2.^a), secondo il quale senza autorizzazione del presidente del tribunale è vietato il rilascio di copia di atto sotto firma privata, esistente negli archivi provinciali meridionali, fu corretta dalle successive riforme del regolamento archivistico, e vale ormai finché detto rilascio non sia chiesto da uno degli

stessi contraenti, per la norma esposta parlando della pubblicità degli atti ⁽¹⁾ o non intervenga l'autorizzazione dei ministeri dell'interno e della giustizia.

3. — La spedizione di copie fotografiche, fatte sia presso il Gabinetto fotografico annesso all'archivio del Regno, sia a mezzo di fotografo gradito dall'amministrazione, è frequente quando trattisi di ricerche culturali, ma è piuttosto rara nel caso di tutela d'interessi legittimi. Allora è richiesta nelle forme legali come qualunque altra copia come prova dell'autenticità o falsità di un atto. Ma non entra nella competenza dell'archivista sentenziare in proposito in materia che il magistrato deve ancora vagliare; e, quindi, la formula di estrazione da apporvi non deve attestare se non che la riproduzione è tolta da atto esistente in archivio, ma non mai dichiararla autentica.

Taluni si lagnano dell'obbligo di riconsegnare all'archivio le negative insieme con due positive dei documenti fotografati; ma con ciò sembrano ignorare che, quando si voglia fare della riproduzione fotografica una speculazione libraria, devono intervenire coll'amministrazione altre condizioni precise, che esorbitano dal campo dell'archivistica. V'ha paese, per esempio, la Spagna, che nell'estate 1927 ha persino sancito disposizioni restrittive contro la riproduzione fotografica a serie di codici interi dei propri istituti culturali, appunto per impedire tale speculazione sia scientifica, sia libraria, a detrimento del progresso nazionale.

4. — Qualche difficoltà potrebbe sorgere circa il rilascio di copie di semplici brani di documenti, vietato per impedire reticenze ed incertezze dannose alla ricerca della verità. Ma occorre intendersi sul significato della parola: brano. Brano è una parte, uno squarcio di un tutto, di un corpo, che se ne stacca e se ne rende indipendente. Ma questo corpo in archivistica è un atto più o meno complesso: in cui tutte le parti o sono intimamente connesse le une alle altre, ovvero sono accostate le une alle altre senza intima connessione ma semplicemente per la forma speciale dell'atto. S'intende agevolmente come, estraendo un brano da quel complesso, si venga, nel primo caso, a distruggere la relazione che corre fra le varie parti e a rendere incomprensibile e talvolta a falsificare il senso di quel brano, con grave detrimento della verità e della giustizia. S'intende altresì, invece, come, eseguendo la medesima operazione nel secondo caso, non si faccia altro se non l'isolamento di una partita, di un brano che contribuisce a comporre nel suo insieme il documento, ma non ha relazione alcuna con le altre partite che la precedono e la seguono. Perciò il divieto di copia ri-

⁽¹⁾ Ministeriale interno 25 luglio 1909, n. 8940. 5.

guarda gli atti congegnati nel primo modo; ma non si estende a quelli che assumano la forma di una raccolta, di una sequela di partite o di elenchi senza relazione fra loro, come sarebbero ad esempio le perizie, le graduatorie, gli statuti, le matricole, i prioristi ec. Tuttavia, siccome la semplice riproduzione del brano per sé stante verrebbe a nascondere la fonte originale, donde fosse estratta, e quindi lo scopo, pel quale esso avesse assunto tale forma, così è prescritto che non si trascuri mai in tali casi di riprodurre integralmente il preambolo e la chiusa dell'atto, dal quale è squarciato il brano, e di rinchiudervi a suo posto, mediante degli omissis, la copia di quel brano.

5. — I certificati di servizio o altri di natura analoga vanno considerati non come brani di documenti, ma come riassunti: giacché il servizio prestato risulta da una serie di atti, che non è necessario riprodurre per intero; e la succinta esposizione delle parti dispositive di essi, non lasciando luogo ad apprezzamenti, non dà ragione di temere che per alterazione di senso sia attestata una cosa diversa dal vero. Invece sono considerati come brani di documenti, e, quindi vietati, i certificati di nobiltà, di condanna, ec. ⁽¹⁾

6. — Per gli stati discussi delle cappellanie fu preso il temperamento di concedere la copia separata dei singoli numeri, come di cose per sé stanti; invece, degli stati discussi dei comuni fu ammesso il rilascio di copia di tutto l'introito, non delle singole partite, riassumendo l'esito; ma, di non spedire copia dell'esito, senza l'introito, per non suscitare sospetti, né incertezze. Questa enumerazione potrebbe essere continuata.

TASSE D'ARCHIVIO ED ESENZIONE DALLE MEDESIME. — Piuttosto convien rilevare che la pretesa del privato di non avere copia se non di una parte del testo proviene dall'obbligo, ch'egli ha, di riconoscere il servizio, resogli dall'amministrazione colla spedizione della copia, mediante il pagamento di una *tassa d'archivio* (*droits d'expédition fr.*), fissata da una tariffa, variabile secondo le convenienze finanziarie dello Stato ⁽²⁾.

Riscossa, al presente, a mezzo dell'apposizione di doppie marche

⁽¹⁾ Ministeriali interno 23 luglio 1875, n.° 157158; 20 settembre 1875, n. 32438.

⁽²⁾ Presentemente è fissata dagli art. 84 e ss. del regolamento 2 ottobre 1911, n.° 1163; in molte parti modificati dall'art. 2 del r. d. luogotenenziale 26 ott. 1916, n.° 1697, e dall'allegato B al r. d. 21 ottobre 1923, n.° 2367.

sui bollettari di ricevuta all'atto del pagamento, quella tassa è ripetuta sulle copie che si rilasciano in forma autentica.

Essa non è sempre accolta senza discussione; e, persino, enti ragguardevoli sbagliano nel pretendere di esserne esentati. Così, nel 1883, il ministero dell'interno ad analoga domanda rispose che l'Università di Bologna, come istituto governativo, aveva diritto ad aver copia di documenti d'archivio senza pagamento di tassa, quando le occorresse per pubblico servizio; ma, non altrettanto, allorché agisse come ente autonomo, che aveva particolari diritti da far valere e possedeva un patrimonio in proprio ⁽¹⁾. Talvolta la discussione fu portata sulle unità di misura alle quali applicare la tassa: la pagina, la ricerca, o sulla data secondo la quale dovesse applicarsi quella tassa; e le dilucidazioni date in proposito dall'amministrazione centrale meritano di esser riportate.

Per *pagina* di dimensione legale va intesa, scriveva il ministero, la facciata di un foglio di carta bollata: per guisa che ogni foglio di carta bollata consta di quattro pagine ⁽²⁾.

E poi: le tasse di ricerca e di trascrizione essendo informate alla massima che servono a compensare idealmente l'opera effettivamente prestata dall'archivista in pro' dei particolari richiedenti, allorché gli atti susseguano a quello ricercato e con questo si debbano trascrivere come necessaria appendice, trovinsi nello stesso foglio o in altro a quello congiunto, la ricerca essendo *una*, per quest'una va riscossa la tassa ⁽³⁾.

Gli stampati, qualunque sia la loro data, possono considerarsi, in quanto alla tassazione, come scritture di anno posteriore al 1800 ⁽⁴⁾. La medesima ministeriale soggiunge che quando la trascrizione sia fatta su d'un esemplare autentico di data posteriore a quella dell'originale, la tassa va pagata in ragione dell'epoca, cui si riferisca l'esemplare, poiché va compensata la difficoltà, che, in ragione di epoca, s'incontri nel decifrare la scrittura, e non la maggiore o minore antichità del provvedimento da quello contenuto.

La riscossione di una tassa da parte di chi voglia valersi degli atti conservati in archivio potrebbe, a prima vista, apparire come una limitazione eccessiva della libertà d'uso, proclamata dalla nostra legislazione in materia archivistica. Se nonch , non   l'uso degli archivi

⁽¹⁾ Ministeriale interno 19 settembre 1883, n.° 8900. 17.

⁽²⁾ Min. int. 25 luglio 1876, n.° 32400. 19.

⁽³⁾ Ivi.

⁽⁴⁾ Ivi.

che è da essa colpito; è, invece, il servizio che l'archivista rende, mettendo a disposizione del richiedente la sua dottrina, esperienza e perizia e il suo tempo. Ed ancora: questo servizio è gratuito quando trattisi d'interessi puri e semplici del cittadino, ovvero quando giovi a facilitare l'osservanza di disposizioni legislative già onerose, o ad alleviare i danni recati da sventure pubbliche o private, da cataclismi o da guerra, o infine ad assicurare la pubblica riconoscenza a coloro che abbiano speso fatica e sangue per la costituzione e difesa della patria. Lo stesso principio è sancito da per tutto segnatamente nei riguardi dei nulla tenenti. Così, in Francia la legge del 5 aprile 1910 sulle pensioni degli operai e dei contadini esenta da ogni tassa le copie degli atti richiesti, e segnatamente gli estratti dal ruolo delle imposte dirette.

Citiamo pochi esempi italiani di ognuna di coteste categorie, senza fermarci sopra la gratuità concessa alle istanze dei depositanti volontari dei propri atti in archivio.

Sono, dunque, esenti dalle tasse di archivio le copie e i certificati chiesti per pensione civile o militare; per l'esercizio del diritto elettorale. Altrettanto dicesi di quelli chiesti dalle amministrazioni governative per pubblico servizio, e da quelle autarchiche quando gli atti siano di loro proprietà, ovvero esse siano erette in enti morali, ad esempio, le fabbricerie ⁽¹⁾. Lo stesso avviene, sinché le condizioni dell'interessato non mutino, per le copie richieste da chi sia ammesso al beneficio del gratuito patrocinio o sia assimilato ad esso, come i veterani delle guerre nazionali, i riabilitandi da condanne subite, ec. Le copie di atti da presentarsi per lo svincolo di cauzione, prestata allo Stato, sono esenti da alcun pagamento; come quelle da esibire per le volture catastali ⁽²⁾ e per chiedere l'aumento della congrua parrocchiale ⁽³⁾. Altre esenzioni furono concesse, fra gli altri, ai danneggiati dall'incendio dei sobborghi di Milano nella notte del 5 agosto 1878, o da molte alluvioni; ai colpiti dal terremoto calabro, ai danneggiati dal Vesuvio ⁽⁴⁾, alle vittime del terremoto calabro si-

⁽¹⁾ Ministeriale interno 23 luglio 1875, n.° 187158. In Francia fu estesa tale esenzione persino ai comuni colla circolare del ministro dell'istruzione del 15 dicembre 1903.

⁽²⁾ R. D. 4 luglio 1897, n.° 414.

⁽³⁾ R. D. 25 agosto 1899, n.° 350.

⁽⁴⁾ Legge 19 luglio 1906, n.° 350, art. 51.

culo del 1908 ⁽¹⁾; a quelle dei danni liquidati dal Governo austriaco per mine strategiche, ai veterani degli eserciti del 1848-1860 ⁽²⁾; agli impiegati e ai superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione per concorrere ai sussidi della speciale Cassa sovvenzioni ⁽³⁾ ec. ec. ec.

Accanto a quei provvedimenti che in qualche modo nella ampiezza della loro portata sembrano voler togliere ogni dubbio intorno alla libertà e pubblicità degli atti di archivio, l'amministrazione seppe dimostrare tutta la sua perspicacia, distinguendo acutamente, quando occorre, coloro i quali vi avessero diritto, da coloro i quali tentassero di arrogarselo. Così, in fatto di atti attestanti i servizi prestati da un individuo allo Stato, ammise che potessero chiederne gratuitamente copia ad uso di pensione l'interessato, la vedova e i discendenti di lui; ma, non i congiunti ed estranei, pei quali quelle copie non costituivano se non memorie o curiosità ⁽⁴⁾. Parimente, non acconsentì a riconoscere come atti di stato civile le notificazioni di nascite e matrimoni d'individui di famiglie nobili veneziane, estese nei Libri d'oro della Repubblica ⁽⁵⁾.

CONCLUSIONE. — Il che di nuovo conferma il nostro rilievo, che non l'uso, ma soltanto il servizio prestato sia soggetto in Italia a corresponsione. L'uso degli atti di archivio vi è libero ad ognuno, che ottemperi alle norme, prescritte dallo Stato in virtù del suo diritto di polizia e nell'interesse della collettività; ed è largamente esercitato senza che se n'accorgano coloro, i quali vivono troppo vicino al sole per non perdere la testa fra le nubi. Se così sia, l'istituto che permette tale uso è intrinsecamente utile alla collettività, e risponde pertanto allo scopo pel quale fu creato ed è mantenuto, come vi rispondono tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, più di esso favoriti, perché più noti, e come dovrebbero far risaltare le relazioni annuali delle direzioni prepostevi.

⁽¹⁾ Legge 25 giugno 1906, n.° 255, art. 26; e leggi 5 novembre 1909, n.° 722, art. 18, e 13 luglio 1910, n.° 466, art.70.

⁽²⁾ Ministeriale interno 30 ottobre 1897, n.° 8900. 19.

⁽³⁾ R. D. 30 maggio 1907, n.° 395, art.13 e 28.

⁽⁴⁾ Ministeriale interno 29 ottobre 1886, n.° 8900. 16.

⁽⁵⁾ Ministeriale interno 21 dicembre 1877, n.° 32456. 19.

Da queste relazioni l'organo centrale, che presiede a questo servizio, dovrebbe poter ricavare gli elementi sull'andamento di esso non solo, ma altresì l'indicazione dei bisogni e delle tendenze della clientela; indicazione atta a promuovere la riforma e il progresso degli archivi, come li promosse nei secoli decorsi e li promuoverà nei futuri: poiché, ripetendo, per concludere, quel che dicevamo in principio di questo lavoro, la conservazione degli atti corrisponde ad un bisogno innato dell'umanità, bisogno che l'ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai.

INDICE ALFABETICO

- A**
- Abbecedari, 349, 350, 397.
 Abbeville, 118.
 Abbreviature, 263.
 Abolizione del protocollo generale delle amministrazioni centrali, 140.
 Absburgo, 377, 394. - v. Ferdinando I, Maria Teresa, Massimiliano I.
 Absburgo Lorena. -v. Pietro Leopoldo granduca di Toscana.
 Academia (R.) de la historia, 354, 419.
 Acaia, 295.
 Accademia delle scienze di Parigi, 106.
 Accessibilità, 494.
 Accesso all' archivio, 32, 348, 357, 358, 359, 360, 373.
 Acciaio antirugginoso, 57.
 Accolti Benedetto, 355.
 Acetilcelulosio, 102.
 Acta Imperii, 268.
 Acta S. Sedis, 241.
 Adriani Marcello Virgilio, 323, 355.
 Adriano, VI, 362.
 Aedituus, 299.
 Aerschot, 118.
 Afeltro, 356.
 Affare, 10, 141.
 Affari generali, 143.
 « riservati, 144.
 « speciali, 143.
 Affò Ireneo, 308.
 Africa (Union of South) , 421 .
- Agareni, 312.
 Agelmundus scavinus, 302.
 Agencement, 201.
 Agenzia temporanea dei titoli, 389.
 Agganciatura dei castelli metallici all'involucro esterno, 53.
 Agganciatura dei palchetti, 55.
 Agrigento, 205.
 Aguirre Berlanga (Manuel), v. Berlanga.
 Ain, 123.
 Aisne, 131.
 Aiutante archivista, 465.
 Alba (duchessa d'), 412.
 Alcalá de Henáres (archivo general), 33, 420, 414, 444.
 Alcocer y Martinez M., 409.
 Alemanni, 361.
 Alessandro VI, 312.
 Alessandro VII, 312.
 Alfabetos, 360.
 Alfiano (S. Marziano in), 303.
 Alfonso XII e XIII di Spagna, 419.
 Algemeen Rijksarchief. -v. Rijksarchief .
 Alippi A., 412.
 Allegati, 145, 187, 459.
 Allodi L., 302.
 Alpi (alte), 123.
 « (basse), 131.
 « marittime, 119.
 Altezza della scaffalatura, 51, 54.
 Althan, 118.
- Amalfi (S. Lorenzo di), 114.
 Amburgo, 237.
 Ameglio (gen.), 456.
 America, 124, 242;420, 455, 481.
 America centrale e meridionale, 201.
 America settentrionale, 201, 481.
 America spagnuola, 201, 409.
 American library association, 206.
 Amianto, 124.
 Amiata, 125, 306.
 Amico Antonino, 356.
 Amministrazione centrale, 471.
 Amministrazione generale dello Stato (atti dell'), 481.
 Amministrazioni centrali, 137.
 « provinciali. - v. provincie.
 Amministrazioni comunali. - v. comuni.
 Amministrazione generale esterna dell'archivio e degli atti, 27.
 Ammirato Scipione, 356, 366.
 Ammissione all'esame degli atti, 356, 360, 493.
 Ammoniaca, 128.
 Ampezzo, 118.
 Amulio (card.), 362.
 Anagni, 316, 362.
 Anastasius consul et magistro census U. R.: 302.
 Ancona, 439.
 Andrea d' Ungheria, 346.

- Angiò (d.). - v. Carlo I, II, Roberto d' Angiò.
- Angioini, 333-337, 413.
- Angulo, 409.
- Anilina, 106.
- Annalena. 203.
- Anna Stephani de Pipera, 303.
- Annotazione della collocazione in inventario, 287.
- Anobio paniceo, 74.
- Ansidei Baldassarre, 363.
- Ante atti. - v. precedenti.
- Antecedenti, 139.
- Antelmi Bonifacio, 371.
- Antichità delle carte, - v. vestustà.
- Antisismico (materiale), 36.
- Antonelli, 361.
- Antonino Pio, 299.
- Antwerpsch Archievenblad, 410.
- Anversa, 120.
- Aosta, 124, 125.
- Apertura degli archivi, 387.
- Apertura delle finestre, 43.
- Apodisse, 257.
- Apollo (tempio di), 297.
- Appartenenza (principio dell'), 213.
- Applicato, 465.
- Appropriazione di atti di ufficio, 114.
- Aquileia (patriarchi di), 118.
- Aquisgrana (pace di), 170.
- Aragona, 353, 356, 420, 481.
- Araldica, 468.
- Arbia, 317.
- Arcadio, 300.
- Arce basilice S. Dionisii, 308.
- Arcevia, 205.
- Archarium, 12.
- Archarius Mantuae, 310.
- Arche, 12, 47, 314, 332.
- Archeion, 406.
- ἀρχεῖον, 11, 12.
- ἀρχεῖον, 11.
- Archia (A. Licinio), 297.
- Archiv, 12.
- Archiv hlavního mesta Prahy, 419.
- Archiv národního osvobození, 419.
- Archivalische Zeitschrift. 405.
- Archivari, 345, 346, 347.
« - v. vicearchivari .
- Archiva stataria, 315.
- Archiveconomia, 27, 400, 401, 402.
- Archiveconomia (corso di) a Bruxelles, 400.
- Archives, 12.
- Archives generales du Royaume di Bruxelles, 32, 151, 400, 419.
- Archives nationales, 30, 150, 176, 177, 226, 227, 408, 415, 434.
- Archivi aggregati o riuniti, 219, 220, 221, 222.
- Archivi amministrativi, 135 e ss.
- Archivi angioini, 335-338, 344, 345, 346, 347.
- Archivi austriaci, 39.
- Archiviazione, 147 e ss., 275, 465, 466.
- Archivi bavaresi, 210, 430.
« belgi, 39, 118.
« camerale. 24.
« « di Torino, 119.
- Archivi capitolini, 151.
« cinematografici, 250.
« comunali, 24, 229, 351, 369, 408, 450, 452.
- Archivi della S. Sede. -v. archivi pontifici, archivi segreti vaticani.
- Archivi delle famiglie, 222, 233.
- Archivi della guerra, 248, 249, 250.
- Archivi dello Stato, 24.
« dipartimentali, 23, 151, 228, 408, 415, 451.
- Archivi di Stato, 23, 150, 166, 401. 416, 431, 449, 456, 472.
- Archivi ecclesiastici, 312 e ss., 368 e ss., 488.
- Archivi economici, 237, 492.
« fotografici, 250.
« francesi, 39, 226, 227, 228, 229, 338, 339, 408, 415, 455.
- Archivi generali, 350, 420, 430.
- Archivi giudiziari, 24.
« grammofonici, 250.
« inglesi, 39.
- Archivi militari, 24, 246, 247, 248.
- Archivi ministeriali, 24.
« monastici, 244, 245, 246.
- Archivi morti, 21, 22, 24.
« nazionali, 24, 408.
« normanni, 311.
« notarili, 24, 234 e ss. 344, 351, 369, 375, 431, 465.
- Archivio, 11 , 136 e ss.
- Archivio bonacolsiano, 350.
- Archivio camerale di Roma, 192, 194.
« corrente, 22, 149, 170.
- Archivio della Dataria, 115, 366.
- Archivio delle Riformagioni, - v. Riformagioni.
- Archivio dell' Impero, 309.
« del Regno, Centrale del Regno, 23, 31, 150, 165, 416, 430, 431, 433, 442, 449, 456, 472, 500.
- Archivio del Regno di Napoli, 87.

- Archivio di deposito. 22, 23, 149, 150, 166.
- Archivio di Stato di Firenze, 89, 111, 147, 190, 223, 324, 225, 226, 241, 317, 377, 400, 407, 415, 443.
- Archivio di Stato di Napoli, 69, 91, 93, 117, 333, 334, 335, 336, 406, 407, 421, 433, 440.
- Archivio di Stato di Pisa, 315, 407, 415, 443.
- Archivio di Stato di Roma, 60, 67, 89, 115, 192, 236, 282, 416, 430, 433, 435, 439, 489.
- Archivio di Stato di Siena, 86, 114, 407, 415.
- Archivio di Stato di Torino, 30, 60, 69, 315, 407, 415, 445.
- Archivio generale, 22, 23, 31, 150, 165, 465, 499.
- Archivio Gonzaga, 310, 349, 370.
- Archivio notarile antecosimiano, 375.
- Archivio segreto, 348, 349, 350.
- Archivio urbano, 365, 366.
- Archivi parrocchiali, 241 e ss., 491.
- Archivi (piccoli). 410, 411
- Archivi pontifici, 24, 114, 273, 305 e ss., 314, 316, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 429.
- Archivi privati, 162, 232, 233, 314, 411, 412, 437, 438, 450, 453, 454, 492.
- Archivi provinciali, 23, 150, 416, 431, 450, 497.
- Archivi reali, 24.
 « regionali, 420.
 « segreti vaticani, 312, 361, 363, 364, 365, 367, 369, 408, 422, 482, 489.
- Archivi sociali contemporanei, 237, 491.
- Archivi speciali, 420.
 « spedalieri francesi, 229.
- Archivista, 180 e ss., 215, 222, 275, 281, 288, 301, 327, 385, 386, 396, 399, 400, 465, 498, 499.
- Archivista dipartimentale, 451, 452.
- Archivista di Stato, 465.
- Archivista paleografo, 465.
- Archivi statali, 223.
- Archivistica, 24, 25, 26, 402, 468, 469.
- Archivisti francesi, 455, 461.
 « inglesi, 216, 217.
 « olandesi, 16, 216, 419, 467.
- Archivi storici, 152 e ss.
 « svevi, 333, 334, 335.
 « tedeschi, 39.
- Archivium, 11.
 « palatii nostri, 308.
- Archivi veneti, 370, 371, 372, 373, 374, 375.
- Archivi viatorii, 314 e ss.
 « vivi, 21, 22.
- Archivo, 12.
- Archivo historico nacional, 413, 414, 420, 444.
- Archivum, 11.
 « curie, 301, 303.
 « imperii nostri, 309.
- L' Archiwum Akt Dawnych, 417.
- Archiwum Glowne Akt Dawnych, 417.
- Archiv zapon, 100.
- Arcivum, 11.
- Arco di Tito, 307.
- Ἄρχων, 11.
- Arena Guglielmo, 137.
- Arezzo, 125, 302, 303, 306.
- Argentarii, 298.
- Argentina (Repubblica), 409.
- Ariège, 124.
- Arlon, 118.
- Armadio, 48, 49, 50, 332.
- Armario, 328, 330, 351, 372.
- Armarium, 12, 330, 331, 341, 342.
- Armarium palatii, 315.
 « sacri palatii, 308.
- Arnauld P., 89.
- Arneth (von), 393, 422.
- Aromi, 72.
- Arras, 118.
- Arretramenti, 119.
- Arrighi ser Nicolò, 351 .
- Arrigo VII di Lussemburgo, 315.
- Artena, 205.
- Articolazione dell' archivio, 218.
- Articolazione dei palchetti, 288.
- Articoli subalterni, 384.
- Artois (d') Carlo, 346.
- Arx, 12.
- Ascensori, 46.
- Asia minore, 295.
- Aspiratori, 70, 71.
- Asportazioni, 119.
- Assab, 492.
- Assemblee nazionali francesi, 227.
- Assemprare. - v. copiare.
- Assenze, 345.
- Assestamento del suolo, 36.
- Assicurazione contro gli incendi, 129, 130, 131.
- Assiria, 295.
- Assisi, 316.
- Assismiche (costruzioni), 36, 121.
- Assistenti alla sala di studio, 115, 116.
- Assistenza (ufficiale d'), 496, 497.
- Asti, 303, 313.
- Asturie, 353.

- Atene. 296.
 Atene (duca di), 156, 343.
 Atom, 71.
 Atrio di marmo di SS. Severino e Sossio a Napoli, 38.
 Atti, 4, 481 e ss.
 Atti confidenziali e segreti, 477.
 Atti cuciti, 6, 261.
 Atti di stato, 456, 457, 458, 459, 465, 481 e ss.
 Atti di stato civile, 241, 451, 497.
 Atti infilzati o infilati, 6, 261.
 Attimis, 118.
 Atti non datati, 182.
 « originali, 168, 459.
 « principali, 216.
 « sciolti, 5, 185, 186, 258, 283
 Atti di spettanza dell' amministrazione, 456, 457, 458.
 Atti riservati, 478.
 Atti storici, 456, 458, 459.
 « sussidiari, 216.
 Atto antico, 458.
 « pubblico, 457.
 « notarile, 499.
 « sospetto, 182.
 « sotto firma privata, 499.
 Attribuzioni amministrative, 142, 213.
 Aube, 131.
 Aubert L., 111
 Auditores rationum, 337, 345, 347.
 Auditoris Camerae (Notari cancellieri dell'), 205.
 Augusto, 297.
 Augusto (tempo di), 297.
 Aule speciali pei documenti preziosi, 56.
 Ausscheidung. -v. Cernita.
 Austria, 119, 158, 164, 170, 212, 285, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 412, 420, 421, 422, 434, 482.
 Avana (La), 409.
 Aversa, 491.
 Avignone, 316, 362.
 Avogadori di comun, 330.
 Avversione a scioglimento di atti. - v. riluttanza.
 Avvisatori acustici termo elettrici, 126.
 Ayuntamiento, 353.
 Azeglio (d') Massimo, 204.
 Azienda autonoma dei rifiuti di archivio della Croce rossa, 173.
 Azienda generale delle finanze, 210.
 Azzaro Decimo, 118.
- B**
- Babilonia, 296.
 Bachmann, 13, 399.
 Baden, 401, 482.
 Badger, 129.
 Baffi M., 407, 470.
 Bailleu P., 411.
 Baitelli L., 372.
 Baldovini Chello, 355.
 Balzani U., 308.
 Bamberga (di) Frutolf, 354.
 Banca d' Italia, 492.
 Banche, 239, 492.
 Banchi L., 407.
 Banco di Napoli (Archivio generale dell'), 151, 239, 240, 241, 492.
 Banco di Sicilia, 492.
 Bandini Angelo Maria, 107.
 Bär, 402.
 Barallis Antonio, 116.
 Barcellona, 414, 420.
 Bard, 124.
 Bari, 335, 336.
 Baringius D. E., 379.
 Barisone A., 378.
 Barone N., 333, 360, 379, 402, 403.
 Baschet A., 349, 352, 371, 372, 373, 374, 375, 407.
 Base cardinale dell' ordinamento per materie, 384.
 Basilea, 237, 238.
 Basse Alpi. - v. Alpi.
 Bassi D., 101.
 Bassi Pirenei. - v. Pirenei.
 Bastiglia, 120.
 Bath, 104.
 Battaglia Michele, 399.
 Batteney de Bonvouloir, 379, 380.
 Battesimo (libri di). - v. Atti di stato civile.
 Batti R., 334, 407.
 Baudin delle Ardenne, 413.
 Baudruche, 93.
 Bauer, 55.
 Baviera, 401, 405, 430, 482.
 Bayer F., 102.
 Bayonne, 123, 124.
 Becerro, 353.
 Becker, 102.
 Behistañ, 3.
 Belgio, 135, 212, 387, 396, 400, 401, 405, 409, 410, 411, 422, 434, 482.
 Belluno, 118.
 Belmonte (principe di). -v. Granito di Belmonte.
 Benaglia F., 387.
 Benedetto papa, 307.
 Benedetto XI, 316.
 Benedetto XIII, 365, 369.
 Benedetto XIV, 312, 369.
 Benedetto XV, 490.
 Benedetto VIII antipapa, 316.
 Benedictus tabellarius S. R. E., 302.
 Benevento, 369.
 Beni demaniali, 459, 460.
 Bergen, 417.
 Bergenroth G. A., 481.
 Bergh S., 219, 417.
 Berghi can., 115.
 Bergmann (tubi), 45, 123

- Berlenga (M. Aguirre), 208, 409.
- Berlino, 100, 101, 294, 418, 462, 475.
- Berna, 82.
- Bertelli p. T., 45, 125, 126.
- Berthod, 387.
- Bertin, 386, 387.
- Berzia, 129.
- Besançon, 131.
- Beseler (von), 118.
- Bezzecca, 119.
- Biagi G., 73, 96, 98, 111, 355, 405.
- Bianchetti Giacomo, 331, 349, 350.
- Bianchi N., 114, 407.
- Bibbia, 294, 295, 296, 307.
- Bibliografia, - v. indicazioni bibliografiche.
- Bibliographe moderne, 405.
- Biblioteca alessandrina, 116.
 - « ambrosiana, 108.
 - « casanatense, 116.
 - « centrale del Risorgimento, 439.
- Biblioteca laurenziana. 107.
 - « nazionale di Firenze, 203, 238.
- Biblioteca nazionale di Napoli, palinsesto, 98.
- Biblioteca nazionale di Parigi, 315, 462.
- Biblioteca nazionale di Torino, incendio, 101, 114, 122.
- Biblioteca reale di Monaco, 82.
- Biblioteca reale di Torino, 44.
 - « di Sardanapalo, 295.
- Biblioteca vallicelliana di Roma, 78.
- Biblioteca Vaticana. 58, 59, 98, 110, 115, 278, 362, 363, 364, 365, 490, 491.
- Biblioteche di consultazione, 115.
- Biblioteche pubbliche (legge sulle), 454.
- Biccherna, 157, 255, 324, 325, 366.
- Bigallo, 203.
- Bigazzi Pietro, 203.
- Biglietto da visita, 9.
- Biglietto espresso, 9.
- Bild-und Filmarchiv, 251.
- Bismarck (Principe di), 30.
- Bissia C., 356.
- Bittner L., 213, 394, 395, 419.
- Blancard L., 347.
- Blaserna, 127.
- Blödner, .55.
- Bloemfontein, 421.
- Boccaccio G., 354, 355.
- Bodleiana, 98.
- Boezio, 462.
- Bogotà, 409.
- Böhmer J. F., 97, 403.
- Boissier, 30.
- Bolle di piombo, 435.
 - « d'oro, 344.
 - « G., 73.
- Bologna, 115, 331, 340, 344, 349, 350, 365, 387, 407.
- Bolvito, 356.
- Bolzano, 235, 416.
- Bombardamento, 118, 120.
- Bombelli, 55.
- Bonacolsi, 327, 349.
- Bonaini F., 197, 376, 377, 406, 407, 415.
- Bonelli G., 113, 154, 155, 402, 412.
- Bongi S., 407.
- Bonifacio B., 378.
- Bonifazio I, 306.
 - « II, 306.
 - « VIII, 312, 316.
 - « IX, 316.
- Bonifiche, - v. mappe.
- Bonnardot, 90.
- Bonsi C., 375.
- Borbone. - v. Carlo di Borbone, Ferdinando IV Borbone, Ferdinando I Borbone, Francesco I Borbone.
- Borbone C. G., 135, 210, 385.
- Bordeaux, 123.
- Borghese card. S., 364.
- Borghesi N., 355.
- Borghini .V., 155.
- Borgo S. Donnino, 205.
- Borja F., 356.
- Borromeo card. Carlo, 362, 368, 369.
- Borsato F., 370.
- Boselli P., 122, 127, 447.
- Bossi L., 390.
- Bossoli e libri delle tratte, 344.
- Botha C. Graham, 421.
- Boucher A., 339.
- Box, 6.
- Bozza, 7.
- Bracciolini Poggio, 355.
- Brambilla, 484.
- Brani, 500.
- Braschi (palazzo), 129.
- Brema, 82.
- Brema (di) Adamo, 354.
- Brequigny, 387.
- Breslavia, 30, 418.
- Bressanone, 318.
- Bresslau H., 17, 308, 318.
- Bretagna. - v. Trèzor des chartes dei duchi di Bretagna.
- Brigiuti R., 106, 112.
- British Museum, 97. 101, 109, 123.
- Brouillons, 7.
- Bruciamento atti inutili, 450.
- Bruges, 118.
- Bruiningk H., 418.
- Brunengo, vescovo di Asti, 303.
- Brunetti Filippo, 376.
- Bruni Leonardo, 355.

- Brünningshausen, 462.
 Brutails, 77.
 Bruxelles, 137, 147, 206, 239, 250, 264, 265, 400, 419.
 Bruxelles. - v. Archives générales du Royaume.
 Braccio, 93.
 Budapest, 410, 418.
 Buenos Aires, 409.
 Bullettone, 309.
 Bündel, 5.
 Bundle, 5.
 Buon Governo (Congregazione), 162, 205, 490.
 Bureau du triage des titres, 389, 421.
 Burckhard, 100.
 Burckhardt K. A. H., 422.
 Burgos, 357.
 Busta, 6.
 Busta di carta (doc. in), 56, 285.
 Buttrio, 118.
- C**
- Cabinet des chartes, 386, 387.
 Cabrera, 357.
 Caciotti U., 375.
 Cadorna R., 117.
 Cadre de classement, 171, 226, 227.
 Caen, 123.
 Caffaro (Annali di), 310, 354.
 Cagliari, 31, 117, 151.
 Cahier, 7.
 Calabria, 121, 164.
 Calafasci, 46.
 Calco dei sigilli. - v. sigilli.
 Caleffi, 255, 277, 319, 324, 344.
 Calendar, 252.
 Calendario d' ufficio, 345.
 Calendars of State Papers, 194, 208, 403, 410.
 Camera actorum di Bologna, 340.
 Camera dei conti di Parigi, 120.
 Camera dei conti di Torino, 387, 388.
 Camera dei Lords, 158.
 Camere di Commercio, 237.
 Camerule dell' armario, 327, 328.
 Campagnatico, - v. S. Salvatore di Campagnatico.
 Campania, 120.
 Campidoglio, 36, 298.
 Campomarzio, 34.
 Campomarzio (S. Maria in), 491.
 Campori M., 114.
 Camus, 227, 396.
 Canadà, 80, 420, 455.
 Canale (da) M., 354.
 Canali - v. mappe.
 Cancelleria, 21, 64.
 Cancelleria angioina, 335, 336, 337.
 Cancelleria aulica austriaca, 158.
 Cancelleria ducale di Venezia, 327, 371.
 Cancelleria sveva, 333.
 Cancellerie e segreterie giudiziarie (massimario per gli scarti delle), 174, 177 e ss.
 Cancellier grande, 352, 371, 373.
 Caneva, 118.
 Canosa, 334, 335.
 Canova A., 390.
 Cantal, 131.
 Cantù C., 30.
 Capasso B., 30, 86, 92, 110, 303, 311, 333, 334, 335, 336, 337, 345, 346, 347, 356, 406, 407.
 Capetown, 421.
 Capillarità, 38.
 Capitoli, 317.
 Capitoli della Repubblica fiorentina, 86, 277, 319.
 Capo archivista, 465.
 Cappella del palazzo dei Signori a Firenze. Deposito di atti presso la med.^a, 343.
 Cappella (Santa). - v. Santa Cappella.
 Capua, torre S. Erasmo, 335.
 Caracalla, 299.
 Caracas, 409.
 Caracciolo, 117.
 Carboni Andrea, 373.
 Carcani, 333.
 Cardinale di Sigizone, 313.
 Carducci G., 279.
 Carico, 139.
 Carini I., 117, 352, 356, 357, 419, 481.
 Carlo d' Angiò (principe) vicario di Sicilia, 335, 336.
 Carlo I d' Angiò, 334, 335, 336, 337.
 Carlo di Borbone re di Napoli, 443.
 Carlo III di Borbone re di Spagna, 397.
 Carlo IV di Borbone re di Spagna, 397, 398.
 Carlo IV il Bavaro, 156, 344.
 Carlo V, 353, 357, 481.
 Carlo VII di Wittelsbach, 377.
 Carlo Alberto, re di Sardegna, 403.
 Carlo Emanuele III di Sardegna, 388, 397.
 Carlomagno, 307, 309.
 Carlsruhe, 82.
 Carnegie Endowment for international peace, 249, 250.
 Carolingi, 308.
 Carpentras, 316.
 Carta, 4, 113 e ss.
 Carta d' amianto, 125.
 Carta fiorettona, 94.
 Carta giapponese, 91.

- Carta olandese, 79.
 Cartari, 361.
 Carte di corredo, 256.
 Carteggio, 206, 234, 275.
 Carteggi privati, 483.
 Carteggi ufficiali asportati, 116.
 Cartelle a falde, 284, 285.
 Carte patinate, 80.
 Cartiere, 450.
 χαρτο-φυλάκιον, 11.
 Χαρτοφύλαξ, 11.
 Cartolazione, 276.
 Cartolina illustrata, 9.
 Cartolina postale, 9.
 Carton, 6, 338.
 Cartoncino, 9.
 Cartothesium, 12.
 Cartulario, 255, 275, 317, 318.
 Cartulario della Berardenga, 86.
 Carrara (edit.), 484.
 Carusi E., 361.
 Casanova E., 115, 161, 162, 322, 391, 393, 394, 407, 462, 463.
 Casanova G., 374.
 Caselle, 332.
 Cassa di risparmio delle provincie lombarde, 239.
 Cassaforte, 49, 50, 127.
 Cassetta, 6, 48.
 Cassetta a forma di libro, 285.
 Cassette chiuse, 284.
 Cassiodoro, 12, 300.
 Cassone, 47, 48, 324, 332, 360.
 Castelbarco-Visconti-Simone, 118.
 Castel Capuano, 87, 120, 335, 347, 421.
 Castel Nuovo, 346.
 Castel dell' Ovo, 335.
 Castel S. Angelo (archivio di), 158, 361, 367.
 Castelli M., 30.
 Castello metallico, 41.
 Castiglia. - v. Enrico IV, Giovanni II, comunidades, Simancas.
 Catalano M., 240.
 Catalogna, 316, 353, 420.
 Catalogo, 252.
 Catalogo generale degli archivi veneti, 373.
 Catalogo ragionato degli archivi segreti del Consiglio dei Dieci, 375.
 Catasti onciari, 87.
 Catasto, 255.
 Catasto (ufficio del), 236.
 Categoria, 142, 143, 215, 227, 228, 229.
 Categorie direttive, esecutive, e consuntive, 215, 217, 218.
 Catino (Gregorio di). - v. Gregorio di Catino.
 Caudex, 4.
 Cava dei Tirreni, 433.
 Cavour (Camillo Benso di), 30, 204, 475, 491.
 Cavour mse. A., 475.
 Cecchetti B., 327, 331, 349, 389, 393, 407.
 Cecini can., 375.
 Cecoslovacchia, 213, 395, 419.
 Ceggia, 118.
 Celestino I, 306, 312.
 Celli G., 143.
 Cellit, 102.
 Cellulosa, 80.
 Celsi O., 389.
 Cemento armato, 41.
 Cenci Beatrice, 67.
 Censimento archivi, 119.
 Censo, 298, 299.
 Censo (ufficio del), 236, 282.
 Censori, 297.
 Centralizzazione, 390, 412, 413, 414, 439.
 Cerche del contado, 257.
 Cerere (tempio di), 296.
 Céréssole V., 393, 435.
 Cernita degli atti, 167, 180 e ss., 340, 451.
 Certificati di servizio, 501.
 Cesky zemsky archiv., 419.
 Cesta, 332.
 Cestari (ab.), 87.
 Cestini, 6.
 Champollion-Figeac, 402.
 Charente, 131.
 Charlottenburg, 81.
 Chartaceum, 12.
 Chartarium publicum, 12.
 Chartarius, 306.
 Chartularius, 302.
 Chavez E. A., 208, 409.
 Cher, 123.
 Chest, 6.
 Chevalier, 111.
 Chevrières (de) J. G., 380, 381, 382.
 Chilovi D., 206, 238, 239.
 Chiusura dell' archivio al pubblico, 348, 357, 358, 359.
 Chivers Cedric, 104.
 Cianforino not., 306.
 Cibrario L., 114.
 Cicerone, 297, 307, 484.
 Cimeliarcho, 301.
 Cinematografo, 9.
 Cinematografo. - v. archivi cinematografici.
 Cineteca comunale di Roma, 250.
 Cinque conservatori del Contado, 89.
 Cinto Caomaggiore, 118.
 Cipolla C., 108.
 Circolari, 144, 145.
 Cittadini Celso, 366.
 Cittadino, 486.
 Cividale, 118.
 Classi, 142, 143.
 Classi dominanti e subalterne, 383, 384.
 Classificazione, 139, 141, 144, 187, 332.

- Clemente V, 316, 408.
 « VII, 312.
 « VIII, 361, 363.
 « IX, 312.
 « XI, 116.
- Cleve (ducato di), 462.
 Clodio, 297.
 Cluni, 315, 462.
 Cobelluzzi, 361.
 Coblenza, 30, 418.
 Codex iuris canonici, 241.
 Codice, 4, 7.
 Codici diplomatici, 275.
 Codroipo, 118.
 Cœuvres (di) G., 339.
 Cognomi composti e stranieri, 146, 204.
 Collado d. M., 400, 419.
 Colle di Val d' Elsa (cartiere), 156.
 Colle di Val d' Elsa, 319.
 Collegamento, 139.
 Collocamento, 254, 286 e ss.
 Colonia, 115, 237, 238, 353.
 Coloritura scaffali, 57, 126.
 Combustibili, 45.
 Comitati supremi, 221.
 Comitato della Camera dei Lords. - v. Camera dei Lords.
 Commemoriali di Bologna, 331.
 Commentarii, 301.
 Communes (di) Filippo, 355.
 Commissione internazionale di liquidazione, 213.
 Commissione italiana d' armistizio, 213.
 Commissione delle riparazioni, 132.
 Commissione di scarto, 161, 165, 174, 175, 447, 448.
 Commissioni permanenti, 221.
 Commissioni di stralcio, 219.
 Compagni Dino, 354.
 Compagnia della Croce al Tempio di Firenze, 89.
 Competenza del prefetto in Francia ad approvare gli scarti dei comuni, 177.
 Compilatore del regesto, 268, 269.
 Complimento (lettere di), 168.
 Comunali (massimario per gli scarti delle amministrazioni), 174.
 Comune di Parigi, 120.
 Comuni, 485.
 Comunicazione degli atti, 324, 342, 358, 428, 473 e ss.
 Comunicazione diretta, 493.
 « indiretta, 497.
 « in senso stretto, 493.
 Comuneros, 357.
 Comuni medievali, 319, 320.
 Comunitades, 352, 357.
 Concentramento, 377, 412, 413, 414, 430 e ss.
 Concilio tridentino, 241.
 Concistoro di Siena, 283.
 Condizionatura, 276.
 Condizioni che modificano il valore delle carte, 164, 169.
 Conegliano, 118.
 Confalonieri, 361.
 Confederazione americana, 201, 202.
 Confraternite, 432.
 Congregazione particolare, di scarto, 161.
 Congregazioni religiose sopresse (archivio delle), 222.
 Congresso americano, 201, 202.
 Congresso intern. di scienze storiche, 481.
 Consalvi card. Ercole, 116.
 Consegna delle carte da macero, 175. (
 Conseil général, 177, 452.
 Conservatorio inglese degli archivi privati, 456.
 Conservatore d'archivio, 465.
 Conservazione archivi privati, 162.
 Conservazione degli atti, 428 e ss., 435.
 Consigliere d' archivio, 465.
 Consiglio dei dieci, 370, 371, 372, 373, 375.
 Consiglio superiore per gli archivi del Regno, 443, 447, 448, 449, 472, 473, 477.
 Consigli superiori, 221.
 Consul et magistro census, 302.
 Consultazione, 493, 496.
 Consulte della Repubblica fiorentina, 91, 98, 111.
 Consultores de jure, 372.
 Contarini F., 371.
 Contenuto delle unità archivistiche, 181, 190.
 Conto giudiziario, 168.
 Contrassegno di registrazione e classificazione, 186, 187.
 Controlli sugli scarti, 174, 175.
 Convenzione archivistica di Roma, 164.
 Copenhagen, 418.
 Copia, 8, 65, 169, 193, 194, 358, 459.
 Copia autentica, 8.
 Copiare (divieto di), 343, 373.
 Copie, 498 e ss.
 Copie fotografiche, 500.
 Copie (proibite), 358, 360.
 Coppe (libro delle), 277, 319.
 Cordova, 409.
 Cordovado, 118.
 Corio, 355.
 Cornelia lex, 299.
 Cornelio C., 107.
 Cornoldi G., 374.

- Corona C., 125.
 Corpi di reato, 284.
 Corporazioni religiose soppressse, 432.
 Corrispondenza, 64, 65, 185, 206, 234.
 Corrado III, 309.
 Corrado IV, 310, 334.
 Corregidores, 353.
 Correr Angelo, 316.
 Corrientes, 409.
 Corte Ilario, 210, 383.
 Corte dei Conti di Parigi, 120.
 Corti d' appello. - v. Cancellerie e segreterie giudiziarie.
 Cortine, 43.
 Corvey, 318.
 Corvisieri Costantino (carte di), 115, 455, 462.
 Cosimo I. - v. Medici (de') Cosimo.
 Costanzo (di) Angelo, 356.
 Costituzione degli archivi, 135.
 Costituzione delle serie, 189.
 Costruzioni vecchie, 421, 422.
 Cotton R., 101.
 Coulier, 111.
 Coulon A., 434.
 Cracovia, 417.
 Crêpeline, 98, 99.
 Crispi F., 456, 462.
 Criteri diversi sul valore delle carte, 164, 169.
 Croazia, 419.
 Croce B., 117.
 Cronologia, 182, 199.
 Croce rossa italiana, 113, 173, 175, 447, 448.
 Cronisti, 354.
 Cuaderno, 7.
 Cuba, 409.
 Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anti-quarios, 400, 409, 419, 430.
 Cuissard, 73.
 Curia, 299.
 Curia Maxima, 120.
 Curia Regis (in Inghilterra), 339.
 Curie generalizie, 432.
 Curlo, 93.
 Cursores, 338.
 Curti G. B., 246.
 Curtius C., 296.
 Custodia degli atti, 341, 342.
 Custode degli atti della Camera a Firenze, 327, 342, 343.
 Custodie, 284.
 Cuvelier G., 18, 30, 396, 400, 401, 410, 411, 467.
- D**
- Dahlem (archivio segreto prussiano di Stato), 30, 33, 40, 43, 53, 116, 418, 422, 462.
 Daino G., 370.
 Damaso I, 306.
 Dandolo A., 349, 372.
 Dandolo G., 393.
 Danimarca, 410, 418, 482.
 Danneggiamento degli atti, 325, 326.
 Danni dell' acqua, 124.
 Danzica (archivio prov.), 30, 418.
 Dario, 296.
 Data, 139, 198, 199 e ss., 258, 259, 260, 360.
 Data archivistica, 182, 189, 261.
 Data iniziale, 261, 262.
 Data per gli scarti, 170 e ss.
 Data storica, 182.
 Dataria. - v. Archivio della Dataria.
 Datazione archivistica, 261.
 Dati A., 355.
 Dattilografia, 8, 65, 466.
 Dattilostenografia, 466.
 Daunou, 227, 390, 396.
 Dauphin de Verna L., 461.
 Davidsohn R., 270.
 Davis R., 104.
 Davy H., 101, 112.
 Decimale. - v. metodo decimale.
 Declaratoria, 263.
 Decreto statuario, 371.
 Decurione, 299.
 De Dominici M., 87.
 Defensores plebis, 300, 303, 304.
 Defetarii, 311.
 Definizione dell' archivio, 12, 20.
 De Gioannis Gianquinto, 460.
 Degli Azzi Vitelleschi C., 411.
 Delaborde, 30, 339, 391, 434.
 Del Corona V., 125.
 Del Giudice P., 336.
 Delo, 296.
 Delisle L., 462.
 Della Marra A., 334.
 Della Rena C., 366, 367.
 Del Vecchio A., 322.
 Demanialità, 459 e ss.
 De Murre Corrado, 436.
 De Murris C., 116.
 Denuncia degli archivi privati, 454.
 De Paoli E., 137, 402.
 Deperimento scritture, 358, 359.
 Depositario fiduciario degli atti, 333.
 Depositi volontari, 485.
 Deposito di archivi, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 444, 445.
 Deposito. - v. restituzione del deposito.
 Deposito di atti apud aliquem religiosum locum, 299, 301, 304, 305, 342, 343.

- Deposito d' inventario di enti autarchici, 151.
 Dépot central, 147.
 Depretis A., 456.
 De Pretis P., 369.
 Déprez, 432.
 Descrizione in inventario, 257, 369, 370.
 Descrizione in protocollo, 139.
 Desdevises du Désert G., 420.
 Desiderj, 87.
 Des Marez Guglielmo, 147, 239, 264, 265.
 Determinanti formali, 207.
 Determinanti geografiche, 207.
 Dewey Melvil, 206, 208, 277.
 Diceto, 354.
 Dicitura dell'inventario, 257, 259.
 Diepenbrock-Grüter, 462.
 Diessenhofen (di) E., 354.
 Diluvio universale, 295.
 Dinant, 118.
 Diplomatica, 297, 468.
 Diplomatici degli archivi toscani, 196, 197, 203, 281.
 Diplomi militari, 297.
 Diritti della corona, 376.
 Diritti di autore, 484.
 Diritto amministrativo, 463, 464.
 Diritto civile, 474.
 Diritto di prelazione. - v. prelazione.
 Diritto internazionale, 391 e ss.
 Diritto pubblico, 428, 473.
 Diritto soggettivo, 474.
 Direttore d' archivio, 465.
 Direzione superiore del servizio, 471.
 Di Rosa F., 356.
 Discarico, 139, 145.
 Discoteca, 250.
 Discrezionalità, 474.
 Disegni. - v. mappe.
 Disegno, 10.
 Dislivello, 46.
 Dispositionum scrinium, 301.
 Disposizione sui palchetti, 288.
 Distinzione, 143.
 Distribuzione e spedizione delle pratiche, 65.
 Distruzione archivi, 112 e ss., 132, 173.
 Distruzione insetti, 73 e ss.
 Divieto alla rielezione, 329.
 Divieto d' accesso all' archivio, 343, 348, 357, 358, 359, 360, 373.
 Divieto di lumi, fuoco, fumo, 122, 358.
 Divieto di vendita degli atti pubblici, 326, 343.
 Divisione cronologica secondo la storia e l' archivistica, 170.
 Dixmude, 118.
 Documenti, 4.
 Documentum, 3.
 Döllinger, 399, 404.
 Domeggie, 18.
 Domesday Book, 231, 255, 319.
 Doni Giambattista, 367.
 Dono di atti o archivio, 437.
 Dora Baltea, 124.
 Dorini U., 412.
 Dormer D., 356, 357, 359, 481.
 Dorpat. - v. Tartu.
 Dosne, 476.
 Dossena, 210.
 Dossier, 5.
 Doyère, 77.
 Draughts, 7.
 Drenaggio, 36.
 Dresda, 102, 250, 285.
 Dresda. (sächsische Hauptstaatsarchiv), 33, 39, 45, 54, 55, 56, 418, 430.
 Droits d'expédition, 501.
 Droysen G., 30.
 Dublino, 151, 417.
 Duchâtel, 408.
 Dudik B., 393.
 Due Sicilie (Regno delle), 398.
 Duffield, 77.
 Dufresne F., 461.
 Dujardin, 73.
 Dumas, 106.
 Duncker M., 30.
 Duplicati dell' originale, 169.
 Durando Edoardo, 117.
 Durham (di) S., 354.
 Du Rieu. 111.
 Durrieu P., 336.
 Düsseldorf, 30, 418, 462.
- E**
- Easter (Pasqua), 230.
 Ecbatane, 296.
 Ecclesiasticus della Bodleiana, 98.
 Ecole des chartes, 399, 400, 401.
 Eddotica, 404.
 Eder, 102.
 Edili, 298.
 Edinburgo, 417.
 Edoardo il confessore, 319.
 Educazione professionale, 386.
 Egitto, 298.
 Ehrle p. F., 96 e ss., 102, 103, 105, 110, 433.
 Eichengrün, 102.
 Elberfeld, 102.
 Elenchi di versamento, 151, 154.
 Elenco, 252.
 Elenco di scarto, 174, 449, e ss.
 Eletticità (riscaldamento per mezzo della), 45.
 Eliminazione di atti inutili. - v. scarti.
 Eliminazione automatica, 166.
 Ellinger, 158.

- Emarese, 124.
 Enciclopedia, 385, 400.
 Enrico IV di Castiglia, 352.
 Enrico VI, 310.
 Enti autarchici, 151.
 Epistolarum scrinium, 301.
 Eraclea, 297.
 Ercolano, 298.
 Erdélyi P., 96.
 Erhard H. A., 14, 404, 434.
 Esame degli atti, 181 e ss.
 Escribanias de cámara, 353.
 Escuela de diplomática, 400.
 Escuriale, 356.
 Eldra, 296.
 Esenzione dalle tasse, 501, 503, 504.
 Esercizio finanziario, 230.
 Esportazione atti, 368.
 Ester, 296.
 Estintori, 128, 129.
 Estonia, 418.
 Estrazione di atti, 360, 442, 443, 444.
 Età. - v. libri dell'età.
 Età delle carte, 163.
 Etamps (d') Pietro, 339.
 Eteocle re, 295.
 Eugenio IV, 312.
 Europa, 242, 385, 399, 403.
 Exceptor, 301, 304, 306.
 Exchequer of receipt, 158, 277, 339.
 Ex-libris, 279.
 Ezio Teodorico, 362.
- F**
- Fabbricati vecchi, loro difetti, 39, 42, 43.
 Fabre P., 361.
 Fabretti, 361.
 Facsimili paleografici, 66.
 Fadiga G., 137.
 Fagiuoli G., 91.
 Falcando, 311, 354.
 Falsificazioni, 182, 326.
 Faluschi G., 156.
 Farde, 5.
 Farfa, 308, 318.
 Farina fossile, 125.
 Farini D. e L., 6, 439.
 Farnesiane (carte), 443.
 Fasci, 5.
 Fascicolo, 5, 141, 142, 147.
 Fastening, 5.
 Fatture, 144.
 Fede pubblica, 322, 323, 498, 499.
 Federigo II di Svevia, 315, 333, 334, 335, 413.
 Federigo II di Svevia (registro di), 91, 92, 333.
 Feith I. A., 16, 277, 402.
 Felice vescovo di Ravenna, 307.
 Feltre, 118.
 Feramosca S., 372.
 Ferdinando I d' Absburgo, 353, 377, 413.
 Ferdinando I il Cattolico, 352, 353.
 Ferdinando I de' Medici, 157, 367.
 Ferdinando IV e I Borbone, 117, 398.
 Fergusson S., 410.
 Ferorelli, N., 382, 383.
 Ferretti A., 411.
 Feudalità, 311.
 Fiastra (abbazia di Chiaravalle, di), 314.
 Ficker J., 313, 347.
 Fidecommesso, 362.
 Fidenza, 205.
 Figini C., 137.
 File, 6.
 Filippo II di Spagna, 32, 353, 357, 358, 359, 363, 398, 413, 481.
 Filippo III di Sicilia, 359, 360.
 Filippo Augusto, 30, 311, 315, 338.
 Filippo il bello, 111, 311.
 Filippo il lungo, 339.
 Filza, 6.
 Finestre, 43.
 Finlandia, 80, 83.
 Firenze, 91, 156, 157, 190, 222, 241, 277, 302, 309, 313, 317, 319, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 332, 340, 341, 342, 343, 344, 350, 351, 355, 365, 375, 376, 377, 393, 400, 405, 407, 412, 415, 455, 497.
 Fitzpatrick, 88, 98, 99, 201, 202, 208, 402.
 Fiume, 416.
 Fleetwood H., 434, 435.
 Fleury (di) U., 354.
 Flodoardo, 354.
 Foglio, 3.
 Foglio di richiamo, 282, 290.
 Fogli volanti, 185.
 Foix, 124.
 Foliazione, 276.
 Fomento (ministero del), 33.
 Fondamenta, 37, 38, 39.
 Fondo, 11, 19.
 Fonogramma, 9.
 Fontana, 440.
 Fontanello L., 137.
 Fonti della storia degli archivi, 293, 294, 295.
 Formato maggiore dell'ordinario, 186, 188.
 Formazione degli archivi, 188.
 Formule di compilazione del regesto, 269, 270, 271.
 Forrer E., 294.
 Forshall, 101.
 Foscarini M., 373.
 Fossi. - v. mappe.
 Fossi F., 375.
 Fotografia di atti, 456.
 Fotografie. - v. Archivi fotografici.
 Fotografo modellatore, 435.
 Fournel, 76.

- Francesco Ferdinando, 476.
 Francesco Giuseppe, 476.
 Francesco I Borbone, 159.
 Francesco I di Francia, 241.
 Francia, 79, 83, 104, 118,
 119, 120, 123, 124, 126,
 129, 130, 131, 150, 154,
 162, 168, 171, 172, 175,
 176, 177, 212, 220, 226,
 228, 241, 294, 301, 311,
 315, 319, 338, 339, 354,
 386, 387, 390, 391, 392,
 396, 397, 399, 403, 408,
 411, 413, 415, 423, 429,
 430, 431, 432, 434, 436,
 437, 451, 455, 461, 462,
 471, 477, 481, 482, 496,
 503.
 Francoforte s. m., 237, 378.
 Frangifiamme, 122.
 Frari a Venezia, 69.
 Frasario dell' inventario, 257,
 259.
 Frati custodi degli atti, 324,
 343, 344.
 Frati godenti, 331, 332, 333.
 Fredegario, 354.
 Frederking, 101, 102.
 Frèminville, 379.
 Frequentatori dell'archivio (li-
 bro dei), 356.
 Freschi, 118.
 Frèteval, 311, 315, 338.
 Friburgo, 353.
 Friedemann F. T., 404, 405,
 406.
 Frisinga, 318.
 Frisinga (di) O., 354.
 Froissart G., 354.
 Fruin R., 16, 277, 402, 410.
 Fulda, 318.
 Fulmine, 121.
 Fumagalli A., 399.
 Fumi L., 219, 407.
 Funzionari degli archivi, 465.
 Funzionario 323,463.
 Funzione dell' archivio, 24
 Furnes, 118.
 Furti, 115, 326.
 Fusione di archivi, 221.
 Fusione delle schede, 185.
- G**
- Gabinetto fotografico, 500.
 Gabotto F., 303, 313.
 Gachard, 30, 357, 481.
 Galeotti L., 407.
 Galizia, 353, 357, 420.
 Galli, 29.
 Galli G., 247.
 Galluzzi R., 375.
 Galvanoplastica, 435.
 Gar T., 393.
 Garampi, 273, 361, 397,
 417.
 Garbillione, 388.
 Garda (lago di), 155.
 Garfagnolo, 313.
 Garibaldi, 491.
 Garreau, 77.
 Garzoni P., 373, 381.
 Gas contro gl'insetti, 77.
 Gasparolo F., 363, 365.
 Gasquet A., 361.
 Gatti micci, 74.
 Gautier, 111.
 Gayangos (de) P., 481.
 Gelasio I, 306.
 Gemona, 118.
 Geneologia, 468.
 Genio civile (uffici del), 236.
 Genio civile (massimario per
 gli scarti degli uffici del),
 174.
 Genova, 118, 151, 156,
 310, 319, 353, 390.
 Georgios cartofilace, 11.
 Géraud H., 315.
 Germania, 70, 79, 102, 111,
 126, 151, 212, 235, 285,
 286, 294, 310, 318, 338,
 354, 387, 390, 391, 397,
 402, 403, 406, 411, 418,
 422, 434, 482, 492.
 Germanus not., 303.
 Gerusalemme, 296.
 Gesta, 297, 298, 299, 301.
 Gesta municipalia, 135, 299,
 300, 301, 304, 310, 314.
 Gesù (compagnia di), 445.
 Gherardi A., 91, 111, 156,
 191, 330, 406.
 Ghislanzoni B., 374.
 Giacobini, 120.
 Giannoni K., 402.
 Gibson W., 76.
 Ginevra, 114, 476.
 Giobert G. A., 92, 107,
 108.
 Giomo, 407.
 Giorgetti A., 412.
 Giorgi I., 308, 434.
 Giorgio secondicerio, 312.
 Giovanna I d' Angiò regina
 di Napoli, 346, 347.
 Giovannetti A., 137.
 Giovanni, 87.
 Giovanni VIII papa, 306.
 Giovanni XII, 312.
 Giovanni XVIII, 306.
 Giovanni II di Castiglia, 352.
 Giovanni prefetto di Roma,
 313.
 Giovanni vescovo di Albano,
 306.
 Giovanni visdomino, 313.
 Giraldus cambrensis, 354.
 Girgenti, 205.
 Gislino, 314.
 Giuliane, 255.
 Giulio II, 312, 361.
 Giulio III, 312.
 Giulio Cesare, 297.
 Giulio Paolo, 299.
 Giunone (tempio di), 296.
 Giunta del Consiglio supe-
 riore per gli archivi del
 Regno, 165, 175, 440,
 449, 453, 473.
 Giussani A., 385.
 Giussani N., 378, 379.

- Giustiniano, 300, 301, 307, 309.
 Gorizia, 118.
 Gonzaga, 349.
 Gorizzo, 118.
 Gorrini Giacomo, 137, 447, 481.
 Gothenburg, 417.
 Grajewsky C., 369.
γραμματο-φυλάκιον, 11.
 Grammofono, 9.
 Granata, 357.
 Granate estintrici, 129.
 Grande Archivio di Napoli, 117, 159, 160, 161, 191, 413.
 Grande Archivio di Palermo, 413.
 Granito di Belmonte A., 117, 159, 160, 406.
 Grantham (lord), 481.
 Grapharium, 11, 12.
 Grassini G., 384.
 Graux C., 112.
 Grecia, 296.
 Gregorio V, 306.
 Gregorio XII, 316.
 Gregorio XIII, 312, 362.
 Gregorio XV, 365.
 Gregorio di Catino, 308.
 Gregorio di Tours, 354.
 Grenoble, 461.
 Grimaldo Vesc. di Osimo, 314.
 Grisolia F., 137.
 Gropplero, 118.
 Gross L., 419.
 Gross Lichterfeld, 101, 102.
 Group arrangement, 201.
 Gruppi archivistici, 11, 189, 215.
 Guadagnin, 126.
 Guagno B., 137.
 Gualterio il giovane, 311.
 Guardie degli atti della Camera, 343.
 Guardie di pubblica sicurezza, 116.
 Guarentigie (legge delle), 490.
 Guareschi I., 101, 433.
 Guasti C., 30, 86, 156, 270, 329, 376, 406, 407, 416, 446, 472.
 Gubernacion (ministero de), 33.
 Gubernator instrumentorum di Parma, 331.
 Guglielmo II di Sicilia, 311.
 Guida, 252.
 Guida d' archivio, 272, 273, 287.
 Guida generale degli archivi italiani, 470.
 Guidiccioni (pal.), 69.
 Guidoni A., 137.
 Guildhall, 352.
 Gunther, 155, 439.
 Guntrum, 102.
- H**
- Hacienda (ministero de), 33.
 Halifax, 420.
 Hall H., 21, 113, 114, 154, 155, 402, 410, 467.
 Hamar, 417.
 Hamberg, 39.
 Hamper, 6.
 Hanaper, 6.
 Hardenberg, 30.
 Hartig, 81.
 Harvey, 71.
 Hauck C., 115.
 Hauptstaatsarchiv, 151, 418.
 Haus-Hof und Staatsarchiv di Vienna, 30, 33, 39, 40, 213, 377, 378, 394, 395, 396, 418, 422.
 Hauviller E., 434.
 Heckel (von) R., 333.
 Heins W., 357.
 Helbuneus episcopus, 308, 315.
 Helsingfors, 82.
 Herkomstbeginsel, 212.
 Hermann E., 9.
 Hersfeld (di) L., 354.
 Heydenreich E., 422.
 Hiersemann, 115.
 Hiriart L., 73.
 Historical mss. Commission, 412.
 Hittiti, 295.
 Hoeffler (v.), 481.
 Höfer L. F., 404.
 Hoffmann W., 108.
 Hohenslaufen, 338.
 Holtzinger G., 15, 143.
 Honau, 318.
 Hôtel de ville di Parigi, 120.
 Hottenroth D., 102.
 Houlbert C., 73, 77.
 Hoveden, 354.
 Hoyer, 81.
 Hunt (Gaillard), 433.
- I**
- Ibscher, 110.
 Ignifugo, 125, 126.
 Ilgen, 434.
 Illuminazione a fiamma libera esclusa, 44.
 Illuminazione elettrica, 45, 122, 123, 127.
 Imbreviature notarili, 316.
 Immissione. - v. libro d' entrata o delle comunicazioni.
 Immissione definitiva di carte, 154.
 Immunità contro il fuoco, 124.
 Impacchettatura, 286.
 Impannate scorrevoli, 43.
 Imperia, 205.
 Impermeabilità, 38.
 Imprescrittibilità degli atti di Stato, 459, 460.
 Impronte. - v. modellamento.
 Inalienabilità degli atti di Stato, 459, 460.
 Inalienabilità delle antichità e

- opere d' arte (legge sulla), 453, 454.
- Inalterabilità delle serie, 211, 212.
- Incameramento, 367.
- Incameramento temporaneo di archivi, 436.
- Incamicciamento, 285.
- Incartamento, 5.
- Incendio della Camera del Comune di Firenze, 343.
- Incendio della biblioteca nazionale di Torino, 101.
- Incendi del palazzo ducale di Venezia, 370.
- Incendio di camino, 128.
- Inchiostro di Cina, 106.
- Incisa, 366.
- Incolumità, 39.
- Incombustibilità, 124.
- Indiani, 202.
- Indicateur general, 137, 147, 264.
- Indicazioni bibliografiche, 256.
- Indice, 252, 264, 265, 370, 371, 372, 373.
- Indice alfabetico, 146.
- Indice a schede, 147.
- Indice degli inventari, 272.
- Indice dei registi, 271.
- Indice della Secreta. - v. decreto statuario.
- Indice sommario, 252, 264.
- Indice dei volumi, 274, 360.
- Indie (archivio delle), 151, 219, 397, 398, 409, 420.
- Indie occidentali, 206.
- Informazioni confidenziali e segrete, 477.
- Inghilterra, 70, 104, 114, 124, 154, 158, 171, 175, 202, 212, 311, 319, 339, 354, 387, 410, 412, 414, 415, 417, 434, 452, 453, 455, 456, 472, 482.
- Iniziativa (provvedimenti d'), 145.
- Innocenzo I, 306.
- Innocenzo III, 311, 312, 361.
- Innocenzo IV, 315.
- Innocenzo VII, 316.
- Innocenzo X, 312.
- Innocenzo XI, 396.
- Innocenzo XIII, 369.
- Innsbruck, 353, 377, 413.
- Inquisizione a Palermo, 117.
- Insario, 308, 315.
- Inserito, 5.
- Insetti, 73.
- distruzione dei medesimi, 75.
- Insinuazione degli atti, 235, 307.
- Instrumenta suae professionis, 298.
- Insurrogabilità degli atti di Stato, 459, 460.
- Intangibilità degli atti, 171.
- Intangibilità delle serie, 211, 212.
- Integrazione delle unità e serie, 188, 192, 193 e ss., 211, 212, 320.
- Intercapedini, 122.
- Interesse, 474, 486 e ss.
- Intervista personale, 9.
- Inutilità delle carte, 163.
- Invariabilità delle classificazioni, 141.
- Inventaire sommaire, 252.
- Inventariazione, 251 e ss.
- Inventario, 151, 251 e ss., 287, 331, 348, 349, 350, 370, 371, 372, 373, 375.
- Inventario delle pergamene, 268.
- Inventario scientifico, 252.
- Invernizzi V., 137.
- Involto, 47.
- Irish Public Records, 417.
- Irlanda, 410, 417.
- Isabella la cattolica, 352.
- Isolamento del fabbricato, 37, 122.
- Ispettori del Record Office per gli scarti, 175.
- Ispezione, 493, 496.
- Israeliti, 296.
- Istituto internazionale di bibliografia, 206.
- Istituto sperimentale di Charlottenburg, 81.
- Istituto sperimentale di Monaco, 82.
- Istituto storico italiano, 275.
- Istituto ufficiale di assaggi di Londra. 81 .
- Istituzioni (studio delle), 470.
- Istrumentario, 255, 318, 319, 323, 331.
- Istrumenti sussidiari dell' inventario, 252, 257.
- Italia, 83, 114, 116, 118, 120, 124, 135, 150, 151, 154, 162, 170, 171, 174, 220, 235, 241, 294, 301, 303, 311, 313, 318, 327, 338, 354, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 401, 406, 407, 411, 412, 413, 415, 416, 423, 429, 432, 433, 442, 451, 455, 461, 467, 468, 471, 473, 480, 483, 491, 503.
- Iudices archivarii, 299.
- Ivernois A. e F., 476.

J

- Jaffé, 403.
- Jameson J. F., 420.
- Jenkinson I., 6, 11, 18, 103, 109, 110, 154, 155, 158, 216, 217, 277, 402, 467.
- Johnson C., 18, 216, 402.
- Joli C., 143.
- Jørgensen A. D., 418.
- Jugoslavia, 170, 419.
- Jung R., 411.
- Juvara, 30, 69.

- K**
- Kaiser H., 309, 310, 338, 378.
 Kaunitz, 382, 383, 386, 397.
 Kehr P., 30, 403, 420.
 Kempten, 318.
 Kensington (modello), 71.
 Kervyn de Lettenhove, 481.
 Kiel, 121.
 Kitt, 102.
 Klapptisch. – v. tavoletta pieghevole.
 Knapp H., 411.
 Koegel, 112.
 Koser R., 30, 406, 418, 422.
 Kovachich G. M., 380.
 Krumbacher, 11, 111.
 Krupp, 57.
- L**
- La Aja, 118, 238, 400, 419.
 Laboratoire pour l' essai des papiers, 82.
 Laboratorio centrale di restauro, 434.
 Labrousche P., 124.
 Lacune in inventario, 258.
 Ladislao (re), 156.
 Ladri, 50, 116.
 La Mantia G., 360, 407.
 Lambertus not., 302.
 Lancizolle, 30.
 Lande (de la) de Calan F., 120.
 Langlois C. V., 14, 30, 226, 386, 405, 415, 467.
 Langres, 123.
 Laporte du Theil, 387.
 La Rioja y Catamarca, 409.
 Larrouy P. A., 409.
 Lassaigne, 111.
 Laterano, 242, 306, 307.
 Latisana, 118.
 Laurea, 467, 468.
 Lauria E., 421.
 Lazzarini M., 362.
 Layettes, 6, 338.
 Leclerc, 462.
 Lecombe M., 380.
 Lecoy de la Marche, 434.
 Legacci, 285.
 Legajo, 5.
 Legatura. - v. rilegatura.
 Legge comunale e provinciale, 136.
 Leggi e regolamenti, 427, 428, 429, 430.
 Legion d' onore, 120.
 Legipontius Oliverius., 379.
 Legrenzi P., 373.
 Leland W. G., 209, 250.
 Lelong A., 18.
 Le Moine P., 379, 380, 381, 382.
 Leo ep., 306.
 Leo not., 302.
 Leone I, 312.
 Leone X, 312.
 Leone XIII, 408.
 Leonhardi A., 102.
 Lettera postale, 8, 9.
 Letteratura archivistica, 378.
 Lettere, 272, 484.
 Lettere (comune di), 120.
 Lettere identiche, 145.
 Lettonia, 418.
 Leva, 136.
 Leva (sistema a), 55.
 Leveltari Közlemenyek, 410.
 Levi G., 302.
 Liasses, 5.
 Libellorum scrinium, 301.
 Liber, 4.
 Liber aureus, 318.
 Liber comunis o plegiorum, 327.
 Liber diurnus, 305.
 Libro, 4, 7.
 Liberio, 312.
 Liboniano senatoconsulto, 299.
 Library association inglese, 80.
 Library of Congress, 39, 88, 103, 201.
 Libri G., 115.
 Libri alfabetici, 331.
 Libri dei morti, 241.
 Libri dell' età, 241.
 Libri inquisitionum, 320.
 Libri iurium, 319.
 Libri pactorum, 319. 349.
 Libro delle comunicazioni di atti, 324.
 Libro d' entrata degli atti, 324.
 Liegi, 118, 362.
 Lierre, 118.
 Lilla, 118.
 Limburgo, 482.
 Limitazione dell' orario. - v. orario (limitazione dell').
 Limitazione della proprietà privata, 362.
 Limitazioni alla pubblicità, 477 e ss.
 Lingua dei regesti, 270.
 Lione. 315, 316.
 Lipman (sistema), 55.
 Lippert V., 56, 250, 285.
 Lippi S., 116, 117.
 Lips, 55, 127.
 Lipsia, 82, 115.
 Lisbona, 358.
 Lisini A., 86, 156, 283, 306, 307, 313, 323, 344, 356, 407, 434.
 List, 252.
 Liste di regesti, 257.
 Llaverias J., 409.
 Locali, 287, 421, 422.
 Lodovico re d'Ungheria, 346.
 Loevinson E., 80, 82, 106, 369.
 Löher (von) F., 391, 402, 405, 467.
 Londra, 103, 117, 167, 255, 352, 417, 421, 452, 453, 455.
 Longarone, 118.

- Longobardi, 308.
 Lonigo M., 363, 365.
 Loppio, 118.
 Loran A., 419.
 Lorber P., 124.
 Lords. - v. Camera dei Lords.
 Louvre, 390.
 Lovanio. 118.
 Löwe V., 402.
 Lozère, 123.
 Lucca, 302, 316, 407, 415.
 L.U.C.E., 250.
 Luce accattata, 44.
 Lucera, 334, 335.
 Luigi IX, 338.
 Lund, 402, 417.
 Lupi C., 405.
 Lupo duca, 308.
 Lustrini L., 376.
 Luzio A., 393.
 Luzzatti L., 85, 456.
 Lwow. 417.
- M**
- Mabillon, 379, 386.
 Mac Alister, 80.
 Macchia (principe di), 87, 120.
 Macero, macerazione, 449.
 Machiavelli N., 323, 355.
 Maconi (dei) Bartolommeo, 323, 324.
 Madden, 101.
 Mader J. J., 379.
 Madrid, 33, 354, 400, 413, 414, 420, 481.
 Madrigal (di) A., 117.
 Maestri razionali, 337, 338, 344, 345, 346.
 Maffei S., 379.
 Magazzino dell' archivio, 64.
 Magazzino (sistema a), 41, 42.
 Magdeburgo, 30, 318, 418.
 Maggior Consiglio di Venezia, 327, 330, 352, 370, 372.
 Magister census, 298, 299, 300, 302, 303.
 Magistrati conservatori ed esecutori delle leggi, 373, 374.
 Magistrato camerale di Milano, 382, 383, 387.
 Magistrato di sanità di Milano, 384.
 Magna Curia, 311.
 Magonza, 377, 378.
 Magyar korszagos leveltar, 418.
 Mai A., 92, 108.
 Mainardi, 118.
 Main record, 216.
 Main series, 216.
 Maione scrinario, 311.
 Maiorca, 420.
 Malaspina R., 354.
 Malagola C., 407.
 Malavolti O., 356.
 Malmedy, 318.
 Malmesbury (di) G., 354.
 Mamiani della Rovere T., 446.
 Manaresi C., 143, 321, 407.
 Manfredi re, 334.
 Manin, 118.
 Manno A., 44.
 Mantova, 310, 323, 327, 349, 369, 370.
 Manuale storico archivistico, 252, 407, 470.
 Manzoni A., 484.
 Mappe, 10, 236, 237, 282.
 Máramaros Sziget, 120.
 Marburgo, 418.
 Marche, 316.
 Margherita (libro della), 255, 277, 319.
 Maria Cristina di Spagna, 419.
 Maria Teresa, 30, 377, 378, 383, 413.
 Mariée, 380.
 Marna (Alta), 131.
 Marini G., 361, 407, 408.
 Marini M., 390.
 Marino C., 77, 91 e ss., 96, 99, 103, 104, 110.
 Mark (contea di), 462.
 Márre F., 104.
 Marré C., 96, 98, 101, 102, 103.
 Marsiglia, 333, 347.
 Marsuppini C., 355.
 Martelli elettrici antirugginosi, 57.
 Martens A., 81, 82.
 Martin, 410.
 Martino V, 312.
 Marzi D., 89, 310, 328, 351, 407, 412.
 Masciardi R., 129.
 Massa (arch. di Stato), 416.
 Massimario degli scarti, 171 e ss.
 Massimiliano di Absburgo, 353, 377, 413.
 Master of the rolls, 175, 404, 452.
 Materia. - v. attribuzioni amministrative.
 Materie. - v. ordinamento per materie.
 Matrici di sigilli, 435.
 Matrimonio (libri di). - v. Atti di Stato civile.
 Mattarelli, 129.
 Matteo not., 311.
 Maximax, 129.
 Mayr M., 30, 402.
 Mazzatinti, 411.
 Mazzi, 5.
 Mecenati, 355.
 Meddelanden fraon svenska Riksarkivet, 410.
 Meddelelser fra det danske Rigsarchiv, 410.
 Medem (von) F. L., 404.
 Media, 295, 296.
 Medici (de') Ferdinando I. - v. Ferdinando I de' Medici.

- Medici (de') Cosimo I, 317, 365, 375.
 Medici Tornaquinci (archivio), 361, 367, 455, 463.
 Medina Coeli, 412.
 Medina del Campo, 352, 357.
 Meisner H. O., 115.
 Melfi, 335, 336.
 Melvil Devey. - v. Dewey.
 Membra dell'archivio, 218.
 Membranae, 4.
 Memoriae scrinium, 301.
 Menier, 83.
 Mente O., 111.
 Mercadier, 315.
 Mereness N. D., 209, 250.
 Merry del Val (card.), 411.
 Messico, 201, 208, 409.
 Messina (terremoto di), 104, 121.
 Messines, 118.
 Metodo alfabetico, 204, 236.
 Metodo cronologico, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204.
 Metodo cronologico-geografico americano, 201, 202.
 Metodo decimale, 206, 207, 208, 209.
 Metodo logico, 216.
 Metodo storico, 217 e ss., 360, 371, 397, 398, 399, 441.
 Metroon, 296.
 Meurthe-et-Moselle, 118.
 Michelmass, 230.
 Milanese G., 30.
 Milano, 123, 135, 210, 239, 250, 265, 321, 355, 368, 382, 383, 384, 385, 387, 390, 407, 484.
 Milano, Politecnico. Laboratorio assaggio carta, 82.
 Milone, 297.
 Minieri Riccio C., 91, 333, 334, 335, 337.
 Minimax, 129.
 Ministeri in tempo di guerra, 220.
 Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, 173.
 Ministero della guerra, 136.
 Ministero dell'interno, 136, 142, 173, 449, 456, 471, 472, 473.
 Ministero dei lavori pubblici, 173.
 Ministero della pubblica istruzione, 471, 472.
 Ministro della pubblica istruzione francese, 177, 452.
 Minturno, 205.
 Minuta, 7, 168, 187.
 Minutes, 7.
 Miroballo B., 356.
 Miscellanea, 5, 143, 193, 195, 196.
 Misti di Venezia, 331.
 Misture, 257.
 Modellamento sigilli, 434.
 Modena, 114, 115, 308, 309, 323.
 Modestino, 299.
 Molsdorf, 111.
 Mommsen T., 475.
 Monachi N., 355.
 Monachi Ventura, 355.
 Monaco di Baviera, 82, 121.
 Monaco (bayerische Hauptstaatsarchiv), 32, 33, 405, 418, 430.
 Mondsee, 318.
 Monge, 76.
 Monleone G., 310.
 Montaigu (de) G., 349.
 Montamiata, 125, 306, 313.
 Montaperti (libro di), 316, 317.
 Montauto (da) F., 317.
 Montecassino, 433.
 Monte Celio, 302.
 Montefortino, 205.
 Monte de' paschi, 239.
 Montepulciano, 277, 319.
 Montevegine, 433, 443.
 Monte Voltaio, 303.
 Monumenta iurium et rerum, 362.
 Monumentum, 3.
 Moreau, 386, 387.
 Mori, 118.
 Moriago, 118.
 Mormanno, 38.
 Morosini A., 371.
 Morti - v. Atti di stato civile, libri dei morti.
 Mosca, 417.
 Mosquita de Figueredo A., 409.
 Mostre permanenti e temporanee, 61, 62, 67.
 Mota (castel della), 352.
 Motta di Livenza, 118.
 Moulage. - v. modellamento.
 Muffe, 72.
 Mühlbacher, 403.
 Muller M. S., 16, 208, 277, 402.
 Müller (ditta), 129.
 Müller E., 462.
 Münchener Neuesten Nachrichten, 82.
 Munimina, muniments, 7.
 Muñoz G. B., 397, 400.
 Münster, 462.
 Murat Gioacchino, 87, 413.
 Muratori Lodovico Antonio, 379, 386.
 Muratura piena, 41.
 Murray R. H., 410.
 Mussato Albertino, 354.
 Mussolo, 98, 99.

N

- Namur, 118.
 Nani B., 372.
 Napoleone I, 170, 390, 391, 414, 476.
 Napoli, 91, 93, 117, 120, 151, 239, 303, 310, 311,

- 333, 334, 335, 336, 337, 338, 344, 346, 347, 356, 398, 401, 406, 407, 413, 421, 443, 455.
- Nasseto, 313.
- Nastri da macchina, 107.
- Natalis. de Wailly, 30, 212, 399, 434.
- Natura giuridica delle carte, 163.
- Naunburg (di) W., 354.
- Navigazione generale italiana, 492.
- Nazionalizzazione della cultura, 400.
- Nederlandsch Archievenblad, 406.
- Nederlandsch economisch-historisch archief, 238.
- Neemia, 296.
- Negri A., 372.
- Nelli, 203.
- Neuenburg (di) M., 354.
- Neu Zapon, 102.
- New York Library, 77.
- Nicolas, 410.
- Nicolò I, 312.
- Nicolò II, 313.
- Nicotera G., 455, 462.
- Niese G., 333.
- Nieuport, 118.
- Ninfe (tempio delle), 297.
- Ninive, 295.
- Nizza, 392.
- Noè, 295.
- Nomenclatura, 4, 470.
- Nome indice, 204, 210.
- Nomi geografici, 205.
- Nomi di Cossila, 114.
- Nord, 118.
- Norimberga, 82.
- Normanni, 311.
- Norvegia, 417.
- Notamenti, 356.
- Notarii, 234 e ss., 302, 303, 304, 316.
- Notariato. 117.
- Notari cancellieri, 322, 323.
- Notari e cancellieri dell. A. C., 205, 230.
- Notai capitolini, 236.
- Notari tascarum di Parma, 331.
- Notarius actorum, 345, 347.
- Notarius ad scribendas litteras, 345, 347.
- Notaro Conservatore, 235.
- Note tergalì, 135.
- Notifica d'importante interesse, 454.
- Noveschi, 344.
- Numerales, 331.
- Numerazione, 276, 277, 332.
- Numerazione d' inventario, 257, 258.
- Numero del fascicolo, 148.
- Numero di registrazione, 148.
- Numero d'ordine, 139.
- Nummularii, 298.
- Nuñez, 419.

O

- Obblighi dello Stato, 487.
- Obermayer, 383.
- Oberto marchese di Toscana, 302.
- Occhietto tergalè, 187.
- Odelprando n., 303.
- Odense, 418.
- Oderzo, 118.
- Odone de castro Nantonis, 337.
- Oegg, 399.
- Officina dei papiri a Napoli, 101.
- Olimpia, 296.
- Olanda, 390.
- Olanda. - v. Paesi Bassi.
- Olguin E. F., 409.
- Olivieri G., 375.
- Olmo F., 372, 378.
- Omonimie, 205.
- Onorio, 300.
- Ontario, 420.
- Operatori dei restauri, 183.
- Operazioni di scarto. - v. Scarto.
- Opocensky, 393.
- Orario di servizio, 329, 345, 346.
- Orario (limitazione dell'), 122.
- Orcomeno, 295.
- Ordinamento, 153 e ss., 197 e ss., 328, 370, 372, 396 e ss., 440, 441, 442.
- Ordinamento per interesse amministrativo, 217.
- Ordinamento per interesse finanziario, 217.
- Ordinamento per materie, 209, 380, 381 e ss., 396, 397.
- Ordinamento. - v. Metodo.
- Ordine a voce, 9.
- Ordine dello Spirito Santo, 120.
- Ordini religiosi, 432.
- Ordini di servizio, 145.
- Orengo F., 137.
- Organismo archivistico, 189.
- Organo costitutivo dell'archivio, 217.
- Originale, 7, 8, 168.
- Orléans, 131.
- Ormisda, 306.
- Orne, 111.
- Orologi termoelettrici, 126.
- Orsini card. V. M., 369.
- Ortografia dei nomi, 146.
- Osimo, 314.
- Osio, 407.
- Oslo, 417.
- Osnabrück, 30, 418.
- Ospedali di Milano, 151.
- Ospedali riuniti di Roma, 222.
- Ossatura dell'archivio, 216.
- Ossservazioni in inventario, 263.
- Ossidazioni del ferro, 57.
- Ostenda, 120.

- Ottawa, 420.
 Ottenthal, 403.
 Ottobono scriba, 310.
 Ottone I, 56, 307, 312.
 Ouchy, 483.
- P**
- Pacca card. B., 368.
 Pacco, 5, 47.
 Packing, 276.
 Padova, 331, 349.
 Paesi Bassi, 39, 102, 135, 151, 212, 238, 387, 410, 419, 422, 430, 471, 475, 482, 492.
 Pagamento tasse di cancelleria, 325.
 Pagano C., 356.
 Pagina, 502.
 Paginazione, 276.
 Paglia chimica, 80.
 Pagnini G. F., 375, 397.
 Palatinati inglesi, 232.
 Palatinati, 297, 307.
 Palchetti, 288.
 Palchetti a reticella, o a spranghe, 56.
 Paleografia, 66, 356, 468.
 Palermo, 117, 151, 255, 311, 407, 413.
 Palgrave, 410.
 Palmanova, 118.
 Palmerston (Lord), 412.
 Panella A., 376, 377, 467.
 Panetteria (cortile della), 117.
 Panier, 6.
 Panizzi, 407.
 Pantheon, 34.
 Panzer, 55.
 Paoli C., 317, 407, 412.
 Paolo III, 312.
 Paolo V, 363, 364.
 Papa P., 412.
 Paper, 4.
 Papier, 4.
 Papiri. - v. Officina dei papiri.
- Papiro, 4.
 Pappenheim, 378.
 Paquet, 5.
 Parafulmini, 121.
 Paraguay, 409.
 Paraná, 409.
 Parcel, 5.
 Parigi, 82, 120, 315, 390, 392, 399, 408, 413, 415.
 Paris Matteo, 354.
 Parlamento inglese, 175, 452, 453, 472.
 Parlatorio, 59, 60.
 Parole d'ordine, 210.
 Parma, 308, 331, 360.
 Pasqui A., 203.
 Pasqui U., 303, 306.
 Passaggio, 135, 145.
 Passavia, 318.
 Passeriano, 118.
 Passo di Calais, 118.
 Pasta di legno, 80.
 Pau, 124, 129.
 Pavia, 308.
 Payen, 106.
 Paz J., 414.
 Pecchiai P., 17, 143, 385, 402.
 Pelagio I, 306.
 Pellizzari, 108.
 Pendino, 34.
 Peniscola, 316.
 Pennacchini L. E., 467.
 Pentini cardinale, 115.
 Percussione (estintori a), 129.
 Perez I. F., 409.
 Pergamene, 4, 281.
 Pergamene sciolte, 191, 196, 197, 203.
 Pericoli d'incendio, 122, 127, 324.
 Perl e C., 100.
 Permanenza nel medesimo archivio, 470.
 Peroni L., 210, 384.
 Persia, 295, 296, 309.
 Persiane, 43.
- Persigny (conte di), 408, 410,
 Personale archivistico, 463 e ss.
 Pertz C. H., 403.
 Perù, 409.
 Perugia G., 112.
 Perugia, 316.
 Perugia (comune di), 155, 156, 439.
 Pescarenico G., 382, 383.
 Pesce A., 407.
 Peterborough (di) B., 354.
 Petersen, 455, 463.
 Petrarca, 354, 355.
 Petrai, 156.
 Peyron A., 108.
 Pezze in appoggio di conti, 168, 185, 263.
 Pflugk-Harttung, 403.
 Pfuhl E., 81.
 Piacenza, 308, 360, 416.
 Piaggio p. A., 101.
 Pianta, 10.
 Piante. - v. Mappe.
 Piazza notarile, 235.
 Picard F., 104.
 Picchi, 156.
 Piccolomini (palazzo), 69.
 Piegatura, 280, 285, 289.
 Piemonte, 390.
 Pieruzzi ser F., 351.
 Pietacatella, 29.
 Pietermaritzburg, 421.
 Pietro diacono, 306.
 Pietro di Sergio, 314.
 Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, 168, 375.
 Pieve di Cadore, 118.
 Pinelli (carte), 456.
 Pinturicchio, 113.
 Pio II, 312.
 Pio IV, 361.
 Pio V, 312, 362, 366, 367, 368, 369.
 Pio VI, 312.
 Pio IX, 482.

- Pio X, 115, 411.
 Pio XI, 108, 408.
 Piombi di Venezia, 374.
 Piotrikow, 417.
 Pirenei (alti), 123, 124, 135.
 — (bassi), 123, 124, 129.
 Pipe rolls, 339.
 Pippino il breve, 307.
 Pirenne E., 411.
 Pisa, 156, 157, 310, 315, 319, 407, 443.
 Pizzoli A., 361.
 Platea, 255.
 Platea di calcestruzzo, 36.
 Platina, 361.
 Plicatura, 280.
 Pluvius, 129.
 Poitiers, 123.
 Polidori, 407.
 Politica estera (atti di), 481.
 Polizia. - v. Guardie di pubblica sicurezza.
 Polizia pontificia, 117.
 Polonia, 391, 406, 417.
 Polvere degli archivi, 67, 284, 285, 286.
 Polvere (assorbitimento della), 69.
 Polvere (eliminazione preventiva della polvere), 69.
 Pompe da incendio, 124.
 Pompei, 298.
 Pompeo. - v. teatro di Pompeo.
 Pompieri, 128.
 Ponzano, 491.
 Pordenone, 118.
 Port Books, 167.
 Portogallo, 353, 409, 430, 482.
 Portogruaro, 118.
 Porto Maurizio e Oneglia, 205.
 Posen, 102.
 Posse O., 100, 250.
 Potere discrezionale, 474.
 Potere temporale, 170.
 Potsdam. - v. Reichsarchiv.
 Potthast, 403.
 Poux G., 124.
 Poznau, 417.
 Praga, 118, 123, 213, 396, 419.
 Prasina regione, 306.
 Pratica, 10, 141, 185.
 Prato in Toscana, 328, 329.
 Precauzioni contro incendi, 122.
 Precedenti, 260.
 Predelli, 407.
 Prefazione dell'inventario, 263.
 Prefetture e sottoprefetture (massimario per gli scarti delle), 174.
 Prelazione, 360, 366, e ss., 454, 455.
 Preminenza dello Stato, 487.
 Preparazione del personale, 466 e ss.
 Prescrizione legale del valore delle carte, 163, 171, 172.
 Prescrizione sistema fisso e mobile o graduale, 171, 172.
 Presenza in ufficio, 345, 346.
 Presidente degli archivi veneti, 375.
 Presidente del Consiglio sup. per gli archivi, 473.
 Presidenza del Consiglio dei ministri, 471.
 Pressione sui materiali di costruzione, 38.
 Prestito, 493, 495.
 Pretoria, 421.
 Preture. - v. Cancellerie e segreterie giudiziarie.
 Primo archivista, 465.
 Principle of origin, 212.
 Privilegi militari, 297.
 Procedencia, 212.
 Processi per la distruzione degli insetti, 75.
 Processi penali antichi, 117.
 Processi di Stato, 117.
 Procura del Re. - v. Cancellerie e segreterie giudiziarie.
 Procuratori di S. Marco, 372, 378.
 Progressi, 422, 423.
 Proposta di scarto, 171.
 Prosciugamento dell'aria, 45, 123.
 Prospetti industriali, 144.
 Prost B., 89.
 Protocollo, 21, 64, 138 e ss., 264.
 Protocolli - conservazione dei medesimi, 168.
 Protocolli diplomatici, 214.
 Protocollo analitico, 139.
 Protocollo per affari, 139.
 Protocollo generale, 138 e ss.
 Protocollo per data, 139.
 Protocollo per materia, 139.
 Protocollo per provenienza, 139.
 Protocollo riservato, 144.
 Protocollo sintetico, 139.
 Protocollo per titoli, 141.
 Provenienza, 195, 197, 212, 213, 214, 392, 393, 394, 395, 396.
 Provenienz prinzip, 212.
 Provincia, 485.
 Province (massimario per gli scarti delle amministrazioni delle), 174.
 Provinzialarchive, 151.
 Provvisioni della Repubblica fiorentina, duplicati, 169.
 Prüm, 318.
 Prümers R., 73.
 Prussia, 82, 84, 151, 391, 392, 401, 418.
 Ptaszycki S., 406.
 Public Record Office, 30, 32, 37, 39, 109, 151, 167, 194, 229, 230, 231, 232, 410, 417, 421, 422.

- Pubblica sicurezza (archivio), 136.
 Pubblicazioni d'archivio, 274, 275.
 Pubblicità degli atti, 325, 331, 340, 348, 437, 457, 474, 475 e ss.
 Pulizia speciale, 67, 183.
 Pütter G. S., 380.
 Puy-de-Dôme, 131.
- Q**
- Quaderno, 7.
 Quarantia, 327, 370, 372.
 Quarter quire, 7.
 Quentin E., 404.
 Quequet, 128.
 Quingles F., 359.
 Quinternioni, 311.
 Quinterno, 7.
 Quinto Lutazio Catulo, 298.
 Quirinale, 36, 117.
 Quotazione, 254, 277, 278.
- R**
- Raccolta degli atti del Comune, 321, 322.
 Radiogramma, 9.
 Raggruppamento delle materie, 215.
 Rapporti giuridici, 485 e ss.
 Raspe, 257.
 Rasputine, 78.
 Ratchis, 308, 309.
 Rationes, 298.
 Ratisbona, 318, 377, 378.
 Ratti Achille, 108.
 Raumer, 30.
 Ravenna, 307.
 Ravignani E., 409.
 Ravvicinamento delle schede, 185.
 Ravvivamento caratteri, 107.
 Re cattolici, 352, 353.
 Re E., 317.
 Recanati, 316.
 Reciprocità, 486, 487.
 Reclutamento del personale, 469, 470.
 Redaelli G., 383.
 Reggio Calabria, 121.
 Reggio Emilia, 114, 308, 309, 313, 416.
 Regesto, 252, 259, 260, 266, 267, 268, 317, 318.
 Registratores, 337, 345, 347.
 Register House, 417.
 Registratur, registratura, 21, 135 e ss.
 Registrazione, 136 e ss., 171, 187, 465, 466.
 Registri angiointi, 86, 87, 96, 334, 336, 337.
 Registri pontificii, 312.
 Registro grosso, 331.
 Registro nuovo, 331.
 Regno d'Italia, Costituzione, 170.
 Regolamento archivistico 328, 344, 345, 346, 347.
 Reichsarchiv, 33, 151, 250, 418.
 Reims, 120.
 Reiss, 111.
 Repertorio, 148, 151, 252, 274.
 Repertorio generale degli archivi italiani, 470.
 Repubblica Cisalpina, 390.
 Repubblica fiorentina, 190, 191, 310.
 Respect des fonds, 212, 399.
 Responsabilità delle amministrazioni, 433, 436, 440.
 Responsive originali, 193.
 Restauri, 65, 66, 183, 359, 433.
 Restauri: metodi adesivi e chimici, 90 e ss.
 Restituzione degli atti di ufficio, 324, 325, 330, 343, 352, 361.
 Restituzione del deposito, 438, 444, 445.
 Reuleaux, 81.
 Revello de Torre J., 409.
 Rezzonico card., 367.
 Riarchiviazione, 289, 290.
 Riassunzione, 150, 289, 443.
 Riccardi, 87.
 Ricci C., 67.
 Ricerca, 153.
 Richiamo. - v. foglio di richiamo.
 Ricerca dei diritti del Comune, 321, 322, 330.
 Ricerche, 497.
 Ricerche archivistiche, 313, 322.
 Richou, 14, 402.
 Ricollocazione di unità estratte, 187.
 Ricomposizione delle serie, 189.
 Ricomposizione delle unità, 186 e ss.
 Ricostruzione sistematica, 215.
 Ricupero di atti, 358, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 456.
 Ridolfi R., 412.
 Rieti, 308, 309, 439.
 Riformazioni (archivio delle), 156, 191, 351, 375, 376.
 Riformazioni (pergamene delle), 203.
 Riforme amministrative, 219.
 Rifrazione della luce, 44.
 Riga, 418.
 Rigord, 354.
 Rigsarkivet, 418.
 Rihouet, 121.
 Riigi keskarhiiv, 418.
 Rijksarchief (algemeen), 419.
 Riksarchivet, 417.
 Rilascio copie e lettere, 346, 347, 358.
 Rilegatura, 66, 183, 190.
 Riley H. T., 352.
 Riluttanza a sciogliere gli atti, 190 e ss.

- Rinascimento, 355.
 Riordinamento, 153 e ss., 189, 197 e ss., 436.
 Riordinatore, 180 e ss.
 Riproduzioni multiple, 169.
 Riscaldamento, 45, 122, 123, 127.
 Riscaldamento a sistema camerale, 45, 123.
 Riscaldamento a sistema centrale, 46, 123.
 Riscaldamento escluso dalle corsie d' archivio, 45, 123.
 Riscontro, 145.
 Riservate, 145.
 Risorgimento (storia del), 113, 477.
 Ritiro del deposito, 438, 444, 445.
 Ritratti, 484.
 Riva, 118.
 Rivendicazione, 360 e ss., 390 e ss., 455, 456.
 Rivoluzione americana, 201, 202.
 Rivoluzione francese, 120, 165, 227, 387, 389, 390, 396, 399, 413, 414.
 Roberto d' Angiò, 334, 344, 346.
 Roberto il guiscardo, 312.
 Robertson G., 481.
 Roccastrada, 205.
 Rodano, 316.
 Rodriguez Marin F., 409.
 Roentgen G. Corrado, 111.
 Rogge H., 251, 418.
 Roma, 34, 35, 36, 114, 117, 157, 164, 205, 222, 236, 241, 242, 250, 277, 281, 296 e ss., 313, 314, 316, 365, 366, 395, 408, 422, 430, 432, 455, 480, 481, 483, 489.
 Rubattino, 395.
 Romani T., 143.
 Romberg, 462.
 Romeo A., 87.
 Romeo G., 87, 92.
 Ronde, 63, 122.
 Rosenkrantz, 71.
 Rosicchianti, 74.
 Rotari re, 308.
 Rotolo, 10.
 Rouen, 123.
 Rovasenda, 445.
 Rovesciamento (estintore a), 129.
 Royer (de), 120.
 Rowland Dunbar, 414.
 Rubattino R., 491.
 Rubrica, 146, 370, 371, 373, 384, 385.
 Rubricario generale della Secreta Senatus veneti, 372, 313.
 Rubricatores, 337.
 Rubriche dei protocolli (conservazione delle), 168.
 Rucellai G., 355.
 Ruggiero A., 53.
 Ruggine, 57.
 Russia, 39, 410, 412, 417, 430, 471, 482.
- S**
- Sacco, 6, 47, 332, 343, 344.
 Sacile, 118.
 Sacrarium, 12.
 Sacra Consulta, 460.
 Saggio della carta, 81, 82.
 Sagredo G., 393.
 Sala di conferenze, 67.
 Sala di lettura o delle ricerche, 59, 495.
 Sala di studio, 58, 59, 495.
 Sala di studio. - v. Assistenti alla sala di studio.
 Sales (di) s. Francesco, 114.
 Salimbene (fra) da Parma, 354.
 Salisburgo, 318.
 Salone (sistema a), 41.
 Salutati Coluccio, 355.
 Salvarezza C., 137, 407.
 Sambrunico B., 383, 384.
 Samuelson E., 102, 103.
 Sancia regina, 344, 345.
 Sanctuarium, 12.
 Sandblom Hammer A. G., 57.
 San Clemente (di) card. A., 367.
 S. Biagio di Aversa, 491.
 S. Dionigi presso Parigi, 308.
 S. Fedele di Milano, 383.
 S. Gallo in Svizzera, 98, 99.
 Sangallo (da) A., 157, 366, 367.
 S. Giacinto, 308.
 San Gimignano in Val d' Elsa, 322.
 S. Giovanni di Firenze, 313.
 S. Girolamo alla Carità, 161.
 S. Gregorio I magno, 306.
 Sanguinetti S., 82, 106.
 S. Giorgio alla Richinvelda, 118.
 S. Lorenzo di Firenze, 313.
 S. Lorenzo in Damaso, 306.
 S. Marco (basilica di), 327.
 St. Mihel, 318.
 S. Paolo di Torino, 239.
 S. Pietro (confessione di), 307, 311.
 S. Pietro (loggiate di), 242.
 S. Pier Maggiore, 203.
 S. Polo di Piave, 118.
 S. Prospero di Reggio Emilia, 313.
 S. Salvatore di Campagnatico, 313.
 S. Salvatore del Montamiata, 306, 313.
 S. Salvatore in Pavia (palazzo di), 308, 310.
 S. Agnese fuori porta Salaria, 314.
 S. Antero, 305.
 Santa Capella, 30, 338.

- Santa Sede, 114, 241, 242, 489, 490.
- SS. Fiora e Lucilla, 302.
- S. Eugenio di Siena, 307.
- Santini, 312.
- Santini (carta), 115.
- SS. Annunziata, 203.
- S. Spirito, 203.
- S. Spirito in Sassia (ospedale) in Roma, 89.
- S. Vigilio di Siena, 203.
- S. Vito al Tagliamento, 118.
- St. Germain-en-Laye (trattato di), 393, 395.
- Santa Fè, 409.
- Saraceni, 312.
- Saragozza, 359.
- Sardegna, 117.
- Sardegna (re di), 135, 392, 397, 403.
- Sassonia, 392.
- Saturno (tempio di), 297.
- Savoia, 10, 323, 392.
- Savoia. - v. Tesoreria ducale di Savoia.
- Scabini, 302, 303, 304.
- Scacchiere, 6, 158, 277, 339.
- Scacciata, 93.
- Scaffalatura, 287, 422.
- Scaffalatura articolata, 55, 422.
- Scaffalatura doppia, 51, 287.
- Scaffalatura rigida, 54, 422.
- Scaffale, 48, 50 e ss.
- Scaffali metallici, 52 e ss., 422.
- Scala B., 351, 355.
- Scala. - v. Teatro della Scala.
- Scali C., 156.
- Scale, 54.
- Scandinavia, 80.
- Scargill Bird S. R., 230, 410.
- Scarico. - v. discarico.
- Scarti, 113, 117, 136, 154 e ss., 339, 340, 375, 387, 388, 389, 445 e ss.
- Scatola, 48.
- Scelta delle carte. - v. Cer. nita.
- Schaarschmidt G., 72, 73.
- Scheda, 183 e ss., 272.
- Scheda provvisoria, 183, 189.
- Schedario, 189.
- Schedario delle pubblicazioni fatte sui doc. di archivio, 60, 61.
- Schedatura, 183 e ss.
- Schelhorn, 380.
- Schiapparelli L., 434.
- Schill E., 100.
- Schlichtegroll, 405.
- Schluttig, 102.
- Schmidt C., 238.
- Schwann M., 238.
- Sciampagna, 338.
- Scioglimento delle unità legate e delle serie, 190 e ss.
- Sconquassi prodotti dalle cariole, 46.
- Scozia, 410, 417.
- Scrigno, 324, 330, 332.
- Scrinia, 301.
- Scrinia domestica, 308.
- Scrinia palatii, 315.
- Scrinia viatoria, 315.
- Scrinia regia siciliane, 311.
- Scrinium, scrineum, 12, 324.
- Scrinium ecclesiae romanae, 306.
- Scriptores, 338, 345, 347.
- Scritture, 4.
- Scritture invisibili o delete, 111.
- Scuola archivistica, 400, 401.
- Scuola di paleografia, 400.
- Scuola di paleografia di Firenze, 468.
- Scuola di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica, 66.
- Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi, 400, 468.
- Scuole, 399 e ss.
- Sebastiani E., 15, 446, 460.
- Secchi (p.), 36.
- Séchonnet, 55.
- Secreta della cancelleria ducale di Venezia, 327, 349, 352, 370, 371, 372, 373.
- Secretaria de Gobernación Mexico, 208.
- Secretari e Cancellieri della Rev. Camera Apostolica, 205, 236.
- Sée, 72.
- Segnatura dei registri, 330.
- Segni sui documenti, 373.
- Segovia (Alcazar di), 352.
- Segretariato, 138.
- Segretari ducali, 323.
- Segretari dei granduchi di Toscana, 323.
- Segretario d' archivio, 465.
- Segreteria, 64.
- Seguso L., 393.
- Senato veneto, 372, 373, 374.
- Senna, 390.
- Sensibilità archivistica, 466.
- Separazione degli uffici dalle collezioni, 39.
- Sepoltura (libri di). - v. Atti di Stato civile.
- Sequestro. - v. incameramento, ricupero, rivendicazione.
- Serajevo, 476.
- Serbi Croati Sloveni (Regno dei), 395, 396.
- Sergio tabellio, 302.
- Serie d' archivio, 10, 142, 143, 189 e ss., 215.
- Serie promiscue per gli eventuali aumenti, 196.
- Servientes, 338, 347.
- Settimio Severo, 299.
- Severino (SS.) e Sossio, 30, 34, 35, 36, 38, 87.
- Sezioni dell' archivio angioino, 335, 336.
- Sforza G., 484.

- Sfragistica, 434, 468.
 Sfregi agli atti, 325.
 Sgombro delle sale pel pubblico, 60.
 S' Gravenhage. - v. La Aja.
 Sicilia, 117, 126, 150, 310, 311, 356, 359, 360, 407, 413, 416.
 Sicurezza pubblica. - v. Guardie di pubblica sicurezza.
 Siena, 69, 157, 165, 168, 239, 255, 277, 283, 302, 307, 310, 317, 319, 322, 323, 324, 340, 344, 355, 356, 365, 366, 407.
 Sigilli, 283, 284, 434, 435.
 Sigilli (calco dei), 65, 434.
 Sigilli. - v. modellamento.
 Sigle, 263.
 Silvestri G., 407.
 Silvestri (famiglia), 412.
 Silvestro ab. di SS. Cosimo e Damiano, 314.
 Simancas (archivio di), 32, 151, 356, 357, 397, 398, 409, 413, 414, 420, 444, 481.
 Simbolo decimale, 206.
 Simonetti, 118.
 Sistema centrale (riscaldamento a), 46.
 Sistema peroniano, 382, 384.
 Sisto IV, 361.
 Sisto V, 362.
 Siviglia, 151, 219, 353, 357, 397, 398, 409, 414, 420.
 Skartha, 3.
 Soccavo, 120.
 Società bancarie, commerciali, industriali, 237, 238.
 Società bibliografica italiana, 80, 98, 106.
 Società d'incoraggiamento alle arti e industrie di Londra, 80.
 Società umbra di storia patria, 219.
 Soldati, 116.
 Solfuro di carbonio, 128.
 Soligo, 118.
 Somerset House, 158.
 Somma (famiglia), 335.
 Somme, 131.
 Sonnino S., 69, 85, 456.
 Soppedano, 324, 330, 332, 341.
 Soprastanti ai fossi, canali, bonifiche, 236.
 Soprintendente, 465.
 Soprintendente alla Secreta, 371, 373.
 Soprintendenze archivistiche, 437.
 Soratte, 316.
 Sorbelli A., 331, 344, 349, 350.
 Sottoclassi, 142.
 Sottrazione di atti compromettenti, 342.
 Soubise (hôtel), 30, 32, 396.
 Sovana, 307.
 Spagna, 39, 117, 151, 212, 219, 319, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 390, 396, 397, 398, 400, 405, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 419, 420, 430, 437, 443, 471, 500.
 Spagnolo A., 108.
 Spano G., 407.
 Sparagna A., 137.
 Specchi, 44.
 Spedizione. - v. distribuzione.
 Spello, 113.
 Spezia, 113.
 Spies F. E., 380.
 Spinelli, 29.
 Spira, 378.
 Spogliatoio, 58, 59, 115.
 Spogliazioni absburgiche e napoleoniche, 214.
 Spoleto, 308, 439.
 Staatsfilialarchive, 151, 418.
 Staderini (sistema), 97.
 Stamento militare, 117.
 Stampati, 144, 502.
 Stampigliaggio, 278, 279, 280.
 Stapleton W., 339.
 Starkloff, 77.
 State papers, 232.
 Stati discussi, 501.
 Stati Uniti, 77, 78, 202, 220, 420, 422, 433, 483.
 Stato civile. - v. atti di stato civile.
 Stato pontificio, 480.
 Statsarchivet, 417.
 Statuti, 275.
 Statuti sugli archivi, 327 e ss.
 Stein E., 90, 123, 208, 226, 349, 386, 396, 405, 415, 431, 461, 462, 467.
 Stenografia, 10.
 Stephan, 9.
 Sthamer E., 333, 334, 335.
 Stipendiarius eques, 338, 347.
 Stockholm, 417.
 Storia degli archivi e dell'archivistica, 291 e ss.
 Storia economica, 237.
 Storici, 355, 356, 358, 359.
 Straniero, 486.
 Strasburgo, 55.
 Strassmayer E., 383.
 Strozzi C., 366, 367.
 Strozzi T., 191.
 Stroziane (carte), 190, 191.
 Studemund, 108.
 Studiosi, 355, 356, 357, 496, 497.
 Stuttgarda, 418.
 Subiaco, 302, 306, 312, 318.
 Sublacense Regesto, 302, 306, 312, 313, 314, 318.
 Subordinate series, 216.
 Summonte, 356.
 Sunto, 266, 267, 271.
 Susseguenti, 139.

- Svevia. - v. Federigo II di Svevia.
 Svezia, 102, 212, 219, 404, 410, 417, 483.
 Svizzera, 114, 212, 238, 422, 482, 492.
 Sybel (von) E., 30.
- T**
- Tabella dei titoli, 141.
 Tabella indicativa delle serie in ogni aula, 288.
 Tabellarius, 302.
 Tabelle numeriche sopprese, 141.
 Tabelle sintetiche, 255, 260
 Tabellio, 302.
 Tabellionato, 117.
 Tablinum, 12.
 Tabulae, 3, 296, 297, 298.
 Tabularii, 298, 299, 300, 302, 303, 304.
 Tabularium, 12, 30, 298, 299.
 Taddei P., 15, 143, 402.
 Tapparelli d' Azeglio M., 204.
 Tappe d' insinuazione, 235.
 Tarbes, 124.
 Tarino, 387.
 Tarli, 73.
 Targa L., 107, 108.
 Tariffa d' archivio, 325, 329.
 Tarquinia, 205.
 Tartu, 418.
 Tasca, 6, 331, 332.
 Tasse d' archivio, 501 e ss.
 Tavola delle materie, 252.
 Tavoletta di creta, 294, 295.
 Tavolette pieghevoli, 54.
 Tavolini, 54.
 Teatro di Pompeo, 306.
 Teatro della Scala di Milano. Raccolta di fonogrammi, 250,
 Tecklenburg, 462.
 Tela d' alona, 94.
 Teleferica, 46.
 Telefonata, 9.
 Telegramma, 9, 144.
 Tenedo, 156.
 Tellarini B., 361.
 Teodora, 314.
 Teodorico (editto di), 300.
 Terminio, 356.
 Termonde, 118.
 Termosifone, 46, 123.
 Terremoti, 121, 164.
 Territorialità, 213, 214, 391, 394, 395.
 Tesoreria aragonese, 168.
 Tesoreria ducale di Savoia, 168.
 Tesoro inglese, 175.
 Tettoni, 456.
 Thatania, 296.
 Theiner, 407.
 Theodoro, 302.
 Thiers A., 476.
 Thomson J. M., 410.
 Tiberio, 299.
 Tille A., 411.
 Tiparii, 435.
 Tiran, 481.
 Tirocinio, 466.
 Tito. - v. arco di Tito.
 Titolario, 141, 142, 148, 171, 209, 247.
 Titolario per materie, 153.
 Titoli di proprietà, 236.
 Tito Livio, 297.
 Titolo, 259.
 Titolo d' archivio, 141, 142, 143, 384.
 Tilolo originale, 258.
 Titolo originario delle serie, 255.
 Tivoli (Giovanni vescovo di), 302.
 Toderini T., 327, 331, 349, 389.
 Tokio, 238.
 Tolosa, 338.
 Tommasi G., 356, 366.
 Tonta I., 112.
 Toppi N., 347.
 Torelli P., 310, 327, 331, 349, 370.
 Torino, 82, 125, 151, 210, 239, 387, 388, 407.
 Torre di Londra, 30, 32.
 Torre do Tombo, 353, 358, 409, 482.
 Torres Lanzas P., 397, 409.
 Toscana, 125, 168, 366, 367, 375, 376, 377, 390, 406, 497.
 Tradizioni (libri di), 317, 318.
 Traetto, 205.
 Trani, 335.
 Transilvania, 297.
 Trasferimento impiegati, 470.
 Trasmissione (lettere di), 168.
 Trasmondo, 302.
 Trascrizione atti deperibili, 358.
 Trattati internazionali, 214, 231, 391 e ss.
 Trattatisti, 399, 401.
 Tratte. - v. bossoli e libri delle tratte.
 Trauner G. A., 383.
 Trento (concilio di), 362, 368, 369.
 Trento (archivio di Stato di), 416.
 Trésor des chartes, 10, 30, 311, 338, 339, 349.
 Trésor des chartes dei duchi di Bretagna, 115.
 Treveri, 353.
 Triage. - v. cernita, bureau du triage.
 Trianon (trattato del), 393.
 Tribunale della R. Camera della Sommaria, 87.
 Trieste, 396, 416.
 Trinchera F., 406, 407.
 Trondhjem, 417.
 Troppavia (di) M., 354.
 Tubi di latta, 286.

Tucuman, 409.
 Tumbo (libro), 353.
 Turchia, 332.
 Turris chartularia, 307.
 Tzschoppe, 30.

U

Udine, 118.
 Uebersicht, 252.
 Ufficio amministrativo, 142.
 Ufficio d'ordine, 138.
 Uffici notarili privati, 235, 236.
 Uffici di stralcio, 219.
 Uffici a Firenze, 69.
 Ugolini, 115.
 Ulpiano, 299.
 Umanisti, 354, 355.
 Umidità, 38, 56.
 Ungheria, 119, 332, 412, 418, 419, 482.
 Ungheria (d') Andrea. Lodovico. - v. Andrea, Lodovico d'Ungheria.
 Uniformità grafica dell'inventario, 255.
 Uniformità di materia scrittoria, 188.
 Unione Repubbliche sovietiche, 482.
 Unità archivistiche, 185, 186 e ss.
 United States shipping board, 208.
 Universalità scientifica ed archivistica, 386.
 Upsala, 417.
 Urbano VIII, 365, 366.
 Uso pubblico, 459, 460.
 Ut – Napisthim, 295.
 Utrecht, 318.

V

Vacchereccia, 330, 341.
 Vacuum cleaner, 71.
 Vade mecum, 252.
 Vadstena, 417.

Valdieri, 119.
 Valencia, 420.
 Valdobbiadene, 118.
 Valenti card. Silvio, 369.
 Valladolid, 352, 357.
 Vallombrosa, 203.
 Valois, 338.
 Valore delle carte, 156, 163, 164.
 Vandea, 131.
 Vandy, 71.
 Varsavia, 417.
 Vaticano (archivi del), 158, 273, 390, 490, 491. - v. archivi segreti della S. Sede, vaticani.
 Vazio N., 407.
 Vega (de) Juan, 356.
 Vegetazione crittogamica, 72, 73.
 Vehmann M., 411.
 Vellucent, 104.
 Vendita di atti e archivi, 437, 450.
 Venesino (contado), 316.
 Venezia, 156, 309, 319, 327, 331, 349, 352, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 382, 383, 389, 392, 393, 396, 407, 421, 504.
 Venezia giulia e tridentina, 241.
 Veni-vici, 129.
 Venzone, 118.
 Verdun, 123.
 Vernice silicea, 45, 125.
 Versamento, 150, 154, 165, 339, 340, 343, 433.
 Verslagen omtrent' s Rijks oude Archieven, 410.
 Vestali, 297.
 Vetri prismatici, 44.
 Vetustà delle carte, 163, 169, 170, 171.
 Viborg, 418.
 Vicariato pontificio, 162, 242.

Vice archivari di Stato, 433.
 Vidor, 118.
 Vienna, 82, 102, 118, 121, 213, 214, 377, 378, 382, 383, 392, 394, 395, 411, 418, 422.
 Vienna. - ved. Haus-Hof- und Staatsarchiv.
 Vienna (Francia), 123.
 Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni autarchiche, 435 e ss.
 Vigo di Cadore, 118.
 Villa Hermosa, 412.
 Villani G. e M., 354.
 Villalar, 357.
 Villari P., 470.
 Villena, 117.
 Villers Cotterets, 242.
 Vinci (da) Leonardo, 169.
 Virgilio vaticano, 97.
 Virtù (conte di), 156.
 Visby, 417.
 Visconti Venosta, 456.
 Visigoti (re), 308.
 Visione, 493, 496.
 Viterbo, 255, 277.
 Vittani G., 390, 391, 402, 407, 467.
 Vittoriale, 36.
 Volterra, 479.
 Voce archivistica, 210, 385.
 Volume, 4, 7.
 Volumen, 4, 281.

W

Wackernagel, 16.
 Wailly. - v. Natalis de Wailly.
 Walcari scavino, 302.
 Warmé, 111.
 Warschauer A., 111.
 Washington (library of Congress), 39, 88, 103, 201, 203, 420.
 Wattenbach, 108.
 Weimar, 100.

- Wendover (di) R., 354.
 Westfalia, 411.
 Wetzlar, 378.
 Widukind, 354.
 Wiersum E., 212, 238.
 Wilhelmshaven, 121.
 Wilno, 417.
 Winchester College, 6.
 Winckelmann E., 333.
 Winckelman, 403.
 Winter G., 30, 422, 434.
 Wirtschaftsarchive, 237,238.
 Wittmann P., 402.
 Witz, 72.
 Wizenburg, 318.
- Wolf, 55.
 Worms, 353.
 Würzburg, Società fisico-medica, 111.
 Wydział Archiwów Państwowych, 417.
- Y**
- Ypres, 118.
- Z**
- Zacharia, 302.
 Zagabria, 419.
 Zampini M., 361.
 Zane Z., 370.
- Zapon, 100, 102.
 Zara, 416.
 Zecca a S. Agosolino a Napoli, 335, 314, 346, 350.
 Zinkernagel K., 13, 399.
 Zipfel E., 418.
 Zoccoli E., 137.
 Zolfo. 128.
 Zon A., 373, 381.
 Zorzi A., 370.
 Zosimo, 312.
 Zuber, 129.
 Zuco Marino, 108.
 Zurita G., 356, 358.